

n. 2047/18 R.G.N.R.  
n. 1345/20 R.G.GIP



TRIBUNALE DI POTENZA  
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

**ORDINANZA APPLICATIVA DI MISURA CAUTELARE**

**-artt. 272 e ss. c.p.p.-**

**DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO**

**-artt. 321, comma 2, c.p.p., 104 bis disp. att. c.p.p.-**

Il G.I.P., Teresa Reggio,

esaminata la richiesta avanzata dal PM nell'ambito del procedimento di cui in epigrafe nei confronti di:

1. **RIVIEZZI Saverio**, nato a Pignola (Pz) il 27.06.1964, ivi residente in via Valle d'Aosta n. 26, allo stato detenuto per altro;
2. **RIVIEZZI Vito**, nato a Potenza il 12.06.1984, residente a Pignola (PZ) in via Fratelli Perito n. 28, allo stato detenuto in regime di arresti domiciliari per altro;
3. **RIVIEZZI Domenico**, nato a Pignola (Pz) il 07.01.1973, ivi residente in via in via Olanda n. 7;
4. **RIVIEZZI Francesco Michele**, nato a Potenza il 12.03.1983, residente a Pignola (Pz), in via Valle d'Aosta n. 26/B;
5. **QUARATINO Angelo**, nato a Potenza il 13.01.198, residente a Pignola (Pz) in via Valle d'Aosta n. 26;
6. **MOUKHTARI Abdelkebir**, detto "*Kebir*", nato a Potenza il 03.09.1990, residente a Pignola (Pz) in largo San Nicola n.10, attualmente domiciliato in Laurenzana (Pz), in contrada Braida snc, allo stato detenuto in regime di arresti domiciliari per altro;
7. **PESCE Maurizio\***, nato a Potenza il 07.08.1978, residente a Pignola (Pz), in via Valle D'Aosta n. 28;
8. **GIULIANO Giuseppe**, nato a Potenza il 22.10.1978, residente a Pignola (Pz), in via Aldo Moro n. 34;
9. **BRAIDICH Rocco\*\***, nato a Frosinone l'11.06.1981, residente a Pignola (Pz), in in via Valle D'Aosta n. 28;
10. **RUSSO Michele**, nato a Potenza il 15.12.1992, ivi residente in via Tirreno n. 10;
11. **RUSSO Vito**, nato a Potenza il 14.07.1994, ivi residente in via Tirreno traversa I n. 10;
12. **RUSSO Gerardo**, nato a Potenza il 07.12.1996, ivi residente in via Tirreno traversa I n. 10;

13. **CAMPANELLA Giuseppe**, nato a Potenza il 27.11.1992, ivi residente in via Ponte Nove Luci n. 10;
14. **PISCOPO Giovanni**, nato a Napoli il 14.12.1978, residente a Casoria, Via J.F. Kennedy n. 13;
15. **BARRA Vincenzo**, nato a Potenza l'08.05.1969, ivi residente in contrada Bucaletto, pref. Montano n. 64/a;
16. **FRANCO Giacomo**, nato a Potenza il 12.10.1994, residente a Pignola (Pz), in contrada Pantano snc;
17. **PEPE Carmela**, nata ad Abriola il 20.05.1980, residente a Potenza Via Baragiano n. 14;
18. **LAMA Gerardo**, nato a Pignola (Pz) il 14.10.1965, ivi residente in largo Raffaele Acerenza n. 2;
19. **BELLO Costantino**, nato in Svizzera il 24.05.1978, residente a Pignola (Pz), in via Camillo Luigi Coiro snc;
20. **SABATO Salvatore**, nato a Bella (Pz) il 29.08.1973, ivi domiciliato in Vico II Emanuele Gianturco nr.14;
21. **NELLA Barbara**, nata a Milano il 04.12.1979, residente a Pietragalla (PZ) in via Arezzo nr.6;
22. **LOVALLO Donato Maria**, nata ad Avigliano (Pz) il 28.02.1972, ivi residente alla Fr.ne Sant'Angelo in via degli Olmi civ.7;
23. **TREPICCIONE MIRONE Armando**, nata a Napoli il 30.05.1967, residente a Potenza in via D. Bramante nr.06;
24. **TREPICCIONE MIRONE Maria**, nata a Napoli l'11.01.1997, residente a Potenza in via D. Bramante;
25. **GIUGLIANO Mario**, nato a Potenza il 18.01.1965, ivi residente Vico Umberto I;
26. **RESTAINO Mario**, nato a Potenza l'08.09.1953, ivi residente Via Ghandi n. 61;
27. **GOBETTI Maurizio**, nato a Potenza il 17.12.1991, ivi residente Via G. Pepe n. 7;
28. **PETRONE Ignazio**, nato a Potenza il 27.08.1965, residente a Pignola Via V. Emanuele n. 27;
29. **RIVIEZZI Valerio**, nato a Potenza il 20.02.1995, residente a Pignola, Via Valle d'Aosta n. 26;
30. **VACCARO Berardino**, nato a Potenza, il 08.10.1989, ivi residente Via Madonna del Carmine n. 65

indagati per i reati di cui ai seguenti provvisori capi di imputazione:

**RIVIEZZI Saverio - RIVIEZZI Vito - RIVIEZZI Domenico - MOUKHTARI Abdelkebir - QUARATINO Angelo - PESCE Maurizio - BRAIDICH Rocco - GIULIANO Giuseppe - RUSSO Michele - RUSSO Gerardo - RUSSO Vito - CAMPANELLA Giuseppe - BARRA Vincenzo - LAMA Gerardo - RIVIEZZI Francesco Michele - SABATO Salvatore**

**Capo 1) - del delitto p. e p. dall'art. 416 bis, comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6 bis c.p., con l'aggravante dell'art. 71 legge 159/11,**

perché partecipavano ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso, denominata clan "Riviezzi", operante in Pignola e nella Provincia di Potenza (con ramificazioni su tutto il territorio nazionale e con alleanze con analoghe strutture mafiose operanti in Basilicata, Campania e Calabria) che, avvalendosi della forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo e del conseguente stato di assoggettamento ed omertà che ne deriva:

acquisiva il controllo diretto ed indiretto (pure a mezzo di presta-nomi ed anche impiegando le risorse economiche ed i profitti derivanti da altre attività delittuose) di interi comparti economici ovvero di specifiche attività economiche, come quella della grande distribuzione alimentare, della gestione del bar-caffetteria presso il Palazzo di Giustizia di Potenza, ovvero quella della gestione telematica di videogiochi con vincita in denaro;

eseguiva una serie indeterminata di delitti, quali estorsioni ai danni di imprese impegnate in appalti pubblici e privati, che subivano anche pressioni e condizionamenti ai fini dell'assunzione del personale, furti e rapine in danno di uffici postali, la detenzione illecita di armi da fuoco e munizionamento, la gestione del traffico e dello spaccio degli stupefacenti, anche in quantità consistenti;

acquisiva ingiusti vantaggi patrimoniali con cui finanziava se stessa ed i singoli associati;

Il sodalizio mafioso, inoltre, strutturato con divisione di compiti e ruoli al proprio interno, aveva la stabile disponibilità sia di luoghi e locali (appositamente costituiti quali propria base logistica e per lo svolgimento di attività economiche, nonché utilizzato per incontri e riunioni) che di mezzi (vetture, motocicli, strutture aziendali) ed armi da fuoco, era caratterizzato da un forte vincolo solidaristico, che si concretizzava anche nella assistenza e nel sostegno economico alle famiglie degli affiliati detenuti in carcere.

**RIVIEZZI Saverio** ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione ed in particolare:

garantiva il collegamento tra i partecipanti all'associazione, nonché fra l'associazione stessa ed altre analoghe associazioni mafiose;

individuava le strategie del sodalizio e gli scopi concreti da perseguire;

rappresentava internamente ed esternamente l'associazione;


garantiva il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell'osservanza delle decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata;

**RIVIEZZI Vito** ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione ed in particolare:

riceveva le direttive dal padre RIVIEZZI Saverio cui provvedeva a dare attuazione coordinando le attività dei sodali;

sostituiva e rappresentava il padre nella direzione dell'attività dell'associazione durante i periodi di detenzione dello stesso ovvero di impedimento;

coordinava, con il padre, i rapporti e i collegamenti con le cosche della 'ndrangheta calabrese, il clan "Cassotta" di Melfi e gli ambienti di criminalità organizzata e non campana;

 3

**MOUKHTARI Abdelkebir**, ruolo di organizzatore e fiduciario dell'attività dell'associazione ed in particolare:

coordinava ed organizzava le attività delittuose degli altri affiliati - che gli riconoscevano una indiscussa preminenza gerarchica - sulla scorta delle indicazioni di Saverio e Vito Riviezzi;

rappresentava esternamente, al pari dei suddetti Riviezzi, l'associazione nei rapporti di natura criminale;

guidava gli associati nella esecuzione delle singole attività delittuose;

**RIVIEZZI Francesco Michele**, quale affiliato al sodalizio, operava nel settore del controllo delle attività imprenditoriali, assumendo la carica di Presidente del società cooperativa "Lavori in Corso" e forniva un contributo stabile all'associazione nel settore dell'acquisizione e controllo degli appalti anche pubblici da parte del Comune di Pignola (Pz), nonché contribuiva a sottoporre ad estorsione operatori economici locali per come pure descritto nei successivi capi di accusa, procurando vantaggi ingiusti agli affiliati del sodalizio mafioso "Riviezzi";

**SABATO Salvatore**, quale affiliato al sodalizio, operativo nel settore delle estorsioni, del supporto logistico agli altri partecipi e del controllo delle attività economico-imprenditoriali, segnatamente nei comparti bar-caffetteria e videogiochi con vincita in denaro;

**LAMA Gerardo**, quale affiliato al sodalizio, operava nel settore del controllo delle attività imprenditoriali, assumendo la carica di Presidente del circolo "Il Dopo Lavoro", permetteva la schermatura dello stesso e forniva assistenza e supporto agli altri affiliati, mettendo concretamente a disposizione degli stessi i locali del predetto Circolo che divenivano base e luogo d'incontro dei sodali (anche di vertice) del clan "Riviezzi", nonché assicurava in maniera continua e consapevole sia i collegamenti telefonici che i trasferimenti sul territorio (non solo del Comune di Pignola (Pz) ma anche della Calabria e della Campania) degli elementi di vertice dell'organizzazione, RIVIEZZI Saverio e RIVIEZZI Vito, entrambi privi di patente di guida, consentendo agli stessi di incontrare sodali e esponenti di criminalità organizzata a loro collegati, fornendo, così, con consapevolezza e volontà, un contributo stabile al sodalizio mafioso;

**RIVIEZZI Domenico, QUARATINO Angelo, PESCE Maurizio, BRAIDICH Rocco\***, **GIULIANO Giuseppe, CAMPANELLA Giuseppe, BARRA Vincenzo, RUSSO Michele, RUSSO Vito e RUSSO Gerardo** ruoli di partecipi ed in particolare: essendo a totale disposizione di RIVIEZZI Saverio, RIVIEZZI Vito e MOUKHTARI Abdelkebir, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed agli incontri del sodalizio anche per garantirne la riservatezza, spalleggiare i capi negli incontri con le vittime dei reati ovvero con altre consorterie, eseguire le direttive dei vertici dell'associazione (riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne) ciascuno apportando un proprio contributo - specie, ma non solo, di carattere materiale - alla vita dell'associazione nei settori d'interesse criminale (detenendo e trasportando droga o armi, avvicinando gli imprenditori e convocandoli al cospetto dei capi in relazione ad attività estorsive, appalti e forniture che gestivano ovvero che intendevano imporre). Con l'aggravante per RIVIEZZI Saverio, RIVIEZZI Vito e BRAIDICH Rocco, di aver consumato il delitto durante la sottoposizione alla

misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di Pignola (Pz) ovvero per RIVIEZZI Vito anche dopo i tre anni dal termine della stessa.

Cpn l'aggravante ex art. 71 D.Lgs. 159/2011 per RIVIEZZI Saverio, RIVIEZZI Vito e BRAIDICH Rocco per aver commesso il fatto mentre erano o sono sottoposti alla Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con Obbligo di Soggiorno nel comune di residenza, ovvero per RIVIEZZI Vito ed il BRAIDICH Rocco, nei tre anni successivi al termine della stessa.

**Fatti accaduti nel territorio di Pignola (Pz) , in tutta la Provincia di Potenza fino a tutto il 2019;**

**PETRONE Ignazio**

2) delitto p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p. poiché, nella già rivestita qualità di Sindaco del Comune di Pignola, pur senza farne parte, contribuiva concretamente dall'esterno al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione delle finalità illecite perseguite dal sodalizio mafioso denominato clan "RIVIEZZI", mettendosi a disposizione del sodalizio per agevolarlo nell'affidamento di lavori o servizi pubblici, come quando esercitava ripetute pressioni verbali sull'Ing. ROSA Donato, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e sul Tenente Rocco SMALDONE, Comandante della Polizia Municipale affinché i lavori di spargimento sale e spalamento neve relativi al piano neve 2009/2010 venissero affidati alla cooperativa sociale "Lavori in corso", di fatto riconducibile al clan RIVIEZZI, in quanto amministrata dall'indagato RIVIEZZI Francesco Michele, cugino di secondo grado del capoclan RIVIEZZI Saverio, nella quale risultavano presenti come soci anche quest'ultimo e i sodali GIULIANO Giuseppe e MOUKHTARI Abdelkebir, detto "Kebir", veicolando tali pressioni anche attraverso l'adozione, in data 03.12.2009, della delibera n. 200 di Reg. e n. 8090 di Prot. avente ad oggetto "*atto di indirizzo piano intervento neve anno 2009/2010*", con la quale la Giunta comunale di Pignola decretava la necessità di "*apportare delle modifiche al piano neve*", esortando i responsabili dei servizi interessati Tenente Rocco SMALDONE, comandante Polizia Municipale e l'Ing. ROSA Donato, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, a predisporre tutta una serie di modifiche tra le quali l'inserimento della cooperativa sociale "*Lavori in corso*" con compiti di spargimento sale e spalamento neve, in sostituzione della società "*Natura srl*" in liquidazione.

In Pignola almeno fino al mese di marzo 2010

**RIVIEZZI Saverio - RIVIEZZI Vito - RIVIEZZI Valerio - MOUKHTARI Abdelkebir -**

3) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629 comma 2, in rel. all'art. 628 comma 3 n. 3 c.p. poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo relativo al clan mafioso RIVIEZZI di cui facevano parte, sollecitando ripetutamente CUOZZO Antonio, titolare, insieme alla società Meridiana Legnami, della concessione per i lavori di taglio boschivo su un'area situata in località Rifreddo affidati dal Comune di Pignola ad agevolare RIVIEZZI Vito, RIVIEZZI Valerio e RIVIEZZI Domenico, cedendo loro una parte dei lavori, condizionando il CUOZZO che si rivolgeva anche al progettista dr. DELFINO Domenico per sapere se fosse possibile un sub-appalto, e



comunque ingenerando nello stesso un forte timore di subire ritorsioni, costringevano il suddetto CUOZZO a consegnare loro, in diverse occasioni, vari ed imprecisati quantitativi di legna.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto quali affiliati al clan mafioso RIVIEZZI di Pignola.

In Pignola in epoca posteriore al febbraio 2013.

#### **RIVIEZZI Vito - BELLO Costantino**

4) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 512 bis c.p. (già art. 12 quinquies legge 306/92), aggravato ex art. 416 bis 1 c.p., e art. 71 legge 159/2011, poiché in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella consapevolezza del comune agire delittuoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di riciclaggio, attribuivano fittiziamente a BELLO Costantino la titolarità delle quote della società "Cassiopea s.r.l." che, a seguito della sua costituzione, acquisiva il supermercato "Johnny Mak S.r.l." e la successiva fittizia intestazione della divisione degli utili, di fatto da imputarsi a RIVIEZZI Vito, gestore o co-gestore di fatto della società, che di lì a poco veniva tratto in arresto per il concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni della tabaccheria "Trivigno" nell'ambito del proc. pen. 4298/2012 RGNR. Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare le attività delittuose del clan "Riviezzi" e per RIVIEZZI Vito anche con l'aggravante di aver consumato il delitto anche durante la sottoposizione alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di Pignola (Pz) ovvero per RIVIEZZI Vito anche dopo i tre anni dal termine della stessa.

**Fatti accaduti nel territorio di Pignola (Pz) e di Potenza ed in altre parti d'Italia fino al febbraio 2013;**

#### **RIVIEZZI Vito**

5) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 629 e 416 bis 1 c.p., poiché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, avvalendosi della forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo e mediante minacce implicite derivanti dalla sua appartenenza al sodalizio criminale denominato famiglia Riviezzi, costringeva l'imprenditore edile BARTOLO Santoro a fornire gratuitamente la quantità di 10/15 metri cubi di cemento trasportato con più betoniere (per un importo di 1000/2000 euro) presso un suo terreno e, comunque, a non rivalersi legalmente nei suoi confronti per ottenere il pagamento della fornitura.

Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di affiliato al clan "Riviezzi" e comunque al fine di agevolare il clan medesimo, che in tale modo riaffermava su territorio la propria assoluta signoria e supremazia e, quindi, insindacabile posizione di preminenza del sodalizio mafioso e dei propri appartenenti, nei confronti di tutti gli operatori economici, relegati in una posizione di subalternità, come nel caso di specie, tenuto conto dello stato di prostrazione della p.o. e di elevato timore per la propria incolumità personale e per quella dei suoi familiari, che si traduceva nella rinuncia all'esercizio dei propri diritti ed in un comportamento omertoso, non denunciando l'accaduto alla giustizia.

**Fatti accaduti in Pignola nell'anno 2016**

6

**MOUKHTARI Abdelkebir**

6) delitto p. e p. dall'art. 81, 629 c.p. e 416 bis 1 c.p., poichè, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante minacce implicite, derivanti dalla prospettazione della sua appartenenza al sodalizio criminale denominato famiglia Riviezzi, costringeva TRIUNFO Carmela, gestore del ristorante Bungaville di Picerno, a fornire gratuitamente il pranzo nuziale organizzato il 7 gennaio 2017 presso il citato ristorante e quindi a non rivalersi legalmente nei suoi confronti per il mancato pagamento del corrispettivo dovuto, pari ad € 15.548,00.

Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di affiliato al clan "Riviezzi" e comunque al fine di agevolare il clan medesimo, che in tale modo riaffermava su territorio la propria assoluta signoria e supremazia e, quindi, insindacabile posizione di preminenza del sodalizio mafioso e dei propri appartenenti, nei confronti di tutti gli operatori economici, relegati in una posizione di subalternità, come nel caso di specie, tenuto conto dello stato di prostrazione della p.o. e di elevato timore per la propria incolumità personale e per quella dei suoi familiari, che si traduceva nella rinuncia all'esercizio dei propri diritti ed in un comportamento omertoso, non denunciando l'accaduto alla giustizia.

**Fatti accaduti in Picerno il 7.1.2017**

**RIVIEZZI Saverio, PEPE Carmela e FRANCO Giacomo**

7) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 629 c.p. e 416 bis.1 c.p., poichè, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, costringevano Cerullo Roberto, titolare della gioielleria "18 karati" con sede in Via Angilla Vecchia di Potenza, a fornire gratuitamente la prestazione di cui appresso e, in particolare, a non intraprendere iniziative legali per il recupero della somma di euro 860,00 equivalente all'importo dell'assegno consegnato da Pepe Carmela in pagamento dell'acquisto di oggetti in oro, titolo non andato a buon fine.

In particolare, RIVIEZZI Saverio, su sollecitazione di FRANCO Giacomo, si recava presso l'esercizio commerciale del Cerullo e, avvalendosi della forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo, rappresentava al Cerullo di essere a conoscenza dei solleciti da questi fatti alla Pepe e, contestualmente gli faceva intendere che quest'ultima era persona a lui nota, in tal modo costringendo il Cerullo a desistere da ogni tentativo di recupero del credito.

Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per aver commesso il fatto avvalendosi, il RIVIEZZI Saverio, delle condizioni di capo del clan "Riviezzi" e comunque al fine di agevolare il clan medesimo, che in tale modo riaffermava su territorio la propria assoluta signoria e supremazia e, quindi, insindacabile posizione di preminenza del sodalizio mafioso e dei propri appartenenti, nei confronti di tutti gli operatori economici, relegati in una posizione di subalternità, come nel caso di specie, tenuto conto dello stato di prostrazione della p.o. e di elevato timore per la propria incolumità personale e per quella dei suoi familiari, che si traduceva nella rinuncia all'esercizio dei propri diritti ed in un comportamento omertoso, non denunciando l'accaduto alla giustizia.

**Fatti accaduti in Potenza il 17.4.2018**



**RIVIEZZI Saverio, MOUKHTARI Abdelkebir, PISCOPO Giovanni e  
CAMPANELLA Giuseppe**

8) delitto p. e p. dagli artt. 56, 628 comma 3 nn. 1 e 3 c.p. poiché, in concorso fra loro e con altri soggetti, allo stato rimasti non identificati, RIVIEZZI Saverio, MOUKHTARI Abdelkebir e PISCOPO Giovanni quali ideatori, mandanti e sovrintendenti alle operazioni, incluse quelle preliminari effettuate la notte precedente allorquando veniva praticato un foro di circa 80 mm. sulla porta collocata in corrispondenza del *back office* dell'Ufficio Postale di Via Grippo Ag. n. 4 e introdotto un fil di ferro utile a consentirne l'apertura dall'esterno esercitando pressione sul maniglione antipanico ed, al contempo, venivano bucati gli pneumatici lato destro della vettura di ARLOTTO Claudio Michele, Guardia particolare giurata addetta alla vigilanza della postazione commerciale di Acquedotto Lucano, ubicata di fronte al predetto Ufficio Postale, CAMPANELLA Giuseppe fornendo utili informazioni sulla logistica, sui tempi e le modalità di consegna del denaro contante presso l'Ufficio postale, nonché sulle postazioni di vigilanza presenti, in quanto conducente di mezzi presso il centro di meccanizzazione postale di Via Grippo, garantendo il raccordo operativo fra i correi ed assicurando la loro fuga attraverso la perlustrazione dei punti strategici della città e una mirata attività di staffetta, al fine di trarne profitto, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di € 250.000,00 che era stata appena consegnata presso l'Ufficio Postale di Via Grippo Ag. n. 4 da parte di addetti dell'istituto di vigilanza Csompol, senza riuscire nel loro proposito per cause indipendenti dalla propria volontà, in quanto a seguito della minaccia da parte di uno dei materiali esecutori - rimasto sconosciuto - che puntando una pistola di color argento all'indirizzo del direttore BATTISTA Francesco gli intimava "*apri la porta...altrimenti ti sparo*", si davano alla fuga dopo che quest'ultimo, non aderendo all'intimazione subita, provvedeva a richiedere l'immediato intervento della Polizia Postale, il cui ufficio era ubicato nelle immediate vicinanze.

Con le aggravanti di aver agito in più persone, delle quali i quattro esecutori materiali in tutto o in parte travisate, e con l'uso di una pistola, atteso che l'individuo che aveva tentato di aprire la porta aveva il viso travisato con il bavero del giubbino che aveva indosso, l'autore della minaccia a mano armata indossava un passamontagna ed altri due soggetti accompagnatori, in veste di palo, calzavano dei cappucci.

Con l'ulteriore aggravante, per MOUKHTARI Abdelkebir e CAMPANELLA Giuseppe, di aver commesso il fatto quali componenti del sodalizio mafioso RIVIEZZI di Pignola e comunque al fine di agevolarlo.

**In Potenza il 30.09.2017.**

**RIVIEZZI Saverio, MOUKHTARI Abdelkebir, PISCOPO Giovanni e  
CAMPANELLA Giuseppe**

9) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 10, 12, 14 L. 497/1974 poiché, in concorso tra loro, nelle qualità e nei ruoli di cui al capo che precede, e con i materiali esecutori della tentata rapina ai danni dell'Ufficio Postale di Potenza, Via Grippo, allo stato rimasti ignoti, detenevano e portavano illegalmente in luogo pubblico una pistola color argento dalle caratteristiche imprecisate.

**In Potenza il 30.09.2017**



**RIVIEZZI Saverio, MOUKHTARI Abdelkebir, PISCOPO Giovanni e  
CAMPANELLA Giuseppe**

10) delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 cpv. n. 1, 61 n. 2 c.p. poiché, in concorso tra loro, nelle qualità e nei ruoli di cui al capo 7) e con i materiali esecutori della tentata rapina ai danni dell'Ufficio Postale di Potenza, Via Grippo, allo stato rimasti ignoti, praticavano un foro di circa 80 mm. sul montante lato cerniere del battente della porta posta sul lato posteriore dell'Ufficio Postale di Potenza Via Grippo, attraverso cui facevano passare un filo di ferro della lunghezza di cm. 30 che, agganciato al maniglione antipanico, esercitando pressione avrebbe dovuto consentirne l'apertura dall'esterno.  
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire la tentata rapina ai danni dell'Ufficio Postale di Potenza, Via Grippo.  
In Potenza tra il 29.09.2017 ed il 30.09.2017

**RIVIEZZI Saverio, MOUKHTARI Abdelkebir, PISCOPO Giovanni e  
CAMPANELLA Giuseppe**

11) delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 cpv. n. 1, 61 n. 2 c.p. poiché, in concorso tra loro, nelle qualità e nei ruoli di cui al capo 7) e con i materiali esecutori della tentata rapina ai danni dell'Ufficio Postale di Potenza, Via Grippo, allo stato rimasti ignoti, praticavano dei tagli agli pneumatici lato destro della vettura Alfa Romeo 147 tg. CH973CG di ARLOTTO Claudio Michele, in tal modo rendendola momentaneamente inservibile.  
Con l'aggravante di aver commesso il fatto su bene esposto alla fede pubblica per sua stessa destinazione ed al fine di eseguire la tentata rapina ai danni dell'Ufficio Postale di Potenza, Via Grippo .  
In Potenza tra il 29.09.2017 ed il 30.09.2017

**RIVIEZZI Saverio, MOUKHTARI Abdelkebir, PISCOPO Giovanni e  
CAMPANELLA Giuseppe**

12) delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 3, 4, 5, 6, 7, 416 bis. 1 c.p. poiché, in concorso tra loro e con altri soggetti rimasti allo stato ignoti, al fine di trarne profitto, dopo aver ideato la condotta criminosa ed averne pianificato accuratamente l'esecuzione nei mesi precedenti, svolgendo anche una mirata attività preparatoria nel corso della quale individuavano il garage in cui ricoverare la vettura che sarebbe stata all'uopo utilizzata così da sottrarla alle ricerche, si impossessavano della somma di € 235.000,00 contenuta all'interno di quattro distinti plichi appena consegnati da parte del personale dell'Istituto di vigilanza Cosmopol presso l'Ufficio Postale di Via Messina e destinati al pagamento delle pensioni, plichi che venivano appresi da due correi i quali dopo essersi introdotti in rapida successione all'interno dell'ufficio dalla porta centrale, li sottraevano in maniera fulminea dalla scrivania della direttrice approfittando della momentanea distrazione della stessa, nel mentre era impegnata nelle operazioni di verifica e sottoscrizione delle distinte, per poi fuggire dalla porta posteriore e dileguarsi a bordo della vettura FIAT 500X, rubata nei giorni immediatamente antecedenti e su cui era stata apposta la targa FB191ZF, anch'essa rubata poco prima.  
Con le aggravanti di aver commesso il fatto portando indosso armi, ed in particolare una pistola di cui era in possesso il secondo rapinatore, con destrezza, consistita nel previo monitoraggio della consegna del denaro da parte degli operatori dell'Istituto di vigilanza

Cosmpol entrando in azione in maniera fulminea nello stesso ristretto frangente temporale in cui la direttrice dell'ufficio postale era contestualmente impegnata nelle operazioni di verifica e sottoscrizione delle distinte, da più di tre persone, una delle quali travisata, in quanto il soggetto entrato per primo calzava un passamontagna e un cappellino tipo baseball di colore nero, su denaro presente all'interno di un ufficio pubblico destinato al pagamento delle pensioni.

Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il clan mafioso RIVIEZZI di Pignola.

**In Potenza il 04.06.2018**

**RIVIEZZI Saverio, MOUKHTARI Abdelkebir, PISCOPO Giovanni e CAMPANELLA Giuseppe**

13) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. 10, 12, 14 L. 497/1974 poiché, in concorso tra loro e con i materiali esecutori del furto di cui al capo che precede, allo stato rimasti ignoti, detenevano e portavano illegalmente in luogo pubblico una pistola dalle caratteristiche imprecisate che uno dei due soggetti introdottisi nell'ufficio postale di Via Messina aveva indosso.

**In Potenza il 04.06.2018**

**MOUKHTARI Abdelkebir, RIVIEZZI Saverio**

14) delitto p. e p. dagli artt. 110, 477, 482, 489 c.p. poiché in concorso fra loro facevano uso della targa DI934JX alterata nel secondo carattere della sequenza alfanumerica di quella originale DB934JX apposta sulla vettura LANCIA Y a bordo della quale si recavano da Pignola a Potenza (certificazione amministrativa attestante l'immatricolazione e l'iscrizione del veicolo al PRA - Cass. Sez. V, 21.10.2014 n. 11072).

**In Potenza il 03.02.2018**

**RIVIEZZI Saverio, MOUKHTARI Abdelkebir, PISCOPO Giovanni e CAMPANELLA Giuseppe**

15) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 614 comma 4, 61 n. 2 c.p., poiché, in concorso fra loro e con altri soggetti rimasti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza sulle cose consistita nel forzare il nottolino del serramento del garage sito in Potenza, Via Di Giura n. 135 di proprietà di PISAURO Bruno Vincenzo si introducevano al suo interno ivi occultando la vettura FIAT 500X avente telaio ZFA3340000P590928 e con su apposte le targhe FB191ZF, impiegata per consumare il furto ai danni dell'Ufficio Postale di Via Messina.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il furto presso l'Ufficio Postale di Via Messina

**In Potenza dal 03.02.2018 al 04.0.2018**

**RIVIEZZI Saverio, MOUKHTARI Abdelkebir, PISCOPO Giovanni e  
CAMPANELLA Giuseppe**

16) delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 7, 61 n. 2 c.p. poiché, in concorso fra loro e con altri soggetti rimasti allo stato sconosciuti, al fine di trarne profitto, si impossessavano della vettura FIAT 500X tg. targata FK861KG avente telaio ZFA3340000P590928, sottraendola a GALLICANO Francesca che la deteneva nella qualità di amministratore di "EXCLUSIVE srl" e rappresentante della società di noleggio "LEASYS s.p.a." avendola parcheggiata in Via degli Oleandri dell'abitato di Potenza.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto su bene esposto alla fede pubblica per sua stessa destinazione ed al fine di eseguire il furto presso l'Ufficio Postale di Via Messina. In Potenza tra il 29.05.2018 ed il 30.05.2018.

**RIVIEZZI Saverio, MOUKHTARI Abdelkebir, PISCOPO Giovanni e  
CAMPANELLA Giuseppe**

17) delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 7, 61 n. 2 c.p. poiché, in concorso fra loro e con altri soggetti rimasti allo stato ignoti, al fine di trarne profitto, si impossessavano della targa anteriore e posteriore FB191ZS apposta sulla vettura FIAT Panda sottraendola alla proprietaria del mezzo PASSARELLI Pula Daniela.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto su bene esposto alla fede pubblica per sua stessa destinazione ed al fine di eseguire il furto presso l'Ufficio Postale di Via Messina. In Potenza tra il 03.06.2018 ed il 04.06.2018.

**RIVIEZZI Saverio, MOUKHTARI Abdelkebir, PISCOPO Giovanni e  
CAMPANELLA Giuseppe**

18) delitto p. e p. dall'art. 648 ter 1, 61 n. 2 c.p. poiché, in concorso fra loro e con altri soggetti rimasti allo stato ignoti, dopo aver commesso o concorso a commettere i furti della vettura FIAT 500X targata FK861KG avente telaio ZFA3340000P590928 e della targa anteriore e posteriore FB191ZS apposta sulla vettura FIAT Panda, sostituivano la targa FK861KG di pertinenza del veicolo rubato con la targa FB191ZS sottratta alla FIAT Panda apponendola ai lati anteriore e posteriore della FIAT 500X, in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

In Potenza fra il 03.06.2018 ed il 04.06.2018

**NELLA Barba, SABATO Salvatore, LOVALLO Donata Maria, TREPICCIONE  
MIRONE Armando, TREPICCIONE MIRONE Maria**

19) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 512 bis c.p. (già 12 quinquies L. 356/1992), 416 bis.1 c.p. (già 7 d.l. 152/91) perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di riciclaggio, NELLA e SABATO - fra loro legati da un rapporto di convivenza - quali soggetti che avevano la effettiva disponibilità delle società ed imprese di cui appresso, nonché condannati con sentenza nr. 33/2015 emessa nel procedimento penale nr. 4298/2012 R.G.N.R. dal Gip del Tribunale di Potenza in sede di giudizio abbreviato per i reati di cui agli artt. 110, 81 cp,

629 c.p. confermata con sentenza della Corte di Appello di Potenza nr. 594/18 e il SABATO quale partecipe del clan Riviezzi incaricato di controllare direttamente o indirettamente attività economiche (ed indagato nel presente procedimento per partecipazione alla associazione mafiosa Riviezzi) attribuivano fittiziamente a Trepiccione Mirone Maria ed a Lovallo Maria Donata - soggetti immuni da pregiudizi penali e di polizia – la ditta individuale “*Trepiccione Mirone Maria*” e la società “*Bar del Tribunale*” s.r.l. mediante un’articolata operazione commerciale di seguito descritta:

- NELLA e SABATO, con l’accordo di TREPICCIÓNE Armando e Maria, intestavano fittiziamente a quest’ultima la ditta individuale “*Trepiccione Mirone Maria*” che veniva istituita il 21.01.2017 con sede legale ad Amorosi (BN), in via C. Colombo n. 18 avente quale oggetto sociale “*l’attività di gestione di bar e altri servizi simili senza cucina*”;
- venivano aperte due posizioni INPS intestate alla ditta, la nr. 1104426815 con assicurati DI Ceglie Nunzia e TREPICCIÓNE MIRONÉ Francesco, madre e fratello della titolare, e la nr. 6405403039 in cui, oltre alla DE Ceglie, erano assicurati GOBETTI Roberta, TERMINO Michele, TORELLI Michele e TREPICCIÓNE MIRONÉ Armando, padre di Maria ed, appunto, NELLA Barbara;
- NELLA – in assenza di alcun ruolo formale all’interno della ditta – il 4.04.2017 veniva delegata dalla TREPICCIÓNE ad operare sul conto corrente nr. 424 aperto presso la UBI Banca, filiale di Potenza e, successivamente, con assegno bancario n. 7211144771 del 3.04.2017 tratto dal suo conto corrente n. 5636760 aperto presso Poste Italiane s.p.a. pagava i premi di € 220,00 per la polizza fidejussoria ed € 613,00 per la polizza commercio e servizi versati dalla ditta Trepiccione alla “*Giali S.r.l.*” - Ag. Unipolsai a garanzia del contratto stipulato con il Comune di Potenza nella procedura di evidenza pubblica meglio descritta al capo b), nonché versava al dott. Nicola Condelli a completamento della SCIA di subingresso dell’attività di ristorazione pubblica ubicata all’interno del Palazzo di Giustizia il corrispettivo in contanti di euro 488 (fattura nr. 6/2017 intestata alla ditta “*Trepiccione Mirone Maria*”);
- SABATO – anch’egli in assenza di alcun ruolo formale nella ditta Trepiccione - con un’operazione *extra-conto* effettuava un bonifico bancario di € 250,00 per “*onorario e spese per la pratica di apertura UL alla CCIAA – I TRE PICCIÓNE DI MIRONÉ MARIA*” sul conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Bari, filiale di Potenza ed intestato al dott. Carmine Ferrucci, commercialista di Amorosi e depositario delle scritture contabili della ditta individuale “*Trepiccione Mirone Maria*”;
- il 23.05.2017, NELLA veniva assunta quale lavoratrice dipendente della ditta “*Trepiccione Mirone Maria*”;
- il 31.05.2017 veniva aperto presso la Banca Popolare di Bari, filiale di Potenza l’ulteriore conto corrente n. 205-154515-3 intestato a TREPICCIÓNE MIRONÉ Maria su cui, in data 14.06.2017, NELLA veniva delegata ad operare;
- in data 20.10.2017, NELLA e SABATO costituivano la società “*Bar del Tribunale s.r.l.*” con compagine societaria così composta: una quota pari al 90% del capitale sociale intestata a NELLA ed una quota pari al 10% intestata fittiziamente alla TREPICCIÓNE, la quale conferiva solo simultaneamente la somma di euro 250 che, in realtà, veniva versata da NELLA mediante un’operazione *extra conto* sul conto corrente intestato alla “*Bar del Tribunale*” s.r.l., società amministrata di diritto dalla TREPICCIÓNE, la quale veniva nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione, ma gestita di fatto da NELLA e SABATO;
- il 15.11.2017, nel corso dell’assemblea ordinaria, con il voto favorevole di NELLA Barbara, in qualità di socia maggioritaria, veniva deliberata l’operazione di cessione

d'azienda della ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria" a favore della società "Bar del Tribunale s.r.l." destinata, dunque, a subentrare nella concessione per la gestione del bar caffetteria all'interno del Palazzo di Giustizia, così come descritto nel capo *sub b)*;

- il 04.12.2017, NELLA cedeva fittiziamente a LOVALLO Donata Maria, anch'essa priva di precedenti di polizia e penali, la propria quota pari al 90% del capitale sociale della "Bar del Tribunale" s.r.l. pari ad un valore nominale di € 9.000,00, nonché, nominando la LOVALLO amministratore unico e rapp.te legale della "Bar del Tribunale" s.r.l., simulava solo formalmente la propria uscita dalla compagine societaria della società, rimanendone, insieme al SABATO, amministratrice di fatto ed effettivo gestore; contemporaneamente, sempre il 4.12.2017, si concludeva la simulata operazione di cessione d'azienda della ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria" per la cifra di € 9.626,86, mai versati da NELLA alla TREPICCIONE, così come emerge dall'analisi dei conti correnti.
- per tutto il periodo di attività delle imprese e società sopra indicate – e dunque dal 2017 al 2020 - fittiziamente attribuivano gli utili della società ai soci apparenti, mentre gli utili in realtà venivano acquisiti da Nella e Sabato, quest'ultimo quale partecipe del clan Riviezzì addetto al controllo delle attività economiche ed imprenditoriali.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione di tipo mafioso operante in Pignola, Potenza e località limitrofe denominata "Clan Riviezzì", di cui il Sabato faceva parte ed a cui la Nella era strettamente e personalmente collegata, che attraverso la presenza dissimulata di propri fiduciari all'interno di tali attività imprenditoriali raggiungeva un triplice scopo: 1) si apriva un canale potenzialmente utile per svolgere un'attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita; 2) si costituiva una base logistica all'interno della struttura giudiziaria più importante del Distretto per acquisire informazioni, effettuare incontri, alimentare interessi e intrattenere relazioni; 3) riaffermava il suo dominio e prestigio criminale sul territorio, anche rispetto agli altri sodalizi locali ed al contesto malavitoso in genere, dimostrando la sua capacità di penetrazione anche all'interno di strutture particolarmente delicate, sensibili e visibili come il palazzo di Giustizia di Potenza.

**Fatti commessi in Potenza tra il 2017 ed il 2020**

**NELLA Barbara, SABATO Salvatore, GIUGLIANO Mario, RESTAINO Mario**

20) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 353 co 1 e 2, 416 bis.1 c.p., 61 co 1 nr. 9) perché, in concorso e colludendo fra loro, NELLA e SABATO, quali effettivi gestori della ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria" e della società "Bar del Tribunale" s.r.l., GIUGLIANO e RESTAINO, quali funzionari del Comune di Potenza, abusando dei doveri inerenti la propria qualifica, rispettivamente, di Responsabile Unico del Procedimento e di Dirigente, entrambi addetti alla gara pubblica deliberata con determinazione nr. 268 del 28.12.2016 e pubblicata sul sito internet del predetto Ente in data 24.01.2017 per l'affidamento in concessione per anni 6 del locale sito all'interno del Palazzo di Giustizia di Potenza destinato a Bar-Caffetteria con l'importo a base di gara del canone annuo di € 16.500,00 ed il criterio di aggiudicazione dell'offerta più alta, rivolto ai titolari di partita IVA iscritti alla CCIAA "per attività conferente" ed in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 D.Lg.vo n. 59/2010, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alle due imprese sopra indicate e, di

conseguenza, per i motivi di cui al capo a), al fine di agevolare il sodalizio mafioso denominato "*Clan Riviezzf*", colludendo fra loro, consentendo a NELLA e SABATO di conoscere in anteprima le offerte presentate dagli altri concorrenti, turbavano la gara per l'assegnazione dei locali bar posti all'interno del Palazzo di Giustizia aggiudicando con determina del 25.03.2017 a firma dell'Ing. Restaino la procedura di evidenza pubblica alla ditta individuale "*Trepiccione Mirone Maria*", nonostante tale ditta non avesse i requisiti per aggiudicarsi la gara e per gestire tale esercizio in quanto veniva istituita solo il 24.1.2017, dunque, lo stesso giorno di pubblicazione del bando di gara che, al punto 7, prevedeva invece il requisito del possesso di "*attività conferente*" secondo cui la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto già svolgere l'attività di bar-caffetteria all'atto della partecipazione alla gara, così come previsto anche dai chiarimenti pubblicati sul sito del Comune di Potenza "FAQ n. 1 del 24.1.2017" secondo cui "*per attività conferente deve intendersi attività già svolta nel settore con titolarità*"; poi, dopo l'operazione di cessione d'azienda descritta nel capo che precede, GIUGLIANO e RESTAINO, abusando sempre dei poteri derivanti dalla propria qualifica di funzionari del Comune di Potenza, colludendo con SABATO e NELLA mediante ripetuti contatti telefonici, non revocavano l'affidamento del bar-caffetteria del Tribunale alla ditta aggiudicataria "*Trepiccione Mirone Maria*" ed alla sua avente causa, società "*Bar del Tribunale*" s.r.l., nonostante la prima avesse ceduto alla seconda l'azienda (comprensiva, quindi, dell'attività di bar e ristorazione all'interno del Palazzo di Giustizia di Potenza) in assenza di preventiva autorizzazione del Comune di Potenza, in violazione delle disposizioni del disciplinare (art. 23 lett. c) e della concessione/locazione (art. 2, ult. co e art. 4 nr. 3), ed in assenza del requisito di cui al punto 7 del bando relativo al possesso della c.d. "*attività conferente*", in quanto, la società "*Bar del Tribunale*" veniva costituita solo il 20.10.2017, dunque, due mesi prima rispetto al provvedimento di autorizzazione del 21.12.2017 avente ad oggetto il subentro nel contratto di concessione del bar-caffetteria. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione di tipo mafioso operante in Pignola, Potenza e località limitrofe denominata "*Clan Riviezzf*" e segnatamente al fine di raggiungere a questo un triplice scopo: 1) aprire un canale potenzialmente utile per svolgere un'attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita; 2) costituire una base logistica all'interno della struttura giudiziaria più importante del Distretto per acquisire informazioni, effettuare incontri, alimentare interessi e intrattenere relazioni; 3) riaffermare il proprio dominio e prestigio criminale sul territorio, anche rispetto agli altri sodalizi locali ed al contesto malavitoso in genere, dimostrando la sua capacità di penetrazione anche all'interno di strutture particolarmente delicate, sensibili e visibili come il palazzo di Giustizia di Potenza.

Con l'aggravante, per NELLA e SABATO, di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione di tipo mafioso operante in Pignola, Potenza e località limitrofe denominata "*Clan Riviezzf*", di cui il Sabato faceva parte ed a cui la Nella era strettamente e personalmente collegata, e con le aggravanti per GIUGLIANO e RESTAINO di aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti ad una pubblica funzione; con l'aggravante di aver commesso il fatto in qualità di preposti dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni private.

**Fatto commesso in Potenza fino al 2018**

**TREPICCIONE MIRONE Maria**

21) per il reato p. e p. dall'art. 483 c.p., 416 bis. 1 c.p. poiché, dopo aver ottenuto dal Comune di Potenza l'autorizzazione al subentro della società *BAR DEL TRIBUNALE S.r.l.* alla ditta individuale TREPICCIONE MIRONE Maria nel contratto n. 2/2017, con dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 prodotta il 17.01.2018 allo stesso Comune di Potenza attestava falsamente che *"a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare l'impresa verso terzi, non sussistessero le cause di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto"*, circostanza questa non conforme al vero, in quanto attraverso l'articolata operazione commerciale di intestazione fittizia delle società TREPICCIONE MIRONE Maria e BAR DEL TRIBUNALE SRL, di cui al capo 7) veniva dissimulata l'infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività commerciale di bar-caffetteria all'interno del Palazzo di Giustizia di Potenza, di fatto amministrata da NELLA Barbara, Vice Presidente del Cinsiglio di Amministrazione della società BAR DEL TRIBUNALE e delegata ad operare sul relativo conto corrente, come tale in grado di impegnare la società verso terzi, e dal di lei compagno SABATO Salvatore, componente del clan mafioso Riviezzi operante a Pignola e in altri territori del circondario di Potenza, entrambi già condannati nell'ambito del proc. pen. n. 4298/2012 RGNR in sede di giudizio abbreviato con sentenza n. 33/15 emessa il 28.01.2015 dal G.u.p. di Potenza per i reati p. e p. dagli artt. 110, 81 cp, 629 c.p. confermata dalla Corte di Appello di Potenza con sentenza nr. 594/18.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione di tipo mafioso operante in Pignola, Potenza e località limitrofe denominata *"Clan Riviezzi"*, di cui il Sabato faceva parte ed a cui la Nella era strettamente e personalmente collegata.

In Potenza il 17.01.2018

**SABATO Salvatore e MOUKHTARI Abdelkebir**

22) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 56 e 629 co 2 in relaz. al 628 co 3 nr. 3, 416 bis.1 c.p., perché, in concorso fra loro, MOUKHTARI Abdelkebir, detto *"Kebir"*, quale concorrente materiale ed avvalendosi della forza d'intimidazione derivante dalla sua notoria appartenenza all'associazione di stampo mafioso denominata *"Clan Riviezzi"* e SABATO quale mandante: con atti intimidatori e con minaccia, avvalendosi della forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo - segnatamente, Kebir avvicinando all'interno del Palazzo di Giustizia di Potenza Pennacchio Davide, socio e co-gestore della Mape s.r.l. (società seconda classificata nella procedura di evidenza pubblica di cui al capo che precede, illecitamente aggiudicata alla ditta individuale *"Trepiccione Mirone Maria"*) affermando : *"Avvocato, ti ricordi di me? Io sono molto amico di Sabato...Salvatore Sabato, il bar, mi ha mandato Sabato Salvatore per capire un po' la situazione, io sono proprio "così" con Salvatore Sabato"* ed intimandogli dal desistere dai ricorsi amministrativi intrapresi contro il provvedimento di aggiudicazione emesso dal Comune di Potenza nei confronti della ditta Trepiccione con frasi quali *"Eh... uaglio', non stanno andando molto bene le cose, so che avete fatto ricorso al TAR, quello e quell'altro, sinceramente però vediamo di metterci d'accordo, perché se mi levi l'anello tu, te lo devo levare pure io (... ) ritiratelo questo ricorso, questo ricorso qua, ma che l'avete fatto a fare, ma falli stare sei, sette anni e poi fate quello che volete"*, rappresentando così, in modo simbolico ma chiaro, gravi

conseguenze nei confronti della Mape s.r.l. e dei suoi soci, facendo riferimento, il Kebir, anche all'altro socio della Mape srl, Marino Giovanni, affermando testualmente "e che lo so con chi stai tu socio, lo so benissimo chi è, Giovanni Marino, tiene sempre La Vecchia Mescita" e, dinanzi al rifiuto del Pennacchio, lo avvertiva "va bene, vedi che devi fare, senno' devo vedere io come mi devo muovere, risolvo io in altro modo" – compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere Pennacchio Davide e Marino Giovanni a rinunciare a detti ricorsi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e, nello specifico, di mantenere la concessione del bar cui era subentrata la società "Bar del Tribunale" s.r.l. per le condotte di cui ai capi a) e b) ed al fine di agevolare il sodalizio mafioso dei Riviezzì sub a), con danno della Mape s.r.l. che, non presentando il ricorso, avrebbe perso la possibilità di subentrare nel contratto; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà ed, in particolare, per non essersi piegate le persone offese all'intimidazione. Con l'aggravante che la minaccia è stata posta in essere da persone che fanno parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio mafioso denominato "Clan Riviezzì", e, in particolare al fine di consentire a tale sodalizio: 1) di aprirsi un canale potenzialmente utile per svolgere un'attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita; 2) di mantenere una base logistica all'interno della struttura giudiziaria più importante del Distretto per acquisire informazioni, effettuare incontri, alimentare interessi e intrattenere relazioni; 3) di riaffermare il suo dominio e prestigio criminale sul territorio, anche rispetto agli altri sodalizi locali ed al contesto malavitoso in genere, dimostrando la sua capacità di penetrazione anche all'interno di strutture particolarmente delicate, sensibili e visibili come il palazzo di Giustizia di Potenza. Con l'aggravante altresì di essersi avvalsi della forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo e, quindi, con le modalità intimidatorie di cui all'art. 416 bis c.p.

Fatto commesso in Potenza il 6 Aprile 2018

**SABATO Salvatore, NELLA Barbara e LOVATO Donata Maria**

23) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 640 co 1 e 2 nr. 2) c.p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, Nella Barbara, quale amministratrice e gestrice di fatto della "Bar del Tribunale s.r.l.", con socio e amministratore unico Lovallo Donata Maria, e della "ESSEESSE GROUP s.r.l.s.", con sede legale in Potenza in via del Gallitello civ.135, P.IVA. 01895920765, con socio e amministratore unico Sabato Salvatore – entrambe società in cui la stessa risultava, invece, assunta formalmente quale lavoratrice dipendente – con artifici e raggiri consistiti nel farsi licenziare dalla Lovallo e dal Sabato in qualità di amministratori delle predette società, mantenendo, invece, la qualifica di amministratrice ed impiegata di fatto, così come risulta dalle seguenti intercettazioni telefoniche "passiamo dal patronato, che io devo dare le dimissioni al bar. Eh, al bar... io devo dare le dimissioni da "Esse Esse" e poi mi devo far licenziare dal bar. Uhm. E scusa...mi conviene. Tengo la disoccupazione per un anno" (conversazione con Sabato Salvatore - Prog. nr.141-RIT.474/2018); "no, mi sono pure licenziata... mi hanno, mi sono fatta licenziare... mi sono fatta licenziare, si... e quindi mi vado ad iscrivere" (conversazione con la consulente Rossella Orlando prog. nr.191-RIT.480/2018) ed, ancora, nel presentare all'INPS una falsa autocertificazione in cui attestava di essere titolare di partita IVA senza produrre alcun reddito, così come emerge dalle seguenti conversazioni "N: se non chiudo la partita iva faccio direttamente che te la intesti tu"; "A: sì, gli devi dire che guadagni meno di

*quattromila (...) diciamo se tu guadagni più di quattromila, meno di quattromila puoi prendere la disoccupazione"* (conversazione con la consulente Acerenza Vincenza prog. nr.765-RIT.480/2018); "*O: Scrivi, devi fare l'autocertificazione in cui si attesta che con la partita iva, non produci reddito*" (conversazione con la consulente Rossella Orlando prog. nr.814-RIT.480/2018) presentava la richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito in data 28.06.2018 e, per quanto detto sopra, inducendo in errore l'I.N.P.S. in merito alla genuinità del licenziamento ed alla sussistenza dei requisiti per la nuova indennità di disoccupazione, conseguiva l'ingiusto profitto di "**4.109,07 euro**" cifra complessiva erogata dall'ente previdenziale a titolo di NASpI, con conseguente danno dell'INPS che così corrispondeva l'indennità:

- in data 08.08.2018, indennità NASpI di € 363,58;
- in data 09.08.2018, indennità NASpI di € 447,49;
- in data 10.09.2018, indennità NASpI di € 839,04;
- in data 08.10.2018, indennità NASpI di € 839,04;
- in data 09.11.2018, indennità NASpI di € 819,88;
- in data 11.12.2018, indennità NASpI di € 800,67;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto a danno di un Ente Pubblico  
**Fatto commesso in Potenza l'11.12.2018**

integrato come da richiesta depositata il 21/12/2020 nei termini che seguono

**SABATO Salvatore, NELLA Barbara e LOVATO Donata Maria**

23) *per il reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 640 co 1 e 2 nr. 2) c.p.*, perché, in concorso e previo accordo tra loro, Nella Barbara, quale amministratrice e gestrice di fatto della "*Bar del Tribunale s.r.l.*", con socio e amministratore unico Lovallo Donata Maria, e della "*ESSEESSE GROUP s.r.l.s.*", con sede legale in Potenza in via del Gallitello civ.135, P.IVA. 01895920765, con socio e amministratore unico Sabato Salvatore – entrambe società in cui la stessa risultava, invece, assunta formalmente quale lavoratrice dipendente – con artifici e raggiri consistiti nel farsi licenziare dalla Lovallo e dal Sabato in qualità di amministratori delle predette società, mantenendo, invece, la qualifica di amministratrice ed impiegata di fatto, così come risulta dalle seguenti intercettazioni telefoniche "*passiamo dal patronato, che io devo dare le dimissioni al bar. Eh, al bar... io devo dare le dimissioni da "Esse Esse" e poi mi devo far licenziare dal bar. Uhm. E scusa...mi conviene. Tengo la disoccupazione per un anno*" (conversazione con Sabato Salvatore - Prog. nr.141-RIT.474/2018); "*no, mi sono pure licenziata... mi hanno, mi sono fatta licenziare... mi sono fatta licenziare, si... e quindi mi vado ad iscrivere*" (conversazione con la consulente Rossella Orlando prog. nr.191-RIT.480/2018) ed, ancora, nel presentare all'INPS una falsa autocertificazione in cui attestava di essere titolare di partita IVA senza produrre alcun reddito, così come emerge dalle seguenti conversazioni "*N: se non chiudo la partita iva faccio direttamente che te la intesti tu*"; "*A: sì, gli devi dire che guadagni meno di quattromila (...) diciamo se tu guadagni più di quattromila, meno di quattromila puoi prendere la disoccupazione*" (conversazione con la consulente Acerenza Vincenza prog. nr.765-RIT.480/2018); "*O: Scrivi, devi fare l'autocertificazione in cui si attesta che con la partita iva, non produci reddito*" (conversazione con la consulente Rossella Orlando prog. nr.814-RIT.480/2018) presentava la richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito in data 28.06.2018 e, per quanto detto sopra,

inducendo in errore l'IN.P.S. in merito alla genuinità del licenziamento ed alla sussistenza dei requisiti per la nuova indennità di disoccupazione, conseguiva l'ingiusto profitto di **"4.109,07 euro"** cifra complessiva erogata dall'ente previdenziale a titolo di NASpI, con conseguente danno dell'INPS che così corrispondeva l'indennità:

- in data 08.08.2018, indennità NASpI di € 363,58;
- in data 09.08.2018, indennità NASpI di € 447,49;
- in data 10.09.2018, indennità NASpI di € 839,04;
- in data 08.10.2018, indennità NASpI di € 839,04;
- in data 09.11.2018, indennità NASpI di € 819,88;
- in data 11.12.2018, indennità NASpI di € 800,67;

nonchè l'ulteriore ingiusto profitto di € 2.799,09 cifra erogata fino al 21.05.2019.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto a danno di un Ente Pubblico

**Fatto commesso in Potenza fino al 21.05.2019**

<b>SABATO Salvatore, NELLA Barbara, LOVALLO Donata Maria, PACE Pasquale e GOBETTI Maurizio</b>
--

24) per i reati p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 512 bis c.p. (già 12 quinquies L. 356/1992), 416 bis.1 c.p. (già 7 d.l. 152/91) perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di riciclaggio, NELLA e SABATO, condannati con sentenza nr. 33/2015 emessa nel procedimento penale nr. 4298/2012 R.G.N.R. dal Gip del Tribunale di Potenza in sede di giudizio abbreviato per i reati di cui agli artt. 110, 81 cp, 629 c.p. confermata con sentenza della Corte di Appello di Potenza nr. 594/18, SABATO quale partecipe del clan Riviezzi quale affiliati deputato al controllo ed alla gestione di attività economiche, entrambi quali soggetti che avevano, anche nell'interesse del sodalizio, la piena disponibilità delle società ed attività economiche di cui appresso, con la partecipazione di PACE Pasquale, legale rapp.te della *"Win Better s.r.l. in liquidazione"*, società proprietaria delle apparecchiature VLT (video-lottery) noleggiate dalla *"Gioca e Vinci s.r.l.s."* per la gestione dell'attività di gioco e per la successiva riscossione delle vincite, attribuivano fittiziamente a GOBETTI Maurizio ed a LOVALLO Maria Donata - soggetti immuni da pregiudizi penali e di polizia - la *"Gioca e Vinci s.r.l.s."*, società avente quale oggetto sociale *"la gestione di apparecchi che consentono la vincita in denaro, funzionanti a moneta o a gettone"*, intestando fittiziamente al Gobetti il 50% delle quote societarie ed alla Lovallo, la quale veniva nominata anche amministratore unico, il restante 50%.

Inoltre :

- PACE Pasquale - in assenza di alcun ruolo formale (se non quello di proprietario dei macchinari da gioco VLT) all'interno della società - con le sue attività gestorie consapevolmente schermava ulteriormente la struttura societaria e, in particolare, per conto di Sabato e Nella, si occupava di gestire le trattative contrattuali con il Sig. Raffaele Giuzio, leg. Rapp.te della *"Lucana Carburanti s.r.l."*, società proprietaria del locale commerciale sito in C.da Marruccaro da concedere in locazione alla *"Gioca e Vinci s.r.l.s"* e, si presentava, unitamente alla Lovallo, dinanzi al notaio per la stipula del contratto di locazione, occupandosi successivamente di tutte le sopravvenienze contrattuali relative al rapporto di locazione al posto della Lovallo, la quale, invece, si rendeva irreperibile;

- sempre il PACE e con le medesime finalità di schermare il reale assetto societario, per conto di Nella e Sabato, si occupava delle trattative contrattuali relative al contratto di locazione tra la "Gioca e Vinci s.r.l." e la "Ludos D&D s.r.l.s", società proprietaria del locale commerciale sito in C.da Mercato snc, Senise(PZ); contratto stipulato, poi, alla presenza del Sig. Vincenzo Mario Dragonetti, legale rapp.te della "Ludos D&D s.r.l.s.", per conto della "Gioca e Vinci s.r.l.s";
- NELLA, SABATO, quali soggetti che avevano la effettiva disponibilità dell'impresa, unitamente al PACE si occupavano della materiale gestione di fatto della Gioca e Vinci s.r.l., e nello specifico: 1) s'interessavano dei prodotti da poter mettere in vendita; 2) delle assunzioni dei dipendenti; 3) della gestione di cassa; 4) della disponibilità e custodia dei locali; 5) della gestione contabile e finanziaria avente ad oggetto il flusso di denaro incassato e da versare.

In questo modo, con le condotte di cui sopra, NELLA e SABATO – partecipe del clan Riviezzi addetto al controllo e alla gestione di attività economiche e imprenditoriali - (con la complicità del PACE) intestando fittiziamente la "Gioca e Vinci s.r.l.s" al GOBETTI e alla LOVALLO, gestivano e disponevano effettivamente *uti domini* della società.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione di tipo mafioso operante in Pignola, Potenza e località limitrofe denominata "Clan Riviezzi", cui gli indagati erano strettamente e personalmente collegati, che attraverso la presenza dissimulata di propri fiduciari all'interno di tali attività imprenditoriali : 1) si apriva un canale potenzialmente utile per svolgere un'attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita in attività di raccolta di giochi e scommesse, sfruttando anche e soprattutto le nuove tecnologie online, anche estere, per la riscossione dei guadagni da impiegare in altre attività produttive, lecite e illecite; 2) riaffermava il suo prestigio criminale sul territorio, anche rispetto agli altri sodalizi locali ed al contesto malavitoso in genere, dimostrando la sua capacità di penetrazione in contesti economici di rilievo; 3) aveva il controllo di attività utili a sviluppare alleanze con sodalizi mafiosi di altri territori, quali quello di Grande Aracri di Cutro(KR) che operava in tale settore e che era legato ai Riviezzi da rapporti di alleanza.

**Fatto commesso in Potenza tra il 2014 ed il 2018**

**LOVALLO Donata Maria e SABATO Salvatore**

25) per il reato p. e p. dagli artt. 117, 81 cpv, 314, 416 bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso *sub a)* denominata "Clan Riviezzi", la LOVALLO, in qualità di incaricato di pubblico servizio quale amministratore unico e legale rapp.te della società "Gioca e Vinci s.r.l.s." e segnatamente di gestore di sala da gioco e, quindi, di sub-concessionario addetto alla gestione e controllo delle macchine da gioco "VLT" collegate alla rete telematica, in virtù di contratto stipulato il 10.12.2014 con la "HBG Connex s.p.a.", con sede legale a Roma alla Via Cesare Pascarella nr. 7, società concessionaria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il servizio pubblico di gestione del gioco, ed il SABATO, in qualità di appartenente al Clan Riviezzi con compiti nel controllo – diretto ed indiretto – e nella gestione di attività economiche, nonché, al tale fine, prima, di amministratore di fatto ed effettivo gestore della "Gioca e Vinci s.r.l.s." e, poi, dal 1 ottobre 2018, in qualità di liquidatore,

avendo per ragione del proprio servizio di sub-concessionari deputati alla gestione delle attività connesse al servizio pubblico del gioco (tra cui, appunto, la manutenzione fisica delle "VLT", il controllo che le *videolottery* siano costantemente collegate alla rete telematica per la rilevazione di ogni giocata e, soprattutto, la raccolta del denaro pubblicato prodotto dalle giocate) la disponibilità delle somme derivanti dalle giocate, se ne appropriavano; difatti, il sub-concessionario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 d.l. 269/2003 conv. in L.326/2003 e dell'art. 4.1. lett. z) del contratto stipulato con la HBG, una volta raccolto l'importo delle giocate, dopo aver calcolato l'importo residuo netto corrispondente alla differenza tra le giocate e le vincite comprensivo di PREU, c.d. prelievo erariale unico, deve versarlo periodicamente al concessionario unitamente al canone di concessione AAMS, così da consentirne la contabilizzazione ed il successivo versamento all'A.D.M., ed alla quota di spettanza del concessionario. In particolare, la LOVALLO ed il SABATO si appropriavano fino al Settembre 2018 della somma di euro 12.211,17, di cui 6.778,05 a titolo di PREU ed euro 347,29 a titolo di Canone ADM, nonché di euro 4,851,53 a titolo di quota di spettanza del concessionario, euro 72,49 a titolo di accantonamento jackpot, euro 99,66 a titolo di addizionale al 6%, euro 51 a titolo di ticket scaduti e non reclamati; dal 1 Ottobre 2018, solo SABATO, in qualità di liquidatore, si appropriava della somma di euro 11,15 a titolo di ticket scaduti e non reclamati.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare e procurare un profitto l'associazione di stampo mafioso denominato "Clan Riviezzi" di cui l'attività della "Gioca e Vinci s.r.l.s." era espressione economica.

**Fatti Commessi in Potenza da Agosto ad Ottobre 2018**

**RUSSO Michele, RUSSO Gerardo e VACCARO Berardino**

26) *per i reati p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 56 e 629 co 2 in relaz. al 628 co 3 nr. 1) e 3), 582 e 585 in relaz. al 576 co 1 nr. 1), 635 co 1, 416 bis.1 c.p.*, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro e con altre quattro persone da identificare e, nello specifico, il VACCARO - titolare di un negozio di stufe sito in Via Ciccotti ove il Sig. Domenico Capoluongo si era recato nel Gennaio 2019 ed aveva acquistato una stufa esibendo una falsa ricevuta di bonifico bancario - in qualità di istigatore ed i RUSSO, appartenenti all'associazione di stampo mafioso denominata "Clan Riviezzi", in qualità di esecutori materiali, introducendosi nello studio professionale di consulenza di Via Alianello nr. 6 gestito dal Capoluongo, presentandosi quali cugini del Vaccaro, chiedendogli il pagamento della stufa a *pellet* acquistata con l'inganno pochi mesi prima, con minaccia e violenza consistite, dapprima, nello sbarrare la porta d'ingresso dello studio affinché nessuno potesse entrarvi e, successivamente, nel colpire il Capoluongo con ripetuti calci e pugni al volto cagionandogli lesioni personali consistite "nell'escoriazione del labbro superiore ed inferiore post-traumatica" giudicate guaribili in giorni cinque, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringerlo a versare il prezzo della stufa al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con danno della persona offesa; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà ed, in particolare, per essere riuscita la persona offesa a scappare e ad abbandonare l'ufficio durante la colluttazione nel corso della quale venivano distrutti e deteriorati, con violenza alla persona e con le minacce sopra indicate, gran parte degli elementi d'arredo del C.A.F. e, nello specifico, *personal computers*, la scrivania ed altro mobilio vario che veniva, di conseguenza, spaccato.

Con l'aggravante che la violenza e minaccia sono state poste in essere da più persone riunite e da persone che fanno parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. Con l'aggravante di aver commesso il fatto di cui all'art. 582 c.p. al fine di commettere il delitto di cui all'art. 629 c.p. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio mafioso denominato "Clan Riviezzi" e con le modalità intimidatorie di cui all'art. 416 bis c.p.

**Fatti commessi in Potenza il 15 Aprile 2019**

**RIVIEZZI Saverio e QUARATINO Angelo**

27) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 575, 416 bis.1 c.p. poiché, in concorso tra loro e con LOCONSOLO Saverio, già condannato dal Gup Distrettuale del Tribunale di Potenza con sentenza del 19.11.2015, confermata dalla Corte di Assise di Appello di Potenza e dalla Corte di Cassazione, CAGGIANO Giuseppe, condannato dal Gup del Tribunale di Potenza con sentenza n. 337/2017, confermata dalla Corte di Assise di Appello di Potenza con sentenza n. 3/2018, annullata più di recente dalla Corte di Cassazione con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Salerno, dove tuttora pende il processo di rinvio, CASSOTTA Massimo Aldo e CACALANO Adriano, assolti dalla Corte di Assise di Appello di Potenza, con sentenza del 13.07.2011, depositata in cancelleria l'08.02.2013, divenuta definitiva prima delle nuove acquisizioni probatorie a loro carico, cagionavano la morte di TETTA Giancarlo, attinto da otto colpi di pistola cal. 7,65 al petto e alla testa.

In particolare, RIVIEZZI Saverio e QUARATINO Angelo concorrevano consapevolmente alla realizzazione dell'omicidio, fornendo ai componenti del clan CASSOTTA, la vettura Fiat Croma di colore grigio, targata AK061LJ (furtivamente sottratta nei giorni precedenti a GIANNESI Angelo), a bordo della quale gli esecutori materiali LOCONSOLO Saverio e CAGGIANO Giuseppe si portavano nei pressi dell'abitazione di TETTA Giancarlo che veniva poco dopo attinto dai colpi di arma da fuoco sparati dal LOCONSOLO Saverio, frattanto disceso dalla vettura.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso denominato "clan CASSOTTA" operante a Melfi e nell'agro del vulture-melfese. In Melfi il 02.04.2008.

Con la recidiva pluriaggravata ex art. 99 comma 3 c.p. (specifica ed infraquinquennale) per RIVIEZZI Saverio e BELLO Costantino, con la recidiva specifica ex art. 99 comma 2 n. 1 c.p. per MOUKHTARI Abdelkebir, PESCE Maurizio, GIULIANO Giuseppe, con la recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 II ipotesi c.p. per PISCOPO Giovanni, TREPICICONE MIRONE Armando, con la recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 I ipotesi c.p. per BRAIDICH Rocco, con la recidiva infraquinquennale ex art. 99 comma 2 n. 2 c.p. per QUARATINO Angelo, RUSSO Vito, RUSSO Gerardo, con la recidiva semplice ex art. 99 comma 1 c.p. per RIVIEZZI Domenico, RIVIEZZI Francesco Michele, BARRA Vincenzo, LAMA Gerardo

- 1) di applicazione delle misure cautelari coercitive della custodia in carcere (RIVIEZZI Saverio in relazione ai capi 1, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 27; RIVIEZZI Vito in relazione ai capi 1, 3, 4 e 5; RIVIEZZI Domenico in relazione al capo 1; RIVIEZZI Francesco Michele in relazione al capo 1; QUARATINO Angelo in relazione ai capi 1 e 27; MOUKHTARI Abdelkebir, detto "Kebir", in

relazione ai capi 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 22; RUSSO Michele in relazione ai capi 1 e 26 – limitatamente alla tentata estorsione; RUSSO Vito in relazione al capo 1; RUSSO Gerardo in relazione ai capi 1 e 26 – limitatamente alla tentata estorsione; CAMPANELLA Giuseppe in relazione ai capi 1, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17 e 18; PISCOPO Giovanni in relazione ai capi 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17 e 18; BARRA Vincenzo in relazione al capo 1; LAMA Gerardo in relazione al capo 1; BELLO Costantino in relazione al capo 4; SABATO Salvatore in relazione ai capi 1, 19, 20, 22, 23, 24 e 25; NELLA Barbara in relazione ai capi 19, 20, 23, 24; LOVALLO Donata Maria in relazione ai capi 19, 23, 24 e 25; TREPICCIONE MIRONE Armando in relazione al capo 19; TREPICCIONE MIRONE Maria in relazione al capo 19; GIUGLIANO Mario in relazione al capo 20; RESTAINO Mario in relazione al capo 20; GOBETTI Maurizio in relazione al capo 24; RIVIEZZI Valerio in relazione al capo 3) e degli arresti domiciliari (FRANCO Giacomo in relazione al capo 7; PEPE Carmela in relazione al capo 7; VACCARO Beradino in relazione al capo 26 – limitatamente alla tentata estorsione);

- 2) di sequestro, ex artt. 321 c.p.p. e 104 bis comma 1 bis disp. att. c.p.p., delle seguenti società:
- a. Cassiopea s.r.l.;
  - b. Bar del Tribunale s.r.l.;
  - c. Gioca e Vinci s.r.l.s.;


esaminata la richiesta integrativa avanzata dal PM nell'ambito del procedimento di cui in epigrafe di applicazione della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere nei confronti di:

1. SABATO Salvatore, nato a Bella (Pz) il 29.08.1973, ivi domiciliato in Vico II Emanuele Gianturco nr.14;
2. D'ANIELLO Gennaro, nato a Napoli il 20.05.1968, residente a Villaricca (NA), in via Peppino De Filippo nr.42;
3. D'ERCOLE Riccardo, nato a Napoli il 12.12.1977, residente a Minturno (LT), in via Peccennone snc;

indagati per i reati di cui ai seguenti provvisori capi di imputazione:

**28) SABATO Salvatore, D'ANIELLO Gennaro, D'ERCOLE Riccardo.**

Per il reato p. e p. dagli artt. 110, 629 comma 2 in rel. all'art. 628 comma 3 nn. 1 e 3, 416 bis.1 c.p. poiché, in concorso tra loro, con minacce consistite nel profferire all'indirizzo di LOVALLO Donata Maria espressioni del tipo "se parli o se mi vai a denunciare ti taglio la testa!!!!" che il SABATO Salvatore le rivolgeva mentre la conduceva presso l'area di servizio del "Motel Agip" di Potenza, sito sulla SS 407 "Basentana", luogo dell'appuntamento con D'ERCOLE Riccardo e D'ANIELLO Gennaro, quest'ultimo sottoponendo alla firma della LOVALLO la scrittura privata di cessione delle quote della società "Bar del Tribunale srl", in favore di D'ERCOLE Riccardo ivi presente, rivolgendole espressioni del tipo: "Firma qua, così esci dal bar e non hai più nessun problema, sei libera, sei fuori!!", costringevano la LOVALLO a



cedere le quote di partecipazione della predetta società, del valore nominale di € 9.000,00 pari al 90% del capitale sociale, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per LOVALLO Donata Maria.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in tre persone riunite, di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione di tipo mafioso operante in Pignola, Potenza e località limitrofe denominata "*Clan Riviezzì*", di cui il Sabato faceva parte ed a cui la Nella era strettamente e personalmente collegata, che attraverso la presenza dissimulata di propri fiduciari all'interno di tali attività imprenditoriali raggiungeva un triplice scopo: 1) si apriva un canale potenzialmente utile per svolgere un'attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita; 2) si costituiva una base logistica all'interno della struttura giudiziaria più importante del Distretto per acquisire informazioni, effettuare incontri, alimentare interessi e intrattenere relazioni; 3) riaffermava il suo dominio e prestigio criminale sul territorio, anche rispetto agli altri sodalizi locali ed al contesto malavitoso in genere, dimostrando la sua capacità di penetrazione anche all'interno di strutture particolarmente delicate, sensibili e visibili come il Palazzo di Giustizia di Potenza.

**In Potenza il 24.11.2020**

29) Per il reato p. e p. dagli artt. 110, 512 bis, 416 bis.1 c.p. poiché, in concorso fra loro, al fine di eludere le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di riciclaggio, essendo SABATO Salvatore stato condannato con sentenza nr. 33/2015 emessa nel procedimento penale nr. 4298/2012 R.G.N.R. dal Gip del Tribunale di Potenza in sede di giudizio abbreviato per i reati di cui agli artt. 110, 81 cp, 629 c.p. confermata con sentenza della Corte di Appello di Potenza nr. 594/18 e rivestendo il ruolo di partecipe del clan Riviezzi incaricato di controllare direttamente o indirettamente attività economiche (ed indagato nel presente procedimento per partecipazione alla associazione mafiosa Riviezzi) attribuivano la formale intestazione della società "*Bar del Tribunale srl*", in favore di D'ERCOLE Riccardo, in quanto, dapprima con la condotta di cui al capo precede, costringevano LOVALLO Donata Maria a cedere le quote di partecipazione della società, del valore nominale di € 9.000,00 pari al 90% del capitale sociale della società "*Bar del Tribunale srl*", in favore del suddetto D'ERCOLE Riccardo, attraverso la stipula della scrittura privata del 24.11.2020 recante in intestazione "*SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE DI QUOTE DELLA SOCIETA BAR DEL TRIBUNALE SRL*" che veniva trasmessa telematicamente in pari data alla Camera di Commercio di Potenza con atto n. 42046/2020 e quindi formavano falsamente il verbale di assemblea ordinaria della società "*Bar del Tribunale S.r.l.*", apparentemente tenutasi il 25.11.2020 a Potenza nell'ambito della quale la LOVALLO Donata Maria - alla presunta presenza dei soci D'ERCOLE Riccardo e TREPICCIONE MIRONE Maria - rassegnava con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore della società, venendo conferito all'unanimità l'incarico di amministratore unico al signor D'ERCOLE Riccardo, della cui presenza si dava falsamente atto, sebbene nella fascia oraria dell'assemblea (ore 18.00-ore 20.00) lo stesso orbitasse fra la Svizzera e la provincia di Como (l'utenza n. 3923076063, allo stesso intestata e in uso veniva localizzata in territorio elvetico dalle ore 11.36.27 alle ore 17.24.30 del 25.11.2020, ed alle successive ore 20.21.03 in località Cadorago), verbale telematicamente trasmesso alla Camera di Commercio di Potenza in data 26.11.2020 con atto n. 42256/2020.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione di tipo mafioso operante in Pignola, Potenza e località limitrofe denominata "*Clan Riviezzì*", di cui il Sabato faceva parte ed a cui la Nella era strettamente e personalmente collegata, che attraverso la presenza dissimulata di propri fiduciari all'interno di tali attività imprenditoriali raggiungeva un triplice scopo: 1) si apriva un canale potenzialmente utile per svolgere un'attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita; 2) si costituiva una base logistica all'interno della struttura giudiziaria più importante del Distretto per acquisire informazioni, effettuare incontri, alimentare interessi e intrattenere relazioni; 3) riaffermava il suo dominio e prestigio criminale sul territorio, anche rispetto agli altri sodalizi locali ed al contesto malavitoso in genere, dimostrando la sua capacità di penetrazione anche all'interno di strutture particolarmente delicate, sensibili e visibili come il Palazzo di Giustizia di Potenza.

**In Potenza tra il 24.11.2020 ed il 26.11.2020**

30) Per il reato p. e p. dagli artt. 110, 611, 416 bis. 1 c.p. poiché, in concorso fra loro, con la condotta coercitiva e minatoria di cui al capo 28, costringevano o comunque determinavano LOVALLO Maria Donata a cedere le quote di partecipazione della società, del valore nominale di € 9.000,00 pari al 90% del capitale sociale della società "*Bar del Tribunale srl*", in favore del suddetto D'ERCOLE Riccardo, attraverso la stipula della scrittura privata del 24.11.2020 recante in intestazione "*SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE DI QUOTE DELLA SOCIETA BAR DEL TRIBUNALE SRL*", fatto questo costituente il reato di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis c.p. nei termini indicati sub capo 29).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione di tipo mafioso operante in Pignola, Potenza e località limitrofe denominata "*Clan Riviezzì*", di cui il Sabato faceva parte ed a cui la Nella era strettamente e personalmente collegata, che attraverso la presenza dissimulata di propri fiduciari all'interno di tali attività imprenditoriali raggiungeva un triplice scopo: 1) si apriva un canale potenzialmente utile per svolgere un'attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita; 2) si costituiva una base logistica all'interno della struttura giudiziaria più importante del Distretto per acquisire informazioni, effettuare incontri, alimentare interessi e intrattenere relazioni; 3) riaffermava il suo dominio e prestigio criminale sul territorio, anche rispetto agli altri sodalizi locali ed al contesto malavitoso in genere, dimostrando la sua capacità di penetrazione anche all'interno di strutture particolarmente delicate, sensibili e visibili come il Palazzo di Giustizia di Potenza.

**In Potenza il 24.11.2020**

31) Per il reato p. e p. dagli artt. 110, 483, 416 bis. 1 c.p. poiché, in concorso fra loro, dopo aver formato il verbale di assemblea ordinaria dei soci del 25.11.2020 apparentemente tenutosi a Potenza presso la sede sociale della società "*Bar del Tribunale s.r.l.*" con cui LOVALLO Donata Maria rassegnava con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore della società, venendo conferito all'unanimità l'incarico di amministratore unico al signor D'ERCOLE Riccardo, nato a Napoli il 12.12.1977 ed in cui si dava falsamente atto della presenza, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, proprio di D'ERCOLE Riccardo che, in pari data, come rilevabile dalla localizzazione dell'utenza n. 3923076063, allo stesso intestata e in uso, risultava orbitare tra la Svizzera, dalle ore 11.36.27 alle ore 17.24.30 e Cadorago, in provincia di Como, alle ore 20.21.03, attraverso la trasmissione per via telematica del suddetto

verbale alla Camera di Commercio di Potenza, avvenuta in data 26.11.2020 con atto n. 42256/2020 a cura del commercialista CESA Fulvio, attestavano falsamente la suddetta circostanza e, per l'effetto, la rituale assunzione della carica di amministratore unico da parte di D'ERCOLE Riccardo.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione di tipo mafioso operante in Pignola, Potenza e località limitrofe denominata "*Clan Riviezzi*", di cui il Sabato faceva parte ed a cui la Nella era strettamente e personalmente collegata, che attraverso la presenza dissimulata di propri fiduciari all'interno di tali attività imprenditoriali raggiungeva un triplice scopo: 1) si apriva un canale potenzialmente utile per svolgere un'attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita; 2) si costituiva una base logistica all'interno della struttura giudiziaria più importante del Distretto per acquisire informazioni, effettuare incontri, alimentare interessi e intrattenere relazioni; 3) riaffermava il suo dominio e prestigio criminale sul territorio, anche rispetto agli altri sodalizi locali ed al contesto malavitoso in genere, dimostrando la sua capacità di penetrazione anche all'interno di strutture particolarmente delicate, sensibili e visibili come il Palazzo di Giustizia di Potenza.

**In Potenza il 26.11.2020**

#### OSSERVA

#### RICHIESTA DEPOSITATA IL 30/05/2020

##### A) PREMESSA

In via preliminare, evidenzia questo giudice che la valutazione della gravità indiziaria verrà effettuata seguendo lo schema predisposto dal PM, le cui considerazioni, in quanto rispondenti alle risultanze dell'attività investigativa complessivamente svolta dalla PG, per come autonomamente riscontrato e valutato da questo giudice alla luce degli atti presenti nel fascicolo del PM, costituiscono l'incontestabile e, pertanto, condiviso risultato dell'operazione logica di correlazione fra tutte le acquisizioni investigative.

Verranno, pertanto, innanzitutto esaminati gli elementi posti dal PM a fondamento della ritenuta esistenza della consorteria mafiosa, nota come clan RIVIEZZI, facente capo a Riviezzi Saverio (capitolo 1 della richiesta).

Si procederà, poi, all'esame delle evidenze investigative che connotano l'esistenza della compagine capeggiata da RIVIEZZI Saverio (la struttura, i collegamenti con i sodalizi locali e con quelli della *'ndrangheta*), nonché lo spettro operativo e la capacità intimidatoria della stessa, passando in rassegna una serie di condotte particolarmente sintomatiche della sua connotazione mafiosa. Verrà, quindi, scrutinato il clima di condizionamento venutosi a creare attorno al clan, compenetratosi anche nelle sfere istituzionali dell'amministrazione comunale. Si darà conto degli interessi economici e delle proiezioni del clan nel tessuto produttivo e nel mondo commerciale-imprenditoriale, attraverso l'esame delle perpetrate condotte estorsive, tese ad imporre un rapporto di forza sul territorio, e delle realizzate operazioni di interposizione fittizia. Da ultimo, in linea di continuità rispetto alle risalenti inclinazioni del clan a commettere condotte delittuose in danno di istituti di credito, postali e portavalori, verranno ricostruite la tentata rapina ai danni dell'Ufficio Postale di Via

Grippo e il gravissimo furto della somma di € 235.000,00 ai danni dell'Ufficio Postale di Via Messina (capitolo 2 della richiesta; capi di imputazione da 1 a 18).

Verranno, poi, esaminate: le condotte criminose volte alla gestione della bar-caffetteria presso il Palazzo di Giustizia di Potenza, tradottesi in complesse operazioni commerciali di intestazione fittizia delle società concessionarie del servizio, evidentemente finalizzate a consentire l'infiltrazione del clan; le condotte volte a consentire l'infiltrazione del clan nel settore della gestione telematica di giochi, ugualmente realizzata attraverso operazioni di interposizione fittizia; la vicenda estorsiva ai danni di Capoluongo Domenico, che, alla luce delle modalità del suo svolgersi, risulterà comunque riconducibile allo spettro operativo del sodalizio, rappresentandone un'ulteriore e significativa manifestazione di forza (capitolo 3 della richiesta, capi di imputazione da 19 a 26).

Si procederà, infine, all'esame delle emergenze istruttorie che, secondo la ricostruzione accusatoria, sono idonee a disvelare il coinvolgimento degli indagati Riviezzi Saverio e Quaratino Angelo nell'omicidio di TETTA Gincarlo, avvenuto il 2 aprile 2008 (capitolo 4 della richiesta; capo di imputazione 27).

## B) GRAVITÀ INDIZIARIA

### IL CLAN RIVIEZZI

Occorre, innanzitutto, riportare, quanto al reato associativo, le considerazioni svolte dal PM in ordine al *tempus commissi delicti*, certamente condivisibili, in quanto in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, il PM, dopo aver evidenziato che il periodo oggetto di esame va dal gennaio 2009 al febbraio 2020, ha precisato che *"Il limite temporale "di partenza" dell'imputazione è conseguenza dello spettro dei fatti che sono stati analizzati e presi in considerazione nella presente indagine (che partono, per l'appunto, dal 2009 ed arrivano all'attualità), nonché della stessa esistenza di un giudicato, che riguarda gli attuali indagati RIVIEZZI Saverio, RIVIEZZI Domenico e QUARATINO Angelo, maturato nell'ambito del p.p. nr 3294/2006/21 DDA RGNR, nel quale, ai suddetti, era stata contestata la seguente imputazione di 416 bis cp:*

*".....416-bis, commi 1-2-3-4-5 c.p. perché, RIVIEZZI Saverio nella qualità di capo, organizzatore e promotore, gli altri in veste di partecipi all'individuato sodalizio criminale, facevano parte di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, operante principalmente in Pignola, che aveva la disponibilità di armi da fuoco per il conseguimento delle finalità dell'associazione nell'ambito delle quali rientrava il compimento di diversi reati ivi compresi:*

- *il controllo economico e le richieste estorsive da compiersi ai danni di imprenditori ed operatori economici delle zone di Potenza e Pignola, tra i quali quello consumato ai danni dell'imprenditore DE VITO MICHELE, nonché attraverso gli attentati armati e/o incendiari consumati ai danni di vari imprenditori operanti a Pignola (tra cui MECCA ROCCO nel novembre 2008);*

- *il controllo dei servizi di sicurezza da svolgersi nei locali pubblici ubicati nel territorio di Pignola, come quello espletato nel locale "ICARO" di Contrada Pantano nell'estate del 2008;*
- *la gestione controllata nel territorio di Pignola e dei comuni limitrofi del mercato degli stupefacenti, soprattutto cocaina, gestito al dettaglio da QUARATINO ANGELO;*
- *l'acquisizione di armi da sparo, anche clandestine, e di munizioni da utilizzare a fini commerciali illeciti ovvero per il raggiungimento delle finalità associative, come una pistola cal. 7,65 (consegnata al RUFRAÑO tramite il COSENTINO per l'attentato a COSSIDENTE), una pistola cal. 6,35, una pistola cal. 9 modificata nel carrello, una P 38 a canna lunga, due kalashnikov, vari fucili ed altre armi cedute all'organizzazione da CAGGIANO DONATO e da vari altri procacciatori, con specifica ripartizione dei ruoli da rivestire nell'ambito delle tipologie criminali in oggetto avvalendosi, per il raggiungimento dei loro fini delittuosi e più in generale della realizzazione di ingiusti vantaggi per i singoli associati, dell'uso comune di locali ubicati nei pressi dell'abitazione di RIVIEZZI Saverio e di strumenti necessari alla compiuta predisposizione ed esecuzione delle operazioni criminose, nonché della capacità di intimidazione sviluppata dal vincolo associativo all'interno (rispetto ai singoli associati) ed all'esterno dell'organizzazione (nei confronti delle collettività nella quale operano) e della condizione di assoggettamento che ne deriva per commettere delitti finalizzati ad acquisire, in modo diretto ed indiretto, la gestione e comunque il controllo di attività economiche esistenti sul territorio di influenza nonché fornendo assistenza economica ai soggetti correi attualmente detenuti in carcere.*

*Con le aggravanti previste dai commi 4 e 5 dell'art. 416 bis c.p. trattandosi di associazione armata, in ragione della accertata disponibilità di armi nella comune consapevole detenzione di tutti ed ognuno degli individui correi.*

*Accertato in Potenza e consumato in Pignola e Potenza a partire dalla primavera del 2004 fino almeno al novembre 2008 con condotta perdurante."*

*Tale imputazione, in tutta evidenza, impedisce, nell'attuale procedimento, di estendere la contestazione, da un punto di vista temporale e con riferimento ai tre suddetti indagati – Saverio Riviezzi, Domenico Riviezzi e Quaratino Angelo e, nella sostanza a tutti i componenti del sodalizio dell'epoca, attese le posizioni di vertice o, comunque, di primo piano nell'associazione rivestite dai primi - ad un periodo precedente a tale data."*

Quanto, poi, al richiamato giudicato di assoluzione (Cass. pen., sez. VI, n. 34684/16), è opportuno riportare le considerazioni svolte dalla Suprema Corte con riferimento al clan Riviezzi, al fine di verificare se le emergenze investigative poste a fondamento della presente richiesta, così come ritenuto dal PM, consentano di superarlo.

In particolare, la Corte di legittimità, dopo aver chiarito di "aderire e ai principi di diritto consolidati espressi dalla più volte richiamata sentenza emessa da Sez. 5 n. 22949 del 11.2.2015 in relazione alla vicenda del c.d. clan "Basilischi", la quale ha ribadito che l'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per

*delinquere per la sua capacità di proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, per l'assoggettamento e l'omertà che è in grado di determinare diffusivamente nella collettività insediata nell'area di operatività del sodalizio, collettività nella quale la presenza associativa deve possedere la capacità di diffondere un comune sentire caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice ed intimidatrice del gruppo (ex multis Sez. 1, n. 35627 del 18 aprile 2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253457). In altri termini - secondo il richiamato arresto di legittimità - deve ritenersi elemento strutturale del reato di cui all'art. 416 bis c.p. il fatto che dall'associazione promani forza intimidatrice, capace d'incutere timore e d'indurre (anche solo potenzialmente) assoggettamento e, di converso, omertà. E ciò non solo tra gli associati ma, soprattutto, all'esterno per la realizzazione dei fini "istituzionali" dell'associazione medesima. Perché si abbia un'associazione mafiosa è dunque necessario che il gruppo abbia conseguito nell'ambiente circostante una reale capacità di intimidazione e che gli aderenti si avvalgano di tale forza, nella quale consiste il metodo mafioso di controllo del "territorio", al fine di realizzare il loro programma criminoso. Si è così precisato che, ai fini della sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso non basta, pur dovendosene riconoscere la funzione rivelatrice del metodo mafioso, l'intimidazione interna (carattere normalmente presente in ogni consorteria criminale), poiché elemento caratteristico dell'associazione mafiosa è proprio l'intimidazione esterna, e cioè la proiezione e il radicamento esterni di detto metodo mafioso, essendo la capacità di assoggettamento e sopraffazione dei terzi con carattere diffuso in un dato ambito territoriale il carattere essenziale della forza intimidatrice (ex multis Sez. 5, n. 19141 del 13 febbraio 2006, Bruzzaniti, RV. 234403; Sez. 1 n. 29924 del 23 aprile 2010, Spartà, Rv. 248010). È, pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito in concreto, nell'ambiente circostante nel quale opera, un'effettiva capacità di intimidazione, sino ad estendere intorno a sé un alone permanente di sopraffazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quello associato. È ovvio che, qualora emergano prove concrete di atti di intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo. Ma vi si riflettono solo in via ausiliaria perché ciò che conta è che anche mancando la prova di tali atti l'elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze in grado di dimostrare la capacità di incutere timore propria dell'associazione e ricollegabile ad una generale percezione della sua rilevante efficienza nell'esercizio della coercizione fisica (Sez. 2, n. 150/13 del 18 ottobre 2012, Andreicik e altri, Rv. 254675). Alla luce di quanto illustrato deve allora essere chiarito che la capacità del sodalizio di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con gli affiliati all'organismo criminale, per quanto potenziale, deve essere comunque percepibile all'esterno anche in assenza del suo attuale esercizio. Sotto altro profilo non può non ribadirsi come la presenza, tra gli affiliati di un sodalizio criminale, di persone già condannate per delitti di mafia, non costituisce di*

*per sé elemento decisivo per configurare il sodalizio come mafioso, in difetto di una concreta verifica dell'effettiva tipicità dello stesso (Sez. 1, n. 25242 del 16 maggio 2011, Baratto e altri, Rv. 250705). Non è, poi, in dubbio che sia consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. Un., n. 10 del 28 marzo 2001, Cinalli e altri, Rv. 218376). È, peraltro, necessario che tali reati, per la loro natura o per le peculiari modalità di consumazione - per l'appunto - si rivelino davvero ed in concreto effettivamente sintomatici dell'attuazione del programma di una associazione mafiosa piuttosto che di una normale associazione a delinquere.", con riferimento all'associazione facente capo a Riviczi Saverio, ha precisato: " ...gli indici di mafiosità - assente qualsiasi considerazione sugli attentati intimidatori considerati dalla prima sentenza, residuando l'isolata vicenda De Vito - risultano pezze giustificative prive di serio costrutto, addendi di una somma che non attinge i requisiti di legittimità richiesti, dai quali, anzi, sostanzialmente esula. Invero, le autoreferenziali espressioni captate al SARLI, adottate prive di contesto, nulla dicono sul tema in questione. Né l'isolata vicenda del centro "ICARO", al di là della sua stessa sostanza, solo iperbolicamente può essere ricondotta alla intimidazione mafiosa (peraltro, di eventuali frequentatori turbolenti dell'esercizio). Del pari, come accennato, è confinata ad un solo episodio estorsivo - la vicenda De Vito - la emergenza della paura di essere sopraffatti dalle pressioni del clan. Quanto, infine, alla disponibilità di armi, anch'essa è priva di qualsiasi considerazione che ne evidenzi la specifica sintomaticità al riguardo del tema affrontato. Né risponde alla individuazione del tema l'indicazione di quelle che sono indicate come le attività di interesse del gruppo, siccome anche queste prive di connotazioni sintomatiche...Né può essere condiviso...l'assunto prospettato dal P.G. di udienza che ha inteso valorizzare la finalità programmatica della costituzione del clan BASILISCHI prima e quella dei due gruppi in esame successivamente, ovvero quella di organizzare le forze per resistere sul territorio lucano alle pressioni dei gruppi mafiosi insistenti sui territori limitrofi, di qui individuando di riflesso e per una deduzione storico-logica, un sicuro sintomo della natura mafiosa dei gruppi...Tanto - secondo questa Corte - non solo in assenza di specifica considerazione di tale aspetto da parte della sentenza impugnata - non bastando le sole rievocazioni dei dichiaranti al riguardo - ma soprattutto perché - secondo quanto già condivisibilmente osservato dalla richiamata sentenza di legittimità sul gruppo "BASILISCHI" - non risulta essere stata verificata la effettiva realizzazione di tale finalità programmatica da parte di coloro che diedero vita alle iniziative organizzative né - tantomeno - le concrete modalità di tale eventuale realizzazione, posto che - evidentemente - non basta per connotare di mafiosità una determinata iniziativa, la sua funzione antagonista a fenomeni dello stesso tipo."*

Nella richiesta, poi, il PM così sintetizza le risultanze istutorie che consentono di ipotizzare l'esistenza del clan:

*“1) una serie di episodi delittuosi, accaduti nel distretto della Corte di Appello di Potenza, commessi con modalità di cui all'art 416 bis cp, in relazione ai quali non si era mai proceduto e che appaiono il logico sviluppo - per le finalità che si intendevano perseguire, per la loro dinamica, per la soggezione indotta nelle parti offese, per l'omertà che ne seguiva, per il rapporto emerso fra i diversi coindagati - del programma criminale del sodalizio mafioso;*

*2) una fitta trama di relazioni interpersonali - emerse per lo più da intercettazioni sviluppate dal GICO di Potenza - che collegano fra loro i diversi indagati, che hanno consentito di individuare il vincolo associativo, la natura gerarchica del sodalizio, la sua struttura, i suoi interessi economici e criminali, la sua capacità di assoggettamento e di controllo monopolistico di attività economiche lecite ed illecite;*

*3) l'esito di una investigazione relativa ad una estorsione consumata nei confronti di un gioielliere potentino, che per le sue modalità appare davvero la cartina di tornasole dello spessore mafioso di Saverio Riviezzi (2186/18-21 RGNR-DDA);*

*4) una indagine relativa alla fittizia intestazione del “Bar del Tribunale” di Potenza da parte del Sabato - appartenente al sodalizio - e altri soggetti a lui vicini, nonché dell'intestazione fittizia di altre attività economiche svolte in questa Provincia da parte del medesimo fiduciario del clan Riviezzi;*

*5) il tentativo di estorsione di cui sono gravemente indiziati Kebir e ed il Sabato, in danno di un concorrente alla concessione dell'assegnazione dei locali del Palazzo di Giustizia di Potenza per lo svolgimento di attività di ristorazione (2047/2018-21 RGNR-DDA). Tali tre ultime indagini, proprio perché corroborano il quadro indiziario relativo al reato associativo (intanto le attività delittuose sopra descritte sono state poste in essere in quel modo, in quanto i loro protagonisti sono considerati notoriamente appartenenti ad un sodalizio mafioso) e sono a questo connesse, sono state riunite nel presente, più ampio, procedimento;*

*6) i recenti sviluppi investigativi relativi ai rapporti fra il clan Cassotta ed il Clan Riviezzi, nel cui contesto si sono consumati anche omicidi in piena sinergia fra i due sodalizi (uno dei quali, quello di Tetta Giancarlo, è oggetto di contestazione nella presente richiesta);*

*7) le recenti acquisizioni sui rapporti fra la famiglia Riviezzi e la 'ndrangheta oggetto di specifiche e puntuali dichiarazioni pienamente riscontrate dalle indagini di PG;*

*8) le acquisizioni investigative sulla capacità del sodalizio di influenzare e intimidire la Pubblica Amministrazione e fra l'altro, l'amministrazione comunale di Pignola cioè del Comune in cui vi è la roccaforte dell'organizzazione e di cui sono originari i capi della stessa;*

*9) le sentenze definitive di condanna per 416 bis cp, relative al sodalizio Cassotta, con cui i Riviezzi agivano non solo in sinergia, ma, per alcuni aspetti, in posizione di primazia (di talché sarebbe singolare che i soci di minoranza siano mafiosi e quelli di maggioranza no);*

*10) le sentenze definitive di condanna per 416 bis delle famiglie calabresi legate ai Riviezzi.”.*

Si procederà, pertanto, all'esame delle predette risultanze investigative, muovendo dai contributi dichiarativi offerti da Loconsolo Saverio, D'Amato Dario, D'Aversa Antonio e Stefanutti Natale, che, secondo la prospettazione accusatoria, in quanto in parte mai utilizzati in ambito processuale per contestazioni ex art. 416 bis c.p. a carico del clan Riviezzi (dichiarazioni rese dal collaboratore Loconsolo Saverio) e in parte mai sottoposti a verifiche di natura processuale (dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia D'Amato Dario, dichiarazioni rese dal dichiarante D'Aversa Antonio e dichiarazioni rese dal testimone di giustizia Stefanutti Natale), consentono di "fare luce sulla fisionomia del clan, sulla sua stratificazione organizzativa interna, sull'ambito territoriale di operatività, sulle strategie criminali e sui settori di interesse, nonché sulla rete di alleanze e più in generale sui rapporti e sui legami con le altre consorterie mafiose al di qua e al di là dei confini regionali."

**Le dichiarazioni di Loconsolo Saverio** (allegato n. 12 della C.N.R. n. 1709/19 prot. GICO del 27/05/2019; CD affollato alla pag. 4848 del fascicolo del PM)

In data 23/09/2013, Loconsolo Saverio, affiliato con funzioni fiduciarie al clan "Cassotta" di Melfi (Pz), autista per diversi anni del capoclan CASSOTTA Marco Ugo, autore dell'omicidio di TETTA Giancarlo, avvenuto a Melfi nell'aprile 2008, rendeva una lunga serie di dichiarazioni sul clan "Riviezzi", consegnando, tra l'altro, degli appunti manoscritti e riferendo, in particolare:

**delle attività delittuose compiute in concorso con i Riviezzi:**

*Omissis*

*A D.R. - nel periodo in cui sono stato detenuto mi è giunta notizia che i Cassotta si era allontanato dai Macrì ed aveva fatto nuovi amici : il capo di costoro veniva chiamato "mano di gomma". Io non ho mai conosciuto queste persone. Questa notizia l'ho appreso da RIVIEZZI Saverio in carcere.*

*A D.R. - Il RIVIEZZI in carcere ha fatto l'affiliazione di PESCE Maurizio: erano presenti Carmelo IAMONTE e Rocco LAMARI: ciò è avvenuto all'interno del carcere di Melfi. Ricordo che era il 2011.*

*A D.R. - RIVIEZZI mi disse che quando sarei uscito dovevo andare in Calabria a prendere delle armi. Omissis*

*A D.R. - so che CAGGLIANO andava spesso a Pignola a parlare con tale Giuseppe (n.d.r. GIULIANO Giuseppe). Se non erro CAGGLIANO si portava a Pignola anche per prendere della droga. Sono a conoscenza di questo in quanto volevano coinvolgere mio fratello nel vendere la droga. Ho appreso ciò da mia moglie quando veniva a fare i colloqui.*

*A D.R. - quando ero in carcere mi venivano mandati dei soldi in piccole quantità ed a volte il CAGGLIANO - per il tramite di Giuseppe MAGLIONE - pagava le rate della macchina di mia moglie.*

*A D.R. - quando CASSOTTA e CACALANO erano detenuti io mi sono portato a Pignola da RIVIEZZI Saverio il quale mi dava dei soldi che poi consegnavo alle famiglie. Omissis*

31

*A D.R. - RIVIEZZI è stato detenuto con il fratello di Leonardo LANZA. Questi doveva portare delle armi a Pignola. Io so che RIVIEZZI ha preso una pistola da LANZA.*

*A D.R. - RIVIEZZI prendevano le armi che gli servivano per fare le rapine. Omissis  
A questo punto il P.M. acquisisce n. 20 fogli manoscritti composti da 40 pagine che LOCONSOLO esibisce.*

*Omissis*

*Il clan Cassotta è molto vicino al clan Riviezzì di Pignola e al clan Moretti - Lanza di Foggia.*

*Conosco benissimo RIVIEZZI Saverio e tutta la sua famiglia andavo spesso a Pignola conosco anche i fratelli Domenico RIVIEZZI che lo chiamano Mimmo e RIVIEZZI Francesco molte volte mi incontravo con Saverio RIVIEZZI al maneggio dei cavalli del fratello Francesco, dove ci abita anche.*

*Il clan Riviezzì è capeggiato da Saverio gli altri affiliato sono RIVIEZZI Domenico, Angelo QUARATINO, Angelo NOLÈ, Maurizio PESCE, Nicola SARLI, quest'ultimo Saverio non sapeva se ammazzarlo o no perché faceva il doppio gioco, RIVIEZZI sapeva che alcune volte si incontrava con COSSIDENTE Antonio all'insaputa di Saverio poi ci sono MANCINO Franco e TROIA Carlo e un uomo fidato di RIVIEZZI Saverio si chiama Giuseppe di cui non ricordo il cognome ha una panda celeste e qualche volta lo vedevo con una Punto grigio metallizzata di cui mi aveva detto che era della sorella. Giuseppe so che ha una cooperativa non so di pulizia di tutto fare ha fatto anche un annuncio sul giornale dove diceva di non appartenere al clan RIVIEZZI perché qualche giorno prima sopra un giornale uscì ora non ricordo bene qualche articolo che parlava di lui che apparteneva al clan RIVIEZZI, o della cooperativa che lui era un prestanome comunque posso garantirvi che è l'uomo di fiducia di RIVIEZZI. Poi c'è anche un altro che appartiene al clan Riviezzì si chiama Franco non ricordo il cognome ma lo chiamano "sing sing" (ndr. Di Santo Gianuario) e quando l'ho conosciuto aveva una Peugeot blu metallizzata station wagon. RIVIEZZI Saverio è molto amico di Aldo TRIPODI di Reggio Calabria. Una volta RIVIEZZI Saverio ha venduto a Marco CASSOTTA due fucili da caccia uno con la canna sovrapposta il quale ci informava che i due fucili erano in perfette condizioni perché venivano da un finto furto quindi era qualcuno che li teneva in casa e che andava a caccia con un regolare porto d'armi ma che comunque voleva sbarazzarsene.*

*Giuseppe (ndr. GIULIANO Giuseppe) del clan Riviezzì fa anche il corriere di droga qualche volta quando il clan Riviezzì non aveva droga ce la fornivano noi o veniva a prenderla Giuseppe o ce la portavamo noi io e D'AMATO Dario o MORELLI. Di solito però il clan Riviezzì comprava droga a Reggio Calabria. Io MORELLI Michele e Giuseppe del clan Riviezzì e Franco "sing sing" dovevamo commettere l'omicidio ai danni di COSSIDENTE Antonio*

*Omissis*

*Ho conosciuto Leonardo LANZA tramite RIVIEZZI Saverio in un incontro a Pignola, nei boschi con me c'era anche CASSOTTA Massimo. In quell'incontro Leonardo LANZA ci disse che aveva da vendere un carico di pistole P. 38 almeno così ricordo che si chiamano è quel tipo di pistola che usa Lupin nei cartoni animati. Lo so perché LANZA porto con se una per mostrarcela ma non acquistammo neanche una perché CASSOTTA disse che non era il tipo di pistola che cercavamo e poi era anche difficile trovare proiettili di quel calibro.*

*Omissis*

... quando ritornai a Melfi dopo l'omicidio del Tartaglia CASSOTTA Marco mi disse il tutto e riferendosi al NAVAZIO disse ma questo è scemo dove l'ucciso proprio d'avanti al mio autosalone le cose non dovevano andare così poi mi disse anche il CASSOTTA Marco che se qualcosa andava male dopo l'omicidio doveva andare da RIVIEZZI Saverio a Pignola che poteva offrirgli riparo in una casa dove poter stare tutto il tempo della sua latitanza ma il NAVAZIO non riuscì a trovare il paese dove RIVIEZZI risiede cioè Pignola.

Io e Michele MORELLI dovevamo commettere un omicidio per conto di RIVIEZZI Saverio dovevamo uccidere Vincenzo non ricordo il cognome però so che fa il barbiere in un piccolo paese fuori Pignola l'entrata del paese si trova sulla strada che porta a Matera non ricordo il nome della strada non so se è la Potenza-Matera comunque è a due corsie quella che porta a Matera e l'altra porta a Potenza o se vuoi proseguire porta a Melfi comunque so di certo che questo Vincenzo è il cognato di PESCE Maurizio. RIVIEZZI Saverio aveva avuto un diverbio con Vincenzo non ricordo il motivo e voleva ucciderlo.

Io e MORELLI una sera insieme a Giuseppe (ndr. GIULIANO Giuseppe) l'uomo di fiducia di RIVIEZZI siamo andati all'inizio della strada che porta al paese dove ha la barberia questo Vincenzo e ci siamo messi accovacciati nell'erba vicino ad un passaggio a libello situato a pochi metri dallo svincolo dell'uscita del paese perché da lì avrebbe dovuto frenare ed andare piano perché la strada era piena di buche e avrebbe dovuto attraversare piano il passaggio a livello e poi era anche comodo per noi perché era buio non passava nessuno non avevamo bisogno neanche di entrare nel paese e poi facilitava la fuga perché ripeto era a pochi metri dall'uscita del paese. Ma Vincenzo quella sera non passò e non si fece più lì.

Poi RIVIEZZI cambiò programma e decise di ucciderlo la sera quando entrava a casa e parcheggiava la macchina questa volta però andai solo io con me c'era Giuseppe l'uomo di fiducia dei RIVIEZZI che doveva solo avvisarmi quando Vincenzo sarebbe arrivato. Vincenzo doveva essere ucciso dove di solito parcheggiava la sua auto a pochi metri dall'abitazione di Domenico RIVIEZZI e a pochi metri dall'abitazione del padre e della madre di Giuseppe quella sera non si fece perché Vincenzo non rientrò al solito orario e poi non si fece più nulla perché RIVIEZZI chiari il malinteso con Vincenzo. Ora so che Vincenzo appartiene al clan Riviezzì che si reca anche a Reggio Calabria a fare ambasciate e affari illeciti per conto del clan questo me lo ha riferito personalmente Saverio RIVIEZZI quando eravamo detenuti insieme nel carcere di Melfi.

#### **del contributo fornito dai Riviezzì a rapine organizzate dai Cassotta:**

CASSOTTA Marco mi disse che partecipò alla rapina al portavalore a Pignola insieme ai calabresi amici di RIVIEZZI e mi disse anche un particolare che con il calcio di una pistola o di un fucile ora non ricordo bene colpì alla testa proprio la guarda che aveva fornito informazioni a RIVIEZZI Saverio del contenuto di denaro che portava il furgone Omissis

#### **dell'affiliazione di Pesce Maurizio e dei rapporti del Riviezzì con la 'ndrangheta calabrese:**

... Omissis...

Il RIVIEZZI mi disse anche di fare gli auguri a PESCE Maurizio perché aveva ricevuto l'investitura di uomo d'onore ottenendo la carica di camorrista. RIVIEZZI chiese il

*favore a Carmelo IAMONTE e Rocco LAMARI di affiliare il PESCE Maurizio al suo clan quello di Riviezzi infatti così fu. Quando era ancora in vita Marco CASSOTTA ebbi un incontro con RIVIEZZI a Pignola che mi disse che qualche giorno prima aveva avuto un incontro con MANCINO Franco che aveva riferito al RIVIEZZI che gli erano andati a fare la perquisizione alla sua autofficina dove faceva il meccanico ed avevano scavato nel terreno sempre in suo uso attorno la sua autofficina dove il MANCINO con il COSSIDENTE avevano nascosto delle armi pochi giorni prima e che solo lui e il COSSIDENTE ne erano a conoscenza ma durante la perquisizione e gli scavi non trovarono niente perché il Mancino fortunatamente il giorno prima spostò le armi per nasconderle da un'altra parte e c'erano forti dubbi che il COSSIDENTE avesse fatto una soffiata. Quando CASSOTTA Massimo e Adriano CACALANO furono arrestati io ogni 15-20 giorni andavo a Pignola da SAVERIO che mi dava del denaro per il mantenimento in carcere di CASSOTTA e CACALANO e il sostegno alle rispettive famiglie.*

**della pianificazione di rapine ai portavalori:**

*Dovevamo fare una rapina al portavalori che portava i soldi alla posta a Pignola per questa rapina eravamo stati scelti io e MORELLI Michele. Allora la rapina doveva andare così il furgone portavalori di solito parcheggia avanti la posta di Pignola un agente scende con il sacchetto dei soldi si dirige in un vicolo che si trova al lato dell'entrata della posta dove si trova uno sportello dove infila il sacchetto dei soldi io e MORELLI dovevamo prendere l'agente proprio lì vicino lo sportello. Però quel giorno il furgone doveva scendere più giù non doveva fermarsi d'avanti la posta perché RIVIEZZI aveva organizzato di mettere qualche auto parcheggiata avanti la posta così da far scendere il furgone portavalori più giù a trovare parcheggio mentre un agente si sarebbe diretto verso lo sportellino con il sacchetto e lì dovevamo agire io e il MORELLI ma quella mattina non andò così perché il furgone trovò parcheggio proprio d'avanti la posta e chi portava il furgone aveva la visione dell'agente che si recava allo sportellino della posta e poi d'avanti la posta era pieno di gente che doveva ritirare la pensione ma a fermarci non fu questo ma fu il furgone che si fermò proprio lì d'avanti la posta e che teneva d'occhio l'agente sceso con il sacchetto dei soldi e non sapevamo che il furgone portavalori conteneva dai 3 ai 4 agenti che nel vederci attaccare l'agente con il sacchetto sarebbero potuti scendere e magari da una semplice rapina andava a finire ad un conflitto a fuoco e allora con MORELLI decidemmo che quella mattina non si poteva fare perché le cose non erano andate come avevamo previsto già con il RIVIEZZI. Prima ancora dovevamo fare una rapina alla posta di un paesino vicino Pignola che non ricordo il nome questa rapina dovevamo farla io Michele MORELLI e D'AMATO Dario dovevamo fare irruzione nella posta subito dopo che il furgone porta valori avrebbe lasciato i soldi in questa rapina doveva avvisarci Giuseppe (ndr. GIUALIANO Giuseppe) l'uomo di fiducia di RIVIEZZI quando il furgone sarebbe andato via così da entrare in azione ma quella mattina non si fece più perché quando il furgone portavalori andò via arrivò una volante dei carabinieri che si fermò lì d'avanti la posta. Omissis*

Orbene, le dichiarazioni rese da Loconsolo hanno trovato diversi riscontri, puntualmente evidenziati dal PM.

Quanto alla riferita alla vicinanza tra il clan Riviezzi ed il clan Cassotta, giudiziariamente riconosciuto con sentenza n. 232/2009 emessa dal GUP di Potenza il 18/12/2009, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello con sentenza del 13/07/2011, divenuta irrevocabile l'8/05/2014 (allegati n. 14 e n. 16 della C.N.R. n. 2155/19 prot. SCO e n. 65615/19 prot. GICO del 13/09/2019; allegati affolati alla pag. 3764 e ss. del fascicolo del PM), assumono rilevanza, innanzitutto, le elargizioni pecuniarie effettuate da Riviezzi Saverio in favore della moglie del Loconsole (Festino Pamela) durante il periodo in cui questi risultava detenuto.

La Festino, sentita il 29/11/2013 nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 843/2013-21 RGNR-DDA (allegato n. 13 della C.N.R. C.N.R. n. 1709/19 prot. GICO del 27/05/2019), riferiva:

*"omissis*

*(...) " sono coniugata con Saverio LOCONSOLO dal 2000. Abbiamo due bambini a nome Davide e Andrea, rispettivamente di anni 11 e 13.*

*A D.R.: Effettivamente durante il periodo di detenzione sofferto da mio marito dal momento in cui è rientrato in Italia nel Febbraio del 2010, dopo l'espulsione ricevuta dalla Repubblica Dominicana, ho ricevuto con cadenza quasi mensile importi di denaro da persone che conoscevano mio marito o che allo stesso erano legati da vicende criminali che ho provveduto ad annotare di volta in volta su un Block notes, il cui foglio vi esibisco e vi consegno in questa sede. Si tratta di importi di denaro consegnatimi in contanti in occasioni di incontri avuto con i soggetti indicati a Melfi, o presso la mia abitazione o per strada oppure in occasione di colloqui avuti presso il carcere di Melfi.*

*L'Ufficio prende atto del foglio di Block notes manoscritto consegnato dalla signora FESTINO Pamela e dispone l'acquisizione dello stesso, previa sottoscrizione, al presente verbale, del quale diventa parte integrante.*

*A D.R.: prendo atto della sua domanda e le rispondo che le annotazioni iniziano a marzo 2010, il mese immediatamente successivo al nostro rientro in Italia e si concludono a giugno 2013. in particolare le stesse riguardano, annotazioni con l'indicazione della somma di denaro ricevuto e della persona che me l'ha consegnata.*

*Omissis*

*Nel mese di giugno 2011, ho ricevuto 100.00 euro da mio cugino Pasquale NICOLETTI, 50.00 euro da Sergio CASSOTTA di Melfi, 50.00 euro da Vito RIVIEZZI, figlio di RIVIEZZI Saverio, altre persone legate a mio marito da rapporti criminali. Questi soldi mi sono stati consegnati da Vito RIVIEZZI in occasione di un colloquio che entrambi avevamo avuto presso il carcere di Melfi, dove in quel periodo erano ristretti mio marito LOCONSOLO Saverio e suo padre RIVIEZZI Saverio. Ricordo che il predetto RIVIEZZI Vito, in quella circostanza, era in compagnia della madre e credo anche della fidanzata o moglie. La madre partecipò pure al colloquio mentre la fidanzata o la moglie non lo ricordo. L'incontro avvenne davanti allo sportello dove bisogna registrarsi per partecipare ai colloqui. Sentendo entrambi i cognomi ci siamo presentati e quindi anche conosciuti. Ci siamo quindi intrattenuti per un pò a parlare: lui mi ha chiesto delle condizioni di Saverio e in quella circostanza ha preso il portafogli e mi ha consegnato la somma di 50.00 euro dicendomi che questo era un "pensiero". Sempre nel mese di giugno ho ricevuto 100.00 euro da NICOLETTI pasquale mio cugino. Nel mese di Luglio 2011 ho ricevuto 100.00 euro da tale Peppe credo di Potenza, persona pure legata a mio marito da rapporti criminali, a me*

sconosciuta. Questo denaro mi è stato consegnato da una signora a nome Marisa in occasione di un colloquio che ho avuto quel mese nel carcere di Melfi con Saverio, al quale avevo immediatamente rappresentato la circostanza, ottenendo dallo stesso assicurazione che lo conosceva. Con la precitata Marisa ci siamo visti più volte in quel periodo ai colloqui perchè la stessa veniva a trovare il marito che era detenuto nella stessa Sezione di Saverio. Ricordo infatti che in una circostanza abbiamo fatto colloquio insieme. In uno di questi incontri la precitata Marisa come ho detto prima mi ha consegnato le 100.00 euro dicendomi che me li mandava tale Peppe (del quale mi indicava anche il cognome o il soprannome che al momento non ricordo) per mio marito. Omissis

Il 23.12.2012 ho ricevuto 150.00 euro da Vito RIVIEZZI, da me incontrato all'interno dell'abitazione di CASSOTTA Massimo, dal quale il predetto era andato a fare gli auguri di Natale. Ricordo infatti che fui mandata a chiamare dagli stessi per il tramite di Samuele CASSOTTA figlio minore di CASSOTTA Massimo. Ricordo la presenza di Anna Maria ARDOINO ma non quella di altre persone, in quanto, poichè ero stata chiamata all'improvviso mi ero presentata in casa dei CASSOTTA in pigiama e quindi sentendomi a disagio per la presenza del RIVIEZZI Vito mi sono immediatamente allontanata rientrando a casa. Omissis".

Gli accertamenti eseguiti presso il carcere di Melfi, compendiati nell'allegato n. 14 della C.N.R. n. 1709/19 prot. GICO del 27/05/2019 hanno, poi, consentito di appurare: che il giorno 5/07/2011 la Festino ha fatto visita al marito Loconsolo Saverio e Riviezzi Vito ha fatto visita al padre Riviezzi Saverio; che il 27/03/2013 si sono contestualmente svolti un colloquio tra Riviezzi Saverio e i suoi familiari (Piro Caterina, Golluscio Nataskia e Riviezzi Caterina) e un colloquio tra Loconsolo Saverio e i suoi familiari (Festino Pamela, Loconsolo Andrea e Loconsolo Davide).

Assume, altresì, rilevanza, sempre sotto il profilo dell'assistenza ai familiari dei detenuti, la conversazione intercorsa il 13/07/2013 tra Cassotta Antonio, Caggiano Giuseppe e Moukhtari Abdelkebir. In particolare, nell'occasione *de qua*, così come puntualmente evidenziato dal PM, "CASSOTTA Antonio e CAGGIANO Giuseppe, esponenti qualificati del clan "Cassotta" di Melfi (Pz)...venivano raggiunti e fortemente redarguiti nella città federiciana dall'indagato MOUKHTARI Abdelkebir, detto "Kebir", inviato appositamente sul posto dal correo RIVIEZZI Vito, su richiesta della compagna di CASSOTTA Massimo Aldo, all'epoca detenuto a Sulmona (Aq), che lamentava non solo di non essere assistita "economicamente" ma anche di non essere accompagnata ai colloqui in carcere col compagno...durante la lunghissima conversazione registrata nell'autovettura del CASSOTTA Antonio, figlio del più noto CASSOTTA Marco Ugo, assassinato nel luglio del 2007, i predetti affrontavano anche questioni riguardanti il comportamento da "mafiosi" che i melfitani non osservavano come i pignolesi, nonché i rapporti peraltro pericolosissimi tenuti dal CAGGIANO Giuseppe con gli esponenti del contrapposto clan "Di Muro-Delli Gatti", esponendosi

a possibili azioni di ritorsione anche di natura omicidiaria che avrebbe chiaramente potuto finire per coinvolgere per risposta anche gli stessi pignolesi”.

Si riporta di seguito il testo della conversazione (allegato n. 265 della C.N.R. n. 1709/19 prot. GICO del 27/05/2019; allegato n. 9 della C.N.R. n. 2155/10 prot. SCO e n. 65615/19 prot. GICO del 13/09/2019):

[n. 865 dell'11.07.2013 ore 12.31, R.I.T. n. 222/2013] Omissis KEBIR = Giuse' mi raccomando! CAGGIANO = si.. ho detto vediamo.. KEBIR = ma si la dobbiamo vedere.. la dobbiamo vedere e avanza pure il resto! Però.. te ne sei accorto stesso.. che là è come una pasta! E quella è tutto un pezzo! CASSOTTA = o gli piace.. quella... KEBIR = e si.. ma si ho capito e non ti preoccupare mò te la devo far pigliare te la devi tenere da parte gli devi dare solo quella però se poi gli escono gli occhi da fuori e vedono i cavalli che volano.. sono problemi loro! CASSOTTA = quella.. a quelli gli piace così.. KEBIR = mi raccomando! CAGGIANO = un'altra volta me lo dici! CASSOTTA = mi raccomando! KEBIR = diccelo.. le pecore al lupo! Ma uagliò ma.. quando l'ho conosciuto uagliò era preciso, sistemato.. uagliò.. l'avranno preso ad occhio! CAGGIANO = (...) sono sempre io.. penso, penso che.. (...) KEBIR = lo ù, però tu devi capire che giustamente tieni a tua madre, tieni i figli, tieni tua moglie e la famiglia (...) CASSOTTA = mò che siamo tutti e tre quando dobbiamo andare là sopra (...) da (...) quando dobbiamo andare? KEBIR = venite.. allora facciamo una cosa.. tanto vi dovete far.. CAGGIANO = e me lo domandi a me! KEBIR = mi dovete far vedere, ne parliamo pure con lui, (ndr. RIVTEZZI Vito) tanto quello già ha detto non ci sono.. ha detto basta che.. però lui la cosa che gli da fastidio è sta cosa qui.. che sta succedendo.. CAGGIANO = che cosa? KEBIR = ma il fatto lo vedi dice vanno girando, bevendo.. CASSOTTA = eh! Che signora.. KEBIR = bella.. ah! Un bacione.. CASSOTTA = mamma mia.. CAGGIANO = e che KEBIR = e si il fatto lo vedi dice quelli pure (...) la sera va bevendo un po' e così e colà! CAGGIANO = ma che (...) ma quella e zia Anna.. KEBIR = dice quell'altro invece.. aiutati che Dio ti aiuta! CAGGIANO = chi è? KEBIR = Alessandro! (ndr. CASSOTTA Alessandro) CAGGIANO = no quello, no va bene là, allora io potevo capire che potevi parlare di lui ma non (...) di me proprio! Con me proprio! Vedi che sono (...) gli sbirri.. KEBIR = dove sono? Questi qui? CAGGIANO = eh! CASSOTTA = questo stasera un altro acquazzone deve fare! KEBIR = quando piove non secca niente compare Antonio! omissis  
Ed ancora: Omissis KEBIR = è vedi che vi dico che "Caramella" (ndr. CASSOTTA Massimo Aldo) ha fatto una discussione per qualche cosa.. CAGGIANO = che (...) KEBIR = o a qualche parte che avete lasciato qualche credenza! CAGGIANO = ha fatto? KEBIR = una discussione.. CASSOTTA = il figlio di (...) ah! Mò che c'è lui.. CAGGIANO = ah! CASSOTTA = lo sapevi pure tu il fatto che a quello di Foggia è rimasto da dare 1000,00 euro! Me l'hai detto tu a me quando siamo stati là! KEBIR = ah! E lui glieli ha detto.. CAGGIANO = io! Ce l'ho detto? CASSOTTA = ah! Che siete andati a comprare.. che me l'hai detto a me.. KEBIR = che mi sa che erano 1200 0 1500... CAGGIANO = mica io! KEBIR = embè.. amico, amico che se è il suo è pure il tuo! CAGGIANO = ah! sine, però poi dico lui l'ha detto quello che doveva dare lui! CASSOTTA = ah hai visto.. ma lui me l'ha detto a me! KEBIR = fermati là! E non lo so.. CAGGIANO = hanno fatto (...).. mò? KEBIR = eh! Come CAGGIANO = .. tanto non lo diceva a mamma! KEBIR = tua madre è proibito di dire tutte le cose! CASSOTTA = ma con le mani? KEBIR = si sono menate due persone! CASSOTTA = allora ha abbucato pure! KEBIR = non (...) non ti preoccupare.. state attenti.. eh!

31

Statevi attenti voi qui che.. CASSOTTA = no, va bene eh.. CAGGIANO = noi? devi vedere noi! KEBIR = eh.. CAGGIANO = chi ci deve dare a noi? KEBIR = quell'altro perché l'ha pigliato CAGGIANO = e come KEBIR = iah! Ci sentiamo.. compare Antonio.. CAGGIANO = ma chi te l'ha detto? Vito? (Ndr. RIVIEZZI Vito) KEBIR = ah? CAGGIANO = Vito? KEBIR = un infame.. ciao.. e mi raccomando! CASSOTTA = bah.. Madonna quant'è scem'.. KEBIR = e fatevi vedere! Che andiamo a mangiare! (...) con me non sei venuto... CAGGIANO = iah! Vedi di fare di.. diglielo (...) KEBIR = va bene ciao! Omissis

Ugualmente rilevanti in termini accusatori, in quanto sintomatici della esistenza di un gruppo facente capo a Riviezzi Saverio, i commenti fatti dal Cassotta e dal Caggiano dopo l'uscita di scena del Moukhtari. I due giovani esponenti del clan Cassotta, in particolare, così come evidenziato dal PM, "se la prendevano con la compagna dello zio che aveva interessato gli "amici" pignolesi, riconoscendo negli stessi sia lei che i nipoti un ruolo di sovraordinazione e intervento, che chiaramente non sarebbe stato possibile se non fossero stati strutturati in organizzazione criminale e soprattutto se non fosse stato riconosciuto il ruolo svolto dal MOUKHTARI Abdelkebir in seno al clan "Riviezzi" di Pignola (Pz) ma anche quello del RIVIEZZI Vito, in sostituzione del padre momentaneamente detenuto".

Si riporta di seguito il testo della conversazione:

"omissis CAGGIANO = ti ha chiamato a te? Ma mamma l'ha fatto chiamare? CASSOTTA = ah? Che cazzo gliel'ha detto a fare tua madre.. (ndr. ARDOINO Anna Maria) CAGGIANO = che cosa.. CASSOTTA = che vi ubriacate.. vi drogare la sera! (...) che dobbiamo essere detti! CAGGIANO = che ne sapevo, pensavo che.. CASSOTTA = manco due ceci in bocca vi sapete tenere? Dice mamma vedi quello là come sono.. abbiamo fermato qua la moglie di quell'altro, dice che sono 4/5 giorni che non si ritira a casa! CAGGIANO = (...) CASSOTTA = mi trovo i messaggi.. oggi "dammi i caricabatteria da 70.00 euro..!" uno.. Omissis"

La conversazione captata il 24/10/2013 (allegato n. 266 della C.N.R. n. 1709/19 prot. SCO del 27/05/2019; allegato n. 10 della C.N.R. n. 2155/10 prot. SCO e n. 65615/19 prot. GICO del 13/09/2019) consente, poi, di apprezzare gli effetti dell'intervento del Moukhtari e, quindi, di Riviezzi Vito, atteso che, a partire dal quel momento, Cassotta Antonio e Caggiano Giuseppe si sono occupati della compagna di Cassotta Massimo Aldo (Ardoino Maria) sia prestandole assistenza economica sia accompagnandola ai colloqui presso il carcere di Sulmona e presso il carcere di Salerno, ove risultava detenuto anche Riviezzi Saverio.

Si riporta di seguito il testo della conversazione:

"[n. 6072 del 24/10/2013 ore 14:31:55, R.I.T. n. 222/2013)] Omissis CAGGIANO = e quante ora hai fatto qua! ARDOINO = sempre un'ora! (...) Omissis ARDOINO = martedì devo venire! CASSOTTA = quando? ARDOINO = martedì! CAGGIANO = figliola ma che dai i numeri! dai.. ARDOINO = c'è Saverio (ndr. RIVIEZZI Saverio) qua! CASSOTTA = ah! CAGGIANO = Saverio c'è? ARDOINO = mh! CAGGIANO = pure lui sta qua? e come mai? ARDOINO = è al secondo piano lui.. si vedono quand'è

*che vanno a passeggio! CAGGIANO = (...) ARDOINO = infatti quelli dice che vengono martedì! CAGGIANO = ah! quelli vengono martedì! Omissis CAGGIANO = e com'è (...) pure qua lui? ARDOINO = che ne so! boh! CAGGIANO = ma non stanno nella cella insieme? perché non.. ARDOINO = otto persone stanno.. CAGGIANO = perché non.. non li mettono insieme! ARDOINO = mamma mia! CAGGIANO = hanno fatto la richiesta? ARDOINO = mah! Omissis >>."*

Quanto all'affiliazione di Pesce Maurizio, che, oltre a costituire indice sintomatico dell'esistenza del clan Riviezzi, ha anche disvelato l'esistenza di rapporti tra il clan *de quo* e la 'ndrangheta calabrese (Lamari Rocco ha riportato condanna ad anni otto di reclusione nell'ambito del procedimento penale scaturito dall'operazione antimafia denominata "Crimine" condotta congiuntamente dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di Milano e Reggio Calabria, nella quale era stato condannato anche IAMONTE Remingo, fratello di IAMONTE Carmelo e del più noto IAMONTE Antonino, esponente di spicco della 'ndrangheta calabrese, capo dell'omonimo sodalizio mafioso operante nella zona di Melito Porto Salvo (Rc), tratto in arresto in agro del comune di Tito (Pz) il 03.02.2010 nell'ambito dell'operazione anticrimine denominata "Leone", in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta di quella Procura della Repubblica, per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed altro), le investigazioni hanno permesso di accertare che IAMONTE Carmelo e LAMARI Rocco hanno effettivamente condiviso periodi di detenzione presso il carcere di Melfi con l'indagato Pesce Maurizio:

**IAMONTE Carmelo**

- dal 10.07.2010 al 26.11.2011
- dal 02.01.2012 al 12.05.2012
- dal 27.07.2012 al 13.09.2012

**LAMARI Rocco**

- dal 17.08.2010 al 11.06.2011
- dal 15.07.2011 al 14.09.2011
- dal 26.03.2012 al 24.04.2012
- dal 20.07.2013 al 13.09.2013

**PESCE Maurizio**

- dal 31.07.2010 al 07.03.2014

È emerso, inoltre, che anche Riviezzi Saverio ha condiviso periodi di detenzione (dal 25.06.2011 al 21.10.2011) con Lamari Rocco, Iamonte Carmelo e Pesce Maurizio.

### **Le dichiarazioni di D'Amato Dario (CD in atti)**

D'Amato Mario, interrogato il 19/06/2019, dopo che il fratello D'Amato Alessandro, condannato all'ergastolo quale autore degli omicidi di Delli Gatti Rocco (2002) e Petrilli Domenico (2003), decideva di intraprendere un percorso di collaborazione con l'autorità giudiziaria, rendeva, nella sua qualità di collaboratore di giustizia, dichiarazioni, che, secondo la prospettazione accusatoria, in quanto idonee ad esprimere la sinergia tra i Riviezzi ed il clan Cassotta e, quindi, corroborando, sotto il profilo *de quo*, il contributo dichiarativo offerto da Loconsolo Saverio, sono sintomatiche dell'esistenza del clan Riviezzi.

Si riportano di seguito le dichiarazioni selezionate dal PM, in quanto dotate di capacità dimostrativa:

Verbale del 19.06.2019

*".....omissis... A.D.R.: Sono sottoposto a speciale programma di protezione richiesto dalle DDA di Potenza dall'anno 2017 ed ho iniziato a collaborare con la giustizia dal 23 aprile 2015, sono stato libero fino al 22 aprile 2016. Come ho già ampiamente spiegato nel verbale illustrativo della collaborazione facevo parte del Clan CASSOTTA, quale componente del gruppo di fuoco, a partire dal 2000, circa, ero ancora minorenni. Confermo le dichiarazioni testimoniali fornite in precedenza. Ribadisco che mio fratello Alessandro, anche lui collaboratore di giustizia ha fatto parte del Clan CASSOTTA, ed aveva un ruolo molto più importante del mio essendo stato braccio destro di CASSOTTA Marco Ugo.*

*A.D.R.: Mi chiedete di riferire se conosco Saverio RIVIEZZI appartenente al Clan RIVIEZZI e vi rispondo che in effetti in passato ho avuto modo di conoscerlo personalmente, si trattava di una conoscenza maturata nelle fasi di organizzazione del tentativo di uccidere Antonio COSSIDENTE. Infatti io e mio fratello Alessandro dopo aver ricevuto l'ordine di eliminare Antonio COSSIDENTE, da parte del nostro capo Clan Marco Ugo CASSOTTA, detenuto presso il carcere di Civitavecchia, per il tramite di una missiva che ci è stata recapitata, in bista sigillata, dall'Avvocato ...omissis.... decidemmo che per poter eseguire il delitto fosse necessario avere un appoggio logistico a Potenza. In quanto COSSIDENTE Antonio abitava a Potenza. Per questa ragione decidemmo di rivolgerci a Saverio RIVIEZZI, con il quale mio fratello e lo stesso Marco Ugo CASSOTTA erano già in stretti rapporti criminali.*

*A.D.R.: Prima di questo momento non avevo mai incontrato il capo di questo Clan, Saverio RIVIEZZI, ne altri appartenenti al medesimo Clan. Tuttavia in quanto appartenete al Clan CASSOTTA avevo ovviamente sentito parlare, in specie da mio fratello Alessandro, dei RIVIEZZI. Si trattava a detta di mio fratello e degli altri affiliati, di una famiglia che aveva costituito un Clan operante in Pignola e in zone vicine, che si occupavano principalmente di estorsioni, traffico di droga e rapine. A detta di mio fratello Alessandro, Saverio RIVIEZZI in particolare aveva una rete di conoscenze tra le guardie giurate e tra i porta valori che svolgevano il compito di basisti per permettere l'esecuzione di tali rapine. Quanto ai componenti di questo Clan mio fratello non me ne parlò, ma poi io stesso ho avuto modo di conoscerli a seguito degli episodi che mi accingo a descrivere. Ora che rammento già mio fratello prima ancora che conoscessi Saverio RIVIEZZI ed altri del suo Clan mi parlò di NOLE Angeli di Dragonetti, quale complice in rapine del RIVIEZZI Saverio. Sotto il profilo della loro collocazione criminale mio fratello mi spiegò che i RIVIEZZI erano alleati con noi del*

Clan CASSOTTA e quindi almeno in teoria dovevano essere contrapposti sul fronte Melfese ai DI MURO/ DELLI GATTI e su Potenza a COSSIDENTE che era caduto in disgrazia in quanto ritenuto confidente delle forze dell'ordine. Quanto ai rapporti fra il Clan MARTORANO/STEFANUTTI e i RIVIEZZI nulla so dirvi in quanto nel periodo in cui ho frequentato i RIVIEZZI gli stessi non erano ne' alleati e ne' nemici di tale gruppo. All'epoca conobbi anche Dorino STEFANUTTI, l'ex pugile, perché mi porto Vincenzo SANGREGORIO presso un ristorante nella periferia di Potenza, che a detta del SANGREGORIO era proprio di proprietà di Dorino, che in effetti ci accolse come proprietario del ristorante e non ci fece neanche pagare. Non ricordo il nome di questo ristorante. In ogni caso tenete presente che sono passati circa 15 anni da quando ci sono andato, e ricordo che il SANGREGORIO mi disse che anche il gruppo di STEFANUTTI ce l'aveva con COSSIDENTE, nel senso che almeno in quel momento erano antagonisti.

A.D.R.: Incontrammo Saverio RIVIEZZI, a Pignola in un bosco. Ricordo che ogni volta che dovevamo vederlo era un problema perché dovevamo inerpicarci in questi boschi dove tagliava la legna. Per individuarlo in mezzo a questi boschi ci accompagnava o QUARATINO Angelo, affiliato ai RIVIEZZI oppure SARLI Nicola, detto Sciassi, altro affiliato al Clan RIVIEZZI. In una circostanza per trovare Saverio RIVIEZZI mio fratello si rivolse al fratello di Saverio RIVIEZZI, Domenico, che a detta di mio fratello ma anche di Saverio RIVIEZZI, di QUARATINO e di SARLI, era anch'esso affiliato al Clan RIVIEZZI. In quel periodo in cui ho frequentato i RIVIEZZI, Domenico non era particolarmente operativo, almeno in occasione delle mie visite.

Venendo adesso al primo incontro mio fratello, dopo i primi convenevoli, spiegò a Saverio RIVIEZZI qual'era il motivo della nostra visita e lui di disse disponibilissimo a darci appoggio per trovare COSSIDENTE ed ucciderlo. Per cui fin da quel momento rimanemmo d'intesa che saremmo andati io e mio fratello a Pignola per poi partire di lì e poi andare con persone di Saverio RIVIEZZI, alla ricerca del COSSIDENTE, anche per studiarne le abitudini. Tuttavia nonostante gli appuntamenti che prendevamo ogni volta Saverio RIVIEZZI trovava una scusa per cui non ci metteva a disposizione nessuno come "guida" per trovare il COSSIDENTE Antonio. Dopo un mese di questo inutile tra tran che non portava a nulla, Saverio RIVIEZZI ci disse che fermo restando la sua disponibilità a fare quest'omicidio voleva coinvolgerci nell'esecuzione di una rapina in un Ufficio postale ubicato in un paesino vicino Pignola. Nell'occasione ci presentò Vincenzo SANGREGORIO, che non so se fosse un vero e proprio affiliato nel Clan RIVIEZZI, ma dicerto collaborava con Saverio nell'attività delle rapine. Per individuare il comune dove si trova quest'ufficio postale posso dirvi che lo sesso non è distante da Pignola e che l'ufficio postale si trova sulla sommità di una lunga scalinata che dopo la rapina avremmo dovuto percorrere a piedi per raggiungere l'autovettura con cui saremmo dovuti scappare. Facemmo vari sopralluoghi sia con il predetto SANGREGORIO che con i predetti SARLI e QUARATINO, la rapina non fu mai effettuata in quanto Saverio RIVIEZZI doveva comunicarci quando venivano portati i soldi dal portavalori all'ufficio postale. Tuttavia in questo contesto io e mio fratello stringemmo rapporti con il SANGREGORIO. Di seguito ancora capimmo che RIVIEZZI Saverio non ci avrebbe mai fatto trovare COSSIDENTE e mio fratello mi disse che a questo punto era certo che RIVIEZZI ci ostacolava di fatto, poiché comunque era legato a COSSIDENTE da un rapporto di comparaggio, che lui già conosceva da tempo, ma che si illudeva non fosse stato di ostacolo all'omicidio del COSSIDENTE posto che i RIVIEZZI comunque erano forti alleati dei CASSOTTA. A questo punto era successo

che il SANGREGORIO per futili motivi aveva ucciso un ristoratore di muro Lucano, il cui cadavere era stato ritrovato in quel di Sicignano degli Alburni (se non sbaglio tempo dopo il SANGERMANO e Vincenzo PERALAS vennero arrestati e condannati per questo omicidio). Mio fratello ci rimase male per questo omicidio perché era amico di questo ristoratore e tuttavia superando l'istintiva voglia di vendicarsi, pensò di utilizzare il SANGREGORIO – che a questo punto appariva persona criminalmente capace – quale complice e “vedetta” per individuare ed uccidere il COSSIDENTE, il SANGREGORIO accettò e quindi da quel momento per molti giorni cominciammo a pedinare il COSSIDENTE e ci rendemmo conto che aveva una vita sregolata e non faceva mai gli stessi percorsi, in conclusione la cosa più opportuna da fare ci sembrò di appostarci a casa sua dove la sera o la mattina sarebbe dovuto andare. COSSIDENTE Abitava in un condominio di più piani che aveva un'entrata al piano terra, a livello strada, ed un'altra entrata ad un livello più basso, a livello seminterrato. La sera che decidemmo di eseguire il delitto ci appostammo io e Vincenzo SANGREGORIO all'interno del palazzo mentre Vincenzo PERALS, che pure partecipò a questi preparativi, faceva da palo fuori dal palazzo con l'intesa che ci avrebbe avvisato con il telefonino per segnalarci l'arrivo del COSSIDENTE. Naturalmente il PERALS ci avrebbe detto da quale ingresso sarebbe entrato in modo tale che non ci saremmo spostati per eseguire il delitto. Mio fratello decise di non partecipare all'esecuzione materiale del delitto, in quanto a suo dire eravamo sufficienti non tre, per cui ci ordinò espressamente di procedere senza la sua presenza. Quanto alle armi che avevamo in quella occasione ricordo che io e SANGREGORIO avevamo una pistola, che avevo procurato io stesso, portandola da Melfi, era una pistola del Clan. Non volemmo portarci un'arma lunga, perché ingombrante e dunque visibile da Melfi fino a Potenza, ragione per cui (sbagliando da un punto di vista criminale, ma per fortuna visto quello che è successo) chiedemmo a Saverio RIVIEZZI, tre, quattro giorni prima del tentativo di omicidio, di darci un fucile a canne mozzate, più precisamente fui io stesso che chiesi a Saverio RIVIEZZI di darmi un fucile a canne mozzate calibro 12, dicendogli che mi serviva per fare un omicidio a Melfi. Uno o due giorni dopo RIVIEZZI Saverio mi diede questo fucile, che io consegnai a SANGREGORIO Vincenzo e conservammo nella sua concessionaria. Se non ricordo male la consegna del fucile fu fatta oltre che dal RIVIEZZI Saverio, sicuramente presente, anche dal SARLI Nicola, se non era lui era comunque QUARATINO. Preciso che SARLI Nicola era l'armiere del Clan RIVIEZZI, per come lo stesso SARLI Nicola mi disse e per come anche lo stesso Saverio RIVIEZZI mi precisò avendomi detto nel corso di uno dei tanti incontri che avevamo avuto, che se avessi avuto bisogno di armi potevo rivolgermi al SARLI Nicola. Con il senno di poi ritengo che RIVIEZZI Saverio capi che quel fucile mi serviva per uccidere COSSIDENTE Antonio, in quanto la famosa sera in cui stavamo appostati ad un certo punto ci chiamò il PERALS e ci avvisò che dovevamo andarcene in quanto COSSIDENTE era arrivato vicino casa ma era seguito da una pattuglia di carabinieri, che si fermò proprio sotto casa del COSSIDENTE ed aspettò che lo stesso entrasse nel palazzo e arrivasse presso la sua abitazione. Rappresento che COSSIDENTE all'epoca viveva con sua madre e che avevamo anche ipotizzato di aspettare COSSIDENTE nella sua abitazione sequestrando temporaneamente la madre

A.D.R.: Tenderei ad escludere che il SANGREGORIO abbia avvisato delle nostre intenzioni il RIVIEZZI poiché frequentandolo mi accorsi che lo stesso, al pari del PERALES, non aveva rapporti così stretti con il RIVIEZZI stesso. Del resto mio fratello per convincere PERALES e SANGREGORIO a partecipare all'omicidio gli aveva fatto

una proposta molto "ghiotta" promettendogli che morto il COSSIDENTE la piazza di spaccio di Potenza l'avrebbero gestita loro due....omissis ....

*A.D.R.:* A questo punto desistemmo dal tentativo di uccidere Antonio COSSIDENTE.

*A.D.R.:* Avevamo rapporti con la famiglia MACRI di Siderno, prima dell'omicidio di Marco Ugo CASSOTTA, insieme a lui e a mio fratello andammo a Siderno dai MACRI a chiedere se potevano farci acquistare della droga. I MACRI, mi sembra che parlammo con tale Stefano Antonio ci misero in contatto con tale Franco LUCIANO, che ci fece ritirare della droga, del tipo cocaina, a Pompei, dove lui aveva un ristorante. In pratica questo LUCIANO era un Calabrese che lavorava però a Pompei. Preciso che il contatto a Siderno con i MACRI era stato creato da CASSOTTA Marco che aveva conosciuto i MACRI nel carcere di Melfi, ed anzi aveva conosciuto uno dei capi della famiglia che era chiamato il barone. Poco prima di essere arrestato il CASSOTTA Marco portò sia me che mio fratello a Siderno per farci conoscere questa famiglia di ndrangheta. Per questo io e mio fratello riuscimmo ad entrare in contatto con i MACRI anche durante il periodo di carcerazione di marco CASSOTTA. Faccio altresì presente che il Saverio RIVIEZZI contestualmente ci aveva comunicato che anche lui avrebbe tentato di rifornirsi di cocaina in Calabria, attraverso una famiglia di ndrangheta che operava a Diamante, Rimanemmo d'accordo che chi prima concludeva l'affare, lui a Diamante, noi a Siderno, avrebbe diviso con l'altro gruppo la droga acquistata. Concludemmo prima noi l'affare, presi io personalmente circa 700 grammi di cocaina. Poiché avevamo buoni rapporti con i MACRI ci concessero di pagarla solo in un momento successivo, quando avevamo realizzato, in effetti qualche mese dopo, io stesso portai 15/20.000,00 euro in contanti, a Pompei nel ristorante di LUCIANO. Fu poi mio fratello che si occupò di portare meno della metà di quella droga ai RIVIEZZI, e fu sempre mio fratello a ritirare in seguito il controvalore in euro dai RIVIEZZI che mi consegnò quando dovetti andare a saldare il controvalore da LUCIANO. Tenete conto che io nel 2006 venni arrestato e dopo la scarcerazione me ne andai nel nord Italia e non ho più avuto rapporti con i RIVIEZZI, anche mio fratello non ebbe più rapporti con i RIVIEZZI poiché nel 2007 uccise Marco Ugo CASSOTTA e fece una scissione del Clan schierandosi con i DI MURO.

*A.D.R.:* Oltre ai soggetti che ho già nominato del Clan RIVIEZZI ho conosciuto in quegli anni certo Rocco BRADICH. Costui mi venne presentato da Saverio come suo affiliato e persona di fiducia. Faceva parte del Clan ma non so che specifico ruolo gli fosse assegnato. Ho conosciuto anche un figlio di Saverio RIVIEZZI. Non ricordo il nome di questo figlio, all'epoca già spalleggiava il padre, anche se non era affiliato a tutti gli effetti. Questo ragazzo all'epoca era un'adolescente, certamente meno di 18 anni. Dunque era molto giovane e non poteva essere considerato un componente del Clan.

L'ufficio esibisce al D'AMATO Dario un album fotografico composto dalla Squadra Mobile di Potenza contenente 17 riproduzioni, allegato agli atti. D'AMATO Dario dichiara: Nella foto nr. 1 riconosco con certezza Angelo QUARATINO, di cui ho detto in precedenza. L'ufficio da atto che si tratta di Angelo QUARATINO, nato a Potenza, classe 1981. La fotografia nr. 2 sembra il predetto BRAIDCH, ma non ne sono sicuro, se non è lui è comunque una persona che ho visto girare intorno ai RIVIEZZI. L'ufficio da atto che si tratta di PESCE Maurizio. Ora che sento il nome confermo che si tratta di un affiliato al Clan RIVIEZZI, assomiglia a BRAIDCH ma non è lui, l'ho visto nei boschi proprio insieme a Saverio RIVIEZZI ed è uno a sua disposizione a cui Saverio dava ordini. La foto nr. 3 è proprio Saverio RIVIEZZI. L'ufficio da atto che si tratta di

Saverio RIVIEZZI, nato a Pignola, classe 1964. La foto nr. 4 è una persona che ho visto a Pugnola ma non so dirvi il nome. L'ufficio da atto che si tratta di BRAIDCH Rocco, nato a Frosinone, classe 1961. Confermo il riconoscimento, tenete conto che sono passati 12 anni, ora che ne sento il nome vi ribadisco che si tratta della persona che ho detto in precedenza e che ho indicato come affiliato dei RIVIEZZI. La foto nr. 5 è il figlio di Saverio RIVIEZZI, che io ho conosciuto da adolescente, in questa foto mi sembra più grande, ma è proprio lui. L'ufficio da atto che si tratta di Vito RIVIEZZI, nato a Potenza, classe 1984. Si è lui è Vito, forse quando aveva 20 anni o 21 sembrava più piccolo di quello che era, ricordo che accompagnava il padre che lo trattava come un "principino" Nella fotografia nr. 6 è persona che non ricordo. L'ufficio da atto che si tratta di RUSSO Vito. La foto nr. 7 non la riconosco. L'ufficio dà atto che si tratta di SPERA Massimo. La Fotografia nr. 8 non la riconosco, prendo atto che si tratta di PECORARAO Savino. La foto nr. 9 dovrebbe essere Mimmo RIVIEZZI fratello di Saverio che ho visto una sola volta, e che comunque mi è stato detto dovrebbe essere affiato al clan RIVIEZZI. L'ufficio da atto che si tratta di RIVIEZZI Domenico, nato a Pignola, classe 1973. Non riconosco nessuno nella foto nr.10. L'ufficio da atto che si tratta di LAMA Gerardo, nato Pignola, classe 1965. Nella foto nr. 11 la riconosco. L'ufficio da atto che si tratta di MOUKHTARI Abdel Kebir, nato a Potenza, classe 1990. Nella foto nr. 12 non riconosco nessuno. L'ufficio da atto che si tratta di Michele RUSSO, nato a Potenza, classe 1992. Nella fotografia nr. 13 riconosco un viso per me noto che ho visto nella zona di potenza o di Pignola ma non so chi sia. L'ufficio da atto che si tratta di Vincenzo BARRA nato a Potenza, classe 1969. Non riconosco la persona ritratta nella fotografia nr. 14. L'ufficio da atto che si tratta di FRANCO Giacomo, nato Potenza, classe 1994. Nella fotografia nr. 15 non riconosco nessuno. L'ufficio da atto che si tratta di RUSSO Gerardo, nato a Potenza, classe 1996. Nella fotografia nr. 16 riconosco Nicola SARLI, appartenente al Clan RIVIEZZI. L'ufficio da atto che si tratta di SARLI Nicola, nato ad Abriola, classe 1970. L'ufficio da atto che viene mostrata al D'AMATO Dario la foto di SABATO Salvatore e non la riconosce....omissis".

Orbene, le dichiarazioni rese da D'Amato Dario si muovono nella stessa direzione delle dichiarazioni rese da Lonconsolo Saverio sia con riferimento alle rapine programmate dal Riviezzi (entrambi hanno, invero, riferito di una rapina che avrebbero dovuto fare in un paesino vicino Pignola) e alle modalità esecutive delle stesse sia con riferimento ai rapporti tra i Riviezzi ed esponenti delle cosche calabresi.

Quanto al profilo da ultimo richiamato, il PM ha evidenziato:

*"la Squadra Mobile di Potenza, ad evasione delle indagini delegate da quest'Ufficio a riscontro delle propalazioni di D'AMATO Dario accertava quanto segue:*

- ...
- *Con specifico riferimento alla famiglia MACRI' di Siderno da cui, secondo le propalazioni di D'AMATO Dario, il clan CASSOTTA si sarebbe approvvigionato di circa 700 gr. di cocaina, parte della quale poi ceduta dal clan RIVIEZZI, come da precedente intesa, le indagini svolte hanno consentito di accertare che STEFANO Antonio nato a Locri il 09.02.1975, risulta coniugato con MACRI' Francesca, nata a Locri (Reggio Calabria) il 21.10.1977, figlia di MACRI' Vincenzo, alias "il Barone", capo clan della famiglia "Macri", operante nella zona della "Locride", detenuto presso la Casa Circondariale di Melfi (Pz). Il predetto STEFANO Antonio*

è tuttora imputato ex artt. 73 DPR 309/90 commessi in Siderno (Rc) in epoca precedente e successiva al 14.07.2007, oggetto di contestazione accusatorie mosse da questa D.D.A. sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di Giustizia LOCONSOLO Saverio e riscontri condotti dalla PG, nell'ambito del procedimento penale n. 843/2013-21 RGNR-DDA, denominato "Oscar", attualmente pendente innanzi al Tribunale di Potenza, in fase dibattimentale.

Particolare interessante, per i fini che nella presente sede rilevano, è dato dal riscontro oggettivo acquisito in data 14.05.2003, tra le ore 10.50 e 13.51, in Siderno Marina (Rc), da parte del personale dell'Arma dei Carabinieri di Potenza, che accertava attraverso il GPS montato sul fuoristrada Toyota RAV4, targata CD 693 BP, che LOCONSOLO Saverio e CASSOTTA Marco Ugo, a bordo dello stesso, si erano recati in quel centro calabrese, parcheggiando il veicolo in quella via Feudo Vecchio, in corrispondenza del n.15, ove risultava risiedere lo STEFANO Antonio;

- **FRANCO Alberto Luciano**, nato a Locri (Rc) il 13.12.1959, residente a Boscoreale (Na), in via Papa Giovanni XXIII nr. 36, fortemente legato al MACRI Vincenzo, alias "il Barone", veniva identificato in Melfi, da parte dei Carabinieri del posto che, il 20.11.2002, alle ore 17.15, nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, mentre era in compagnia di D'AMATO Dario e MORELLI Michele Gerardo, dalla quale tentava di allontanarsi, per non farsi identificare insieme.

Tratto in arresto il successivo 09.11.2003, da parte della DDA di Reggio Calabria, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti condotto in concorso con altri soggetti, tra i quali il noto COLUCCIO Giuseppe, altro esponente di spicco della dell'ndrangheta calabrese, legato ai cartelli sudamericani del traffico di droga, veniva associato alla Casa circondariale di Melfi (Pz) all'interno della cella del "boss" MACRI Vincenzo, detto "u barone", padre di MACRI Marco, il cui nominativo era stato rinvenuto, insieme a quello di RUMBO Riccardo, detto "Franco", componente del "gruppo di fuoco" del clan "Commisso" di Siderno (Rc) contrapposto da una sanguinosa faida a quello dei "Costa", negli appunti trovati addosso a CASSOTTA Massimo Aldo la mattina del 13.07.1999, nel corso delle perquisizioni seguite all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito del procedimento penale n. 321/99-21 RGNR-DDA, denominato "Cash and Carry".

Quanto al programmato omicidio di Cossidente Antonio, poi, le dichiarazioni rese da D'Amato Dario, oltre che trovare riscontro nelle dichiarazioni rese dal fratello, D'Amato Alessandro, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal Cossidente, anch'egli collaboratore di giustizia.

In particolare, D'Amato Alessandro, sottoposto ad interrogatorio il 27/07/2010 (CD in atti), riferiva:

"Dopo la notizia delle dichiarazioni fatte da **COSSIDENTE** Antonio ai servizi segreti venne decretata la morte dello stesso. **RIVIEZZI** mi disse che aveva fatto pedinare il **COSSIDENTE** da **SARLI** Nicola, il quale aveva notato che lo stesso era sempre fermo nei pressi del macellaio di via Pretoria vicino l'edicola.

**RIVIEZZI** Saverio mi fece conoscere **SANGREGORIO** per fare con lui una rapina. Quando seppero della nostra partecipazione, gli altri componenti non vollero più partecipare alla rapina. Su indicazione del **RIVIEZZI**, **SANGREGORIO** Vincenzo

doveva indottrinarmi sugli spostamenti e sui luoghi di abituale frequentazione del **COSSIDENTE**.

Accertai che il **COSSIDENTE** si ritirava in casa sempre verso le 20:30 circa. L'abitazione aveva 2 accessi, uno principale uno secondario. L'autovettura dovevamo parcheggiarla nei pressi della chiesa di San Rocco. Il **RIVIEZZI** mi disse di avere la disponibilità di due divise da Carabinieri. Decidemmo quindi che avremmo dovuto travestirci da Carabinieri, entrare in casa in assenza del **COSSIDENTE**, immobilizzare la madre ed attendere l'arrivo del **COSSIDENTE** che avremmo ucciso appena rientrato in casa. L'idea venne poi abbandonata. Successivamente, tramite il **SANGREGORIO**, convocammo il **COSSIDENTE** presso l'autosalone **SARAUTO** del **SANGREGORIO**. Io ero con mio fratello Dario e Claudio **ARGENTIERI**, tutti armati. Il **COSSIDENTE** era accompagnato dal **CAMPANELLA**. Appena entrati, chiesi spiegazioni al **COSSIDENTE** delle dichiarazioni di cui si vociferava; il **COSSIDENTE** si giustificò dicendo che in realtà era un complotto macchinato a suo danno. In quel contesto il **CAMPANELLA** chiese di assentarsi con la scusa di andare a prendere i figli a scuola ma io lo bloccai e non lo feci uscire dai locali.

L'autosalone di **SANGREGORIO**, si trova nei pressi della bancapulia di Potenza. L'omicidio di **COSSIDENTE** Antonio era stato voluto anche da **MARTORANO** e **STEFANUTTI**.

**RIVIEZZI** Saverio era in contrasto con **MARTORANO** e **STEFANUTTI** perché quest'ultimo aveva brutalmente picchiato il fratello **FRANCO**. **RIVIEZZI** voleva acquistare la fiducia di **MARTORANO** e **STEFANUTTI** uccidendo, anche per conto loro, **COSSIDENTE** Antonio. Una volta ottenuta la fiducia dei due, il **RIVIEZZI** avrebbe poi assassinato anche il **MARTORANO** e lo **STEFANUTTI** che avrebbe poi sciolto nell'acido.”.

Cossidente Antonio, sottoposto a interrogatorio in data 11/02/2020 (CD in atti), riferiva:

“A.D.R.: Mi chiedete se sia a conoscenza di tentativi di omicidio a carico della mia persona e vi rispondo che in un'occasione mi incontrai con Alessandro **D'AMATO**, suo fratello e Claudio **ARGENTINO** presso l'autosalone di Vincenzo **PERALES** e **SANGREGORIO** Vincenzo, e in quell'occasione chiedendomi se io avessi collaborato con il **SISDE** o con la Giustizia, io capii che in realtà loro erano venuti per uccidermi. Proposito non realizzato perché ero in compagnia di **CAMPANELLA** e Claudio **LISANTI**. Successivamente ebbi in un bosco di Pignola un incontro anche con Saverio **RIVIEZZI** nel corso del quale anche lui mi chiese dei miei rapporti con il **SISDE** e di eventuali collaborazioni con le Forze dell'Ordine e la Magistratura, al riguardo posso dire di essere certo che si trattasse di un imboscata non andata a buon fine anche perché io mi ero recato sul posto in compagnia di **SCAVONE** Michele, **CAMPANELLA** Carmine e Claudio **LISANTI**, tutti armati. Saverio, invece, era venuto sul posto con Nicola **SARLI** e Pasquale **MARINO** di Pignola.

omissis

A.D.R.: Ci sarebbe poi dovuto essere un secondo incontro tra me **D'AMATO** Alessandro e **RIVIEZZI** Saverio per chiarire questa vicenda e l'appuntamento venne fissato in un villino al Pantano di Pignola, dove io sarei dovuto andare insieme ad Angelo **QUARATINO** persona di fiducia ed autista di Saverio **RIVIEZZI**. Io mi presentai all'appuntamento con il **QUARATINO** vicino al giornalaio in Via del Gallitello dove ho atteso in vano in compagnia di Donato **LAPOLLA**. Mi sono trattenuto circa mezz'ora e non essendosi presentato nessuno andai via. Dopo qualche giorno mandai

*CAMPANELLA a Melfi per parlare con Alessandro D'AMATO il quale disse che Saverio RIVIEZZI gli aveva riferito che io non mi ero presentato a riprova del fatto che stavo collaborando con la Giustizia. Alla luce di tali fatti posso sicuramente affermare che se io non avessi preso delle precauzioni come quella di cambiare spesso itinerari o di rientrare a casa a piedi anche passando attraverso i vicoli del così detto quartiere cinese, o ancora accedendo dal portone secondario, avrei seriamente rischiato di essere ucciso. Io stesso dissi a Michele SCAVONE che per stabilizzare la situazione era necessario uccidere Saverio RIVIEZZI, ed anche in questa prospettiva mi sono trasferito a Nola.*

*A.D.R.: Per quanto attiene ai miei rapporti con il SISDE vorrei precisare che si giustificavano in ragione della mia carica criminale, in quanto avevo raggiunto la carica di "Padrino" superiore alla Santa, il che giustifica i rapporti con il mondo delle Istituzioni e della sessa Massoneria. In Basilicata ero quello che aveva la carica di 'ndrangheta più alta.*

*Omissis"*

Quanto, poi, alle ragioni che avevano determinato da più parti il proposito di uccidere il Cossidente, riferite in termini univoci da D'Amato Dario ("COSSIDENTE che era caduto in disgrazia in quanto ritenuto confidente delle forze dell'ordine") e D'Amato Alessandro ("Dopo la notizia delle dichiarazioni fatte da COSSIDENTE Antonio ai servizi segreti venne decretata la morte dello stesso"), è opportuno sottolineare che effettivamente, a partire dal mese di maggio/giugno 2003, il Cossidente avviava un rapporto di collaborazione con l'agente del SISDE CERVONE Nicola, col quale teneva una serie di incontri, anche alla presenza di un appartenente all'Arma dei Carabinieri di Potenza, rivelando fatti e circostanze riguardanti l'intero panorama criminale lucano e non solo nonché responsabilità del clan "*Cassotta*" nella consumazione degli omicidi di Delli Gatti Rocco e Petrilli Domenico e nella programmazione di attentati omicidari in danno dei germani Di Muro Angelo e Di Muro Vincenzo, **nell'ambito di un "guerra di mafia" appoggiata anche da RIVIEZZI Saverio**".

**Le dichiarazioni di D'Aversa Antonio (allegati n. 19 e n. 20 della C.N.R. n. 1709/19 prot. SCO del 27/05/2019)**

D'Aversa Antonio, sentito più volte, rendeva dichiarazioni idonee, secondo la prospettazione accusatoria, a corroborare ulteriormente l'ipotesi investigativa relativa all'esistenza del clan "Riviezzi".

Peraltro, sentito il 30/05/2017, consegnava un memoriale, che dava origine a forti contrasti fra lo stesso e il clan RIVIEZZI, nelle persone dei fratelli RUSSO.

Si riportano, innanzitutto, le dichiarazioni rese dal D'Aversa il 30/05/2017 in merito al coinvolgimento dei Riviezzi nel traffico di sostanze stupefacenti:

*"Domanda PM: Ci spiega come lei si colloca nell'ambiente criminale di Potenza? Appartiene a qualche gruppo?"*

*Risposta: No, non appartengo a nessun gruppo criminale. Io conosco tale Rocco SANTARSIERO di Potenza detto Pupetto, che ha avuto dei problemi con un certo Kebir di Pignola che è legato a Vito RIVIEZZI di Pignola. Rocco SANTARSIERO è stato più*

*A*  
47

volte picchiato da Kebir. Rocco SANTARSIERO comprava la droga da Kebir, e a seguito dei problemi che aveva con quest'ultimo, mi chiese di parlare con Vito RIVIEZZI che io conosco per via della comune passione per le corse automobilistiche, dopo aver parlato con Vito RIVIEZZI quest'ultimo mi assicurò che non avrebbe più toccato il SANTARSIERO, un giorno dopo aver risolto la questione incontrammo Michele RUSSO che disse al SANTARSIERO che se voleva continuare a lavorare (vendere la droga su Potenza) doveva comprarla da loro, fino a quel momento il SANTARSIERO comprava la droga a Napoli. Il SANTARSIERO rispose che andava bene ma che lui doveva ancora pagare alcuni quantitativi di droga che aveva acquistati a Napoli omissis

Domanda PM: In che modo i fatti che lei ha al momento riferito si collegano ad un contesto di criminalità organizzata?

Risposta: SANTARSIERO mi disse che i Pignolesi hanno tentato di incendiargli casa quando in un primo momento si era rifiutato di prendere la droga da loro. A Cerignola si riforniva solo CIOFFREDI. Il SANTARSIERO andava solo a Napoli, e poi passò con i Pignolesi, che rimarcavano sempre che a Potenza comandavano loro. Omissis

Domanda: Senta ma questo Kebir è un fiduciario dei RIVIEZZI?

Risposta: io l'unico rapporto che ho avuto con Kebir è quando mi ha chiesto di diventare il loro referente su Potenza perché volevano togliere di mezzo SANTARSIERO.

Omissis

Si riporta, inoltre, uno stralcio del memoriale consegnato il 30/05/2017, che consente di far luce sulla composizione del gruppo riconducibile a Riviezzi Saverio:

"....omissis...<<... Ma precedentemente a tutto questo, il SANTARSIERO, aveva avuto diverbi con tale Kebir di Pignola (Pz), cugino di Vito RIVIEZZI, poichè un loro amico in comune, tale Daniele CAPORASO, avrebbe fatto pervenire ai due, Riviezzi e Kebir, una lettera dove, per quello che sono a conoscenza, all'interno vi era scritto che il SANTARSIERO parlava male dei due, tanto che questo portava al KEBIR che ogni volta che incontrava per strada il SANTARSIERO lo picchiava; in una prima occasione nei pressi della pompa di benzina Q8 sita in via del Basento, è in un'altra occasione in un ristorante il quale non sono a conoscenza del nome, ma è avvenuto in presenza della GIULIANO dello zio di quest'ultima Mario GIULIANO e la convivente di quest'ultimo Lucia MANICONE, il SANTARSIERO dopo i due episodi successivi chiese aiuto a mè per risolvere la questione poichè sapeva che conoscevo Vito RIVIEZZI per via che entrambi pratichiamo lo stesso sport, quello di automobilismo è, quindi spesso ci incontravamo sui campi di gara. Conosco anche il padre Saverio RIVIEZZI, all'epoca detenuto, in quando da ragazzi praticavamo la boxe nella stessa palestra, non ci siamo mai frequentati, ma c'è stato sempre rispetto, ebbene; mi recai di persona a Pignola per incontrare Vito RIVIEZZI, lo stesso, dopo un lungo convincimento da parte mia nel mettere pace tra il SANTORO, RIVIEZZI e il Kebir mi garantiva che al SANTARSIERO da lì in poi non gli sarebbe accaduto più nulla, a patto che il SANTARSIERO doveva tenere la bocca al proprio posto è che non doveva parlare di loro né di bene né di male. Poco più di un mese, non ricordo con precisione, ma dopo aver messo pace tra i Pignolesi e il SANTARSIERO, mentre io e il SANTARSIERO ci stavamo portando presso la sua abitazione in Bucaletto, venivamo fermati da Michele RUSSO, nostro amico comune, ma soprattutto amico di KEBIR e Vito RIVIEZZI, che ci riferiva che il KEBIR mandava a dire al SANTARSIERO che, in merito alla lettera la questione era

*chiusa e che poteva stare tranquillo, ma nel contesto mandava anche a dire, che se il SANTARSIERO voleva continuare a lavorare la sostanza doveva prenderla anche da loro, doveva fare un pò e un po', altrimenti poteva farsi le valige e andarsene da Potenza, perché su quel fronte comandavano loro è non i Napoletani, il SANTARSIERO per evitare discussioni è per paura accettò, ma disse al RUSSO di riferire al Kebir, che lui non sarebbe mai salito a pignola per acquistare la sostanza chè, dovevano essere loro a trovare il modo per come fargliela arrivare, gli disse anche che non poteva prenderla sempre, in quando l'altro fornitore oltre ad avanzare dei soldi per le sostanze precedentemente acquistate da lui, lo stesso gli faceva anche credito, alchè il RUSSO si recava nuovamente dal Kebir per riferirgli ciò che il SANTARSIERO gli aveva detto, dopo qualche ora il RUSSO si ripresentava nell'abitazione del SANTARSIERO in Bucaletto, dove gli riferiva che il Kebir era d'accordo è che ogni volta che doveva acquistare la sostanza ci avrebbe pensato lui, cioè il RUSSO, ad andarla a prenderla e portargliela, in più gli riferiva che casomai qualche volta gli sarebbero mancati i soldi per acquistarla, purchè si trattasse per poco tempo, anche loro erano di disposti a fargli credito. Omissis".*

Il 17/07/2017, poi, sentito nuovamente, il D'Aversa riferiva:

*"...omissis...."*

*Domanda PM: Sig. D'Aversa conferma le sue precedenti dichiarazioni e il manoscritto?*

*Risposta: Sì! Volevo aggiungere che sono stato minacciato da RIVIEZZI Vito e Kebir.*

*Domanda: Ci spieghi in che contesto è stato minacciato.*

*Risposta: Io avevo garantito per Rocco SANTARSIERO che non avrebbe più parlato male di Vito RIVIEZZI e Kebir. Costoro, per il tramite di Russo Michele volevano che io pagassi la droga che SANTARSIERO aveva acquistato e non aveva pagato.*

*Domanda: Di che tipo di droga si tratta?*

*Risposta: Si trattava di cocaina, che SANTARSIERO Rocco prendeva due volte al mese a Napoli e una volta al mese dai Pignolesi. Il pusher di SANTARSIERO Rocco era Michele RUSSO che portava la droga a casa del SANTASIERO. In quel periodo io facevo da autista a SANTARSIERO, lo accompagnavo a prendere i soldi; solo in un'occasione sono andato con CERVERIZZO Giovanni a prendere la droga a Cerignola nel novembre 2013. Ho partecipato solo a due viaggi a Cerignola, poi mi sono rifiutato perché non mi interessava. In un'occasione mi ha accompagnato la mia compagna Daniela VIGNOLA, che mi aveva convinto a partecipare. Omissis*

*Nell'occasione in cui venni minacciato a casa mia da RUSSO Michele, appresi che i Pignolesi, per l'acquisto della cocaina da parte di SANTARSIERO, lamentavano di aver subito una perdita di denaro pari a 5000,00 euro per il mancato pagamento della droga. La compagna di SANTARSIERO (Giuliano Ivana) mi disse che sospettava che i Pignolesi avevano tentato di incendiargli il garage come ritorsione per il mancato pagamento della droga da parte del suo compagno SANTARSIERO Rocco. Successivamente, si presentò a casa mia Michele RUSSO che mi disse che dovevano avere del denaro dal SANTARSIERO e che siccome io avevo garantito per lui ora dovevo essere io a coprire la somma. In quella circostanza io feci presenti che io non dovevo pagare nulla perché non avevo partecipato all'acquisto della droga. Dopo qualche giorno SANTARSIERO Donato mi disse di aver parlato con Michele RUSSO e che dovevo prendere tempo, affinché lui potesse recuperare dei soldi in prestito per coprire la sua esposizione nei confronti dei Pignolesi. Qualche giorno dopo Michele*

*RUSSO mi chiese di andarlo a prendere a Pignola dove si sarebbe recato con la macchina di SANTASIERO Donato, auto che avrebbe lasciato in garanzia ai Pignolesi. Giunti sul posto ci aspettava Kebir, che si allontanò con Michele RUSSO, il quale al rientro mi disse che l'autovettura di SANTASIERO era stata lasciata nella campagna dei RIVIEZZI.*

*Chi stà in mezzo alla strada sa che quelle parole dette da Michele RUSSO nei miei confronti erano una minaccia nemmeno troppo velata. Dopo questi episodi è iniziata una frequentazione più assidua con Michele RUSSO, frequentazione di cui ho già parlato. Omissis*

*Domanda: Quindi i rapporti con RUSSO sono terminati?*

*Risposta: Sì, dopo il mio arresto; anche a causa del memoriale che ho fatto. Quando sono stato scarcerato ho avuto problemi con Vito RUSSO che era appoggiato dai Pignolesi. Infatti quando mi furono revocati i domiciliari presso il fruttivendolo vicino allo scasso di rione Chianchetta, nel settembre – ottobre 2016, incontrai Kebir che mi chiese conto del memoriale, e mi disse che ci dovevamo sedere a tavolino e vedere chi aveva ragione e aveva torto. Io risposi che quando Michele RUSSO sarebbe uscito dal carcere ne avremmo riparlato.*

*Domanda: Lei ne ha parlato con qualcuno di queste pressioni dei Pignolesi?*

*Risposta: Sì, con Francesco FORTE e inviai anche una lettera a Vito RIVIEZZI per il tramite di Francesco FORTE che poi mi disse che avrebbero voluto anche parlarne con me, perché per loro era un' "infamità". Il tutto avvenne durante la mia detenzione domiciliare.*

*Domanda: che rapporto aveva con FORTE?*

*Risposta: E' un amico. So che fa uso di stupefacenti, che la vende, ma non so altro. Su facebook si era iniziato a parlare del mio memoriale e anche la mia compagna mi disse che aveva visto delle macchine girare vicino casa. Anche Francesco FORTE mi disse che la storia non sarebbe finita lì; lui portò una mia lettera a Vito RIVIEZZI. Quando ero ai domiciliari chiesero anche un incontro, ma io mi rifiutai perché avevo capito che avevano preparato qualcosa contro di me. Michele RUSSO stava in cella con Peppe CALABRESE e mi contestò quanto io avevo scritto nel memoriale. Nel carcere di Potenza, mi buttarono addosso le uova, mi chiamarono infame, pedofilo etc. Questi insulti ritengo siano dovuti al mio memoriale, ed è per questo che sono stato messo prima in isolamento e poi trasferito a Matera.*

*Domanda: Ha altri episodi su cui intende riferire?*

*Risposta: I RUSSO si sentono protetti dai Pignolesi, rubano le gomme alle auto, fanno queste cose da una vita, sono dei piromani ed io ho paura per i miei figli.*

*Domanda: Io e le ho fatto un'altra domanda, ovvero se è a conoscenza di altre reati commessi dai RUSSO.*

*Risposta: Io con i RUSSO non ho fatto altri reati se non quello della scazzottata con MATILASSO Nicola. So che il furto al supermercato lo hanno fatto i RUSSO su richiesta dei Pignolesi.*

*Domanda: Sa qualcosa degli incendi ai Bar di Potenza?*

*Risposta: Io ero detenuto. Da me venne Teo TRICARICO. So che le macchine sono state incendiate dal fratello di Donato VACCARO e dai fratelli Vito e Gerardo RUSSO (cugini del Vaccaro) che hanno incendiato la macchina dei DI GIUSEPPE perché il fratello di Donato Vaccaro non era stato da questi pagato per il taglio dell'erba in giardino. So di questa cosa perché ne ho parlato con Francesco FORTE. Quando ero ai domiciliari venne da me Teo TRICARICO a cui avevano incendiato un Bar che aveva in*

società con Michele SCAVONE. TRICARICO temeva che fossero stati i Pignolesi. Io dissi che avrei verificato nella prima occasione utile. Poi parlai della cosa con Francesco FORTE che mi disse di essere stato lui insieme a Vito e Gerardo RUSSO su richiesta dei pignolesi, probabilmente per motivi legati al traffico delle sostanze stupefacenti. Omissis

Domanda PM Natale: Lei ci ha raccontato dei RUSSO e dei RIVIEZZI che hanno preteso che SANTARSIERO acquistasse la droga da loro. I predetti Russo e Riviezzi hanno mai fatto pressioni per l'acquisto della droga a FORTE Francesco, CILLIS Giovanni e GIORGIO Pasquale?

Risposta: I pignolesi non sono interessati all'hashish, quindi a GIORGIO Pasquale non lo pensano proprio. Loro trattano la cocaina, sicuramente FORTE Francesco conosce i pignolesi anche perché lo mandai io a consegnare la mia lettera a Vito Riviezzi.

Domanda: I RIVIEZZI trattano solo cocaina?

Risposta: Che io sappia sì, ma non è che io li conosca bene; io conoscevo SAVERIO il padre con cui da giovani praticavamo la BOX insieme. Omissis".

Molteplici sono i riscontri oggettivi, puntualmente evidenziati dal PM, che confermano le dichiarazioni rese dal D'Aversa.

Si riporta, pertanto, il relativo stralcio della richiesta cautelare:

"quanto ai contrasti sussistenti tra i "Riviezzi" e il "pusher" potentino SANTARSIERO Rocco, detto "Pupetto", si richiamano nello specifico le conversazioni registrate nell'ambito di altri procedimenti penali, tra cui quello n. 533/13 mod. 21 DDA attualmente in fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Potenza nell'ambito del quale il D'Aversa è stato raggiunto da provvedimento cautelare per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90:

D'AVERSA che "alleggerito" nelle misure cautelari con possibilità di uscita di casa, affermava: "E vedi! ...che io sono uscito... eh! ...ti volevo solo dire questo! ... Eh!... mi hanno dato tre firme al giorno! ... però sono uscito" (...) "adesso vedo di risolverti anche quel problema!.. questa settimana!..", con SANTARSIERO che si mostrava assai contento per la scarcerazione che avrebbe comunicato a tutti gli altri: "Mamma mia! ...adesso lo scrivo ...a tutti quanti! ...lo scrivo".

(vds. conv. registrata in uscita il giorno 21/10/2013, alle ore 21:08:03 al progressivo nr. 13531 RIT 96/13 Allegato n. 21)

Con la successiva conversazione D'AVERSA Antonio informava SANTARSIERO Rocco di aver parlato con una persona (ndr. del clan "Riviezzi") con la quale quest'ultimo aveva avuto in precedenza una discussione:

<< "Va beh, so tutto, motivo tutto, tutto apposto eh... Non vera, non succederà mai più.. E non ho parlato con... Con quello che hai fatto storie eh" >>, rassicurandolo inoltre che non avrebbe più avuto motivo di preoccuparsi: << "Che nessuno ti mette più un dito addosso... Ho garantito... ho garantito io per te!... è Ok, va bene, statti tranquillo, ti ho detto che te lo risolvevo e te l'ho risolto", aggiungendo, infine: << E comunque non è questione di infamia.. eh!.. quindi puoi stare tranquillo, hanno le carte... dice no, no,!...a questo non possiamo dire niente, poi mi...poi mi ha spiegato il perchè...>>.

(v. conversazione progr. 13660 del giorno 23.10.2013, alle ore 14:16:17 - allegato n.22)

Analoghe rassicurazioni SANTARSIERO Rocco riceveva poco dopo anche da NUCITO Mirko, soggetto abitante in contrada Bucaletto legato all'indagato RUSSO Michele il quale gli riportava quanto aveva appreso dal D'AVERSA, alias "Vomico":

"eh, niente adesso pure... poco fa, è venuto Vomico qua! ...ha detto digli a Rocchino che è tutto apposto! sono andato io a parlare ed è tutto apposto".

(v. conv. registrata il 23/10/2013, alle ore 14:39:35 progressivo nr. 13663 RIT 96/13 - Allegato n. 23)

Che l'incontro del D'AVERSA Antonio fosse avvenuto con i "Riviezzi" di Pignola (Pz) per le questioni che riguardavano SANTARSIERO Rocco, è una circostanza che emergeva chiaramente con l'ulteriore conversazione telefonica intrattenuta il successivo giorno 24.10.2013, alle ore 00:14:19 (progr. n. 13733), nella quale D'AVERSA Antonio, con il telefono in uso al SANTARSIERO, contattava il figlio, che gli chiedeva i motivi della richiesta del numero di Valerio (ndr. Valerio RIVIEZZI), figlio di RIVIEZZI Saverio (<< "Ma che era successo poi che volevi il numero di Valerio?" >>), e gli diceva di essere stato a Pignola (Pz) nella mattinata e di aver risolto (<< "...pure il fatto di Rocco... Può, può fare che vuole, non c'è problema"; "Il numero di Valerio? Valerio Riviezzi? No, tutto a posto, già ho risolto, sono salito io stamattina, ho parlato con Guido, gli ho risolto. Ho risolto pure il fatto di Rocco... Può, può fare che vuole, non c'è problema" >>).

Nel prosieguo della conversazione, D'AVERSA Antonio ammetteva di essersi incontrato non solo con RIVIEZZI Vito, ma anche con MIGLIONICO Saverio (<< "statti tranquillo e non ti preoccupare....Sono stato insieme a Vito e Saverio stamattina fino a mezzogiorno, quindi è tutto a posto... Vito e Saverio.. Miglionico" >>), soggetto, quest'ultimo, controllato dalla Polizia in data 31.12.2012 nel comune di Satriano di Lucania, mentre si trovava in compagnia di RIVIEZZI Vito, di RIVIEZZI Valerio e del cugino RIVIEZZI Francesco Michele ed ancora più di recente in data 06.08.2016, alle ore 09.15, nel comune di Pignola (Pz), mentre si trovava in compagnia di RIVIEZZI Vito e MOUKHTARI Abdelkebir. (vds. allegato n. 24)

Oltre a queste evidenti quanto chiarissime conversazioni telefoniche, i rapporti tra il D'Aversa ed il personaggi da questi citati si evincono anche dai controlli effettuati dalla PG che:

-in data 03.06.2014, alle ore 16.06, in Potenza, via Appia, dalla Polizia Stradale di Potenza, procedeva all'identificazione proprio di D'AVERSA Antonio, SANTARSIERO Rocco e dell'indagato RUSSO Michele;

-in data 30.05.2014, alle ore 21.28, in Potenza, via del Gallitello, identificavano, a bordo dell'auto tg. CP 440LW, SANTARSIERO Rocco, la compagna GIULIANO Ivana, l'indagato RUSSO Michele ed il tossicodipendente CALABRESE Giuseppe.

Anche gli stretti rapporti tra RUSSO Michele e MOUKHTARI Abdelkebir -detto "Kebir", esponente qualificato e di fiducia del clan "Riviezzi" di Pignola - riferiti dal D'Aversa, venivano - a seguito alla violenta aggressione condotta dal RUSSO nei confronti della giovane CALACE Carmela, ex fidanzata dello stesso - confermati da quest'ultima ed i suoi genitori CALACE Giovannhattista e PEPE Anita.

...omissis...

*Posso dire che nel mese di ottobre 2013, credo intorno alla metà, è accaduto che RUSSO Michele è venuto davanti casa accompagnato da un ragazzo marocchino a nome KEBIR di Pignola, il quale dopo aver citofonato chiedeva a mio padre di uscire poiché doveva parlargli. io sono rimasta in casa mentre mio padre e mia madre sono usciti ed hanno parlato per qualche minuto con questo ragazzo a nome KEBIR e con RUSSO Michele. Io non ho sentito quello che si sono detti durante la conversazione. Rientrando in casa mio padre mi ha riferito che il KEBIR aveva portato il RUSSO Michele sia per fargli chiedere scusa per quello che mi aveva fatto e per la mancanza di rispetto che aveva avuto nei confronti della mia famiglia e sia perché gli aveva fatto promettere che da quel momento sarebbe stato alla larga da me evitandomi ulteriori problemi. In realtà ciò non è accaduto in quanto dopo quale settimana io e Michele ci siamo prima sentiti telefonicamente e poi nel mese di maggio di quest'anno ci siamo visti a Napoli, per due volte: in una di queste occasioni siamo anche rimasti fuori a dormire. Le visite a Napoli del RUSSO Michele sono state immediatamente conosciute dalla mia famiglia che mi ha così chiesto di fare immediato rientro a Potenza perché non era d'accordo che io continuassi a frequentare RUSSO Michele. Ho così lasciato il convitto e accompagnato da RUSSO Michele sono rientrata a Potenza dalla mia famiglia. Durante il viaggio RUSSO Michele mi disse che questa volta le conseguenze le avrebbe pagate anche lui visto che venendo a Napoli e riprendendo la frequentazione con me era venuto meno non solo alla parola data alla mia famiglia ma soprattutto all'impegno che aveva assunto con KEBIR davanti ai miei genitori. Temeva infatti che KEBIR potesse fargli qualcosa poiché anche lui era venuto a conoscenza del fatto che era venuto a Napoli e che aveva ripreso a frequentarmi. Per questa ragione dopo qualche giorno accompagnata da mio padre mi sono portata a Pignola e qui ho incontrato a KEBIR al quale mi sono presentata e gli ho rappresentato la situazione cercando così di stemperare il risentimento che eventualmente lo stesso aveva nei confronti del RUSSO. Nella circostanza ero stata accompagnata da mio padre Giovanni. Mentre conversavo con KEBIR si avvicinò un ragazzo conosciuto dallo stesso il quale si presentò come Vito RIVIEZZI. Questi dopo i saluti si allontanò lasciandoci a discutere  
...Omissis....*

*(vs. Verbale di Sit Calace Carmela del 29.07.2014, Allegato n. 25)*

*omissis*

*Dopo qualche tempo mi trovavo a casa insieme a mia moglie e mia figlia, avevamo appena finito di cenare, quando sono stato chiamato dal RUSSO che in compagnia di un giovane di Pignola a nome KEBIR da me conosciuto si era presentato sotto casa invitandomi a scendere perché doveva parlarci. Sono sceso sotto casa raggiunto dopo poco da mia moglie Anita. Qui il RUSSO mi ha chiesto scusa per quanto era accaduto e si è impegnato di fronte a me e di fronte al KEBIR a non frequentare più mia figlia e a stare alla larga dalla stessa. Preso da un momento di ira ho sferrato uno schiaffo a RUSSO e gli ho detto che accettavo le scuse visto che le stesse erano state portate a casa e davanti al precitato KEBIR. Lo redarguii dal fatto di non vedere più mia figlia e lo stesso mi assicurava che lo avrebbe fatto mantenendo la parola data.*

*A D.R.: prendo atto della sua domanda e le rispondo che effettivamente più di recente, credo nel mese di giugno scorso su richiesta di mia figlia mi sono portato con la stessa a Pignola dove abbiamo incontrato il KEBIR, al quale mia figlia*

*aveva necessità di rappresentare il fatto che il venir meno della parola data dal RUSSO Michele, non era dipeso dallo stesso ma da lei che nelle settimane precedenti lo aveva contattato ed invitato a raggiungerla a Napoli. Non so le ragioni per cui mia figlia ha tenuto ad incontrare il KEBIR per metterlo a conoscenza di come erano andati i fatti, credo che ciò possa essere accaduto su richiesta del RUSSO che evidentemente temeva una reazione nei suoi confronti da parte del KEBIR che con la sua presenza aveva garantito l'impegno del RUSSO davanti a me.*

*Omissis*

*(vds. dich. CALACE Giovanbattista sit 01.08.2014 Allegato n. 26)*

*omissis*

*A D.R.: quello stesso giorno e nei giorni seguenti abbiamo cercato il RUSSO Michele per Potenza. È accaduto che siamo andati anche sotto casa ma non siamo riusciti a trovarlo. Abbiamo chiesto anche ad alcuni amici ma anche loro non ci sono stati di grande aiuto. La notizia che lo stavamo cercando evidentemente è arrivata al RUSSO che dopo qualche tempo, di sera, si presentò sotto casa in compagnia di un ragazzo a me sconosciuto, chiedendo di voler parlare con noi. È uscito prima mio marito seguito da me mentre mia figlia Carmela e gli altri due figli sono rimasti in casa. Mentre mi avvicinavo a mio marito lo stesso mi diceva che il RUSSO era venuto per chiedere scusa per quello che aveva fatto a mia figlia e ad impegnarsi a non incontrarla più. Io mi sono molto arrabbiata con il RUSSO che allontanandosi dal posto veniva invitato a "vergognarsi" dal ragazzo che stava con lui il quale gli diceva che non era giusto far piangere una madre.*

*A D.R.: omissis Nell'immediatezza non ha ottemperato ma dopo qualche giorno è rientrata a casa spiegandoci cosa era accaduto. Qualche giorno dopo ha chiesto con insistenza al padre di essere accompagnata a Pignola da tale KEBIR che era il ragazzo che aveva accompagnato il RUSSO da noi il giorno in cui lo stesso venne a chiederci scusa. La ragione per cui mia figlia ha insistito ed ottenuto da mio marito di essere accompagnata a Pignola non la conosco. Posso riferire tuttavia che non doveva essere un motivo che riguardava la sua persona ma quella del RUSSO il quale evidentemente si sentiva in difficoltà verso il KEBIR, alla presenza del quale si era impegnato dando la propria parola a non incontrare e non avere più rapporti con mia figlia. Questo è quello che ha anche compreso mio marito che è stato presente all'incontro di mia figlia Carmela con il KEBIR e che mi ha detto per l'appunto che mia figlia giustificava il venir meno dell'impegno da parte del Russo con una richiesta di incontro che era partita da lei e non dal ragazzo. Omissis*

*(vds. SIT Pepe Anita dell'01.08.2014, ore 13.00 Allegato n. 27)*

*Sui contrasti sorti, invece, tra i fratelli RUSSO e D'AVERSA Antonio in ragione del memoriale inviato da quest'ultimo al Gip del Tribunale di Potenza, pure oggetto di intervento da parte dei sodali pignolesi ed in specie di RIVIEZZI Vito, l'assunto è ampiamente documentato dalle seguenti conversazioni telefoniche tenute dal D'AVERSA Antonio con FORTE Francesco, in procinto di salire a Pignola con il fido GIORGIO Pasquale, per incontrare RIVIEZZI Vito, con l'invito non solo ad andare "armato" ma anche a chiedere "chi di loro comandava" visto la detenzione del capoclan RIVIEZZI Saverio:*

omissis

ANTONIO = con chi sali? FRANCESCO = (...) ANTONIO = Eh? FRANCESCO = (...) io e Pasquale ANTONIO = MA CHE DOVETE FARE? NON HO CAPITO, CHE DEVI ANDARE A CASA LORO A FARE CHE COSA? NELLA "TANA DEL LUPO"? FRANCESCO = E vado! Non tengo paura di ANTONIO = Non ti sento, spostati FRANCESCO = (...) non tengo paura, sono venuto fino qua, qual è il problema che mi siete venuti a bussare a casa? ANTONIO = Se è per il fatto di... (...) FRANCESCO = Glielo dico, se mi dovete colpire, colpitemi bene, perché se non mi uccidete io poi ritorno...glielo dico proprio...mi sono rotto i coglioni! ANTONIO = no, quello...se è il fatto di ieri, gli dici che erano 5 contro il figlio...qual è il problema vostro? anzi, fai una cosa, ora vuole parlare lui personalmente con ...CON CHI COMANDA DI VOI...VISTO CHE SIETE TUTTI COMANDANTI...CHI È CHE COMANDA DI VOI? ci vuole parlare lui...personalmente...e me li porti qua...uno però, non cinquanta, perché io non posso tenere...far venire la gente a casa mia...venga uno che comanda... FRANCESCO = SCEGLIESSERO LORO, "MIMMO" (ndr. RIVIEZZI Domenico), CHI VOGLIONO VOGLIONO ANTONIO = CHI VUOLE, VUOLE... FRANCESCO = Va bene dai ANTONIO = eeeee...vai...vai pure con "la fidanzata di...di Pasquale"... omissis ANTONIO = vieni a bucaletto, io sono qua, sono a bucaletto, vieni a...dove cazzo vuoi tu! vai...PORTATI "LA FIGLIOLA" DI... "LA FIGLIOLA" DI QUELLO E FAI CHE...VEDI CHE VUOLE...SE NO POI MI FAI SAPERE SE DEVI VENIRE QUA...E PARLA UNO...VIENE UNO A PARLARE QUA...CON ME...

(v. n. 368 del 23/06/2016 ore 17:28:46, R.I.T. n. 420/2016 Allegato n. 28)

L'incontro tra i due, presente anche GIORGIO Pasquale, si teneva in realtà presso la camera mortuaria dell'Ospedale "San Carlo" di Potenza, all'esito del quale FORTE Francesco molto preoccupato riferiva a D'AVERSA Antonio che le cose si "mettono male":

ANTONIO = oh FRANCESCO = oh ANTONIO = senti, ma sai che dobbiamo fare FRANCESCO = gli ho detto...gli ho detto ...gli ho detto tutto e le cose si mettono male eh! ANTONIO = non ho capito, scusa? FRANCESCO = gli ho detto tutto!!! Le cose si mettono male!!! ANTONIO = con noi? FRANCESCO = si!! ANTONIO = si, non dare retta!...le cose si mettono male! ...penso alle chiacchiere loro! Stammi a sentire... FRANCESCO = eh, ha detto che...ha fatto la parte: "mettiamoci nella macchina ..." ora non so dove vogliono andare!! ANTONIO = e adesso dove sei tu? FRANCESCO = adesso sto qua a ...all'ospedale ANTONIO = si mette nella macchina ...che deve fare? FRANCESCO = non lo so!! Ha fatto la parte (...) come cazzo si chiama, ha detto: "accompagnami un momento ad una parte, accompagnami" ANTONIO = si fa le finte loro omissis ANTONIO = si va buòh ma non li pensare...si ..queste sono le mosse che fanno loro che si pensano che tengo paura di loro io! Che poi vieni e mi spieghi bene le cose FRANCESCO = ah, ciao, ciao, ciao.

(vds.n. 5575 del 24/06/2016 ore 19:32:11, (R.I.T. n. 347/2016 All. n. 29)

Pochi minuti dopo, evidentemente preoccupato, D'AVERSA Antonio si faceva spiegare con molti più particolari e circostanze dal FORTE Francesco quello che si era detto con RIVIEZZI Vito:

...Omissis...

ANTONIO = eh chi...tu adesso hai parlato ed hanno fatto vedere la parte: "vieni con me!" ... coi discorsi. cose FRANCESCO = no..."vieni un momento ad una parte, adesso ti faccio vedere io!". Ho detto: "ma che cosa mi devi far vedere?". "No, no voi non vi preoccupate!" ANTONIO = "accompagnami ad una parte? ...voi?...ti faccio vedere io!" ha detto? FRANCESCO = eh ANTONIO = uh, e tu gli hai detto (...) dobbiamo vedere (...) FRANCESCO = no, perché gli ho detto le cose in faccia: "queste cose non gli piacciono!". Ho detto: "ma che...scusa che cosa devi far vedere?". "No, no, no, niente!"; poi si è menato a cambiare discorso ANTONIO = umh non lo dare retta! Gli hai detto le cose in faccia? Le cose che non me ne fotte un cazzo di loro? FRANCESCO = come stanno proprio! Gli ho detto la verità nè blunc e ne blanc! Ho detto, ho detto: " (...) andazzo - ho detto - che ha detto che, ha detto che apre una guerra sia a voi che a quegli altri!!" ANTONIO = uh che ti ha detto? FRANCESCO = uh ANTONIO = che FRANCESCO = "e poi arriverà al nocciolo - ha detto - ... che deve sapere chi ha messo infamità sopra di lui... ANTONIO = uh FRANCESCO = (...) la verità! emh e con ...o con ...chi ha messo infamità... ha detto... gli apre una guerra! O con voi o con loro! Perché uno di voi due è stato!!" ANTONIO = umh, bravo!! E che ha detto? niente? Ha detto: " oh si uumh ...."  
omissis

(conv. n.5576 del 24/06/2016 ore 19:41:55, R.I.T. n.347/2016)

Ed ancora:

FRANCESCO = poi gli ho detto: "perché - ho detto - no perché è nervosissimo - ho detto - perché voi prima lo avete classificato...e poi lo volete andare a ..." ha detto: "io (...) a nessuno" ha detto!. "E' lui che non si fida di voi...è lui che non vuole avere a che fare con voi!!" ANTONIO = bravo!!! FRANCESCO = gli ho detto il fatto degli "amici" stamattina! ANTONIO = uh! Che hanno detto quando hai detto così? FRANCESCO = eh ha fatto un pò la faccia strana. Poi gli ho detto che scendono gli amici di Taranto in questi giorni... che me li deve fare ANTONIO = ah glielo hai detto? FRANCESCO = che me li vuole far conoscere! Quello è venuto da me: " eeh e valli a conoscere!!". Hai capito? "See che me ne fotte a me!", hai capito? ANTONIO = uh, uh e tanti cazzi (...). Solo mosse, ora ti faccio vedere io...(..). Gli hai detto che mi sono già prelevato a quell'altro? FRANCESCO = ah, gli ho detto che ti sei prelevato a quell'altro! Quell'altro... ANTONIO = gli hai detto già con quello non ci parliamo proprio? FRANCESCO = que. que. quello si è...quello si è cacato sotto...ho detto: "si è messo in ginocchio, ha detto che lui non sa proprio niente di questa cosa!. Quindi è voi che appicciate il fuoco!" gliel'ho detto proprio!! ANTONIO = ma in ginocchio? Che cazzo mica è venuto in ginocchio!! FRANCESCO = (...) ha detto vengo in ginocchio ...che ho detto:"si è cacato sotto nel senso che - dice - quando mai io ho detto queste cose!" ANTONIO = gli hai detto: "io non mi parlo proprio con loro!" FRANCESCO = uh, uh, hai capito? ANTONIO = uh...e forse questo vuole fare! ...ora ti faccio vedere io che vogliono andare a parlare là!! Sì, non li dare retta, stai tranquillo che sono tutti fuoco di paglia! Fanno solo le solite sceneggiate! Sceneggiate napoletane! Uh, ha detto: "vai a conoscerli?". E tu gli hai detto: "io li vado a conoscere!!", glielo hai detto?? Omissis (vds. Allegato n. 30)

*Temendo possibili azioni di ritorsione da parte dei pignolesi per l'atteggiamento sprezzante assunto dal D'AVERSA Antonio nei loro confronti, FORTE Francesco consigliava allo stesso di armarsi, rendendosi disponibile a fornirgliene una ("che ti devo portare la figliola"?):*

*....omissis...*

*FRANCESCO = falli andare là...chiamalo ..è tutto a posto! ANTONIO = uh va bene! Tu poi chiamalo, dici: "più tardi ti chiama il ragazzo quando arrivano là"  
FRANCESCO = già glielo detto! ANTONIO = hai detto (...) chiamalo che (...)  
FRANCESCO = vabbuòh ANTONIO = vabbuòh, ok! fatti sentire! vieni?  
FRANCESCO = fammi, fammi sapere tu ANTONIO = no tu fammi...tu non devi passare? FRANCESCO = ah? ANTONIO = tu non passi? FRANCESCO = e che ti devo portare? la "figliola"? ANTONIO = ma che dobbiamo fare con questi ciuti!!! Questi ....male male poi se ...è praticamente impossibile ..vogliono venire a farsi vedere che ci devono far mettere paura da loantano...che poi vogliono buttare qualcosa nel prefabbricato ...io non li penso proprio!!! Poi se caso mai ...agiamo diversamente! Agiamo noi!!! FRANCESCO = poi, poi se caso mai rispondiamo subito!! Fammi sapere! ANTONIO = uh! Ma se vuoi passare...mi vuoi venire a trovare più tardi? Vieni? FRANCESCO = se de...zio io devo caricare la moto stasera che domani mattina devo andare a correre ANTONIO = ah! FRANCESCO = ah! Però se vuoi, se vuoi passo un attimo adesso ...se ti serve qualcosa ANTONIO = ah e...niente ...volevo parlare un pò così...per capire!  
FRANCESCO = allora adesso vengo iah, ciao, ciao, ciao. ANTONIO = uh.  
(v. n.5582 del 24/06/2016 ore 19:53:39 R.I.T. n.347/2016 - Allegato n.31)*

*Verso sera si registravano una serie di ulteriori messaggi SMS con i quali D'AVERSA Antonio e FORTE Francesco, oltre a professarsi "un'unica cosa" e manifestarsi "reciproca fedeltà", lasciavano presagire l'esecuzione di qualcosa di illecito, con il FORTE Francesco che richiedendo nuovamente di essere "messo alla prova" assumeva che così avrebbe dato modo di conoscere il "vero Francesco":*

*Testo SMS: Va bn zio se qualkosa sn pronto e conoscerai il vero Francesco (v. SMS n.5606 del 24/06/2016 ore 21:58:47, R.I.T. n. 347/2016)*

*Testo SMS: T facc vere veramente i far west (v. SMS n.5610 del 24/06/2016 ore 22:06:10, R.I.T. n. 347/2016)*

*Testo SMS: Lo so ma tranquillo ca so pronto pure io (SMS n.5611 del 24/06/2016 ore 22:07:13, R.I.T. n. 347/2016)*

*Testo SMS: Io e te una cosa sola (v.SMS n.5612 del 24/06/2016 ore 22:09:41, R.I.T. n. 347/2016)*

*Testo SMS: Sempre fino alla morte ai la mia parola (v. SMS n.5613 del 24/06/2016 ore 22:10:25, R.I.T. n. 347/2016)*

*Testo SMS: E tu la mia (v. SMS n.5614 del 24/06/2016 ore 22:10:45, R.I.T. n. 347/2016)*

*Testo SMS: Io penso solo a te il resto nun m n fott i nisciun (v. SMS n.5615 del 24/06/2016 ore 22:11:36, R.I.T. n. 347/2016)*

*Testo SMS: Non ce bisogno fella tua parola so chi sei e quando vali (v. SMS n.5616 del 24/06/2016 ore 22:11:52, R.I.T. n. 347/2016)*

*Testo SMS: TVB fino alla morte (v. SMS n.5617 del 24/06/2016 ore 22:12:14, R.I.T. n. 347/2016)*

*Testo SMS: Anke io e nn ti abbandonerò mai giuro (v. SMS n.5618 del 24/06/2016 ore 22:13:44, R.I.T. n. 347/2016)*

*Testo SMS: Lo stesso io (v. SMS n.5620 del 24/06/2016 ore 22:14:10, R.I.T. n. 347/2016)*

*(cfr. inf. PS allegato n. 32)*

*Con la scarcerazione di RIVIEZZI Saverio, avvenuta il successivo 20.07.2016, D'AVERSA Antonio ne dava immediata notizia a FORTE Francesco, invitandolo a non andare più a Pignola (Pz). poiché c'erano state "feste grandi" ed era "uscita quella persona":*

*ANTONIO = Oh FRANCESCO = Oh ANTONIO = Non ti muovere da li  
FRANCESCO = Perche ? ANTONIO = Ti devo parlare, vienimi a trovare. Non  
andare là! Ieri ci sono state feste grandi! Poi ti spiego FRANCESCO = Questi  
devono...questi devono prenderle proprio ANTONIO = Non hai capito! E' uscita  
quella persona...poi ti spiego... FRANCESCO = Uhm ANTONIO = Eh...  
FRANCESCO = Vabbeh (...) Sa? ANTONIO = Eh...si...poi quando è ti spiego  
meglio e...non ti preoccupare...stai tranquillo...Se è qualcosa me la vedo io con  
lui... FRANCESCO = Vabbeh, ci vediamo fra poco, ciao, ciao.*

*(v. n. 9211 del 21/07/2016 ore 16:04:49, R.I.T. 347/2016 -allegato n. 33)*

*Le "grandi feste" immediatamente conosciute ed evocate dal D'AVERSA Antonio erano i fuochi di artificio fatti esplodere quella sera davanti l'abitazione del RIVIEZZI Saverio per festeggiare, con un rituale tipico della criminalità organizzata, l'uscita dal carcere dello stesso, rendendone edotta tutta la comunità pignolese.*

*Del resto, è emblematico, come di seguito si vedrà, che proprio il 21.07.2016, ossia il giorno successivo alla scarcerazione di RIVIEZZI Saverio si procederà alla costituzione del circolo "Il dopo lavoro", sotto il diretto controllo di quest'ultimo e dei suoi più fedeli affiliati, RIVIEZZI Vito e MOUKHTARI Abdelkebir, ed eletta a base logistica del sodalizio, con una successiva cerimonia di inaugurazione che vedrà la partecipazioni degli "stati generali" del clan.*

#### **Le dichiarazioni di Stefanutti Natale**

Di particolare interesse le dichiarazioni rese dal testimone di giustizia Stefanutti Natale, il cui esame verrà effettuato seguendo lo schema del PM.

Verranno, pertanto, innanzitutto, riportate le dichiarazioni rese.

Interrogatorio del 19/06/2019 (CD in atti):

*".....A.D.R.: Mi chiedete se conosco i RIVIEZZI. Rispondo che si tratta di un Clan*

strutturato in modo simile a quello di mio padre che opera nella provincia di Potenza, e in particolare la loro roccaforte è a Pignola. Ho sentito parlare di loro anche da mio padre STEFANUTTI Dorino, dal LORUSSO Donato ed ancora altri affiliati al gruppo STEFANUTTI ed io stesso ho avuto modo di incontrarli in più circostanze da quando ero piccolo. Nel corso degli anni i rapporti fra il Clan RIVIEZZI ed il Clan STEFANUTTI /MARTORANO sono stati alterni. Ci sono stati periodi in cui vi era conflitto, ci sono stati periodi in cui vi era pace, ma mai vera e propria alleanza. Salvo ad indicarvi nel corso del presente atto ulteriori soggetti affiliati a questo Clan che noi chiamavamo i Pignolesi (a volte veniva usato il soprannome di Fischietta) erano Saverio RIVIEZZI, capo indiscusso, Vito RIVIEZZI, che era il figlio di Saverio, ed aveva un ruolo importante nel sodalizio in quanto era la persona di fiducia di suo padre e lo sostituiva in tutto e per tutto nei periodi di detenzione. Inoltre vi è il fratello di Saverio RIVIEZZI che si chiama Domenico che pure è uno dei capi dell'organizzazione, tutte e tre queste persone son in grado di riconoscerle e le ho viste in più circostanze. Devo poi rappresentare che vi è un altro soggetto importante in questo Clan, che si chiama Kebir, persona di massima fiducia della famiglia RIVIEZZI, che pure ho visto e sarei in grado di riconoscere. Lo conosco da quando era ragazzino poiché frequentava il bar di mia proprietà nel centro storico di Potenza. Posso dirvi che Donato LORUSSO intorno al 2013/2014 (NdPM: sodale del gruppo Martorano Stefanutti) - e comunque dopo l'omicidio Abruzzese e dopo che Vito RIVIEZZI che stava in carcere a Potenza con mio padre (arrestato per il predetto omicidio) venne scarcerato - mi disse che poiché Vito RIVIEZZI dopo la scarcerazione aveva degli obblighi e non si poteva muovere da Pignola gli mandava delle "ambasciate" per il tramite del Kebir con il quale si incontrava nel bar Challenge di certo signor Piro, che è cognato di Saverio RIVIEZZI e si trova a Potenza in Via del Gallitello. Non conosco i contenuti di tutte queste "ambasciate" perché Donato LORUSSO non me li diceva tutti, tuttavia posso precisarvi che quando si trattava di questioni molto importanti sia da un punto di vista economico che criminale era proprio DONATO LORUSSO, che in quel momento gestiva il clan MARTORANO/STEFANUTTI, a recarsi a Pignola per incontrare Vito RIVIEZZI. Ricordo che Donato diceva che andava al bosco che è una località di campagna a Pignola dove i RIVIEZZI svolgono la loro attività boschiva di taglialegna, più precisamente, poiché ci sono stato, si tratta di un bosco a cui si arriva percorrendo una stradina che parte dal cimitero di Pignola e va in direzione dell'Hotel Giubileo, in località Rifreddo.

*Spontaneamente:* a proposito del Clan RIVIEZZI ricordo che un uomo di Vito RIVIEZZI, tale Sabato, che mio padre chiamava il ragnetto in quanto aveva sul collo il tatuaggio di una ragnatela, venne a casa mia e si incontrò accompagnato da uno spacciatore dei RIVIEZZI che si chiama Luigi MIGLIONICO di Potenza. Questo MIGLIONICO sia detto per inciso oltre che spacciare gestiva le sale giochi insieme ad ABRUZZESE e a tale Michele LAGUARDIA, circostanze che conosco bene in quanto mio padre aveva forti interessi in questo settore, interessi che poi sfociarono nell'omicidio di Donato ABRUZZESE. Tornando all'incontro di cui sopra lo stesso si svolse non in mia presenza, tuttavia quando se ne andarono da casa MIGLIONICO e SABATO, sentii i commenti di mio padre e di Donato LORUSSO, che sostanzialmente erano assai soddisfatti in quanto dicevano di aver sistemato finalmente la situazione. In pratica compresi dal loro discorso che SABATO era venuto a chiedere a mio padre e a LORUSSO Donato di poter continuare a lavorare presso l'Ospedale di Potenza, se non sbaglio con la società Kuadra. Non ricordo se il SABATO fosse stato

*proprio licenziato o se gli avessero ridotto i compiti, certo è che mio padre diceva che gli aveva opposto un rifiuto e non era possibile per lui avere lo stesso incarico di prima. Compresi, ma questa per la verità è un mia deduzione, mentre il resto l'ho sentito direttamente, che l'arrivo del MIGLIONICO era stato preceduto da una "ambasciata" del Vito RIVIEZZI di cui il SABATO era un uomo fidato, il quale voleva intercedere presso mio padre per "apparare" la situazione. Certamente ricordo che sia mia padre che LORUSSO dicevano che SABATO era uomo di Vito RIVIEZZI ma che non gliene importava nulla perché a Potenza comandavano loro, e soprattutto in Ospedale comandavano loro.*

*A.D.R.: Con riferimento agli interessi criminali dei RIVIEZZI posso darvi informazioni dettagliate in quanto apprese direttamente da Donato LORUSSO, da mio padre e dal Kebir. Intendo iniziare dalle ultime notizie che ho apprese prima di iniziare a collaborare con la giustizia e quindi nel periodo in cui mi padre era detenuto per l'omicidio ABRUZZESE. In questo periodo di tempo che possiamo definire di pace fra il Clan RIVIEZZI e il Clan STEFANUTTI/MARTORANO vi sono stati vari tentativi, a volte riusciti a volte no, di proporre al gruppo di mio padre delle attività criminali comuni. Tenete presente qual'era l'atteggiamento di massima di Donato LORUSSO e di mio padre verso i RIVIEZZI: ritenevano che si trattasse di un Clan in cui le persone veramente affidabili "serie" fossero poche e cioè i tre RIVIEZZI, il QUARATINO Angelo, il KEBIR, Maurizio PESCE e qualcun altro ancora, poi avevano intorno una serie di ragazzi sicuramente fidelizzati ma che facilmente si lasciavano andare ad eccessi che li portavano a creare confusione e a richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine. Detto questo e premesso anche che i Pignolesi operavano nel settore delle estorsioni, del traffico di stupefacenti (io stesso ho fatto qualche sniffata di cocaina che mi è stata offerta da Vito e Saverio RIVIEZZI e spesso dal QUARATINO Angelo, quest'ultimo nel periodo in cui era fidanzato con Simona DI NUZZO) e imponevano, come spiegherò meglio, subappalti e forniture alle imprese che operavano sul territorio intorno a Potenza. Un primo caso che posso raccontarvi riguarda i lavori per il così detto nodo del Gallitello. Si trattava di un'opera che gestiva di fatto la ditta di BASENTINI Giovanni, non so dirvi a vostra richiesta, se avesse vinto l'appalto o avesse un grosso subappalto, in tale circostanza RIVIEZZI Saverio chiese e ottenne un incontro con mio padre e forse LORUSSO Donato, che avvenne presso il bosco di Pignola, al fine di ottenere una parte degli appalti o forniture relative al suddetta opera, non sono a conoscenza dell'esito di queste trattative che sono continuate almeno in altre due occasioni. Questa vicenda è avvenuta prima dell'omicidio ABRUZZESE perché ne parlava a casa mio padre con Donato LORUSSO e ricordo che i due scherzavano anche dicendo ma ci andiamo armati o no a questo incontro? Non conosco esattamente che pretese avanzavano i Pignolesi, non so dire cioè se volessero imporre delle forniture o volessero dei soldi, anche se io propendo più per quest'ultima ipotesi. Tenete presente che il Clan RIVIEZZI si faceva forte sei suoi stretti rapporti con il Clan CASSOTTA che opera nel Vulture Melfese, mentre, peraltro, il Clan di mio padre era legato ai DI MURO/DELLIGATTI acerrimi nemici dei CASSOTTA. In effetti i RIVIEZZI si facevano "belli" di questo rapporto, tanto che io ricordo, che a seguito di un omicidio di un appartenente ai DELLIGATTI o ai DI MURO avvenuto intorno al 2010, pochi anni prima o pochi anni dopo, io certamente gestivo il bar nel centro di Potenza, venne presso il mio bar QUARATINO Angelo....omissis ..... Continuando nel ricordo dei tentativi dei Pignolesi di coinvolgere il Clan MARTORANO /STEFANUTTI in attività delittuose posso riferire che in epoca più recente, ed esattamente dopo*

*l'omicidio ABRUZZESE e dopo la scarcerazione di RIVIEZZI Vito, dovevano essere fatti dei lavori di rifacimento del campo sportivo di Pignola, la ditta che doveva fare i lavori era di Potenza e faceva capo a certo Gerardo PRIORE. Vito RIVIEZZI allora, così come mi raccontò Donato LORUSSO, chiese un incontro che si svolse anche questo a Pignola non so se al bosco o altrove nel corso del quale richiese a Donato LORUSSO di parlare con il PRIORE e dirgli che per le opere in cemento armato che doveva realizzare al campo sportivo e per ogni materiale edile doveva rivolgersi ad una ditta di calcestruzzo che si trova a Pignola, che per come disse Donato, era una ditta di cui di fatto i RIVIEZZI erano soci. Mi disse il LORUSSO che già in altre circostanze nella zona di Pignola avevano imposto la fornitura dei materiali necessari in favore di tale ditta. Se non ricordo male Donato LORUSSO mi disse che poi aveva assecondato la richiesta dei RIVIEZZI, andando a parlare con questo PRIORE, che aveva lo Studio nella zona di Macchia Romana a Potenza. Non so dire poi se questo PRIORE che poi ha avuto delle vicissitudini giudiziarie, a seguito dei contatti con il LORUSSO abbia assecondato le richieste in questione.*

*A.D.R.: In altra circostanza i RIVIEZZI proposero al Donato LORUSSO di svolgere un'attività estorsiva nei confronti di un'impresa che stava realizzando dei lavori per conto dell'ANAS lungo la strada che dalla Sellata va verso Calvello. Anche questa vicenda mi fu raccontata da Donato LORUSSO intorno all'anno 2014, circa. In pratica il LORUSSO mi disse che lo aveva avvicinato Kebir che gli aveva preannunciato che il suo gruppo aveva intenzione di fare un'estorsione a questa ditta e che gli avrebbero dato una parte, mi apre la metà del provento della stessa. Per comprendere questo atteggiamento apparentemente remissivo dei RIVIEZZI verso il Clan di mio padre bisogna fare una premessa. Poco prima di questo episodio, forse alcuni mesi prima, per come mi disse Donato LORUSSO i Calabresi, e in particolare Pasquale MANFREDI, uomo del Clan dei Cutresi (CLAN GRANDE ARACRI), mandò una lettera a qualcuno a lui collegato che si trovava nel carcere di Salerno affinché, questo affiliato del MANFREDI avvicinasse per conto del Clan GRANDE ARACRI Saverio RIVIEZZI che era detenuto a Salerno. In questa lettera era specificato che bisognava dire a Saverio RIVIEZZI che il suo Clan doveva occuparsi solo degli affari di Pignola e non doveva comunque sconfinare a Potenza dove invece c'era il Clan MARTORANO/STEFANUTTI. A seguito di questa vicenda i Pignolesi capirono che volevano estendere il giro dei loro affari illeciti non potevano farlo imponendo la loro forza ma richiedendo il consenso e la collaborazione del Clan STEFANUTTI/MARTORANO. Per questa ragione per ingraziarsi il Clan STEFANUTTI/MARTORANO proposero a Donato LORUSSO di condividere il profitto dell'estorsione ai danni di questa ditta che lavorava nella zona che sta tra Pignola e Calvello, tutto ciò mi è stato spiegato da Donato LORUSSO. Voglio precisare che proprio a seguito di questa imposizione dei Cutresi ai RIVIEZZI mi trovai a parlare con Vito RIVIEZZI per una questione assolutamente secondaria, in pratica un mio amico tale Francesco DAMIANO che è un bravo ragazzo, che ora avrà circa 30 anni ed è di Potenza, ebbe a litigare nel centro storico di Potenza con una persona di Pignola, tale Gerardo, detto il puffo, che è molto amico dei RIVIEZZI. Per paura che il mio amico Francesco potesse essere vittima di una qualche vendetta (vi erano avvisaglie in questo senso, poiché uno sconosciuto gli aveva detto che doveva andare a Pignola) andai ad intercedere, in favore di Francesco, presso Vito RIVIEZZI nel cd Bosco. Ovviamente RIVIEZZI fu disponibile e mi disse che ci metteva anche lui una pietra sopra, e poi forse sperando che io lo andassi a raccontare a Donato LORUSSO, sperando che io mi*

*apriessi e dicessi qualcosa, mi raccontò del tutto inopinatamente che tempo prima anche lui era stato nella famosa (Cantinola) già nota attraverso i giornali, dove aveva incontrato i capi del Clan GRANDE ARACRI, per dimostrare che vi era effettivamente stato, mi disse che per essere ricevuti nella "Cantinola" bisognava prima passare o presso una pompa di benzina che stava nei paraggi o presso la concessionaria che stava pure lì vicino. Ricordo che trovandomi con Donato LORUSSO gli dissi, gli raccontai questo episodio, della visita dei RIVIEZZI presso i GRANDE ARACRI e lui in modo sornione sorridendo, che erano pure stati lì ma che gli avevano ripetuto che dovevano starsene buoni a Pignola.*

*A.D.R.: In altra circostanza, siamo sempre intorno al 2014, fu lo stesso Kebir che incontrandomi in giro per Potenza mi disse che aveva in animo di fare un'estorsione ai danni di una ditta che stava realizzando i lavori di asfalto lungo la strada che porta da Potenza a Tito. Mi disse che aveva già parlato di questa situazione con Donato LORUSSO, e che per loro era un'estorsione molto comoda, perché i mezzi della ditta erano parcheggiati proprio sotto la strada che porta da Pignola a Potenza, sotto il ponte della Basentana. Quando in seguito incontrai Donato LORUSSO e gli raccontai quanto mi aveva detto Kebir, il LORUSSO si arrabbiò molto dicendomi che Kebir non si doveva permettere di interfacciarsi con me, perché io dovevo rimanere fuori da queste storie, e dovevo avere una vita tranquilla come voleva mio padre, cosa diversa se lui ti dava qualche notizia, ma interfacciandomi con Kebir mi esponevo a grave pericolo. ....*

*A.D.R.: Prendo atto della sua domanda e le rispondo che da quello che ricordo SABATO lavorava presso l'Ospedale San Carlo di Potenza, nel settore delle pulizie, non so dire se avesse una sua società o fosse direttamente dipendente della società Kuadra. Immagino che il tipo d'intervento richiesto a mio padre fosse dello stesso tipo di quelli che gli venivano richiesti, nello stesso ambito, anche da Giovanni TANCREDI. Il quale, poi, per conto della Kuadra consegnava a mio padre delle somme di denaro, come ho già dichiarato in altre occasioni.*

*A.D.R.: Per quanto attiene il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti gestito dal Clan RIVIEZZI posso riferire che sulla piazza di Potenza si affidavano ad alcuni spacciatori tra cui i citati Luigi MIGLIONICO e Franco Sing Sing, nonché tale SIMONE Fulvio di Potenza. In particolare oltre a Saverio RIEVIEZZI di tale attività si occupavano il figlio Vito, Kebir e in talune circostanze anche il fratello Domenico RIVIEZZI, nonché Angelo QUARATINO, il quale in più circostanze mi ha ceduto per uso personale delle dosi di cocaina, nel periodo in cui avevo il bar al centro storico. Ero a conoscenza che i RIVIEZZI tramite minacce ed atti di violenza imponevano ad alcune pusher potentini di acquistare la droga da loro, un altro spacciatore su Potenza fu Tonino D'AVERSA, dopo la sua collaborazione con rocco Pupetto. Quest'ultimo mi disse di essere stato picchiato da Kebir il quale nell'occasione gli ha imposto di acquistare la droga dai Pignolesi. Questo avvenne, a dire del Pupetto, nei pressi dell'area di servizio Esso di Potenza. Donato LORUSSO mi riferì che anche Massimo GALASSO un imprenditore di Avigliano è stato picchiato da Kebir, per via di una sponsorizzazione per le corse automobilistiche a cui partecipava Vito RIVIEZZI, nonché per ulteriori richieste di denaro che gli aveva fatto. Questi fatti sono riferibili al periodo 2013/2015.*

*Ricordo che QUARATINO Angelo riforniva di sostanze stupefacenti anche tale SICA di Potenza, fidanzato all'epoca di una mia amica che si chiama TROIANO Rosaria, che abitava in Via Ionio, ciò mi venne riferito dallo stesso QUARATINO Angelo.*

L'ufficio esibisce al STEFANUTTI Natale un album fotografico redatto dalla Squadra Mobile di Potenza contenente nr. 16 riproduzioni, allegato agli atti. STEFANUTTI Natale dichiara:

Nella foto nr. 1 riconosco Angelo QUARATINO, affiliato al Clan RIVIEZZI, si occupa dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché molto legato a RIVIEZZI Saverio, del quale era il fidato autista. L'ufficio da atto che si tratta di Angelo QUARATINO, nato a Potenza, classe 181.

Nella fotografia nr. 2 riconosco Maurizio (di cui al momento non ricordo il cognome) che pure è affiliato al Clan RIVIEZZI, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle estorsioni.

Nella fotografia nr. 3 riconosco perfettamente Saverio RIVIEZZI, che è l'indiscusso capo Clan. L'ufficio da atto che si tratta di Saverio RIVIEZZI, nato a Pignola, classe 1964.

Vorrei precisare ora che ricordo che nella foto nr. 2 è ritratto Maurizio PESCE, che conosco bene per averlo visto anche in carcere a Melfi quando andavo a trovare mio padre. L'ufficio da atto che si tratta di PESCE Maurizio, nato a Potenza, classe 1978.

Nella foto nr. 4 riconosco Rocco (lo zingaro) BROIVICH, anch'esso affiliato al Clan RIVIEZZI, si occupava di furti e spaccio della droga. L'ufficio da atto che si tratta di BRAIDCH Rocco, nato a Frosinone, classe 1961.

Nella foto nr. 5 riconosco Vito RIVIEZZI, che conosco molto bene da quando eravamo piccoli. Vito è qualche anno più piccolo di me. Si tratta del figlio di Saverio, che svolgeva il ruolo di capo e reggente quando il padre era detenuto. L'ufficio da atto che si tratta di Vito RIVIEZZI, nato a Potenza, classe 1984.

Nella fotografia nr. 6 riconosco un ragazzo di Potenza, che credo si chiami Russo, l'ho visto in varie occasione insieme a D'AVERSA Antonio, da cui dipendeva direttamente, si occupava di spaccio di sostanze stupefacenti, e di danneggiamenti sempre in relazione al Clan RIVIEZZI. Il nome mi sfugge, ricordo avesse pochi denti. Sia di lui che dei fratelli come affiliati del Clan RIVIEZZI mi riferiva sia Donato LORUSSO che lo stesso Tonino D'AVERSA. L'ufficio da atto che si tratta di RUSSO Vito, nato a Potenza, classe 1994.

Nella fotografia nr. 7 riconosco SPERA Massimo, molto amico dei Pignolesi, e da quando mi risulta era un prestanome ovvero socio del Clan RIVIEZZI, questo me lo aveva fatto capire Kebir in più di un'occasione. L'ufficio da atto che si tratta SPERA Massimo, nato a Potenza, classe 1970.

Nella fotografia nr. 8 riconosco il socio di SPERA Massimo nel negozio di scarpe, prima in Viale Dante e dopo nel centro di Potenza, non ricordo il nome e cognome. L'ufficio da atto che si tratta di PECORARO Savino, nato a Potenza classe 1967.

Nella fotografia nr. 9 riconosco Domenico RIVIEZZI, fratello di Saverio. Inserito nel Clan RIVIEZZI, talvolta anche in rappresentanza del fratello Saverio, si occupava anche lui dello spaccio di sostanze stupefacenti, anche se la sua attività principale era quella di taglia legna. L'ufficio da atto che si tratta di RIVIEZZI Domenico, nato a Pignola, classe 1973.

Non riconosco nessuno nella foto nr.10. L'ufficio da atto che si tratta di LAMA Gerardo, nato Pignola, classe 1965.

Nella foto nr. 11 riconosco MOUKHTARI Kebir, che conosco molto bene, si occupava dello spaccio della droga, delle estorsioni, è molto vicino a Saverio RIVIEZZI e ricordo che Rocco PUPETTO mi disse che era solito andare armato. L'ufficio da atto che si tratta di MOUKHTARI Abdel Kebir, nato a Potenza, classe 1990.

*Nella foto nr. 12 riconosco il fratello del soggetto ritratto nella foto nr. 6, dovrebbe essere Michele, che ricordo indossava degli occhiali da vista molto spessi, anche lui era legato a Tonino D'AVERSA. L'ufficio da atto che si tratta di Michele RUSSO, nato a Potenza, classe 1992.*

*Nella fotografia nr. 13 riconosco Enzo BARRA, di cui non ricordo il cognome, l'ho incontrato molte volte nel carcere di Melfi, appartenete al Clan RIVIEZZI, legato prevalentemente a Vito RIVIEZZI, di professione imbianchino, si occupava dello spaccio di sostanze stupefacenti per il tramite di alcuni ragazzi nella zona del rione betlemme. L'ufficio da atto che si tratta di Vincenzo BARRA nato a Potenza, classe 1969.*

*Non riconosco la persona ritratta nella fotografia nr. 14. L'ufficio da atto che si tratta di FRANCO Giacomo, nato Potenza, classe 1994.*

*Nella fotografia nr. 15 riconosco un altro fratello RUSSO. E anche lui fa parte dei ragazzi a disposizione di D'AVERSA Antonio. L'ufficio da atto che si tratta di RUSSO Gerardo, nato a Potenza, classe 1996.*

*Nella fotografia nr. 16 riconosco Nicola SARLI, appartenente al Clan RIVIEZZI, molto legato a Saverio RIVIEZZI, si occupava della vendita di sostanze stupefacenti e della estorsioni, l'ho incontrato varie volte presso il carcere di Melfi. L'ufficio da atto che si tratta di SARLI Nicola, nato ad Abriola, classe 1970.*

*L'ufficio da atto che viene esibita allo STEFANUTTI Natale un'ulteriore fotografia, in ordine alla quale dichiara: si tratta di SABATO, detto il ragnetto, di cui ho parlato sopra. Si tratta di persona affiliata al Clan RIVIEZZI. Appresi della sua affiliazione quando venne a casa, così come ho descritto. In seguito mi risulta che è anche stato tratto in arresto insieme a Vito RIVIEZZI, circostanza che è stata una conferma di quello che sentivo dire al LORUSSO Donato e mio Padre. Lo conosco bene, era sposato con una ragazza, da cui poi ha divorziato, tale CARLUCCI di cui non ricordo il nome. Questa CARLUCCI lavorava anche lei presso la Kuadra come mia sorella.*

*L'ufficio da atto che la foto riconosciuta e sottoscritta dal testimone di giustizia corrisponde alle effigie di SABATO Salvatore, nato a Bella il 29.08.1973, che diviene parte integrante e sostanziale dell'album fotografico esibito in data odierna allo STEFANUTTI Natale.*

*A.D.R. Mi chiedete se conosco tale TRIUMBARI Marco lo conosco e sono in grado di dire che aveva un locale in Potenza, chiamato Diva caffè che veniva frequentato dai Pignolesi, fra cui molte delle persone che ho indicato.*

*A.D.R.: Mi chiedete se conosco tale VALLUZZI Franco, rispondo che non lo conosco e non so chi sia.*

*A.D.R.: Mi chiedete se conosco MECCA Vito Antonio, si tratta di un imprenditore edile, in buoni rapporti con il Clan MARTORANO/STEFANUTTI, così come apprendevo da mio padre, con il quale erano amici storici. E pagavano senza fiatare le estorsioni. Non solo a noi, come mi diceva Donato LORUSSO, ma anche i pignolesi, poiché aveva fatti dei lavori a Pignola.*

*A.D.R.: Mi chiedete di Mimmo PIRULLI originario di Pignola, che si accompagnava a Kebir quando veniva presso il mio bar, e in gioventù i due erano legati per fare bravate insieme, non so però se abbia svolto attività delittuose più significative, da solo o con i RIVIEZZI.....”*

Le pregnanti dichiarazioni rese dallo Stefanutti sono state riscontrate dalla PG operante (nota n. 2155/19 prot. SCO e n. 65615/19 prot. GICO del 13/09/2019), che, ad evasione

di puntuale delega conferita dal PM, riferiva:

- 1) individuare il bar "*Challenge*" di certo signor PIRO, verificando se sia cognato di Saverio RIVIEZZI e si trovi in Potenza in Via del Gallitello (NdPM: trattasi del bar indicato dallo Stefanutti come luogo d'incontro fra esponenti del gruppo Stefanutti/Martorano e Riviezzi);

Il bar in questione è il "*Chillounge by Piro*" sito in Potenza, in via del Gallitello n. 51/a-b. Lo stesso è attualmente amministrato da PIRO Antonio nato a Pignola (Pz) l'08.05.1955, ivi residente in via Camillo Luigi Coiro n. 24, fratello di PIRO Caterina, moglie dell'indagato RIVIEZZI Saverio, risulta attualmente di proprietà con quote diverse di DARAMINI Antonietta, PIRO Vincenzo e PIRO Michela, rispettivamente, moglie e figli del PIRO Antonio. (vds. allegato n. 1).

- 2) localizzare il "*bosco*" in località di campagna a Pignola a cui si arriva percorrendo una stradina che parte dal cimitero di Pignola e va in direzione dell'Hotel Giubileo, in località Rifreddo. Accerterete se i RIVIEZZI svolgano attività di taglialegna e se svolgano tale attività anche in tale luogo;

Premesso che i Riviezzi sono da anni impegnati in attività di taglia legna sul territorio del comune di Pignola (Pz), nonché titolari direttamente e/o indirettamente di imprese boschive, segnatamente attraverso la cooperativa "*Lavori in corso*", della quale si è detto ampiamente nelle informative di reato già depositate in atti, nonché per il tramite di una ditta individuale attivata più di recente da RIVIEZZI Valerio, va detto che il bosco in questione va individuato in quello ubicato in contrada Lagaroni di Pignola (Pz).

L'impresa boschiva di Valerio Riviezzi opera da anni nel settore boschivo e del taglio legna.  
Vendiamo legna da ardere, legna per camini e stufe.

2. 85010 Pignola (PZ) - Italia  
☎ cell 346.78.59.818  
E.S. riviezzi.valerio@gmail.com

Impresa  
di Riviezzi Val

**Impresa Boschiva Riviezzi  
Riviezzi**

☎ 📍 ...

Gli esiti delle attività di intercettazione telefoniche ed ambientali, che in relazione al presente tema d'indagine verranno diffusamente illustrate in seguito, in aggiunta alle attività di perquisizione locale eseguita da parte del GICO in occasione degli arresti per droga di RIVIEZZI Saverio, RIVIEZZI Vito e MOUKHTARI Abdelkebir, operati nel mese di giugno 2018 nell'ambito del procedimento n.5456/2016-21 RGNR-DDA, fornivano elementi di conferma in merito all'assunto investigativo in parola, oltre che di riscontro rispetto alla frequentazione degli stessi del bosco in questione. (vds. allegato n. 2)

**3) accertare se SABATO Salvatore, abbia sul collo il tatuaggio riprodotto un cagnolino, una ragnatela o simili;**

Dalla scheda segnaletica realizzata in occasione del foto-segnalamento da parte dei Carabinieri di Potenza, in seguito all'arresto del SABATO Salvatore, avvenuto in data 26.02.2013, a carico dello stesso nei contrassegni veniva indicato, tra l'altro, un tatuaggio al collo, lato destro, raffigurante uno scorpione. (vds. Allegato n. 4).

**4) identificare tale Luigi MIGLIONICO di Potenza, accertando se sia dedito allo spaccio di droga, gestisse sale giochi insieme ad ABRUZZESE e a tale Michele LAGUARDIA che pure saranno identificati Accerterete se risultino collegamenti diretti fra Salvatore SABATO e il MIGLIONICO ovvero se frequentino in tutto o in parte le stesse persone;**

Preliminarmente, va evidenziato che MIGLIONICO Luigi, si identifica per lo stesso nato a Potenza il 09.05.1971, ivi residente in via Vaccaro n. 182; LAGUARDIA Michele si identifica per lo stesso nato a Potenza il 24.12.1973 ed ivi residente alla Via Albert Luthuli n. 9 e ABRUZZESE Donato si identifica per lo stesso nato a Tolve (Pz) il 09.06.1960, residente a Potenza in via Parigi n. 12, assassinato a Potenza in data 29.04.2013 ad opera di STEFANUTTI Dorino Rocco.

Riguardo alle condotte di spaccio di sostanze stupefacenti assunte dal MIGLIONICO Luigi, si rappresenta che la circostanza, oltre che ampiamente nota alla Sezione Narcotici di questa Squadra Mobile e al Goa di Questo Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata, è viepiù dimostrata in termini di realtà e concretezza dagli esiti delle attività d'indagine svolte nell'ambito del procedimento penale n. 4831/10-21 RGNR- DDA ("*Torre di Savoia*"), pendente innanzi al Tribunale di Potenza, in fase dibattimentale.

Particolarmente significative si rilevano al riguardo, le affermazioni fatte dallo STEFANUTTI Dorino Rocco che interessandosi a "*questioni accadute nel comune di Tito*" non esitava a convocare "*ad horas*", in piena notte, presso la propria abitazione di Potenza, il MIGLIONICO Luigi che in quel momento si trovava a Maratea, assumendo: << "... e tutto a posto...devi venire immediatamente a potenza, a casa mia , ti aspetto ... devi venire ....vedi come devi fare altrimenti vado a casa tua....vedi tu...fatti il segno della croce!... nino mi ha detto il fatto...infamità e non infamità...vieni immediatamente qua ... mi hai capito ...nino mi ha detto il fatto.."

Il MIGLIONICO Luigi, quindi, prendeva immediati contatti con il LAGUARDIA Michele, titolare del Bar "*Mediterraneo*", con sede a Potenza, in Via Anzio, pure convocato dallo STEFANUTTI Dorino Rocco: <<"niente ... mi hanno mandato a chiamare!... mi hanno chiesto quello che è successo a... (inc.) ...giù a Tito ...">>.

Fortemente intimidito ed anche preoccupato per quanto prospettato gli dallo STEFANUTTI Dorino Rocco, il giovane "*pusher*" MIGLIONICO Luigi non esitava ad

avviarsi immediatamente per Potenza, dove giunto in piena notte, si portava presso l'abitazione dello STEFANUTTI Dorino Rocco, chiedendo, poco prima di arrivare sul posto, che gli venisse aperto il portone.

Il ruolo di "pusher" del MIGLIONICO Luigi ed il rapporto con lo STEFANUTTI Dorino Rocco, trovano riscontro poi anche nelle dichiarazioni rese dall'assuntore di droga POCCHIARI Pierpaolo, il quale in sede di dichiarazioni testimoniali rese in data 16.10.2012, affermava testualmente:

omissis

*Domanda: Successivamente all'episodio che ha sopra riferito ha incontrato altre volte Miglionico?*

*Risposta: si mi è capitato di rincontrarlo nel mese di aprile - maggio scorso, a Potenza in Piazza Cagliari lui si trovava in compagnia di Stefanutti Dorino a bordo del macchino di quest'ultimo. in quella occasione lo Stefanutti si avvicinava a me chiedendomi cosa stavo facendo e chi aspettavo, io gli risposi che aspettavo un amico e mi allontanai, Miglionico non disse assolutamente nulla. Solo successivamente appresi da mio fratello Giuseppe che Stefanutti Dorino in quella occasione con la frase che mi rivolse voleva farmi intendere che dovevo saldare il debito che avevo contratto con una persona di Rionero di nome Antonio. non ricordo il cognome ma ricordo che il suo soprannome che è "piscone", dal quale nell'anno 2011 avevo preso a credito un "panetto" di Hashish per il quale avrei dovuto corrispondere la somma in denaro di Euro 300,00. Io questa panetta non l'ho pagata perché l'hashish era di pessima qualità che in gergo viene definito "puzzone" che io non ho utilizzato perché sono stato costretto a buttarlo. Anche in altre occasioni ho comprato hashish da Antonio di Rionero detto "piscone" sempre a credito che non ho saldato perché dopo che ho ricevuto la fregatura del "puzzone" ho deciso di non saldare il debito. Di questa storia ho reso dichiarazioni ai Carabinieri di Melfi e di Potenza...omissis.. " (vds. Allegato n. 5)*

I fatti riferiti da POCCHIARI Pierpaolo, trovano riscontro anche nelle indagini condotte in relazione al procedimento penale n. 5230/13-21 RGNR-DDA, il quale in rapporti di compravendita di droga con tale NIGRO Antonio, detto "Il Piscone", ed esposto verso lo stesso per 700 euro, aveva subito l'intervento dello STEFANUTTI Dorino Rocco ma anche del MIGLIONICO Luigi, perché rientrasse dall'esposizione debitoria: << "da quel giorno ho timore per la mia incolumità personale perché sono sicuro che me la faranno pagare e che non scherzano considerati i rapporti che hanno anche con personaggi di Potenza quali STEFANUTTI e MIGLIONICO. Quest'ultimo sono certo che è stato incaricato da Antonio soprannominato "Piscone" per riscuotere i suoi 700 euro tant'è che il giorno dell'appuntamento con il citato Antonio a Piazza Cagliari, il giorno 12 marzo 2011, si presentò STEFANUTTI insieme a MIGLIONICO; il primo l'ho conosciuto tramite terze persone, e so che quali trascorsi giudiziari ha avuto perché noti. Il secondo poi lo conosco perché sin da piccolo mi rivolgevo a lui per acquistare il "fumo" nel rione Chianchetta. Lo STEFANUTTI nella circostanza mi chiese cosa stavo facendo, ed io gli risposi che stavo aspettando un amico, al che ripetendo "AH, STAI ASPETTANDO UN AMICO" mi diede la mano sinistra e se ne andò alla guida di un macchinino di colore nero e grigio. Io ho interpretato questo gesto come un messaggio collegato al mio debito.">>. (vds. Allegato n.6)

67

- 5) **verificate se il SABATO lavorasse a qualsiasi titolo presso l'Ospedale di Potenza, o, comunque per società Kuadra e se fosse stato licenziato o gli avessero ridotto i compiti;**

Dagli accertamenti condotti attraverso i servizi informatici dell'INPS, è emerso che SABATO Salvatore risulta essere stato assunto per diverso tempo sia dalla società "Kuadra spa" che da altre società, come ad esempio l'"Esperia spa", pure facente capo alla stessa proprietà e *management*, titolari del servizio di pulizia e non solo presso l'Ospedale "San Carlo" di Potenza, ma anche presso altre strutture territoriali dell'Asl di Potenza.

Ed invero il predetto SABATO Salvatore, risulta essere stato assunto:

- con la società "Esperia Spa:
- dall'01.02.1995 al 17.12.2006;
- con la società "Near Servizi srl":
- dal 18.12.2006 al 30.06.2010;
- con la società "Uni Global Srl";
- dall'01.07.2010 al 23.10.2011;
- con la società "Kuadra Spa":
- dal 24.10.2011 al 31.12.2014.

(vds. Allegato n. 7)

- 6) **accertare se vi siano elementi probatori che dimostrino collegamenti fra il Clan RIVIEZZI ed il Clan CASSOTTA che opera nel "Vulture-Melfese";**

I legami ed i rapporti di natura criminale tra il clan "Riviezzì" di Pignola ed il clan "Cassotta" di Melfi sono risalenti nel tempo e rinvergono la loro sussistenza già nell'ambito delle indagini condotte in relazione al procedimento penale n. 846/99/21 RGNR-DDA, denominato "Hippos",

Presenti sin dalle prime fasi al processo di costituzione dei c.d. "Basilischi", quali referenti delle cellule autoctone operanti sul territorio di Pignola e Melfi, il clan "Riviezzì" e quello dei "Cassotta" hanno continuato a mantenere stabili e permanenti rapporti anche nel corso degli anni successivi formando oggetto di numerose indagini condotte sempre da questa Squadra Mobile, sotto la direzione di Codesta DDA, nell'ambito dei procedimenti penali n. 1571/95-21 RGNR-DDA ("Basilischi"), n. 561/03-21 RGNR-DDA ("Condor"), n. 1184/04-21 RGNR-DDA ("Doubleface"), n. 963/08-21 RGNR-DDA ("Cover"), n. 1800/08-21 RGNR-DDA ("Fox"), n. 843/2013-21 RGNR-DDA ("Oscar"), scaturiti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di Giustizia COSSIDENTE Antonio, D'AMATO Alessandro (fratello di D'Amato Dario), CACALANO Adriano e LOCONSOLO Saverio.

- 7) **Accertare se siano stati appaltati, da qualsiasi ente pubblico lavori stradali riguardanti il nodo del Gallitello verificando se la realizzazione dell'opera veniva gestita a qualsiasi titolo dalla ditta di BASENTINI Giovanni. Riferire qualsiasi circostanza utile in ordine ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nell'opera;**

In merito all'appalto pubblico in questione, riguardante la realizzazione del c.d. "Nodo viario del Gallitello", indetto dal Comune di Potenza, si richiama quanto specificamente accertato da parte della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile nel corso delle indagini condotte nell'ambito del procedimento penale n. 4948/2010-21 RGNR-DDA, iscritto presso Codesta DDA, avviate sulla base delle

dichiarazioni rese dal collaboratore di Giustizia COSSIDENTE Antonio che in merito aveva affermato, tra l'altro, che c'era << "stato un vero e proprio "doppio binario", cioè un interessamento politico e un interessamento criminale...>>":

- Verbale di interrogatorio del 14.10.2010;

#### RAPPORTI CON IL CLAN DI MARTORANO

(...) "ho frequentato una palestra indicatami dal MARTORANO unitamente a quest'ultimo e a Saverio POSTIGLIONE. La palestra si trovava al Serpentone. Andavamo in questa palestra tutti e tre all'ora di pranzo per parlare. MARTORANO mi riferì, in relazione all'esecuzione del nodo viario di Gallitello, di un consorzio di imprese potentine che dovevano partecipare a quell'appalto. In relazione a ciò ci attivammo per vedere come agevolare questo consorzio. Io parlai della cosa a SCAGLIONE che mi disse di aver già saputo della società da BASENTINI Giovanni. MARTORANO mi disse di averne parlato al politico Antonio POTENZA. L'appalto fu però aggiudicato da una ditta di fuori, la DE STEFANO di Bari, che aveva requisiti migliori rispetto al consorzio di imprese locali. Decidemmo di avvicinare i nostri amici del barese, per cercare di avere dei lavori in sub-appalto, ma poi ci sono stati degli arresti e saltò tutto. In seguito ho saputo che l'impresa BASENTINI Giovanni ha eseguito dei lavori in sub-appalto, ma non grazie a noi. So che, nell'occasione, MARTORANO si rivolse a NUZZO per intercedere al fine di far inserire imprese locali.

omissis

(cfr. verbale riassuntivo di interrogatorio del 14.10.2010)

- Verbale di interrogatorio del 22.10.2010;

#### CLAN DI MARTORANO – RAPPORTI CON IMPRENDITORI

(...) "sulla base di quanto dettomi da MARTORANO, so che costui godeva dei favori di una persona che lavora nel comune di Potenza, di cui non ricordo il nome, che lo avvantaggiava nell'aggiudicazione degli appalti pubblici.

omissis

(...) "Anche gli appalti per la realizzazione dello snodo del Gallitello sono stati aggiudicati, sebbene in sub-appalto, ad imprese riconducibili al MARTORANO. Ricordo che il MARTORANO mi disse che voleva far avvicinare la ditta De Stefano, per il tramite dell'imprenditore tale NUZZO Cesareo, affinché la stessa, data per favorita, concedesse in sub-appalto agli impresari lucani vicini al MARTORANO, l'assegnazione dei singoli lavori in sub-appalto.

(...) "MARTORANO mi disse di essere molto vicino a NUZZO Cesareo, un impresario della provincia di Bari con il quale lo stesso intratteneva ottimi rapporti, impresa che credo abbia anche vinto taluni appalti presso l'Azienda San Carlo di Potenza.

omissis

(...) "So che presso la sede dell'UDEUR di via del Popolo di Potenza, nel 2002 – 2003 si tenevano delle riunioni per il controllo degli appalti pubblici della città di Potenza ; questo mi è stato riferito da Roberto GALANTE.

omissis

(cfr. verbale riassuntivo di interrogatorio del 22.10.2010)

• verbale di interrogatorio del 21.04.2011:

Appalto c.d. nodo del Gallitello

(...) " Quando sapemmo, grazie alle nostre fonti dei lavori del c.d. nodo del Gallitello, io e Martorano ci accordammo di guadagnarci entrambi perché era il più grosso lavoro che doveva essere fatto a Potenza. Ognuno con il suo gruppo e dunque Martorano e i suoi, cioè Stefanutti, Pio Albano, Badolato Michele, Saverio Postiglione, ed io con i miei cioè Campanella Carmine, Riviezzi, Lisanti Claudio.

(...) " Volevamo entrambi che vicesse un'impresa di Potenza. Avrebbero dovuto concorrere Basentini ed altre imprese potentine, noi avremmo poi potuto avvicinarci più facilmente e guadagnarci tutti noi. Basentini era l'impresa più vicina a Martorano, era meglio per tutti, ma anche altre imprese avrebbero concorso nella realizzazione dei lavori. Basentini parlò di questo anche con Lepore Rocco. Io parlai con Scaglione Luigi al quale chiesi di far sì che fossero le ditte locali a fare i lavori al Gallitello e lui mi disse che ne aveva già parlato con Basentini Giovanni, il quale era già stato da Rocco Lepore (politico) e da Scaglione (altro politico).

(...) " Scaglione mi disse che Giovanni Basentini portava voti e dunque era loro interesse farlo vincere.

A.d.R.: non so dire cose più precise su quanto sia stato fatto per avere l'appalto. So che Zaccagnino Vito doveva sapere a livello comunale come muoversi, so che ha rapporti con tale Restaino. Martorano aveva chiesto a Zaccagnino di interessarsi e di seguire la cosa e io avevo chiesto a Lepore di tenermi informato, lui avrebbe saputo per il tramite del suo partito e gli esponenti presenti al Comune. Poi ci furono gli arresti di IENA 2 e Martorano fu arrestato. Rimanemmo tutti molto attenti. Sapemmo solo in seguito che l'appalto fu vinto da un'impresa del barese. Lepore mi disse che questa impresa (era un consorzio), a differenza delle altre che avevano partecipate) avevano mezzi, capacità e uomini oltre che le garanzie bancarie per affrontare quel lavoro.

(...) " Martorano mi disse che aveva inviato Pio Albano; io, invece, ero in contatto con Lovreglio Battista -cognato di Savino Parisi, che è stato detenuto con me a Potenza- e avevo anche rapporti con Michelangelo Stramaglia, che fu ucciso. Martorano aveva rapporti con Savino Parisi -che però era in carcere e anche con il clan Capriati perché era stato detenuto con Tonino Capriati a Trani- e aveva inviato Pio Albano dai Capriati, tramite Nuzzo Cesareo, per fare arrivare la voce a queste persone imprenditori di Bari. La ditta di Bari non passò i lavori a Basentini ma a un'altra ditta.

ADR. Per lo smaltimento dei materiali dello scavo Basentini si serviva di Rocco Pace e a volte lo faceva in proprio. Nel 2007 Franco Rufrano si recò a Bari per sapere di questi lavori. Martorano mi disse che aveva parlato con Nuzzo Cesareo e che avrebbe parlato a politici di Bari per far avere sub appalti a Potenza. L'impresa di Bari non passò direttamente i lavori a Basentini ma li subappaltò prima a un'altra ditta; quest'ultima poi li subappaltò a quella di Basentini. Tale procedura si rese necessaria perché la ditta Basentini aveva avuto precedenti indagini per mafia. E' stata una scelta politica. La cosa che mi disse Martorano è che Nuzzo Cesareo che è barese aveva preso contatti con la prima ditta appaltatrice. Poi vi sono stati i due appalti prima a una ditta e poi a

70

un'altra, appunto, quella di Basentini. Non so dire meglio con quali modalità perché Martorano non me lo riferì so solo che ci fu un interessamento da parte di politici.

(...)” C'è stato un vero e proprio “doppio binario”, cioè un interessamento politico e un interessamento criminale.

ADR Nuzzo Cesareo è vicino al clan Martorano ed anche in affari con clan calabresi. Nuzzo Cesareo ha avuto un appalto a Potenza per la gestione delle pulizie nell'ospedale San Carlo. L'appalto pulizie lo aveva vinto una ditta di Napoli e successivamente lavorò all'interno dell'ospedale anche questa ditta barese.

(...)” Dal 1999 in poi, con Martorano tornato libero, le frequentazioni tra questi ed il Nuzzo riprendono, poiché Martorano mi disse che la conoscenza, con Nuzzo Cesareo era precedente.

(...)” Nel corso dell'incontro con Martorano all'interno dello studio di Chiriaco parlammo anche dei lavori del Gallitello il cui sub appalto era già definito. Basentini, infatti, stava già lavorando alla rotonda della Fondovalle in quanto io vedevo i suoi ragazzi che lavoravano. Martorano avrà di certo ricevuto la sua parte; io invece andai a Nola. Non conosco l'entità della percentuale presa da Martorano ma di solito è il 3%.

(...)” Io non ci ho guadagnato perché nel frattempo me ne sono andato a Nola e firmavo presso quel Commissariato.

(...)” Al nostro incontro non era presente l'avv. Chiriaco; nell'occasione con noi non c'era, io non l'ho visto, non so se fosse in qualche altra stanza dello studio. Martorano disse che eravamo solo noi tre e cioè io, Martorano e Stefanutti. Martorano mi disse di stare attento a Riviezzi che voleva coinvolgerli nell'attentato contro di me, era il periodo in cui io e Riviezzi non avevamo più rapporti.

(...)” Non volevamo fare rumore, avevamo stabilito di non fare più fatti di sangue a Potenza perché poi non avremmo potuto fare affari, perché le Forze dell'ordine ci sarebbero state addosso. Restammo di intesa di starcene fermi ed aspettare gli accadimenti, visto che si parlava di una grande operazione con molti arresti.


Omissis

(cfr. verbale di interrogatorio ex art. 210 cpp del 21.04.2011)

Le indagini di riscontro consentivano di accertare – seppure a distanza di diversi anni dalla gara di appalto – non solo che i lavori erano stati aggiudicati realmente ad una società di Bari, ma anche e, soprattutto, che parte degli stessi erano stati assegnati in sub-appalto all'impresa “Basentini” di Potenza, che nell'esecuzione dei medesimi si rendeva responsabile della sistematica e consapevole violazione della normativa ambientale, procedendo, tra l'altro, al riempimento di alcuni siti con terreno proveniente da altri cantieri o allo smaltimento dell'argilla di perforazione della galleria presso discariche non autorizzate.

Nello specifico si accertava, che i lavori di costruzione del “nodo viario complesso del Gallitello” erano stati assegnati con la formula dell'appalto/concorso alla società “DEC spa” di Bari,<sup>1</sup> facente capo ai fratelli DEGENNARO Vito Michele e DEGENNARO Gerardo (quest'ultimo consigliere regionale della Puglia, in quota PD), oggetto di indagini condotte per delitti contro

<sup>1</sup> Per un importo complessivo di circa 20.000.000,00 euro;



la P.A. da parte della Procura della Repubblica di Bari (PPMM dr. Nicastro e Dr.ssa Pirrelli), nonché per stretti collegamenti con ambienti di criminalità organizzata pugliese nell'ambito di attività d'indagini condotte da quella DDA con il procedimento penale denominato "Domino" (PM Dr.ssa Pugliese), segnatamente i clan "Parisi-Stramaglia" di Bari/Valenzano, gli stessi indicati dal COSSIDENTE Antonio.

Emergeva, inoltre, che l'imprenditore BASENTINI Giovanni,<sup>2</sup> partecipe peraltro in ATI con altre imprese di Potenza all'appalto in questione, aveva ottenuto lavori di sub-appalto da parte della "DEC spa", per la somma iniziale di 1.500.000,00, estesa successivamente di altri 200.000,00 euro.

- 8) Individuare il bar gestito nel Centro storico di Potenza da Natale STEFANUTTI, allegando ogni eventuale relazione di servizio o informativa che lo riguardi;

Effettivamente nel centro storico di Potenza, in via Martiri Lucani, proprio di fianco al palazzo della Banca D'Italia, a ridosso della centralissima via Pretoria, è stato aperto nel gennaio 2007 il bar "Deville's Hall" da parte di STEFANUTTI Natale, il quale a proposito dello stesso ebbe a rivelare con gli appunti manoscritti consegnati durante l'esame testimoniale reso innanzi a Codesta DDA il 19.11.2014, che COSSIDENTE Antonio ebbe a consegnargli una somma di denaro, come regalo per l'intrapresa attività commerciale:

- verbale di Sit del 19.11.2014:

*omissis*

**COSSIDENTE mi diede 500 euro prima che aprissi il bar**

*Omissis*

*(vds. Allegato n. 11)*

L'esercizio commerciale in questione, ha avuto controlli da parte della Squadra di Polizia Amministrativa di questa Questura e del Comando dei Vigili Urbani di Potenza, in data: 01.03.2008, allorquando all'interno del locale venivano identificati diversi avventori, tra i quali, l'indagato MOUKHTARI Abdelkebir. *(vds. allegato n. 12)*


Controlli da parte dei predetti Uffici di Polizia Amministrativa risultano essere stati realizzati anche in data 03.04.2008, 09.05.2008, 11.05.2008, 09.06.2008 e 04.10.2008, le cui operazioni rilevavano o la chiusura dell'esercizio o l'assenza di avventori. *(vds. Allegato n. 13)*

- 9) Verificare se nel periodo 2008-2010 in questa Provincia sia stato consumato l'omicidio di certo "cantante" a seguito del quale le forze dell'ordine ebbero a rinvenire, solo parzialmente bruciata, l'autovettura usata dai responsabili del delitto. Vorrete relazionare in ordine agli eventuali sviluppi investigativi e processuali di questa vicenda;

L'evento omicidiario in questione, va individuato nell'agguato mortale portato a termine la sera del 02.04.2008 in Melfi (Pz), ai danni del pregiudicato TETTA

---

<sup>2</sup> raggiunto in data 13.11.2004 da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito del procedimento penale n. 1916/00-21 RGNR-DDA, denominata "Ienadue", per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., quale partecipe del clan "Martorano" di Potenza, oggetto di archiviazione il successivo 03.10.2006, alla luce della nuova formulazione dell'art. 405 comma 1 bis c.p.p., introdotta dalla Legge 46/2006.



Giancarlo, alias "*il cantante*", raggiunto da colpi d'arma da fuoco mentre si accingeva a salire sulla propria autovettura, dopo essere uscito dall'abitazione dell'amante, sita non molto distante dalle abitazioni occupate da CASSOTTA Massimo Aldo e dai sodali LOCONSOLO Saverio e CACALANO Adriano, entrambi divenuti in seguito collaboratori di Giustizia, esecutori materiali del delitto, unitamente al giovane CAGGIANO Giuseppe, figliastro del CASSOTTA Massimo Aldo.

Affiliato al clan "*Delli Gatti*" di Melfi, al cui esponente di vertice DELLI GATTI Rocco era legato anche da stretti rapporti di parentela, in qualità di cugino, il precitato TETTA Giancarlo autore di un "cd musicale" di canzoni neomelodiche *napoletane*, è stato assassinato nell'ambito della c.d. "guerra di mafia" in atto da anni sul territorio del "*vulture-melfese*" tra i clan "*Delli Gatti-Di Muro*" e "*Cassotta*" che ha prodotto, fino a questo momento numerosi omicidi: CASSOTTA Antonio Ofelio (1991); MAIELLARE Rocco e Donato (1991), DELLI GATTI Rocco (2002); PETRILLI Domenico (2003); TARTAGLIA Mauro David (2007); CASSOTTA Marco Ugo (2007); TETTA Giancarlo (2008) e CASSOTTA Bruno Augusto (2008).

*omissis*

**11) Verificare se intorno al 2014 si sia svolto l'appalto per il rifacimento del campo sportivo di Pignola; se la ditta che svolse i lavori faceva capo a certo Gerardo PRIORE, il cui Ufficio si trovava a Macchia Romana e se questi abbia avuto vicissitudini giudiziarie;**

Giova evidenziare, preliminarmente, che i lavori in questione, riguardano - per come è stato accertato attraverso l'Ufficio tecnico del Comune di Pignola (Pz) - quelli riguardanti la "*realizzazione di una piazza attrezzata - Contratto di Quartiere*", con aggiudicazione definitiva dell'appalto, per un importo complessivo di 903.640,27 euro, in favore della ditta "*M.R.V. Costruzioni Edili Srl*", con sede in Roma, frazione Ostia Lido, via Diego Simonetti n. 97. (*vids. allegato n.18*)

L'esecuzione di tali lavori è stata effettuata, in regime di *sub*-appalto da diverse imprese, tra le quali, per lavori di calcestruzzo armato la ditta MARZILIO Gerardo, con sede legale in Picerno (Pz), in via Strada Serralta n. 6/a, per un importo di 75.000,000,00 euro.


Non si hanno elementi di conoscenza in merito a rapporti sussistenti tra quest'ultima impresa e PRIORE Gerardo...*omissis*

**12) Accertare se esista una ditta di calcestruzzo a Pignola, collegata ai RIVIEZZI; se tale ditta abbia fornito materiali per i lavori sub 11) o comunque se abbia avuto una sorta di monopolio nelle forniture di cemento in Pignola;**

Nel comune di Pignola (Pz) non risultano imprese o impianti di calcestruzzo aventi sede legale o unità operative, non potendo comunque escludersi che si tratti di una delle imprese e/o ditte gestite da SANTORO Bartolo, soggetto legato ai "*Riviezz*" di Pignola (Pz), ai quali ha fornito calcestruzzo per la realizzazione di un piazzale, non venendo pagato, nonché su richiesta di RIVIEZZI Vito procurato più di recente anche un'autovettura Porsche Cayenne per il matrimonio del sodale MOUKHTARI Abdelkebir, detto "*Kebir*".

Escusso di recente, il precitato SANTORO Bartolo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, escludendo, tuttavia, di aver fornito il calcestruzzo per l'appalto riguardante il rifacimento del campo sportivo di Pignola:

*omissis*



**A.D.R.:** sono attualmente sottoposto ad affidamento presso i servizi sociali in seguito ad una sentenza di condanna che ho subito negli anni scorsi per bancarotta fraudolenta. La sentenza riguarda il fallimento della società CENES Srl di San Nicola di Pietragalla della quale ero amministratore. Sono stato condannato a quattro anni di reclusione e nel mese di marzo 2017 sottoposto a espiazione pena con una carcerazione che è durata sei mesi, sostituita dall'affidamento ottenuto anche grazie ad una assunzione, tutt'ora in corso, che ho ottenuto con la TRACEM Srl di Tito dove svolgo le mansioni di autista. Negli anni sono stato amministratore anche della SANTORO TRASPORTI Srl e della RICCI CALCESTRUZZI Srl entrambe con sede a San Nicola di Pietragalla. Attraverso la RICCI CALCESTRUZZI ho gestito un impianto di produzione di calcestruzzo sedente nella zona del Gallitello di Potenza, attualmente dismesso. Con questa società costituita da me e i miei fratelli Angelo e Franco, ho provveduto a fornire calcestruzzo sia ad imprese che a privati operanti nella zona di potenza e comuni limitrofi. Sul territorio di Pignola ho fornito calcestruzzo a diverse imprese e committenti privati che quest'ultimi mi venivano indicati da PRIORE Gerardo, il quale tuttavia si riforniva prevalentemente dai fratelli DE STEFANO. Non ho fornito calcestruzzo per i lavori al campo sportivo di Pignola per i quali so essersi occupato il concorrente MARSICO Carmine, in quanto passando sul posto, ho rilevato la presenza dei suoi mezzi. L'impresa titolare dell'appalto o subappalto in questione, se non ricordo male, era di Picerno per la quale lavorava un carpentiere di mia conoscenza MARZILIO Gerardo di Picerno. Devo aggiungere che io ho anche di fatto gestito le società TECNOCAL e CEMAR LOGISTICA di Potenza intestate alla mia compagna ROMA Maria con la quale mi sono lasciato nel 2016. Entrambi queste società sono impegnate nella commercializzazione e trasporto del cemento.-----

**A.D.R.:** prendo atto della sua domanda e le rispondo che conosco solo di vista tali RIVIEZZI Vito e Kebir di Pignola. Con gli stessi non ho mai avuto alcun tipo di rapporto né di frequentazione. Prendo atto del suo invito a dire la verità e delle conseguenze penali alle quali mi espongo dichiarando il falso ovvero tacendo il vero e le rispondo che, adesso che ricordo bene, RIVIEZZI Vito l'ho conosciuto e incontrato diversi anni fa, circa 6/7 anni, in occasione del matrimonio della sorella di un mio amico Donato ANOBILE di Potenza al quale lo stesso ha partecipato insieme al fratello Valerio e lo zio RIVIEZZI Domenico. In seguito abbiamo avuto contatti e possibilità di incontro sia pure occasionale su Potenza, durante uno dei quali, ricordo che RIVIEZZI Vito mi presentò il Kebir, come suo amico.-

**A.D.R.:** prendo nuovamente atto della sua domanda e le rispondo che effettivamente ho fornito come società RICCI CALCESTRUZZI SRL (in fallimento), del cemento a RIVIEZZI Vito che lo ha utilizzato per dei lavori fatti in una campagna di Pignola di sua pertinenza o di pertinenza della famiglia. Non conosco il posto ma può essere indicato dall'autista che ha provveduto a trasportare la betoniere con il cemento MALPEDI Rocco di Oppido Lucano. La fornitura è avvenuta nel 2016 e ha riguardato una quantità di 10/15 metri cubi di cemento trasportato con più betoniere per un importo di 1000/2000, importo del quale sono in attesa di pagamento da parte del RIVIEZZI malgrado le rassicurazioni avute dallo stesso. Ho cercato di sollecitarlo al pagamento ma ho poi desistito sia perché ho saputo di chi si trattava di un soggetto componente di una famiglia di malavitosi di Pignola sia perché nel frattempo era stato arrestato. Infatti è diverso tempo che non lo vedo e non lo sento.

**A.D.R.:** quanto al Kebir, soggetto di origine marocchina e amico del RIVIEZZI, devo dire che ho partecipato al matrimonio dello stesso pur non essendo formalmente

*invitato. È accaduto che il giorno prima del matrimonio a seguito di una violenta nevicata che c'era stata sulla zona di Potenza e comuni limitrofi, sono stato contattato da Donato ANOBILE il quale sapendo che avevo a disposizione un Porsche Cayenne di Massimo GALASSO, imprenditore di Avigliano al quale avevo fatto forniture di calcestruzzo e non ero stato pagato, mi chiedeva se potevo prestare il mezzo al Kebir che doveva raggiungere, con la sposa, il ristorante Bouganville di Picerno da Laurenzana. Ho accettato e ho consegnato la macchina a Donato ANOBILE la mattina del matrimonio, venendo così invitato a partecipare al ricevimento, cosa che ho fatto portandomi direttamente presso il ristorante Bouganville di Picerno. Lì ho trovato il RIVIEZZI Vito, l'ANOBILE e altre persone che conosco solo di vista. Il ricevimento è stato allietato dall'intervento di uno o due cantanti napoletani che cantavano canzoni neomelodiche. Non conosco il nome di questi cantanti. Escludo che possa essersi trattato di Tony Colombo, cantante neomelodico che io conosco in quanto appassionato del genere. Io sono stato fino alle 20.00 circa e tra i cantanti che si sono esibiti non vi era il Tony Colombo. Non so se si sia presentato successivamente e abbia cantato nel proseguo del ricevimento. Devo aggiungere, adesso che ricordo, che per la consegna dell'autovettura ho ricevuto e trattenuto conversazioni con RIVIEZZI Vito al quale assicuravo che mi stavo adoperando per la consegna della stessa così come mi ero impegnato con il Donato ANOBILE. Devo aggiungere ancora, adesso che vado affinando il ricordo anche grazie alle contestazioni che mi avete appena fatto, che in occasione della consegna del Porsche Cayenne era presente anche Vito RIVIEZZI, anzi devo dire in tutta sincerità, che la macchina è stata da me consegnata al RIVIEZZI che l'ha fatta trasferire a mezzo del Donato ANOBILE, nel comune di Laurenzana, dove lui sarebbe sopraggiunto successivamente con la propria signora perché doveva fare da testimone.—*

*A.D.R.: prendo di nuovo atto dell'invito che mi viene rivolto a dire la verità e soprattutto di non nascondere quanto di mia conoscenza e vi rispondo che, adesso che ricordo ancora meglio, mi è capitato di accompagnare il Vito RIVIEZZI a Grottaminarda più di qualche volta dove lo stesso aveva rapporti con una ragazza a nome di Elodia. In questa abitazione, sita nel centro abitato di Grottaminarda, io sono andato 3/4 volte con il RIVIEZZI e oltre alla proprietaria Elodia vi era anche un'altra ragazza a nome di Aurora che si è intrattenuta con me. Ricordo inoltre che, in occasione della prima visita a Grottaminarda, io e RIVIEZZI siamo andati a pranzo con le predette ragazze in un ristorante che si trova tra Grottaminarda e Ariano Irpino. Il pranzo è stato pagato da me in contanti e ho provveduto a pagare anche le spese sia di questo viaggio sia degli altri che ho fatto, con lo stesso RIVIEZZI, a Grottaminarda. Omissis (vds. allegato n. 19)*

**13) Accertare se siano stati realizzati lavori per conto dell'ANAS lungo la strada che dalla Sellata va verso Calvello intorno all'anno 2014, circa. Individuando la ditta esecutrice ed eventuali episodi di danneggiamento subiti dalla stessa;**

Non sono emersi elementi in merito all'esecuzione di tali lavori pubblici nell'anno in questione, anche alla luce dei diversi Enti che avrebbero potuto occuparsi, atteso che la strada in questione interessa più Comuni e Uffici.

Non risultano, tuttavia, come confermato per le vie brevi anche dalla Stazione dei Carabinieri di Calvello (Pz) episodi di danneggiamento riferiti ad imprese impegnate in attività di esecuzione di lavori stradali nell'anno 2014. (vds. allegato n.20)

15

**14) Identificare tale Pasquale MANFREDI, asseritamente uomo del Clan dei Cutresi (CLAN GRANDE ARACRI);**

Il MANFREDI Pasquale indicato come uomo del clan "Grande Aracri" di Cutro (Kr), si identifica per lo stesso, soprannominato "Scarface" o "Gaetano", nato ad Isola Capo Rizzuto (Kr) il 06.02.1977, ivi residente in via capo Colonna snc, esponente di spicco del sodalizio mafioso "Nicoscia-Manfredi", operante nella zona di Isola Capo Rizzuto (Kr), strettamente legato alla cosca "Grande Aracri" di Cutro (Kr), arrestato in data 16.10.2010 dalla Squadra Mobile della Questura di Crotona dopo diversi mesi di latitanza.

Detenuto nel carcere di Melfi (Pz) con gli esponenti di vertice e affiliati al clan "Martorano-Stefanutti", ma anche del clan "Di Muro - Delli Gatti" coi quali stringeva rapporti e collegamenti, è ritenuto dal testimone di Giustizia STEFANUTTI Natale l'autore o comunque colui che ha consegnato al LORUSSO Donato gli organigrammi delle cosche di 'ndrangheta del c.d. "medio calabria" facente capo al Nicolino GRANDE ARACRI e i rituali per le cerimonie di affiliazione da osservare per l'investitura di nuovi adepti ovvero la progressione nella carriera criminale di sodali da affiliati.

**15) Verificare se nel carcere di Salerno sia mai stato recluso Saverio RIVIEZZI ed in caso positivo quando;**

L'indagato RIVIEZZI Saverio risulta essere stato detenuto presso il carcere di Salerno durante i seguenti periodi:

- dal 25.05.2013 fino al 20.07.2016.

In occasione di una perquisizione eseguita da parte dalla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile nel mese di febbraio del 2014 all'interno della cella occupata nel carcere di Salerno, su disposizione dell'A.G. territorialmente competente, l'indagato RIVIEZZI Saverio veniva trovato in possesso di una serie di appunti e indirizzi di soggetti di origine calabrese, organici a cosche mafiose di quei territori:

- **COMBERIATI Pietro**, nato a Crotona il 24.07.1980, residente a Petilia Policastro (Kr), già Sorvegliato di Pubblica Sicurezza ai sensi della legislazione antimafia, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, tra i quali, associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio doloso, porto e detenzione di armi da fuoco aggravate ai sensi dell'art. 7 legge 203/1991, rissa, ricettazione, associazione per delinquere, truffa, ed altro. Lo stesso è organico al clan "Comberciati" di Petilia Policastro (Kr), facente capo al padre COMBERIATI Vincenzo.
- **COMBERIATI Vincenzo**, nato a Petilia Policastro (Kr) l'11.04.1957, padre di COMBERIATI Pietro, del quale si è detto ampiamente in precedenza, nonché capo indiscusso dell'omonimo clan mafioso operante in quel territorio.
- **FOTI Saverio**, nato a Melito Porto Salvo (Rc) il 13.08.1960, ivi residente in via F. Turati, già Sorvegliato di Pubblica Sicurezza ai sensi della legislazione antimafia, gravato da precedenti penali e di polizia per: associazione per delinquere di tipo mafioso, truffa, porto e detenzione illegale di armi da fuoco. Soggetto organico al clan "Iamonte" di Melito Porto Salvo (Rc).
- **GRAZIANO Massimo**, nato a Rossano (Cs) il 07.08.1979, ivi residente in via Cosmo Toscano n. 17, soggetto gravato da precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso per la quale è stato tratto in arresto in data 19.06.2013 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa

dal Gip Distrettuale del Tribunale di Catanzaro, su richiesta di quella Direzione Distrettuale Antimafia, quale partecipe della cosca "Acri-Morfo" operante nella zona di Rossano (Cs).

- **GUARNIERI Pietro**, nato a Locri (Rc) il 26.10.1964, residente a Ciminà (RC) in via Traversa IV Rione Cacia, gravato da numerosissimi precedenti penali, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e per associazione per delinquere di tipo mafioso, fabbricazione e/o detenzione di materie esplodenti, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina ed altro, condannato a 12 anni di reclusione nel procedimento penale denominato "Stupor Mundi", nonché sottoposto ad indagini nell'ambito del procedimento penale denominato "Saggezza".
- **LO BIANCO Giuseppe**, nato a Vibo Valentia il 18.09.1972, ivi residente in via degli Artigiani snc, soggetto gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per associazione per delinquere, rapina aggravata, estorsione, detenzione illegale di armi da fuoco. Componente qualificato del clan "Lo Bianco" attivo sul territorio di Vibo Valentia, controllato in data 28.09.2010, alle ore 01.41, in agro di Rivello (Pz), SS 585 km 25+10, mentre viaggiava a bordo dell'autovettura targata CM297YB, in compagnia di BARBA Bruno nato a Vibo Valentia il 22/04/1984 e LO BIANCO Maria Carmelina nata a Vibo Valentia il 22/04/1964. (vds. allegato n.21)

16) Accertate eventuali contatti fra esponenti del Clan GRANDE ARACRI, con i Pignolesi;

Non risultano in atti elementi oggettivi e/o documentali dimostrativi della sussistenza di contatti diretti tra esponenti del clan "Grande Aracri" di Cutro (kr) e i c.d. "pignolesi", i quali potrebbero tuttavia aver avuto contatti e rapporti attraverso gli esponenti del clan "Cassotta" di Melfi (Pz), per come emerge dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di Giustizia D'AMATO Alessandro e LOCONSOLO Saverio, i quali in proposito riferivano, rispettivamente:

- verbale riassuntivo di interrogatorio del 27 luglio 2010:  
omissis  
La famiglia **MACRÌ** di Siderno e la famiglia **SARCONE** (i fratelli Luigi e Gianluigi) di Cutro erano i referenti calabresi dei **CASSOTTA**. I rapporti con gli stessi sono iniziati nel corso delle varie detenzioni. omissis  
(cfr. verbale riassuntivo di interrogatorio del 27 luglio 2010)
- verbale riassuntivo di interrogatorio del 28 luglio 2010:  
omissis  
**RIVIEZZI Saverio** ha sempre avuto buoni rapporti con i calabresi. So che un giovane latitante calabrese ha trascorso la sua latitanza in Melfi per conto della famiglia **SARCONI**. Anche **RIVIEZZI Saverio**, su richiesta di **TRIPODI Aldo**, ha assicurato la latitanza a qualche calabrese. omissis  
(cfr. verbale riassuntivo di interrogatorio del 28 luglio 2010)

Più di recente sono state le dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia **VALERIO Antonio** e **LIPEROTI Giuseppe**, quest'ultimo genero di **GRANDE ARACRI Antonio**, fratello del più noto **GRANDE ARACRI Nicolino**, detto "mano di gomma", a fornire nel corso di interrogatori resi innanzi ai PPMM di Codesta Direzione Distrettuale Antimafia diverse dichiarazioni in merito ai rapporti del clan "Grande Aracri" di Cutro

(Kr) con i "Cassotta" di Melfi, ma anche agli stessi "Riviezzzi" di Pignola (Pz), allorché il LIPEROTI ha fatto riferimento ad un cavallo ricevuto in regalo a Potenza, da soggetti che erano stati detenuti con i SARCONE Gianluigi, loro esponente all'epoca dei fatti:

**LIPEROTI Giuseppe**

**Verbale di interrogatorio del 24.10.2017:**

*omissis*

*cioè...se adesso è nato un altro tipo di rapporto...quanti...io...quanti reggini so che sono stati al carcere di Melfi o al carcere di Potenza. Io, addirittura...al carcere di Potenza noi abbiamo...abbiamo avuto a Gianluigi Sarconi, insomma...abbiamo avuto detenuti qua del paese mio, insomma...noi...Gianluigi Sarconi aveva già allacciato rapporti con certi di Potenza, tanto è che io sono venuto a prendere un cavallo che ci avevano regalato, un bel cavallo che facevano le gare...le gare da trotto, insomma...e già con Nicolino Sarconi che era stato a Matera, al carcere di Matera, quindi...i collegamenti già con i potentini e con i mate...con i mate... e con quelli di Matera già li avevamo...omissis*

**VALERIO Antonio:**

**verbale di interrogatorio del 13.12.2017, ore 10,00:**

*omissis*

*Sempre sulla Basilicata vi era anche Nicolino Sarcone, mio riferimento su Reggio Emilia che aveva collegamenti. Sarcone Grande Giuseppe, fratello di Nicolino Sarcone che ha nel cognome l'aggiunta Grande per aspetti anagrafici, aveva rapporti sulla zona di Melfi, pure per realizzare società e imprese in quella zona. Con riguardo alla produzione di pannelli solari, la trattativa seguita direttamente dai miei cugini Brugnano, con i quali ero in stretti rapporti di affari, era arrivata ad un buon punto e non si concluse per problemi tecnici scaturiti ad opera del comune di Melfi. Con riguardi a Sarcone Gianluigi, fratello di Nicolino Sarcone, mi parlava di una persona di Melfi a nome Cassotta Marco come soggetto valido dal punto di vista criminale ed abile rapinatore. Sarcone Carmine fratello dei predetti Sarcone, è stato latitante in Basilicata nel periodo 94-98. omissis*

Il riferimento al cavallo avuto in regalo da soggetti di Potenza, potrebbe riguardare specificamente i RIVIEZZI, atteso che gli stessi sono notoriamente degli appassionati e commercianti di cavalli, attraverso RIVIEZZI Francesco, fratello del RIVIEZZI Saverio, titolare anche di un maneggio nella zona di "Pantano" di Pignola (Pz) nonché dei muli utilizzati nella tradizionale "corsa di Sant'Antonio" che si teneva in quegli anni in Pignola, il 17 gennaio con l'avvio del carnevale.

È risultato, infine, che effettivamente gli esponenti della cosca "Grande Aracri" di Cutro (Kr) indicati dai collaboratori di Giustizia D'AMATO Alessandro e LOCONSOLO Saverio ma anche più di recente dai collaboratori di Giustizia LIPEROTI Giuseppe e VALERIO Antonio sono stati ristretti presso i penitenziari lucani:

- SARCONE Gianluigi, presso la Casa Circondariale di Potenza, dal 9.1.1995 al 21.2.1996 e dal 25.3.1996 al 17.3.1998;
- SARCONE Nicolino, presso la Casa Circondariale di Matera, dal 18.1.1995 al 19.2.1996 e dall'11.3.1996 al 19.3.1996.

- 17) **Verificare se nei pressi dell'abitazione del Grande Aracri nella cui "cantinola" si svolgevano le riunioni di 'ndrangheta vi erano una pompa di benzina o una concessionaria di auto e se dalle indagini svolte sia emerso che spesso coloro che venivano invitati a casa del Grande Aracri dovevano fare tappa in tali ultimi due luoghi;**

Premesso che la cantina utilizzata dal Nicolino GRANDE ARACRI, detto "*mano di gomma*" era ubicata nella casa dello stesso sita in Cutro (Kr), in contrada Scarazze snc., va detto che con l'individuazione di alcune telecamere installate in quella località, angolo via Nazionale da parte dei Carabinieri di Crotone nell'ambito delle indagini condotte nel procedimento penale n. 5946/10 R.G.N.R. mod. 21, denominato "*Kyterion*", della Procura della Repubblica - DDA di Catanzaro, emergeva che i soggetti diretti a casa del Nicolino GRANDE ARACRI venivano accompagnati sul posto dal sodale GERACE Salvatore, soprannominato "*U' Tipografo*"...*omissis*...

- 18) **Accertare se e quando siano stati svolti lavori per la posa in opera di asfalto lungo la strada che porta da Potenza a Tito. In caso positivo se la ditta aggiudicataria aveva consuetudine di parcheggiare i mezzi proprio sotto la strada che porta da Pignola a Potenza, sono il ponte della Basentana, Verificherete eventuali episodi di danneggiamento subiti dalla stessa;**

Le arterie stradali di collegamenti tra la città di Potenza e il Comune di Tito (Pz), sia con riguardo alla SS 407 Basentana che alla vecchia strada provinciale, hanno subito nel corso degli anni diversi lavori di bitumazione al tracciato, per la cui individuazione rispetto alla ditta di interesse emergono notevoli difficoltà, almeno in questa fase riservata e coperta dell'attività di indagine.

Non risultano, tuttavia, episodi di danneggiamento riferiti ad imprese che avevano la consuetudine di parcheggiare i mezzi sotto il cavalcavia della "*Basentana*", lungo la strada di collegamento tra Potenza e Pignola.

**&&&&&**

Orbene, prima di soffermarsi sulla portata, comunque già evidente, delle dichiarazioni rese da Loconsolo Saverio, D'Amato Dario, D'Aversa Antonio e Stefanutti Natale, è opportuno occuparsi degli specifici ulteriori reati ipotizzati nella richiesta, in quanto ritenuti dal PM espressione della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva e, quindi, ulteriore conferma dell'esistenza del clan "*Riviezzi*", peraltro dotato anche di una base logistica individuata nel circolo ricreativo denominato "*Il dopo lavoro*".

Per quanto concerne l'aspetto da ultimo evidenziato, la riferibilità del predetto circolo, peraltro simbolicamente costituito il 21/07/2016 (il giorno prima Riviezzi Saverio era stato scarcerato e la sua scarcerazione era stata salutata con "*fuochi pirotecnici*"), ai Riviezzi emerge dalle dichiarazioni rese da Telesca Cristiano e Marsico Vito.

In particolare, il Telesca, incaricato di asseverare il progetto per l'apertura del circolo ricreativo in questione, escusso a s.i.t. il 12/04/2019, riferiva:

*"Dall'anno 2015 lavoro presso lo stabilimento FCA ex Fiat SAT di San Nicola di Meldi. Contemporaneamente svolgo anche la professione di geometra in Potenza in via degli Oleandri nr. 27. Sono un atleta agonista di Box, con settanta incontri alle spalle e per gli allenamenti frequento la palestra di Potenza a Montereale. Qui mi è capitato di conoscere tale Kebir di Pignola, pure lui appassionato di box.---//*

*A.D.R. Prendo atto della sua domanda e le rispondo che effettivamente un paio di anni fa, forse perché conoscevo il precisato Kebir di Pignola, ho avuto incarico da parte di tale Lama Gerardo di Pignola di predisporre tutta la documentazione amministrativa e tecnica per aprire un circolo ricreativo nel Comune di Pignola, all'interno di locali presi in fitto per lo scopo dallo stesso. Per questa ragione nelle settimane successive mi sono portato ripetutamente nel Comune di Pignola per constatare lo stato dei luoghi e per realizzare il progetto e la pratica per l'avvio del Circolo Ricreativo.- In tale circostanze, oltre al predetto Lama Gerardo, ho avuto modi di incontrare sul posto tale Nozzi Angiolino, Riviezzi Vitto, lo stesso Kebir, pure interessati all'apertura del circolo ricreativo e quindi alla mia attività. Con gli stessi, infatti non ho esitato a discutere di aspetti tecnici rispetto a quello che volevano realizzare ed anche del mio onorario, che mi è stato pagato interamente dal Lama Gerardo. Il mio impegno si è limitato alla sola presentazione della domanda presso gli Uffici Comunali e della relativa documentazione. Nulla so in merito all'acquisto degli arredi e alle spese sostenute per l'avvio delle attività, per la cui inaugurazione ero stato invitato, ma non sono andato. Non ho altro da aggiungere” (allegato n. 263 C.N.R. n. 1709/19 prot. SCO del 27/05/2019).*


Marsico Vito, ugualmente escusso a s.i.t. il 12/04/2019, riferiva:

“omissis

*Insieme a mia madre Coiro Le Caldani Anna Maria e i miei fratelli sono coerede di un immobile che negli ultimi anni collocato per l'attività di un circolo ricreativo, tutt'ora in essere. Questo locale si trova alla via Fontana Vecchia nr. 2 ed era di proprietà di mio padre defunto.-----//*

*A.D.R.: Prendo atto della sua domanda e le rispondo che effettivamente un paio di anni fa su richiesta di tale Lama Gerardo, Nozzi Angiolino, Riviezzi Vito e un ragazzo a nome Kebir amico degli stessi, ho raggiunto un accordo per il fitto del locale in questione, dove avevano intenzione di aprire un circolo ricreativo che poi hanno effettivamente realizzato. La sottoscrizione degli atti contrattuali è avvenuta se non ricordo male da parte del Lama Gerardo e del Nozzi Angiolino, ma alla contrattazione erano presenti anche i sopramenzionati Riviezzi e Kebir, i quali nei mesi successivi se non ricordo male hanno anche provveduto a pagare l'importo del fitto mediante consegna del denaro o a me o a mio fratello Gianluigi. Si è trattato di un importo di 500.000 euro al mese che gli stessi si erano impegnati e mi consegnavano ogni mese. Con la loro gestione il circolo ricreativo, aveva orari che andavano fino alla notte svolgendo attività che era assimilabile a quella di un Pub e con frequentazione di persone piuttosto giovani. Attualmente, invece con il cambio della gestione, il circolo ha orari più regolari e una frequentazione di persone più anziane che si intrattengono a giocare a carte e conversare tra loro” (allegato n. 263 C.N.R. n. 1709/19 prot. SCO del 27/05/2019).*

**Occorre, tuttavia, precisare che la sussistenza della gravità indiziaria verrà valutata esclusivamente con riferimento ai reati in relazione ai quali vi è richiesta di applicazione di misura cautelare (capi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27).**

  
80

**Capo 3)**

Gli esiti dell'attività investigativa sono compendiate nella C.N.R. n. 1917/20 prot. SCO del 15/05/2020 e nei relativi allegati (s.i.t. rese da Cuozzo Antonio; s.i.t. rese da Delfino jDomenico; documentazione amministrativa relativa alla liquidazione in favore di Delfino Domenico; relazione di servizio a firma del vice ispettore di PS D'Elia Donato; verbale di cambio di luogo di custodia del veicolo targato EM175MF).

In particolare, all'esito di una preliminare attività informativa condotta sul territorio di Pignola, il ten. Smaldone Rocco aveva modo di apprendere che i Riviezzi stavano creando problemi a tale Cuozzo Antonio, titolare di un'impresa boschiva della provincia di Salerno, che, nell'anno 2011, si occupava, su affidamento concessogli dal Comune, del taglio di boschi demaniali.

Escusso a s.i.t. il giorno 12/05/2020, Cuozzo Antonio riferiva:

*“Sono titolare della ditta individuale CUOZZO Antonio con sede ad Acerno (SA) e mi occupo di attività legate al taglio dei boschi e alla commercializzazione della legna che ricavo dagli stessi. In questa attività fino a poco tempo fa ero collaborato anche da mio padre CUOZZO Giuseppe.*

*A.D.R.: Prendo atto della sua domanda e le rispondo che tra il 2011 e il 2012 ho effettivamente acquisito il diritto a procedere al taglio di un estensione boschiva in agro di Pignola, località Rifreddo. Ricordo di aver individuato tale lavoro attraverso siti specializzati su internet. Si è trattato di una concessione fatta dal Comune di Pignola mediante una procedura di gara alla quale io ho partecipato, insieme ad altre imprese, dopo aver preparato e presentato tutta la documentazione occorrente. Con l'assegnazione dell'appalto ho iniziato ad avviare le attività di taglio del bosco, trasferendo a Pignola alcuni mezzi forestali per l'esecuzione dei lavori. Ho anche assunto del personale per procedere alle attività di taglio della legna, ho successivamente stipulato contratti di vendita con alcuni commercianti, significando in definitiva che ho attivato tutta la filiera che dal taglio del bosco si conclude con il trasferimento della legna presso i punti vendita. Durante i primi tempi dell'attività di lavoro non ho avuto alcun tipo di problema, tanto che come spesso accade non ho avuto anche necessità di assumere persone del posto per evitare fastidi. Mi sono spesso interfacciato con il comandante dei vigili urbani e con il personale della Guardia Forestale di Pignola che spesso venivano a controllare lo svolgimento dei lavori. Dopo questo primo periodo di tranquillità è accaduto invece che ho iniziato ad avere problemi con esponenti della famiglia RIVIEZZI di Pignola, pure loro interessati al taglio della legna, peraltro con lavori svolti di estensioni di bosco privato ubicati proprio di fianco all'appezzamento di bosco pubblico che avevo in appalto. Con l'uscita dal carcere del RIVIEZZI Saverio, infatti, è accaduto che lo stesso mi ha detto incontrandomi più volte che avrei dovuto agevolare i figli Vito e Valerio e il fratello Domenico e consegnare loro parte dell'appezzamento di bosco che avevo in*

concessione. Temendo di subire azioni di ritorsione al rifiuto che opponevo allo stesso, mi sono rivolto ad un mio paesano, tale TELESE Ottavio, la cui madre era originaria di Pignola, poiché avevo saputo che lo stesso era in rapporti con il RIVIEZZI Saverio col quale era stato anche in carcere. Non so se per l'intervento del TELESE, se perché comunque nel frattempo è capitato che in qualche occasione non ho esitato a lasciare al figlio del RIVIEZZI, a nome Vito, pure lui incontrato diverse volte in compagnia di un giovane che "stava con loro" a nome Kebir, alcuni camion di legna o perché gli stessi sono stati poi sottoposti a carcerazione, devo dire che non ho più avuto problemi, fino a qualche tempo fa, allorquando sono stato avvicinato dal RIVIEZZI Valerio, figlio minore di RIVIEZZI Saverio, il quale mi ha fatto capire con una serie di discorso che voleva che gli cedessi o comunque gli consentissi il taglio della legna sull'ultimo appezzamento di bosco sul quale ho ancora la concessione per il taglio degli alberi. Devo dire che la situazione mi ha letteralmente provato, nel senso che per un po' di tempo anche a causa di problemi di salute di mio padre e di altri guai che sto passando in famiglia, non sono più venuto a lavorare a Pignola, circostanza peraltro questa che nel nostro ambiente lavorativo è apparsa come una mia debolezza. Ho sentito, infatti, voci in tal senso girare tra i miei colleghi di lavoro. Ciò può essersi determinato anche dal fatto che io ho ceduto dei carichi di legna all'impresa boschiva "meridiana" di Tito Scalo (Pz), presso la quale lavora un cittadino albanese in stretti rapporti con i RIVIEZZI. Altro soggetto che so per certo essere in buoni rapporti con RIVIEZZI Saverio è tale FEZZA Carmine, di circa 40 anni, di Giffoni (Sa).".

I verbalizzanti, poi, avevano modo di apprezzare lo stato di timore in cui versava il Cuozzo, il quale, infatti, rifiutava di sottoscrivere il verbale di s.i.t., evidenziando che già in passato aveva già subito vicende simili nella zona di Giffoni, dove gli avevano ripetutamente incendiato dei mezzi da lavoro, e che, pertanto, voleva evitare di trovarsi nella stessa situazione.

Quanto riferito dal Cuozzo in ordine alle pressioni subite trovava sostanziale conferma nelle dichiarazioni rese da Delfino Francesco, il quale, escusso a s.i.t. il giorno 13/05/2020 riferiva:

*"Sono dottore Forestale e svolgo attività da libero professionista sul territorio della Regione Basilicata. Mi occupo in particolare della predisposizione dei progetti da sottoporre all'approvazione della Regione per l'autorizzazione al taglio dei Boschi.*

*A.D.R.: Prendo atto della vostra domanda e vi rispondo che nel 2010 sono stato incaricato da parte del Comune di Pignola di provvedere alla redazione di un progetto di taglio boschivo su un estensione territoriale di circa 400 ettari. Si è trattato di un lavoro piuttosto importante che ho svolto insieme ad altri professionisti con i quali ho costituito un ATI e che non è ancora concluso in quanto nel frattempo la Regione ha modificato la normativa di riferimento pretendendo lo spaccettamento dei lotti interessati ai lavori. Con il mio lavoro il Comune ha predisposto ed aggiudicato l'appalto per il taglio del bosco in favore della ditta CUOZZO Antonio di Acerno (SA) e la società Meridiana Legnami di Tito Scalo (PZ). Si è trattato in realtà di una trattativa privata atteso che l'appalto è andato deserto.*

*A.D.R.: Prendo ulteriormente atto della vostra domanda e vi rispondo che personalmente non ho mai avuto problemi a lavorare sul territorio di Pignola e questo vale anche per i professionisti che sono nell'ATI con me. Svolgiamo un incarico particolarmente specialistico e per certi versi anche esclusivo per cui non abbiamo concorrenti sul territorio regionale che potrebbero insidiarci nello svolgimento degli incarichi. Per quanto attiene invece alle imprese incaricate del taglio dei boschi devo dire che con riguardo a quella di CUOZZO Antonio è accaduto che lo stesso qualche anno fa ebbe a contattarmi per avere un consulto con me in relazione ad una richiesta che gli era stata avanzata da parte dei RIVIEZZI, nota famiglia di Pignola pure interessata alle attività di taglio dei boschi. Nella circostanza il CUOZZO non mi specificò da chi dei RIVIEZZI era stato avvicinato ma ebbe a chiedermi un consiglio sul fatto che gli stessi gli avevano fatto richiesta di lavori in sub appalto cosa che per altro non poteva avvenire poiché non prevista dal capitolato d'appalto. Ho rappresentato al CUOZZO Antonio la situazione aggiungendo che l'unica soluzione che aveva era quella di assumerli alle proprie dipendenze, cosa che naturalmente il CUOZZO non aveva intenzione di fare e che devo dire non è avvenuta. Nei mesi e negli anni successivi non ho più avuto conoscenze specifiche in relazione a queste problematiche da parte del CUOZZO il quale tuttavia mi rappresentava che in più di qualche occasione ha dovuto consegnare degli carichi di legna ai predetti RIVIEZZI, ai quali assumeva di aver fatto dei prezzi di fare.—*

*A.D.R.: Devo aggiungere che nel mese di Settembre 2019 sono stato contattato da RIVIEZZI Valerio il quale mi chiedeva di poter sviluppare un progetto per il taglio di un bosco su un estensione di circa 15 ettari che lo stesso aveva in trattativa con un privato di Pignola a nome ALTIERI Maria Gerarda. Trattandosi di un lavoro importante ho accettato l'incarico e per conto della committente ALTIERI Maria Gerarda ho provveduto a realizzare il progetto per il taglio del bosco che è in fase di conclusione. Per questo lavoro ho emesso regolare fattura ma non ho ancora avuto il saldo della stessa, pari a 1.000,00 Euro da parte del RIVIEZZI Valerio, significando che per accordi con la committente è lui che mi deve pagare l'incarico. Tanto che la fattura è stata da me rilasciata in favore dello stesso”.*

Gli ulteriori accertamenti effettuati consentivano di appurare:

1. che Telese Ottavio, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia nonché condannato per omicidio e associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., era stato effettivamente detenuto presso il carcere di Melfi nello stesso periodo in cui era stato detenuto Riviezzi Saverio. In particolare, il Telese era stato ristretto dal 12.05.2003 al 15.03.2004 e il Riviezzi era stato ristretto dal 15.04.2000 al 06.05.2004;
2. che esistevano rapporti tra Riviezzi Saverio e Fezza Carmine. In particolare, il giorno 11.10.2019, il Fezza, mentre viaggiava sul raccordo Autostradale “Potenza-Sicignano degli Alburni” a bordo del veicolo targato EM175MF, risultato privo di copertura assicurativa, veniva sottoposto a contravvenzione al C.D.S. da parte di una pattuglia della Sezione di Polizia Stradale di Potenza, , poiché privo di

copertura assicurativa. Nella circostanza il veicolo, intestato alla società "Legnami Imparato Srls", con sede in Montecorvino Rovella (Sa), in via santa Croce snc, veniva sottoposto a sequestro amministrativo e fatto recuperare dal soccorso stradale "Addesio", indicato anche quale luogo di custodia dello stesso. Qualche giorno dopo, in data 15.10.2019, Fezza Carmine dichiarava alla Polizia Stradale di Potenza di voler trasferire il veicolo sottoposto a sequestro in un luogo diverso, indicando, nella circostanza, quale nuovo luogo di custodia l'indirizzo di Pignola (Pz), via valle D'Aosta nr. 26, che corrisponde esattamente alla via e civico di residenza della famiglia di RIVIEZZI Saverio.

Tutto ciò premesso in punto di fatto, occorre, in via preliminare, evidenziare che la piattaforma indiziaria si basa essenzialmente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Tuttavia, le dichiarazioni *de quibus*, non prestandosi a censure di inattendibilità, in quanto precise, circostanziate, scevre da contraddizioni, e non manifestando evidenti intenti calunniatori, in quanto confermate dalla ulteriori emergenze investigative puntualmente illustrate, integrano indizio sufficiente, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità si è attestata nel conferire massima attendibilità alle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa dal reato (*ex plurimis*, Cass. pen., sez. VI, n. 2803/95), persino in caso di assenza di riscontri esterni (Cass. pen., sez. III, n. 11829/99). Né possono nutrirsi dubbi in ordine alla riferibilità della condotta agli indagati.

Quanto, poi, alla qualificazione giuridica, ritiene questo giudice che la condotta posta in essere dagli indagati, finalizzata ad ottenere una non consentita cessione di una parte dei lavori di taglio, abbia un'evidente ed indiscutibile connotazione estorsiva, pure in assenza di minacce dirette. Sotto il profilo *de quo* assumono rilevanza, da un lato, il fatto che il Cuozzo, evidentemente intimorito, non esitava a rivolgersi a Telese Ottavio, confidando nel rapporto che lo legava a Riviezzi Saverio, e, dall'altro, il fatto che il Cuozzo, preso atto della impossibilità di procedere ad un sub-appalto (cfr. dichiarazioni rese da Delfino Domenico), al fine di evitare "problemi", consegnava a Riviezzi Vito e Moukhtari Abdelkebir, imprecisati quantitativi di legna. La giurisprudenza, d'altra parte, ha avuto modo di chiarire che "*La minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera.*" (Cass. pen., sez. II, n. 19724/10).

Verrà, invece, affrontata nel prosieguo la questione relativa all'ipotizzata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, c.p.

**Capo 4)**

Le emergenze investigative sono rappresentate dagli esiti delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 533/2013-21 R.G.N.R. DDA (operazione Doubleforce), attualmente in fase dibattimentale, nonché dalle acquisizioni documentali di cui all'allegato n. 250 della C.N.R. n. 1709/19 prot. SCO del 27/05/2019 (cessione, in favore della Cassiopea s.r.l. delle quote della Jhonny Mak & C. s.r.l. del 19/02/2013; atto costitutivo della Cassiopea s.r.l. del 12/10/2012).

Tuttavia, l'omessa allegazione degli atti relativi al richiamato diverso procedimento non consente di valutare l'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte nell'ambito dello stesso.

La giurisprudenza, infatti, esprimendo un principio applicabile *ratione temporis* al caso in esame, ha avuto modo di chiarire che *"Il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge."* (Cass. pen., SS.UU., n. 51/20), mentre, nel caso di specie, in assenza degli atti, non è possibile apprezzare la sussistenza di taluna delle ipotesi di connessione di cui all'art. 12 c.p.p. tra i reati in relazione ai quali le intercettazioni sono state disposte e il reato di cui al capo 4.

L'impossibilità di valutare l'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 533/2013-21 R.G.N.R. DDA (operazione Doubleforce) esclude, poi, la possibilità di ritenere integrata la gravità indiziaria, non essendo sufficiente, in quanto inidonea ad integrare indizio secondo il grado di cui all'art. 273 c.p.p., la documentazione di cui all'allegato n. 250 della C.N.R. n. 1709/19 prot. SCO del 27/05/2020, acquisita sulla scorta della notizia di reato dedotta dall'accusa dalle intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito del predetto diverso procedimento.

**Capo 5)**

Gli esiti dell'attività investigativa sono compendati nella C.N.R. n. 2657/19 prot. SCO e n. 64201/19 prot. GICO dell'11/09/2019 e nel relativo allegato di cui al n. 20 (s.i.t. rese da Santoro Bartolo) e devono essere valutati unitamente agli allegati esiti delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 5654/2016-21 R.G.N.R. DDA (operazione Impero 2017), attualmente in fase dibattimentale, sulla cui

utilizzabilità, tenuto conto del fatto che per il reato ipotizzato è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, non possono nutrirsi dubbi.

Orbene, gli esiti della predetta attività di captazione hanno permesso di apprezzare il rapporto esistente tra l'indagato e il Santoro, disvelando, in particolare, l'esistenza di un debito del Riviezzi in relazione ad un rapporto commerciale intercorso con il Santoro e relativo ad una pregressa fornitura di calcestruzzo, del cui corrispettivo, malgrado il conto "stretto, stretto" da quest'ultimo praticato, il Riviezzi procrastinava il pagamento. Si riportano di seguito le trascrizioni delle conversazioni individuate come rilevanti dal PM:

Vito Riviezzi chiama Bartolo Santoro e si scusa perché non l'ha chiamato. Bartolo parla di cemento e afferma che deve darne conto, specificando che è venuto un buon servizio e aggiunge: "vedi tu quando vuoi venire a pagare?". Vito risponde: "in questi giorni...mi faccio sentire, io non ti arrabbiare!". Bartolo: "ma tu vuoi che ti faccio il conto stretto stretto...io pure ti voglio venire incontro, però...i soldi, almeno per Natale..." Vito: "va benissimo", aggiungendo che lo chiamerà nei prossimi giorni e che questa settimana non hanno neanche lavorato nel bosco. Bartolo gli dice di non preoccuparsi e ribadisce che vorrebbe essere pagato almeno per Natale perché deve pagare gli autisti. Bartolo gli chiede se il servizio è venuto bene e Vito risponde ad alto livello e che il "pompista" è ad alto livello. Bartolo dice che loro sono i migliori a Potenza. Infine Bartolo ribadisce che deve fare i conteggi e può venire quando vuole, almeno entro Natale. Vito risponde che va bene e si salutano (R.I.T. n. 681/2016: progr. n. 107 del 03.12.2016).

Bartolo Santoro chiama Vito Riviezzi e gli dice se voleva passare per le quattro per pagare quel calcestruzzo. Vito gli dice che è partito; Bartolo gli risponde che allora si fa sentire lui quando vuole passare a pagare. Vito risponde che nei prossimi giorni. Bartolo specifica che Natale è prossimo (R.I.T. n. 681/2016: progr. n. 1480 del 22.12.2016);

*Bartolo: Hello;*

*Vito: We, caro Bartolo buonasera;*

*Bartolo: Agli ordini capo;*

*Vito: Come va?;*

*Bartolo: Che bene, bene;*

*Vito: Sei in giro?;*

*Bartolo: Non ci possiamo lamentare c'è qualcuno... si, si;*

*Vito: Eh, stammi a sentire, che ti voglio dire, ho detto così, domani se... dice .... ti do una fesseria per il cemento perché ho fatto, abbiamo fatto i conti fra il bosco e cose e... così ti do anche gli auguri;*

*Bartolo: Verso che ora, se non ti disturbo? O...;*

*Vito: Il piacere è tutto il tuo, già mi devo scusare io con te che ti ho fatto aspettare;*

*Bartolo: Ma non ti preoccupare;*

*Vito: Poi ( incomprensibile i due si sovrappongono);*

*Bartolo: Tu sai che il rispetto è reciproco, tu mi devi dire solo a che ora puoi venire;*

*Vito: Allora facciamo una cosa, io domani mattina, se non ti disturbo ti chiamo e... ti;*

*Bartolo: No, no, tu non disturbi mai, quand'è che mi devi pagare è sempre buono;*

Vito: (ride);  
Bartolo: (incomprensibile)  
Vito: (incomprensibile) soldi (incomprensibile) altro che disturbare;  
Bartolo: (Ride);  
Vito: (ride) ma tu sei in giro eh?;  
(omissis).  
Vito: Ti faccio io un colpo di telefono, perché (incomprensibile) non dico, non dico tutti quanti ma un po' alla volta te li devo dare perché;  
Bartolo: Ma non ti preoccupare;  
Vito: Possibilità di pagarti una volta non ce ne ho;  
Bartolo: Ho fatto un servizio, sei rimasto contento;  
Vito: Eh;  
Bartolo: Mo' domani vieni (incomprensibile);  
Vito: Va bene, ti ringrazio, un bacione;  
Bartolo: Grazie (incomprensibile)  
Vito: Buona serata, ciao;  
Bartolo: Pure a te;  
Vito: (incomprensibile);  
Bartolo: Saluti in famiglia, ciao;  
Vito: Grazie.  
(R.I.T. n. 681/2016: progr. n. 1595 del 23.12.2016);

Vito Riviezzi chiama Bartolo Santoro, dopo convenevoli, quest'ultimo afferma di essere a casa e gli chiede del calcestruzzo. Vito risponde di sì e gli fissa un incontro prima delle cinque (17:00) al "locale" (R.I.T. n. 681/2016: progr. n. 1685 del 24.12.2016);

Vito Riviezzi chiama Bartolo Santoro; quest'ultimo lo avvisa che arriverà fra 10 minuti, causa traffico (R.I.T. n. 681/2016: progr. n. 1698 del 24.12.2016);

Bartolo Santoro chiama Vito Riviezzi e gli chiede se è libero per fare quei conti del calcestruzzo, Vito lo invita a raggiungerlo al locale (R.I.T. n. 681/2016: progr. n. 3671 del 25.01.2017);

Bartolo Santoro chiama Vito Riviezzi e quest'ultimo dice che in tarda mattinata (ore 12) si recherà da lui (RIT n. 681/2016 - progr. n. 3812 del 27.01.2017);

Vito Riviezzi chiede a Bartolo Santoro dove può raggiungerlo e lui gli risponde alla caffetteria al Francioso. Vito chiede se è il Diva caffè e Bartolo risponde di no, un'altra caffetteria. Vito comprende e si accordano per vedersi (R.I.T. n. 681/2016: progr. n. 3840 del 27.01.2017);

Bartolo Santoro chiama Vito Riviezzi e quest'ultimo dice che stamattina è andato in banca e oggi pomeriggio ci deve ritornare in quanto ancora non hanno accreditato lo stipendio. Vito dice a Bartolo di stare senza pensieri, di non preoccuparsi e di stare tranquillo (RIT n. 681/2016 - progr. n. 4015 del 31.01.2017);

Bartolo Santoro chiama Vito Riviezzi e quest'ultimo dice che ha tutte le ragioni di questo mondo in quanto quando uno è debitore è debitore. Vito dice che si possono vedere anche in tarda mattinata e Bartolo gli chiede se si possono vedere domani verso le 12:30 (RIT n. 681/2016 - progr. n. 4595 del 08.02.2017);

Bartolo Santoro chiama Vito Riviezzi per avvisarlo che si trova in ufficio. Vito dice che passerà (RIT n. 681/2016 - progr. n. 5026 del 14.02.2017).

Il legame tra RIVIEZZI e SANTORO è emerso, altresì, da conversazioni captate in occasione del matrimonio di MOUKHTARI celebratosi in data 07.01.2017.

Riviezzi Vito, testimone di nozze, si attivava in prima persona per chiedere al Santoro in prestito la vettura (una Porsche Cayenne) con cui accompagnare lo sposo "Kebir" a Laurenzana, luogo in cui si è celebrato il rito religioso.

Si riporta, di seguito, il testo della conversazione:

Bartolo: Agli ordini;

Vito: *Buonasera principale*;

Bartolo: *Buonasera a te*;

Vito: *Stammi a sentire, siccome il compare (incompr.) dare un'altra macchina eh ma il problema è un altro che (fischia) (incomprensibile) e... ha fatto la neve e cose tu non ci puoi (incomprensibile)*;

Bartolo: *Io tengo la Classe B quella è senza gomme termiche, però avevo detto a Donato che domani mattina le gomme, si andava a Metalgomme e le dovevano mettere*;

Vito: *Ah*;

Bartolo: Il fuoristrada quello è un po' inguaiato per andare nella neve però non lo so, se vogliamo rischiare per me non ci sono problemi

Vito: *E se lo porti tu?*;

Bartolo: *Eh, (incomprensibile)*;

Vito: *E se no se lo porta Donato, se no rimane a piedi hai capito*;

Bartolo: *Eh Donato, ma Donato lo sai com'è, (incomprensibile) uscire con la Punto che tiene l'ansia, chi è che gli da' l'ansia io non lo so*;

Vito: *Mh*;

Bartolo: *Eh*;

Vito: *Ma no perché (incomprensibile)*,

Bartolo: *La devi portare, la devi portare tu, se la porti tu che... hai visto (tossisce), cioè nel senso che sto tranquillo che so che fai, la dai ad un altro (incomprensibile)*;

Vito: *No, no, no, no, ad un altro non la diamo, non la do a nessuno e...;*

Bartolo: *Là l'unico la devi portare tu*;

Vito: *E come dobbiamo fare?*;

Bartolo: *E' solo che io poi non tengo con che venire però, pazienza, poi vedo*;

Vito: *Ah?*;

Bartolo: *Solo che io dopo sono a piedi*;

Vito: *Mannaggia Cristo e come dobbiamo fare?*;

Bartolo: *E che ti devo dire, come dici tu, tu sai, io per me, tu sai che c'è massima disponibilità*;

Vito: *Eh, tu, tu sai perché compare, e se no questo rimane senza macchina e senza niente capito?*;

Bartolo: *Ma ti ho capito, problemi non ce ne sono, tu vieni domani mattina, te la vieni a prendere e vai, allora vuol dire che io e Donato veniamo con la Punto;*

Vito: *Allora me lo devi dire tu a che ora devo venire;*

Bartolo: *E quando vuoi tu;*

Vito: *Allora;*

Bartolo: (incomprensibile);

Vito: *Domani mattina ci vediamo sotto casa tua verso le otto e mezza e prima che si incomincia a fare a mettere il vestito e, e vengo;*

Bartolo: *L'importante che poi ti dico io alle sette me ne devo andare e me la devo portare, questo è solo;*

Vito: (incomprensibile) *non c'è problema, tu quando .... Mo' pure che noi arriviamo là e te la porti, problemi non ce ne sono;*

Bartolo: *No a me mi serve che alle sette domani sera me la devo portare basta;*

Vito: *E va bene;*

Bartolo: (incomprensibile) *può fare tutto quello che vuole fino alle sette domani sera;*

Vito: *Va benissimo, non c'è nessun problema allora, allora ci vediamo domani mattina;*

Bartolo: (incomprensibile);

Vito: *Un bacio grande;*

Bartolo: *Ciao;*

Vito: *Grazie.*

(R.I.T. n. 681/16: progr. n. 2446 del 06.01.2017, alle ore 19:21).

Il giorno successivo, ossia quello delle nozze di Kebir, RIVIEZZI e SANTORO si contattano la mattina per darsi appuntamento a Potenza e consegnare l'autovettura da utilizzare per il suddetto evento (R.I.T. n. 681/16: progr. n. 2467 del 07.01.2017, alle ore 08:20 - cella: Potenza) e (R.I.T. n. 681/16: progr. n. 2470 del 07.01.2017, alle ore 08:38 - cella: Potenza).

Più tardi, RIVIEZZI conferma a MOUKHTARI (Kebir) che ha avuto l'automobile e si danno appuntamento per partire (nдр: destinazione Laurenzana):

Kebir: *Oh;*

Vito Riviezzi: *Oh, stammi a sentire mo' mi ha dato la macchina ma io, dove ci dobbiamo vedere dopo, il tempo che mi faccio una doccia e dopo vieni tu sotto casa mia?;*

Kebir: *Eh... ci vediamo alla piazza, ah si eh...;*

Vito: *Eh... sotto a casa di papà;*

Kebir: *Eh, ci vediamo là dai;*

Vito: *E io mo' me ne vado là, mo' mi vado a lavare ti aspetto là;*

Kebir: *Quando sei pronto fammi uno squillo che mi avvio;*

Vito: *Va bene dai;*

Kebir: *Va bene;*

Vito: *Ciao.*

(R.I.T. n. 681/16: progr. n. 2473 del 07.01.2017, alle ore 09:10 – cella: Potenza)

Successivamente, RIVIEZZI richiama SANTORO per avvisarlo che hanno terminato il rito religioso alla chiesa di Laurenzana; inoltre gli chiede di "Donato" (Vito: *"..E ma è pronto già Donato? Che lo mandavo a prendere a lui... perché come arrivavamo al*

*ristorante si prendeva la macchina e veniva a prendere a te") e di tenersi pronto che più tardi lo andrà a prendere per partecipare al ricevimento nunziale e riprendersi l'autovettura precedentemente prestata (Vito: "...io come ho fatto ti vengo a prendere io... come mi avvio ti chiamo non ti preoccupare, come arrivo verso Potenza ti chiamo!") - (R.I.T. n. 681/16: progr. n. 2496 del 07.01.2017, alle ore 14:09 - cella: Campomaggiore).*

Considerato che, a partire dal mese di febbraio dell'anno 2017, il Santoro, nel corso delle conversazioni con il Riviezzi, non aveva più fatto riferimento al debito di quest'ultimo, gli operanti decidevano di escutetrlo a s.i.t.

Il giorno 30/07/2019, pertanto, Santoro Bartolo, interrogato sulla specifica circostanza, riferiva:

*"A.D.R.: prendo nuovamente atto della sua domanda e le rispondo che effettivamente ho fornito come società **RICCI CALCESTRUZZI SRL** (in fallimento) del cemento a **RIVIEZZI Vito**, che lo ha utilizzato per dei lavori fatti in una campagna di Pignola di sua pertinenza o di pertinenza della famiglia. Non conosco il posto, ma può essere indicato dall'autista che ha provveduto a trasportare la betoniere con il cemento, **MALPEDI Rocco** di Oppido Lucano. La fornitura è avvenuta nel 2016 e ha riguardato una quantità di 10/15 metri cubi di cemento trasportato con più betoniere per un importo di 1000/2000, importo del quel sono in attesa di pagamento da parte del **RIVIEZZI** malgrado le rassicurazioni avute dallo stesso. Ho cercato di sollecitarlo al pagamento, ma ho poi desistito sia perché ho saputo di chi si trattava, di un soggetto componente di una famiglia di malavitosi di Pignola, sia perché nel frattempo era stato arrestato. Infatti è diverso tempo che non lo vedo e non lo sento".*

Tutto ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo giudice che la condotta posta in essere dall'indagato non abbia connotazione estorsiva.

Ed, invero, premesso che *"Integra il reato di estorsione l'ottenimento della rinuncia a far valere il credito conseguente all'adempimento di una prestazione contrattuale mediante l'implicita intimidazione esercitata dal debitore che, pur senza compiere atti di violenza o minaccia, abbia già esibito, al momento della costituzione del rapporto, la propria appartenenza ad un'associazione mafiosa."* (Cass. pen., sez. VI, n. 40899/18), occorre evidenziare come, nel caso di specie, il tenore delle dichiarazioni rese dal Santoro, il quale ha chiarito di avere appreso soltanto in un secondo momento dell'appartenenza del Riviezzi ad *"una famiglia di malavitosi di Pignola"* e di avere, pertanto, deciso di non insistere oltre, non consente di ritenere che il Riviezzi abbia richiesto la fornitura del cemento, esibendo l'appartenenza *de qua*.

Tuttavia, l'atteggiamento assunto dal Santoro costituisce prova dell'esistenza del clan "Riviezzi", in quanto espressione della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

**Capo 6)**

Gli esiti dell'attività investigativa sono compendati nella C.N.R. n. 2657/19 prot. SCO e n. 64201/19 prot. GICO dell'11/09/2019 e nei relativi allegati di cui ai nn. 21 e 22 (verbale relativo alla richiesta di esibizione della documentazione – contabile, extracontabile, bancaria, informale, scritture interne – relativa alla prestazione di servizio effettuata dall'Hotel Ristorante Bouganville s.a.s. per il pranzo nuziale di Moukhtari Abdelkebir, detto Kebir, e Motta Antonia, svoltosi in data 07.01.2017 presso il citato Hotel Ristorante Bouganville; s.i.t. rese da Triunfo Carmela; documentazione contabile; nota dell'avv. Pafundi) e devono essere valutati unitamente agli allegati esiti delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 5654/2016-21 R.G.N.R. DDA (operazione Impero 2017), attualmente in fase dibattimentale, sulla cui utilizzabilità, tenuto conto del fatto che per il reato ipotizzato è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, non possono nutrirsi dubbi.

Orbene, in data 07/01/2017, presso l'Hotel Ristorante Bouganville, di cui la Triunfo risulta essere amministratrice, si teneva il pranzo nuziale di Moukhtari Abdelkebir e Motta Antonia il cui costo ammontava ad € 15.548,00.

Il tenore delle captazioni effettuate dimostra in termini plastici come la Triunfo, in un primo momento, abbia tentato di recuperare il suo credito.

In data 15 e 16 febbraio 2017 si registravano vari tentativi di chiamata da parte di Carmela Triunfo sull'utenza in uso a Kebir. Il predetto, pertanto, richiamava il numero e rispondeva Carmelina di Bouganville, chiedendo con chi parla (ndr si sente la voce anche di un'altra donna chiamante), ma Kebir riattaccava (R.I.T. n. 41/2017 progr. n. 974 del 15.02.2017).

La Triunfo, peraltro, nei giorni 15 e 16 febbraio 2017 e nel giorno 24 marzo 2017 contattava, sempre senza esito, l'utenza telefonica in uso alla sorella del Moukhtari (R.I.T. n. 68 progr. nn. 4, 5, 6, 7 e 23).

In data 16.02.2017, Kebir (dall'utenza telefonica del Circolo) chiamava il ristorante Bouganville e chiedeva di parlare con la signora Carmelina, presentandosi come Kebir "lo sposo del 7 gennaio". La Triunfo confermava che lo aveva già cercato e specificava che doveva andare a versare anche l'I.V.A. sulla ricevuta. Kebir affermava che aveva provato a chiamarla, ma avevano problemi di linea e così aveva deciso di chiamarla sul telefono fisso. Kebir aggiungeva che gli dovevano far sapere la risposta. Carmelina affermava che doveva andare a versare 2.500 di IVA e Kebir rispondeva: *"fammi vedere che se pure me li presta qualcuno, ve lo allungo un attimo, tanto lunedì..."*. Carmelina replicava che lo voleva aiutare come un figlio e che si era immedesimato *"in tutte le cose"*. Kebir rispondeva che lunedì sarebbe arrivato se avesse trovato a qualcuno. Carmelina diceva che entro il 16, oggi aveva dovuto anticipare 2.500 Euro di IVA sulla ricevuta, proprio soldi presi dalla tasca. Kebir diceva che avrebbe cercato di farsi aiutare da qualche suo familiare e avrebbe visto come fare e si impegnava a venire domani o dopodomani. Carmelina ringraziava e dice quando vuoi tu, affermando che non c'era

problema. Kebir affermava che lunedì sarebbe arrivato (R.I.T. n. 3/2017 progr. n. 644 del 16.02.2017).

Il giorno 5.03.2017 la Triunfo chiamava il Circolo e chiedeva di Kebir a Dalila Capiello, che rispondeva. Carmelina le chiedeva se era la moglie o la sorella di Kebir. Dalila rispondeva di no e che lavorava nel locale. Carmelina chiedeva di parlare con Kebir, Dalila le diceva che poteva passargli il cugino al telefono perchè Kebir non c'era. Carmelina diceva di lasciargli un messaggio che voleva essere chiamata al telefono. Poi Vito Riviezzi prendeva il telefono e chiedeva con chi parlava. Carmelina rispondeva che era la signora del Bouganville e che voleva parlare con Kebir. Vito le rispondeva che non c'era...che era partito. Carmelina diceva che voleva essere chiamata e Vito diceva che era fuori, in quanto era partito per il viaggio di nozze e che se lo avesse sentito nella serata l'avrebbe fatta contattare, affermando, comunque, che lo avrebbe informato (R.I.T. n. 3/2017 progr. n. 935 del 5.3.2017).

Le captazioni sull'utenza mobile del Moukhtari dimostravano, diversamente da quanto riferito dalla Capiello e dal Riviezzi alla Triunfo, che l'indagato si trovava all'interno del Corcolo.

Il giorno 24.03.2017 Triunfo Carmelina chiamava e chiedeva di Kebir. Vito Riviezzi, che rispondeva al telefonino del Moukhtari le diceva che aveva sbagliato numero e che lui si chiamava Marco. Vito, dopo aver chiesto chi fosse, chiedeva chi cercava a questo numero. Carmelina rispondeva dicendo che cercava Kebir, ma Vito Riviezzi replicava: "qua non c'è nessuno...ha sbagliato numero" (R.I.T. n. 41/2017 progr. n. 2382 del 24.03.2017).

Il giorno 20/06/2019, assunta a sommarie informazioni e interrogata sulla ragione che l'aveva spinta a rinunciare al credito vantato nei confronti dell'indagato, la Triunfo, dopo aver confermato che il pranzo nuziale degli sposi Moukhtari e Motta Antonia si era tenuto presso il locale di cui era amministratrice, riferiva:

*"A.D.R.: In sede di trattativa per il corrispettivo, gli sposi avevano previsto l'utilizzo della nostra suite per passare la notte e provvedere il giorno successivo al saldo della spesa. Questo è uno dei servizi che offriamo ai nostri clienti proprio per consentire loro di regolarizzare il pagamento in tranquillità e con la dovuta disponibilità finanziaria. Nello specifico è accaduto invece che poco prima di andare via, solitamente intorno alle 24, il Kebir mi ha comunicato che sarebbero andati via e che sarebbe ritornato il giorno successivo a regolarizzare il pagamento. Ciò non è avvenuto nè il giorno successivo nè i giorni a seguire. È accaduto infatti che il Kebir si è presentato dopo qualche settimana e in quella sede mi riferì che era in attesa di regolarizzare un prestito con una finanziaria attraverso il quale avrebbe provveduto al pagamento. In questa occasione ho provveduto a far sottoscrivere la ricevuta fiscale al predetto, che in questa sede vi esibisco e consegno in copia. Nelle settimane successive, non avendo più notizie dal Kebir, ho cercato con insistenza di contattarlo sull'utenza cellulare che mi aveva lasciato e su un'utenza c.d. fissa che nel frattempo ero riuscita a recuperare attraverso una persona di cui non ricordo il nome. Ricordo, invece, che la citata utenza fissa apparteneva ad un locale, credo bar, che gestiva il Kebir. Ricordo di essere*

*riuscita a parlare con lui solo in due occasioni e se non ricordo male in una circostanza anche con la moglie. Entrambi si sono dimostrati disponibili a risolvere la questione del debito, ma nella realtà mi è sembrato solo un prendere tempo visto che a tutt'oggi non ho ricevuto alcun pagamento da parte del citato Kebir. A riguardo devo dire che ho preso informazioni attraverso persone di conoscenza di Pignola e gli stessi carabinieri di Picerno dai quali ho appreso che Kebir era una persona di pessima condotta con precedenti penali e capace di azioni di violenza, avendo in passato picchiato ferocemente alcune persone così come mi venne riferito. Ho cercato anche attraverso il mio legale per verificare se vi fossero le condizioni per avviare un'azione legale al fine di recuperare il credito. Per come potete verificare nella lettera che oggi vi esibisco e consegno in copia l'avvocato non ha ritenuto di poter procedere e pertanto ho desistito di proseguire oltre portando il credito insoluto in perdita contabile:*

*A.D.R.: oltre alle indicazioni dell'avvocato, ho deciso di desistere da qualsiasi azione legale e da ulteriori richieste dirette a Kebir perché ho avuto paura che lo stesso potesse avviare azioni di ritorsione nei miei confronti e familiari nonché verso la mia struttura commerciale. Questa mia decisione è stata avallata anche dal fatto che avevo saputo che era stato arrestato”.*

Tutto ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo giudice che la condotta posta in essere dall'indagato non abbia connotazione estorsiva.

Ed, invero, premesso che *“Integra il reato di estorsione l'ottenimento della rinuncia a far valere il credito conseguente all'adempimento di una prestazione contrattuale mediante l'implicita intimidazione esercitata dal debitore che, pur senza compiere atti di violenza o minaccia, abbia già esibito, al momento della costituzione del rapporto, la propria appartenenza ad un'associazione mafiosa.”* (Cass. pen., sez. VI, n. 40899/18), occorre evidenziare come, nel caso di specie, il tenore delle dichiarazioni rese dalla Triunfo, la quale ha chiarito di avere appreso soltanto in un secondo momento della pericolosità del Moukhtari e di avere, pertanto, deciso, anche in relazione a quanto fattole presente dal legale, di non insistere oltre, non consente di ritenere che il Moukhtari abbia condotto le trattative con la Triunfo, esibendo il suo legame con i Riviezzi. Non può, d'altra parte, non evidenziarsi come il Moukhtari si sia addirittura fatto negare evidentemente trovandosi in difficoltà.

L'atteggiamento assunto dalla Triunfo, tuttavia, costituisce prova dell'esistenza del clan “Riviezzi”, in quanto espressione della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

**RIVIEZZI Saverio - PEPE Carmela – FRANCO Giacomo**

#### **Capo 7)**

La vicenda descritta nel capo di cui al n. 7 dell'imputazione provvisoria costituisce oggetto del procedimento penale iscritto al n. 2186/2018 DDA, riunito al presente (faldone 6 – fascicolo riunito 18586), ed ha origine da una segnalazione del R.O.S. CC di Potenza.

In particolare, con relazione di servizio del 20/04/2018 (C.N.R. n. 69/4 prot. del 24/04/2018), il luogotenente De Nicola Rocco Donato riferiva: *"In data odierna, alle ore 20:30 circa, libero dal servizio, mentre percorrevo via Angilla Vecchia di Potenza a bordo della mia autovettura privata, giunto all'altezza della gioielleria avente insegna "18 CARATI", notavo che nei pressi della porta d'ingresso di quell'esercizio commerciale vi erano alcune persone, tra cui riconoscevo il noto Saverio Riviezzi. In considerazione che via Angilla Vecchia è una strada a senso unico, facevo il giro al contrario per ripercorrere la medesima via e, quindi, eseguire un ulteriore passaggio davanti alla suddetta gioielleria al fine di poter verificare il veicolo in uso al Riviezzi nonché per tentare di identificare anche le persone in sua compagnia, notate solo di sfuggita al primo passaggio. Giunto nuovamente davanti alla gioielleria avente insegna "18 CARATI" però non vi era più nessuno davanti all'esercizio commerciale in argomento"*.

Veniva, pertanto, escusso a s.i.t. il titolare della gioielleria, Cerullo Roberto, il quale, il giorno 11/05/2018, riferiva:

*"R: Sono titolare insieme ai componenti della mia famiglia della gioielleria "18 KARATI" ubicata a Potenza in via Angilla Vecchia n 113, ove svolgo quotidianamente la mia attività lavorativa. In particolare mi occupo della gestione dei fornitori ma anche dell'accoglienza della clientela in negozio.*

*D: Conosce Riviezzi Saverio?*

*R: Fino a qualche settimana fa non lo conoscevo se non per la sua fama di pregiudicato da me appresa dai giornali. L'ho incontrato solo una volta appunto verso la metà di aprile presso la mia gioielleria.*

*D: Può riferire il motivo della visita di Riviezzi Saverio nella sua gioielleria?*

*R: Premetto che una mia cliente di nome Pepe Carmela nel mese di febbraio 2018 ha acquistato una catena in oro giallo con croce e una fede nuziale, per una spesa di 890 euro saldata mediante un suo assegno bancario di pari importo, sottoscritto in mia presenza. Dopo circa un mese mi ha chiamato la mia banca avvisandomi che tale assegno era risultato scoperto. Ho contattato telefonicamente la Pepe, la quale mi assicurava che mi avrebbe portato il contante entro pochi giorni. Di fatto però sono passate diverse settimane senza che la Pepe tornasse a saldare il suo debito, tanto che dopo aver saputo che la donna era originaria della frazione Pantano di Pignola il giorno 25.03.2018, verso le 11.30/12.00, mi sono recato presso i suoi genitori perché non rispondeva più nemmeno alle mie telefonate di sollecito. I genitori, delusi per il comportamento della figlia, mi assicuravano che avrebbero chiamato la figlia per farmi richiamare. Infatti, appena uscito dall'abitazione dei genitori della Pepe, quest'ultima mi ha richiamato, promettendomi che avrebbe saldato il debito. Verso la metà di aprile, un martedì se non erro, verso l'orario di chiusura alle 20.45/20.50, nella mia gioielleria sono entrati tre uomini, a me sconosciuti, che dopo aver atteso l'uscita dell'ultimo cliente, si sono presentati con i seguenti nomi: il primo come RIVIEZZI Saverio (alto 1.75, capelli di lunghezza media brizzolati), il secondo come CASSOTTA, ma non ricordo il nome (alto 1.60/1.65, capelli bianchi, vestito con abiti sporchi di*

pittura) e il terzo di cui non ricordo il nome con cui si è presentato (alto 1.80 circa, capelli corti un po' stempiato). Saprei riconoscerli. Quello presentatosi come RIVIEZZI Saverio mi ha chiesto se conoscevo PEPE Carmela ed io gli ho spiegato la questione del credito da me vantato nei confronti della donna. RIVIEZZI, dopo aver appreso ciò mi ha detto testualmente: "Te l'ho chiesto solo per sapere, perché devo capire una certa situazione". Alla mia richiesta di chiarimenti su questa domanda (visto che non hanno fatto o voluto sapere altro), RIVIEZZI mi ribadiva in maniera evasiva che aveva chiesto solo per sapere. Subito dopo i tre andavano via. Ammetto di aver provato al momento un senso di perplessità per l'accaduto. Dopo qualche giorno PEPE Carmela mi ha richiamato assicurandomi per l'ennesima volta che era sua intenzione onorare il suo debito. In quell'occasione le ho contestato che non avrebbe dovuto mandare quelle persone da me per la questione del suo debito, riferendomi all'episodio sopra narrato. Lei, per risposta, mi ha detto che non era stata una sua iniziativa, ma di un suo nipote non specificato. Ad oggi io non l'ho più chiamata né lei si è fatta più sentire. Non ho più visto nemmeno nessuna delle tre persone venute da me in negozio.

*D: Ha altro da aggiungere?*

*R: Voglio aggiungere che PEPE Carmela abita a Potenza in c.da Baragiano. Sono in possesso dell'assegno in questione e posso anche indicarvi con precisione, e dopo aver consultato dei miei appunti, la data precisa della visita delle tre persone nel mio negozio di cui una si è presentata col nome RIVIEZZI Saverio. Mi riservo di consegnarvi una fotocopia dell'assegno".*

Il giorno successivo, il luogotenente De Nicola si portava presso la gioielleria del Cerullo, il quale consegnava:

la fotocopia dell'assegno bancario n 0079612796 dell'importo di € 860,00 a firma PEPE Carmela e, sulla stessa facciata, la parte anteriore della carta d'identità n. AU9819720 rilasciata dal Comune di Potenza a PEPE Carmela;

la fotocopia riportante la parte interna della suddetta cartà d'identità rilasciata dal Comune di Potenza a PEPE Carmela.

Il Cerullo, inoltre, dopo aver consultato gli appunti ai quali aveva fatto riferimento in sede di escussione, riferiva che la visita nella sua gioielleria da parte di tre soggetti di cui uno si era presentato con il nome RIVIEZZI Saverio era avvenuta tra le 20.45 e le 20.50 del 17.04.2018.

Le captazioni regolarmente autorizzate ed affettuate permettevano, poi, di ricostruire in termini chiari la vicenda, attraverso l'individuazione della persona che aveva fatto da tramite tra la Pepe e Riviezzi Saverio.

Rilevante, sotto il profilo *de quo*, la conversazione intercorsa tra la Pepe e la madre Albano Serafina (R.I.T. 515/18 prog. 54).

In particolare, nel commentare l'arresto di Saverio RIVIEZZI e di suo figlio Vito, avvenuto nell'ambito del procedimento penale n. 5654/2016-21 DDA, le donne si preoccupavano anche di un possibile coinvolgimento del proprio nipote "Giacomo" (segnalato dalla p.g. in FRANCO Giacomo), proprio in virtù delle amicizie con il figlio di Saverio:

CARMELA: Ah, uhè-mà...  
MADRE: Oh?  
CARMELA: Lo sai che hanno arrestato i RIVIEZZI?  
MADRE: A chi?  
CARMELA: I RIVIEZZI.  
MADRE: Li hanno arrestati?  
CARMELA: Li hanno arrestati ai "Fischetti".  
MADRE: E quando li hanno arrestati?  
CARMELA: Stanotte, per droga.  
MADRE: Ah! Se non c'è pure... se non c'è pure il "nostro" in mezzo!  
CARMELA: Stanotte... alle quattro stamattina, c'era la Guardia di Finanza, li hanno arrestati.  
MADRE: Ah!  
CARMELA: Per la droga! Hanno arrestato a Saverio "Fischetti" e il figlio, ma non ho capito quale figlio, c'era su Facebook! Mi sono scordato di dirtelo.  
MADRE: Mhm-mhm! Basta che... basta che non c'è lui!  
(...)omissis(...)  
CARMELA: Eh! Dice che ne hanno arrestati otto, a Pignola.  
MADRE: Ah, e quanto non c'è pure quel disgraziato nostro!  
CARMELA: Eh! Dice che ne hanno arrestati otto a Pignola, mà!  
MADRE: Speriamo di no, povera a me!  
CARMELA: E infatti lui mi ha mandato il messaggio...  
MADRE: Chi?  
CARMELA: Giacomo.  
MADRE: Ah!  
CARMELA: E mi ha scritto "Zia tutto a posto?", ho detto "Sì, a zia, tutto a posto".  
MADRE: Ah!  
CARMELA: "Hai sentito a nonna?", ha detto "Sì, l'ho sentita, c'era zio Pinuccio", ho detto "Ma tu stai lavorando?", "No-no, zia, non sto lavorando".  
MADRE: Ah!  
CARMELA: Mhm!  
MADRE: Ah, ma l'hai sentito però? Quel disgraziato! Chissà se ne andasse da là quell'imbecille!  
CARMELA: Mannaggia la miseria!  
MADRE: Lo stupido! Aah... no, ma così ti menano pure a te in mezzo!  
CARMELA: Eh, dice che hanno fatto la "retata" stanotte! Ma forse sarà arrivata qualche soffiata!  
MADRE: Ah, allora devono arrestare pure a lui un'altra volta! E non esce più, mò!  
CARMELA: Eh vabbè, quello a botte di soldi, uhè-mà!  
MADRE: No, che allora pure lo arrestarono e non lo cacciarono più.  
CARMELA: Mhm!  
MADRE: Che quello Vito era... era indagato!

*CARMELA: E non lo so, mamma, c'è scritto "Il figlio... Saverio Riviezzi, il figlio Riviezzi", ehm... comunque sono... sono otto persone e c'è una femmina, però io non so come si chiamano le mogli.*

Il tenore della predetta conversazione consente ragionevolmente di ritenere che la Pepe sia riuscita ad ottenere l'intervento di Riviezzi Saverio grazie ai buoni uffici del figlio Riviezzi Valerio, in quanto legato al di lei cugino Franco Giacomo.

La sussistenza di rapporti di frequentazione tra Riviezzi Valerio e Franco Giacomo emergeva, d'altra parte, dai tabulati telefonici (in particolare, così come emerge dalla C.N.R. n. 112/1 prot. del 31/07/2018, dall'1.1.2018 al 30.4.2018 l'utenza in uso a FRANCO Giacomo ha contattato n. 63 volte quella in uso a RIVIEZZI Valerio, mentre l'utenza in uso a RIVIEZZI Valerio ha contattato n. 63 volte quella in uso a FRANCO Giacomo. Nei tre giorni antecedenti al 17/04/2018 l'utenza in uso a FRANCO Giacomo ha contattato n. 6 volte quella in uso a RIVIEZZI Valerio e quella in uso a RIVIEZZI Valerio ha contattato n. 2 volte quella in uso a FRANCO Giacomo) e dalla consultazione della piattaforma social "Facebook". Né, tenuto conto dei tabulati, possono nutrirsi dubbi in ordine allo stretto legame esistente tra Franco Giacomo e Pepe Carmela (in particolare, dall'1.1.2018 al 30.4.2018 l'utenza in uso a PEPE Carmela ha contattato n. 377 volte quella in uso a FRANCO Giacomo e l'utenza in uso a FRANCO Giacomo ha contattato n. 235 volte quella in uso a PEPE Carmela. Nei tre giorni antecedenti al 17.4.2018 l'utenza in uso a PEPE Carmela ha contattato n. 61 volte quella in uso a FRANCO Giacomo e quella in uso a FRANCO Giacomo ha contattato n. 44 volte quella in uso a PEPE Carmela).

La conferma dell'intervento del Franco emergeva, inoltre, dalla conversazione di cui al (R.I.T. 515/18 prog. 2186):

*CARMELA: Io mo ho chiamato pure il direttore della banca e domani mi dà i soldi.*

*GIACOMO: Ah! Dici che domani pigliamo una cosa di soldi?*

*CARMELA: Sì, domani, zia...mi ha detto: "entro domani"*

*GIACOMO: Io zi...io...a me, pure che mi tengo una fesseria...*

*CARMELA: No, gli ho detto che...*

*GIACOMO: Non ti preoccupare...dobbiamo vedere per nonno. Hai capito?*

*CARMELA: No-no-no. gli ho detto che tengo questa situazione urgente e mo ha detto che entro domani pomeriggio, massimo domani pomeriggio alle tre, mi posso andare a prendere i soldi, quindi io poi ti chiamo...*

*GIACOMO: Ma sì, ma io pure una fesseria, non è quello il problema, mo se servono...*

*CARMELA: No, zia, sono ventimila euro...*

*GIACOMO: E sì, ma se servono per nonno, hai capito?*

*CARMELA: Sì glieli do...e cinque gli devo dare a nonno. L'unica cosa che io cinquemila euro me li metto da parte per le spese così, hai capito) E dieci, io a te, te li posso dare tranquillamente, zi, non ci sono problemi.*

*GIACOMO: Ma sì, non è quello il problema hai capito? Che...puoi mettere pure...cinque gli dai a nonno, cinque te li metti da parte e facciamo cinque e cinque io e te. Quei cinque magari sai che sono per noi.*

*CARMELA: Ma sì!*

*GIACOMO: Hai capito?*

*CARMELA: Ma sì, non ci sono problemi, lui ha detto che mo me li sblocca.*

*GIACOMO: Se no, qua...hai capito ?*

*CARMELA: Si, mi ha detto che mo me li sblocca, che gli ho spiegato la situazione e anzi si è pure dispiaciuto.*

*GIACOMO: Comunque, è più necessario, hai capito?*

*CARMELA: Si-si-si.*

*GIACOMO: Eh, per l'amor di Dio non è che...sopra a questo...*

*CARMELA: No stai tranquillo, non ti preoccupare, a zia, eh!*

*GIACOMO. Hai capito) Dipende da come meglio possiamo fare.*

*CARMELA: Si-si-si, zia, come meglio possiamo fare.*

*GIACOMO: Male che vada, mi metto un'altra volta io in meno e vediamo come dobbiamo fare.*

*CARMELA: in che senso?*

*GIACOMO: Eh...a togliere sti soldi miei. Dobbiamo vedere come cazzo dobbiamo fare*

*CARMELA: Ah! Non ti preoccupare, a zia, stai tranquillo.*

*GIACOMO: Hai capito?*

*CARMELA: Eh, va bene .*

Il giorno 10/07/2018 il Cerullo veniva nuovamente convocato per essere escusso a s.i.t. e, nell'occasione, veniva sottoposto ad individuazione fotografica.

Nel corso della lettura del verbale redatto il giorno 11/05/2018, il Cerullo, interrogato dagli operanti, riferiva che nel momento in cui la Pepe gli aveva consegnato l'assegno, pur non ricordandone il nome, la conosceva, in quanto nei mesi precedenti si era già recata presso il suo negozio per fare spese per piccoli importi. Poiché aveva sempre regolarmente pagato, si era instaurato un rapporto di fiducia.

Precisava, inoltre, interrogato sull'età degli uomini che si erano presentati presso la sua gioielleria: *"il RIVIEZZI intorno poteva avere intorno ai 55 anni il CASSOTTA intorno ai 49 anni come dallo stesso indicato (mi rappresentò di ricordarsi di me quando eravamo più giovani per cui uscì fuori la mia età e lui disse che aveva esattamente 10 anni meno di me) e l'ultimo avrà avuto intorno ai 45 anni. L'ultimo non ha mai parlato e quello che ha parlato di più era RIVIEZZI...dopo aver saputo da me dell'assegno a vuoto ricevuto dalla PEPE, il RIVIEZZI ebbe a mostrare un assegno tratto sulla medesima banca su cui era stato tratto l'assegno scoperto a me rifilato dalla PEPE il cui nome adesso mi sfugge. Il RIVIEZZI disse che voleva capire."*

Dopo aver visionato il fascicolo fotografico sottoposto alla sua attenzione dagli operanti, il Cerullo si soffermava:

sulla foto del n. 10, affermando che *"quella persona è quella che si presentò come RIVIEZZI Saverio"*. L'ufficio dà atto che la foto n. 10 rappresenta RIVIEZZI Saverio, nato a Pignola il 27.06.1964;

sulla foto del n. 12 , affermando che *"la persona effigiata assomiglia a quella che si presentò come CASSOTTA salvo un particolare e cioè i capelli, in quanto gli stessi al momento della visita presso il suo negozio erano più lunghi e bianchi"*, precisando che *"per capelli lunghi intende capelli che coprono le orecchie ed il collo fin quasi sulla spalla"* ed aggiungendo che *"la persona che si presentò come CASSOTTA sembrava un imbianchino che aveva terminato la giornata lavorativa poco tempo prima insomma*

*portava sugli abiti delle gocce di vernice*". L'ufficio dà atto che la foto n. 12 rappresenta BARRA Vincenzo, nato a Potenza l'8.5.1969;

sulla foto del n. 14, affermando che "quella persona è PEPE Carmela".

Il Cerullo, infine, rappresentava che anche Nolè Margherita, una sua dipendente, sarebbe stata in grado di riconoscere i tre uomini che il giorno 17.04.2018 si erano presentati presso la gioielleria.

L'individuazione fotografica cui veniva sottoposta la Nolè il giorno 16/07/2018, tuttavia, dava esito negativo.

La Nolè, infatti, dopo aver visionato l'album fotografico sottoposto alla sua attenzione, riferiva: *"Non conosco né ho mai visto prima nessuna delle persone ritratte nelle 27 fotografie che mi avete mostrato"*.

Gli accertamenti effettuati al fine di indentificare il soggetto che il Cerullo aveva riferito essersi presentato come Cassotta e che aveva riconosciuto nella fotografia n. 12, ritraente in realtà Barra Vincenzo, consentivano di appurare che BARRA Vincenzo, sia in sede di rilascio della carta d'identità sia in sede di fotosegnalamento, aveva dichiarato di svolgere l'attività di artigiano.

Peraltro, dalla documentazione relativa ad una verifica fiscale effettuata dal GICO della Guardia di Finanza, emergeva:

che al momento del controllo BARRA Vincenzo vestiva abiti da lavoro sporchi di vernice;

che era in compagnia di Riviezzi Saverio;

che aveva i capelli più lunghi rispetto a come li aveva nella fotografia che era stata sottoposta all'attenzione del Cerullo.

Il Cerullo, infine, nuovamente escusso a s.i.t. il 18/10/2018, riferiva:

*"ADR: Confermo le mie precedenti dichiarazioni.*

*ADR: Tutta la vicenda è sorta in quanto Pepe Carmela, che è una mia cliente, nei primi mesi di quest'anno acquistò una fede ed una collanina con un crocifisso presso la mia gioielleria. In pagamento la donna mi dette un assegno a sua firma per l'importo di 890 euro. Accettai l'assegno perché la Pepe era una mia cliente e perché aveva sempre pagato regolarmente. L'assegno non andò a buon fine poiché scoperto. Anziché denunciare subito la Pepe, preferii telefonarla sul cellulare che mi fornì la stessa Banca Apulia dove avevo cercato di incassare il titolo. La Pepe mi disse di stare tranquillo e cercò di prendere tempo, rassicurandomi che non appena avesse avuto soldi mi avrebbe portato i contanti.*

*ADR: Dopo qualche tempo venne presso il mio negozio una persona che si presentò come Riviezzi Saverio in compagnia di altre due persone. Il Riviezzi esordì dicendo: "Tu conosci Pepe Carmela?" Io gli rappresentai che avevo ricevuto da lei un assegno scoperto e lui tirò fuori dalla tasca un assegno identico dicendomi: volevo capire. Poi mi chiese: "E mò che fai?" Io risposi: "Ora vedo, cercherò di recuperare i soldi o la denuncio". Il Riviezzi mi rispose: "No, no, lascia stare la denuncia, poi vediamo e ti faccio sapere".*

*Spontaneamente il teste dichiara: "Dottoressa sa perché la Pepe chiamò il Riviezzi? Perché, atteso che la Pepe non rispondeva più al telefono, andai dalla madre che abita in contrada Pantano e le dissi dell'accaduto. La madre subito chiamò la figlia e molto arrabbiata la riprese per quanto accaduto. Dopo un po' la Pepe mi chiamò*

*sgridandomi di essere andato dalla madre. Per tale motivo lei dopo si è rivolta a Riviezzi.*

*ADR: effettivamente io ho avuto paura della visita del Riviezzi e per questo motivo non ho più chiesto i soldi alla Pepe. Non l'ho più chiamata tantomeno ho denunciato quest'ultima per l'assegno scoperto che mi ha dato. Del resto la Pepe mi ha mandato al negozio quelle persone che non hanno una buona fama. Infatti, io conosco molto bene le vicende giudiziarie del Riviezzi Saverio, in quanto noto in gravi vicende di cronaca nera che ho appreso dai giornali.*

*ADR: effettivamente ho avuto timore dopo la vista del Riviezzi. D'altro canto, io ho un'attività commerciale, ho temuto ripercussioni negative.*

*ADR: le altre due persone in compagnia del Riviezzi hanno presenziato al colloquio, ma non hanno profferito alcuna parola. Non ho altro da aggiungere”.*

Tutto ciò premesso in punto di fatto, occorre, in via preliminare, evidenziare che la piattaforma indiziaria si basa prevalentemente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Tuttavia, le dichiarazioni *de quibus*, non prestandosi a censure di inattendibilità, in quanto precise, circostanziate, scevre da contraddizioni, e non manifestando evidenti intenti calunniatori, in quanto non smentite dalle ulteriori emergenze investigative puntualmente illustrate, integrano indizio sufficiente, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità si è attestata nel conferire massima attendibilità alle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa dal reato (*ex plurimis*, Cass. pen., sez. VI, n. 2803/95), persino in caso di assenza di riscontri esterni (Cass. pen., sez. III, n. 11829/99). Nel caso di specie, peraltro, il Cerullo non ha esitato a riferire che i due accompagnatori del Riviezzi erano rimasti in silenzio e, sentito, più volte, ha sempre confermato la stessa versione.

Né possono nutrirsi dubbi sulla riferibilità della condotta agli indagati.

Quanto al Riviezzi, rilevano gli esiti dell'individuazione fotografica. La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che *“In tema di misure cautelari personali, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 c.p.p., perché lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi”* (Cass. pen., sez. II, n. 6505/15), precisando, altresì, che *“Il riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria costituisce uno strumento probatorio atipico la cui efficacia è condizionata all'adozione di cautele - quali la descrizione, prima dell'atto ricognitivo, delle fattezze dell'autore del reato e delle circostanze della percezione visiva avuta del medesimo, nonché la disponibilità della fotografia o del fotogramma sulla base del quale è stato effettuato il riconoscimento - che consentano al giudice e alle parti la necessaria verifica postuma del grado di attendibilità di colui che opera il riconoscimento”* (Cass. pen., sez. VI, n. 17747/17). Nel caso di specie, non emergono profili che consentono di dubitare dell'attendibilità del Cerullo, il quale, precisando di essere a conoscenza delle vicende giudiziarie del Riviezzi, ha puntualmente chiarito le circostanze della percezione visiva sin dalla prima volta in cui

è stato escusso a s.i.t., evidenziando che sarebbe stata in grado di riconoscere tutti e tre i soggetti che si erano presentati presso la sua gioielleria.

Quanto alla Pepe e al Franco, rilevano gli esiti delle disposte intercettazioni nonché i tabulati. Peraltro, quanto alla Pepe, è opportuno evidenziare che trattasi del soggetto che ha tratto vantaggio dalla condotta posta in essere dal Riviezzi e dai due uomini che lo hanno accompagnato presso la gioielleria del Cerullo.

Quanto, poi, alla qualificazione giuridica, ritiene questo giudice che la condotta posta in essere dal Riviezzi, su richiesta del Franco e nell'interesse della Pepe, abbia un'evidente ed indiscutibile connotazione estorsiva. Ed, invero, forte della sua caratura criminale, peraltro nota al Cerullo, dopo aver chiesto delucidazioni sulla vicenda della Pepe, lo invitata a non sporgere denuncia, dicendogli che gli avrebbe fatto sapere come risolvere la situazione, sostanzialmente imponendo al Cerullo di desistere dal proposito di recuperare il suo credito.

Verrà, invece, affrontata nel prosieguo la questione relativa all'ipotizzata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p.

&&&&&

Prima di passare all'esame delle vicende concernenti la tentata rapina del 30/09/2018 (capi da 8 a 11 dell'imputazione provvisoria) e il furto aggravato del 4/06/2018 (capi da 12 a 18 dell'imputazione provvisoria), è opportuno riportare lo stralcio della richiesta cautelare intitolata "*Le condotte delittuose ai danni degli Uffici Postali. Prologo.*", in quanto idonea a chiarire le ragioni per le quali i reati contro il patrimonio (rapine e furti) rientrino nello "*spettro operativo del clan RIVIEZZI*":

*"Che lo spettro operativo del clan RIVIEZZI includesse al suo interno anche rapine in danno di istituti postali o di credito, o comunque di portavalori, lo si evince da una serie di contributi informativi forniti dai collaboratori di giustizia, D'AMATO Dario (19.06.2019), LOCONSOLO Saverio (24.09.2013) e D'AMATO Alessandro (27.07.2010) che di seguito si riportano nei passaggi di interesse.*

**D'AMATO Dario:**

*Dopo un mese di questo inutile tra tran che non portava a nulla, Saverio RIVIEZZI ci disse che fermo restando la sua disponibilità a fare quest'omicidio voleva coinvolgerci nell'esecuzione di una rapina in un Ufficio postale ubicato in un paesino vicino Pignola. Nell'occasione ci presentò Vincenzo SANGREGORIO, che non so se fosse un vero e proprio affiliato nel Clan RIVIEZZI, ma dicerto collaborava con Saverio nell'attività delle rapine. Per individuare il comune dove si trova quest'ufficio postale posso dirvi che lo sesso non è distante da Pignola e che l'ufficio postale si trova sulla sommità di una lunga scalinata che dopo la rapina avremmo dovuto percorrere a piedi per raggiungere l'autovettura con cui saremmo dovuti scappare. Facemmo vari sopralluoghi sia con il predetto SANGREGORIO che con i predetti SARLI e QUARATINO, la rapina non fu mai effettuata in quanto Saverio RIVIEZZI doveva comunicarci quando venivano portati i soldi dal portavalori all'ufficio postale. Tuttavia in questo contesto io e mio fratello stringemmo rapporti con il SANGREGORIO.*

**LOCONSOLO Saverio:**

*Dovevamo fare una rapina al portavalori che portava i soldi alla posta a Pignola per questa rapina eravamo stati scelti io e MORELLI Michele. Allora la rapina doveva andare così il furgone portavalori di solito parcheggia avanti la posta di Pignola un agente scende con il sacchetto dei soldi si dirige in un vicolo che si trova al lato dell'entrata della posta dove si trova uno sportello dove infila il sacchetto dei soldi io e MORELLI dovevamo prendere l'agente proprio lì vicino lo sportello. Però quel giorno il furgone doveva scendere più giù non doveva fermarsi d'avanti la posta perché RIVIEZZI aveva organizzato di mettere qualche auto parcheggiata avanti la posta così da far scendere il furgone portavalori più giù a trovare parcheggio mentre un agente si sarebbe diretto verso lo sportellino con il sacchetto e lì dovevamo agire io e il MORELLI ma quella mattina non andò così perché il furgone trovò parcheggio proprio d'avanti la posta e chi portava il furgone aveva la visione dell'agente che si recava allo sportellino della posta e poi d'avanti la posta era pieno di gente che doveva ritirare la pensione ma a fermarci non fu questo ma fu il furgone che si fermò proprio lì d'avanti la posta e che teneva d'occhio l'agente sceso con il sacchetto dei soldi e non sapevamo che il furgone portavalori conteneva dai 3 ai 4 agenti che nel vederci attaccare l'agente con il sacchetto sarebbero potuti scendere e magari da una semplice rapina andava a finire ad un conflitto a fuoco e allora con MORELLI decidemmo che quella mattina non si poteva fare perché le cose non erano andate come avevamo previsto già con il RIVIEZZI. Prima ancora dovevamo fare una rapina alla posta di un paesino vicino Pignola che non ricordo il nome questa rapina dovevamo farla io Michele MORELLI e D'AMATO Dario dovevamo fare irruzione nella posta subito dopo che il furgone porta valori avrebbe lasciato i soldi in questa rapina doveva avvisarci Giuseppe (ndr. GIUALIANO Giuseppe) l'uomo di fiducia di RIVIEZZI quando il furgone sarebbe andato via così da entrare in azione ma quella mattina non si fece più perché quando il furgone portavalori andò via arrivò una volante dei carabinieri che si fermò lì d'avanti la posta. Omissis (vds. Allegato n. 12)*

**D'AMATO Alessandro:**

*RIVIEZZI Saverio mi fece conoscere SANGREGORIO per fare con lui una rapina. Quando seppero della nostra partecipazione, gli altri componenti non vollero più partecipare alla rapina.*

*Particolarmente interessanti appaiono le propalazioni di D'AMATO Dario e LOCONSOLO Saverio, in quanto riferite alla pianificazione di rapine proprio in danno di uffici postali e con una metodologia che, come si vedrà, risulta rispecchiare in pieno il modus operandi che verrà messo in atto in occasione della tentata rapina all'Ufficio Postale di Via Grippo del 30.09.2017 e del furto aggravato in danno dell'Ufficio Postale di Via Messina del 04.06.2018, attraverso preliminari sopralluoghi, un attento monitoraggio del furgone portavalori e l'entrata in azione all'atto del suo arrivo e/o della sua ripartenza dall'ufficio postale preso di mira.*

*Ambedue, infatti, hanno fatto riferimento - in ciò riscontrandosi vicendevolmente - alla programmazione, da parte di RIVIEZZI Saverio, di una rapina da compiere presso un ufficio postale di un paesino vicino Pignola*

*Questi elementi forniti dai collaboratori si coniugano con le indagini che in passato hanno visto il coinvolgimento di RIVIEZZI Saverio per fatti di questo genere; si fa*

riferimento, in particolare, all'indagine per l'organizzazione ed esecuzione della rapina a mano armata al portavalori della ditta "Sicurtransport spa" avvenuta in Potenza il 29.11.1994 con la sottrazione della somma in contanti pari a 1.176.900.000 di lire, che ha visto indagati RIVIEZZI Saverio unitamente a CAMPANELLA Carmine (padre di Giuseppe) e CASSOTTA Massimo Aldo.

Lo stesso RIVIEZZI veniva altresì indagato con RUFRAÑO Franco Raffaele...in relazione alla rapina all'ufficio postale di Tito (PZ), consumata il 02.11.1998 e conclusasi con l'impossessamento di 150.000.000 di lire.

In tempi ben più recenti, un ulteriore dato particolarmente sintomatico, sotto quest'aspetto, emerge da un'interlocuzione del 01.07.2017 tra PISCOPO Giovanni e MOUKHTARI Abdelkebir la cui battuta ("quando arrivano i soldi se li vogliono spartire tutti... Quando arriva una mille lire se la "spartono" (ndr. dividono) tutti quanti... Uno deve andare sotto (ndr. rischiare un arresto/condanna) e cento devono spartire, manco è buono!") tratteggia in maniera significativa la preordinazione finalistica che questo genere di condotte delittuose riveste nell'economia generale del clan.

(omissis)

Kebir: Ma tu hai capito chi... Ma tu hai capito qui chi c'è? allora tu non puoi che a quello lo lasci perdere e questi te li pigli, perché domani com'è Saverio, non è nemmeno corretto nei loro confronti... Hai capito, sai che ti voglio dire? Tu lasci perdere a quello perché per una qualsiasi... Ma non esiste eh...Io sono... Mi segui che ti voglio dire?;

Giovanni: Mmmh!;

Kebir: Poi... Con questa amicizia e tutto che dobbiamo fare... con determinate persone, oggi me la vedo io, me la vedo io, poi alla fine (incomprensibile) quando è una cosa... Allora perché poi il punto, sai a che punto si arriva? Che quando pigli una cosa non glielo puoi dire a nessuno più... E uno...;

Giovanni: Oh guarda a questo (ndr. indica una persona);

Kebir: E non sta nemmeno bene una cosa del genere... Perché quando arrivano i soldi se li vogliono spartire tutti... Quando arriva una mille lire se la "spartono" (ndr. divide) tutti quanti e poi quando per esempio uno, uno deve andare e cento devono spartire!;

Giovanni: Sono proprio scostumati sta gente... Mamma mia!;

Kebir: Uno deve andare sotto e cento devono spartire, manco è buono!;

Giovanni: Facciamo come il fatto di Enzuccio!;

(pausa)

Kebir: Allora... Da quanto sono?;

Giovanni: Dalle nove e mezza, alle dieci e mezza, è un'ora!;

Kebir: Hai capito...;

(omissis)

(R.I.T. n. 380/2017: progr. n. 215 del 01.07.2017)"

RIVIEZZI Saverio – MOUKHTARI Abdelkebir – PISCOPO Giovanni –  
CAMPANELLA Giuseppe

Capi 8), 9), 10) (per il quale non vi è richiesta di misura cautelare) e 11) (per il quale non vi è richiesta di misura cautelare)

**In via preliminare, è opportuno ribadire che la valutazione della gravità indiziaria verrà effettuata esclusivamente con riferimento ai reati di cui ai capi 8) e 9) dell'imputazione provvisoria, in relazione ai quali vi è richiesta di applicazione di misura.**

**&&&&&**

Gli esiti dell'attività investigativa sono compendiate nella C.N.R. n. 1709/19 prot. SCO del 27/05/2019 e nei relativi allegati di cui ai nn. 92, 93, 94 e 95 e devono essere valutati unitamente agli allegati esiti delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 5654/2016-21 R.G.N.R. DDA (operazione **Impero 2017**), attualmente in fase dibattimentale, sulla cui utilizzabilità, tenuto conto del fatto che per il reato ipotizzato è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, non possono nutrirsi dubbi nonché unitamente alle emergenze investigative acquisite nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 3920/2018-21 R.G.N.R. DDA (operazione "**Extrema ratio**"), riunito al procedimento iscritto al n. 4824/17-21 R.G.N.R. DDA (faldone 7 – fascicolo riunito 18587) e, a sua volta, riunito al presente procedimento, compendiate nella C.N.R. n. 270/2019 prot. Sq. Mob. e n. 7942/2019 prot. GICO del 31/01/2019 e nei relativi allegati (n. 1: R.I.T. 380/2017 progr. 213; n. 2: R.I.T. 380/2017 progr. 214; n. 3: R.I.T. 380/2017 n. 225; n. 4: annotazione di P.G. del 4/01/2019 e tabulati telefonici; n. 5: s.i.t. rese da Arlotto Claudio Michele il 10/11/2017; n. 6: relazione della Polizia Scientifica di Bari avente ad oggetto accertamenti tecnici comparativi; n. 7: annotazione di P.G. del 3/10/2017 e filmati; n. 8: annotazione di P.G. del 9/10/2017; n. 9: rilievi fotografici del 17/07/2018; n. 10: denuncia-querela sporta da Arlotto Claudio Michele; n. 11: C.N.R. n. 2432/2017 prot. Sq. Mob. Del 2/10/2017 con allegate denuncia di Battista Francesco, s.i.t. rese il 6/11/2018 da Battista Francesco, Lanzetta Laura, e Mitidieri Giuseppina con contestuale individuazione fotografica; n. 12: fascicolo fotografico).

Orbene, la ricostruzione del fatto storico, in quanto effettuata dal PM in aderenza alle predette emergenze investigative, verrà effettuata attraverso il richiamo della richiesta, il cui contenuto, al netto delle valutazioni, che verranno successivamente autonomamente effettuate, si riporta di seguito integralmente:

*"La mattina del 30.09.2017, presso l'Ufficio Postale Ag. n. 4 di Potenza Via Grippo, subito dopo la consegna da parte dell'istituto di vigilanza COSMPOL dell'importo di € 250.000,00 destinato al pagamento delle pensioni, si verificava un tentativo di rapina, non portato a compimento grazie alla pronta reazione del direttore BATTISTA Franco. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione dei fatti, tra l'altro, attraverso l'estrapolazione delle immagini dell'impianto video-sorveglianza, l'annotazione di servizio della Polizia Postale intervenuta nell'immediatezza dei fatti su chiamata del direttore dell'ufficio postale, l'escussione a sit di quest'ultimo e di altri impiegati, ovvero LANZETTA Laura, e MITIDIERI Giuseppina, il gruppo di malfattori entrava in azione alle ore 9.30 circa.*

*In particolare, MITIDIERI Giuseppina, escussa a sit il 06.11.2018, riferiva che "la mattina del 30 settembre 2017, alle ore 09.30 circa, durante le normali operazioni di sportello mi alzavo per recarmi nel retro (back office) e notavo una persona avvicinarsi dagli uffici dell'"Aquedotto Lucano" verso la porta di emergenza in vetro posta sul retro del nostro ufficio. Questa persona appena giunta presso la porta, tentava di aprire la stessa con insistenza e risultava essere agitata. Pensavo fosse un cliente che avesse sbagliato ingresso tant'è che ho fatto un cenno per indicargli l'altro ingresso dal pubblico. Questa persona non notava il mio gesto in quanto si chinava verso la soglia della porta stessa, come se cercasse qualcosa, e continuava ad armeggiare sulla porta cercando di aprirla. Pensando fosse una persona inferma richiedevo l'intervento del vice direttore, signor LANZETTA, che cercava di farlo desistere dall'aprire la porta. L'uomo non desisteva e veniva chiamato il direttore BATTISTA che interveniva., Ricordo che ad un tratto è comparsa la sagoma di una seconda persona, a volto coperto, e subito dopo ho sentito il direttore che diceva "questa è una rapina". A tale affermazione mi sono allontanata dalla porta, riparandomi nel front office.*

*LANZETTA Laura, escussa a sit in pari data, riferiva: "la mattina del 30 settembre 2017, alle ore 09.30 circa, la collega MITIDIERI richiedeva il mio intervento in quanto una persona china nei pressi della porta di emergenza a vetro, posta sul retro dell'ufficio postale, stava armeggiando vicino la soglia della porta come se volesse pulire per terra. (...) Visto quanto stava accadendo chiamavo il direttore BATTISTA il quale interveniva e diffidava verbalmente l'uomo ad interrompere quello che stava facendo ed entrare all'ingresso dal pubblico. In un frangente in cui non mi trovavo nei pressi della porta, sentivo il direttore ad alta voce riferire "tiene una pistola!", quindi noi tutti abbiamo cercato dei ripari".*

*Nella stessa data, a seguito della denuncia/querela già sporta il 30.09.2017, veniva escusso BATTISTA Francesco il quale riferiva "la mattina del 30 settembre 2017, alle ore 09.30 circa, venivo chiamato dalla collaboratrice MITIDIERI, quel giorno in servizio come operatore allo sportello, che mi segnalava la presenza di un uomo chinato davanti alla porta di emergenza in vetro posta sul retro del nostro ufficio. Immediatamente mi avvicinavo alla porta e notavo che il predetto uomo armeggiava sulla soglia della porta di emergenza e, quindi, richiedevo a quest'ultimo cosa stesse facendo, ma questi non proferiva parola e allo stesso tempo compariva un uomo, in piedi, con capo coperto da un passamontagna che lasciava intravedere solo gli occhi. Questo secondo uomo mi puntava una pistola, color argento, intimandomi e minacciandomi a voce alta pronunciando la seguente frase "apri la porta...altrimenti ti sparo. A tale minaccia mi riparavo nel mio ufficio chiamando immediatamente la Polizia Postale con ufficio in questa via Grippo".*

*Come è dato evincere dall'annotazione di servizio del 03.10.2017 della Polizia Postale, sulla porta dell'uscita di emergenza veniva rinvenuto "un filo di ferro (del tipo utilizzato dai carpentieri) attorcigliato ed agganciato al maniglione antipánico; lo*

*stesso, mediante un foro dal diametro di circa 80 mm praticato sul montante lato cerniere del battente della porta, usciva all'esterno per circa 30 cm."*

*Nella medesima annotazione di PG venivano anche brevemente compendiate le risultanze della disamina delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza da cui risulta, in una fascia oraria compresa fra le ore 09:18 e le ore 09:25 l'arrivo e la ripartenza degli operatori della COSMOPOL che si erano recati presso l'Ufficio postale per la consegna di € 250.000,00 di cui, in sede di denuncia querela, dà anche atto il direttore dell'Ufficio Postale BATTISTA Francesco.*

*Nei frangenti temporali immediatamente successivi, alle ore 09:26:51, viene registrato l'arrivo di un uomo con un giubbino celeste/turchese, immortalato nell'atto di alzarsi il bavero del giubbino o uno scaldacollo.*

*Si tratta, evidentemente, di colui che, di lì a poco, sarebbe stato sorpreso nell'atto di armeggiare sulla porta d'ingresso.*

*A tal riguardo si richiama la descrizione fatta da MITIDIERI Giuseppina secondo cui "il primo rapinatore, che armeggiava vicino la porta, indossava un giubbino color turchese, con il colletto dello stesso alzato che gli copriva la bocca, alto circa 1.70 m. di corporatura robusta, colore della pelle chiara e occhi chiari forse azzurri/verdi, fronte alta e pochi capelli tendenti al rossiccio/biondo, dell'età di non oltre 45 anni" (sit del 06.11.2018): "si era alto circa 1,70 cm., dall'età apparente di circa 40-45, indossava un piumino di colore turchese con delle strisce di altro colore probabilmente sul rosso che giravano intorno al busto e un pantalone probabilmente un jeans. Aveva il volto parzialmente travisato con una scirpa dello stesso colore del piumino, pertanto ho avuto la possibilità di notare solo ch aveva carnagione chiara, naso appuntito, occhi di colore castano scuro, capelli corti mossi di colore castano chiaro, tendente al rossiccio" (sit del 30.09.2017).*

*LANZETTA Laura riferiva "In particolare il primo rapinatore indossava un giubbino chiaro di cui non ricordo il colore, calzava una sorta di scalda collo alzato consentendo la visione degli occhi, non ricordo il colore degli occhi, ma ricordo che era sbarrati, era tendente al calvo, carnagione chiara, non so indicare l'altezza in quanto era piegato sulle gambe, età verso i 45 anni, corporatura normale" (sit del 06.11.2018); "ricordo che l'uomo vicino alla porta era di media corporatura, alto circa 1,70 cm, dall'età apparente di circa 50-60 anni, non ricordo cosa indossasse, aveva il volto coperto fino sotto il naso credo con uno scalda collo di colore scuro, aveva la carnagione chiara, naso aquilino era stempiato, aveva i capelli corti" (sit del 30.09.2017).*

*BATTISTA Francesco: "In particolare il primo rapinatore indossava una bandanba/scaldacollo che gli copriva il volto dal basso sino al naso. Lo stesso aveva una carnagione chiara e con capelli radi, corporatura regolare, età apparente di circa quaranta anni ed era più basso el secondo." (sit del 06.11.2018); "...ho visto un primo*

*uomo che era all'esterno della porta antipanico, era chinato, ed armeggiava con un arnese sotto la porta, aveva un indumento tipo sciarpa che gli copriva parzialmente il volto, fino alle guance all'incirca, per il resto il volto era scoperto, non aveva il cappello, i capelli erano radi e cori con la regione frontale della nuca parzialmente stempiata, indossava un indumento scuro, tipo giubbotto, era alto circa un metro e settantat e più basso del secondo uomo che vi descrivo di seguito, aveva inoltre circa 50 anni ed una corporatura normale" (denuncia querela del 30.09.2017).*

*Secondo la richiamata annotazione di PG, quasi in contemporanea, ovvero alle ore 09:26:55, si vede sopraggiungere un secondo uomo con cappellino ed abiti scuri. Si tratta evidentemente del rapinatore armato di pistola, descritto dal BATTISTA nei seguenti termini "Il secondo rapinatore presentava un'altezza di circa 1.80 m., indossava un passamontagna di colore blu scuro, parlava italiano senza nessuna inflessione dialettale." (sit del 06.11.2018); "...un secondo uomo che era vestito con abiti scuri, indossava un passamontagna che gli copriva il volto, ed impugnava una pistola con la mano destra corporatura normale" (denuncia querela del 30.09.2017).*

*Analogamente lo descriveva MITIDIERI Giuseppina: "Il secondo rapinatore presentava un'altezza superiore al 1.80 m., indossava un giubbotto e un passamontagna di colore nero/scuro" (st del 06.11.2018); "il secondo uomo era circa 10 cm più alto del primo, indossava un passamontagna di colore scuro, un giubbino di colore scuro e visto il mio stato di agitazione non ho notato altro" (sit del 30.09.2017), mentre la LANZETTA non era in grado di fornirne alcuna descrizione, non avendolo visto.*

*Poco più di un minuto dopo, alle ore 09:28:00, le immagini riprendono il sopraggiungere di altri due complici incappucciati che, unitamente ai primi due correi già in azione, si daranno alla fuga a distanza di 39 secondi.*

*Nella narrazione dei fatti, vanno richiamati anche gli accadimenti registratisi nel corso della sera/notte antecedente.*

*In particolare, sempre le immagini estrapolate dall'impianto di video-sorveglianza installato presso l'ufficio postale di Via Grippo, nell'arco di tempo compreso fra le ore 23:31 e le ore 23:44 del giorno prima, avevano immortalato la presenza in loco di due soggetti con volto travisato e con una borsa provenienti dal marciapiede a cui si accedeva attraversando un cancello perimetrale.*

*A seguito di una permanenza di circa un quarto d'ora i due individui, ripresi mentre si avvicinavano alla porta di emergenza posteriore, si allontanavano dal posto.*

*Appare del tutto logico ritenere che nella circostanza, i soggetti immortalati dalle videocamere, avessero provveduto a praticare il foro di circa 80 mm. sulla porta del lato posteriore dell'ufficio infilando il filo di ferro ed agganciandolo al maniglione antipanico, attraverso il quale, il giorno seguente, il primo dei rapinatori entrato in azione provava ad introdursi.*

*Sempre il giorno precedente la tentata rapina, la vettura Alfa Romeo 147 tg. CH973CG di ARLOTTO Claudio Michele, Guardia Particolare Giurata alle dipendenze dell'Istituto di Vigilanza "La Torre" di Scafati, in servizio di vigilanza presso la portineria dell'Acquedotto Lucano, con postazione commerciale ubicata di fronte alla porta di emergenza dell'Ufficio Postale di Via Grippo, veniva interessata dalla foratura degli pneumatici lato destro.*

*Dalla ricostruzione dei fatti fornita dall'ARLOTTO, come evincibile da un'analisi congiunta del verbale di denuncia querela del 30.09.2017 e del verbale di sit del 10.11.2017, risulta che lo stesso aveva parcheggiato la vettura alle ore 17:30 circa del 29 settembre in Discesa San Gerardo, di fronte alla sua abitazione e che nel riprenderla la mattina seguente per recarsi al lavoro aveva constatato il danneggiamento, così tardando significativamente l'arrivo sul luogo di lavoro. "Stamani alle ore 07.20 circa nel prelevare la vettura con la quale sono solito recarmi al lavoro ossia la Alfa Romeo 147 targata CH973CG, a me intestata, ho rilevato che ignoti mi hanno tagliato gli pneumatici del lato destro della medesima vettura. A seguito di tale danneggiamento ho tardato nell'assumersmi in servizio giungendo alle ore 09.00 circa presso la portineria dell'acquedotto Lucano e non immediatamente c/o la postazione commerciale, apprendendo solo successivamente del tentativo di rapina avvenuto c/o l'Ufficio delle Poste Italiane ubicato nel medesimo stabile".*

*Altro particolare di notevole interesse emerso dall'escussione dell'ARLOTTO è quello per cui la vigilanza durante la settimana era prevista solo nelle ore notturne, mentre il sabato (giorno programmato per la rapina) e la domenica di giorno "Solo la struttura dell'Acquedotto Lucano e attenzionata dal nostro istituto di Vigilanza "La Torre" nelle ore notturne, mentre il sabato e la domenica anche di giorno" (sit del 10.11.2017).*

*omissis*

*Tutto ciò posto, va detto che il primo dato investigativo che consente di ricondurre l'azione delittuosa all'autoria di PISCOPO Giovanni, MOUKHTARI Abdelkebir e CAMPANELLA Giuseppe, salvo quanto si vedrà in seguito anche per RIVIEZZI Savrio, risiede senza dubbio nella conversazione che i primi due intrattengono il 01.07.2017, captata nel corso delle attività d'intercettazione svolta nell'ambito del proc. pen. 5654/2016 mod. 21 DDA.*

*Si tratta di un dialogo nel corso del quale i due interlocutori sono evidentemente impegnati a pianificare una rapina, azione delittuosa a cui il PISCOPO fa espresso riferimento "No, non gli piace, non è portato per la rapina!"*

*Quel che soprattutto mette conto evidenziare è la rintracciabilità nel dialogo di cinque elementi fortemente caratterizzanti che, non a caso, troveranno perfetta aderenza nella tentata rapina che tre mesi dopo si verificherà presso l'ufficio postale di Via Grippo.*

*Il primo è quello relativo al lavoro da fare la sera prima sulla porta di accesso all'ufficio: Giovanni: La porta!; Kebir: Che là è tutto, il novantanove per cento del lavoro è quella porta; Giovanni: E'la porta.*

*Kebir: Ci vuole...Questo qua se ci riesce ad aprire la porta, per esempio che la sera non vuole venire che...;Giovanni: Allora se è la sera si può fare...*

*A tal proposito non può non richiamarsi lo stratagemma posto in essere per accedere all'ufficio postale, come visto consistito nel praticare un foro di circa 80 mm. sulla porta posta sul lato posteriore facendovi passare un filo di ferro che facendo pressione sulla maniglia a cui era agganciato avrebbe consentito ai rapinatori di accedere per prelevare il denaro.*

*Soprattutto non va tralasciato il fatto che la sera precedente, dalle ore 23.31 alle ore 23.44, due soggetti incappucciati e con una borsa venivano immortalati dalle videocamere di sorveglianza mentre si avvicinavano alla porta di emergenza posteriore ove, del tutto ragionevolmente, praticavano il suddetto foro, infilandovi il filo di ferro agganciato al maniglione antipanico.*

*Il secondo elemento caratterizzante, già rinvenibile nella conversazione del 01.07.2017 è quello relativo all'espresso riferimento alla foratura degli pneumatici:*

*Kebir: Però lui insisteva nel dire, dice: "No, se non viene quello...Se gli buchi le gomme vengo io!"*

*E' di tutta evidenza come tale espressione trovi corrispondenza in un'altra circostanza particolarmente connotativa del fatto delittuoso in argomento, vale a dire la foratura degli pneumatici lato destro della vettura Alfa Romeo 147 tg. CH973CG subita nell'arco della sera/notte antecedente ARLOTTO Claudio Michele, Guardia Particolare Giurata, in servizio di vigilanza presso la portineria dell'Acquedotto Lucano, con postazione commerciale ubicata di fronte alla porta di emergenza dell'Ufficio Postale di Via Grippo ed a causa della quale il predetto si recava sul posto di lavoro con notevole ritardo.*

*Il terzo elemento riguarda la selezione del contingente operativo ed il numero di esecutori materiali.*

*Giovanni: E' normale che ci vogliono quattro persone; Kebir: Eh però io ti dico...E si fa più rumore che cose...Perché la gente, il panico, quello e quell'altro ...invece così se si arriva vicino alla porta...*

*Anche sotto questo profilo l'interlocuzione sembra rispecchiare appieno le modalità di svolgimento della tentata rapina presso l'ufficio postale di Via Grippo dove, come visto poc'anzi, venivano immortalati complessivamente quattro soggetti, due dei quali rispettivamente impegnati l'uno ad armeggiare sulla porta per accedere e l'altro pronto all'irruzione armato di pistola, con gli altri due che sopraggiungevano circa un minuto dopo, evidentemente nel ruolo di "palo" o comunque di supporto operativo.*

*Il quarto dato è rappresentato dall'espresso riferimento ad una fonte informativa interna...in merito all'arrivo del furgone portavalori.*

*Giovanni: Vediti la macchina!; Kebir: Ma la macchina non l'ho intercettata, in culo a Cristo! Lo sai perché...; Giovanni: Wua! Non bestemmiare!; Kebir: Eh! Mannaggia santo niente! Vuoi sapere perché? Chi mi ha dato la direttiva mi ha detto che alle dieci la mattina è come se fosse dalla giornata di... Domani o di tra oggi... Domani e dopodomani fa una strada! Io la settimana, il mese scorso sono stato, non l'ha fatta quella strada!;*

*Come anticipato, tra gli indagati a cui ascrivere la tentata rapina, figura CAMPANELLA Giuseppe, soggetto intraneo al funzionamento dei meccanismi postali di Via Grippo in quanto autista presso il centro di meccanizzazione postale ivi ubicato, alle dipendenze di una società affidataria del servizio di smistamento e distribuzione della corrispondenza.*

*L'individuazione del giorno e dell'ora in cui entrare in azione, pertanto, non appare in alcun modo frutto del caso, in quanto corrisponde alle fasi immediatamente successive al deposito della somma di € 250.000,00 da parte degli operatori della Cosmpol.*

*Del resto, un altro riferimento, ancor più esplicito, di KEBIR al CAMPANELLA è rintracciabile sempre nel corso della conversazione con PISCOPO del 01.07.2017 allorquando il primo indica espressamente la compartecipazione del "ragazzo con il classe B", ovvero la Mercedes Classe B in uso per l'appunto al CAMPANELLA.*

*"viene un altro amico mio... Io e te... Viene un altro amico mio che li accompagna a loro... Che non lo conoscono, ... il ragazzo con il classe B".*

*Il quinto ed ultimo elemento è rintracciabile nell'espressione di PISCOPO Giovanni: **Il bancomat giù non ci interessa, è sopra dove dobbiamo lavorare noi!***

*Si tratta di un'espressione che, invero, appare univocamente descrittiva dell'ufficio postale di Via Grippo, il quale è l'unico della città di Potenza ad avere un secondo sportello ATM Postamat posto a valle rispetto agli uffici.*

*Di seguito si riportano i contenuti estesi del dialogo oggetto dell'analisi ragionata fin qui svolta.*

*Kebir: E chi è che viene ad aprire là? Giovanni là è un. è un lavoro abbastanza delicato!;*

*Giovanni: No! Quello è delicato!;*

*Kebir: Delicato in che senso?;*

*Giovanni: La porta!;*

*Kebir: Che là è tutto, il novantanove per cento del lavoro è quella porta!;*

*Giovanni: E' la porta!;*

*Kebir: Però lui insisteva nel dire, dice: "No, se non viene quello... Se gli buchi le gomme vengo io!";*

*Giovanni: Chi è? Questo? Mi ha detto ora nella settimana te lo porto!;*

**Kebir:** *Ma tu che pensi?;*  
**Giovanni:** *Non è... Non gli piace... No, non gli piace, non è portato per la rapina!;*  
**Kebir:** *Ma quello tutto il blocco...;*  
**Giovanni:** *La sera!;*  
**Kebir:** *Eh! Se tu apri la sera!;*  
**Giovanni:** *Il fatto della sera poi se... Lui già però ha cambiato versione... Ha detto: "Io ora domando al compagno mio che fa proprio questo! Domando se... Levo il piccone per vedere se suona o no!", già ha cambiato versione!;*  
**Kebir:** *Quindi lui non lo sa per certezza!;*  
**Giovanni:** *Hai capito?;*  
**Kebir:** *Non è che quello lo apre la sera e già suona! Allora là il modo c'è con l'ariete ma fai un rumore che non si capisce!;*  
**Giovanni:** *Con l'ariete poi ci stanno Raffaele e Gaetano!;*  
**Kebir:** *No, per dire! Ma nemmeno a Raffaele l'ho visto convinto su quel lavoro!;*  
**Giovanni:** *Non ci ha creduto!;*  
**Kebir:** *Non ci ha creduto perché...;*  
**Giovanni:** *Non c'era Gaetano!;*  
**Kebir:** *Bravo, eh! E purtroppo, forse sono affiatati!;*  
**Giovanni:** *Si va bene ma che c'azzecca, perché io tengo il compagno fisso? E io non le faccio le cose?;*  
**Kebir:** *Eh!;*  
**Giovanni:** *Io non tengo a nessuno fisso vicino a me! A Vincenzo levalo da mezzo!;*  
**Kebir:** *Eh sì, sì!;*  
**Giovanni:** *Vincenzo fa compagnia solo nella macchina ma senza fare i reati però! A me chi mi chiama, chiama vado intorno, intorno, Kebir! Ma se sta banda di scemi l'ho portata io...*  
*(omissis)*  
**Giovanni:** *Hai capito? Io non faccio coppia con nessuno! Però quando non mi piacciono le persone non mi accosto proprio vicino a loro!;*  
**Kebir:** *Ho detto ma... Tu dici il fatto...;*  
**Giovanni:** *Ma noi qualche servizietto, a me e te qua lo possiamo fare! Ma pure con lui, lo mettiamo al volante a lui, eh!;*  
**Kebir:** *Sì, sì! Ma questo non è uno scemo!;*  
**Giovanni:** *E perciò, sopra la macchina lo vedo idoneo!;*  
**Kebir:** *No ma non...;*  
**Giovanni:** *Non si muove da là, hai capito? Non si muove da sopra la macchina!;*  
**Kebir:** *No, ma non lo pensare che non è uno scemo questo ragazzo!;*  
**Giovanni:** *Ma chi l'ha detto che è uno scemo?;*  
**Kebir:** *No, nel senso... Scemo in che senso... No scemo che... Un ragazzo che sennò nemmeno io me lo portavo a...;*  
**Giovanni:** *E ti sto dicendo che sopra la macchina lo vedo!*;

**Kebir:** *Ma quello non ti preoccupare (incomprensibile) è per farti l'esempio! Lo sai che cosa... Allora, qui ti posso dire una cosa?*

**Giovanni:** *Stammi a sentire!;*

**Kebir:** *Eh!;*

**Giovanni:** *Mi vuoi stare a sentire a me?;*

**Kebir:** *Dimmi!;*

**Giovanni:** *Vediti la macchina!*

**Kebir:** *Ma la macchina non l'ho intercettata, in culo a Cristo! Lo sai perché...;*

**Giovanni:** *Wua! Non bestemmiare!;*

**Kebir:** *Eh! Mannaggia santo niente! Vuoi sapere perché? Chi mi ha dato la direttiva mi ha detto che alle dieci la mattina è come se fosse dalla giornata di... Domani o di tra oggi... Domani e dopodomani fa una strada! Io la settimana, il mese scorso sono stato, non l'ha fatta quella strada!;*

*(omissis)*

*(cfr. All.to n. 1 - R.I.T. n. 380/2017: progr. n. 213 del 01.07.2017).*

**Giovanni:** *Mi devi dire una cosa, lunedì! Vai lì e vatti a guardare come scendono, se scende da solo... Un'altra volta! Vatti a vedere un'altra volta il lavoro. Lunedì ne abbiamo tre!;*

**Kebir:** *Si, si vedo!;*

**Giovanni:** *Domani è due! Lunedì devi venire proprio obbligatorio proprio!;*

**Kebir:** *No, può darsi che vengo pure domani a fare la ricarica del Bancomat!;*

**Giovanni:** *Domani è domenica!;*

**Kebir:** *Eh no... Oggi non è venuto, viene di lunedì!;*

**Giovanni:** *Il bancomat giù non ci interessa, è sopra dove dobbiamo lavorare noi!;*

**Kebir:** *Se scende solo lui? Ma scendono due, Giovanni!;*

**Giovanni:** *Vedi come scendono, in quale porta entrano precisamente!;*

**Kebir:** *Ma già l'ho visto, quante volte lo dobbiamo vedere cinquanta volte? Senza che...;*

**Giovanni:** *A questo punto le voglio fare "alla via di fuori"!;*

**Kebir:** *Giovanni, "alla via di fuori"... Allora se lo devi... Allora qui dobbiamo ragionare con logica...;*

**Giovanni:** *Eh...;*

**Kebir:** *Se lo devi fare "alla via di fuori", non ce la fai con quelle persone là e fai un bardello...;*

**Giovanni:** *Ma quali quelle persone? Un'altra volta di quelle persone stai parlando? Ancora?;*

**Kebir:** *No, non ce la fai, perché escono due persone ci vogliono minimo quattro persone che stanno là a terra e una nella macchina...;*

**Giovanni:** *E' normale che ci vogliono quattro persone!;*

**Kebir:** *Eh! Però io ti dico... E si fa più rumore che cose... Perché la gente, il panico, quello e quell'altro... Invece così se si arriva vicino alla porta...;*

**Giovanni:** *Ma la porta non è cosa mia ti sto dicendo!;*

**Kebir:** *Ma la veramente fai un servizio con i fiocchi!;*

**Giovanni:** *Eeeeh...;*

**Kebir:** *Là rischi, cioè rischi tra virgolette che non se ne accorgono nemmeno!;*

**Giovanni:** *Si! Questo è vero!;*

**Kebir:** *Ci vuole... Questo qua se ci riesce ad aprire la porta, per esempio che la sera non vuole venire che...;*

**Giovanni:** *Se è la sera allora si può fare...;*

**Kebir:** *Rischiamo e tagliamo la testa al toro, proviamo perché sennò... Lo sfizio, devono andare perse, però uno ci deve provare...;*

**Giovanni:** *O dentro o fuori!;*

*(cfr. All.to n. 2 - R.I.T. n. 380/2017: progr. n. 214 del 01.07.2017).*

*Nel corso delle indagini affioravano, poi, una serie di ulteriori risultanze convergenti nel disvelare, senza ombra di dubbio, il coinvolgimento dei correi nella tentata rapina del 30.09.2017.*

*In questa direzione rivestono un ruolo primario le risultanze del traffico telefonico che danno conto della presenza di PISCOPO Giovanni nel centro lucano, localizzandolo proprio nei pressi dell'ufficio postale e nel medesimo arco temporale (dalle 23.31 alle ore 23:44), in cui le immagini di videosorveglianza immortalavano due soggetti incappucciati portarsi verso la porta posteriore dell'ufficio.*

*In particolare, dai tabulati telefonici relativi all'utenza Wind in uso a PISCOPO, risulta che la stessa, nella fascia oraria compresa fra le ore 23:20 e le ore 23:46, ha impegnato le celle di C.da Marrucaro – Potenza – 22288-4707225635 e corso XVIII Agosto 1860 – Potenza – 22288- 4707200907, indicate dalla compagnia telefonica come servente l'Ufficio Postale di Via Grippo.*

*In quello stesso spatium temporis si registreranno una telefonata tra PISCOPO e MOUKHTARI iniziata alle ore 23.31:52 e terminata dopo alcuni minuti, ovvero nel medesimo arco temporale in cui può collocarsi la manomissione della porta, ed altri due contatti, avvenuti alle ore 23:44:28 e 23:46:27.*

*Va precisato che questi contatti tra KEBIR e PISCOPO, sono preceduti da altre quattro chiamate intercorse fra i due alle ore 22:20:34, alle ore 23:20:03, alle ore 23:24.35 ed alle ore 23.28:51.*

*Non può non notarsi come i contatti risultino progressivamente intensificarsi proprio a ridosso del primo frangente dell'azione delittuosa, ovvero dell'attività preparatoria consistita nel "modificare" la porta posta sul retro dell'ufficio postale, così da agevolarne l'accesso il giorno seguente.*

*A suggellare il coinvolgimento anche di RIVIEZZI Saverio rispetto ai fatti soccorre la sua contestuale presenza in loco, evincibile da due conversazioni che avvenivano nella medesima fascia oraria (ore 23:04 e ore 23:44) con cui in lo stesso (accompagnato dal fidato QUARATINO Angelo) informava l'interlocutrice BENJIDA Maryam di trovarsi in Potenza nei pressi il bar "H24" (nдр: sito in viale del Basento, non lontano*

dall'ufficio postale di via P. Grippo), aggiungendo di essere transitato davanti al pub "Il Boccale", (nдр: ubicato nei pressi della Questura di Potenza). (R.I.T. n. 540/2017: progr. nn. 1424, 1425 del 29.09.2017).

La sua presenza in Potenza veniva ulteriormente confermata dalle celle impegnate e dal servizio di localizzazione della predetta utenza (R.I.T. n. 540/2017: progr. nn. 1424, 1425), in particolare quelle delle ore 23.05' ubicata in via dell'Edilizia, di fatto limitrofa all'ufficio postale di via Grippo.

*omissis*

...le emergenze investigative che certificano la presenza del RIVIEZZI in occasione di quello che gli altri correi definiscono concordemente "il novantanove per cento del lavoro", si armonizza appieno con la posizione apicale dallo stesso rivestita in seno al sodalizio e ne riscontra inconfutabilmente i profili di correttezza rispetto alla vicenda in esame.

Tornando agli sviluppi fattuali, di analogo interesse investigativo, risulteranno i contatti che nell'arco della stessa notte e delle prime ore del mattino CAMPANELLA Giuseppe intratterrà rispettivamente con PISCOPO Giovanni e con KEBIR, nei termini di seguito riportati.

Ore 02:17:29 - CAMPANELLA con l'u.t. 3512347441 (cella ubicata nel territorio di Potenza) prova a contattare PISCOPO all'u.t. 3274960174 (cella ubicata nel territorio di Potenza - c.da Bucaletto) - durata 0".

Ore 02:18:31 - PISCOPO con l'u.t. 3274960174 (cella ubicata nel territorio di Potenza) prova a contattare CAMPANELLA all'u.t. 3512347441 (cella ubicata nel territorio di Potenza - c.da Bucaletto) - durata 0".

Ore 02:20:11 - PISCOPO con l'u.t. 3274960174 (cella ubicata nel territorio di Potenza) prova a contattare CAMPANELLA all'u.t. 3512347441 (cella ubicata nel territorio di Potenza - c.da Bucaletto) - durata 0".

Ore 03:13:55 - CAMPANELLA con l'u.t. 3512347441 (cella ubicata nel territorio di Potenza) prova a contattare PISCOPO all'u.t. 3274960174 (cella ubicata nel territorio di Potenza) durata 0".

Ore 03:25:12 - la Mercedes cl. B (targata DE362XC), intestata e in uso a CAMPANELLA, parte da via Ponte Nove Luci e alle ore 03:27:12 arriva nei pressi della "macelleria Filitti" in via Appia n. 277, dove si ferma; riparte alle ore 03:30:12 e fa ritorno in via Ponte Nove Luci.

Ore 03:38:25 la predetta auto di CAMPANELLA riparte da via Ponte Nove Luci e torna nei pressi della "macelleria Filitti" in via Appia n. 277, sostando nuovamente. Alle ore 03:42:45 riparte e torna in via Ponte Nove Luci.

Ore 06:19:30 - MOUKHTARI con l'u.t. 3512257879 (cella ubicata nel territorio di Potenza) contatta CAMPANELLA all'u.t. 3512347441 (cella ubicata nel territorio di Potenza) - durata conversazione 0".

Ore 06:21:16 - MOUKHTARI con l'u.t. 3512257879 (cella ubicata nel territorio di Potenza) contatta CAMPANELLA all'u.t. 3512347441 (cella ubicata nel territorio di Potenza) - durata conversazione 0".

Ore 06:37:50 - MOUKHTARI con l'u.t. 3512257879 (cella ubicata nel territorio di Potenza) contatta CAMPANELLA all'u.t. 3512347441 (cella ubicata nel territorio di Potenza) - durata conversazione 9".

Ore 06:38:21 - MOUKHTARI con l'u.t. 3512257879 (cella ubicata nel territorio di Potenza) contatta CAMPANELLA all'u.t. 3512347441 (cella ubicata nel territorio di Potenza) - durata conversazione 17".

Va ricordato, come anticipato in precedenza, che sempre in quel frangente temporale avveniva il danneggiamento degli pneumatici lato destro della vettura Alfa Romeo del vigilantes ARLOTTO Claudio Michele che, come detto, alle ore 07:20 circa del 30.09.2017, nel prelevare il proprio mezzo per recarsi al lavoro prendeva atto del taglio delle gomme, ritardando il suo arrivo sul luogo di lavoro, che avveniva alle successive ore 09:00.

Da precisare che lo stesso ARLOTTO, come riferito nel corso delle sit rese il 10.11.2017, aveva parcheggiato la vettura la sera prima senza più riprenderla se non l'indomani mattina "Ho parcheggiato la sera prima, quindi il 12 settembre verso le ore 17,30 e non l'ho più utilizzata".

Venendo alla fascia oraria strettamente contigua al tentativo di rapina, le utenze di PSICOPO Giovanni e MOUKHTARI Abdelkebir collocano i rispettivi utilizzatori proprio nei pressi dell'Ufficio Postale di Via Grippa.

Ed infatti, la cella impegnata alle ore 09.25' e 09.27' del 30.09.2017, (R. Tab. n. 470/2017) dall'utenza Lycamobile in uso a MOUKHTARI risulta quella di "corso XVIII Agosto 1860 - POTENZA - zona 41053 cella 5682 sett.2", indicata dalla medesima compagnia come "servente" l'ufficio postale di via Grippa (vgs. nota n.3414/SqMob e n.82672/GICO del 18.12.2017), dato che, senza entrare nel merito del funzionamento di una rete di telefonia mobile, indica un'elevata probabilità che il predetto utilizzatore era in prossimità della scena del crimine.

Inoltre, dai tabulati telefonici (R.Tab. 520/2017), la cella impegnata dalle ore 09.16' del 30.09.2017, dall'utenza Wind in uso a PISCOPO risultano essere quelle di "c.da MARRUCCANO - POTENZA - 22288-4707225756" e "corso XVIII Agosto 1860 - POTENZA - 22288-4707200907", indicate dalla medesima compagnia come "serventi" l'ufficio postale di via Grippa (vgs. nota nr 3414/SqMob e nr 82672/GICO del 18.12.2017), dato che, senza entrare nel merito del funzionamento di una rete di

telefonia mobile, indica un'elevata probabilità che il predetto utilizzatore era in prossimità della scena del crimine.

Contatti e spostamenti del tutto simmetrici MOUKHTARI, PISCOPO e CAMPANELLA faranno registrare poco dopo le ore 09:30, a distanza di circa mezz'ora dal tentativo di rapina, naufragato a seguito della pronta reazione del direttore dell'ufficio postale.

In particolare, alle ore 09:56:56 MOUKHTARI contattava CAMPANELLA che, alle ore 10:00 transitava davanti all'ufficio postale "Potenza succ. 4 di via Grippo", per poi transitare di lì a poco dinnanzi alla Questura di Potenza ed immettersi sul Racco. Aut. N. 5 direzione Salerno dallo svincolo di Potenza Est, rientrare allo svincolo di Potenza Ovest, ripercorrere alcune strade cittadine, immettersi nuovamente sul medesimo raccordo autostradale dallo svincolo di Bucaletto e rientrare nuovamente allo svincolo di potenza centro.

A seguire si registravano i contatti e gli ulteriori spostamenti apparentemente anomali di CAMPANELLA, di seguito dettagliatamente descritti.

Ore 10:46':52'' - MOUKHTARI con l'u.t. 3512257879 (cella ubicata nel territorio di Potenza – Ponte San Vito) contatta CAMPANELLA all'u.t. 3512347441 (cella ubicata nel territorio di Potenza – Ponte San Vito) - durata conversazione 17''.

Ore 11:43':39'' - l'autovettura Mercedes cl. B di CAMPANELLA da via Ponte Nove Luci si immetteva su viale del Basento direzione ovest e si fermava al distributore ENI di viale del Basento n. 76; ripartiva e ripercorreva viale del Basento direzione est, si immetteva sul Rac. Aut. n. 5 direzione Salerno dallo svincolo Potenza Centro, successivamente svincolava all'uscita Potenza Ovest, seguendo la strada si immetteva nuovamente su viale del Basento in direzione est, successivamente svoltava per via della Chimica, e all'altezza di via dell'Edilizia imboccava via della Fisica, percorreva il ponte che attraversava la Basentana e dallo svincolo di Bucaletto si immetteva sulla Basentana dir. Matera, svincolava a Potenza Est, percorreva la via Appia direzione centro e alle ore 12:10:19 si fermava in via Ponte Nove Luci.

Ore 12:48':57'' - MOUKHTARI con l'u.t. 3512257879 (cella ubicata nel territorio di Potenza – via Ponte San Vito) contattava CAMPANELLA all'u.t. 3512347441 (cella ubicata nel territorio di Potenza – Ponte San Vito) - durata conversazione 6''.

Ore 12:49':19'' - la predetta Mercedes di CAMPANELLA da via Ponte Nove Luci si immetteva su viale del Basento direzione ovest, svoltava a sinistra nei pressi del ponte Musmeci e dallo svincolo Potenza Centro si immetteva sul Rac. Aut. n. 5 in direzione di Salerno.

Ore 12:50:43'' - MOUKHTARI con l'u.t. 3512257879 (cella ubicata nel territorio di Potenza - via Ponte San Vito) contatta CAMPANELLA e all'u.t. 3512347441 (cella ubicata nel territorio di Potenza - via Ponte San Vito) - durata conversazione 84''.

Ore 12:54:02'' - CAMPANELLA con l'u.t. 3512347441 (cella ubicata nel territorio di Potenza – c.da Ciciniello) contattava MOUKHTARI all'u.t. 3512257879 (cella ubicata nel territorio di Potenza – c.da Bucaletto) - durata conversazione 0''

Ore 13:06:02'' - MOUKHTARI con l'u.t. 3512257879 (cella ubicata nel territorio di Vietri di Potenza) contatta PISCOPO all'u.t. 3274960174 (utenza irraggiungibile);

Ore 13:21':09'' - la Mercedes di CAMPANELLA svincolava all'uscita Sicignano, e alle 13:22:59 si fermava poco dopo nel parcheggio antistante il bar "La Rotonda" di Sicignano degli Alburni (Sa), nei pressi dell'A2.

Ore 13:21':54'' - MOUKHTARI con l'u.t. 3512257879 (cella ubicata nel territorio di Sicignano degli Alburni - SA) contattava CAMPANELLA all'u.t. 3512347441 (cella ubicata nel territorio di Sicignano degli Alburni - SA) - durata conversazione 8''.

Ore 13:46':14'' - la Mercedes di CAMPANELLA si immetteva sul Rac. Aut. n. 5 dir. Potenza dallo svincolo Sicignano.

Ore 14:12:13'' - MOUKHTARI con l'u.t. 3512257879 (cella ubicata nel territorio di Potenza – c.da Tora) contattava CAMPANELLA all'u.t. 3512347441 (cella ubicata nel territorio di Potenza – c.da Ciciniello) - durata conversazione 0''.

Ore 14:12:53'' - MOUKHTARI con l'u.t. 3512257879 (cella ubicata nel territorio di Potenza – c.da Tora) contattava CAMPANELLA all'u.t. 3512347441 (cella ubicata nel territorio di Potenza – c.da Ciciniello) - durata conversazione 13''.

Ore 14:13:04'' - la Mercedes di CAMPANELLA svincolava all'uscita Laurenzana, effettuava una inversione ad "U" in direzione viale del Basento e alla rotonda svoltava a sinistra dir. Svincolo Potenza Ovest, si reimmetteva sul Rac. Aut. n. 5 dir. Matera e alle ore 14:15:34 si fermava alla prima piazzola di sosta.

Ore 14:14:48'' - MOUKHTARI con l'u.t. 3512257879 (cella ubicata nel territorio di Potenza – c.da Ciciniello) contatta CAMPANELLA all'u.t. 3512347441 (cella ubicata nel territorio di Potenza – c.da Ciciniello) - durata conversazione 48''.

Ore 14:22:47'' - la Mercedes di CAMPANELLA riprendeva la marcia svincolava a Potenza Centro e dapprima percorreva via della Fisica e all'altezza di via dell'elettronica svoltava a sinistra, incrocia viale del Basento e si immetteva in via Ponte Nove Luci e alle ore 14:28:07 si fermava in via Ponte Nove Luci.

Dall'incrocio di questi dati, rapportati all'insieme delle restanti evidenze investigative sin qui descritte, appare chiaro come l'attività di CAMPANELLA, in stretto

*coordinamento con MOUKHTARI Abdelkebir e PISCOPO Giovanni fosse finalizzata a "staffettare" i correi verso il rientro in Campania dopo il vano tentativo di saccheggiare l'ufficio postale di Via Grippo, perlustrando accuratamente una serie di punti strategici della città, quali la Questura e i varchi di accesso ed uscita autostradali.*

*Il ruolo chiave di CAMPANELLA Giuseppe, come già anticipato, è agevolmente rinvenibile nel suo lavoro di autista presso il centro di meccanizzazione postale di Via Grippo che gli aveva permesso di maturare una conoscenza approfondita e capillare sul funzionamento dell'ufficio postale, sulla logistica, sugli spostamenti e sulla vigilanza, informazioni queste evidentemente condivise e messe a frutto con i correi RIVIEZZI, KEBIR, PISCOPO e gli altri rimasti ignoti, al fine, poi rivelatosi vano, di condurre in porto la rapina progettata dal precedente mese di luglio.*

*Del resto, è proprio al CAMPANELLA che il KEBIR si riferisce il 01.07.2017 allorquando, nel parlare con PISCOPO, come già visto in precedenza, lo rassicura dicendo "viene un altro amico mio... Io e te... Viene un altro amico mio che li accompagna a loro... Che non lo conoscono, ... il ragazzo con il classe B" ed ancora gli rappresenta di aver ricevuto specifiche informazioni sull'orario di arrivo del portavalori "Chi mi ha dato la direttiva mi ha detto che alle dieci la mattina è come se fosse dalla giornata di... Domani o di tra oggi... Domani e dopodomani fa una strada! Io la settimana, il mese scorso sono stato, non l'ha fatta quella strada!".*

**&&&&&**

Tutto ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo giudice che le richiamate emergenze investigative, puntualmente illustrate attraverso la trascrizione della richiesta cautelare, integrino indizio sufficiente, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., con riferimento ad entrambi i reati per i quali vi è richiesta di misura cautelare.

Ed, invero, gli esiti dei tabulati telefonici e degli accertamenti tecnici, valutati unitamente alla conversazione intercorsa il giorno 1/07/2017 tra il Moukhtari e il Piscopo, non consentono di nutrire dubbi in ordine alla riferibilità ai medesimi della ricostruita azione delittuosa, evidentemente programmata nei minimi particolari e rimasta senza esito soltanto a causa della imprevista e tempestiva reazione del direttore dell'Ufficio postale. Analogamente, non possono nutrirsi dubbi in ordine alla partecipazione all'azione delittuosa del Campanella, non potendosi spiegare diversamente, soprattutto in considerazione di quanto riferito dal Moukhtari al Piscopo nel corso della richiamata conversazione ("viene un altro amico mio... Io e te... Viene un altro amico mio che li accompagna a loro... Che non lo conoscono, ... il ragazzo con il classe B", "Chi mi ha dato la direttiva mi ha detto che alle dieci la mattina è come se fosse dalla giornata di... Domani o di tra oggi... Domani e dopodomani fa una strada! Io la settimana, il mese scorso sono stato, non l'ha fatta quella strada!"), i contatti rilevati tra il Campanella e il Moukhtari nelle prime ore del giorno 30/09/2017 e nel corso della mattinata dello stesso giorno.

Quanto, invece, alla riferibilità dell'azione delittuosa al Riviezzi quale capo dell'omologo clan, la questione *de qua* verrà affrontata nel prosieguo ed, in particolare, dopo aver verificato se le emergenze investigative illustrate, valutate nella loro complessiva portata, consentano di ritenere sussistente il clan "Riviezzi" e, quindi, di superare il richiamato giudicato di assoluzione a partire dal febbraio dell'anno 2009. Risulta, tuttavia, già di per sé significativa la rilevata presenza dell'indagato, la sera del 29/09/2017, nella zona in cui insiste l'Ufficio postale preso di mira proprio nella fascia oraria, compresa tra le ore 23:04 e le 23:44, in cui gli investigatori hanno collocato la materiale manomissione della porta laterale dell'Ufficio postale.

Quanto alla qualificazione giuridica, ritiene questo giudice che gli elementi sopra evidenziati consentano senz'altro di ricondurre i fatti descritti nel capo di imputazione al paradigma della tentata rapina. È stata, invero, posta in essere una condotta palesemente intimidatoria, consistita nel pretendere la dazione di denaro, con la minaccia di un male ingiusto (in particolare, uno dei due malviventi, che tentavano di guadagnare l'ingresso all'interno dell'Ufficio postale attraverso la porta laterale manomessa, mostrava al Battista una pistola, rivolgendosi al medesimo con la seguente espressione: "*apri la porta...altrimenti ti sparo*"), arrestatasi, tuttavia, allo stadio del tentativo a causa della tempestiva ed impreveduta reazione del direttore, il quale, nell'immediatezza, grazie al fatto che i due malviventi non riuscivano, in autonomia, a guadagnare l'ingresso all'interno dell'Ufficio postale, richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Sussistono, inoltre, tutte le contestate aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, c.p.p. Ed, invero, quanto al primo rapinatore, ossia quello che era stato notato ad armeggiare vicino alla porta laterale, Battista Francesco, Mitidieri Giuseppina e Lanzetta Laura, le cui dichiarazioni, puntuali e dettagliate, hanno trovato conferma nelle immagini estrapolate dalle telecamere, hanno riferito che indossava un qualcosa che non aveva permesso loro di distinguere i tratti (la Mitidieri riferiva del "*colletto alzato*"; la Lanzetta riferiva di "*una sorta di scaldacollo alzato*"; il Battista riferiva di "*una bandana/scaldacollo che gli copriva il volto dal basso sino al naso*"). Quanto al secondo rapinatore, ossia quello che era sopraggiunto in un secondo momento e che la Lanzetta non aveva visto, il Battista e la Mitidieri hanno riferito che aveva il volto coperto (entrambi riferivano di un passamontagna). Il Battista, poi, aggiungeva, sempre con riferimento al secondo rapinatore, che era armato di una pistola. Né può dubitarsi dell'attendibilità del Battista, della Mitidieri e della Lanzetta, i quali, oltre ad aver riferito in termini circostanziati e puntuali la vicenda, in sede di individuazione fotografica, hanno ammesso senza esitazione alcuna di non riconoscere, nelle persone rappresentate nelle fotografie sottoposte alla loro attenzione, nessuno dei due rapinatori che avevano avuto modo di vedere.

Orbene, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che "*In tema di rapina, sussiste la circostanza aggravante dell'uso delle armi (anche) qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo*" (Cass. pen., sez. II, n. 18382/14), che "*Al fine della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento del delitto di rapina è sufficiente (anche) una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita*

con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa" (Cass. pen., sez. VI, n. 21890/14) e che "In tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, a nulla rilevando che la persona offesa non abbia percepito la presenza anche di un secondo soggetto" (Cass. pen., sez. II, n. 50696/14), aggiungendo, altresì, quanto alla circostanza da ultimo considerata, che la stessa ricorre "pur se la violenza sia posta in essere da uno soltanto di essi" (Cass. pen., sez. II, n. 31120/17). Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese da Battista Francesco e Mitidieri Giuseppina e dagli accertamenti tecnici effettuati emerge che all'azione intimidatoria hanno materialmente partecipato almeno quattro persone (i due rapinatori che hanno operato nei pressi della porta laterale e i due, ripresi dalle telecamere, sopraggiunti poco prima della fuga).

Quanto all'ulteriore contestata aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, c.p., la questione relativa alla sussistenza della stessa verrà affrontata nel prosieguo.

Per quanto riguarda, infine, il reato di cui al capo 9), premesso che "In tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta." (Cass. pen., sez. VI, n. 46778/15), ritiene questo giudice, pure in assenza di accertamenti sulle caratteristiche dell'arma (non rinvenuta), che possa ragionevolmente sostenersi l'illegalità sia della detenzione che del porto. Ed, invero, le illustrate emergenze investigative hanno permesso di riscontrare una vera e propria "professionalità" nella pianificazione e realizzazione di reati, anche violenti, contro il patrimonio, che consente di escludere ragionevolmente che gli autori della condotta delittuosa abbiano utilizzato un'arma detenuta legalmente. Né sono emersi elementi idonei a giustificare l'assorbimento della condotta di detenzione in quella di porto.

Nemmeno possono nutrirsi dubbi, tenuto conto del ruolo rivestito dagli indagati ("ideatori, mandati e sovrintendenti alle operazioni, comprese quelle preliminari effettuate la notte precedente"), in ordine alla riferibilità ai medesimi della condotta delittuosa di cui al capo 9). La giurisprudenza, infatti, occupandosi di una diversa ipotesi, ma esprimendo un principio applicabile, per identità di ratio, al caso di specie, ha avuto modo di chiarire che "Qualora più persone, una delle quali armata di fucile, prendano parte a una spedizione punitiva nei confronti di terzi, tutti i partecipanti all'azione rispondono di concorso nell'illegale detenzione e nel porto dell' arma, stante la consapevolezza della presenza del fucile, ben visibile, al fine della riuscita dell'atto dimostrativo, e nel contempo violento, che rivela chiara adesione ai reati concernenti l'arma per l'evidente concorso morale estrinsecatosi nella forma del rafforzamento dell'azione delittuosa posta materialmente in essere da uno solo dei soggetti" (Cass. pen., sez. I, n. 7379/93).

**RIVIEZZI Saverio – MOUKHTARI Abdelkebir – PISCOPO Giovanni –  
CAMPANELLA Giuseppe**

**Capi 12), 13), 15), 16), 17) e 18)**

**RIVIEZZI Saverio – MOUKHTARI Abdelkebir**

**Capo 14) (per il quale non vi è richiesta cautelare)**

**In via preliminare, è opportuno ribadire che la valutazione della gravità indiziaria verrà effettuata esclusivamente con riferimento ai reati in relazione ai quali vi è richiesta di applicazione di misura.**

**&&&&**

Gli esiti dell'attività investigativa sono compendiate nella C.N.R. n. 1709/19 prot. SCO del 27/05/2019 e nei relativi allegati di cui ai nn. 96, 97, 96 e 99 e devono essere valutati unitamente agli allegati esiti delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 5654/2016-21 R.G.N.R. DDA (operazione **Impero 2017**), attualmente in fase dibattimentale, sulla cui utilizzabilità, tenuto conto del fatto che per il reato ipotizzato è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, non possono nutrirsi dubbi nonché unitamente alle emergenze investigative acquisite nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 3920/2018-21 R.G.N.R. DDA (operazione "**Extrema ratio**") riunito al procedimento iscritto al n. 4824/17-21 R.G.N.R. DDA (faldone 7 – fascicolo riunito 18587), a sua volta riunito al presente procedimento, compendiate nella C.N.R. n. 270/2019 prot. Sq. Mob. e n. 7942/2019 prot. GICO del 31/01/2019 e nei relativi allegati. 13: relazione di servizio del 3/02/2018; n. 14: verbale trascrizione R.I.T. 354/2917 progr. 2984 delle ore 14:17 del 3/02/2018; n. 15: verbale trascrizione R.I.T. 354/2917 progr. 2985 del 3/02/2018; n. 16: tracciati gps veicolare del R.I.T. 354/2017 progr. 2985 del 3/02/2018; n. 17: verbale di trascrizione R.I.T. 354/2017 progr. 2986 del 3/02/2018; n. 18: tracciati gps veicolare del R.I.T. 354/2017 progr. 2986 del 3/02/2018; n. 19: verbale di trascirione R.I.T. 85/2018 progr. 175 delle ore 15:57 del 3/02/2018; n. 20: tracciato gps veicolare del R.I.T. 354/2017 progr. 2991 del 3/02/2018; n. 21 e n. 22: annotazioni di P.G. del 3/02/2018; n. 23: C.N.R. n. 2255/2018 prot. Sq. Mob. del 5/06/2018; n. 24: nota n. 2275/2018 prot. Sq. Mob. del 14/06/2018; n. 25: verbale di perquisizione e sequestro del 26/06/2018 a carico di Piscopo Giovanni; n. 26: report tracciato gps Cosmopol del 4/06/2018; n. 27: informativa n. 14807 prot. del 24/10/2018 relativa al rinvenimento della Fiat 500X; n. 28: accertamenti tecnici effettuati dalla Polizia Scientifica di Potenza; n. 29: verbale di trascrizione R.I.T. 380/2017 progr. 215 dell'1/07/2017; n. 30: verbale di trascrizione R.I.T. 222/2013 progr. 861 dell'11/07/2013; n. 31: annotazione di P.G. del 14/01/2019; n. 32: note nn. 775-776-777-778/2016 prot. Sq. Mob. del 5/04/2016 e informativa n. 1056/2016 prot. Sq. Mob. del 2/05/2016; n. 33: verbale di trascrizione R.I.T. 380/2017 progr. 542 del 7/07/2017).

*121*

Orbene, la ricostruzione del fatto storico, in quanto effettuata dal PM in aderenza alle predette emergenze investigative, verrà effettuata attraverso il richiamo della richiesta, il cui contenuto, al netto delle valutazioni, che verranno successivamente autonomamente effettuate, si riporta di seguito integralmente:


*“Il 04.06.2018 si registrava un altro evento delittuoso, questa volta portato a compimento, ai danni dell'ufficio postale di Potenza, sito in via Messina, dove a seguito della consegna dell'importo di € 235.000,00, suddiviso in quattro plichi che gli operatori dell'Istituto di Vigilanza Cosmpol riponevano sulla scrivania della direttrice che ne aveva fatto richiesta per procedere al pagamento delle pensioni in programma in quei giorni, si introducevano in rapida successione due malviventi che, approfittando della momentanea distrazione della direttrice stessa, impegnata nelle operazioni di controllo e sottoscrizione delle distinte, prelevavano i plichi dileguandosi istantaneamente a bordo della vettura GIAT 500 X posteggiata nelle vicinanze.*


*L'evento delittuoso è stato dettagliatamente ricostruito nel corso delle indagini, incrociando le risultanze del Sistema Centralizzato Nazionale per Transiti e targhe (S.C.N.T.T.), i tracciati Gps, le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza e le sommarie informazioni raccolte dalla direttrice dell'Ufficio Postale e dagli altri impiegati, PEPICE Rosetta, ACIERNO Angela, MINUTILLO Vincenzo, nonché da altra persona informata sui fatti, MANCO Giuliano.*

*In particolare, il sistema S.C.N.T.T., alle ore 09.16.51'' del 04.06.2018, registrava il transito in via Verrastro, direzione via del Gallitello, del furgone blindato targato EP400XC (blindo 384) dell'Istituto di vigilanza Cosmopol.*

*Alle ore 09.21' circa, il predetto furgone portavalori giungeva nel retro dell'ufficio postale sito in questa via Messina per la consegna del denaro destinato al pagamento delle pensioni. (cfr. All.to nr 26 - report tracciato gps Cosmopol del 04.06.2018).*

*Per un'agevole valutazione delle dinamiche di seguito meglio descritte, si riporta la planimetria interna dell'ufficio postale:*






*Alle ore 09.21'.48" circa, l'impianto di video sorveglianza dell'ufficio postale, riprendeva la direttrice PEPICE Rosetta che, alla vista del personale della Cosmopol, apriva la porta "di emergenza" posta sul retro per consentire l'accesso nel cd back office di una prima guardia giurata, la quale trasportava a mano dei plichi contenenti del denaro.*

*Alle ore 09.22'.21", la predetta guardia giurata usciva in direzione del furgone blindato.*

*Alle ore 09.22'.48", veniva ripreso l'accesso dalla medesima porta, di due guardie, le quali trasportavano a mano altri plichi di colore bianco (contenenti denaro contante) e trasparenti (contenenti dei blister di denaro in moneta).*



arrivo delle G.P.G.


direttrice apre la porta di emergenza sul retro.

*Alle ore 09.24' circa, le predette guardie giurate uscivano dalla porta di emergenza in direzione del furgone blindato.*

*Tale dinamica veniva confermata anche dalle dichiarazioni rese dalla direttrice PEPICE Rosetta la quale riferiva: "(omissis) ADR: stamattina ero in servizio presso l'ufficio postale di cui sono Direttrice sito in Potenza alla via Messina. Mentre ero alla mia postazione di lavoro, sita nel retro dell'ufficio postale e non aperta al pubblico (cd back office) alla quale si accede da una porta tipo saloon posta nei pressi della postazione nr 7 ove stamattina lavorava il collega MINUTILLO Vincenzo, alle ore 09.15 circa alla mia postazione di lavoro/scrivania giungeva una prima guardia giurata in servizio presso l'istituto della vigilanza COSMOPOL (cd service) il quale lasciava sulla mia scrivania due plichi contenenti del denaro contante per poi, uscire di nuovo dalla porta di emergenza, e rientrare nuovamente con altri due plichi contenenti denaro contante, sempre depositati sulla mia postazione di lavoro. A questa seconda consegna si aggiungeva una terza effettuata da una seconda guardia giurata, la quale, però ha consegnato i plichi contenenti denaro in moneta. (omissis) Nei 4 plichi asportati questa mattina dai rapinatori erano presenti 235.000,00 euro (duecentotrentacinquemila /00 euro) . Della cifra ne sono certa in quanto la consegna era stata richiesta da me all'ufficio postale di riferimento per il pagamento delle pensioni previste per i programmati giorni 1, 4, 5 e 6 giugno. Alla consegna del denaro, avvenuta mentre ero in compagnia del vice direttore sig.ra Angela ACIERNO, ho firmato le distinte spillate all'esterno di ogni plico e quando l'ho restituite al vigilante, lo stesso le ha consegnate alla cassa nr 7 ove il MUNUTILLO ha apposto il timbro postale. Le due guardie giurate dopo le operazioni materiali di consegna e quelle formali di firma per ricevuta e timbratura delle distinte hanno lasciato il retro dell'ufficio uscendo dalla porta di emergenza". (omissis).*

*Successivamente alle ore 09.26'.18'', dall'ingresso principale dell'ufficio postale, accedeva al front office un primo malvivente di sesso maschile che indossava un*

*berretto tipo baseball , una sciarpa / bandana che gli copriva la bocca e una giacca sportiva tutti di un colore scuro.*



*primo ladro accede dall'ingresso anteriore dell'ufficio postale*

*Le mani del predetto, dalla scarsa qualità delle immagini, riflettevano una luce maggiore verosimilmente poiché calzava dei guanti in lattice, dato convergente con i rilievi effettuati successivamente dal locale Gabinetto di Polizia Scientifica, che non rilevavano nessuna traccia di impronte sulla scena del crimine.*

*Alle ore 09.26'.27'' circa, mentre i presenti in massa uscivano dall'ingresso/uscita principale, dal medesimo accesso entrava un secondo malvivente di sesso maschile a viso scoperto e con la barba (nдр: non può escludersi che sia finta), che indossava un berretto e una giacca sportiva di colore blu, una sacca rettangolare a tracolla sul lato destro del corpo, con avambracci scoperti e mani che, dalla scarsa qualità delle immagini, riflettendo una luce maggiore, appaiono calzare dei guanti.*



*secondo ladro che accede dall'ingresso anteriore*

*secondo ladro che accede dall'ingresso anteriore*



*secondo ladro si dimena nell'accedere*



*utenti in fuga dal cd front office*

*Alle ore 09.26'.30'' circa, mentre il primo soggetto usciva di corsa dalla predetta porta di emergenza, impugnando dei sacchetti col denaro di colore chiaro, inseguito dall'operatore postale MINUTILLO Vincenzo (con in mano un cartoncino utilizzato per formare una scatola postale) e dalla collega ACIERNO Angela; il complice, che si era oramai travisato il viso, facendo accesso nell'ufficio postale.*




*primo ladro che esce dal retro*



*secondo ladro entra dall'ingresso anteriore*

*Alle ore 09.26'.44'' circa la direttrice PEPICE Rosetta rimaneva nei pressi della porta di emergenza (n.d.r: da dover era appena uscito il primo ladro col denaro), incrociandosi col secondo malvivente, che dopo aver appreso gli altri due plichi scappava anch'egli dalla porta di emergenza.*



*Sempre la direttrice PEPICE Rosetta, nel corso dell'escussione come persona informata, riferiva: "(omissis) Immediatamente dopo, mentre io e la ACIERNO, eravamo intente a verificare la corrispondenza dei plichi con le distinte operazione propedeutica per prassi al deposito nel caveau posto di fianco alla mia postazione di lavoro, faceva accesso dalla porta tipo saloon posta tra gli sportelli al pubblico (cd front office) e la mia postazione, un primo soggetto che calzava un passamontagna che lasciava solo intravedere gli occhi, il quale con una velocità estrema prendeva parte dei 4 plichi e subito si incamminava verso la porta di emergenza, aprendola e scappando all'esterno. La collega ACIERNO resasi conto che il primo rapinatore aveva prelevato i plichi con i soldi lo inseguiva verso l'esterno gridando "ridateci i soldi... ridateci i soldi". Appena mi sono alzata e avvicinata alla porta di emergenza ho visto che la ACIERNO inseguiva il primo rapinatore e veniva, a sua volta, seguita dal MINUTILLO. Mentre mi stavo dirigendo alla scrivania per far scattare l'allarme ho incrociato un secondo rapinatore, il quale dopo aver preso i restanti plichi sulla mia scrivania, usciva dalla medesima porta di emergenza. Ricordo che anche il secondo rapinatore calzava un passamontagna che lasciava intravedere solo gli occhi, dei quali non saprei indicare nemmeno il colore e, comunque, non mi hanno colpito per qualcosa di particolare. ADR dei due rapinatori, vista la paura, posso solo indicare che erano vestiti con abiti scuri / blu. Forse il secondo era più alto del primo e indossava una sorta di gilet. Durante tutte le fasi in questione i malviventi non hanno parlato nemmeno per richiederci del denaro o per minacciarci. ADR la macchina con cui si sono allontanati i malviventi non la posso indicare in quanto sono rimasta nei pressi della porta di emergenza e, quindi, non l'ho vista. ADR non ho notato alcuna arma in mano ai malviventi o comunque nessun atteggiamento che mi lasciasse presumere che gli stessi fossero armati. Con le mani hanno solo arraffato i plichi sulla mia scrivania e aperto la porta per uscire. ADR presumo che i malviventi sono entrati in azione quando dal retro le guardie giurate della COSMOPOL si erano appena allontanare a bordo del loro furgone. ADR non ricordo se MINUTILLO era nei pressi*

della mia postazione di lavoro al momento del prelievo del denaro, ma sono certa che lo stesso ha seguito la ACIERNO mentre la stessa stava inseguendo il primo malvivente. ADR non ricordo se i malviventi, al momento del prelievo dei plichi di denaro, indossassero dei guanti. (omissis)

Quanto sopra trovava conferma anche nelle dichiarazioni rese dai dipendenti postali MINUTILLO e ACIERNO e dal testimone MANCO Giuliano che si trovava all'esterno dell'edificio postale, soprattutto in merito al numero dei malviventi (ovvero due soggetti entrati in azione nell'ufficio postale e un terzo che attendeva in macchina), al possesso di una pistola da parte di uno dei due esecutori materiali ed all'autovettura Fiat 500X utilizzata per la fuga.

Per un'agevole comprensione delle dinamiche riferite, si riporta una ripresa aerea dell'ufficio postale e vie di accesso:



Sommario informazioni di MINUTILLO (omissis) Faccio presente che solitamente i dipendenti della di vigilanza, dopo aver consegnato il denaro al direttore presso la sua postazione ubicata nel retro dell'ufficio postale, posto alle spalle della mia postazione, passano da me affinché io apponga il timbro sulle loro ricevute. Dopo che ho apposto il timbro il vigilante in questione, questi si è allontanato verso la postazione della direttrice. Successivamente si è avvicinato al mio sportello un signore a viso scoperto, dell'apparente età di 50/55 anni, capelli neri, che indossava una giacca sul grigio scuro il quale mi ha chiesto di voler acquistare una scatola per effettuare una spedizione all'estero. Siccome le scatole sono custodite nel retro dell'ufficio, mi sono alzato dalla mia postazione per andare a prendere detto materiale nel retro. Mentre ero impegnato al prelievo dello scatolo, ho sentito alle mie spalle la vice direttrice Angela ACIERNO che gridava "ridateci i soldi..." e seguiva un uomo che stava uscendo dall'ufficio postale dalla porta di emergenza posta sul retro. Senza

*pensarci mi accodato alla vice direttrice intenta a inseguire il predetto rapinatore, il quale ha raggiunto una Fiat 500 X di colore bianco beige/bianco targata credo FB191ZF salendo sul lato sinistro, non saprei indicare se anteriore o posteriore. La 500 X era parcheggiata all'esterno del recinto a difesa dell'ufficio postale, e precisamente in via Messina nei pressi di un accesso pedonale sul lato nord (direzione c.da Serra). Alla lettura della targa, mi sono incamminato per far rientro nell'ufficio postale dalla porta di emergenza incrociando nel piazzale un secondo rapinatore il quale indossava un passamontagna di colore nero ed era alto all'incirca 190 cm e teneva in una mano un sacchetto utilizzato per il trasporto dei soldi. Mi sono avviato a inseguire anche il secondo rapinatore, il quale all'atto di salire nella 500 X, sedile anteriore lato passeggero, gli è caduta una pisola a terra e subito l'ha raccolta. La pistola aveva un manico di colore marrone e la restante parte di colore nero. Quando è caduta a terra la pistola ho sentito un rumore tipico di un pezzo in metallo vuoto all'interno. Quando ho inteso che trattavasi di una pistola mi sono agitato e sono andato in confusione, tanto da non ricordare se la macchina con i rapinatori si sia allontanata ovvero quale direzione abbia preso. Quando ho fatto rientro in ufficio ho dettato la targa ai colleghi presenti, i quali credo l'abbiano anche annotata su un foglio ed indicata ai carabinieri. (omissis)".*

*Sommario informazioni di ACIERNO Angela: "(omissis) ADR ad un certo punto, anche se ero defilata, ho notato un soggetto che calzava un passamontagna di colore scuro che si piegava sulla scrivania della direttrice per appropriarsi dei predetti plichi contenenti denaro contante. Subito dopo, questo primo malvivente si è incamminato immediatamente verso la porta di emergenza che da all'esterno, cioè da dove il personale della vigilanza qualche minuto prima aveva fatto accesso, previo apertura dall'interno, per la consegna del denaro. Quando ho realizzato che il primo malvivente si era impossessato del denaro mi sono d'istinto lanciata verso l'esterno gridando "ridateci i soldi.... Ridateci i soldi". Mentre ero nel piazzale esterno sono stata superata da un secondo malvivente che ho notato salire all'interno di una autovettura fiat 500 X di colore bianco e precisamente prendere posto sul sedile posteriore lato passeggero. Questa macchina era ferma nei pressi di alcuni gradini che consentono l'accesso dal piazzale delle poste alla confinante via Messina. Sono riuscita a raggiungere l'auto mentre il secondo malvivente faceva accesso in macchina, notando anche la macchina avviarsi in discesa verso la rotatoria della stessa via Messina. Mentre la macchina si allontanava sono riuscita anche a prendere la targa FB191ZF del veicolo, subito trascritta su un foglio che credo di aver consegnato ai Carabinieri poi intervenuti sul posto. ADR quando il secondo malvivente è entrato in macchina il mio collega MINUTILLO Vincenzo era vicino a me. Quest'ultimo mi ha riferito che quando sono uscita dalla porta di emergenza, si è preoccupato per la mia incolumità e mi ha seguita. (omissis)"*

*Personale dell'Arma dei Carabinieri intervenuto sul posto, escuteva nell'immediato MANCO Giuliano, il quale riferiva di aver notato, da una finestra del suo negozio,*

*adiacente al retro dell'ufficio postale di via Messina, un uomo travisato che scappando saliva su una Fiat 500X, ivi posteggiata, poi diretta verso viale Firenze, convergente con quanto già riferito da MINUTILLO e ACIERNO in merito alla fuga dei malviventi e all'utilizzo della segnalata Fiat 500X "ero all'interno del mio ufficio, situato sopra la vetreria D'ANDREA, ubicato in via Messina, quando udivo delle urla di donna provenienti dalla strada ed affacciandomi, vedevo un gran numero di persone davanti all'ufficio postale e subito dopo un individuo travisato con un cappellino con visiera e bandana, entrambi di colore scuro che defilandosi dalle scalette posteriori di detto ufficio, scappava verso una Fiat 500X di colore bianco o beige e salito a bordo di detto veicolo (sedile posteriore), si allontanava dal luogo in direzione viale Firenze. Si precisa che l'uomo portava con se una busta o borsa ed il numero di targa del mezzo risulta FB191ZF (omissis)".*

*L'evento delittuoso appena descritto è accompagnato da una serie di altri eventi satellite che, come vedremo, si inseriscono a pieno titolo nella programmazione criminosa di tutte le fasi dell'azione, ivi comprese quelle ante e post delictum.*

*Il primo, in ordine di tempo, è rappresentato dal furto della vettura FIAT 500 X tg. FK861KG, avente telaio "ZFA3340000P590928", avvenuto alcuni giorni prima, ed in particolare tra le ore 19.30 del 29.05.2018 e le ore 18.00 del 30.05.2018.*

*Il furto, avvenuto in via degli Oleandri dell'abitato di Potenza, veniva denunciato in data 31.05.2018 alle ore 10.35 presso gli uffici della Questura di Potenza da GALLICANO Francesca, in qualità di amministratore di "EXCLUSIVE srl" e rappresentante della società di noleggio "LEASYS s.p.a." con sede ad Aosta, che lo collocava temporalmente tra le ore 19.30 del 29.05.2018 alle ore 18.00 del 30.05.2018. Il richiamato sistema S.C.N.T.T., infatti, registrava la notte del 30.05.2018 il transito della macchina alle ore 03.57' e alle ore 05.04' in Potenza.*

*Il secondo evento satellite è rappresentato dal furto della targa anteriore e posteriore avente sequenza alfanumerica FB191ZF, come visto apposta sulla vettura Fiat 500X utilizzata per il furto.*

*In particolare, la targa in questione "FB191ZF", presso l'ACI - PRA, risultava abbinata alla Fiat Panda di proprietà di PASSARELLI PULA Daniela, residente a Potenza in via Anna Maria Ortense nr. 4 la quale ne denunciava il furto la mattina del 04.06.2018 quando personale dei Carabinieri la informava che le targhe dell'auto erano oggetto di ricerche. (vgs All.to nr 23).*

*Salvo quanto di seguito si dirà, vale sin da ora chiarire che PASSARELLI PULA Daniela risulta risiedere nelle vicinanze dell'abitazione di CAMPANELLA sita in via Ponte Nove Luci nr. 10.*

*Sempre dai rilievi effettuati dal sistema S.C.N.T.T., alle ore 18.55' del 03.06.2018 le targhe "FB191ZF" risultavano regolarmente apposte sulla Fiat Panda, pertanto è logico ritenere che il furto sia avvenuto successivamente e prima delle ore 00.13' del*

*giorno seguente, allorquando si registrava il passaggio della suddetta FIAT 500X con le targhe asportate alla PANDA della PASSARELLI PULA.*


*Il terzo fatto satellite, stavolta relativo ad una fase temporale post-delictum, attiene al rinvenimento della vettura FIAT 500X su cui erano state apposte le targhe, anteriore e posteriore, con sequenza numerica "FB191ZF".*

*Il rinvenimento avveniva a distanza di oltre 4 mesi dal furto, ed in particolare il 23.10.2018 allorquando PISAURO Bruno Vincenzo segnalava alla Polizia di Stato il danneggiamento della basculante del suo garage e il rinvenimento all'interno di una Fiat 500X di colore bianco targata FB191ZF, di cui disconosceva la proprietà o il possesso (cfr. All.to nr 27 – informativa PS prot. 14807 del 24.10.2018 dell'UPG-SP relativa al rinvenimento della Fiat 500X).*

*Gli agenti di PS intervenuti, in effetti, constatavano che il nottolino del serramento era stato forzato con un foro, che l'auto rinvenuta nel garage avente telaio ZFA3340000P590928 corrispondeva a quella denunciata da GALLICANO Francesca in data 31.05.2018, e che le targhe FB191ZF ivi apposte (anteriormente e posteriormente) corrispondevano a quelle rubate e denunciate il 04.06.2018 da PASSARELLI PULA Daniela.*

*Le tracce di polvere sul veicolo e sul pavimento, riscontrate in occasione dei primi rilievi sul posto effettuati da personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Potenza, apparivano indicativi del fatto che la Fiat 500X fosse nascosta nel garage da un notevole lasso di tempo, in quanto non movimentata (cfr. All.to nr 28 - sopralluogo del 23.10.2018, accertamenti e rilievi del 24.10.2018 effettuati dal Gabinetto di Polizia Scientifica di Potenza).*

*Dai rilievi tecnici svolti risultava che il veicolo, in fase di accesso, aveva urtato contro lo stipite destro, perdendo i passaruota in plastica installati sul parafrangente destro.*



*All'interno del veicolo veniva rinvenuto un berretto in similpelle, modello baseball di colore nero, "identico" a quello calzato dal primo malvivente che accedeva all'ufficio postale di via Messina il 04.06.2018.*



*Il proprietario del garage PISAURO Bruno Vincenzo e la figlia PISAURO Laura, indicata come ultima ad aver fatto accesso al suddetto garage, in sintesi, riferivano lo stesso era di fatto utilizzato da entrambi come deposito e, quindi, vi accedevano raramente, tanto che da non constatare la presenza della Fiat 500X al suo interno, poiché erano trascorsi vari mesi dall'ultimo loro accesso.*

*In particolare, PISAURO Laura, in merito all'ultimo accesso nel garage, riferiva che ciò avvenne nel mese di "giugno o forse anche prima".*


*Di seguito si riportano le sommarie informazioni di PISAURO Bruno Vincenzo: "omissis" (Domanda: come e quando venuto a conoscenza che nel garage sito a Potenza in via Di Giura era custodita un'autovettura Fiat 500 X di colore bianco ?) Risposta: questa mattina alle ore 11.30 circa facevo accesso al garage di pertinenza dello stabile sito in sito in questa via Di Giura nr 135, unitamente al sig. SCAVONE Rocco nato a Potenza il 16.01.1976 ed ivi residente in via Centomuni nr 4/A (rec. tel. 347.6601918), rinvenendo all'interno un'autovettura Fiat 500 X di colore bianco non di mia proprietà. In particolare il sig. SCAVONE apriva una delle due porte basculanti che consentono l'accesso al mio garage, rilevando che la serratura era stata manomessa. Faccio presente che la seconda porta basculante non si apre in quanto danneggiata e bloccata da alcuni cordoni in pietra. (Domanda: il garage in argomento*

è di sua proprietà ?) Risposta: il garage è di mia proprietà da oltre 40 anni, ed è stato sempre nella mia disponibilità esclusiva, non dato fitto o comodato d'uso a terzi. (Domanda: prima della data di rinvenimento, può riferire quando e chi è stato l'ultimo a far accesso nel garage ?) Risposta: vero l'inizio del mese di luglio 2018 mia figlia PISAURO Laura (rec. tel. 347.1357475) ricordo che ha fatto accesso al garage in argomento per portare dei mobili all'interno dello stesso. Ricordo con certezza che mia figlia non mi ha riferito che nel garage, in occasione dello scarico e deposito dei mobili, abbia notato la presenza un'autovettura. (Domanda: la serratura del garage era funzionante prima del ritrovamento dell'auto ?) Risposta: come detto una delle due porte a difesa del garage è in pratica bloccata da tempo, mentre la seconda più vicina all'ingresso principale (quello senza cancello), nonostante la forzatura del cilindro con un foro, si è aperta regolarmente come se non fosse serrata. (Domanda: al momento della scoperta dell'auto, qualcuno ha fatto accesso all'interno dell'auto ovvero ha aperto portiere, bagagliaio o altro ?) Risposta: SCAVONE Rocco ha aperto la porta anteriore destra per vedere se vi erano custoditi all'interno del cassetto porta oggetti i documenti di circolazione o proprietà. Lo stesso mi ha riferito di non aver trovato alcun documento. Nella circostanza mi sono avvicinato e con la destra ho toccato la maniglia dello sportello anteriore destro. (Domanda: chi ha informato del ritrovamento dell'auto ?) Risposta: subito dopo mi sono recato allo studio di commercialista di mia figlia Paola PISAURO sito nei pressi, ed insieme abbiamo chiamato l'altro figlio Laura, che di professione fa l'avvocato, per sapere cosa dovevo fare visto il ritrovamento. Immediatamente dopo, come consigliato da mia figlia, ho chiamato il 112 e l'operatore mi ha messo prima in attesa e poi mi ha passato un secondo operatore al quale ho raccontato quanto da me rinvenuto in garage. L'operatore mi invitava ad attendere sul posto l'intervento di una pattuglia. In effetti, subito, sul posto interveniva una pattuglia della Polizia di Stato. (Domanda: ha sospetti su qualcuno ?) Risposta: non ho sospetti su alcuno e non mi è stata segnalata la presenza nei garage o nelle corsie di accesso ai garage di persone estranee al condominio. L'unica anomalia che posso segnalare, risale all'incirca all'inizio di luglio, cioè prima che mia figlia depositasse dei mobili all'interno del mio garage, ho notato tre/quattro uomini sulla quarantina ai quali mi sono rivolto per sapere come mai si trattenessero nei pressi dell'ingresso principale ai garage. Gli stessi mentre parlavano tra loro mi hanno consigliato di controllare se fosse tutto in regola presso la mia proprietà, aggiungendo di aver avuto una segnalazione, lasciando intendere che fossero appartenenti alle Forze dell'Ordine. Visto l'invito, in effetti, sono sceso in garage per verificare se fosse tutto a posto. Ho aperto un po' la porta basculante e sbirciando all'interno ho visto che era tutto in regola. Successivamente mi sono allontanato senza incontrare i predetti appartenenti alle Forze dell'Ordine. (Domanda: nel recente passato ha effettuato dei lavori di manutenzione al garage in questione ?) Risposta: non ho effettuato alcun lavoro di pulizia o manutenzione e, anzi, oggi con l'operaio SCAVONE Rocco mi ero recato per effettuare un sopralluogo per successivi lavori di ripristino. (Domanda: ha altro da aggiungere ?) Risposta: non ho altro da aggiungere e resto a disposizione delle

*Autorità per eventuali e ulteriori chiarimenti. Non ho intenzione di procedere contro gli autori del fatto in argomento, anche perché non ho subito danni oltre la rottura del serratura della porta basculante.--// "omissis"*

*PISAURO Laura, a sua volta, riferiva: "(omissis) (Domanda: come e quando venuto a conoscenza che nel garage sito a Potenza in via Di Giura era custodita un'autovettura Fiat 500 X di colore bianco ?) Risposta: la mattina del 23.10.2018 sono stata contattata da mio padre il quale mi informava di aver rinvenuto una macchina nel garage di via di Giura che non era sua e, quindi, mi chiedeva se fosse a me riconducibile. Nella circostanza indicavo a mio padre di chiamare subito la polizia o comunque le forze dell'ordine. (Domanda: possiede le chiavi del garage in argomento?) Risposta: In merito posso aggiungere che ho da alcuni anni le chiavi e, quindi, mio padre ha giustamente ipotizzato che la macchina potesse essere di una persona a me nota. (Domanda: prima della data di rinvenimento, può riferire quando e chi è stato l'ultimo a far accesso nel garage ?) Risposta: Pur avendo le chiavi del garage, in realtà non lo utilizzo come tale, ma come deposito. Nel recente passato alcune volte, infatti, ho fatto accesso al garage in questione per depositarvi dei mobili e dei materiali edili. (Domanda: la serratura del garage era funzionante?) Risposta: la serratura del garage nelle circostanze che vi ho indicato era perfettamente funzionante. L'ultima volta che ho fatto acceso nel garage ero con mio marito DI BELLO Giovanni (rec. tel. 339.1401234). Andammo per cercare delle mattonelle. Non ricordo la data, ma posso riferire che trattavasi del mese di giugno o forse anche prima, poiché nel mese di luglio sono stata molto impegnata al lavoro. Non avendo né io e né mio marito un ricordo esatto della data, ritengo che possa essere anche prima del mese di giugno. (Domanda: ha sospetti su qualcuno ?) Risposta: non ho sospetti su nessuno e posso riferire che, in buona sostanza, tutto il condominio è a conoscenza che non abitiamo in via Di Giura e che, quindi, più utilizzare detto vano come garage in realtà è utilizzato come deposito. Infatti mio padre, in passato, non ha mai partecipato alle riunioni condominiali. Forse solo di recente credo si sia presentato a qualche riunione. In zona mio padre possiede altri due garage oltre a quello in questione. Il primo è ubicato nel vicino centro commerciale "via Di Giura" che utilizziamo sempre come deposito. Il secondo, invece, è in via San Remo nei pressi del negozio di dischi/tende/merceria e viene utilizzato sempre da mio padre come deposito. Dopo il rinvenimento dell'auto non abbiamo verificato se anche all'interno di quest'ultimi due garage, ignoti abbiamo fatto accesso o altro. Mi riservo di verificare e informarmi. (Domanda: ha altro da aggiungere ?) Risposta: non ho altro da aggiungere e resto a disposizione delle Autorità per eventuali e ulteriori chiarimenti. (omissis)"*

*Quattro risultano le circostanze di rilievo emerse all'esito del rinvenimento del mezzo che ne confermano, ancora una volta, la corrispondenza rispetto a quello impiegato dai malfattori per consumare la rapina presso l'Ufficio Postale di Via Messina. Si tratta, in particolare:*

  
134

- del fatto che all'atto del ritrovamento, da parte di PISAURO Bruno Vincenzo, sulla FIAT 500X di colore bianco, con telaio ZFA3340000P590928, di cui il precedente 31.05.2018 GALLICANO Francesca aveva denunciato il furto, risultavano ancora apposte le targhe FB191ZF, a propria volta sottratte alla vettura FIAT Panda di PASSARELLI PULA Daniela, come detto, in un arco temporale successivo alle ore 18.55 del 03.06.2018 e antecedente alle ore 00.13 del giorno seguente;
- del rinvenimento all'interno della vettura dello stesso cappellino in similpelle modello baseball di colore nero con cui il primo malvivente è stato ritratto dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza all'atto dell'accesso all'Ufficio Postale;
- del fatto che la vettura, all'atto dell'accesso al garage, risultava aver urtato contro lo stipite destro, perdendo i passaruota installati in corrispondenza del parafrangente destro, a dimostrazione della fretteolosità della manovra di accesso;
- della breve distanza del garage dall'Ufficio Postale, pari a soli 700 mt.

Così ricostruiti i fatti nel loro svolgersi, le indagini ne hanno disvelato ancora una volta la chiara riconducibilità ad una pregressa pianificazione di PISCOPO Giovanni e MOUKHTARI Abdelkebir che anche stavolta, oltre all'apporto del sodale CAMPANELLA, risulta aver fruito del coinvolgimento diretto di RIVIEZZI Saverio.

L'input investigativo è fornito dalla conversazione progr. 20 del 27.01.2018 transitata sul RIT 85/2018 intercorsa tra KEBIR e PISCOPO nel corso della quale i due discutono di un'attività da svolgere in settimana. ("...ma con orecchie di provola non dobbiamo fare niente questa settimana? O una o un'altra cerchiamo di buttare qualcosa a terra!") indicando con espressioni criptiche l'obiettivo descritto da KEBIR come ("casetta di legno" o in alternativa "dov'è che ci siamo mangiati il dolcetto... là")

La descrizione degli obiettivi rimanda specificatamente a due uffici postali del capoluogo lucano, ovvero quello di Bucaletto, zona di Potenza contraddistinta dalla presenza di moduli abitativi in legno, e quello di Via Messina, nelle cui vicinanze si trova la Pasticceria denominata "Dolci Bontà", che per altro è a metà strada fra le Poste e Via Di Giura, ove è ubicato il garage in cui verrà rinvenuta la vettura FIAT 500X con cui venne perpetrato il furto.

A seguito dell'ascolto di tale conversazione che preludeva chiaramente ad un'azione delittuosa, o quanto meno preparatoria, dei correi, veniva attivato un servizio di controllo del territorio eseguito congiuntamente dagli operanti di PG della Polizia di

*Stato e dei Carabinieri, attraverso la predisposizione di mirati servizi di o.c.p. nelle date del 30.01.2018 e del 01.02.2018.*

*L'attività si concludeva con esito positivo, in quanto CAMPANELLA Giuseppe, mentre era posizionato in C.da Bucaletto, con una chiamata delle ore 10.30 allertava KEBIR della presenza delle forze di polizia (".. Non venire! Tutte e due cose, c'è blocco! ... Non venire!; Ti chiamo io dopo!"). (R.I.T. n. 85/2018: progr. n. 76 del 31.01.2018, delle ore 10:30)*

*Dopo l'"allarme", MOUKHTARI contattava immediatamente PISCOPO per fissare un incontro de visu (sms: "bg ci dh vd a meta strada subito poi ti spiego")<sup>3</sup> e tornava a Pignola per incontrarsi con RIVIEZZI Saverio e il figlio Vito.*

*Alle ore 17:39 seguiva un'ulteriore conversazione fra PISCOPO e KEBIR nel corso della quale quest'ultimo esprimeva il suo disappunto per il comportamento di "orecchie di provola" e nel contempo faceva cenno all'inconveniente sopravvenuto.*

*Kebir: "Ma poi quell'altro non si è fatto... con orecchio di.. Mah! Ma è assai il danno! Ma perché si comporta così?; Giovanni risponde:" Ma tu scusa... Noi come siamo rimasti? Tu sei ..che cazz ... però! E allora tu stai facendo una cosa improvvisata a venire! ... Eh! Perché noi siamo rimasti o stasera siamo rimasti..."; Kebir afferma: "Eh ma purtroppo gli imprevisti nascono, mica è colpa nostra?...E appunto perciò uno se si vede spiega!";*

*A distanza di poco più di un mese, ancora una volta grazie al monitoraggio telefonico ed ambientale di utenze e vetture, al tracciamento tramite GPS ed alla predisposizione di un mirato servizio di o.c.p., si registravano contatti e spostamenti sul territorio di assoluto interesse investigativo.*

*In particolare, MOUKHTARI Abdelkebir e RIVIEZZI Saverio in un primo momento e, successivamente, nel corso della stessa giornata, anche CAMPANELLA Giuseppe, RUSSO Michele, PISCOPO Giovanni e DE LUCA Aniello risultavano convergere tutti in Via Di Giura a Potenza, ovvero nello stesso luogo in cui è ubicato il garage al cui interno, il 31.10.2018 veniva inventa la vettura FIAT 500X utilizzata per compiere il furto, con su apposte le targhe FB191ZF.*

*Oltre la ricostruzione dettagliata degli spostamenti che di seguito verrà illustrata, un particolare che va subito messo in evidenza è rappresentato dai rumori metallici che, nel corso della captazione ambientale sulla vettura LANCIA Y in uso a MOUKHTARI Abdelkebir, oggetto anche di tracciamento GPS, venivano registrati prima della partenza e durante il tragitto da Pignola a Potenza con a bordo KEBIR e RIVIEZZI*

---

<sup>3</sup> R.I.T. n. 85/2018: progr. n. 77 del 31.01.2018;

Saverio.

In particolare, la mattina del 3 febbraio, MOUKHTARI invia un "sms" a CAMPANELLA: (testo) "PRENDI QUALKE OMBREL PER ANDA A VD LA PARTITA"<sup>4</sup>, ricevendo l'ok da parte di quest'ultimo<sup>5</sup>.

Di seguito, MOUKHTARI con la propria autovettura Lacia Ypsilon - intercettata e monitorata - giungeva alle ore 11:32' in via Valle d'Aosta a Pignola nei pressi dell'abitazione di Saverio RIVIEZZI;<sup>6</sup> dopo un minuto risaliva in auto e si dirigeva in via Fratelli Perito (arrivo ore 11:35)<sup>7</sup> nei pressi dell'abitazione di Vito RIVIEZZI. Presso quest'ultimo indirizzo l'autovettura rimaneva posteggiata fino alle ore 13:09', allorquando Kebir risaliva in auto per ritornare a casa.

Nel contempo, alle ore 12:41', PISCOPO e MOUKHTARI confermavano telefonicamente l'appuntamento in giornata.<sup>8</sup>

Alle ore 14:04' MOUKHTARI ritornava con la propria autovettura in via Valle d'Aosta a Pignola e scendeva dal mezzo<sup>9</sup>.

Quivi alle ore 14:17' si registrava in sequenza l'apertura del portellone, dei rumori metallici e infine la chiusura, come se qualcuno avesse riposto nel bagagliaio degli oggetti in metallo (cfr. All.to n. 14 : verbale di trascrizione R.I.T. n. 354/2017: progr. n. 2984 delle ore 14:17 del 03.02.2018).

Dopo due minuti circa MOUKHTARI e RIVIEZZI Saverio salivano a bordo della Lancia e si dirigevano a Potenza; durante il tragitto si registravano dei rumori metallici all'interno del veicolo monitorato. Alle ore 14:31.55' circa giungevano in via D. Di Giura, posteggiavano e scendevano dal veicolo. (cfr. All.to n. 15 – verbale di trascrizione R.I.T. n. 354/2017: progr. n. 2985 del 03.02.2018, dalle ore 14:19' e All.to n. 16 - tracciati gps veicolari R.I.T. n. 354/2017: progr. n. 2985 del 03.02.2018).

---

<sup>4</sup> cfr. R.I.T. n. 85/2018: progr. n. 159 del 03.02.2018, alle ore 10:33;

<sup>5</sup> cfr. R.I.T. n. 85/2018: progr. n. 160 del 03.02.2018, alle ore 11:15;

<sup>6</sup> cfr. R.I.T. n. 354/2017: progr. n. 2980 del 03.02.2018 (dalle ore 11:29);

<sup>7</sup> cfr. R.I.T. n. 354/2017: progr. n. 2981 del 03.02.2018 (dalle ore 11:33);

<sup>8</sup> cfr. R.I.T. n. 85/2018: progr. n. 164 del 03.02.2018 - cella: Pignola;

<sup>9</sup> cfr. R.I.T. n. 354/2017: progr. n. 2983 del 03.02.2018 (dalle ore 14:00);



*Giunti in Via Di Giura, a pochissimi metri dal garage di PISAURO Bruno Vincenzo, in cui come più volte ribadito sarebbe stata poi occultata la vettura FIAT500X utilizzata per il furto, si procedeva in uno secondo momento allo scarico dei "ferri" che KEBIR e RIVIEZZI Saverio avevano trasportato da Pignola, a bordo della vettura LANCIA Y con targa alterata nel secondo carattere della sequenza alfanumerica (in particolare la targa originale DB934JX veniva trasformata in D1934JX).*

*Oltre all'audio percepito all'interno del mezzo, la bontà dell'assunto investigativo trova inequivocabile conforto nei dialoghi intercorsi fra KEBIR, RIVIEZZI e un terzo soggetto n.m.i. che fanno espresso riferimento ai "ferri" ed al "garage".*

*Ed infatti, dopo circa mezz'ora dall'arrivo, (alle ore 15:07'), MOUKHTARI e RIVIEZZI risalgono a bordo del veicolo, che veniva spostato di pochi metri sempre sulla prefata strada, e nella circostanza si intercettava la voce di un terzo uomo all'esterno del mezzo, al quale Kebir chiedeva: "La macchina dov'è la macchina?" e poi aggiungeva: "Aspetta che ora passo...". RIVIEZZI chiedeva a Kebir: "A chi li passi i ferri?" ottenendo: "Fallo parcheggiare che se vedono che gli lascio i ferri si... chissà che cazzo tiene!".*

*In tale contesto, il predetto soggetto (n.m.i.) citava un "garage" (frase non meglio compresa) e Kebir gli chiedeva: "Questi ora da dove devono entrare?" e l'uomo rispondeva: "Da qua!"; Kebir infine replicava: "E allora aspetta ora faccio il giro e torno!".*

*MOUKHTARI, quindi, spostava di pochissimi metri l'auto, dopodiché si registravano i rumori tipici dell'apertura e chiusura delle portiere, nonché della movimentazione di ferrame.*

*Immediatamente dopo, alle ore 15:09', Kebir e RIVIEZZI si allontanavano in auto da via Di Giura e si dirigevano dapprima in Piazzale Aldo Moro (ore 15:11'), dove*

*RIVIEZZI scendeva momentaneamente dall'auto, e di seguito in via Salita San Gerardo, dove RIVIEZZI scendeva definitivamente dall'auto.*

*Di seguito vengono riportati i successivi spostamenti dei correi, come sintetizzati nell'informativa di PG del 31.01.2019.*

*Kebir ripartiva alla guida dell'autovettura e si dirigeva nuovamente in Via Di Giura (ore 15:22'), dove parcheggiava e rimaneva nell'abitacolo (cfr. All.to n. 17 - verbale di trascrizione R.I.T. n. 354/2017; progr. n. 2986 del 03.02.2018, All.to n. 18 - tracciati gps veicolari R.I.T. n. 354/2017; progr. n. 2986 del 03.02.2018).*



*MOUKHTARI restava in macchina fino alle ore 15:38' circa, dopodiché scendeva<sup>10</sup> dal veicolo, che rimaneva parcheggiato in via D. Di Giura fino alle ore 18:21'.*

*Nell'immediatezza, veniva predisposta un'attività di o.c.p. eseguita da militari del G.I.C.O. con due pattuglie automontate, che si recavano sul posto.*

*La prima pattuglia<sup>11</sup>, già alle ore 15:09' circa, notava la Lancia Ypsilon con a bordo MOUKHTARI e RIVIEZZI Saverio allontanarsi da via Di Giura; successivamente (ore 15:22') l'auto veniva notata ritornare in quella via con a bordo solo il MOUKHTARI.*

*Nel frattempo si registravano le seguenti captazioni sull'utenza mobile cd "dedicata o citofono" del MOUKHTARI (localizzata sempre in via Di Giura)<sup>12</sup>.*

*Kebir scambiava "sms" con CAMPANELLA, invitandolo a portarsi in un luogo concordato.*

**CAMPANELLA: (testo) "Ci VediaMo O Posso Prendere Altri ImPEGNI?"<sup>13</sup> e Kebir risponde: (testo) "VIEN DV TO DET".<sup>14</sup>**

<sup>10</sup> cfr. R.I.T. n. 354/2017; progr. nn. 2987 e n. 2988 del 03.02.2018;

<sup>11</sup> denominata pattuglia 1 – capopattuglia Lgt. D'Andrea;

<sup>12</sup> come emerge dalle relative "celle telefoniche";

<sup>13</sup> cfr. R.I.T. n. 85/2018; progr. n. 165 del 03.02.2018, alle ore 14:51;

<sup>14</sup> cfr. R.I.T. n. 85/2018; progr. n. 166 del 03.02.2018, alle ore 15:10;

*MOUKHTARI - subito dopo - sollecitava l'interlocutore a raggiungerlo con altri sms<sup>15</sup> e poi gli telefonava mentre si trovava all'interno della sua auto posteggiata in via Di Giura<sup>16</sup>; CAMPANELLA riferiva che fra 10 minuti sarebbe andato da lui<sup>17</sup>.*

*Alle ore 15:50', la suddetta pattuglia<sup>18</sup> in servizio di o.c.p. notava giungere in via Di Giura la Mercedes con a bordo CAMPANELLA, il quale dopo aver posteggiato vicino alla Lancia di Kebir, si recava - con atteggiamento guardingo - nei pressi del vicino bar "Antoine". Sul posto veniva notato anche la presenza appiedato di RUSSO Michele.*

*Alle ore 15:52' CAMPANELLA avvisava telefonicamente Kebir di essere arrivato<sup>19</sup>.*

*Tale dato trovava riscontro, non solo dalla suddetta attività di o.c.p., ma anche dal monitoraggio "gps" e ambientale dell'autovettura del nominato CAMPANELLA<sup>20</sup>.*

*Dopo 5 minuti, con l'utenza di MOUKHTARI, Michele RUSSO telefonava a CAMPANELLA; e quest'ultimo gli riferiva di trovarsi al "bar Antoine" (ndr: sito via Di Giura n. 237). RUSSO lo invitava a venire più avanti, ossia dove era posteggiata l'auto di MOUKHTARI (nei pressi della palazzina ove insiste il suddetto istituto di credito):*

*Michele Russo (ndr: utilizza nella circostanza l'utenza telefonica in uso a Kebir).  
Giuseppe Campanella: Ue!;  
Michele: Ma dove sei?;  
Giuseppe: Antoine! Tu?;  
Michele: Antoine? Ah! Ah! Vieni avanti! Vieni! Ha detto: "Vieni u... al caso di Gerardo di bilancia".;  
Giuseppe: E non lo so dov'è! Dove sta?;  
Michele: Va bene (incomprensibile).;  
Giuseppe: Io sono qua al bar!.  
(cfr. All.to n. 19 - verbale di trascrizione R.I.T. n. 85/2018: progr. n. 175 delle ore 15:57 del 03.02.2018; cella: Potenza, via Di Giura).*

*Alle ore 16:00' circa, la seconda pattuglia del G.I.C.O.<sup>21</sup> giungeva nei pressi di via D. di Giura e notava dapprima sotto i portici e davanti all'ingresso del bar "Antoine" CAMPANELLA e poco più avanti, nei pressi dell'ex complesso prefabbricato che ospitava gli uffici comunali e la Banca Popolare di Bari, parcheggiate le predette autovetture Mercedes classe B e la Lancia Ypsilon.*

*Alle ore 16:39' PISCOPO chiamava MOUKHTARI per avvisarlo che stava partendo per raggiungerlo<sup>22</sup>.*

<sup>15</sup> R.I.T. n. 85/2018: progr. nn. 169, 170 e 171 del 03.02.2018 (dalle ore 15:24 alle 15:25);

<sup>16</sup> conversazione telefonica captata anche in modalità ambientale cfr. R.I.T. n. 354/2017: progr. n. 2989 del 03.02.2018;

<sup>17</sup> R.I.T. n. 85/2018: progr. n. 173 del 03.02.2018, alle ore 15:37; cella: Potenza, via Di Giura;

<sup>18</sup> denominata "pattuglia 1";

<sup>19</sup> R.I.T. n. 85/2018: progr. n. 174 del 03.02.2018; cella: Potenza, via Di Giura;

<sup>20</sup> R.I.T. n. 547/2017: progr. n. 1792 del 03.02.2018;

<sup>21</sup> denominata: pattuglia 2 - capopattuglia: M. Ilo Barone;

<sup>22</sup> R.I.T. n. 85/2018: progr. n. 176 delle ore 16:39 del 03.02.2018; cella: Potenza via Di Giura;

*Alle ore 16:51' CAMPANELLA si allontanava in auto dalla suddetta via Di Giura e si portava presso l'attività commerciale "Buono"<sup>23</sup> in via Giovanni XIII, dove effettuava una sosta di pochi minuti prima di recarsi a casa in via Ponte Nove Luci, dove alle ore 17:09' circa parcheggiava l'autovettura<sup>24</sup>.*

*Alle ore 17:43' MOUKHTARI telefonava a CAMPANELLA, il quale gli riferiva che stavano ritornando da sotto Vuglio<sup>25</sup>.*

*Intorno alle ore 18:20' PISCOPO e DE LUCA giungevano a Potenza, come si evince dalla citata attività di o.c.p.<sup>26</sup>, per poi incontrare in viale del Basento con Kebir, previ accordi telefonici<sup>27</sup>.*

*Kebir, nel frattempo, fissava con CAMPANELLA un appuntamento in un luogo convenzionato ("Vediamoci dalla signorina")<sup>28</sup>.*

*Alle 18:20' circa MOUKHTARI - come risulta dalle captazioni<sup>29</sup> - riprendeva la sua Lancia, e da via Di Giura si portava in viale del Basento, fermandosi alle ore 18:29 nei pressi della rotonda con la s.s. 92 (ndr: strada che collega il capoluogo con Rifreddo/Sellata/Pignola); dove incontrava PISCOPO e DE LUCA.*

*Si rappresenta che MOUKHTARI, subito dopo essersi avviato da via Di Giura, veniva agganciato dai militari in servizio di o.c.p.<sup>30</sup>. Difatti, alle ore 18:22 circa, veniva notato transitare presso la rotonda di via D. di Giura alla guida della Lancia Ypsilon, e nella circostanza i militari osservavano che la targa dell'auto era alterata nella seconda lettera ("I"),<sup>31</sup> e precisamente "DI934JX"<sup>32</sup> anziché "DB934JX".*

*Altri militari<sup>33</sup> in viale del Basento, alle ore 18:30 notavano l'arrivo di MOUKHTARI a bordo della suddetta autovettura con la targa alterata, e l'incontro con PISCOPO e DE LUCA già presenti sul posto. Dopo, 10 minuti, sia la Lancia Ypsilon che la Fiat Punto dei suddetti "napoletani" si avviavano da via del Basento.*

*Tali movimenti, trovano riscontro anche dalle captazioni eseguite nei confronti di MOUKHTARI, il quale dopo essersi portato in via del Basento, alle ore 18:50 - saliva a bordo della sua auto e si dirigeva nuovamente in via Di Giura nei pressi della banca Popolare di Bari, dove alle ore 19:00' scendeva dal mezzo (cfr. All.to n. 20 - tracciato gps veicolari R.I.T. n. 354/2017: progr. n. 2991 del 03.02.2018).*

---

<sup>23</sup> vendita di materiale elettrico ed elettrodomestici;

<sup>24</sup> R.I.T. n. 547/2017: progr. n. 1795 del 03.02.2018;

<sup>25</sup> R.I.T. n. 85/2018: progr. n. 181 delle ore 17:43 del 03.02.2018; cella: Potenza via Di Giura;

<sup>26</sup> la pattuglia 1;

<sup>27</sup> R.I.T. n. 85/2018: progr. nn. 184, 185, 188 del 03.02.2018;

<sup>28</sup> R.I.T. n. 85/2018: progr. n. 186 delle ore 18:17 del 03.02.2018 (cella: Potenza via Di Giura);

<sup>29</sup> cfr. R.I.T. n. 354/2017: progr. n. 2990 del 03.02.2018, dalle ore 18:20;

<sup>30</sup> la pattuglia 2;

<sup>31</sup> al posto di "B".

<sup>32</sup> ndr: da accertamenti alle banche dati (M.C.T.C. e A.C.I./P.R.A.) non risulta nessuna autovettura targata "DI934JX" (targa formalmente errata);

<sup>33</sup> pattuglia 1;

Anche in tale circostanza, prima di tornare in via Di Giura, alle ore 18:59 circa, i militari operanti<sup>34</sup> notavano transitare la predetta Lancia Ypsilon con la targa alterata<sup>35</sup>, seguita dalla Fiat Punto targata DK563XN<sup>36</sup> con due persone a bordo (nдр: PISCOPO e DE LUCA).

Gli operanti continuando l'attività di o.c.p. si dirigevano dopo qualche minuto nella suddetta via D. di Giura e nel transitare notavano ivi parcheggiate (in fondo alla strada, angolo via Alassio) le predette due autovetture, con nessuno a bordo.

Alle ore 19:27 MOUKHTARI e RUSSO Michele salivano a bordo della citata Lancia Ypsilon, e da via Di Giura si dirigevano sul Raccordo Autostradale 5, direzione Sicignano degli Alburni.<sup>37</sup>

Tale movimento veniva riscontrato, altresì, dal servizio di o.c.p. in cui si accertava che la citata Lancia continuava ad avere la targa alterata.

Subito dopo, gli operanti<sup>38</sup> transitavano nuovamente in via Di Giura (angolo via Alassio) e alle ore 19:52 circa notavano giungere l'autovettura Volkswagen Golf targata CL043KY con a bordo QUARATINO Angelo (alla guida) e RIVIEZZI Saverio.

La predetta Golf entrava nella stradina chiusa e privata, adiacente il complesso residenziale che ospita, tra l'altro, la sede della filiale della Banca Popolare Di Bari - Parco Aurora - di via D. di Giura n. 161.

I militari, per non destare sospetti, si allontanavano dal luogo e si posizionavano in zona; alle ore 20:25 notavano transitare la citata Golf con a bordo QUARATINO e RIVIEZZI, proveniente da via Sanremo e girare di nuovo in via D. Di Giura (direzione bar "Antoine").

Alle ore 19:59, PISCOPO - localizzato<sup>39</sup> in loc. Salvitelle, lungo il tratto autostradale R.A. 5 - chiamava MOUKHTARI per chiedergli se "loro" gli avrebbero raggiunti in un quarto d'ora, ricevendo risposta affermativa. L'utenza di Kebir nella circostanza impegnava "celle" nel territorio di Auletta (SA).<sup>40</sup>

Alle ore 20:21 la Lancia con a bordo MOUKHTARI e RUSSO arrivava in località Pagliarone (s.s. 18) zona "Pontecagnano Sud" e si fermava nei pressi del bar "Glamour Caffè"<sup>41</sup>.

I suddetti movimenti venivano riscontrati anche dall'attività di o.c.p. espletata dai militari del G.I.C.O.<sup>42</sup>, i quali notavano l'arrivo della Lancia Ypsilon e della Fiat

---

<sup>34</sup> pattuglia 2;

<sup>35</sup> D1934JX

<sup>36</sup> intestata e in uso a DE LUCA Aniello, nato a Napoli il 18.11.1976 e residente in Casavatore (NA), via F. Russo n. 20;

<sup>37</sup> R.I.T. n. 354/2017: progr. n. 2992 del 03.02.2018, dalle ore 19:27;

<sup>38</sup> pattuglia 2;

<sup>39</sup> cfr. R.I.T. n. 87/2018: progr. n. 55 del 03.02.2018, ore 19:59; cella: Salvitelle (SA);

<sup>40</sup> cfr. R.I.T. n. 85/2018: progr. n. 189 del 03.02.2018;

<sup>41</sup> cfr. R.I.T. n. 354/2017: progr. n. 2993 del 03.02.2018, dalle ore 19:57;

*Punto presso il suddetto bar e subito dopo, l'incontro fra MOUKHTARI, RUSSO, PISCOPO e DE LUCA con altri tre uomini, all'esterno del locale.*

*Alle ore 21:05 circa i predetti soggetti (non meglio identificati) si allontanavano a bordo di una Toyota Verso (targa non rilevata), seguiti dopo 5 minuti da PISCOPO e DE LUCA con la loro Fiat Punto.*

*Sul posto rimaneva posteggiata la Lancia Ypsilon dei soggetti lucani, sempre con la targa alterata. Nella circostanza veniva eseguita dai militari operanti una fotografia del mezzo<sup>43</sup>, dove si rileva tale elemento.*

*Quivi l'autovettura in trattazione rimaneva parcheggiata fino alle ore 21:54, allorquando MOUKHTARI e RUSSO risaliranno a bordo per far rientro a Potenza<sup>44</sup>.*

*In merito alle autovetture Lancia Ypsilon<sup>45</sup>, Fiat Punto<sup>46</sup> e Volkswagen Golf<sup>47</sup> sopra richiamate, venivano estrapolate dalla banca dati del "Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti del Dipartimento della P.S." le immagini registrate nei transiti ai varchi di Potenza, ivi compresa la targa alterata ("DI934JX").*

*Mettendo a sistema le risultanze fin qui richiamate, appare del tutto logico ritenere cruciale la data del 03.02.2018, come giorno in cui venivano gettate le basi operative del furto, che a distanza di 4 mesi sarebbe stato effettivamente perpetrato presso l'Ufficio Postale di Via Messina a Potenza.*

*In particolare, il primo frangente esecutivo del programma criminoso va localizzato proprio in Via Di Giura, quartiere dove è ubicato il garage di PISAURO Bruno Vincenzo, posto a 700 mt. di distanza dall'Ufficio Postale di Via Messina.*

*Il trasporto dei suddetti "ferri" da Via Valle d'Aosta a Pignola a Via Di Giura a Potenza, il loro susseguente scarico e la loro correlazione ad un "garage", circostanze restituite pacificamente dal sonoro e dalle interlocuzioni captate in modalità ambientale tra KEBIR, RIVIEZZI Saverio e un terzo soggetto n.m.i., rinvengono una piena rispondenza logica e cronologica nella manomissione del garage del PISAURO, ivi ubicato.*

*Ed invero, quest'ultimo, all'atto del rinvenimento della FIAT 500X con su apposta la targa FB191ZF, avvenuto il 23.10.2018 aveva segnalato il danneggiamento del basculante, mentre gli operanti di PG intervenuti riscontravano la altresì la forzatura del nottolino.*

*Sia PISAURO Bruno Vincenzo che la figlia PISAURO Laura avevano riferito di un utilizzo sopradico del locale, per altro destinato a deposito.*

---

<sup>42</sup> pattuglia I;

<sup>43</sup> allegata all'annotazione di p.g. datata 03.02.2018 redatta dal M.a. D'Andrea e App.s. Carlà;

<sup>44</sup> cfr. R.I.T. n. 354/2017: progr. n. 2999 del 03.02.2018, dalle ore 21:54;

<sup>45</sup> MOUKHTARI Kebir e RUSSO Michele;

<sup>46</sup> DE LUCA Aniello e PISCOPO Giovanni;

<sup>47</sup> QUARATINO Angelo/RIVIEZZI Saverio;

*Il primo indicava come ultimo periodo di accesso al garage della figlia il precedente mese di luglio, mentre la seconda lo datava al mese di giugno "o forse anche prima".*

*Domanda: prima della data di rinvenimento, può riferire quando e chi è stato l'ultimo a far accesso nel garage ?) Risposta: vero L'inizio del mese di luglio 2018 mia figlia PISAURO Laura (sit di PISAURO Bruno Vincenzo).*

*L'ultima volta che ho fatto acceso nel garage ero con mio marito DI BELLO Giovanni (rec. tel. 339.1401234). Andammo per cercare delle mattonelle. Non ricordo la data, ma posso riferire che trattavasi del mese di giugno o forse anche prima, poiché nel mese di luglio sono stata molto impegnata al lavoro. (sit di PISAURO Laura).*

*E' per altro plausibile che anche qualora l'intervento modificativo fosse avvenuto il 3 febbraio, in occasione della convergenza dei correi in loco, o comunque in epoca antecedente all'ultimo accesso al garage da parte di PISAURO Laura, quest'ultima non si fosse accorta della manomissione.*

*Quest'assunto è pienamente sostenibile alla luce di un ulteriore passaggio delle dichiarazioni di PISAURO Bruno Vincenzo, nella parte in cui questi precisava che all'atto dell'apertura del garage il 31.10.2018, "nonostante la forzatura del cilindro con un foro, si è aperta regolarmente come se non fosse serrata".*

*In definitiva, è agevole ritenere che, come visto anche per la tentata rapina perpetrata ai danni dell'Ufficio Postale di Via Grippo nel settembre 2017, i correi, nel pianificare il furto presso l'Ufficio Postale di Via Messina, ne abbiano tracciato ex ante e con notevole precisione le modalità operative, prevedendo tra l'altro l'occultamento del mezzo utilizzato all'interno di un locale che fosse scarsamente frequentato dai proprietari - così da poterlo avere a propria disposizione all'occorrenza - e che non fosse in alcun modo a loro riconducibile.*

*Il 3 febbraio questo primo segmento del programma trova un suo significativo momento di attuazione attraverso un sopralluogo dei correi nei pressi del garage e lo scarico degli strumenti ("ferri") impiegati, quello stesso giorno o successivamente, per manometterne la serratura.*

*Oltre a tali evidenze, che già di per sé considerate restituiscono un riscontro individualizzante che certifica il coinvolgimento nei fatti quanto meno di RIVIEZZI Saverio, MOUKTARI Abdelkebir, PISCOPO Giovanni e CAMPANELLA Giuseppe, vanno tenute in debita considerazione ulteriori risultanze investigative che confortano ed aggravano il quadro indiziario a loro carico.*

*Con specifico riferimento alle posizioni di PISCOPO e KEBIR, rileva ancora una volta il passaggio di una conversazione del 31.07.2017 nel corso della quale quest'ultimo raccontava al primo di una sua precedente esperienza relativa ad una "rapina ad un istituto" consumata proprio seguendo un clichè che sembra riecheggiare in toto il modus operandi seguito per la consumazione del furto ai danni dell'Ufficio Postale di Via Messina.*

*"(omissis) A me una volta sai cosa mi successe? Tenevo forse diciotto, diciannove anni, dovevamo fare una rapina ad un istituto qui... Siccome lavorava una signora... Dicevano quando arrivano i soldi la mattina li appoggiano sopra alla scrivania. La porta era una porta normale, all'interno... La porta era proprio una porta tipo delle scuole (ndr emergenza/ antipanico apribile dall'interno), quelle là... Comunque morale della favola, arriva... Eravamo tre persone, uno che aspettava nella macchina e io e questo ragazzo che eravamo... (omissis)". (R.I.T. n. 380/2017: progr. 213)*

*Sempre con riguardo al PISCOPO, nel periodo compreso fra il 29 ed il 30 maggio 2018, in orario notturno, la banca dati S.C.N.T.T. consentiva di registrare vari transiti dello stesso nel capoluogo lucano.*

*La rilevanza a fini investigativi di questo dato, confortato anche dall'incrocio dei tabulati telefonici, come di seguito dettagliatamente illustrati, risiede nella sua afferenza al medesimo spatium temporis entro cui risulta essere stato perpetrato il furto della vettura FIAT 500X, come più volte detto, utilizzata per commettere il furto previa sostituzione della targa FK861KG con la targa FB191ZF e poi occultata all'interno del garage del PISAURO.*

*In particolare, alle ore 20.46' del 29.05.2018 in Potenza nei pressi dell'uscita autostradale per Laurenzana, veniva registrato il transito in direzione Pignola (PZ), dell'autovettura Citroen modello C4 targata EX068AR in uso a PISCOPO Giovanni come riscontrato dalle indagini condotte dal G.I.C.O.. (vgs All.nr 24 - transiti).*

*Alle ore 23.47' detto sistema registrava il transito dell'autovettura Citroen C4 mentre percorreva lo svincolo autostradale di Potenza Ovest in direzione del Viale Basento.*

*Alle ore 02.59' del 30.05.2018 l'autovettura Citroen modello C4 transitava in questa via Appia in direzione del centro cittadino.*

*Alle successive ore 10.24' l'autovettura Citroen C4 transitava sotto il varco di Secondigliano – Via Limitone di Arzano – via I Misteri di Parigi.*

*Questi dati venivano confortati dall'incrocio dei tabulati telefonici da cui emergeva che l'utenza Lycumobile nr 351.2178730 (utilizzata all'interno del terminale mobile avente Imei nr 35248407372907/0) alle ore 23.49.22' del 29.05.2018 impegnava la cella di c.da Ciciniello di Potenza, mentre chiamava (durata 77'') l'utenza nr 339.1704863 intestata a SCOGNAMIGLIO Antonietta convivente di PISCOPO Giovanni.*

*A riscontro del fatto che la citata utenza n. 351.2178730 fosse effettivamente in uso a PISCOPO Giovanni, si rappresenta che la stessa veniva rinvenuta nella sua disponibilità e sottoposta a sequestro in data 26.06.2018 dagli operanti di PG del GICO in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico nell'ambito del proc. pen. 5654/2017/21 DDA, in quanto inserita all'interno del cellulare marca "Zephir" avente imei nr 35248407372907/1 (cfr. All.to nr 25 - verbale di perquisizione/sequestro del 26.06.2018 a carico di Piscopo G.).*

*Con specifico riferimento a RIVIEZZI Saverio, oltre alle inconfutabili evidenze del 03.02.2018, su cui ci si è già diffusamente soffermati, a ricondurre in suo cupo l'autoria del fatto soccorrono le risultanze dei tabulati telefonici che, alla data del furto, ne*

localizzano la presenza in Potenza nella medesima area in cui è ubicato l'Ufficio Postale in cui venne perpetrato.

In particolare, in data 04.06.2018 dalle 09.07'.00'' alle ore 09.45'.52'', l'utenza 3465449752 intestata ed in uso a RIVIEZZI Saverio risultava impegnare la cella Vodafone "222104105357332 POTENZA – VIA DI GIURA 0" – a sua volta indicata dalla medesima compagnia come "servente" alle ore 09.16' (ndr: orario del furto) dell'area in cui è ubicato l'ufficio postale di via Messina.

I tabulati certificavano la presenza del RIVIEZZI in loco anche in orari precedenti e successivi all'evento delittuoso in trattazione, risultando impegnate altre "celle telefoniche" ubicate in zona limitrofe nel comune di Potenza, e precisamente: ore 07.01.30'' – "c.da la Botte Potenza", ore 07.26.38'' – "c.da Cocuzzo snc – Potenza", ore 08.03.46'' – "c.da Baragiano – Potenza", ore 08.28.26'' – "c.da la Botte Potenza", ore 08.45.57'' – "c.da Cocuzzo snc – Potenza", ore 08.50.13'' – "c.da Ciciniello – Potenza", ore 09.06.34'' – "via Due Torri – Potenza", ore 09.07.00'' – "via Di Giura – Potenza", ore 09.10.35'' – "c.da Baragiano – Potenza", ore 09.13.57'' – "c.da Botte Piani del Mattino – Potenza". Di seguito, in mattinata, l'utenza dalle ore 09.29' circa si spostava nel comune di Pignola (PZ) – c.da Molino di Capo, alternandosi di seguito con celle in "c.da Cocuzzo" e "c.da Ciciniello" di Potenza.

Inoltre dal tabulato telefonico dell'utenza di RIVIEZZI, la cella Vodafone sopra indicata di via di Giura ("222104105357332"), veniva agganciata anche nei seguenti giorni: 12.05.2018 ore 13.34', 29.05.2018 ore 09.33', 01.06.2018 ore 09.12', 02.06.2018 ore 07.37', 04.06.2018 ore 09.07' e 17.22' e 14.06.2018 ore 11.57'.

Queste evidenze disvelano chiaramente...il suo materiale coinvolgimento quanto meno nelle fasi preparatorie.

#### **Omissis**

Con specifico riferimento al CAMPANELLA Giuseppe, oltre alla sua convergenza in Via Di Giura il 03.02.2018, già di per sé sufficientemente indicativi del suo diretto coinvolgimento nel fatto, essendosi trattato di uno snodo cruciale nella pianificazione del furto, come confermeranno i successivi sviluppi, gli altri elementi entro cui si enuclea il coacervo indiziario a suo carico sono senz'altro rintracciabili nella vicinanza fra la sua abitazione e quella di PASSARELLI Pula Daniela proprietaria della FIAT Panda da cui vennero asportate le targhe anteriore e posteriore FB191ZF apposte sulla FIAT 500X impiegata per il furto e poi occultata, nonché nello specifico know how che, quale autista presso il centro di meccanizzazione postale, aveva già in precedenza messo a disposizione dei corrieri in occasione della tentata rapina presso l'ufficio Postale di Via Grippo.

Anche in questo caso, come nel precedente, infatti, la condotta delittuosa risulta essere frutto di una pianificazione basata su fonti informative di assoluta affidabilità che consentiranno nuovamente sia di conoscere con anticipo il giorno previsto per la consegna di un rilevante importo di denaro, così da dotarsi in tempo utile di tutto

*quanto necessario (vettura e targhe), sia di modulare alla perfezione, sincronizzandola al secondo, la fase strettamente operativa con l'entrata in azione degli esecutori materiali nella brevissima intercapedine temporale fra la consegna del denaro da parte della Cosmopol e la sua collocazione nel caveau.*

*E' di tutta evidenza che una programmazione così dettagliata va ricondotta al contributo causalmente efficiente di una fonte informativa interna che, anche alla luce della tentata rapina del precedente mese di settembre, e delle restanti evidenze convergenti a suo carico, non può che individuarsi in CAMPANELLA Giuseppe."*

**&&&&&**

Tutto ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo giudice che le richiamate emergenze investigative, puntualmente illustrate attraverso la trascrizione della richiesta cautelare, integrino indizio sufficiente, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., con riferimento a tutti i reati per i quali vi è richiesta di misura cautelare.

Non possono, invero, nutrirsi dubbi, tenuto conto degli esiti degli effettuati accertamenti tecnici, da valutare in uno al tenore delle conversazioni captate, in ordine alla riferibilità agli indagati delle condotte delittuose descritte ai capi 12), 13), 15), 16) e 17) della provvisoria imputazione, dovendosi condividere, sotto il profilo *de quo*, con riferimento a ciascuno di essi, le considerazioni svolte dal PM, in quanto costituenti il frutto dell'operazione logica di correlazione di tutte le emergenze investigative. Né, d'altra parte, è allo stato ipotizzabile una diversa ricostruzione.

Quanto, alla qualificazione giuridica, sono senz'altro idonee ad integrare la fattispecie di cui all'art. 624 c.p. le condotte descritte ai capi 12), 16) e 17), atteso che gli indagati, all'esito di una meticolosa attività preparatoria, tradottasi anche nella individuazione del garage all'interno del quale ricoverare la macchina utilizzata per darsi alla fuga, dopo essersi impossessati, sottraendole ai legittimi proprietari, di un'autovettura (la Fiat 500 X avente telaio ZFA3340000P590928 il cui furto veniva denunciato da Gallicano Francesca il 31/05/2018) e delle targhe FB191ZF di pertinenza dell'autovettura Fiat Panda di Passarelli Pula Daniele, apponendole alla Fiat 500X all'evidente fine di renderne più difficile l'individuazione, si appropriavano della somma di € 235.000,00, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.

Sussistono, inoltre, tenuto conto delle emergenze investigative, le aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 3) e 5), contestate al capo 12).

La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che *"Ai fini dell'aggravante prevista dall'art 625 n 3 cod pen è sufficiente che il colpevole porti indosso un'arma, essendo ultronea ogni altra indagine sia sulla volontà sia sullo scopo dell'agente."* (Cass. pen., sez. II, n. 8584/72); che *"L'aggravante speciale del delitto di furto, prevista dall'art. 625 n. 5 cod. pen., - nell'ipotesi di fatto commesso da tre o più persone - non richiede necessariamente ne' che si tratti di persone riunite ne' che i correi siano stati esecutori materiali, posto che la ragione dell'aggravante consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite sia nel caso in cui l'impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale*

*di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato.*" (Cass. pen., sez. II, n. 10118/86) e che *"Al fine della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento del delitto di rapina (o, per identità di ratio, nel delitto di furto) è sufficiente (anche) una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa"* (Cass. pen., sez. VI, n. 21890/14).

Orbene, nel caso di specie, sia la Acierno che il Minutillo, le cui dichiarazioni, univoche e concordanti sul punto, hanno trovato conferma nelle immagine estrapolate dal sistema di videosorveglianza, hanno riferito che il secondo malvivente indossava un passamontagna e che, oltre ai due uomini che erano entrati all'interno, vi era un terzo uomo che li attendeva all'esterno a bordo della Fiat 500X targata FB191ZF con la quale si erano dati alla fuga. Il Minutillo, inoltre, ha riferito che il secondo rapinatore era in possesso di una pistola (*"...aveva un manico di colore marrone e la restante parte di colorer nero"*) e che la pistola *de qua* gli era caduta mentre prendeva posto sull'autovettura con la quale si erano dati alla fuga.

Diversamente, non può ritenersi sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, c.p., ugualmente contestata.

La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che *"In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo"* (Cass. pen., sez. IV, n. 139/19), mentre, nel caso di specie, i malviventi, sia pure entrando in azione in materia fulminea, hanno approfittato del fatto che la direttrice fosse impegnata nella compilazione delle distinte, senza, tuttavia, contribuire in alcuno modo a determinare la situazione *de qua*.

Quanto all'ulteriore contestata aggravante di cui all'art. 416 *bis* 1 c.p., la questione relativa alla sussistenza della stessa verrà affrontata nel prosieguo.

Per quanto concerne, poi, i furti di cui ai capi 16) e 17), gli stessi risultano certamente aggravati ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. (tenuto conto delle circostanze spazio-temporali della sottrazione come descritte dalla Gallicano e dalla Passarelli) e ai sensi dell'art. 61, comma 1, n. 2, c.p. (la Fiat 500X e le targhe sulla stessa apposte sono state evidentemente sottratte al fine di commettere il reato di cui al capo 12).

Certamente idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art. 614, comma 4, c.p. è la condotta descritta al capo 15) dell'imputazione provvisoria.

Rilevano, invero, sotto il profilo *de quo* le dichiarazioni rese da Pisauro Bruno Vincenzo, dalle quali emerge con tutta evidenza come il ricovero della Fiat 500X utilizzata per il furto all'interno del gagage di sua proprietà avveniva a sua insaputa e attraverso la forzatura del nottolino del serramento. Il reato di cui al capo 15), inoltre, risulta aggravato ai sensi dell'art. 61, comma 1, n. 2, c.p. È, invero, evidente che.

atraverso il ricovero dell'autovettura utilizzata per darsi alla fuga all'interno di un garage non riconducibile ad essi indagati, gli stessi abbiano voluto garantirsi l'impunità. Non è, invece, idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art. 648 *terl* c.p. la condotta descritta al capo 18) dell'imputazione provvisoria, ancorché certamente riferibile agli indagati.

Ed, invero, la sostituzione della targa di pertinenza della Fiat 500X rubata con quella, ugualmente rubata, di pertinenza della Fiat Panda di proprietà della Passarelli, ancorché idonea ad ostacolare in concreto l'identificazione della provenienza delittuosa sia dell'autovettura che della targa, non può ritenersi effettuata in "*attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative*", integrando, piuttosto, una semplice condotta di godimento personale (non punibile).

Per quanto riguarda, infine, il reato di cui al capo 13), premesso che "*In tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta.*" (Cass. pen., sez. VI, n. 46778/15), ritiene questo giudice, pure in assenza di accertamenti sulle caratteristiche dell'arma (non rinvenuta), che possa ragionevolmente sostenersi l'illegalità sia della detenzione che del porto. Ed, invero, le illustrate emergenze investigative hanno permesso di riscontrare una vera e propria "*professionalità*" nella pianificazione e realizzazione di reati, anche violenti, contro il patrimonio, che consente di escludere ragionevolmente che gli autori della condotta delittuosa abbiano utilizzato un'arma detenuta legalmente. Né sono emersi elementi idonei a giustificare l'assorbimento della condotta di detenzione in quella di porto.

Nemmeno possono nutrirsi dubbi in ordine alla riferibilità agli indagati della condotta delittuosa di cui al capo 13). La giurisprudenza, infatti, occupandosi di una diversa ipotesi, ma esprimendo un principio applicabile, per identità di *ratio*, al caso di specie, ha avuto modo di chiarire che "*Qualora più persone, una delle quali armata di fucile, prendano parte a una spedizione punitiva nei confronti di terzi, tutti i partecipanti all'azione rispondono di concorso nell'illegale detenzione e nel porto dell'arma, stante la consapevolezza della presenza del fucile, ben visibile, al fine della riuscita dell'atto dimostrativo, e nel contempo violento, che rivela chiara adesione ai reati concernenti l'arma per l'evidente concorso morale estrinsecatosi nella forma del rafforzamento dell'azione delittuosa posta materialmente in essere da uno solo dei soggetti*" (Cass. pen., sez. I, n. 7379/93).

&&&&&

Prima di passare all'esame delle vicende concernenti il bar-caffetteria all'interno del Palazzo di Giustizia di Potenza (capi da 19 a 23 dell'imputazione provvisoria), è opportuno riportare lo stralcio della richiesta cautelare intitolata "*Prologo - La Partecipazione di Sabato Salvatore al sodalizio mafioso*", in quanto idonea a descrivere il legame esistente tra Sabato Salvatore, Nella Barbara e i Riviezzi e, quindi, ad attribuire all'intera vicenda la sua reale portata:

*“La presente vicenda ha origine dalla presentazione presso gli uffici della Squadra di Mobile di Potenza di un esposto da parte dell’Avv. Davide Pennacchio il quale il 16 maggio 2018 riferiva di essere stato avvicinato nei locali del Tribunale di Potenza da Moukthari Abdelkebir, noto pregiudicato e uomo fortemente legato al Clan Riviezzi che, dichiarando di parlare per conto di Sabato Salvatore, gli intimava di ritirare il ricorso presentato presso il Tar Basilicata volto ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione del servizio di gestione del bar-caffetteria all’interno del Palazzo di Giustizia, di cui si dirà approfonditamente nel prosieguo.*

*L’Avv. Pennacchio, socio insieme al Sig. Giovanni Marino della società Mape s.r.l., partecipava ad una procedura di evidenza pubblica indetta dal Comune di Potenza per l’affidamento del servizio bar nei locali del Tribunale, classificandosi al secondo posto in graduatoria dopo la ditta individuale di Trepiccione Mirone Maria di Benevento che subentrava nell’attività ad inizio 2017.*

*Il criterio di aggiudicazione della procedura era quello dell’offerta più alta; occorre specificare, difatti, che, trattandosi di un contratto attivo per la Pubblica Amministrazione, quest’ultima ottiene un guadagno e non sostiene spese.*

*Su quest’ultimo punto e sulla corretta qualificazione giuridica della procedura bandita dal Comune di Potenza, si dirà in seguito dopo aver affrontato le motivazioni della sentenza del Tar Basilicata.*

*Dunque, la ditta individuale “Trepiccione Mirone Maria” presentando l’offerta di 60.000 euro, quale canone da versare annualmente al Comune di Potenza, si aggiudicava la concessione del locale.*

*Secondo le dichiarazioni dei soci della Mape s.r.l. si trattava di un’offerta particolarmente anomala se contestualizzata in un’ottica di costi/ricavi derivanti dalla gestione del bar; difatti, tutti gli altri concorrenti si erano assestati su offerte non superiori ai 40.000/50.000 euro.*

*Ad ogni modo, i soci della Mape s.r.l. rappresentavano che l’attività di bar, sin dall’inizio del 2018, non appariva più gestita dalla ditta aggiudicataria bensì da soggetti diversi, tanto che di tale subentro la Mape ritenne doveroso informare anche il Presidente della Corte di Appello di Potenza e successivamente richiedere formale accesso agli atti di gara, istanza che venne evasa dai funzionari del Comune di Potenza, l’ing. Restaino Mario e Giugliano Mario, preposti al bando ed alla procedura, con particolare resistenza.*

*Del resto, il Marino ricordava che, in un’occasione, proprio il Restaino gli si rivolse con un’espressione piuttosto particolare, affermando, con riferimento alla procedura del bar, “gli abbiamo dato la giacchetta e non possiamo più toglierliela”.*

*Dunque, secondo le dichiarazioni dell’avv. Pennacchio e del socio Marino, le anomalie riguardavano, oltre che l’offerta iniziale, anche una complessa operazione di cessione d’azienda tra la ditta individuale “Trepiccione Mirone Maria” e la società di nuova costituzione, la “Bar del Tribunale” s.r.l.*

*In particolare, l’operazione non era stata autorizzata preventivamente dal Comune, che avrebbe dovuto emettere un provvedimento favorevole alla cessione.*

*Difatti, il Comune di Potenza rilasciava l’autorizzazione solo dopo la cessione, quindi, il 21.12.2017.*

*Dagli accertamenti effettuati a riscontro delle dichiarazioni del Pennacchio emergeva che, effettivamente, dopo l’aggiudicazione della gara, vi fosse stata una cessione d’azienda in favore della società “Bar del Tribunale” s.r.l. la cui proprietà era*

suddivisa tra la Trepiccione, titolare solo del 10% delle quote, e Lovallo Donata Maria, titolare del 90%.

In realtà, dai servizi di osservazione controllo e pedinamento effettuati dalla P.G all'interno del bar, si appurava che nel ristorante-caffetteria del Tribunale vi fossero anche due soggetti, identificati in Nella Barbara e Sabato Salvatore, solo apparentemente estranei alla compagine societaria della ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria" e della società "Bar del Tribunale" s.r.l.

Nella Barbara e Sabato Salvatore, difatti, risultavano non solo impiegati all'interno del bar, la prima quale cassiera ed il secondo quale barista, bensì erano pienamente inseriti nella gestione amministrativa della caffetteria.

Orbene, ciò che interessava era proprio il ruolo di Nella e Sabato, i quali si rivelavano ben più che due semplici impiegati all'interno del bar ma veri e propri amministratori di fatto della società "Bar del Tribunale" ed ancor prima della ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria".

Ciò che è emerso nel corso delle indagini è un quadro ben più articolato in cui s'inserivano Nella e Sabato, i quali, con l'ausilio di una fitta rete di collaboratori e complici - anche all'interno del Comune di Potenza - riuscivano ad intestare fittiziamente a personaggi totalmente avulsi da qualsiasi contesto criminale, quali appunto Trepiccione Maria e Lovallo Donata, società risultate poi aggiudicatarie di concessioni pubbliche in settori sensibili quale quello dell'amministrazione della giustizia.

Vi è di più.

Dalle indagini emergeva un contesto particolarmente allarmante fatto di profonda commistione tra i predetti - Nella e Sabato - ed il sodalizio criminale denominato "Clan Riviezzi", storicamente radicato nel territorio di Potenza, Pignola e Comuni limitrofi, rispetto a cui come emerge anche dalla presente vicenda, ma non solo, il Sabato era intraneo.

Un dato particolarmente significativo della vicinanza della coppia NELLA-SABATO rispetto al clan RIVIEZZI viene restituito dalle risultanze istruttorie e processuali del proc. pen. 4298/2012 RGNR, nell'ambito del quale gli stessi venivano tratti a giudizio unitamente a RIVIEZZI Vito e RIVIEZZI Francesco Michele per il reato di concorso in estorsione contestato nei termini che seguono:

"IMPUTATI del reato p. e p. dagli artt. 110 - 8 cpv., 629 c.p. e 7 L. 203/91 perché in concorso con due persone non ancora individuate (una delle quali indicata col nome di Massimo) ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, RIVIEZZI Vito con il ruolo di ideatore ed organizzatore di tutta l'azione, RIVIEZZI Michele Francesco, con il ruolo di passa-parola e di intermediario telefonico in tutti i contatti che RIVIEZZI Vito doveva tenere durante la programmazione e l'esecuzione dell'azione estorsiva con i due complici non lucani rimasti sconosciuti, gli altri quattro con il ruolo di esecutori materiali, si procuravano un ingiusto profitto pari ad euro 76.298,29, adoperando violenza e minaccia nei confronti di TRIVIGNO Maria, titolare della tabaccheria e punto Lottomatica sita a Potenza in via Di Giura, e del suo compagno CARLUCCI Andrea, adoperando le seguenti modalità operative:

- nelle giornate del 31/07/2012 e del 1/08/2012 RIVIEZZI Vito, unitamente al SABATO, alla NELLA e ai due soggetti rimasti ignoti, si presentavano presso il punto Lottomatica della TRIVIGNO con il pretesto che occorreva

- effettuare un intervento di manutenzione sul pc della LOTTOMATICA utilizzati per far le giocate;
- al contempo rappresentando la necessità che occorreva testare la funzionalità del sistema, provvedendo ad effettuare 3.145 giocate per un importo complessivo di euro 263.571,00 assicurando la TRIVIGNO sul fatto che si trattava solo di scommesse virtuali;
  - all'esito del falso intervento tecnico la TRIVIGNO ed il CARLUCCI, che frattanto si erano accorti dell'effettività delle giocate fatte, nel tentativo di chiedere spiegazioni di quanto accaduto al RIVIEZZI Vito e ai suoi complici, venivano raggiunti da due di costoro – rimati ignoti – uno dei quali avvicinava minacciosamente la mano alla faccia della TRIVIGNO, mentre l'altro prendeva di forza il CARLUCCI costringendolo ad uscire dalla tabaccheria e, girandogli il braccio dietro la schiena per immobilizzarlo, gli proferiva le seguenti parole "QUESTE FACCE NON LE HAI MAI VISTE E NON LE VEDRAI MAI PIU'". Con la conseguenza che attraverso i predetti comportamenti minacciosi e violenti costringevano la TRIVIGNO ed il CARLUCCI a consegnare loro le ricevute delle giocate effettuate, risultate vincenti per un ammontare pari ad euro 176.313,21, somma che in una parte – pari ad euro 76.298,29 – veniva materialmente incassata dai malfattori nei giorni immediatamente seguenti presso altre ricevitorie ubicate a Cosenza, Napoli e Roma e nelle rispettive province. Con l'aggravante di aver consumato il delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis C.P. ed al fine di agevolare gli appartenenti dell'associazione mafiosa fucente capo a RIVIEZZI Saverio, il quale si trovava in carcere dal febbraio 2011. In Potenza, Cosenza, Napoli, Roma e provincia tra il 31.7.2012 e gli inizi di agosto 2012".

Giudicati con rito abbreviato, NELLA e SABATO, con sentenza n. 33/2015 venivano riconosciuti colpevoli del reato loro ascritto dal G.u.p. di Potenza che, esclusa l'aggravante dell'art. 7 L. 203/1991, li condannava alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione e di € 1.000,00 di multa.

La statuizione veniva confermata dalla Corte di Appello di Potenza con sentenza n. 594/2018.

Senza entrare nel merito della vicenda, già scrutinata in due gradi di giudizio, ci si limita a rilevare che, come desumibile dal cpao di imputazione e dal testo delle sentenze che si allegano, NELLA e SABATO risultavano aver preso parte attivamente alla condotta criminosa innanzi descritta in quanto, in veste di esecutori materiali, presentatisi unitamente al RIVIEZZI Vito e ad altri due soggetti rimasti non identificati, presso il punto LOTTOMATICA di TRIVIGNO Maria contribuivano in prima persona alla mise en scene del presunto intervento di manutenzione tecnica sui terminali grazie a cui venivano fraudolentemente effettuare 3.145 giocate per un importo complessivo di euro 263.571,00 le cui ricevute, al fine della riscossione delle vincite (per un ammontare pari ad euro 176.313,21), venivano poi estorte con le condotte violente e minatorie innanzi descritte. Il compendio probatorio si basava su una serie di evidenze che facevano propendere in maniera univoca per il coinvolgimento della coppia NELLA-SABATO, quali i fotogrammi estrapolati dall'impianto di videosorveglianza, le risultanze dei tabulati telefonici e l'individuazione fotografica da parte di una delle p.o., ovvero CARLUCCI Andrea, mentre nei confronti dell'altra p.o. (TRIVIGNO

152



*Maria) in ragione della sua reticenza, come acclarata nel corso delle intercettazioni, si procedeva per il reato p. e p. dall'art. 371 bis c.p.*

*Tornando alla vicenda oggetto del presente procedimento, il legame di immedesimazione organica tra Sabato e l'associazione dei Riviezzi, poi, si manifestava in tutto il suo rilievo ed in tutta la sua attualità, grazie alle dichiarazioni dell'Avv. Pennacchio, che rivelavano un fondamentale elemento di raccordo: Moukhtari Abdelkebir, cd. "Kebir", come si è visto braccio destro e uomo profondamente legato a RIVIEZZI Vito e RIVIEZZI Saverio, persona violenta e assai temuta nel potentino (e che, come si è visto, manteneva, per conto dei capi del clan Riviezzi, i rapporti con tutte le principali organizzazioni di tipo mafioso lucane) interveniva personalmente, con tutta la sua la forza d'intimidazione - addirittura avvicinando e terrorizzando, all'interno del luogo deputato all'amministrazione della giustizia, un professionista, l'Avv. Pennacchio - per impedire che costui coltivasse un ricorso contro Sabato e la Nella che poteva determinare la perdita, per costoro, della concessione del locale bar all'interno del Tribunale.*

*Per le circostanze e le modalità con cui veniva posta in essere, l'intimidazione rappresentava, di fatto, un modo per riaffermare prepotentemente l'egemonia del sodalizio criminale dei Riviezzi, in evidente dispregio anche della valenza istituzionale del luogo in cui si estrinsecava.*

*Ed infatti, dalle indagini che di seguito saranno esposte, emergeva, in modo univoco, che mediante artifici societari, intestazioni fittizie e simulate operazioni di cessioni d'azienda, il sodale Sabato Salvatore (la cui appartenenza all'organizzazione criminale Riviezzi sarà di seguito dimostrata) aveva ottenuto dal Comune di Potenza il controllo di una attività economica - e segnatamente la gestione del Bar del Tribunale - in un luogo come il Palazzo di Giustizia particolarmente strategico non solo per incontrare coindagati, coimputati, difensori ed ottenere informazioni, ma anche per restituire particolare visibilità e prestigio ai Riviezzi, attraverso l'affidamento della gestione in pianta stabile a soggetti a loro vicini, così da consentire al clan una vera e propria ostentazione di presenza verso gli altri gruppi criminali, in un luogo deputato all'amministrazione della giustizia, nel quale la supremazia della legge dovrebbe ritenersi scontata.*

*Ed invero, secondo quanto di seguito si vedrà, lo stabile legame fra Salvatore Sabato e l'organizzazione criminale dei Riviezzi, risale nel tempo ed era nota non solo nel pubblico e, ovviamente all'interno dello stesso sodalizio, ma anche a chi apparteneva o comunque era collegato, per ragioni familiari, ad una diversa associazione mafiosa.*

*Ed infatti, Stefanutti Natale, testimone di giustizia e figlio del noto capo clan Stefanutti Dorino (uomo di vertice del sodalizio Martorano/Stefanutti), la cui attendibilità e la cui figura sono state sopra ampiamente commentate, in data 19.6.2019, in modo del tutto spontaneo, riferiva a questo Ufficio sul conto del Sabato:*

*"...omissis....Posso dirvi che Donato LORUSSO intorno al 2013/ 2014 (NdPM: sodale del gruppo Martorano Stefanutti) - e comunque dopo l'omicidio Abruzzese e dopo che Vito RIVIEZZI che stava in carcere a Potenza con mio padre (arrestato per il predetto omicidio) venne scarcerato - mi disse che poiché Vito RIVIEZZI dopo la scarcerazione aveva degli obblighi e non si poteva muovere da Pignola gli mandava delle "ambasciate" per il tramite del Kebir con il quale si incontrava nel bar Challenge di certo signor Piro, che è cognato di Saverio RIVIEZZI e si trova a Potenza in Via del Gallitello. Non conosco i contenuti di tutte queste "ambasciate" perché Donato LORUSSO non me li diceva tutti, tuttavia posso precisarvi che quando si trattava di*

questioni molto importanti sia da un punto di vista economico che criminale era proprio DONATO LORUSSO, che in quel momento gestiva il clan MARTORANO/STEFANUTTI, a recarsi a Pignola per incontrare Vito RIVIEZZI. Ricordo che Donato diceva che andava al bosco che è una località di campagna a Pignola dove i RIVIEZZI svolgono la loro attività boschiva di taglialegna, più precisamente, poiché ci sono stato, si tratta di un bosco a cui si arriva percorrendo una stradina che parte dal cimitero di Pignola e va in direzione dell'Hotel Giubileo, in località Rifreddo.

Spontaneamente: a proposito del Clan RIVIEZZI ricordo che un uomo di Vito RIVIEZZI, tale Sabato, che mio padre chiamava il ragnetto in quanto aveva sul collo il tatuaggio di una ragno o di una ragnatela, venne a casa mia e si incontrò accompagnato da uno spacciatore dei RIVIEZZI che si chiama Luigi MIGLIONICO di Potenza. Questo MIGLIONICO sia detto per inciso oltre che spacciare gestiva le sale giochi insieme ad ABRUZZESE e a tale Michele LAGUARDIA, circostanze che conosco bene in quanto mio padre aveva forti interessi in questo settore, interessi che poi sfociarono nell'omicidio di Donato ABRUZZESE. Tornando all'incontro di cui sopra lo stesso si svolse non in mia presenza, tuttavia quando se ne andarono da casa MIGLIONICO e SABATO, sentii i commenti di mio padre e di Donato LORUSSO, che sostanzialmente erano assai soddisfatti in quanto dicevano di aver sistemato finalmente la situazione. In pratica compresi dal loro discorso che SABATO era venuto a chiedere a mio padre e a LORUSSO Donato di poter continuare a lavorare presso l'Ospedale di Potenza, se non sbaglio con la società Kuadra. Non ricordo se il SABATO fosse stato proprio licenziato o se gli avessero ridotto i compiti, certo è che mio padre diceva che gli aveva opposto un rifiuto e non era possibile per lui avere lo stesso incarico di prima. Compresi, ma questa per la verità è un mia deduzione, mentre il resto l'ho sentito direttamente, che l'arrivo del MIGLIONICO era stato preceduto da una "ambasciata" del Vito RIVIEZZI di cui il SABATO era un uomo fidato, il quale voleva intercedere presso mio padre per "apparare" la situazione. Certamente ricordo che sia mio padre che LORUSSO dicevano che SABATO era uomo di Vito RIVIEZZI ma che non gliene importava nulla perché a Potenza comandavano loro, e soprattutto in Ospedale comandavano loro.....omissis"

Le propalazioni dello Stefanutti, sul punto, risultavano riscontrate in modo puntuale. Come infatti comunicato dalla Squadra Mobile e dal Gico di Potenza, cfr inf del 16.9.2019, dalla scheda segnaletica realizzata in occasione del foto-segnalamento da parte dei Carabinieri di Potenza, in seguito all'arresto del SABATO Salvatore, avvenuto in data 26.02.2013, a carico dello stesso, nei contrassegni, veniva indicato, tra l'altro, un tatuaggio al collo, lato destro, raffigurante uno scorpione. Si tratta, invero di un particolare di notevole rilievo che conferma come lo Stefanutti avesse avuto un contatto diretto con il Sabato. Peraltro, comprensibilissima, ed anzi vieppiù dimostrativa della genuinità del racconto, la confusione fra il tatuaggio di uno scorpione con quello di un ragno essendo, gli stessi, animali che possono essere molti simili (alcuni ragni sembrano scorpioni e viceversa) appartenendo entrambi alla famiglia degli aracnidi, senza contare che, al di là delle intenzioni del tatuatore si possono disegnare scorpioni che poi sembrano ragni o si può leggere o interpretare il tatuaggio – sia da parte dei CC che degli Stefanutti – di uno scorpione come quello di un ragno o viceversa, mentre ulteriore conferma dell'attendibilità del teste è rappresentata dalla circostanza, oggettiva ed inequivoca, che lo stesso indicava in

modo esatto e puntuale la parte del corpo sulla quale era stato realizzato il tatuaggio in questione.

*In altre parole, si riscontra ancora una volta la genuinità delle propalazioni di Stefanutti in merito a fatti di sua diretta conoscenza che, nello specifico, si collocano in una trama di rapporti personali che risultavano perfettamente riscontrati dalle indagini di PG, a partire dalla qualità di spacciatore di sostanze stupefacenti ascritta al MIGLIONICO Luigi da Natale Stefanutti, ampiamente riscontrata dagli esiti delle attività d'indagine svolte nell'ambito del procedimento penale n. 4831/10-21 RGNR-DDA ("Torre di Savoia"), pendente innanzi al Tribunale di Potenza, in fase dibattimentale, in cui il Miglionico è stato tratto a giudizio per il reato p. e p. dall'art. 73 DPR 309/90.*

*Quanto ai suoi rapporti con STEFANUTTI Dorino Rocco, si richiama il contenuto di alcune intercettazioni da cui si evince che lo stesso non esitava a convocare "ad horas", in piena notte, presso la propria abitazione di Potenza, il MIGLIONICO Luigi intimandogli di raggiungerlo: << "... e tutto a posto...devi venire immediatamente a potenza, a casa mia, ti aspetto ... devi venire ....vedi come devi fare altrimenti vado a casa tua...vedi tu...fatti il segno della croce!... nino mi ha detto il fatto...infamità e non infamità...vieni immediatamente qua ... mi hai capito ...nino mi ha detto il fatto..", con il susseguente coinvolgimento di LAGUARDIA Michele che veniva subito contattato dal MIGLIONICO Luigi, <<"niente ... mi hanno mandato a chiamare!... mi hanno chiesto quello che è successo a... (inc.) ...giù a Tito ...". Il rapporto del MIGLIONICO Luigi con lo STEFANUTTI Dorino Rocco (ed il suo ruolo di spacciatore) trovano riscontro poi anche nelle dichiarazioni rese dall'assuntore di droga POCCHIARI Pierpaolo, il quale in sede di dichiarazioni testimoniali rese in data 16.10.2012, affermava testualmente:*

*"....omissis....Domanda: Successivamente all'episodio che ha sopra riferito ha incontrato altre volte Miglionico? Risposta: si mi è capitato di rincontrarlo nel mese di aprile - maggio scorso, a Potenza in Piazza Cagliari lui si trovava in compagnia di Stefanutti Dorino a bordo del macchino di quest'ultimo, in quella occasione lo Stefanutti si avvicinava a me chiedendomi cosa stavo facendo e chi aspettavo, io gli risposi che aspettavo un amico e mi allontanai. Miglionico non disse assolutamente nulla. Solo successivamente appresi da mio fratello Giuseppe che Stefanutti Dorino in quella occasione con la frase che mi rivolse voleva farmi intendere che dovevo saldare il debito che avevo contratto con una persona di Rionero di nome Antonio, non ricordo il cognome ma ricordo che il suo soprannome che è "piscone", dal quale nell'anno 2011 avevo preso a credito un "panetto" di Hashish per il quale avrei dovuto corrispondere la somma in denaro di Euro 300,00. Io questa panetta non l'ho pagata perché l'hashish era di pessima qualità che in gergo viene definito "puzzone" che io non ho utilizzato perché sono stato costretto a buttare. Anche in altre occasioni ho comprato hashish da Antonio di Rionero detto "piscone" sempre a credito che non ho saldato perché dopo che ho ricevuto la fregatura del "puzzone" ho deciso di non saldare il debito. Di questa storia ho reso dichiarazioni ai Carabinieri di Melfi e di Potenza...omissis.." (vds. Allegato n. 5)*

*Quanto ai rapporti fra ABRUZZESE Donato e LAGUARDIA Michele, va ricordato che in data 22.02.2007 costituivano, innanzi al Notaio DI LIZIA di Potenza, la società in nome collettivo avente ad oggetto, la gestione di bar e di video giochi denominata "Al*

*nostro bar di ABRUZZESE & LAGUARDIA Snc", con sede in Potenza, via Vaccaro n. 61, ed affidata alla gestione di MIGLIONICO Luigi, denunciato il 29.04.2009 dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Potenza, per la contravvenzione ex art. 720 c.p., in concorso con altri, avendo partecipato al gioco d'azzardo all'interno di un locale sottostante l'esercizio pubblico denominato "dopolavoro ferroviario", sito in Potenza, in viale Marconi n. 377. (cfr inf del giorno 8.1.2020 della SM di PZ, vds. allegato n. 2)*

*Venendo, infine ai rapporti fra il Miglionico e gli ambienti criminali frequentati dal Sabato, circostanza che spiega le ragioni per le quali Miglionico ebbe ad accompagnare il Sabato dallo Stefanutti Dorino, previa chiamata di RIVIEZZI Vito, si richiamano le univoche risultanze di una pregressa indagine svolta da questa DDA.*

*In particolare, tornando al citato procedimento penale n. 4831/10 - 21 RGNR-DDA, denominato "Torre di Savoia", dallo stesso risultavano elementi dimostrativi dei rapporti esistenti tra MIGLIONICO Luigi e RIVIEZZI Vito - come si è detto, coimputato, di SABATO Salvatore nell'ambito della vicenda estorsiva compiuta ai danni della tabaccheria "Trivigno" di Potenza (p.p. n. 4298/12-21 RGNR-DDA).*

*In particolare, dalle indagini risultava che a seguito dell'arresto avvenuto in data 07.10.2010, per detenzione illegale di circa 500 grammi di "hashish", CAGGLIANO Donato riavviava un nuovo rapporto collaborativo con questa D.D.A. - dopo quello intrapreso negli anni precedenti - rendendo dichiarazioni in ordine allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di Potenza, Pignola e comuni limitrofi.*

*Nel corso dell'interrogatorio avvenuto in data 16 dicembre 2010, forniva indicazioni che consentivano di rinvenire e sequestrare presso la propria abitazione di Satriano di Lucania (Pz), un'arma da fuoco con relativo munizionamento e della sostanza stupefacente. E se riferiva che l'arma da fuoco se l'era procurata perché temeva azioni di ritorsione da parte dei fratelli RIVIEZZI Saverio e RIVIEZZI Domenico, per via delle dichiarazioni rese nei riguardi degli stessi con la precedente collaborazione con la Giustizia (circostanza che conferma la pericolosità e la stessa natura mafiosa del sodalizio dei Riviezzi), nel fornire elementi sul conto di MIGLIONICO Luigi, indicato espressamente come il referente dei "Riviezzi" di Pignola (con il quale, peraltro, era stato identificato in data 08.10.1997, in questo Parco Sant'Antonio La Macchia e in data 18.10.2000, in questa via del Gallitello) il CAGGLIANO Donato faceva riferimento a cessioni di droga ricevute dal predetto.*

• verbale dell'11.11.2010:

*omissis*

*MAROTTA: perché dovevo riacquistare la fiducia sul territorio, da parte di chi?*

*CAGGLIANO: di Miglionico Luigi!*

*MAROTTA: da parte di Miglionico Luigi e di altri acquirenti*

*CAGGLIANO: gli altri acquirenti non mi importano, perché una volta acquistata la fiducia di Miglionico Luigi, gli acquirenti ...*

*MAROTTA: perché questo Miglionico è il più importante praticamente?*

*CAGGLIANO: è il referente!*

*MAROTTA: il referente di chi?*

*CAGGLIANO: di tutti*

*MAROTTA: di tutti gli altri spacciatori?*

*CAGGLIANO: oltre che degli spacciatori, di Riviezzi specialmente*

**MAROTTA:** di Riviezzi, e chi è Riviezzi Saverio?

**CAGGLIANO:** è un boss

**MAROTTA:** di quale zona?

**CAGGLIANO:** di Pignola

**MAROTTA:** allora, faccio presente però .. dunque, l'importante per me era riacquistare la fiducia del Miglionico, perché lui è il referente di Riviezzo

**CAGGLIANO:** ciò può sistemare le cose, come vi devo dire, Riviezzi!

**MAROTTA:** Riviezzi!

**CAGGLIANO:** Riviezzi Saverio

**MAROTTA:** Riviezzi Saverio da Pignola a detto?

**CAGGLIANO:** noto come il boss di Pignola

**MAROTTA:** il quale è notoriamente la persona che controlla il territorio di Pignola

**CAGGLIANO:** il territorio di Pignola e limitrofe

**MAROTTA:** Pignola, lei come ha fatto a riacquistare la fiducia di Miglionico?

**CAGGLIANO:** allora io mi sono ... dopo che è successo il blitz che hanno arrestato, che è arrivato anche a me il mandato di cattura, però il giudice lo ha rifiutato, Martorano, Riviezzi, Quarantino, Giannizzaro, 23 eravamo, il senatore Lepore, l'assessore Lepore che è assessore al bilancio del Comune di Potenza omissis

**MAROTTA:** eh, quindi che è successo, quando è successo questa cosa quà

**CAGGLIANO:** eh, io ho fatto, io sono andato alla "Nuova" accompagnato da lui e da un'altra persona che non conosco

**PANTONE:** la Nuova è un giornale?

**CAGGLIANO:** la "Nuova" è un quotidiano, la Nuova il giornale

**MAROTTA:** insieme a chi?

**CAGGLIANO:** con Luigi Miglionico, ed ho fatto una richiesta che io non ero collaboratore di giustizia, che le mie frasi erano state interpretate in modo sbagliate, e che quindi anche le conversazioni con Mimmo Riviezzi, no con Domenico Riviezzi erano state interpretate in modo sbagliato, e perché mi dovevo coprire

**MAROTTA:** eh quindi lei questa dichiarazione l'ha fatta ad un giornalista

**CAGGLIANO:** un giornalista amico mio

**MAROTTA:** alla presenza di Miglionico

**CAGGLIANO:** no, Miglionico era giù, ma è uscito sul giornale, si può .. io ce l'ho a casa

**MAROTTA:** eh, quindi in virtù di questo articolo si è riabilitato agli occhi di Miglionico?

**CAGGLIANO:** mi sono riabilitato agli occhi di Miglionico, e come mi sono riabilitato ho ricevuto subito 2 "plance" di fumo

**MAROTTA:** eh, da Miglionico

**CAGGLIANO:** gratis da Miglionico, poi man mano omissis

Le dichiarazioni appena passate in rassegna appaiono particolarmente significative per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, sono rilevanti ai fini della qualificazione mafiosa del sodalizio facente capo ai Riviezzi, evidenziandosi, alla loro stregua, la chiara, netta ed inequivocabile

157

percezione nei soggetti (anche criminali) che operano a Pignola, della supremazia criminale, della capacità di controllo del territorio e di "sistemare le cose", della famiglia Riviezzi, tipica dei sodalizi che rientrano nel paradigma dell'art 416 bis c.p.

In secondo luogo riscontrano le dichiarazioni dello Stefanutti nella parte in cui confermano che Miglionico era uomo legato ai Riviezzi (circostanza che spiega perché Miglionico accompagnò Sabato da Stefanutti, previa telefonata di Vito Riviezzi)

Interessante anche il seguito delle dichiarazioni appena passate in rassegna, nelle quali il dichiarante meglio focalizzava i rapporti sussistenti tra MIGLIONICO Luigi, RIVIEZZI Saverio ed il figlio RIVIEZZI Vito, affermando in proposito testualmente:  
omissis

**MAROTTA:** *si, si ma manteniamoci ai Riviezzi ed a questo Giuseppe, e poi ha fatto anche un altro nome?*

**CAGGLIANO:** Vito, il figlio

**MAROTTA:** di Riviezzo

**CAGGLIANO:** *si*

**MAROTTA:** *Miglionico mantiene ...*

**MARTINELLI:** *lei è a conoscenza del suo modo di mantenere i contatti con Saverio Riviezzi.*

**MAROTTA:** Miglionico mantiene i contatti con Saverio Riviezzi, tramite un certo Giuseppe e tramite il figlio del Riviezzi, che si chiama?

**CAGGLIANO:** *Vito, e questo è ...*

**MAROTTA:** *e Giuseppe dove abita?*

**CAGGLIANO:** *a Pignola*

**MAROTTA:** *Giuseppe abita a Pignola*

**CAGGLIANO:** *però se lo dovrei vedere non lo conosco*

**MAROTTA:** *eh, perché?*

**CAGGLIANO:** *perché non l'ho mai visto, solo il nome perché me lo ha detto Miglionico, si ha detto io ora mi devo vedere con Giuseppe vattene non farti vedere, perché se la possono prendere a male, hai capito? prima che succedeva la ... quello che è successo*

**OMISSIS**

Sui rapporti tra MIGLIONICO Luigi e il clan "Riviezzi" di Pignola (Pz), peraltro, in epoca risalente aveva fornito dichiarazioni anche (l'oramai defunto) COSENTINO Giovanni Luigi, collaboratore di giustizia, nell'ambito del procedimento penale n. 3294/06-21 RGNR-DDA:

**Omissis..**

**P.M. = ...** Allora, signor Cosentino, stamattina abbiamo parlato per esempio, diciamo, della situazione attuale o perlomeno delle sue conoscenze sull'attualità del gruppo Cossidente. Le pongo la stessa domanda per quanto riguarda il gruppo Riviezzi... Riviezzi Saverio eccetera... Attualmente innanzitutto, il gruppo di Riviezzi da chi è composto?

**COSENTINO =** Allora, dal fratello

**P.M. =** Sì, che si chiama?

**COSENTINO =** Mimmo Riviezzi

**P.M. =** Sì

COSENTINO = *Di Santo Giunuario ... Lottino Giuseppe ... Miglionico Luigi ... Angelo Quarantino*

P.M. = *Che è l'autista diciamo di Riviezzi?*

COSENTINO = *Spesso gli fa da autista*

P.M. = *Spesso gli fa da autista*

COSENTINO = *Poi ... mi dovrei ricordare la ...*

P.M. = *Certo ... Riviezzi in che cosa è, diciamo, specializzato o per lo meno in quale tipo di affari lui sopra tutto opera?*

COSENTINO = *Beh, attualmente stava operando con la droga...di tutti i tipi...*

*Omissis*

P.M. = *Non...non entra in contrasto con Cossidente?*

COSENTINO = *No, non può entrare in contrasto con Cossidente perché l'ho spiegato come lavora, cioè ... ci sono molte persone di Potenza che se ne sono andate con Riviezzi quindi automaticamente ha diritto ... stà la gente locale ... Di Santo è di Potenza ... Miglionico è di Potenza, Lottino è di Potenza ... sono tutte persone di Potenza ... però stanno vicino a lui e hanno disconosciuto Cossidente e quindi automaticamente ... può farlo ...*

*omissis*

*Anche il collaboratore di Giustizia COSSIDENTE Antonio, in data 28.01.2011, aveva reso dichiarazioni in merito ai rapporti sussistenti tra MIGLIONICO Luigi e i "Riviezzi" di Pignola (Pz), nell'ambito del procedimento penale n. 4949/2010-21 RGNR-DDA,:*

*omissis*

COSSIDENTE = *Poi... Luigi Miglionico era un altro acquirente che conoscete bene. Poi...*

Maresciallo TURCO = *Di chi?*

COSSIDENTE = *Hmm! Luigi Miglionico? Luigi Miglionico è stato sia acquirente di Carmine che, poi... però, è stato anche cliente di Saverio Riviezzi. Perché lui fa riferimento a Saverio, Luigi MIGLIONICO, sia nell'acquisto del fumo, dell'erba, in particolare, che anche della cocaina, perché Saverio ha trattato sia cocaina. E, negli anni passati, Saverio ha trattato anche eroina, quindi, diciamo, per quanto riguarda l'eroina che lui prendeva da Aldo TRIPODI, perché Aldo TRIPODI era il riferimento per quanto riguarda l'eroina, perché in... a Reggio Calabria avevano disponibilità di grossi quantitativi di eroina e Saverio, già dagli anni novanta (ndt. '90) in avanti, ha trattato più volte... omissis*

*Oltre alle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di Giustizia CAGGIANO Donato, COSENTINO Giovanni Luigi e COSSIDENTE Antonio, che, peraltro riferivano circostanze a loro note per conoscenza diretta dei fatti, anche le conversazioni telefoniche intercettate nell'ambito delle indagini condotte nel già più volte menzionato procedimento penale n. 4831/10 -21 RGNR-DDA (cd. "Torre di Savoia") fornivano ulteriori e definitivi elementi di conferma in ordine ai rapporti di MIGLIONICO Luigi con RIVIEZZI Vito, col quale si incontrava il 07.12.2011 presso il "Giubileo Hotel" di Rifreddo (Pz), dove quest'ultimo convocava anche il fidato MOUKTHARI Abdelkebir.*

In particolare dalle indagini a suo tempo svolte, risultava che - temendo di essere intercettato - RIVIEZZI Vito contattava il MIGLIONICO Luigi utilizzando l'utenza cellulare in uso a tale NAPOLITANO Alessandro, soggetto residente nel comune di Abriola (Pz):

RIT: 325/11, Procedimento: 4831/2010, Decreto: 325/11 Progressivo  
brano: 1295

Data e ora d'inizio: 07/12/2011 15:21:26 Direzione (verso): uscente

Numero intercettato: 3408602064 in uso a Riviezzi Vito

Numero interlocutore: 3408746672 in uso a Kebir

SMS: Quanto puoi vieni al giubileo ti aspetto ok  
(vds allegato n. 1)

RIT: 314/11, Procedimento: 4831/2010, Decreto: 314/11 Progressivo  
brano: 275

Data e ora d'inizio: 07/12/2011 15:52:50 Direzione (verso): entrante

Numero intercettato: 393299689668 in uso a MIGLIONICO Luigi

Numero interlocutore: 393801876273 in uso ad Alessandro

Luigi: Sa!

Vito: Occh?

Luigi: Dove stai?

Vito: Dove ti trovi?

Luigi: Sto sulla strada di Pignola!

Vito: Vieni, come si chiama, al Giubileo Hotel, io sono qui dai, vieni qui!

Luigi: Ma dove stai?

Vito: Sono al Giubileo Hotel, al Giubileo!

Luigi: Al Giubileo?

Vito: Si al Giubileo sono!

Luigi: Aah!

Vito: Aspetta che adesso te lo passo ad Alessandro, aspetta!

Luigi: Ueh!

Alessandro: Quaglio vieni che ti aspettiamo qua, vieni!

Luigi: Al Giubileo?

Alessandro: Al Giubileo

(vds. allegato n.2)

RIT: 325/11, Procedimento: 4831/2010, Decreto: 325/11, Progressivo  
brano: 1342

Data e ora d'inizio: 08/12/2011 08:46:28, Direzione (verso): uscente

Numero intercettato: 393408602064 in uso a RIVIEZZI Vito

Numero interlocutore: 390971420864 in uso a Kebir

Giuseppina: Pronto?

Vito: Giuseppina, buongiorno, Kabir?

Giuseppina: Ah, stava dormendo!

Vito: Ah!

Giuseppina: Ah, senti ma che devi fare, gli devo dire qualcosa?

Vito: Ma no e che avevamo appuntamento, mi disse ieri ci vediamo alle nove!

*Giuseppina: Alle nove? Aspetta adesso te lo passo!*

*Kabir: Ueh!*

*Vito: Ma ancora dormi?*

*Kabir: Ma no già è suonata la sveglia alle otto e mezza! Ma dove sei tu?*

*Vito: Io sono giù, come si chiama, da Pagnozza!*

*Kabir: Eh!*

*Vito: Eh, sono venuto a suonare due volte prima!*

*Kabir: Ma che sei venuto a suonare, non dire bugie!*

*Vito: sono venuto a suonare due volte sono venuto a suonare, domanda a Maria, quella di fronte a casa tua!*

*Kabir: Va bene dai!*

*Vito: Ci vediamo giù!*

*Kabir: Ueh, ciao!*

*(vds. allegato n. 3)*

*Appurato, dunque, che la descrizione del contesto relazionale nel cui ambito si svolgeva l'incontro cui prendeva parte il Sabato, era, non solo, pienamente riscontrata, ma addirittura rilevante ai fini della caratterizzazione del sodalizio in senso mafioso, viene, infine, in rilievo un ulteriore elemento di riscontro al racconto del Natale Stefanutti, che conferisce alle sue provalazioni il crisma della piena ed assoluta attendibilità*

*In particolare, dagli accertamenti condotti attraverso i servizi informatici dell'INPS, come comunicato dalla PG nella informativa del 16.9.2019, è emerso che SABATO Salvatore risultava essere stato effettivamente assunto per diverso tempo sia dalla società "Kuadra spa" che da altre società, come ad esempio l'"Esperia spa", pure facente capo alla stessa proprietà e management, titolari del servizio di pulizia e non solo presso l'Ospedale "San Carlo" di Potenza, ma anche presso altre strutture territoriali dell'Asl di Potenza.*

*Ed invero il predetto SABATO Salvatore, risultava essere stato assunto:*

- con la società "Esperia Spa:
- dall'01.02.1995 al 17.12.2006;
- con la società "Near Servizi srl"
- dal 18.12.2006 al 30.06.2010;
- con la società "Uni Global Srl";
- dall'01.07.2010 al 23.10.2011;
- con la società "Kuadra Spa";
- dal 24.10.2011 al 31.12.2014. (vds. Allegato n. 7)

*Dunque anche sotto questo aspetto le dichiarazioni dello Stefanutti erano straordinariamente precise.*

*Ad ulteriore conferma che proprio con la Kuadra il Sabato aveva avuto dei problemi lavorativi, così come indicato dal Natale Stefanutti, soccorrono le sommarie informazioni rese da AURIA Anna che, escussa quale persona informata sui in data 8.1.2020, dalla Squadra Mobile di Potenza riferiva:*

*".....Sono dipendente della società C.S.L., composta da imprese potentine e foggiane, attraverso la quale continuo a svolgere l'attività lavorativa presso l'ospedale San Carlo di Potenza in qualità di addetta alle pulizie. In precedenza sono stata dipendente di tutte le altre società che negli anni si sono occupate dell'appalto delle pulizie presso l'ospedale San Carlo tra le quali anche la "Kuadra s.r.l.". -----*

*A.D.R.: Prendo atto della sua domanda e le rispondo che conosco SABATO Salvatore, persona originaria di San Cataldo di Bella, già dipendente delle società di pulizie presso l'ospedale San Carlo. Ricordo, infatti, che lo stesso era dipendente della "Naer S.r.l.", quindi della "Esperia" e successivamente della "Kuadra s.rl.". Con la "Near" lo stesso aveva un impiego che gli consentiva di fare più ore e di muoversi liberamente all'interno dei padiglioni dell'ospedale. Con il passaggio alla "Esperia" e successivamente alla "Kuadra" ha avuto un cambio di collocazione lavorativa nel senso che veniva impiegato in lavori di pulizia più che di manutenzione ed in ragione di questo non aveva molta libertà di movimento all'interno dell'ospedale San Carlo. In più, ricordo che era entrato in contrasto con TANCREDI Giovanni che con il passaggio da "Near" a "Esperia" e quindi a "Kuadra" il factotum di quest'ultima società assumendo anche responsabilità operative della sede di Potenza e quindi l'impiego ed utilizzo del personale posto a disposizione della stessa. Per queste ragioni il SABATO Salvatore dopo un po' di tempo è stato costretto ad abbandonare il posto di lavoro. Questa è la vera ragione del suo allontanamento dall'ospedale San Carlo anche se in realtà tale allontanamento è stato fatto passare come un accordo raggiunto dallo stesso SABATO Salvatore con i vertici della "Kuadra" che in sostituzione sua hanno preso a lavorare la moglie Luciana CARLUCCI, tutt'ora impiegata presso l'ospedale San Carlo con la società "BSD", subentrata nel frattempo alla ditta "Ecclesia" che come la "CSL" ha ottenuto parte degli appalti che prima gestiva totalmente la "Kuadra srl". L'ingresso in "Kuadra srl" della signora CARLUCCI è stato facilitato in realtà dal padre che già lavorava in "Kuadra srl" ed aveva rapporti privilegiati con TANCREDI Giovanni. --//*

*A.D.R.: Riguardo a SABATO Salvatore ho saputo che lo stesso con il "licenziamento" dalla "Kuadra srl" e la contestuale separazione dalla moglie CARLUCCI Luciana, si è legato ad una ragazza dalla quale ha avuto anche un figlio. Non ricordo il nome di questa ragazza che mi è stata presentata in una occasione....omissis"*


*Dunque, appare dimostrato che da anni, in modo stabile e continuativo, Salvatore Sabato, per un verso sia al servizio del gruppo criminale Riviezzi, con il quale e per il quale commette anche reati di rilevante allarme sociale (come nel caso della estorsione di cui al presente procedimento, o come in quella per la quale venne tratto in arresto unitamente a Vito Riviezzi ed alla moglie) rappresentando anche un punto di riferimento fondamentale nel settore delle attività economiche ed imprenditoriali e, per altro verso, nei momenti di fibrillazione e difficoltà, può contare sulla protezione e solidarietà del gruppo stesso.*

*Del resto, che vi sia un vero e proprio rapporto di partecipazione del Sabato all'organizzazione trova conferma negli esiti delle attività d'intercettazione, svolte sia nel presente che in altro procedimento.*

*Per meglio comprendere il senso di alcune delle intercettazioni ambientali svolte all'interno del Bar-Caffetteria del Tribunale di Potenza, giova rammentare che nel mese di luglio 2018, nell'ambito del proc. pen. n. 5654/2016 Mod. 21 DDA, si dava esecuzione a una serie di arresti disposti dal Gip, su conforme richiesta questa Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di vari affiliati al clan RIVIEZZI, tra cui RIVIEZZI Saverio, RIVIEZZI Vito e MOUKHTARI Abdel Kebir nell'ambito di un'attività d'indagine relativa ad un imponente traffico internazionale di droga.*


*In particolare, dalle immagini acquisite emergeva che, il 18 luglio 2018, giorno dell'arresto di Kebir, Nella Barbura - socia e compagna di Sabato Salvatore - riceveva*

*al bar la visita degli stretti familiari di Kebir, ovvero MOTTA Antonia, MOTTA Anna e MOUKHTARI Aicha, rispettivamente moglie, cognata e sorella dell'indagato. L'incontro in questione, come emerge dai fotogrammi di seguito allegati, rivela il forte legame di Nella Barbara, e di conseguenza di Sabato Salvatore, alla sfera affettiva dei Riviezzi:*



*(Nella foto si vede Nella Barbara discutere e piangere, con Motta Antonia, Motta Anna e Moukhtari Aicha)*

\_\_\_\_\_



*(In un clima di grande confidenza, si vede Moukhtari Aicha abbracciare LOVALLO Donata Maria mentre Nella Barbara discute animatamente con Motta Antonia e Motta Anna sedute al tavolino vicino la cassa).*

*In particolare, le scene di pianto e di vicinanza di NELLA Barbara e di LOVALLO Donata Maria ai prossimi congiunti di MOUKHTARI Abdel Kebir, all'indomani del suo arresto, immortalate all'interno del Bar, rappresentano una manifestazione quanto mai plastica dell'affectio societatis da cui sono scanditi i rapporti fru la gestione dell'esercizio commerciale e il clan RIVIEZZI.*

*Tale asserzione, trae linfa dal contenuto di altre conversazioni, come quella del mese precedente durante la quale lo stesso SABATO, nel discutere con NELLA Barbara ed alcuni dipendenti delle le doglianze mosse da Trepiccione Mirone Armando per la gestione della cucina, esternava risentimento e propositi ritorsivi nei confronti di quest'ultimo facendo riferimento alla sua maggior vicinanza agli "amici" Eh, con me... eh! Lo sa che noi l'andiamo a pigliare pure là. Sono più amici nostri che no amici suoi!" (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.68-RIT.473/2018- depositata dal CTU Lucia Tripaldi) e quella in cui, nel corso di un diverbio tra LAURIA Davide (cuoco del bar) e LOVALLO Maria Donata, il primo, in tono chiaramente intimidatorio, redarguiva la seconda avvertendola che gli amici suoi sono quelli di Salvatore (SABATO) in quanto anche lui è di Pignola "Lavora. Io ti scanno...io ti scanno"; "Vedi che... tanto per... gli amici di Salvatore sono pure amici miei. Non ti scordare mai che pure io sono di Pignola" (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.72-RIT.473/2018- depositata dal CTU Lucia Tripaldi).*

*Del resto, che gli amici a cui si fa riferimento in tali dialoghi fossero da individuarsi negli esponenti del clan RIVIEZZI, si trae conferma da una successiva interlocuzione proprio di LAURIA Davide che, nel commentare gli arresti disposti dal questa Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito del suddetto proc. pen. n. 5654/2016, asserisce espressamente che sono stati arrestati tutti gli amici di Salvatore. Vedi che...*

*tanto per... gli amici di Salvatore sono pure amici miei. Non ti scordare mai che pure io sono di Pignola" (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.72-RIT.473/2018- depositata dal CTU Lucia Tripaldi).*

*Altra interlocuzione di particolare interesse, anche ai fini della dimostrazione dell'operatività del sodalizio mafioso, risulta essere quella in cui il suddetto LAURIA, ragionando sui recenti risultati elettorali del fratello, sottolineava il fatto che la sua famiglia pignolese si fosse rivolta alle "persone giuste" affinché potessero stare tranquilli "E noi ci siamo rivolti a chi ci dovevamo rivolgere per questo fatto e ci hanno garantito che mio fratello...può stare tranquillo. Però, tranquillo..." (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.285-RIT.473/2018- depositata dal CTU Lucia Tripaldi).*

*Del resto, occorre osservare che il legame tra Sabato e i Riviezzi fosse riconosciuto non solo dai dipendenti del Bar-Caffetteria ma, incredibilmente, anche da professionisti ed avvocati.*

*Precisamente, il 21.06.2018 durante un colloquio al tavolino del bar tra Sabato Salvatore, l'Avv. LAURITA Massimo Giovanni ed un uomo in corso di identificazione, proprio il legale enfatizzava le "conoscenze" del Sabato "Lui è amico di Saverio."; sempre l'Avv. Laurita, per non lasciare spazio ad equivoci, ribadiva all'uomo "Amico di Saverio, hai capito chi? Di Pignola, mi hai già capito. Ha i cavalli. Hai capito i cavalli? Ma lui sa andare benissimo a cavallo. Eh!" (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.4067-RIT.472/2018- depositata dal CTU Lucia Tripaldi).*

*Nessun dubbio, dunque, che il riferimento agli "amici di Pignola" e, nello specifico, "a Saverio, quello di Pignola, quello che ha i cavalli", fosse proprio a Saverio Riviezzi ed in generale all'associazione dei Riviezzi che, tramite il ruolo di Sabato Salvatore, utilizzato quale "cavallo di troia" mediante il complesso meccanismo di intestazioni fittizie delle ditte risultate, poi, aggiudicatarie di commesse pubbliche riusciva ad ottenere il controllo economico di un'attività strategica per il contesto geografico e per gli interessi ed i dati sensibili coinvolti nell'ambiente giudiziario.*

*In altre parole, le risultanze intercettive sin qui richiamate confortano in maniera dirimente il costrutto accusatorio basato sull'affiliazione del SABATO al clan RIVIEZZI e sulla riconducibilità della gestione del Bar del Tribunale alle strategie operative del sodalizio.*

*Per altro, nell'economia del collegamento Riviezzi/Sabato, non appare del tutto casuale che, proprio il giorno successivo agli arresti dei vari componenti del clan RIVIEZZI, la NELLA si mettesse in contatto con il suo avvocato per concordare una strategia processuale in seguito agli articoli pubblicati su Facebook dall'Avv. Pennacchio, trattandosi evidentemente di una sorta di riflesso condizionato, o comunque di una contropinta meotiva immediata rispetto alle vicissitudini giudiziarie patite dal KEBIR.*

*Premesso che la Nella, in un primo momento, affermava che la presentazione delle denuncia-querela avrebbe dovuto recare la firma della Trepiccione, si osserva che sul punto, l'avvocato "ricordava" a Nella, invece, che non avrebbe dovuto firmare Armando Trepiccione ma proprio la figlia Maria in qualità di amministratrice.*

*L'avvocato si premurava che tutto fosse in regola proprio per evitare che "la controparte" ovvero l'Avv. Pennacchio potesse sospettare della falsificazione della firma.*

*Di conseguenza, Nella affermava che si sarebbe recata personalmente a Napoli per*

raccogliere la firma della Trepiccione, dato quest'ultimo che confermava l'assenza della famiglia Trepiccione da Potenza e, quindi, l'apparente carica formale rivestita dagli stessi, utilizzati solo come mero schermo per consentire la gestione di fatto ai coniugi Sabato/Nella.

Ma ciò che rileva in questa vicenda è soprattutto il motivo per il quale la coppia Sabato/Nella volesse pure agire giudiziariamente contro il Pennacchio.

In proposito occorre partire dalla telefonata del 28.06.2018 avvenuta tra Nella Barbara e Termino Michele (cameriere del bar) immediatamente a ridosso degli arresti eseguiti a carico del Clan Riviezzi e dell'indagine che aveva letteralmente travolto il comune di Potenza con l'arresto del dirigente dell'Ufficio Provveditorato, il già noto GIUGLIANO Mario.

Termino Michele, dopo i noti fatti di cronaca, comunicava a Nella Barbara la circostanza che Pennacchio, sul suo profilo Facebook, avesse pubblicato due post relativi ai predetti arresti (Prog. nr.442- RIT.480/2018)

Barbara:	Michy?
Michele:	Oh, ti ho mandato la fotografia di un post che ha condiviso Pennacchio
Barbara:	Ah! va bene
Michele:	Ah, eh, vedi un pò se è il caso di mettere mani all'avvocato perchè ora sta rompendo i coglioni
Barbara:	Va bene
Michele:	Ehm
Barbara:	(incomprensibile)
Michele:	Eh, ciao
Barbara:	Ciao grazie

Da accertamenti eseguiti sul social network venivano, effettivamente, acquisiti i due articoli di stampa postati dall'Avvocato Pennacchio: Immagine "A"

 Davide Pennacchio ha condiviso un link. ---  
26 giugno alle 16:17 • 



QUOTIDIANODELSUD.IT  
La droga del clan dello "zio" Riviezzi Sette arresti tra Pignola e la Germania

 2

 Mi piace  Commenta  Condividi

*(L'immagine "A", estrapolata e copiata sulla presente informativa, è stata acquisita attraverso l'URL:*

*<https://www.facebook.com/davide.pennacchio/posts/1856151484450266>)*

Immagine "B"



Davide Pennacchio ha condiviso un link. ...  
28 giugno alle 12:33 · 🌐



QUOTIDIANODELSUD.IT  
Dissesto Comune di Potenza, arrestati Giuliano e Auletta Divieto di dimora per Mollica. Avvisi per Sa...

👁️ 2

1 condivisione

*(L'immagine "B", estrapolata e copiata sulla presente informativa, è stata acquisita attraverso*

*l'URL:*

*<https://www.facebook.com/davide.pennacchio/posts/1859108670821214>)*

*Di conseguenza, letto l'articolo pubblicato dal Pennacchio, nel corso di una conversazione ambientale del 16.07.2018 (prog. 14514 RIT 472/2018), Nella Barbara discuteva con il proprio avvocato della denuncia da presentare alla luce dei due articoli di stampa postati sul social network dell'avvocato; al contrario, Sabato Salvatore (come è tipico di un appartenente ad un sodalizio mafioso) si rammaricava di non avere potuto agire diversamente, ad esempio, con un'azione di tipo punitivo.*

*Ebbene, la vicenda in esame evidenziava, soprattutto, il profondo legame esistente tra i coniugi Sabato/Nella ed i Riviezzi; del resto, nessun significato alternativo, se non quello derivante da un senso di appartenenza alla famiglia "Riviezzi", potrebbe essere dato all'astio manifestato dagli indagati ed alla necessità di dover presentare querela in relazione ad un articolo avente ad oggetto gli arresti avvenuti nei confronti di vari membri dei Riviezzi.*

*Sul profilo dei rapporti tra Sabato, Kebir e Riviezzi occorre far riferimento anche ad alcune intercettazioni acquisite ai sensi dell'art. 270 c.p.p. nel presente procedimento trascritte nel procedimento penale nr. 5654/2017 che testimoniano la particolare confidenza tra i protagonisti dell'odierna vicenda.*

*Nel corso della conversazione del 22.01.2017 (prog. 260 RIT 3/2017 e prog. 2440 RIT 682/2017, Sabato e Kebir hanno, presumibilmente, appuntamento; Sabato sta aspettando dei ragazzi con il camion e parla con Kebir, il quale addirittura lo chiama "zio" termine di carattere inequivoco nel gergo criminale, utilizzato per omaggiare e*

*fure riferimento ad un autorevole esponente del proprio sodalizio.*

*Terminata la conversazione con Kebir, Sabato chiamava Valerio Riviezzi e si accordano sul luogo in cui incontrarsi.*

*Ancora più confidenziale è l'atteggiamento di Vito Riviezzi, figlio di Saverio, che nel corso della conversazione del 16.02.2017 (prog. 641 RIT 3/2017), si rivolge a Sabato appellandolo come "maestro".*

*In definitiva, risultanze investigative sin qui richiamate, nel loro complesso, convergono univocamente, sin da ora, nel tratteggiare la compenetrazione di Sabato Salvatore nelle maglie del sodalizio criminale.*

*Tale partecipazione risulterà ancora più chiara ed evidente una volta analizzati nel dettaglio i reati fine (di estorsione e fittizia intestazione di beni) a lui, pure, ascritti.".*

**NELLA Barbara – SABATO Salvatore – LOVALLO Donata Maria –  
TREPICCIONE MIRONNE Armando – TREPICCIONE MIRONNE Maria**

**Capo 19)**

**NELLA Barbara – SABATO Salvatore – GIUGLIANO Mario – RESTAINO  
Mario**

**Capo 20)**

**TREPICCIONE Maria**

**Capo 21) (in relazione al quale non vi è richiesta di misura)**

**SABATO Salvatore – MOUKHTARI Abdelkebir**

**Capo 22)**

**SABATO Salvatore – NELLA Barbara – LOVALLO Donata Maria**

**Capo 23)**

In via preliminare, occorre chiarire che le condotte di cui ai capi 19), 20), 21), 22) e 23) dell'imputazione provvisoria verranno esaminate congiuntamente, seguendo lo schema del PM, in quanto tutte relative alla gestione della bar-caffetteria all'interno del Palazzo di Giustizia ed idonee a disvelare un disegno più ampio rispetto alle singole fattispecie criminose pur con le precisazioni che verranno man mano effettuate.

Gli esiti dell'attività investigativa sono compendiate nella C.N.R. n. 1996/19 prot. dell'8/05/2017 e nei relativi allegati, nella C.N.R. n. 2916/18 prot. dell'11/05/2018 e nei relativi allegati, nella C.N.R. n. 2229/18 prot. dell'1/06/2018 e nei relativi allegati, nella C.N.R. n. 3177/18 prot. del 25/07/2018 e nei relativi allegati, nella C.N.R. n. 3843/18 prot. del 2/10/2018 e nei relativi allegati, nella C.N.R. n. 153/19 prot. del 22/01/2019 e

nei relativi allegati; nella C.N.R. n. 154/19 prot. del 23/01/2019 e nei relativi allegati e devono essere valutati unitamente agli esiti di disposti accertamenti bancari e patrimoniali e agli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali regolarmente autorizzate e disposte.

Orbene, la ricostruzione fattuale della vicenda, in quanto effettuata dal PM in aderenza alle predette emergenze investigative, scrupolosamente esaminate nella loro complessiva portata, verrà effettuata attraverso il richiamo della richiesta, il cui contenuto, al netto delle valutazioni, che verranno nel prosieguo autonomamente effettuate, esclusivamente con riferimento a ciascuna delle ipotizzate fattispecie criminose per le quali vi è richiesta di applicazione di misura cautelare, si riporta di seguito integralmente:

*“Con determinazione nr. 268 del 28.12.2016 il Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Potenza indiceva un procedimento di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione per 6 anni del locale sito all'interno del Palazzo di Giustizia di Potenza destinato a bar-caffetteria, con l'importo a base di gara del canone annuo di € 16.500,00 ed il criterio di aggiudicazione dell'offerta più alta, rivolto ai titolari di partita IVA, iscritti alla CCLAA "per attività conferente" ed in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 D.Lg.vo n. 59/2010.*

*Il bando veniva pubblicato sul sito internet del predetto Ente per quindici giorni a partire dal 24.01.2017.*

*Dunque, il 24.01.2017, giorno di pubblicazione del bando, a TREPICCIONE MIRONE Maria, veniva attribuita una posizione fiscale identificabile con la Partita I.V.A. 01674980626, connessa alla ditta individuale "TREPICCIONE MIRONE Maria" esercente l'attività di "bar e altri servizi simili senza cucina", con domicilio fiscale e luogo di esercizio ad Amorosi (BN) in via C. Colombo n. 18 (coincidente con il luogo di residenza della titolare) ed in via San Salvatore, n. 41 (corrispondente alla sede legale, domicilio fiscale e luogo di esercizio del ristorante "Osteria di Pulcinella" S.r.l.s. del fratello Vito).*

*Il 31.01.2017, la ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria" presentava con nr. di protocollo 7836 la propria offerta di partecipazione al bando per la gestione del bar all'interno del Tribunale, allegandovi la documentazione prevista dal bando di gara ed, in particolare, la dichiarazione Sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 nella quale dichiarava "che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare l'impresa verso terzi, non vi fossero né cause di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né alcun tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto".*

*Sul punto, occorre osservare che, come si vedrà anche in seguito, al momento in cui veniva presentata la dichiarazione sostitutiva non vi fosse alcuna irregolarità.*

*Difatti, la ditta individuale risultava effettivamente intestata alla sola Trepiccione, la quale proprio per il possesso dei requisiti di cui agli artt. 67 e 84 co 4 Dlgs 159/2011, appariva il perfetto amministratore di diritto ovvero l'ideale prestanome per l'operazione imprenditoriale "organizzata" da Sabato Salvatore e dalla compagna Nella Barbara.*

Dunque, in data 01.02.2017, il bando veniva aggiudicato alla ditta individuale Trepiccione Mirone Maria che aveva offerto l'importo di € 61.199,88, mentre al 2° posto si classificava la MAPE S.r.l. di PENNACCHIO Davide e MARINO Giovanni.

Il 25.03.2017, dopo la procedura di controllo del DURC on line, del certificato del casellario giudiziale acquisito dai Tribunali di Potenza e Benevento, del certificato dell'Agenzia delle Entrate di Benevento ed del certificato C.C.I.A.A. di Benevento, con determina dirigenziale n. 149 del 25.03.2017, il Comune di Potenza aggiudicava definitivamente la gara alla ditta individuale "TREPICZIONE MIRONE Maria".

Il 03.04.2017, la ditta individuale Trepiccione:

✓ presentava al Comune di Potenza la "polizza fidejussoria a garanzia di contratti di appalto" n. 103575854, emessa, lo stesso giorno, dalla Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. (Agenzia Giali S.r.l. di Potenza), a favore dell'Ente Pubblico a garanzia della "concessione di locali comunali all'interno del Palazzo di Giustizia di Potenza da adibire al servizio di bar-caffetteria";

✓ stipulava, tramite la stessa agenzia assicurativa, la "polizza Unipolsai commercio & servizi" n. 103575855, concernente la garanzia incendio, furto e responsabilità civile, connessa all'attività di bar-ristorazione.

Il 4.04.2017, presso la filiale "Potenza Agenzia centrale" della UBI Banca, veniva aperto il conto corrente n. 424 intestato alla ditta individuale TREPICZIONE MIRONE Maria, con contestuale autorizzazione ad operare a favore della Sig.ra NELLA Barbara, delegata a firma singola.

In data 03.05.2017 veniva stipulato il contratto tra il Comune di Potenza e la ditta Trepiccione che, all'art. 2 ult. comma, stabiliva che i locali concessi per la gestione del servizio non potessero avere altro utilizzo, né essere concessi per l'uso, in tutto o in parte, a terzi.

Difatti, l'art. 14 prevedeva espressamente che "ogni inadempimento sarebbe stato sanzionato con la risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. del contratto; nelle ipotesi di inadempimento rientrava anche l'ipotesi in cui il concessionario cedesse il contratto oppure subappaltasse senza l'autorizzazione dell'Amministrazione".

A questo punto, è necessario soffermarsi sulla figura di Nella Barbara che, come si vedrà, unitamente al compagno Sabato Salvatore, compare in tutta la vicenda oggetto della presente indagine e, fungendo da vero e proprio *deus ex machina*, si rivelerà l'amministratrice di fatto, prima della ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria" e, successivamente, della società Bar del Tribunale s.r.l.

Occorre specificare, inoltre, che Nella e Sabato si riveleranno profondamente connessi al clan Riviezzi, così come dimostrato dalla stringente amicizia con il braccio destro del capo RIVIEZZI Saverio, ovvero MOUKHTARI Abdelkebir, il quale - fungendo da intermediario del Sabato - "invitava" i secondi aggiudicatari della gara a desistere da qualsiasi ricorso giudiziario.

Anche le intercettazioni ambientali svolte all'interno del bar del Tribunale rafforzavano la consapevolezza da parte dell'intero ambiente giudiziario della chiara appartenenza, affiliazione e durevole amicizia tra il Sabato e la famiglia Riviezzi identificati come "gli amici del Sabato, quelli di Pignola".

A confermare la preesistenza di un legame significativo e risalente nel tempo fra tali soggetti, soccorre l'ordinanza cautelare degli arresti domiciliari disposta il 26 febbraio 2013 dal Gip del Tribunale di Potenza per il reato di cui all'art. 629 e 416 bis.1 c.p. nei confronti di Sabato Salvatore, Nella Barbara e Riviezzi Vito, come detto figlio del noto

Riviezzi Saverio. Per i fatti loro ascritti, Nella e Sabato venivano di seguito condannati con sentenza nr.33/2015 emessa dal Tribunale di Potenza il 28.01.2015, poi, confermata integralmente dalla Corte d'Appello.

Posta tale doverosa digressione incidentale, la presenza della Sig.ra Nella Barbara si appalesava già nel corso della giornata dedicata all'apertura delle buste all'interno del Comune di Potenza.

Difatti, come si rilevava dalle dichiarazioni dell'Avv. Pennacchio, socio della Mape s.r.l., seconda classificata nel procedimento di affidamento in concessione del bar del Tribunale, la donna, completamente avulsa dal contesto e, soprattutto, senza alcun "apparente" interesse verso quella cerimonia di apertura delle buste - non avendo presentato alcuna offerta, né come titolare di ditta individuale né in qualità di amministratore di società - sedeva nella stanza del Comune assumendo un contegno di palese disinvoltura.

L'Avv. Pennacchio, nelle sommarie informazioni del 16 maggio 2018, rivelava alcuni dettagli che avrebbero, poi, dato la stura ad una serie di approfondimenti investigativi.

In particolare, il professionista riferiva di aver notato come fosse particolarmente "anomala" l'assenza della Trepiccione, titolare della ditta prima classificata al bando di gara e che, al contrario, fosse presente la Sig.ra Nella, assolutamente estranea ed apparentemente priva di alcun interesse economico nella procedura di evidenza pubblica.

Di seguito un estratto delle sommarie informazioni del Pennacchio: "Il pubblico che era presente c'erano tutti i partecipanti alla gara, nonché logicamente io e il signor Marino e la nostra commercialista, la signora Bruno, dottoressa Barbara Bruno e poi fra tutti i partecipanti c'era logicamente colui che poi... non colui, una persona, e poi spiegherò il perché parlo in questo modo di questa persona, persona che era lì per conto del primo classificato, ovvero della signora Trepiccione Mirone Maria...che non era lei. No. C'era una tale signora Barbara Nella. La ricordo benissimo perché la prima cosa che venne, che era evidente che era una persona che stava bella, scusate il termine, spaparanzata, così con i piedi su un'altra sedia, davanti a tutti, mi è balzata subito agli occhi e poi ho saputo".

L'Avv. aggiungeva altresì che la donna vista il giorno dell'apertura delle buste nella sala comunale era la stessa che avrebbe poi visto quotidianamente lavorare all'interno del Bar-Caffetteria del Tribunale di Potenza, così come emerso anche dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento effettuati dalla P.G. che, come si vedrà, riprendevano la Nella non solo intenta a lavorare assiduamente bensì proprio a gestire ed amministrare l'attività imprenditoriale, insieme al compagno Sabato Salvatore.

Infine, il Pennacchio, così come confermato anche dall'altro socio della Mape Srl, il Sig. Marino Giovanni e dalla commercialista della società, la Sig.ra Bruno Barbara, si soffermava particolarmente sull'anomalia dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, circa 60.000 euro, cifra non solo di gran lunga superiore rispetto alle offerte presentate dagli altri concorrenti ma, soprattutto, assolutamente sproporzionata in un'ottica di costi/ricavi.

Afferma il Pennacchio: "e poi la cosa che mi è parsa strana, ma è un mio modestissimo avviso, è che tutti ci siamo fermati più o meno su una cifra ragionevole, 48, 50".

Le motivazioni secondo cui l'offerta presentata dalla Trepiccione fosse particolarmente antieconomica e sproporzionata trovava fondamento - secondo le dichiarazioni del

*Pennacchio – nei conteggi fatti con la commercialista e, soprattutto, dall'analisi degli incassi della precedente gestione del bar.*

*“Abbiamo fatto con la commercialista, abbiamo fatto più o meno quanto possono costare i dipendenti, quanto ci vuole per l'approvvigionamento delle materie prime, quanto potremmo offrire al Comune come canone mensile, allora siamo arrivati ad offrire un canone di... adesso non ricordo, 4 mila e 100 al mese. Anche sulla base della precedente gestione, io parlando informalmente pure con uno dei vecchi... comparisti, con il signor Terminio Michele, che è un mio amico, quello che sta all'Antica Osteria Marconi. Siccome è un amico, lui giustamente per... siccome sono sempre stato amico con lui... lui mi ha detto: “Davidu’, se vuoi, se voi fate quest'offerta, se dovesse andare in porto, se mi prendi a lavorare” – “Per l'amor di Dio, figurati”, aiuti un amico. E tant'è vero che io allora, proprio per capire più o meno l'offerta, ho detto: “Ma fummi capire che giro c'è?”, cioè nel senso ci sta un guadagno. Lui mi aveva detto che quando andava bene e c'era la precedente gestione della signora Santarsiero, se non ricordo male, quando andava bene, l'incasso era intorno ai 20 mila euro al mese, però quando andava male 15 mila più o meno, d'incasso. E noi mensilmente avevamo pensato: “Va bene, se facciamo quest'offerta, levando tutte le varie spese riusciamo, se va bene, a guadagnare un 4 mila euro, 5 mila euro, che diviso i due soci, insomma”. Io arrotondavo il mio lavoro di avvocato, che è un bellissimo lavoro, però, sappiamo bene, che agli inizi non è... ..così redditizio. E quindi ecco perché abbiamo fatto questa stima, così, anche sulla base di quello dell'esperienza della nostra commercialista, che poi è la mia commercialista, nonché amica, ha detto: “Va bene, diciamo che un dipendente costa tot, un approvvigionamento da Bi.be. Srl, che porta l'acqua, le coca-cola, eccetera eccetera, viene tolto e quindi, diciamo, che potremmo...”, per non esagerare avevamo pensato pure, sai, se buttiamo... se offriamo di più, forse riusciamo a vincere. Ho detto: “Tanto è una prova, alla fine tutti abbiamo il nostro lavoro, se va bene, va bene, se non va bene”. Ecco perché poi ritorno al perché della stranezza, ripeto, il mio modestissimo avviso, la prima ha offerto 38, la seconda 40, la terza 45, la quarta 29, eccetera eccetera, cioè facendo una media arriviamo a vedere quest'ultimo classificato, cioè l'ultimo chiamato che poi è diventato il primo che ha offerto ben 61 mila e qualche altra cosa, e allora, ecco che ripeto, e concludo questa frase, a mio modesto avviso: “Sembra strana questa cosa”.*

*Dunque, in base ai calcoli fatti con la commercialista, l'offerta fatta dalla Trepiccione era un'offerta che non permetteva alcun ritorno economico*

*Sul punto, l'Avv. Pennacchio definiva senza alcuna esitazione l'offerta antieconomica: “Sì, antieconomica, perché 61 mila euro significa pagare al Comune, se non sbaglio 5 mila e 100, 5 mila e 2 solo di canone, più le utenze. Va bene, c'è un forfettario a fine anno di mille e 700 euro e qualche cosa, più a tutti, là ci sono ben cinque dipendenti che se è tutto regolare devono essere pagati...e sono altri 10 mila euro al mese. Più i fornitori arriviamo a 20. Non credo che... anche perché adesso ha aperto pure un altro bar di un altro amico che lavorava in Tribunale, giù sotto al parcheggio che comunque vedo che è pieno di colleghi la mattina, quindi molta clientela comunque scende pure giù. Non lo so per quale motivo. E quindi non credo che abbia questo grande ritorno economico. Hanno versato tutti questi soldi chissà per quale motivo a questo punto, avevano soldi da spendere probabilmente”.*

*Dunque, al fine di riscontrare le dichiarazioni dell'Avv. Pennacchio ed, in particolare, al fine di approfondire l'anomala gestione del bar da parte dei coniugi Nella-Sabato.*

dei quali si verificavano le partecipazioni societarie anche in altre società, si effettuavano una serie di accertamenti "incrociati", acquisendo dal Comune di Potenza tutta la documentazione relativa al bando di gara nonché si analizzava la movimentazione bancaria e tutti i rapporti finanziari riconducibili a Nella, Sabato, Trepiccione ed alle società da questi amministrate.

Dall'analisi incrociata dei dati probatori acquisiti si ricostruiva perfettamente l'operazione parallela programmata da Nella e Sabato, i quali utilizzavano lo schermo della Trepiccione per compiere una simulata operazione di intestazione societaria al fine di ottenere la concessione e la gestione di fatto del servizio bar-caffetteria all'interno del Tribunale e, dunque, di infiltrarsi nell'ambiente giudiziario così da acquisire informazioni "privilegiate" sullo stato delle indagini e, soprattutto, da "ripulire" il denaro di provenienza illecita investendo in attività economiche-imprenditoriali ed alimentare le casse del clan Riviezzi; quest'ultimo elemento è avvalorato dal fortissimo interessamento nella questione del bar da parte del suddetto MOUKHTARI Abdelkebir, il quale, come si vedrà quando ci si soffermerà sull'episodio dell'estorsione, imponeva con modalità mafiose all'Avv. Pennacchio di non presentare alcun ricorso al Tar per ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione a favore della ditta Trepiccione.

Dunque, è necessario ripercorrere le tappe della vicenda in esame analizzando i movimenti e le operazioni contabili poste in essere da Nella Barbara e, di riflesso, dal socio/compagno Sabato Salvatore parallelamente alla domanda di partecipazione al bando della Trepiccione.

**Paragrafo 3. Il controllo del bar-caffetteria all'interno del Palazzo di Giustizia di Potenza da parte di Sabato Salvatore e Nella Barbara. Riscontri acquisiti attraverso indagini di PG, accertamenti bancari e patrimoniali ed intercettazioni telefoniche ed ambientali.**

Dunque, ripercorrendo quanto riferito in precedenza prestando attenzione ai movimenti bancari effettuati da Nella e Sabato, appare sullo sfondo la complessa operazione giuridica compiuta dai due indagati al fine di eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione attribuendo le due aziende a soggetti estranei a qualsiasi contesto criminale, creando una situazione di difformità tra titolarità formale – meramente apparente – e titolarità di fatto al fine di ottenere l'aggiudicazione della concessione pubblica e di consentire, di conseguenza, l'infiltrazione del Clan Riviezzi nei gangli del Palazzo di Giustizia.

Di seguito i fatti.

Il giorno di pubblicazione del bando, il 24 gennaio 2017, a TREPICZIONE MIRONE Maria veniva attribuita una posizione fiscale identificabile con la Partita I.V.A. 01674980626 connessa alla ditta individuale "TREPICZIONE MIRONE Maria" esercente l'attività di "bar e altri servizi simili senza cucina", con domicilio fiscale e luogo di esercizio ad Amorosi (BN), rispettivamente in via C.Colombo n. 18.

Occorre osservare che, nel 2017, proprio in relazione alla ditta Trepiccione, risultavano aperte due posizioni matricolari INPS, di cui la nr. 1104426815 con assicurati DI CEGLIE Nunzia e TREPICZIONE MIRONE Francesco, madre e fratello della titolare.

Maggiormente rilevanti, però, sono i dati della seconda posizione INPS nr. 6405403039 in cui, oltre alla DE CEGLIE, risultavano assicurati la oramai già nota NELLA

Barbara, GOBETTI Roberta, TERMINO Michele, TORELLI Michele e TREPICCIONE MIRONNE Armando, quest'ultimo padre di Maria.

Orbene, Nella, come si vedrà in seguito, subito dopo l'aggiudicazione del bando a favore della Trepiccione, veniva delegata ad operare su due conti correnti (U.B.I. e Banca Popolare di Bari) intestati proprio alla Trepiccione e connessi alla gestione del bar.

Difatti, il 04.04.2017, presso la filiale "Potenza Agenzia centrale" della UBI Banca, veniva aperto il conto corrente n. 424, intestato alla ditta individuale "TREPICCIONE MIRONNE Maria", con contestuale autorizzazione ad operare a favore di NELLA Barbara, delegata a firma singola.

È utile evidenziare che, in quella data, NELLA Barbara non fosse ancora dipendente della ditta individuale TREPICCIONE MIRONNE Maria, né risultavano altre relazioni e/o affiliazioni commerciali ed imprenditoriali con la stessa.

Ulteriore indice di anomalia dell'operazione si rilevava proprio dall'analisi della movimentazione bancaria della Nella.

Effettivamente, i premi di € 220,00 per la polizza fidejussoria e di € 613,00 per la polizza commercio & servizi versati dalla ditta "TREPICCIONE MIRONNE" alla "Giali S.r.l." - Ag. Unipolsai assicurazioni venivano, in realtà, corrisposti proprio dalla Nella. Difatti, l'assegno bancario n. 7211144771 emesso in data 03.04.2017 per l'importo complessivo di € 833,00, risultava tratto proprio dal conto corrente aperto presso Poste Italiane s.p.a. da Nella Barbara.

Precisamente si accertava che la somma di euro 833,00 fosse stata prelevata dal conto corrente n. 5636760 intestato a Nella ed aperto presso l'Ufficio Postale di Pietragalla (PZ).

Si ricorda un'altra volta che, alla data del 03.04.2017, NELLA Barbara non risultava né dipendente né, tantomeno, titolare di cariche formali all'interno della ditta individuale Trepiccione Mironne Maria.

Agli inizi del Maggio 2017, veniva stipulato il contratto (registrato al repertorio n. 2/2017) fra la ditta aggiudicataria della gara ed il Comune di Potenza, avente efficacia dal 01.06.2017

In data 15.05.2017, il dr. Nicola CONDELLI, socio della Ambroalimento s.r.l.s., a completamento della SCIA inoltrata per l'attività di bar-ristorante nel Palazzo di Giustizia, presentava al Servizio Sanitario Regionale Basilicata la dichiarazione "situazione non mutata" dell'attività nonché, inoltrava al SUAP del Comune di Potenza, la pratica di subingresso nella gestione del bar del Tribunale di Potenza

Il Sig. Condelli, escusso a sommarie informazioni, dichiarava che per lo svolgimento delle pratiche relative alla SCIA, la sua società Ambroalimento s.r.l.s. aveva emesso la fattura n. 06/2017 del 13.06.2017, acquisita in atti, nei confronti della d.i. Trepiccione Mironne Maria.

Il Condelli, però, riferiva che il corrispettivo pari a € 488,00 (I.V.A. compresa), gli fosse stato corrisposto in contanti dalla Nella: "il denaro mi è stato consegnato dalla signora Barbara di cui non ricordo il cognome, nei locali del bar del Tribunale di Potenza".

Inoltre, Condelli dichiarava di non aver mai conosciuto personalmente la sig.ra Trepiccione, ma che, al momento del pagamento della fattura, la sig.ra Barbara l'avrebbe indicata quale intestataria.

In particolare, "la signora Trepiccione non mi è stata mai presentata né ho avuto rapporti diretti con la stessa. Ricordo che quando la signora Barbara mi pagò la

174

*fattura me la indicò. In merito alla signora Barbara, faccio presente che successivamente ho avuto altri contatti legati all'attività di impresa di pulizie che la stessa esplica".*

*Dall'analisi della movimentazione bancaria, appariva per la prima volta, anche la figura di Sabato Salvatore.*

*Il 22 maggio 2017, proprio il Sabato, tramite un'operazione extra-conto, effettuava un bonifico bancario di € 250,00 presso la Banca Popolare di Bari - filiale di Potenza, al dott. Carmine FERRUCCI, commercialista di Amorosi, depositario delle scritture contabili di TREPICCIONE MIRONI Maria con causale "onorario e spese per la pratica di apertura UL alla CCIAA - I TRE PICCIONE DI MIRONI MARIA".*

*In merito a tale operazione bancaria si evidenzia che, il 31.05.2017, la ditta Trepiccione aveva presentato il Modello UL alla Camera di Commercio (prot. 8588 in data 31.5.2017) per l'apertura del bar presso il Palazzo di Giustizia in data 15.05.2017.*

*La pratica era stata curata proprio dal commercialista Ferrucci, così come emergeva dagli accertamenti effettuati presso le banche dati dell'Anagrafe Tributaria.*

*Gli accertamenti finanziari e bancari si rivelavano, dunque, di importanza primaria in quanto consentivano di tracciare perfettamente i trasferimenti di denaro.*

*Si verificava infatti che tutte le pratiche burocratiche connesse al servizio bar gestito dalla ditta Trepiccione - s.c.i.a., fatture varie, polizze fidejussorie a garanzia del contratto - venivano in realtà seguite, gestite e saldate dai coniugi Nella/Sabato, che creavano così una realtà giuridica apparente, formando schermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni.*

*L'inserimento dei due indagati che progressivamente subentravano anche formalmente nella gestione aziendale della ditta Trepiccione proseguiva il 23.05.2017 quando NELLA Barbara, nonostante fosse già socia con una quota del 60% del capitale sociale e amministratrice della Pulixpress H24 S.r.l.s., società avente quale oggetto sociale la pulizia interna dei condomini, veniva assunta come lavoratrice dipendente della ditta Trepiccione.*

*Tale rapporto lavorativo terminava nel dicembre del 2017, in concomitanza con la costituzione della società "Bar del Tribunale s.r.l."*

*Difatti, il 20.10.2017, con atto redatto dal notaio Zotta, veniva costituita la società "BAR DEL TRIBUNALE S.r.l.", con la seguente compagine societaria:*

✓ *Maria TREPICCIONE MIRONI, socia di minoranza con una quota pari al 10% del capitale sociale pari complessivamente a 10.000 euro;*

✓ *Barbara NELLA, socia di maggioranza con una quota pari al 90% del capitale sociale.*

*In relazione ai conferimenti del capitale sociale, incrociando i dati indicati nell'atto notarile e quelli emersi dall'analisi della movimentazione bancaria emergeva con evidenza il ruolo di prestanome della Trepiccione utilizzata quale schermo interposto da Nella e Sabato.*

*Dall'atto notarile risultava che:*

➢ *"la signora Maria TREPICCIONE MIRONI aveva "solo apparentemente" versato all'organo amministrativo la somma di € 250,00, corrispondente al 25% della quota sottoscritta, a mezzo di assegno circolare n. 4002895244 - 10, emesso il 20.10.2017 dalla "Banca Popolare di Bari S.p.A." - Filiale di Potenza, all'ordine della costituenda società "BAR DEL TRIBUNALE S.r.l.";*

➤ "la signora Barbara NELLA aveva versato all'organo amministrativo la somma di € 2.250,00, corrispondente al 25% della quota sottoscritta, a mezzo di assegno circolare n. 4002895242 - 08, emesso in data 19.10.2017 dalla "Banca Popolare di Bari S.p.A." - Filiale di Potenza, all'ordine della costituenda società "BAR DEL TRIBUNALE S.r.l."

Dall'analisi della documentazione bancaria acquisita, al contrario, emergeva quanto segue:

✓ sul conto corrente n. IT12 W054 2404 2010 0000 0154 635, acceso il 13.11.2017 presso la Banca Popolare di Bari, intestato alla società BAR DEL TRIBUNALE S.r.l., risultava un'operazione di accredito<sup>48</sup> del 14.11.2017 per l'importo pari ad € 2.500,00, con la causale "versamento assegni circolari e/o istituto", priva, tuttavia, di ulteriori dettagli in ordine al disponente.

✓ dal tabulato fornito dalla Banca Popolare di Bari relativamente al periodo dal 1.06.2016 al 22.5.2018 delle operazioni "extra conto" effettuate da Nella, in data 19.10.2017, si rilevano due distinte operazioni così codificate:

➤ 19.10.2017: assegno circolare per cassa € 2.250,00;

➤ 19.10.2017: assegno circolare per cassa € 250,00.

Di conseguenza, analizzando i dati indicati sopra, emergeva che entrambi gli assegni (quindi anche quello dichiaratamente versato da TREPICCIONE MIRONE Maria) indicati nell'atto costitutivo della società BAR DEL TRIBUNALE fossero riferibili, in realtà, a NELLA Barbara, la quale, sostanzialmente, aveva eseguito l'operazione bancaria richiedendo l'emissione degli stessi, versando contestualmente la relativa provvista con denaro contante.

Per completezza, si rappresenta che sebbene NELLA potesse già operare - in virtù della delega di cui sopra - sul conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Bari intestato alla Trepiccione - dalla disamina dell'estratto conto attinente il periodo 05.06.2017 - 31.10.2017, non si trovavano addebiti corrispondenti all'importo dei due assegni circolari.

Pertanto, la provvista finanziaria dei due titoli di credito relativa al conferimento della quota di partecipazione del capitale della Bar del Tribunale s.r.l. non era stata prelevata dal conto corrente intestato alla Trepiccione.

A riscontro di quanto appena detto, sono le attività di p.g. eseguite nei confronti del Notaio Francesco Zotta in relazione agli adempimenti connessi alla costituzione della "Bar del Tribunale s.r.l.

Difatti, la provvista di denaro necessaria per l'emissione dei due assegni circolari di cui sopra proveniva da Barbara Nella, nei cui confronti quindi veniva redatta la "dichiarazione antiriciclaggio".

Ancora, il corrispettivo della fattura n. 1.386 del 20.10.2017 emessa dal Notaio Zotta nei confronti della Bar del Tribunale S.r.l. dell'importo complessivo pari a € 1.806,86, per la stipula dell'atto costitutivo della stessa società risultava corrisposto in contanti dalla sig.ra Barbara Nella, così come confermato anche dall'analisi della documentazione contabile acquisita presso lo studio notarile e così come

<sup>48</sup> Codificata con il numero 2190502050943.

specificatamente dichiarato in atti dal Notaio Francesco Zotta.

Concludendo, è chiaro che i trasferimenti di denaro connessi, prima all'avviamento della ditta individuale Trepiccione e, successivamente, alla costituzione della "Bar del Tribunale s.r.l.", provenivano esclusivamente dalla Nella.

Del resto, a supporto della documentazione contabile, si riportano proprio le dichiarazioni del dott. Zotta in ordine alla fattura n. 1.386 del 20.10.2017 di 1.600 euro emessa in relazione all'atto costitutivo della società Bar del Tribunale S.r.l.: "se non ricordo male, il denaro contante mi è stato consegnato dalla signora Nella Barbara [...] Dopo aver contattato il mio collaboratore posso riferire che, in riferimento ai due assegni destinati alla formazione del capitale sociale, la relativa provvista di denaro era della sig.ra Nella Barbara, la quale avrebbe voluto costituire una S.r.l. unipersonale ma, al fine di evitare il versamento dell'intero capitale sociale ha optato per intestare una quota minimale alla sig.ra Trepiccione Mirone Maria, così da poter versare solo il 25% del capitale sociale".

In merito alla segnalazione antiriciclaggio il Notaio dichiarava: "come già detto, essendo la provvista di denaro della sig.ra Nella Barbara, è stata redatta la scheda antiriciclaggio solo per quest'ultima persona".

Ed, infine, alla domanda se già conosceva o se già aveva avuto tra i suoi clienti Maria Trepiccione Mirone, Donata Maria Lovallo e Barbara Nella, il Notaio riferiva: "Conoscevo solo la sig.ra Nella, per la quale avevo stipulato già altri atti".

La partecipazione maggioritaria di Nella all'interno della compagine della "Bar del Tribunale" costituiva la leva perfetta per adottare le scelte societarie di maggior rilievo strategico e gestire quindi con maggior elasticità il ruolo fittizio di Presidente del Consiglio di Amministrazione assegnato alla Trepiccione.

Difatti, il 15.11.2017, nel corso dell'assemblea ordinaria della società BAR DEL TRIBUNALE con all'ordine del giorno "varie ed eventuali e l'autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ad agire in conflitto di interesse e a contrattare con se stesso ai sensi dell'art. 1394 c.c.", grazie al voto favorevole di Nella Barbara, socia maggioritaria, veniva deliberata la cessione d'azienda della ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria" alla società "Bar del Tribunale s.r.l."

Difatti, nel corso dell'assemblea ordinaria, alla presenza dei soci e dei componenti del C.d.A., TREPICCIONE MIRONI Maria (socia e Presidente del C.d.A.) e NELLA Barbara (socia maggioritaria e vice Presidente del C.d.A.), la Trepiccione illustrava all'assemblea l'opportunità di acquistare la sua ditta al prezzo di euro 9.626,86. L'assemblea, udita la relazione del presidente, valutata la rispondenza dello stipulando atto all'interesse della società, con il voto della socia Barbara NELLA (quindi l'unica, di fatto, a decidere) e l'astensione dell'altra socia Maria TREPICCIONE MIRONI, stante il conflitto d'interesse sopra evidenziato, deliberava di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione al compimento della prospettata operazione.

Progressivamente, dunque, l'operazione negoziale ben costruita da Nella e Sabato giungeva a compimento.

I due coniugi, difatti, per ottenere l'appetibile concessione pubblica all'interno del Palazzo di Giustizia, schermavano la propria presenza, prima utilizzando Maria Trepiccione, la quale, priva di precedenti penali ed in possesso dei requisiti di moralità, risultava la perfetta candidata per ottenere l'aggiudicazione del bando: successivamente Nella, per ragioni di maggior sicurezza dettate dal regime della

177

responsabilità patrimoniale tipica delle società di capitali, costituiva la "Bar del Tribunale s.r.l." in cui rispettivamente:

•prima assumeva la partecipazione maggioritaria – così da poter deliberare col suo voto favorevole la cessione d'azienda della ditta Trepiccione;

•intestava il 10% delle quote alla Trepiccione, così da costruire un'apparente continuità aziendale nei confronti del Comune di Potenza al fine di poter ottenere con facilità la autorizzazione per il subentro nella concessione;

•successivamente, si schermava nuovamente, abbandonando la compagine societaria ed intestando la maggioranza delle quote a Lovallo Donata Maria che, successivamente, prendeva il posto della Trepiccione – che usciva definitivamente dalla formale gestione societaria – assumendo la carica di amministratore unico.

Quanto detto trovava immediato riscontro nei fatti del 21.11.2017, quando la Trepiccione inoltrava al Comune di Potenza la richiesta di "autorizzazione per variazione o subentro nuova personalità giuridica" in relazione alla gestione del bar, segnalando la costituzione di una società a responsabilità limitata, di cui la medesima dichiarava di essere socia ed amministratrice.

In tale richiesta la Trepiccione evidenziava: "mi preme far presente che la scelta da me optata per cambiare la ditta in una società è solo prettamente per una ragione fiscale". In realtà, come osservato, quanto dichiarato dalla Trepiccione non corrispondeva al vero. Difatti, risultava Nella Barbara la socia maggioritaria della "Bar del Tribunale s.r.l." mentre la Trepiccione era socia solo al 10%.

Il 04.12.2017, con atto registrato al nr. di repertorio 27.271 – Racc. n. 16-476 redatto sempre dal notaio Zotta ed acquisito agli atti, NELLA Barbara cedeva a LOVALLO Donata Maria la propria quota di partecipazione al capitale sociale del valore nominale pari a € 9.000,00.

Sul punto, la Lovallo avrebbe dovuto corrispondere quale prezzo della cessione, la somma di € 2.250,00 mediante bonifico bancario e la restante somma di € 6.750,00 a mezzo di acollo alla parte cessionaria del debito di pari importo nei confronti della società ceduta, costituente il residuo versamento per la quota di partecipazione al capitale sociale oggetto della cessione.

Ciò posto, dall'esame dei rapporti bancari, comprese le operazioni extra-conto, riferibili a NELLA Barbara (cedente) ed a LOVALLO Donata Maria (acquirente), a partire dal 04.12.2017 non si rilevavano accrediti (nel primo caso) o addebiti (nel secondo), dell'importo pari ad € 2.250,00.

Per completezza, occorre segnalare che la sig.ra LOVALLO Donata Maria, dal 09.03.2011 al 30.04.2015 - senza soluzione di continuità - è stata una lavoratrice dipendente di due società di NELLA Barbara e SABATO Salvatore e, nello specifico:

- ✓ dal 09.03.2011 all'11.02.2014, della Pulixpress di Nella Barbara & C. s.a.s.<sup>49</sup>;
- ✓ dal 22.02.2014 al 30.04.2015, della Pulixpress H24 S.r.l.s.<sup>50</sup>.

Dunque, palesi sono i pregressi rapporti fra LOVALLO e NELLA/SABATO, fatti di continua collaborazione subordinata della prima nei confronti dei due coniugi.

Inoltre, come si vedrà in seguito, la LOVALLO è "legata" a SABATO Salvatore anche nella società Gioca e Vinci S.r.l.s. in liquidazione<sup>51</sup> con sede a Potenza, loc. Marrucaro S.S. Basentana Autogrill, ed esercente la gestione di sala da giochi.

<sup>49</sup> P. I.V.A.: 01783280769, con sede in Pietragalia (PZ), c.da Cappelluccia n. 31.

<sup>50</sup> P. I.V.A.: 01879310769, con sede in Potenza, via A. Consolini n. 49.

Difatti, dal 01.10.2018, SABATO veniva nominato liquidatore della citata società, di proprietà al 50% della LOVALLO, la quale ricopriva anche l'incarico apparente di amministratore fin dalla costituzione della stessa in data 29.10.2014.

L'operazione di intestazione fittizia si completava definitivamente con la cessione da parte di Nella della propria quota di partecipazione.

Difatti, sempre il 4 dicembre 2017, con atto registrato al nr. di repertorio 27.280 - Racc. n. 16.480 redatto dal notaio ZOTTA, la sig.ra TREPICCIONE MIRONI Maria, in qualità di titolare della ditta individuale "Trepiccione Mironi Maria" cedeva alla società BAR DEL TRIBUNALE S.r.l. la proprietà dell'azienda costituita dal complesso dei beni organizzati per "l'esercizio di bar e altri esercizi simili senza cucina", per un corrispettivo pari a € 9.626,86.

La cessione comprendeva tutti i mobili e le attrezzature che arredavano e corredevano l'azienda e, più precisamente, le merci ed il materiale oggetto della vendita, ed in generale tutti i beni che risultavano dall'elenco tassativo formato di comune accordo tra le parti per il corrispettivo di Euro 9.626,86 dei quali:

- Euro 2.340,00 per rimanenze;
- Euro 2.286,86 per attrezzature;
- Euro 5.000,00 per avviamento.

Di seguito si riporta un estratto dell'atto notarile:

"... Le parti, previo richiamo da parte di me Notaio sulle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano sotto la loro esclusiva responsabilità che detto prezzo è stato così regolato: la somma di Euro 9.626,86 (novemilaseicentoventisei virgola ottantasei) è stata pagata a mezzo di assegno bancario, munito della clausola di non trasferibilità, n. 0030251552-06, tratto, in data 21 novembre 2017, sul C/C intrattenuto presso la "BANCA POPOLARE DI BARI S.p.A." - Filiale di Potenza Sede Sauro, all'ordine della parte cedente e consegnato prima della stipula del presente atto alla parte cedente stessa che all'uopo rilascia ampia, finale e liberatoria quietanza di saldo con dichiarazione di non avere più altro a pretendere, relativamente per la presente cessione [...] la parte cessionaria dichiara di essere stata immessa nel possesso dell'azienda ceduta col giorno d'oggi [...] Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della Legge 27 luglio 1978 n. 392, inoltre, le parti convengono che la parte cessionaria subentri nel contratto di locazione commerciale sottoscritto in data 3 maggio 2017, registrato a Potenza il giorno 25 maggio 2017 al n. 1954/3T, avente ad oggetto l'immobile ubicato in Comune di Potenza alla Via N. Sauro all'interno del palazzo di Giustizia, al piano terra, ad uso Bar Caffetteria riportato in catasto dei Fabbricati del comune di Potenza (PZ), al foglio 48 (quarantotto), particella 3095 (tremilanovantacinque) sub. 7 (sette) [...] presta fin d'ora ogni più ampio ed opportuno assenso alla voltura delle licenze amministrative di qualsiasi specie, richieste dalle vigenti leggi, per l'esercizio dell'azienda ceduta, dichiarando in particolare che nella cessione a favore della parte acquirente, sono comprese le comunicazioni relative all'esercizio ceduto, e precisamente: SCLA di subingresso presentata al Comune di Potenza, in data 15 maggio 2017 prot. n. REV\_PROV\_PZ/PZ-SUPRO/0012220 per l'esercizio di bar, venendo la parte cessionaria medesima

---

<sup>51</sup> P.I.V.A.: 01900060763, esercente l'attività di "gestione di apparecchi che consentono la vincita in denaro, funzionanti a moneta o gettone".

179

autorizzata ad esperire le pratiche tutte che si rendessero necessarie per operare la voltura al proprio nome”.

Orbene, la marcata anti-economicità per la ditta individuale Trepiccione Mirone Maria di un'operazione del genere si ricavava:

- dall'esigua valutazione dell'avviamento (€ 5.000,00) per un'attività commerciale ubicata all'interno in ufficio pubblico ad alta frequentazione e quindi potenziale fruitrice di notevoli incassi;
- dal breve lasso di tempo trascorso dall'inizio della gestione del bar (circa sei mesi);
- dalla irrilevante quota di partecipazione della Trepiccione nella società BAR DEL TRIBUNALE S.r.l. (10% del capitale sociale) che, di fatto, in un brevissimo lasso temporale, da esclusiva titolare dell'attività commerciale, la portava ad avere un marginale potere decisionale con riguardo alle strategie aziendali, nonché una trascurabile partecipazione agli utili.

Ulteriore elemento d'interesse, a riscontro della fittizietà dell'operazione, emergeva dai riscontri eseguiti in relazione alle modalità di pagamento della cessione.

Difatti, dall'atto notarile si ricavava che “la somma di Euro 9.626,86 fosse stata pagata a mezzo di assegno bancario, munito della clausola di non trasferibilità, n. 0030251552-06, tratto, in data 21 novembre 2017, sul C/C intrattenuto presso la “BANCA POPOLARE DI BARI S.p.A.” - Filiale di Potenza Sede Sauro, all'ordine della parte cedente e consegnato prima della stipula del presente atto alla parte cedente stessa”.

Orbene, in data prossima al 04.12.2017 - giorno della stipula dell'atto - l'unico conto corrente intestato (o comunque riferibile) all'azienda cessionaria (Bar del Tribunale S.r.l.), sul quale la stessa poteva operare era quello acceso in data 13.11.2017 presso la Banca Popolare di Bari e identificato con il n. 01 205 00154635.

Tanto premesso, si evidenzia che su tale rapporto:

- in data 14.11.2017 (prima registrazione in assoluto), si rilevava una operazione di accredito disposta dalla Trepiccione per un importo pari a 2.500,00 euro, con la motivazione: “versam. assegni circolari e/o istituto”<sup>52</sup>;
- in data 21.11.2017 (giorno in cui sarebbe stato emesso l'assegno bancario n. 0030251552-06 indicato per il pagamento del corrispettivo dell'azienda ceduta) si rilevava la registrazione: “rilascio carnet (di assegni) dal n. 30251551 al n. 30251560”, comprensivo, quindi, anche di quello indicato nell'atto notarile;
- dall'operazione immediatamente successiva registrata il 06.12.2017 fino a quella del 31.12.2018 (ultima disponibile) non si rilevava alcun addebito dell'assegno n. 0030251552-06 o, comunque, di un importo corrispondente ad 9.626,86 euro ovvero al prezzo di compravendita dichiarato.

Pertanto, posto che la società Bar del Tribunale S.r.l., dal 21.11.2017, fosse in possesso del carnet contenente gli assegni bancari dal n. 30251551 al n. 30251560 (in cui rientrava il titolo di credito n. 30251552, ossia il titolo versato per l'acquisto dell'azienda), sul conto corrente in trattazione risultava registrato solo un addebito

<sup>52</sup> L'importo complessivo dei due assegni circolari connessi alla costituzione della società, di cui si è ampiamente illustrato in precedenza.

relativo all'unico assegno negoziato<sup>53</sup>, il nr. 30251553 ovvero il titolo di € 1.300,00 emesso in data 06.12.2017 a favore del notaio Zotta connesso al pagamento dell'onorario per la stipula della cessione d'azienda dalla d.i. Trepiccione Mirone Maria alla Bar del Tribunale S.r.l.

In particolare, quindi, emergeva che l'assegno bancario n. 30251552 indicato nell'atto notarile non fosse stato negoziato.

Inoltre, la stessa Banca Popolare di Bari, su specifica richiesta inoltrata dalla Guardia di Finanza, comunicava il 12.04.2019 che:

"... l'assegno bancario nr. 30251552-06 risulta essere "A MANO CLIENTE" alla data della presente ...".

Dunque, il titolo bancario indicato nell'atto notarile quale assegno riferibile alla transazione, nel periodo di Aprile 2019, non risultava incassato dalla sig.ra Trepiccione bensì era, ancora, nella disponibilità della società BAR DEL TRIBUNALE, a distanza di un anno e mezzo dalla stipula dell'atto.

Tale circostanza segnava la pietra tombale sulla circostanza che l'operazione architettata da Sabato e Nella fosse solo "di facciata", quindi priva in concreto di contenuti e di giustificazione economica sostanziale.

Il 20 dicembre 2017, facendo seguito alla comunicazione del 21 novembre 2017, TREPICCIONE MIRONI Maria chiedeva l'autorizzazione al Comune di Potenza per il subentro della società BAR DEL TRIBUNALE S.r.l. nel contratto di locazione dei locali del Tribunale di Potenza comunicando le seguenti notizie:

- l'avvenuta costituzione, in data 20.10.2017, della società BAR DEL TRIBUNALE S.r.l., di cui la Trepiccione dichiarava di essere socia ed amministratrice unica;
- la circostanza che la società avesse rilevato, in data 04.12.2017, la propria ditta individuale "avente come scopo commerciale l'attività di BAR";
- la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini I.V.A.;

Il giorno successivo, il Comune di Potenza autorizzava la società BAR DEL TRIBUNALE S.r.l. a subentrare alla ditta individuale TREPICCIONE MIRONI Maria nel contratto n. 2/2017, prescrivendo alla società la produzione di documentazione, tra cui la "Dichiarazione Sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000".

Di conseguenza, il 17.01.2018, la società BAR DEL TRIBUNALE esibiva la seguente documentazione:

- l'autorizzazione permanente di addebito, con riferimento al canone di locazione mensile, in conto corrente n. 54635 presso la Banca Popolare di Bari, intestato alla BAR DEL TRIBUNALE S.r.l., datato 15.01.2018;
- la dichiarazione Sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000" a firma dell'Amministratrice TREPICCIONE MIRONI Maria.

In merito, occorre ricostruire la posizione di NELLA Barbara alla data del 17.01.2018 - in seno al BAR DEL TRIBUNALE S.r.l.

La donna infatti:

- risultava delegata ad operare sul c/c presso la Banca Popolare Bari;
- ricopriva la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, con nomina del 20.11.2017;

Ciò posto, nella dichiarazione sostitutiva la Trepiccione confermava che "a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare l'impresa verso terzi, non sussistessero le cause di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto".

E' di tutta evidenza la falsità dell'attestazione che si innesta, a pieno titolo, nel più ampio alveo dell'articolata strategia operativa messa in campo per schermare, verso l'esterno, la chiara infiltrazione mafiosa nella gestione del bar del Tribunale la quale, come già più volte evidenziato, va rintracciata e si incunea nel ruolo dominicale, di fatto, ricoperto da NELLA Barbara, per altro Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società BAR DEL TRIBUNALE SRL e delegata ad operare sul relativo conto, e dal di lei compagno SABATO Salvatore, componente del clan mafioso RIVIEZZI di Pignola, l'una e l'altro già condannati dal Gup di Potenza per i reati p. e p. dagli artt. 110, 81, 629, con sentenza n. 33/15 emessa il 28.01.2015, confermata dalla Corte di Appello di Potenza n. 594/18.

Sempre in data 17.01.2018, il Comune di Potenza avviava la procedura di controllo in merito alla società BAR DEL TRIBUNALE, richiedendo, tra l'altro, all'Ufficio del Casellario Giudiziale ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, il certificato ex art. 39 D.P.R. 313/2002 nei confronti di TREPICCIÓN MIRONE Maria e di NELLA Barbara che sortiva esito negativo, non essendo la condanna di cui sopra divenuta ancora irrevocabile.

Contemporaneamente, il 22.01.2018, l'Ente comunale notificava alla società BAR DEL TRIBUNALE S.r.l. la richiesta di "accesso agli atti" effettuata dalla società MAPE s.r.l.s., circostanza che avrebbe poi dato la stura alla condotta intimidatoria posta in essere nei confronti dell'avv. Pennacchio da parte di Kebir, uomo armato dei Riviezzii ed intermediario per conto di Sabato Salvatore.

Il 12.01.2019, il modello amministrativo della "Bar del Tribunale s.r.l." veniva modificato, passando dalla forma della gestione plurisoggettiva a quella dell'amministrazione unica.

Di conseguenza:

- LOVALLO Donata Maria subentrava nella carica di amministratore/rappresentante legale della società BAR DEL TRIBUNALE S.r.l. a TREPICCIÓN MIRONE Maria
- NELLA decadeva dalla carica di Vice Presidente del C. di A., cessando in tal modo ogni incarico/qualifica societaria formale con la Bar del Tribunale.

Infine, in data 08.05.2019, mediante una operazione di pagamento con carta di credito Mastercard/Nexi, dell'importo complessivo di € 880,39, venivano versati i premi relativi alle seguenti polizze assicurative/fidejussorie intestate alla società Bar del Tribunale S.r.l.:

- n. 103575854 (scadenza annuale, effetto quietanza 03.04.2019) per l'importo di € 220,39;
- n. 153838116 (Polizza Unipol Sai "commercio e servizi", effetto dal 03.04.2019), per l'importo di € 580,00.

La società beneficiaria di tale transazione era la già citata GIALI S.r.l. (agente assicurativo Unipol Sai): difatti, la cifra di euro € 880,39 confluiva sul conto corrente n. 7140, intestato alla predetta società ed acceso presso la Unipol Banca S.p.a., filiale di Potenza.

Ciò posto, gli accertamenti eseguiti mediante specifiche richieste a NEXI PAYMENTS S.p.A. ed a POSTE ITALIANE S.p.A. permettevano di accertare che il titolare della carta "Postepay evolution" con cui, in data 08.05.2019, era avvenuto il pagamento dei

premi delle polizze in argomento fosse il sig. BOCHICCHIO Salvatore, fortemente legato alle attività imprenditoriali gestite da Nella e Sabato.

Difatti, il Bochicchio:

✓ dal 10.06.2016 al 30.09.2016 è stato un lavoratore dipendente della Pullexpress H24 S.r.l.s., i cui soci sono Sabato Salvatore (con una quota pari al 20% del capitale sociale) e Nella Barbara (con una quota pari al 60% del capitale sociale). Quest'ultima, in seno alla società riveste anche la carica di amministratrice e rappresentante legale;

✓ dal 08.05.2017 al 31.12.2018 è stato un lavoratore dipendente part-time della Esseesse Group S.r.l.s., il cui socio unico nonché amministratore unico e rappresentante legale è Sabato Salvatore;

✓ dal 02.02.2019 al 30.04.2019 risultava percepire l' indennità NASpl.

Dunque, mettendo in correlazione il fatto che nel Maggio 2019, data del pagamento delle polizze di cui sopra, non sussistesse alcun legame formale tra la coppia SABATO – NELLA (quest'ultima aveva ormai dispresso la carica e le quote) e la società BAR DEL TRIBUNALE SRL, con la corresponsione dei premi avveniva mediante uno strumento di pagamento intestato a Bochicchio, persona, come detto, riconducibile proprio al NELLA ed al SABATO, in quanto loro dipendente fino a circa cinque mesi prima, viene in rilievo con immediata evidenza l'opacità dell'operazione economico/finanziaria, ma, soprattutto, la sua preordinazione a dissimulare gli effettivi disponenti.

Sul punto, difatti, occorre riportare le sommarie informazioni rese dal sig. PECORIELLO Gianfranco, agente della Unipol Sai S.p.A. di Potenza con cui, prima la ditta individuale TREPICCIONE MIRONI Maria e, successivamente, la società BAR del TRIBUNALE S.r.l., avevano stipulato delle polizze fidejussorie/assicurative, riferibili alla partecipazione alla gara d'appalto: "i miei interlocutori nella fattispecie, fin dal primo approccio, sono stati Trepiccione Mirone Maria e Barbara Nella. Nello specifico, al primo incontro, Barbara Nella, persona a me conosciuta in quanto titolare dell'azienda che si occupa (mediante la Pullexpress) delle pulizie di questo condominio in cui è ubicata la mia agenzia nonché mia cliente (per le polizze auto) da alcuni anni, mi ha presentato Trepiccione Mirone Maria e il padre di quest'ultima, di nome Armando, che vedevo per la prima volta. Sempre alla presenza di Barbara Nella, i signori Trepiccione mi hanno rappresentato la necessità di stipulare una polizza fideiussoria per poter partecipare al bando del comune di Potenza per la gestione del Bar del Tribunale. Nel giro di altri due o tre incontri si è proceduto alla stipula della polizza provvisoria. Durante questi incontri era quasi sempre presente Barbara Nella, la quale, a volte si accompagnava al sig. Sabato Salvatore, che io conosco come suo compagno. La sig.ra Trepiccione Mirone Maria ha effettuato personalmente ed unicamente il pagamento, ritengo in contanti, di € 75,00 relativo alla polizza fideiussoria provvisoria. Tutti gli altri pagamenti, relativi alle altre polizze successivamente stipulate, sono stati effettuati, secondo diverse modalità, materialmente da Barbara Nella o da persona da lei incuricata, quale ad esempio Lovallo Donata Maria, persona a me conosciuta perché anche lei, insieme alla stessa Barbara Nella effettua le pulizie in questo condominio da alcuni anni";

*In ordine alla circostanza ed alle modalità con cui Barbara Nella gli rappresentò l'opportunità di subentrare nella gestione del bar del Tribunale, il Sig. Pecoriello riferiva: "ricordo che dopo qualche mese, fine 2017 inizio 2018, Barbara Nella mi chiese se ci fosse la possibilità di effettuare delle modifiche sulle polizze, in quanto mi prospettò la circostanza che i signori Trepiccione volessero cedere parte dell'attività del bar del Tribunale, ricoprendo soltanto cariche minoritarie, in seno a una nuova società. A tal punto gli prospettai la fattibilità delle procedure, e di seguito furono effettuate le modifiche. Durante queste fasi, Trepiccione mi pare che ritornò una volta nel mio ufficio per firmare i documenti di cessione delle polizze. Per il resto ho interloquito e operato i relativi adempimenti solo con Lovallo Donata Maria e Barbara Nella, per conto della società Bar del Tribunale S.r.l., che come detto, hanno effettuato materialmente i relativi pagamenti, una volta in contanti per complessivi € 613,00, una volta con assegno bancario n. 7211144771, emesso in data 03.04.2017, per l'importo di € 833,00, tratto su Poste Italiane S.p.A. e una volta mediante carta di credito, circuito mastercard – Nexi, per l'importo di € 880,39";*

*Dunque, l'agente assicurativo dichiarava di aver conosciuto TREPICCIONE MIRONÈ Maria ed il padre Armando all'epoca della sottoscrizione della polizza provvisoria per la partecipazione al bando del Comune di Potenza e che, nell'occasione, gli fu presentata da NELLA Barbara, quest'ultima già sua cliente abituale.*

*Inoltre, il Pecoriello ricordava della presenza nel suo studio del compagno di NELLA (Sabato Salvatore) in occasione degli ulteriori incontri avvenuti sempre con riferimento alla ditta individuale Trepiccione Mirone Maria e/o Bar del Tribunale S.r.l.*

*Il legame tra i Trepiccione ed i coniugi Sabato-Nella emergeva chiaramente anche dalle sommarie informazioni rese dal Sig. BALDANTONI Vittorio, il quale, dal 10.10.2017 al 06.01.2018, aveva concesso in locazione alla Trepiccione un appartamento a Potenza in via Bramante n. 6: "nel mese di settembre 2017 ricevetti una telefonata da TREPICCIONE MIRONÈ Armando (n.d.r.: il padre di Trepiccione Mirone Maria) il quale mi chiese se volevo fittargli il predetto appartamento. Faccio presente che non conoscevo assolutamente questa persona e che il mio numero telefonico gli fu fornito dal sig. COLANGELO Antonio di Potenza che abita al piano terra del condominio di via Bramante n. 6. Mi risulta che TREPICCIONE in quel periodo abitava nell'appartamento dei genitori del COLANGELO sempre nello stesso condominio. Dopo alcuni incontri, procedemmo a stipulare un contratto di locazione a nome della figlia Maria, come da lui stesso richiesto e il 10 ottobre 2017 TREPICCIONE MIRONÈ Armando prese possesso dell'abitazione (n.d.r. trasferendo, così come dichiarato in atti dal Baldantoni, la residenza di tutta la sua famiglia, composta da moglie e tre figli, compresa Maria): Dopo alcune settimane, prima di Natale, Armando mi confermò che avrebbe lasciato la gestione del predetto bar e che in zona non ha trovato nulla, pertanto aveva intenzione di lasciare la città di Potenza e l'appartamento, dove nel frattempo aveva trasferito la residenza insieme a tutta la famiglia. A questo punto, gli chiesi conto di come procedere alla chiusura economica del contratto e al pagamento delle spese fino al punto maturate (spese condominiali, luce, gas, acqua) tutte intestate al mio defunto genitore. Armando prese tempo e rinviò la questione appena dopo Natale. Difatti, il 27 dicembre 2017, previo appuntamento telefonico, insieme a mio fratello Giovanni ci incontrammo presso il bar "L'Incontro" in viale del Basento. Qui discutemmo della succenda e Armando disse che non aveva la possibilità di soddisfare le nostre richieste contrattuali per motivi economici. Alla nostra insistenza, sempre con le dovute maniere, Armando*

*alzò la voce, perse la calma e inizio a proferire frasi minacciose nei nostri confronti, del tipo "vi creo problemi ... voi non sapete chi sono io (cfr. verbale di ricezione querela orale del 27.12.2017 allegato al verbale di s.i.)"; "subito dopo il 6 gennaio 2018, Armando mi chiamò per comunicarmi che aveva lasciato l'appartamento. Dopo due settimane, fui io a chiamarlo e mi disse che potevo ritirare le chiavi presso il bar del Tribunale. Difatti mi recai nel locale e le chiavi mi furono consegnate da una signora con i capelli di colore chiaro, che abitualmente si trovava alla cassa e che mi risultava socia di Armando nella gestione del bar".*

*Anche il Sig. Colangelo di conseguenza veniva escusso a sommarie informazioni: "Ho conosciuto il sig. Armando Trepiccione per il tramite del mio futuro consuocero Termino Michele che lavorava e lavora presso il bar del Tribunale di Potenza. Nel mese di maggio del 2017, Michele Termino mi chiese se potevo ospitare saltuariamente, nell'appartamento sito al quinto piano del palazzo dove io stesso abito (di proprietà di mia sorella Colangelo Caterina - nata l'11.12.1958) il predetto Trepiccione, il quale aveva interessi imprenditoriali a Potenza, avendo vinto la gara di appalto per la gestione del bar del Tribunale. Il sig. Trepiccione si è fermato (insieme alla moglie) solo per alcuni giorni nel periodo maggio, giugno, luglio e settembre 2017; dopodichè mi risulta che ha preso in affitto un appartamento situato di fronte a quello di mia sorella, di proprietà degli eredi del sig. Pasquale Baldantoni [...] posso riferire che nel periodo in cui Trepiccione Armando ha soggiornato nell'appartamento di mia sorella, oltre alla moglie era presente anche una figlia, di cui sconosco il nome [...] Aggiungo che da quando il sig. Trepiccione è andato via dall'appartamento dei Baldantoni (più o meno dal 6 gennaio 2018) non l'ho più rivisto né sentito".*

*Dunque, dall'attività d'indagine emergeva sostanzialmente che Trepiccione Mirone Armando, insieme ai membri della sua famiglia ed in particolare alla figlia Maria, lasciavano l'appartamento e la città di Potenza in data prossima al 6 gennaio 2018, manifestando tale volontà già nel dicembre 2017.*

*Ne consegue una significativa coincidenza temporale con la stipula degli atti notarili di cui sopra e, di conseguenza, con la definitiva "infiltrazione" nel bar del Tribunale dei coniugi Nella/Sabato.*

*Per tanto, in base alla ricostruzione cronologica fornita in precedenza, dal 6 gennaio 2018, Trepiccione Mirone Maria risultava solo formalmente socia minoritaria della società Bar del Tribunale S.r.l. ma, di fatto, non svolgeva alcuna mansione gestionale e sostanziale in seno alla stessa, così come il padre Armando e la madre Nunzia Di Ceglie.*

*Nel corso della presente indagine volta al disvelamento dell'attribuzione fittizia della ditta individuale Trepiccione e, successivamente, anche della Bar del Tribunale s.r.l., i collegamenti economici e finanziari tra Nella/Sabato e Lovallo/Trepiccione, identificate quali concorrenti necessarie nella fattispecie di cui all'art. 512 bis c.p. poiché favorevoli e ben consapevoli dell'intestazione fittizia, si ricavano proprio dagli accertamenti bancari.*

*Difatti, dall'esame dell'estratto del c/c n. 424 aperto presso la U.B.I. Banca ed intestato alla ditta individuale Trepiccione su cui NELLA Barbara dal 04.04.2017 era stata delegata ad operare, emergeva, in particolare, quanto segue:*

➤ il rapporto veniva acceso il 04.04.2017 e, sostanzialmente, fino al 22.06.2017, pur con una minima movimentazione, il saldo restava pressoché pari a € 0,00;

➤ in data 22.06.2017 si registrava una operazione di bonifico in ingresso, attinente ad un accredito (pari ad € 24.448,80) effettuato dalla Kimbo S.p.A. concernente, così come accertato con una specifica attività, un regolare rapporto commerciale;

➤ dopo tale data, il conto corrente veniva praticamente svuotato, tanto da presentare, al 30.06.2017, un saldo positivo di appena € 373,78.

Su quest'ultima circostanza incideva una operazione di addebito piuttosto anomala.

Infatti, in data 29.06.2017, veniva disposto un bonifico per l'importo di € 10.000,00, a favore di Essee Group S.r.l.s., con la causale "per saldo fattura n. 30 del 28/06/2017".

In merito, si osserva che la citata Essee Group S.r.l.s. (P. IVA: 01895920765), con sede legale, in via del Gallitello, n. 135 è una società attiva dal 02.09.2014 nel settore "pulizia generale (non specializzata) di edifici".

Tuttavia, il dato che rendeva la transazione finanziaria di rilievo per le indagini risiede nel fatto che, fin dalla sua costituzione, il socio unico e amministratore unico della stessa fosse proprio SABATO Salvatore.

Ciò a dimostrazione di un collegamento economico-finanziario fra i Trepiccione Mirone e Sabato e Nella; infatti, in data 03.07.2017 (quindi dopo appena cinque giorni dalla suddetta operazione), sul conto corrente postale n. 5636760 intestato a Nella Barbara, si rilevava un bonifico in entrata dell'importo di € 7.000,00 disposto da Essee Group con la causale: "per stipendi da gennaio a giugno 2017";

Tale circostanza, seppur NELLA fosse in quel periodo una dipendente della società<sup>54</sup>, risultava abbastanza singolare se rapportata alla contiguità delle due operazioni finanziarie.

Tra l'altro, successivamente, sullo stesso conto corrente, si registravano i seguenti ulteriori accrediti disposti sempre da Essee Group S.r.l.s.:

✓ 06.09.2017: € 2.000,00, con la causale: "bonifico a vostro favore [...] da Essee Group S.r.l.s. per stipendi Luglio - Agosto 2017";

✓ 30.11.2017: € 4.000,00, con la causale: "bonifico a vostro favore [...] da Essee Group S.r.l.s. per acconto stipendi mensilità 2017";

✓ 29.12.2017: € 4.000,00, con la causale: "bonifico a vostro favore [...] da Essee Group S.r.l.s. per acconto stipendi mensilità 2017";

✓ 02.01.2018: € 2.000,00, con la causale: "bonifico a vostro favore [...] da Essee Group S.r.l.s. per acconto stipendi mensilità 2017"

per un totale, quindi, di € 19.000,00 (che corrisponderebbero agli emolumenti corrisposti, nel 2017, da Essee Group S.r.l.s. a Nella Barbara).

L'entità delle somme accreditate a NELLA contrastava, però, con i redditi di lavoro dipendente percepiti/dichiarati, emersi dalle seguenti banche dati:

✓ A.T. - redditi percepiti: dalla quale risultava che NELLA, nel 2017, avesse percepito redditi di lavoro dipendente da Essee Group S.r.l. per complessivi € 8.971,91;

✓ I.N.P.S.: dalla quale risultava che, nel 2017 (precisamente per il periodo

<sup>54</sup> Nel dettaglio:

✓ dal 01.01.2017 al 31.03.2017: lavoratrice dipendente;

✓ dal 01.04.2017 al 31.12.2017: lavoratrice dipendente part-time.

01.01.2017 – 31.12.2017) NELLA avesse percepito da Essee Group S.r.l. un "imponibile previdenziale" per complessivi € 10.780,00.

Pertanto, fra gli emolumenti spettanti e dichiarati (€ 8.971,91) e quelli effettivamente elargiti dalla Essee Group di Sabato Salvatore a NELLA Barbara (così come risulta dalla documentazione bancaria esaminata) pari ad euro € 19.000,00, vi era una differenza di circa € 10.000,00, corrispondente all'importo della fattura emessa dalla stessa Essee Group alla ditta individuale Trepiccione Mirone Maria.

Per quanto sopra esposto, le operazioni di cui sopra ben potrebbero celare un trasferimento di denaro effettivamente disposto dalla d.i. Trepiccione Mirone Maria a NELLA Barbara; le due donne – per giustificare la transazione - si sarebbero avvalse dell'interposizione della Essee Group S.r.l.s che, nello specifico, potrebbe aver emesso la fattura n. 30 del 28.06.2017 per "operazioni oggettivamente/soggettivamente in tutto o in parte inesistenti", al solo fine di giustificare l'esborso di denaro della Trepiccione.

Ancora, la circostanza che il rapporto di Nella con la società "Bar del Tribunale s.r.l." fosse solo di tipo subordinato era smentita proprio dall'analisi dei conti correnti.

Dall'esame del c/c n. 424 (U.B.I. Banca) e del c/c n. 154635 acceso presso Banca Popolare Bari, quest'ultimo intestato alla BAR DEL TRIBUNALE s.r.l., giova evidenziare che non si rilevavano addebiti relativi a pagamenti di stipendio a favore di Nella (già dipendente della ditta individuale Trepiccione Mirone Maria dal 23.05.2017 al 13.12.2017 e della società Bar del Tribunale S.r.l., dal 29.01.2018 al 20.06.2018), né di Lovallo Donata Maria (dipendente della citata società Bar del Tribunale dal 29.01.2018 al 16.06.2018), a differenza di quanto veniva riscontrato per altri lavoratori dipendenti<sup>55</sup>.

Gli accertamenti bancari riscontravano perfettamente quanto emerso nel corso delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

L'insieme degli elementi acquisiti attraverso il monitoraggio telefonico ed ambientale, come del resto le diverse attività di o.c.p. eseguite dalla polizia giudiziaria, documentavano l'abituale e sistematica attività imprenditoriale di Nella e Sabato agevolata da una serie di intestazioni fittizie, al fine di evitare aggressioni patrimoniali, sia della Sala Slot & VLT "Gioca e Vinci Srls" che della società "Bar del Tribunale Srl".

Entrambe le società potentine, infatti, solo apparentemente erano riconducibili a Lovallo Donata Maria, completamente estranea ad ogni tipo di effettiva attività gestionale, in realtà concretamente diretta da Sabato e Nella.

Infatti, il ruolo di dominus di Sabato nella gestione delle varie attività commerciali, amministrative legalmente da altri, emergeva in modo chiaro nel corso della conversazione ambientale del 15.06.2018, quando Nella chiedeva a Sabato dove prendere i soldi da dare a "Lucia" "Devo dare i soldi a Lucia. Li devo pigliare? Da dove li devo pigliare? Dai soldi del bar?" ma l'uomo le rispondeva che dovevano affrontare altre incombenze "oggi io tengo da pagare la cosa. Oggi è 15...Se li dà... c'è chi li dà... bisogna pagare pure la scala là, da Ndunin" (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.140-RIT.474/2018- depositata dal CTU Lucia Tripaldi).

<sup>55</sup> Conto Corrente n. 635 (Banca Popolare Bari): BRIENZA Paola (€ 821 in data 13.06.2018, € 1.400 in data 27.07.2018); DI BELLO Gianluca (€ 800 in data 27.07.2018); TERMINIO Michele (€ 900 in data 27.07.2018); TERMINIO Federica (€ 310 in data 27.07.2018).

*Da tale conversazione si ricavava il ruolo del SABATO, il quale stabiliva ogni genere di priorità amministrativa e finanziaria, disvelando in tal modo il suo ruolo di amministratore di fatto, perfettamente in linea con l'autorizzazione che NELLA gli richiedeva per poter prelevare denaro contante dalla cassa del bar, malgrado, come visto, questi non fosse formalmente titolare di alcuna posizione all'interno dell'esercizio commerciale.*

*La reale gestione del Bar-Caffetteria del Palazzo di Giustizia di Potenza emergeva in modo sempre più chiaro, anche grazie ai contatti telefonici di Sabato Salvatore con Trepiccione Mirone Armando, padre di Maria.*

*Dalla conversazione di seguito riportata, si noterà un particolare di rilievo: era proprio il Sabato ad illustrare il trend economico dell'attività di ristorazione alla Trepiccione Maria, la quale, al contrario, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione avrebbe dovuto già essere a conoscenza dei profitti della caffetteria.*

*Nella conversazione telefonica del 06.06.2018 è invece Sabato Salvatore a spiegare a Trepiccione Mirone Armando l'andamento finanziario del Bar-Caffetteria in termini d'incassi, ragguagliandolo sulle difficoltà che si stavano verificando per via della festa patronale "adesso è stato San Gerardo, quello quell'altro! che è stata festa patronale qua eh!...delle settimane che ho fatto anche trecento euro il mercoledì il giovedì e il venerdì" (Prog. nr.39- RIT. 462/2018, Allegato nr.09).*

*La gestione finanziaria seguita in prima persona da Sabato trovava, quindi, ulteriore riscontro nell'ipotesi accusatoria e, soprattutto, nelle dichiarazioni testimoniali dell'Avv. Pennacchio.*

*Le mire e le strategie imprenditoriali di Sabato Salvatore e Nella Barbara, sempre strutturate in modo da evitare potenziali e concrete misure giudiziarie e patrimoniali ai loro danni, erano oggetto di una captazione ambientale del 19.06.2018 all'interno della autovettura Fiat 16.*

*Dal colloquio si deduceva il chiaro modus operandi dei coniugi, i quali dimostravano una certa preparazione circa i meccanismi delle procedure di evidenza pubblica.*

*Ben consci della propria preclusione a partecipare ai bandi di gara in assenza del possesso dei requisiti morali, i due coniugi dimostravano di saper utilizzare il sistema della c.d. "testa di legno" che, presumibilmente, anche per altre commesse pubbliche future, si sarebbe rilevata Trepiccione Mirone Maria, il cui nome, però, era stato di recente compromesso a causa della denuncia presentata dalla Mape s.r.l.*

*Di seguito, parte della conversazione: "Ma non tieni, vai a fare l'avallamento (presumibilmente ci si riferisce all'istituto previsto dal codice dei contratti pubblici dell'avallamento tra imprese) ma dopo, oltre a fare l'avallamento ti deve venire a firmare per forza quella. Nel momento in cui tu dopo fai il cambitenzialio di tutto e loro ti chiamano, se quella è protestata, tu non puoi fare lo stesso niente. E se tu fai il cambio mò, che ancora non ti hanno dato la risposta e domani c'è la causa, ah, tu sei un'altra volta nella merda pure per l'appalto del bar qua. Sono tutte situazioni una appresso all'altra. Se questi merda non avevano fatto la denuncia e tutto il resto, era finita qua, in automatico tu subito dopo avresti fatto il cambio, avresti levato a Maria."*

*Al problema sollevato dalla donna, Sabato Salvatore - vero e proprio deus ex machina - ricorreva sempre alla stessa soluzione, e cioè utilizzare la Lovallo come amministratrice fittizia "Ma tu la levi, la levi a lei! Metti pure come amministratore a Donatina e sei a posto. Che cazzo dici! Mentre che la fanno la gara tu cambi le cose come amministratore. E' una SRL, puoi cambiare in qualsiasi momento*

*amministratore. Pare che è una ditta individuale! Si vede che ne capisci assai di cose.”- (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.293–RIT.474/2018- depositata dal CTU Lucia Tripaldi).*

*La dimostrazione che Lovallo Donata Maria fosse utilizzata esclusivamente come prestanome anche nella Sala Slot & VLT “Gioca e Vinci” di Potenza si aveva il 10.07.2018 quando Nella, in auto, rivelava a Sabato la paura di possibili sottrazioni di denaro durante le procedure di incasso dei ticket delle giocate da parte dei dipendenti “Salvatore, io ti devo dire una cosa, ma tu ti devi tappare la bocca e devi far finta che io non ti ho detto niente e devi fermarti a riflettere, che dobbiamo capire che cosa stanno combinando Pasquale. Mi ha aperto gli occhi Teo. Teo tiene paura. Ha detto che si fanno i ticket dalle nove la mattina, se ne fanno... se li fanno da 150, 200 euro... 250...”.*

*Indicativo era il fatto che i dipendenti avessero anche cancellato le immagini della videosorveglianza del sabato mattina “Fanno i ticket dalle nove la mattina e sabato...lui tiene una cosa che, che tu, non c'entro niente io e tu puoi farti. Hanno fatto cancellare le telecamere sabato” (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.1136–RIT.474/2018- depositata dal CTU Lucia Tripaldi).*

*Il ruolo chiave di Nella Barbara si percepiva il 20.06.2018 quando la donna, telefonando GOBETTI Maurizio, altro socio insieme alla Lovallo della sala giochi, gli chiedeva se all'interno della “Gioca e Vinci” potevano essere installati dei distributori automatici “noi potremmo ... mettere macchinette di distribuzione?... che cosa abbiamo nello statuto? possiamo vendere anche bevande?... nello statuto c'è qualcosa del genere... vero?”, magari utilizzando licenze già esistenti per concorrere alla gara di appalto dell'Ospedale di Rionero in Vulture (PZ) -“eh... ma per caso abbiamo qualcosa per accertarci... perchè se no... partecipiamo... facciamo... partecipiamo alla ga... al bando della gara dell'ospedale a Rionero.. per mettere i distributori automatici! con la Gioca e Vinci!”- (Prog. nr.408– RIT. 462/2018, Allegato nr.10)*

*Ed ancora, il 26.06.2018, Sabato Salvatore, veniva intercettato al telefono con il pignolese NELLA Vincenzo Antonio, il quale gli chiedeva se avesse bisogno di un dipendente in sala giochi - “buon giorno! maa... a te ti serve sempre un ragazzo nella saletta?”. Sabato però gli rispondeva che aveva appena preso una persona “no...e l'ho preso adesso... ragazzo!”- (Prog. nr.580– RIT. 462/2018, Allegato nr.11)*

*Ulteriore dimostrazione dell'intestazione fittizia anche della Sala Slot Gioca e Vinci e dell'effettiva gestione a cura della coppia “Nella/Sabato” avveniva il 15.07.2018 quando il consulente Marano Leo chiedeva a Nella Barbara ove poter recuperare denaro in monete “scusa se ti disturbo, una domanda, ma tu quando hai preso gli spiccioli dove li vai a prendere?” e la donna gli rispondeva di andare alla sala giochi al Motel Agip -“eh! se ti servono da un euro e due euro vai alla sala mia” rappresentando ai dipendenti che lo aveva indirizzato lei “di mi ha mandato Barbaru, mi devo cambiare venti euro una da un euro e venti da dieci da due euro” (Prog. nr.947– RIT. 480/2018)*

*La paura di essere intercettati emergeva nell'ambientale l'11.07.2018 quando Nella intimava all'interlocutore con cui discuteva al telefono di essere cauti e di non “parlare al telefono” “(al telefono) Eh! Ho capito. . Ho capito! . Ho capito! Ma al telefono non devi parlare. Grazie. ... Ciao.”, concetto che la donna ribadiva anche a Sabato Salvatore -“Ancora! Quello mi diceva un'altra cosa, ho detto: “Al telefono non devi*

*A*  
189


parlare"- (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.1191-RIT.474/2018- depositata dal CTU Lucia Tripaldi).

L'ulteriore conferma della figura manageriale di Sabato Salvatore si aveva il 13.07.2018; durante uno spostamento in auto, Sabato impartiva a Nella le richieste da inoltrare alla società concessionaria del servizio di Slot Machine "Tu devi chiamare HBG oggi... e devi dire..."Allora o mi togliete... cosa... se no, piglio... noi cambiamo tutto. O mi togliete il signor Pace Pasquale che prende il 15 per cento senza fare niente, voi l'avete messo, voi lo dovete togliere, che me li date a me i soldi, se no io cambio!"- (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.1337-RIT.474/2018- depositata dal CTU Lucia Tripaldi).

Sono, infine, le videoriprese dei comportamenti comunicativi all'interno del bar - caffetteria del Palazzo di Giustizia ad immortalare l'effettivo ruolo di Nella e Sabato ed il reale ruolo di Lovallo Donata Maria che, inquadrata quale amministratore unico della Bar del Tribunale s.r.l., rivestiva (e riveste tutt'oggi) il compito di semplice dipendente o meglio di vero e proprio factotum del bar.


In data 11.06.2018, come si vedrà nei due fotogrammi allegati, estrapolati nel corso delle videoriprese, la Lovallo veniva chiamata da Nella al tavolo del bar per firmare dei documenti e poi le veniva ordinato di scaricare una cassetta di frutta in cucina "...Donatina vieni qua, aspetta però tenevo il fodero degli occhiali, non lo so dove l'ho messo, fammi vedere una cosa... Aspetta, fammela firmare un attimo così, può andare a lavoro. Aspetta che ti farò firmare un secondo, così (incomprensibile n.d.r.)" (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.05 RIT.472/2018 + Annotazione Allegato nr.14):

Foto nr.01 (Annotazione Allegato nr.14)



(Lovallo firma i documenti)

Foto nr.02 (Annotazione Allegato nr.14)



(Lovallo porta la frutta in cucina)

Il modo con cui veniva chiesto alla Lovallo di firmare la documentazione ma, soprattutto, gli ordini di carattere meramente "esecutivo" impartiti alla stessa all'interno del Bar-Caffetteria collidevano in maniera evidente con il suo "90%" di quote societarie, ancor di più se confrontati con l'assetto manageriale dettato da Sabato Salvatore che, di contro, dal punto di vista formale, non rivestiva alcun ruolo all'interno del bar.

Difatti, Sabato Salvatore effettivo dominus "dirigeva" Nella anche sulle modalità di pagamento dei dipendenti, così come emergeva chiaramente dalle intercettazioni ambientali dell'11.06.2018 " No, no, a lei, a lei glieli dai così...Allora, a Paola che

*tu, a Paola che glieli dai tutti quanti in una volta, capi', gli fai il bonifico. Ma a loro dalli così!" (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.15-RIT.472/2018- depositata dal CTU Lucia Tripaldi).*

*Si tratta di evidenze che mettono in luce, in maniera inoppugnabile, il netto diaframma tra situazione formale e situazione sostanziale, in un ribaltamento di prospettiva per cui colei che formalmente risultava l'amministratore unico del BAR DEL TRIBUNALE SRL, ovvero LOVALLO Donata Maria, di fatto era relegata in una posizione del tutto servente e subalterna rispetto a SABATO Salvatore che, "sulla carta" risulterebbe un mero extraneus rispetto all'attività commerciale.*

*Un'ulteriore convergenza degli indizi acquisiti finora nell'ottica di un'effettiva gestione del bar da parte del duo Sabato/Nella i quali, al fine di ottenere la commessa pubblica dei locali caffetteria all'interno del Palazzo di Giustizia di Potenza, mettevano in piedi un articolato meccanismo di c.d. "scatole cinesi" avvalendosi dei Trepiccione, prima, e di Lovallo, poi, quali schermi giuridici per evitare aggressioni patrimoniali e per eludere i requisiti previsti dalla normativa di diritto pubblico ed in tema di infiltrazioni antimafia, emergeva nel corso della conversazione tra Nella e l'Avv. Basile cui già sopra si è fatto riferimento, laddove, in un primo momento, la Nella ipotizzava che la Lovallo dovesse presentare e firmare (per loro conto, in realtà) una querela contro l'avvocato Pennacchio, mentre poi la scelta sembrava cadere sulla Trepiccione quale firmataria della querela.*

*Altro riscontro della funzione di "cavallo di troia" affidato ai Trepiccione, si aveva nella conversazione del 30.08.2018, nel corso della quale Sabato comunicava a Nella di avere i soldi per pagare il fitto del bar ed i dipendenti, tra cui "Michele", Terminio Michele, dipendente del Bar-Caffetteria del Palazzo di Giustizia "allora...io qua tengo...per pagare l'affitto... e per pagare un operaio!... eh... per pagare a Michele... tengo qua!"- (Prog. nr.2096- RIT. 462/2018, Allegato nr.15)*

*I progetti imprenditoriali del Sabato rivelavano sempre lo stesso comune denominatore e cioè utilizzare Lovallo Donata Maria come intestataria fittizia anche per le future attività commerciali, in modo da poter evitare problemi giudiziari.*

*Il 14.09.2018, nella cucina del Bar-Caffetteria, TERMINIO Michele chiedeva lumi sull'utilizzo della vecchia licenza per la costituzione di una nuova società "Quindi comunque la licenza non la devi dare indietro?", e Sabato gli spiegava che sempre la Lovallo avrebbe dovuto ripresentare la domanda "No, su quel locale la devi dare per forza indietro, poi devi fare la richiesta e te la danno di nuovo. E sempre a Donatina, sempre.", anche perché trovare una nuova persona, degna di fiducia, non sarebbe stato semplice "Ma lo puoi pure trovare un cristiano, arriva uno scemo che ti dice: Tu te ne devi andare, queste sono tutte le mie e te ne devi pure andare, non ti puoi manco avvicinare al (parole incomprensibili). Comunque ti vai a fare trent'anni di galera." (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.6662-RIT.473/2018- depositata dal CTU Lucia Tripaldi).*

*Il 17.09.2018, al tavolino del bar, Sabato Salvatore, Nella Barbara ed "i soci" campani TREPICCIONE MRIONE Armando e D'ANIELLO Gennaro discutevano di progetti imprenditoriali legati presumibilmente al bando di gara presso la CROB di Rionero in Vulture (P).*

Min. 00.25.15

*Sabato indica a qualcuno di sedersi. (cfr. video). dice all'uomo, che parla con accento napoletano (presumibilmente tale Gennaro di Napoli) di essere stato a Rionero all'ospedale.*

*Sono presenti anche Nella Barbara e Armando Trepiccioni (napoletano).*

*Sabato dice che in settimana faranno la gara per la gestione del bar del ospedale Crob di Rionero.*

*Anche in quest'occasione, l'argomento si spostava sulla possibilità di progettare future intestazioni fittizie e delle remore correlate all'impiego di prestanomi non di fiducia.*


*Nella Barbara rappresentava a Sabato che, per avviare l'attività commerciale di cui ragionavano, serviva una nuova "testa di legno" "no, non per chiudere, per aprire. Una testa di legno, al dieci per cento, come amministratore, che non prende.*


*La necessità di trovare un "prestanome" adatto continuava ad essere oggetto di conversazione tra i presenti, soprattutto alla luce dei suggerimenti dati da Trepiccione:*

*"Invece... per vendere? Forse questo riusciamo a fare, se dobbiamo vendere la società... (parole incomprensibili) duecentomila euro (parole incomprensibili), ma è difficile. Cioè non è che è difficile, dopo (parole incomprensibili). Io per esempio io non me la piglio la responsabilità di mandarti. mò ti faccio vedere una cosa, qua tengo il bigliettino di uno che gli ho fatto fare (parole incomprensibili), gli ho fatto fare il prestanome (parole incomprensibili), 400 euro. Questo ha pigliato i soldi e se n'è andato. E tu passi i guai." (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.26071-RIT.472/2018- depositata dal CTU Lucia Tripaldi).*

*Per riscontrare ulteriormente le dichiarazioni dell'Avv. Pennacchio sull'anomala gestione del bando di gara indetto il 28.12.2016 per la concessione del Bar-Caffetteria del locale Palazzo di Giustizia, si analizzava il traffico telefonico in entrata ed in uscita sulle utenze intestate a NELLA Barbara, SABATO Salvatore, MOUKHITARI Abdelkebir e quelle dei dirigenti del comune di Potenza GIUGLIANO Mario, RESTAINO Mario, MANCUSO Francesco Antonio e FABRIZIO Antonietta.*

*Dall'analisi dei tabulati relativi al periodo 28.12.2016-01.06.2018 si registravano diversi contatti telefonici tra GIUGLIANO Mario e NELLA Barbara, così come meglio evidenziato nel diagramma visuale che segue:*





Data	Ora	Durata (secondi)	Utenza NELLA	Utenza GIUGLIANO	Direzione	Categoria
18/08/2017	10:10	0	00393806393145	00393333556802	←	SMS
16/08/2017	12:04	0	00393806393145	00393333556802	→	SMS
21/09/2017	13:15	0	00393806393145	00393333556802	←	SMS
23/08/2017	08:42	37	00393806393145	00393333556802	←	Chiamata
28/08/2017	11:29	0	00393806393145	00393333556802	←	SMS
12/01/2018	13:09	09	00393806393145	00393333556802	→	Chiamata
02/03/2018	12:46	24	00393806393145	00393333556802	→	Chiamata

Piuttosto singolari apparivano i contatti telefonici tra Nella ed il dirigente comunale Giugliano Mario, all'epoca dei fatti funzionario addetto alla procedura di gara per la concessione del Bar-Caffetteria del Palazzo di Giustizia.

Tra l'altro, occorre osservare che i contatti tra i due avvenivano esclusivamente nel periodo compreso dal 16.08.2017 al 02.03.2018, ovvero nell'arco temporale corrispondente alle polemiche post-aggiudicazione a favore della ditta individuale Trepiccione Mirone Maria, alla cessione del ramo d'azienda al Bar del Tribunale S.r.l. avvenuta il 21.12.2017 ed al ricorso al Tar della MAPE S.r.l. successivo all'accesso agli atti esperito in data 08.01.2018.

I sette contatti tra Nella Barbara e Giugliano Mario, quattro telefonate e tre sms, riscontravano, ancora una volta positivamente, le sommarie informazioni del Pennacchio sulla tanto discussa ed anomala cessione del ramo d'azienda, per i motivi che si vedranno nel capitolo successivo.

**Omissis**


...occorre soffermarsi sui ruoli di Trepiccione Armando, Trepiccione Maria e Lovallo Donata Maria, sicuramente tutti soggetti ben consapevoli del proprio ruolo di intestatari fittizi.

Difatti, in merito alla famiglia Trepiccione di origine beneventana e con attività di ristorazione ben avviate e storicamente radicate tra Napoli, Benevento e Caserta, occorre osservare che la provenienza da un'altra regione unitamente ai dati probatori acquisiti, secondo cui Armando Trepiccione fosse interessato a locare un appartamento solo per un breve periodo, quello necessario a completare le operazioni societarie relative al bar, dimostrano che la famiglia Trepiccione si fosse prestata ad essere la prima tra le scatole cinesi utilizzate da Nella e Sabato per inserirsi nel bar del Palazzo di Giustizia.

La conversazione telefonica di seguito trascritta mostru il legame tra i due uomini; Armando effettivamente si interessava delle sorti economiche del bar ove, in precedenza, così come riferito dall'avv. Pennacchio nelle sommarie informazioni, lo stesso aveva lavorato insieme alla famiglia prima di lasciarlo a Sabato e a Nella.

conversazione telefonica Progr. nr. 39 del 06/06/2018 ore 18:31:25 in uscita dall'utenza monitorata l'odafine mobile nr. 3487450028, in uso a Sabato Salvatore e diretta all'utenza 393332778924 (R.I.T. nr. 462/2018)

ARMANDO: (incomprensibile)  
SABATO: oh! oh!  
ARMANDO: buona sera!  
SABATO: buona sera, buona sera!  
ARMANDO: adesso ho chiamato (incomprensibile)  
SABATO: si si, no, adesso le ho viste le chiamate, no, adesso le ho viste, non potevo tenere il telefono!  
ARMANDO: ah! tutto a posto si?  
SABATO: si si, no no, così di salute tutto a posto, altri problemi he! he!  
ARMANDO: (incomprensibile)  
SABATO: he!  
ARMANDO: per il fatto del bar, li hai risolti i problemi?  
SABATO: si si, adesso va un'altra ga..., un'altra cosa ho, un'altra causa, adesso, a giugno ho risolto  
ARMANDO: ancora devi finire?  
SABATO: si, un'altra sola, chi pagu le spese, queste cose qua, le spese, quelle che già abbiamo anticipato  
ARMANDO: le spese che hai fatto, quelle che hai già pagato?  
SABATO: he! si si, ho fatto io la richiesta  
ARMANDO: he! e la può fare?  
SABATO: he! si si, la può fare, però, poi, il giudice può anche dire, he! dice "no, ognuno si paga le cose sue!"  
ARMANDO: ah! intanto già li hai cacciati quei soldi!  
SABATO: ah! ormai tu li hai cacciati! hai capito? noi ci abbiamo provato! (incomprensibile)  
ARMANDO: se è, è, senno (incomprensibile)  
SABATO: umh!  
ARMANDO: ascolta ragazzo! al bar stai lavorando? come stanno andando le cose là?  
SABATO: e si, più o meno! si lavora, si... come prima! più o meno! capellone!  
ARMANDO: sempre più o meno? sempre quello è l'incasso?  
SABATO: si, quello è! quello è! anzi, (incomprensibile)  
ARMANDO: (incomprensibile)  
SABATO: adesso è stato San Gerardo, quello quell'altro! che è stata festa patronale qua eh!  
ARMANDO: si!  
SABATO: delle settimane che ho fatto anche trecento euro il mercoledì il giovedì e il venerdì  
ARMANDO: non mi dire!  
SABATO: no! è una cuglia qua quando sono le feste!  
ARMANDO: e va bene, ma quello, purtroppo, (incomprensibile) hai capito?  
SABATO: ah! si! si si  
ARMANDO: perciò  
SABATO: ma (incomprensibile) se recupero le spese poi, il resto, vaffanculo! Armando!

  
104

**ARMANDO:** per questo dico, l'importante che si recuperano le spese non ci sono (voci sovrapposte)

**SABATO:** eh! così non facciamo lu..., non diamo la soddisfazione, hai capito? a quello là che dopo dirà, "hai visto? hanno chiuso!" hai capito? solo per quello, a parte che io non chiudo nè adesso nè mai, comunque ci vado a rimettere, a fine mese, una mille euro Armando! mi devi credere

**ARMANDO:** (ride) lo so, (incomprensibile) (ride) la razza tua!

**SABATO:** eh!

**ARMANDO:** (incomprensibile) anche questo mi ha detto, quello è sceso (incomprensibile) purtroppo è un paese cioè una città particolare la vostra

**SABATO:** no! è una città di merda! qui non puoi fare niente che subito tutti quanti, hai capito? lo sai qua com'è Armando! penso che sei stato là, ti conosci tutti quanti...

**ARMANDO:** umh! umh! umh! no, ma fui bene Salvatore! (incomprensibile) solo a nessuno per

chiudere (incomprensibile)

**SABATO:** no! ma stai scherzando? ma (voci sovrapposte)

**ARMANDO:** (voci sovrapposte)

**SABATO:** ma tutte le cose!

**ARMANDO:** ma, ma se tu devi guadagnare cinquecento euro di (incomprensibile) una cinquecento euro (incomprensibile)

**SABATO:** ma non è! ma hai capito Armando? ma non dessero proprio retta, queste soddisfazioni non le avranno mai loro! (ride)

**ARMANDO:** e perciò! (incomprensibile)

**SABATO:** he!

**ARMANDO:** (incomprensibile)

**SABATO:** he!

**ARMANDO:** (incomprensibile)

**SABATO:** e solo dimenticare questo guaio che sto passando!

**ARMANDO:** e perciò dico no! soddisfazioni non ne devi dare

**SABATO:** no no no, no

**ARMANDO:** ascolta ragazzo, tu tutto a posto?

**SABATO:** si si, tutto a posto, tutto a posto! e va bene, lo sai, i soliti problemi così, la vita, che la vita! Armando!

**ARMANDO:** e va bene, queste sono le cose giornaliere, i familiari!

**SABATO:** eh! sono cose giornaliere eh!

**ARMANDO:** quelli (incomprensibile) hai capito o no? (incomprensibile)

**SABATO:** ah! si si he!

**ARMANDO:** ascolta, con Riccardo (incomprensibile) il problema si?

**SABATO:** umh!

**ARMANDO:** (incomprensibile) con Riccardo il fatto?

**SABATO:** si si

**ARMANDO:** quelle cose te le ha mandate?

**SABATO:** mi mandò le cose si

**ARMANDO:** he! con Gennaro (incomprensibile)

**SABATO:** e si quando venite dai! adesso, io adesso, l'ho chiamato, adesso ho chiamato anche Gennaro perché adesso

**ARMANDO:** si, ma lui è..

**SABATO:** adesso potevo chiamare, ho chiamato anche Gennaro  
**ARMANDO:** he! mi ha chiamato, mi ha detto " sto chiamando Salvatore, ma non mi risponde"  
**SABATO:** si si, ho detto " va bene, dopo, stasera, quando sarò li chiamo"  
**ARMANDO:** (incomprensibile)  
**SABATO:** umh! umh!  
**ARMANDO:** (voci sovrapposte)  
**SABATO:** va bene, io, tu, tu sai che io risponde sempre, solo che quando non puoi rispondere cosa fai? ti metti a fare le tarantelle?  
**ARMANDO:** e perciò gli ho detto " se non risponde, significa che non può rispondere! mica perché non ti vuole rispondere"  
**SABATO:** ma no! e ma senno mica vi avrei chiamato io stasera! (ride)  
**ARMANDO:** (ride)  
**SABATO:** (ride) dice che ca..., come si dice Armando! ma che cazzo me ne frega! hai capito? no no!, ma non esiste proprio!  
**ARMANDO:** he! (incomprensibile)  
**SABATO:** ma stai scherzando!  
**ARMANDO:** a me, mi voleva per fugli compagnia, mi ha detto" dai fammi compagnia, andiamo da Salvatore, andiamo a parlare, andiamo a farci una camminata" ho detto " quando volete"  
**SABATO:** ma sì, quando, quando volete! l'importante che hai capito? che Armando mi chiama e mi dice "io domani vengo" hai capito?  
**ARMANDO:** è normale!  
**SABATO:** he!  
**ARMANDO:** (incomprensibile)  
**SABATO:** ma no, perché hai capito? se vado a fare un servizio e non ci sono, dopo, hai capito? che cazzo! fate un coso così!  
**ARMANDO:** no (voci sovrapposte)  
**SABATO:** solo per questo! he!  
**ARMANDO:** mi sa mi sa, che poi, comunque staremo un paio d'ore e poi ce ne dobbiamo andare perché io devo lavorare  
**SABATO:** umh! e no (incomprensibile)  
**ARMANDO:** (incomprensibile) lavoro, hai capito?  
**SABATO:** come va lì? Armando  
**ARMANDO:** Salvatore! è dura, però, per esempio, domani abbiamo settanta persone, venerdì abbiamo cinquanta persone, sabato abbiamo cento persone prenotate!  
**SABATO:** he! he!  
**ARMANDO:** (incomprensibile) e piano piano Salvatore! è poco però! è sempre poca! io faccio  
**SABATO:** he!  
**ARMANDO:** quattro cinquecento persone a settimana, è poco  
**SABATO:** ah! ah!  
**ARMANDO:** è sempre poco! andiamo giusto giusto, hai capito? ormai sto andando giusto giusto, vado un pochettino affogato, però non ci rimetto niente non ho niente da rimettere perché (incomprensibile)  
**SABATO:** he!

**ARMANDO:** dai! arriva la bolletta, la pago in ritardo, poi pago quella del telefono, poi pago quella della luce, poi pago il proprietario della casa poi (incomprensibile) della casa

**SABATO:** va bene, ma (incomprensibile) che comunque arriva. Armando! diciamo che alla fine non ci vai a rimettere niente

**ARMANDO:** no no no, anzi

**SABATO:** e va bene! (voci sovrapposte)

**ARMANDO:** perché comunque, lo sai, io ho gente là, io ho il personale

**SABATO:** he! he! he! appunto!

**ARMANDO:** comunque non mi faccio mancare niente nella vita nella vita mia

**SABATO:** he!

**ARMANDO:** non è che, per esempio, faccio il sacrificio che non mi compro le sigarette!

**SABATO:** he!

**ARMANDO:** (incomprensibile) se devo uscire esco lo stesso perché comunque (incomprensibile) hai capito?

**SABATO:** ah! ah!

**ARMANDO:** però, giustamente (incomprensibile)

**SABATO:** io ti ho mandato gli auguri tramite facebook, perché ti potevo rispondere solo tramite facebook

**ARMANDO:** sì, lo vidi

**SABATO:** he!

**ARMANDO:** dai! (incomprensibile)

**SABATO:** he! no, perché

**DONNA:** ma perché (incomprensibile) per fare una ricarica (incomprensibile)

**SABATO:** no! (ride) no, non è questo!

**DONNA:** Barbara? tutto a posto?

**SABATO:** sì, tutto a posto, Barbara ancora non si è ritirata, veramente, diciamo che la sto aspettando

**DONNA:** he! salutamela e dai un bacio ai bambini

**SABATO:** sì sì, grazie, anche voi

**ARMANDO:** ma perché è ancora al bar Barbara?

**SABATO:** no no, non è al bar è andata a fare un servizio al mio posto

**ARMANDO:** ah!

**SABATO:** ah! ah!

**ARMANDO:** e tu sei a casa?

**SABATO:** eh! sì adesso sono arrivato proprio io a casa

**ARMANDO:** ah! ah! (incomprensibile) hai chiuso il bar?

**SABATO:** he! che sono le sette! saranno le sette!

**ARMANDO:** umh! (incomprensibile) sono le sette meno venti, he! lo chiudi, he! è chiuso a quest'ora

**SABATO:** he!

**ARMANDO:** va bene e niente, eh! (incomprensibile)

**SABATO:** he! (incomprensibile) poi domani, poi domani ti faccio chiamare da Barbara, hai capito?

**ARMANDO:** he! la voglio salutare

**SABATO:** he! va bene dai! Armando!

**ARMANDO:** *va bene?*  
**SABATO:** *(incomprensibile)*  
**ARMANDO:** *io in questo fine settimana non posso venire, perché poi domani ho gente, sabato e domenica ho gente*  
**SABATO:** *(incomprensibile)*  
**ARMANDO:** *(incomprensibile)*  
**SABATO:** *he!*  
**ARMANDO:** *quindi vengo la settimana prossima perché ho cucinato per lunedì forse hai capito?*  
**SABATO:** *si, sono qua*  
**ARMANDO:** *(incomprensibile)*  
**SABATO:** *e si e dopo, e dopo andate via se dovete lavorare*  
**ARMANDO:** *he! esatto*  
**SABATO:** *he!*  
**ARMANDO:** *va bene?*  
**SABATO:** *va bene dai!*  
**ARMANDO:** *(incomprensibile)*  
**SABATO:** *altrettanto*  
**ARMANDO:** *(incomprensibile) alla faccia loro, diglielo*  
**SABATO:** *alla faccia loro! no, io dico sempre "alla faccia loro" non me ne frega niente Armando! (ride)*  
**ARMANDO:** *(incomprensibile)*  
**SABATO:** *va bene, grazie altrettanto Armando! ciao Armando*  
**ARMANDO:** *ciao ciao*  
**SABATO:** *ciao ciao ciao*  
**ARMANDO:** *ciao ciao".*

#### **Autonoma valutazione gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 19)**

Orbene, ritiene questo giudice che le richiamate ed illustrate emergenze investigative, già di per sé dotate di capacità dimostrativa ed ulteriormente corroborate dagli esiti dei disposti accertamenti bancari e patrimoniali e dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali regolarmente autorizzate, integrino indizio sufficiente secondo il grado di cui all'art. 273 c.p.p. carico di tutti gli indagati.

Ed, invero, la vicenda, descritta nel capo di imputazione e dimostrata nel suo effettivo verificarsi, risulta avere tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma incriminatrice ed appare perfettamente collimante con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.


In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che "il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 integra un'ipotesi di reato a forma libera il cui tratto fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione, istantaneo con effetti permanenti, la cui consumazione si individua al momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, non rilevando a tal fine il permanere della situazione

*antigiuridica conseguente alla condotta criminosa” (Cass. pen. sez. I, n. 14373/13), precisando, altresì, dopo avere evidenziato che “Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell’interesse protetto dalla norma.” (Cass. pen., sez. II, n. 35826/19), che “il dolo specifico - costituito dal fine di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali - non è escluso dall’esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di “liberarsi” dei beni in vista di una loro possibile ablazione.” (Cass. pen., sez. II, n. 46704/19) e che “Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall’art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall’art. 512-bis cod. pen.) integra un’ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.” (Cass. pen., sez. III, n. 23097/19).*

Orbene, nel caso di specie, le investigazioni hanno dimostrato in termini incontrovertibili, sia con riferimento alla ditta individuale “Trepiccione Mirone Maria” sia con riferimento alla s.r.l. “Bar del Tribunale” una situazione di difformità tra titolarità formale (rispettivamente, in capo a Trepiccione Maria e Lovallo Donata Maria), meramente apparente, e titolarità di fatto (in capo a Nella Barbara e Sabato Salvatore), peraltro realizzata attraverso plurime operazioni finanziarie, che danno altresì conto della sussistenza e persistenza del dolo.

Rilevano, in particolare, in quanto evidentemente sintomatiche della predetta difformità finalizzata ad eludere la normativa in materia di prevenzione patrimoniale:

- la presenza della Nella, all’epoca priva di qualsivoglia ruolo all’interno della ditta individuale “Trepiccione Mirone Maria”, in occasione della apertura delle buste;
- l’attribuzione alla Nella, all’epoca ancora priva di qualsivoglia ruolo all’interno della ditta individuale “Trepiccione Mirone Maria” nonché in assenza di altre relazioni e/o affiliazioni commerciali e imprenditoriali con la stessa, dell’autorizzazione ad operare sul c/c n. 424 intestato alla ditta *de qua* ed aperto presso la filiale “Potenza Agenzia Centrale” della UBI Banca, con delega a firma singola;

  
199

- il pagamento, da parte della Nella, dei premi per la polizza fidejussoria (€ 220,00) e per la polizza commercio & servizi (€ 613,00) intestate alla ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria";
- il pagamento, da parte della Nella, della fattura n. 6/2017 del 13/06/2017 (€ 488,00) rilasciata dalla Ambroalimento s.r.l.s. alla ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria" per il completamento della SCIA;
- l'effettuazione, da parte del Sabato, privo di qualsivoglia ruolo formale all'interno della ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria", di un bonifico bancario (€ 250,00), in favore del dott. Carmine Ferrucci, depositario delle scritture contabili della ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria" con la seguente causale "onorario e spese per la pratica di apertura UL alla CCIAA - I TRE PICCIONE DI MIRONI MARIA". Il bonifico veniva effettuato tramite un'operazione *extra-conto*;
- il pagamento, peraltro effettuato in contanti, da parte della Nella dell'onorario spettante al notaio Zotta in relazione alla predisposizione dell'atto costitutivo della "Bar del Tribunale s.r.l.s.";
- l'attribuzione alla Nella del 90% delle quote della costituita "Bar del Tribunale s.r.l.s." finalizzata a consentire ad essa Nella e al Sabato la sostanziale gestione dell'operazione avente ad oggetto la cessione della "Trepiccione Mirone Maria";
- la cessione da parte della Nella delle quote di partecipazione alla "Bar del Tribunale s.r.l.s." in favore di Lovallo Donata Maria, contestualmente nominata amministratrice unica in luogo di Trepiccione Maria. La Lovallo, in passato, era stata dipendente di due società riconducibili alla Nella e al Sabato (dal 9/03/2011 all'11/02/2014 della Puliexpress di Nella Barbara & C. s.a.s.; dal 22/02/2014 al 30/04/2015 della Puliexpress H24 s.r.l.s.). Peraltro, il prezzo della cessione, pari ad € 9.000,00 non risulta sia stato corrisposto;
- l'assoggettamento della Lovallo, nonostante il ruolo di amministratrice unica della "Bar del Tribunale s.r.l." alle direttive della Nella e del Sabato;
- il pagamento, da parte di Bochiechio Salvatore, già dipendente della "Puliexpress H24 s.r.l.s." di Sabato Salvatore, dei premi per la polizza fidejussoria (€ 220,39) e per la polizza commercio & servizi (€ 560,00) intestate alla "Bar del Tribunale s.r.l.";
- il definitivo allontanamento da Potenza (in data prossima al 6/01/2018) della famiglia Trepiccione;
- la sussistenza di contatti (quattro telefonate e tre sms) tra la Nella e il dipendente comunale Giugliano Mario, all'epoca dei fatti addetto alla procedura di gara per la concessione del Bar-Caffetteria del Palazzo di Giustizia, nel periodo compreso tra il 16/08/2017 e il 2/03/2018, quando erano vive le polemiche per l'aggiudicazione in favore della ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria" e per la cessione del ramo d'azienda in favore della "Bar del Tribunale s.r.l.", tradottesi nella presentazione, da parte della MAPE s.r.l., del ricorso al T.A.R.;

- la gestione, da parte del Sabato, delle questioni relative alla gestione finanziaria della "Bar del Tribunale s.r.l." (pagamenti dipendenti, pagamenti fornitori, etc.).

Quanto all'aggravante di cui all'art. 416 *bis*1 c.p., contestata nella forma dell'agevolazione, la questione verrà affrontata nel prosieguo.

***"Paragrafo 4. Il bar del Tribunale di Potenza ed i rapporti con la pubblica amministrazione. Il contributo ed il ruolo di Restaino e Giugliano nell'aggiudicazione della procedura di affidamento del bar-caffetteria del Tribunale di Potenza.***

*Riprendendo le dichiarazioni dell'avv. Pennacchio, lo stesso riferiva "Nel febbraio, se non sbaglio, il 1 febbraio, il 2 febbraio 2017 si svolge l'apertura delle buste. Premetto che già in quella sede anche altri partecipanti alla gara, professionisti nel settore, avevano già visto delle stranezze, un bando di gara così importante in un'aula di gara del Comune di Potenza non c'era un notaio, non c'era nessuno, soltanto l'ingegner Restaino e il RUP, se non sbaglio all'epoca, il dottor Mario Giuliano che hanno aperto le buste e quindi hanno cominciato a scorrere vari nominativi, le varie offerte".*

*L'Avv. ricordava che, al posto della Trepiccione, fosse presente all'apertura delle buste una donna che avrebbe poi riconosciuto in Nella Barbara, identificata in quanto quotidianamente impiegata alla cassa del bar.*

*"Ritornando, velocemente al bando, durante l'apertura di queste buste, l'ultima personalità giuridica, l'ultima società che poi era una ditta che è stata chiamata e che ha sorpreso un po' tutti i presenti, era Trepiccione Mirone Maria. Strano per me non perché era l'ultima busta aperta, perché innanzi tutto tutte le precedenti partecipanti quando sono state chiamate per parlare dell'offerta, quindi per dire la ditta... la Mape RLS ha offerto tot, alla fine l'ingegner Restaino ha detto: "Trepiccione 61 mila". Tant'è vero che tutti quanti dicevamo: "Trepiccione che vuol dire?", perché io non avevo capito, non è che ha detto: "La ditta individuale...", come ha fatto con tutti e 58 e 59 i presenti. E poi la cosa che mi è parsa strana, ma è un mio modestissimo avviso, è che tutti ci siamo fermati più o meno su una cifra ragionevole, 48, 50..."*

*Il particolare indicato dal PENNACCHIO sulle differenti modalità con cui il RESTAINO, aveva illustrato le offerte delle altre ditte, prima, e di quella della TREPICCIONE MIRONI MARIA, poi, all'apparenza di poco conto, tradisce, in vero, un approccio confidenziale che assume un suo peso specifico di non secondario rilievo, qualora debitamente messo in relazione con le restanti evidenze investigative in trattazione.*

*Il Pennacchio, inoltre, insisteva sull'anti-economicità dell'offerta, così come confermato anche dalla commercialista della Mape s.r.l., la Sig.ra Bruno Barbara:*

*"A.D.R.: sulla scorta dell'esperienza professionale e commerciale di Marino Giovanni, di cui ho seguito la contabilità per anni presso la sua vineria-pub sita in Potenza alla via Angilla Vecchia nr.60, optammo per un'offerta di "50.000 euro" in quanto siamo partiti tenendo presente l'affluenza che il bar del Tribunale di Potenza potrebbe avere in rapporto ad una media di consumazione per avventore, ovvero dai "2 euro ai 4 euro", tendo presente tutti gli oneri e i costi (fiscali e commerciali) che la predetta attività avrebbe comportato, ragion per cui l'offerta da noi proposta risultava essere quella più ragionevole.*

  
201


*A.D.R: ricordo che durante la procedura di apertura delle buste i rappresentanti delle aziende partecipanti, special modo l'azienda "Sandrino Caffè" contestarono in maniera molto accesa non solo il mancato rispetto degli orari, ma soprattutto l'assenza di un Notaio a garanzia del procedimento. Da spettatrice, ricordo in maniera chiara il fatto che non ci fosse stata molta trasparenza, proprio per l'assenza di figura terze di garanzia, durante l'apertura delle buste e nella lettura delle offerte. La gara venne aggiudicata dalla ditta "Trepiccione Mirone Maria" di Benevento con una offerta di circa "60.000 euro" che, sin da subito, da consulente, ritenni non congrua e rischiosa, proprio per via dell'analisi di fattibilità predetta.*

*A.D.R: ricordo benissimo che a gennaio 2018 Pennacchio Davide mi fece vedere uno scontrino fiscale dal quale si evinceva una variazione della ragione sociale rispetto all'azienda vincitrice della gara. Lo scontrino riportava la denominazione "BAR DEL TRIBUNALE S.r.l" ed una nuova partita IVA. A quel punto, dopo aver eseguito una visura camerale, decidemmo di accedere agli atti del Comune di Potenza per meglio comprendere le dinamiche procedurali al riguardo il subentro. IL nostro intento era quello di verificare il rispetto del disciplinare di gara e del bando. Devo dire che non fu facile acquisire tutta la documentazione perché, più volte, con scuse al riguardo l'assenza dei funzionari preposti all'accesso, ci richiedevano di tornare successivamente. Ricordo con stupore il poco rispetto del dottor GIUGLIANO Mario, che in una occasione mi accusò di essere polemica rispetto ai loro tempi di accoglimento della nostra istanza. Specifico anche che la richiesta di accesso agli atti fu depositata anche in Corte di Appello, proprio per lasciare traccia della nostra istanza".*

*Anche Giovanni Marino, altro socio della Mape s.r.l. confermava le dichiarazioni del Pennacchio e della commercialista:*

*"Verso la fine dell'anno 2016, tramite il mio amico Davide Pennacchio, venivo a sapere dell'esistenza di un bando di gara indetto dal comune di Potenza per l'esercizio del Bar-Caffetteria presso il locale Palazzo di Giustizia. Per tali motivi, decidevamo insieme di costituire al 50% una S.r.L.s. denominata "MAPE"; nella circostanza, sfruttavamo la mia professionalità nel settore, poiché da quindici anni circa gestisco in città una vineria-pub, al fine di poter partecipare al predetto bando di gara che, tra l'altro, richiedeva la condizione di attività conferente. Così qualche mese più tardi presentammo la nostra offerta che ammontava alla cifra di "50.000 euro" e partecipammo all'apertura delle buste presso un'apposita sala del Comune di Potenza in P.zza Sedile. La gara era presieduta dall'Ingegnere RESTAINO Mario, addetto all'apertura delle buste, collaborato da un'assistente della quale non ricordo il nome ma solo che fosse una donna di mezza età, di bassa statura e dai capelli bianchi, dal Dott. GIULIANO Mario con funzioni di R.U.P. ed anche da un altro dirigente comunale di cognome MANCUSO.*

*A.D.R: ricordo che durante l'apertura delle buste i rappresentanti delle aziende partecipanti, ed in particola una ditta di Taranto che mi pare si chiami "Sandrino Caffè", contestarono l'assenza di un Notaio a garanzia del procedimento; mi stupiva poi, in modo particolare, l'atteggiamento di una donna che in quella sede, così elegante e formale, sedesse in modo poco forbito, di cui non ricordo il nome e non l'ho più rivista. Quella gara venne aggiudicata dalla ditta "Trepiccione Mirone Maria" di Benevento con una offerta di circa "60.000 euro" che, sin da subito, apparve a tutti fosse antieconomica ed anomala. Noi stessi, come già specificato, offrimmo la cifra di "50.000 euro" dopo una attenta analisi di costi-benefici, anche*

  
202

*alla luce delle indicazioni suggerite a Davide Pennacchio da Michele Terminio, dipendente della vecchia gestione del Bar sito nel locale Palazzo di Giustizia. Aggiungo, inoltre, che tutta la procedura amministrativa è stata seguita dalla mia compagna Barbara Bruno, commercialista, anch'essa presente alla prefata gara.*

*A.D.R: all'esito della predetta procedura di gara la nostra azienda "MAPE" si classificava seconda, mentre la ditta "Trepiccione Mirone Maria" si aggiudicava l'appalto e poteva iniziare l'attività in questione all'inizio del 2017. Dopo qualche mese Davide Pennacchio mi disse di notare qualcosa di strano nella gestione e conduzione della stessa attività commerciale che, a suo dire, non sembrava più governata dagli stessi Trepiccione ma da altre persone, che in quella sede si alternavano frequentemente. Pennacchio ebbe tale conferma agli inizi del 2018 quando notò su di uno scontrino fiscale, che sottopose alla mia attenzione, una variazione della denominazione sociale rispetto all'azienda vincitrice della gara. Per tali ragioni sottoponemmo un esposto all'attenzione della Corte di Appello di Potenza nelle persone della Dott.ssa Sinisi e del Dott. Epifani, con i quali non ho avuto contatti personali se non per il tramite del mio socio. Nella medesima direzione proponemmo accesso agli atti alla procedura di gara nei confronti del Comune di Potenza. Devo dire che incontrammo numerose resistenze da parte dei dirigenti preposti, ed in particolare del Dott. Restaino, che in una circostanza alla presenza del mio socio e della nostra commercialista, rivolse le testuali parole "...gli abbiamo dato la giacchetta e non possiamo più togliergliela!". Dopo più di un mese riuscimmo ad acquisire la predetta documentazione che sottoponemmo ad un legale di Policoro (MT), il quale ad oggi sta seguendo gli aspetti legali relativi ad un ricorso amministrativo. Specifico che la scelta di nominare un legale di Policoro (MT) nasceva dalla paura che potessimo trovare resistenze negli ambienti dell'avvocatura locale, forse troppo vicina all'amministrazione comunale della città di Potenza".*

*Dunque, la gestione della procedura di evidenza pubblica affidata all'Ing. Restaino ed al dott. Giuliano presentava una serie di anomalie in primis nella fase di aggiudicazione sia per l'anomalia dell'offerta eccessivamente alta rispetto al compendio costi-ricavi deducibili dall'attività del bar sia per la presenza di Nella Barbara, apparentemente estranea all'assetto della ditta vincitrice che, però, come già anticipato, dall'analisi dei tabulati telefonici, risultava aver contatto i due funzionari in più occasioni.*

*Si tratta di una circostanza non da poco, considerando che Nella, al momento dell'aggiudicazione, non aveva alcun tipo di incarico neppure formale all'interno della ditta Trepiccione.*

*Le anomalie proseguivano anche successivamente, quando, dopo la costituzione della Bar del Tribunale s.r.l., il Comune di Potenza in fase di controllo ometteva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalla Trepiccione ed autorizzava la predetta società a subentrare nella gestione del locale.*

*Difatti, la Trepiccione al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione dichiarava di aver costituito la Bar del Tribunale s.r.l., per ragioni fiscali (in realtà, l'utilizzo di una società di capitali consente la perfetta autonomia tra il patrimonio dei soci e quello della società, intesa quale autonoma persona giuridica destinata all'aggressione patrimoniale dei terzi): ancora, la Trepiccione riferiva altresì che vi fosse una continuità aziendale tra la ditta Trepiccione Mirone Maria e la società Bar del Tribunale s.r.l. in quanto la stessa si qualificava Presidente del Consiglio di Amministrazione e socia maggioritaria. Quest'ultima affermazione, come riscontrato*

*in precedenza, si rivelava assolutamente falsa ed immotivata, in quanto la Trepiccione era titolare solo del 10% delle partecipazioni societarie, detenute in maggioranza – per una quota del 90% - da Barbara Nella.*

*Nonostante la contraddittorietà tra quanto dichiarato dalla Trepiccione e quanto facilmente riscontrabile dalla visura camerale della Bar del Tribunale s.r.l., il Comune di Potenza "avallava" l'operazione dei coniugi Nella/Sabato autorizzando senza alcuna forma di controllo il subentro nella concessione.*

*Occorre considerare che i dati acquisiti, seppur solo sul piano indiziario, presentano una gravità ed una concordanza non trascurabile se raccordati sul piano logico-deduttivo.*

*Occorre, poi, discernere il piano amministrativo da quello penale senza dedurre automaticamente che il rigetto del ricorso presentato dall'Avv. Pennacchio da parte del Tar Basilicata possa escludere de plano la configurabilità di fattispecie di rilievo penalistico, trattandosi, come ben noto, di procedimenti autonomi e separati.*

*Difatti, il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 c.p. può commettersi, oltre che nei modi specificamente tipizzati (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni), anche con mezzi fraudolenti diversi dalla collusione e non individuati nominativamente dal Legislatore: la disposizione, infatti, tutela l'interesse della P.A. a che la gara, che deve precedere la stipula di un contratto dal quale deriva un'entrata od una spesa, si svolga nella più ampia libertà e regolarità poiché soltanto da una competizione nella quale le leggi economiche abbiano potuto agire e spiegare ogni effetto possono essere indicate le condizioni per una contrattazione giusta e conveniente.*

*Il bene giuridico tutelato dalla norma deve essere, infatti, individuato nella libertà di partecipare allo svolgimento di gare o di influenzarne l'esito secondo i principi della libera concorrenza, in modo da garantire al meglio il soddisfacimento del pubblico interesse*

*Alla luce dell'elasticità della definizione di "mezzi fraudolenti", difatti, la Cassazione ha riconosciuto la sussistenza della turbata libertà degli incanti nell'ipotesi di artifici ed irregolarità procedurali tesi ad ammettere alla gara un'impresa che doveva essere esclusa per irregolarità nella presentazione dell'offerta (c.f.r. Cass. 4925/2006).*

*Il delitto di turbata libertà degli incanti può essere commesso anche attraverso "altri mezzi fraudolenti", categoria nella quale rientra ogni genere di artificio, inganno, menzogna usati per alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara.*

*Per collusione devono intendersi gli accordi clandestini diretti ad influire sulla normale presentazione delle offerte, mentre i mezzi fraudolenti consistono in qualsiasi inganno o mendacio concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, configurabile anche in caso di danno potenziale e mediato, trattandosi di reato di pericolo (cfr. Cass. 40831/2010).*

*Di conseguenza, anche un'offerta assolutamente anomala ed economicamente del tutto ingiustificata può integrare l'artificio sufficiente ad impedire o turbare il regolare gioco della concorrenza.*

*Come emerso dalle sommarie informazioni dell'Avv. Pennacchio, del socio Marino e della Commercialista Bruno, l'offerta proposta dalla ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria" superava di circa 10.000 le offerte presentate dagli altri offerenti.*


*Nonostante il criterio posto a base di gara fosse quello dell'offerta più alta, occorre ricordare che, alla luce del planning dei costi e dei ricavi derivanti dalla produttività*

*A*  
204

redditizia del bar, l'offerta economicamente più giusta, e su cui, non a caso, si erano attestati tutti gli altri concorrenti, si aggirava intorno ai 48.000/50.000 euro.

Come già poco prima accennato, un dato indiziario di un previo accordo e di una collusione tra Nella, Sabato ed i funzionari del Comune era rappresentato proprio dalla presenza di Nella – e non della diretta interessata Maria Trepiccone – il giorno dell'apertura delle buste, quando Restaino, nel pronunciare il nome dell'aggiudicatario, urlava il solo cognome della Trepiccone, senza specificare se si trattasse di una ditta o di una società, rivelando con quest'atteggiamento anche una certa confidenzialità con l'interessata.

Ancora, ulteriore sintomo di una preventiva collusione tra le parti, oltre alla presenza di Nella il giorno dell'apertura delle buste, si ricava dall'analisi del traffico telefonico dal 28.12.2016 al 01.06.2018 rispetto a cui, come già evidenziato in precedenza, si registravano diversi contatti telefonici tra GIUGLIANO Mario e NELLA Barbara, così come meglio evidenziato nel diagramma visuale che segue:



Data	Ora	Durata (secondi)	Utente NELLA	Utente GIUGLIANO	Direzione	Categoria
16/08/2017	10:10	0	00393806393145	00393333556802	←	SMS
16/08/2017	12:04	0	00393806393145	00393333556802	→	SMS
21/08/2017	13:15	0	00393806393145	00393333556802	←	SMS
23/08/2017	08:42	27	00393806393145	00393333556802	←	Chiamata
29/08/2017	11:29	0	00393806393145	00393333556802	←	SMS
12/01/2018	13:09	89	00393806393145	00393333556802	→	Chiamata
02/03/2018	12:45	24	00393806393145	00393333556802	→	Chiamata

I contatti telefonici tra Nella ed il dirigente comunale Giugliano Mario, all'epoca dei fatti funzionario addetto alla procedura di gara per la concessione del Bar-Caffetteria del Palazzo di Giustizia, appaiono indicativi di una anomala contiguità fra i due piuttosto singolari, tanto più che, secondo quanto già innanzi evidenziato, i contatti si registrano nel periodo compreso dal 16.08.2017 al 02.03.2018, ovvero nell'arco temporale corrispondente alle polemiche post-aggiudicazione a favore della ditta individuale Trepiccone Mirone Maria, alla cessione del ramo d'azienda al Bar del Tribunale S.r.l. avvenuta il 21.12.2017 ed il ricorso al Tar della MAPE S.r.l. successivo all'accesso agli atti esperito in data 08.01.2018.

I sette contatti tra Nella Barbara e Giugliano Mario, quattro telefonate e tre sms, riscontrano, ancora una volta positivamente, le sommarie informazioni del Pennacchio anche sulla circostanza della tanto discussa ed anomala cessione del ramo d'azienda. Tali elementi devono essere, quindi, rapportati alle dichiarazioni assolutamente attendibili sul piano estrinseco rese dall'Avv. Pennacchio e dal socio Marino, i quali riferivano di aver sentito i due funzionari Restaino e Giugliano il giorno della richiesta di accesso agli atti pronunciare la seguente frase: "gli abbiamo dato la giacchetta e adesso non possiamo più toglierla". Espressione che chiaramente lascia intendere

*una collusione a favore di Sabato e Nella, anche alla luce della presenza di quest'ultima il giorno dell'apertura delle buste e dei contatti telefonici tra gli indagati, elemento di non poco conto che non consente di escludere uno scambio di informazioni tra i funzionari del Comune e Nella, preordinato ad avvantaggiare la ditta Trepiccione facilitandone l'aggiudicazione della gara. Del resto, anche la Sig.ra Antonietta Fabrizio, funzionario del Comune di Potenza, in sede di sommarie informazioni, confermava la circostanza che il rialzo rispetto alla base d'asta fosse eccessivamente alto.*

*Effettivamente, altro elemento anomalo nell'aggiudicazione era rappresentato proprio dal requisito dell'attività conferente richiesto dal bando di gara secondo cui la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto già svolgere attività commerciale nel settore della ristorazione.*

*Oru se è pur vero che la famiglia Trepiccione, dagli accertamenti effettuati, risultava avere una radicata esperienza nel settore della ristorazione nella zona di Napoli e Benevento, ciò non può incidere sulla circostanza secondo cui la ditta individuale Trepiccione fosse stata istituita lo stesso giorno di pubblicazione del bando e, dunque, fosse priva di qualsiasi tipo di esperienza.*

*In realtà, occorre osservare che la Sig.ra Antonietta Fabrizio, funzionario amministrativo del Comune di Potenza – Servizi Istituzionali, dichiarava in sede di s.i. che "per attività conferente di cui al punto 7 (Condizioni di partecipazione) del bando di gara il Comune vincolava la partecipazione ai soli operatori del settore, già iscritti alla Camera di Commercio, ma senza richiedere ulteriori requisiti di capacità professionali significando che non era necessaria un'esperienza prolungata nel tempo né altre capacità commerciali".*

*Si tratta di una dichiarazione del tutto infondata se rapportata a quanto previsto chiaramente nel bando e nelle FAQ pubblicate in merito sul sito del Comune di Potenza; difatti, nella FAQ n. 1 del 24.1.2017, l'ente locale forniva la seguente risposta: "per attività conferente deve intendersi attività già svolta nel settore con titolarità".*

*È chiaro, quindi, che non bastasse assolutamente il requisito dell'iscrizione presso la Camera di Commercio.*

*Stesso discorso può essere fatto in relazione alla Bar del Tribunale s.r.l. che veniva autorizzata dal Comune di Potenza a subentrare nella concessione senza alcuna verifica in relazione al possesso del requisito dell'attività conferente in quanto, anche questa volta, si trattava di un requisito non posseduto dalla Bar del Tribunale s.r.l., istituita solo un mese prima rispetto alla predetta autorizzazione ottenuta il 21.12.2017. In conclusione, il pregresso rapporto tra Nella e Giugliano, in base al quale la donna avrebbe potuto ottenere informazioni privilegiate sulle offerte presentate dagli altri concorrenti così da favorirne il rialzo, la presenza di Nella e non della Trepiccione il giorno dell'apertura delle buste in Comune, l'aggiudicazione alla ditta Trepiccione, riferibile in realtà a Sabato e Nella, in assenza di uno dei requisiti fondamentali richiesti dal bando di gara ed, infine, l'affermazione dei due dirigenti, Restaino e Giugliano, i quali, rivolgendosi ai secondi classificati, rivelavano di "avergli dato la giacchetta e di non potergliela più togliere", rivelano un quadro indiziario solido e convergente a carico dei pubblici ufficiali addetti alla procedura del bar e Sabato e Nella circa il rapporto collusivo finalizzato alla distorsione della gara pubblica a favore della ditta "schermo" della coppia Nella-Sabato che, pur di ottenere la vantaggiosa commessa pubblica, orchestravano una complessa operazione di*

*intestazioni fittizie, agevolata dalle condotte illecite dei dipendenti del comune, al fine di arricchire e favorire le casse del clan Riviezzi intenzionato ad assumere il controllo economico e strategico delle più fiorenti attività imprenditoriali del Comune di Potenza.*

*Occorre solo brevemente soffermarsi sulla circostanza aggravante di cui all'art. 61 co 1 nr. 9 e sulla circostanza aggravante speciale di cui all'art. 353 co 2 c.p. relativa alla commissione del reato da parte di persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti ed rilevanza sul piano concorsuale.*

*Difatti, si tratta di circostanze che, rientrando tra quelle attinenti alle qualità personali del colpevole, non sono soggette al regime di cui all'art. 118 c.p. bensì a quello ordinario previsto dall'art. 59 co 1 c.p., sicchè sono comunicabili ai correi solo se da costoro conosciute o ignorate per colpa.*


*Sul piano dell'elemento psicologico, per quanto detto in precedenza, non possono sussistere dubbi in merito alla perfetta conoscenza – anche alla luce dei rapporti tra Nella e Giugliano – del ruolo rivestito dai due funzionari del Comune di Potenza.*

#### **Autonoma valutazione della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 20)**

Orbene, ritiene questo giudice che le richiamate ed illustrate emergenze investigative, ancorché suggestive, non siano, comunque, idonee ad integrare indizio sufficiente secondo il grado di cui all'art. 273 c.p.p.

Occorre, invero, evidenziare che, con sentenza n. 480/18 del 20/06/2018, il T.A.R. Basilicata, nel rigettare il ricorso proposto dalla MAPE s.r.l. al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell'atto del 21/12/2017 con il quale il Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Potenza, ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n. 50/16, ha autorizzato la "Bar del Tribunale s.r.l." a subentrare nel contratto stipulato il 3/05/2017 tra il Comune e la ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria", aggiudicataria del procedimento di evidenza pubblica, indetto il 28/12/2016, per l'affidamento in concessione per 6 anni del locale sito all'interno del Palazzo di Giustizia di Potenza, destinato a Bar-Caffetteria, ha evidenziato:

*"...l'impresa cessionaria può subentrare nel contratto, tenuto pure conto dell'evidente finalità della suddetta norma di agevolare la continuazione dell'esecuzione dei contratti pubblici già stipulati, soprattutto se, come nella specie, sussiste una continuità aziendale ed il legale rappresentante della cedente aggiudicataria è anche il legale rappresentante della società cessionaria...va precisato che il possesso in capo alla cessionaria subentrante dei requisiti di ammissione della titolarità della partita IVA e dell'iscrizione alla CCLAA "per attività conferente" va accertato al momento della subentro, in quanto il suddetto art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), d.lgs. n. 50/16 statuisce che il nuovo contraente deve "soddisfare i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente", cioè deve possederli al momento del subentro, ma non, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente, al momento della presentazione delle offerte, in quanto ciò costituirebbe un ostacolo, assolutamente non previsto dal legislatore, nella reale dinamica delle vicende societarie, peraltro inutile, in quanto con i fenomeni di ristrutturazioni societarie il soggetto dante causa, al quale è stato aggiudicato un contratto pubblico, dopo che la stazione appaltante ha verificato il possesso dei*

  
207

*requisiti di ammissione, trasmette al soggetto avente causa tutto il complesso dei beni materiali ed immateriali, organizzati per l'esercizio dell'impresa.*

*Anche la doglianza con la quale è stato evidenziato che il Comune ha autorizzato il subentro senza prima accertare il possesso dal parte dela "Bar del Tribunale s.r.l.", dei requisiti morali e professionali ex art. 71 d.lgs. n. 59/10, risulta infondata, in quanto la controinteressata "Bar del Tribunale s.r.l." ha allegato alla nota 20/12/2017, di comunicazione del subentro nel contratto di concessione del 3/5/2017, la visura camerale, la carta di identità e il codice fiscale dei suoi due soci, consentendo al Comune di Potenza di accertare il possesso da parte della cessionaria Bar del Tribunale s.r.l. dei predetti requisiti...la concessionaria ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria" non poteva essere dichiarata decaduta...va rilevato che, sebbene il contratto, di cessione della sua azienda da parte dell'aggiudicataria ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria" alla "Bar del Tribunale s.r.l.", sia stato stipulato in data 4/12/2017, l'ultimo capoverso dell'art. 4 di tale contratto prevede che la cessione dell'azienda individuale Trepiccione Mirone Maria risulta "subordinata al rilascio, in capo alla cessionaria, delle licenze amministrative, prescritte per l'esercizio dell'azienda ceduta". Esso è, dunque, diventato efficace soltanto con l'adozione dell'impugnato atto di autorizzazione al subentro del contratto del 21/12/2017".*

*Alla luce di quanto evidenziato dal T.A.R. è, pertanto, evidente che l'autorizzazione alla cessione e l'interpretazione di "attività conferente" cui il Comune, in persona dei funzionari indagati, ha aderito, considerate dal PM elementi sintomatici di preventiva collusione, non possono essere univocamente letti in senso accusatorio.*

*Né possono essere ritenuti univocamente sintomatici di preventiva collusione la presenza della Nella il giorno di apertura delle buste e l'atteggiamento assunto dal Restaino al momento dell'apertura della busta contenente l'offerta della ditta individuale Trepiccione. Non sono, invero, emersi elementi che consentano di ritenere che il Restaino e il Giugliano fossero a conoscenza del fatto che titolari di fatto della ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria" fossero la Nella e il Sabato né può ragionevolmente sostenersi che la Nella e il Sabato fossero in contatto con il Restaino e il Giugliano sin da prima. I contatti telefonici tra la Nella e il Giugliano, il cui tenore non è, peraltro, noto, sono, invero, successivi all'aggiudicazione.*

***"Paragrafo 5. La figura di Moukhtari Abdelkebir, detto "Kebir" ed il rilievo del suo ruolo nella vicenda estorsiva.***

*Con atto del 21.12.2017 il Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Potenza, ai sensi dell'art. 106 D.Lg.vo n. 50/2016, autorizzava la società "Bar del Tribunale S.r.l.", a subentrare nel contratto di concessione del servizio bar caffetteria presso il Palazzo di Giustizia di Potenza alla ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria", aggiudicataria in origine della commessa pubblica.*

*Come visto in precedenza, la Sig.ra Trepiccione, socia solo al 10% e con la qualifica di presidente del c.d.a della società Bar del Tribunale dichiarava all'ente locale di detenere la maggioranza delle quote societarie; affermazione non rispondente al vero.*

*ritenuto che fosse Nella Barbara la socia maggioritaria con una partecipazione del 90 %.*

*Di conseguenza. Nella – in assenza dei requisiti morali e previsti dal codice antimafia – riusciva a subentrare nel contratto e ad eludere i controlli del Comune di Potenza.*

*Per questi motivi con istanza ex art. 22 e ss. L. nr. 241/1990 la MAPE S.r.l., seconda classificata nella procedura di evidenza pubblica, presentava in data 8.01.2018 al Comune di Potenza richiesta di accesso agli atti di gara, chiedendo di visionare tutti gli atti prodromici alla procedura e l'autorizzazione data dal Comune in merito alla cessione del contratto alla Bar del Tribunale S.r.l.*

*Tale istanza veniva accolta e la MAPE effettuava l'accesso agli atti in data 16.02.2018, decidendo, in seguito alla visione degli atti, di proporre il 16.3.2018 ricorso dinanzi al Tar Basilicata dell'atto con cui il Comune di Potenza autorizzava la cessione del ramo d'azienda.*

*Preliminarmente, occorre osservare che – con la richiesta di accesso agli atti – la legge 241/90 sul procedimento amministrativo prevede che l'istanza proposta dal terzo sia notificata ad uno dei controinteressati.*

*Dunque, tale adempimento procedimentale dava la stura a quella che potremmo definire una "discovery" nei confronti di Sabato e dei correi, i quali di conseguenza venivano a conoscenza dell'intento dei secondi classificati di intraprendere azioni giudiziarie.*

*Le ambizioni imprenditoriali di Sabato Salvatore che, come già rilevato nel capitolo precedente, è persona molto vicina al gruppo criminale dei Riviezzì di Pignola (PZ), sono quindi alla base delle minacce subite dall'Avv. Pennacchio il 06.04.2018, subito dopo aver presentato ricorso al TAR Basilicata per le vicissitudini amministrative della gara avente ad oggetto l'aggiudicazione del Bar-Caffeteria del Palazzo di Giustizia.*

*Coerenti e precise sono state le dichiarazioni rese il 16.05.2018 dal Pennacchio, il quale rappresentava tutte le sue paure riportando pedissequamente le minacce subite il 06.04.2018 da Moukhtari Abdelkebir, detto "Kebir", braccio destro di RIVIEZZI Saverio capo dell'omonimo clan mafioso pignolese, all'interno del Tribunale di Potenza, il quale dopo averlo avvicinato, e dopo avergli "rappresentato" di essere amico di Sabato Salvatore – "Io sono molto amico di Sabato...Salvatore Sabato, il bar" –, lo minacciava prospettando i possibili problemi derivanti da un suo eventuale ricorso al Tar – "Eh... uaglio', non stanno... - una cosa del genere – andando molto bene le cose, so che avete fatto ricorso al TAR, quello e quell'altro, sinceramente però vediamo di metterci d'accordo, perché se mi levi l'anello tu, te lo devo levare pure io" – intimandogli di ritirarlo "Ritiratelo questo ricorso".*

*"Kebir" rappresentava al Pennacchio anche il progetto imprenditoriale di Sabato Salvatore "Questo ricorso qua, ma che l'avete fatto a fare, ma falli stare sei-sette anni e poi fute che volete", a dimostrazione quindi di un ben preciso piano aziendale, evidentemente già concordato a tavolino, tra lui e l'effettivo amministratore di fatto della Bar del Tribunale s.r.l., Sabato Salvatore.*

*La condotta intimidatoria del Kebir ampliava il suo spettro operativo, e quindi diventava sempre più concretamente idonea ad esercitare coartazione psicologica nei confronti della vittima, nel momento in cui l'uomo mostrava di conoscere molto bene la sfera affettiva dell'Avv. Pennacchio facendo riferimento al suo fraterno amico titolare del pub-vineria "La Vecchia Mescita" "E che lo so con chi stai tu socio, lo so benissimo chi è Giovanni Marino, tiene sempre La Vecchia Mescita" (Cfr. trascrizione integrale del verbale di S.I.T. depositata dal CTU Lucia Tripaldi).*

*Appare evidente come il doppio-senso delle frasi pronunciate dal Kebir "vediamo di metterci d'accordo, perché se mi levi l'anello tu, te lo devo levare pure io" evidenziavano una concreta minaccia nei confronti dell'Avv. Pennacchio, al fine di farlo desistere dal proseguire l'iter giudiziario dinanzi al Tar Basilicata per ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione della gara del Bar-Caffetteria del Palazzo di Giustizia.*

*L'idoneità strutturale della condotta estorsiva del Kebir, il metodo e la sua oggettiva idoneità ad incutere timore nei confronti del Pennacchio, devono essere inquadrati nel contesto criminale di appartenenza dell'emissario di Sabato Salvatore, ovvero quello dei tanto temuti, e rispettati, Riviezzi di Pignola (PZ).*

*Del resto, occorre osservare che Kebir, effettivo braccio destro ed uomo di fiducia dei Riviezzi – associazione che, come visto, è operativa prevalentemente nel comune di Pignola - non avrebbe avuto alcun interesse a recarsi nei locali del Tribunale di Potenza se non per curare gli interessi dell'associazione per cui lo stesso è chiamato ad operare.*

*Tale dato, dunque, restituisce una inoppugnabile conferma dell'appartenenza di Sabato all'organizzazione; del resto, Kebir si presentava all'Avv. Pennacchio, ricordandogli di essere amico di Sabato Salvatore, legato di conseguenza al clan Riviezzi.*

*Difatti, appare quanto meno arduo giustificare quest'intervento così perentorio del KEBIR in mancanza di un solido legame sottostante con il SABATO e di quest'ultimo con il clan di riferimento, capeggiato da RIVIEZZI Saverio, del quale può fondatamente ritenersi che il KEBIR abbia agito in veste di mandatario, in quanto deputato a mantenere e a curare gli interessi di natura economica del sodalizio.*

*Inoltre, proprio il riferimento diretto a Sabato fatto da Kebir prova, di riflesso, la sua qualifica di amministratore di fatto della società Bar del Tribunale s.r.l. e, dunque, conferma che l'operazione di intestazione fittizia descritta nel primo capitolo fosse diretta ad ottenere il controllo economico di un settore nevralgico sia per il contesto che per gli interessi ed i dati estraibili da quel contesto.*

*Ancora, il legame tra Kebir, Sabato e i Riviezzi emerge ulteriormente dalle sommarie informazioni rese sempre dall'Avv. Pennacchio il 6 giugno 2018, il quale rappresentava di essere stato raggiunto in un'altra occasione proprio da Kebir e RIVIEZZI Saverio sempre all'interno del Palazzo di Giustizia.*

*"In data odierna alle ore 10.15 circa, dopo essermi recato all'interno del Palazzo di Giustizia di Potenza, per svolgere quotidiana attività professionale, mi sono fermato al piano terra presso l'area esterna dove di solito fumiamo una sigaretta e costatavo nella stessa area, la presenza dei signori RIVIEZZI Saverio e la persona a me conosciuto con il nome KEBIR, inizialmente ad una distanza di mt. 10 da me per poi dirigersi verso la mia persona soffermandosi ad una distanza non superiore a mt 4 circa. Appena il KEBIR mi ha notato, subito il RIVIEZZI si è posizionato di spalle a me continuando a parlare con il KEBIR in modo confidenziale ma con un tono così basso che non sono riuscito a comprenderne il contenuto. Terminata la sigaretta sono rientrato nell'atrio interno del Tribunale, in quanto avevo un'udienza. Preciso che prima di salire al 2° piano, per partecipare all'udienza penale tenutasi dinanzi al magistrato dott. Sergi, mi sono recato presso la copisteria sita al piano terra, di fronte la predetta area, per estrarre copia di un provvedimento e nell'attesa che venisse chiamato il mio numero, trovandomi fuori dall'ingresso della copisteria, ho notato i due predetti dirigersi all'interno del bar del Tribunale per poi uscire dopo pochi secondi in compagnia di una terza persona, di bassa statura ed indossante una maglia gialla, che non conosco, con il*

quale si sono fermati a parlare dinanzi la vetrata del bar per un paio di minuti, dove era presente a poca distanza da loro anche una donna di bassa statura, con capelli di media lunghezza ed una maglia gialla. Dopo di che gli stessi si sono avvicinati agli ascensori. Posso aggiungere altresì che il KEBIR in altre due circostanze si è avvicinato a me per salutarmi all'interno del Tribunale. Nello specifico in data 24 maggio 2018 mentre rientravo dalla predetta area fumatori, venivo fermato dallo stesso il quale, dopo avermi salutato dandomi la mano mi diceva le seguenti parole <<buon giorno avvocato, tutto bene?>>, io ho risposto di "sì" e lui ha continuato chiedendomi <<vuole un caffè?>> facendo gesto con la testa verso il bar del Tribunale. A questa seconda domanda ho risposto di no e sono andato via mentre lui ha continuato <<buona giornata!>>".

Ancora, Pennacchio riferiva: "il 24 maggio u.s dove mi ha chiesto se poteva offrirmi un caffè, facendo cenno al bar del Tribunale, infatti ho percepito anche questa volta, un chiaro atteggiamento minaccioso nei miei confronti, tanto è vero che ho avuto anche la sensazione che mi stesse aspettando all'interno del Tribunale .

Domanda: Lei ha conosciuto personalmente anche Riviezzi Saverio?

Risposta: Non l'ho conosciuto personalmente, ma solo attraverso i fatti di cronaca che lo hanno interessato".

Le dichiarazioni dell'avvocato venivano immediatamente riscontrate da un servizio di o.c.p. effettuato nell'immediatezza dalla polizia giudiziaria che effettivamente verificava la presenza di Kebir, Riviezzi Saverio e Cassotta Massimo Aldo proprio all'interno del Palazzo di Giustizia nella data indicata dal Pennacchio. Gli uomini venivano successivamente raggiunti da Stefanutti Dorino Rocco, altro esponente di rilievo del ben noto clan Stefanutti.

Riscontro alle dichiarazioni dell'Avv. Pennacchio sul ruolo di nuncius assunto da Kebir per conto di Sabato Salvatore, come già detto, appartenente al medesimo gruppo dei Riviezzi, sono proprio gli accertamenti eseguiti sugli accounts Facebook di Riviezzi Saverio e Riviezzi Vito, così come emerge dalla relazione di servizio depositata dalla Squadra Mobile, elementi questi, che, peraltro, costituiscono un ulteriore elemento o tassello indiziario – sotto il profilo della affectio che collega fra loro i sodali - nel più ampio quadro accusatorio riguardante l'esistenza e l'operatività del sodalizio mafioso dei Riviezzi.

Dagli accertamenti in rete sugli accounts Facebook di RIVIEZZI Saverio e RIVIEZZI Vito, si acquisivano quali documenti numerose fotografie ritraenti vari membri del "Clan Riviezzi" in compagnia di Moukhtari Abdelkebir, detto "Kebir" e di Quarantino Angelo, anch'essi appartenenti all'organizzazione criminale pignolese.

• **Immagine A**




*Soggetto nr.1: Moukhtari Abdelkebir, detto "Kebir", nato a Potenza il 03.09.1990*

*Soggetto nr.2: Riviezzi Vito, nato a Potenza il 12.06.1984*

*(L'immagine "A", estrapolata e copiata sulla presente annotazione, è stata acquisita attraverso l'URL: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=665160433665428&set=a.359303027584505.1073741825.100005144321587&type=3&theater>)*

• **Immagine B**



*Soggetto nr.1: Moukhtari Abdelkebir, detto "Kebir", nato a Potenza il 03.09.1990*

*Soggetto nr.2: Riviezzi Vito, nato a Potenza il 12.06.1984*

*(L'immagine "B", estrapolata e copiata sulla presente annotazione, è stata acquisita attraverso l'UR: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=665160460332092&set=a.359303027584505.1073741825.100005144321587&type=3&theater>)*

• Immagine C



Soggetto nr. 1: Riviezzi Saverio, nato a Pignola (PZ) il 27.06.1964

Soggetto nr.2: Moukhtari Abdelkebir, detto "Kebir", nato a Potenza il 03.09.1990

(L'immagine "C", estrapolata e copiata sulla presente annotazione, è stata acquisita attraverso l'URL:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=722023577979113&set=a.359303027584505.1073741825.100005144321587&type=3&theater>)

• Immagine D



Soggetto nr. 1: Riviezzi Vito, nato a Potenza il 12.06.1984

Soggetto nr. 2: Riviezzi Saverio, nato a Pignola (PZ) il 27.06.1964

Soggetto nr. 3: Quaratino Angelo, nato a Potenza il 13.01.1981

(L'immagine "D", estrapolata e copiata sulla presente annotazione, è stata acquisita attraverso l'UR:

<https://www.facebook.com/massimo.spera.3/posts/10203728566329933>)

Le minacce di Kebir, uomo particolarmente pericoloso, e la palese univocità delle stesse ad esercitare pressioni psicologiche e ad intimidire l'Avv. Pennacchio trovano immediato fondamento non solo nelle qualità criminali del Kebir stesso, ma, soprattutto, nei caratteri propri dell'intimidazione, amplificata dall'organizzazione criminale cui Kebir storicamente appartiene, ovvero i Riviezzi di Pignola (PZ).

La potenzialità offensiva dell'intimidazione del Kebir è addirittura confermata dalle dichiarazioni dell'altro socio della Mape s.r.l., Giovanni Marino e della

commercialista, Barbara Bruno, i quali riferivano di essersi rivolti ad un legale di Policoro per evitare il pericolo di ritorsioni o avvicinamenti che avrebbero potuto subire avvocati di Potenza più facilmente avvicinabili per il foro di appartenenza.

Gli elementi probatori acquisiti, in particolare mediante le intercettazioni telefoniche ed ambientali, consentivano di ricostruire nitidamente il legame tra Sabato e l'organizzazione criminale riconducibile a Saverio Riviezzi, leader storico dell'omonimo gruppo criminale, di cui Kebir è, appunto, "il rappresentante sul campo", utilizzato dall'associazione quando è necessario imporre con la forza il predominio criminale del clan, come nel caso di specie, ove Kebir è chiamato a intimorire il secondo classificato in graduatoria per evitare che persista nel ricorso amministrativo, scongiurando il rischio di perdere, con l'annullamento dell'aggiudicazione, il controllo economico del bar del Tribunale.

Non a caso, il "braccio armato" Kebir, si assicurava il mantenimento del servizio di bar - caffetteria, intimorendo l'avv. Pennacchio con frasi quali "sinceramente però vediamo di metterci d'accordo, perché se mi levi l'anello tu, te lo devo levare pure io" cercando di costringerlo ad abbandonare qualsiasi azione giudiziaria, così da mantenere il controllo economico del bar all'interno del Palazzo di Giustizia.

Dunque Kebir, in qualità di sodale ben noto e conosciuto dei Riviezzi per la sua determinazione e violenza, rivolgendosi all'avv. Pennacchio poneva in essere una vera e propria azione di intimidazione esterna, diretta esplicazione della forza intimidatrice del vincolo associativo.

Giova evidenziare in diritto che nel perimetro applicativo del delitto di associazione di tipo mafioso non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di componenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare assoggettamento e omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma possono rientrarvi anche "piccole/medie mafie" con un basso numero di appartenenti, che, tuttavia, assoggettano un determinato territorio o un determinato settore di attività, avvalendosi però del metodo di intimidazione da cui derivano assoggettamento ed omertà (cfr. Cass. 57896/2017).

Dalle evidenze sin qui richiamate, appare chiaro che in questo contesto, KEBIR, componente del clan RIVIEZZI, agiva a vantaggio del sodale Sabato Salvatore (e della sua compagna Nella Barbara), utilizzando, com'era naturale, il metodo mafioso, ovvero la forza d'intimidazione (a cui, peraltro, può cumularsi l'ulteriore aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. - già art. 7 L. 203/1991 relativa ai cd reati fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminale - cfr. Cass. 3137/2014).

Del resto, la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. è di natura oggettiva e si trasmette, dunque, a tutti i concorrenti nel reato. È, quindi, sufficiente che la componente volitiva, rappresentata dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa, sussista in capo anche ad uno soltanto dei concorrenti, mentre per gli altri rileva solo l'aspetto conoscitivo (cfr. Cass. 39554/2019). Tanto più alla Nella e al sodale Sabato che intanto avevano chiamato il Kebir in quanto volevano terrorizzare il Pennacchio.

**Omissis"**

#### **Autonoma valutazione della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 22)**

Richiamata, in punto di fatto, la ricostruzione operata dal PM, occorre evidenziare che la piattaforma indiziaria si basa prevalentemente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa Pennacchio Davide. Tuttavia, le dichiarazioni *de quibus*, non prestandosi a censure di inattendibilità, in quanto precise, circostanziate, e scevre da contraddizioni,

non manifestando evidenti intenti calunniatori (sotto il profilo *de quo* è sufficiente evidenziare che il Pennacchio non ha esitato a riferire della situazione di conflittualità venutasi a creare in relazione alla procedura di evidenza pubblica che si era conclusa con l'aggiudicazione in favore della ditta individuale "Trepiccione Mirone Maria") e confermate dalle ulteriori emergenze investigative puntualmente illustrate, integrano indizio sufficiente, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità si è attestata nel conferire massima attendibilità alle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa dal reato (*ex plurimis*, Cass. pen., sez. VI, n. 2803/95), persino in caso di assenza di riscontri esterni (Cass. pen., sez. III, n. 11829/99).

Quanto, poi, alla qualificazione giuridica, nessun dubbio può, nutrirsi in ordine al fatto che la richiesta materialmente formulata dal Moukhtari nell'interesse di Sabato Salvatore (*"Avvocato, ti ricordi di me? Io sono molto amico di Sabato...Salvatore Sabato, il bar, mi ha mandato Sabato Salvatore per capire un po' la situazione, io sono proprio così con Salvatore Sabato...Eh...uagliò, non stanno andando molto bene le cose, so che avete fatto ricorso al TAR, quello e quell'altro, sinceramente però vediamo di metterci d'accordo...ritirate questo ricorso, questo ricorso qua, ma che l'avete fatto a fare, ma falli stare sei, sette anni e poi fate quello che volete"*), in quanto accompagnata dalla prospettazione di un male ingiusto (in tale senso devono essere interpretate le espressioni *"perché se mi levi l'anello tu, te lo devo levare pure io"*, *"e che lo so con chi stai tu socio, lo so benissimo chi è Giovanni Marino, tiene sempre la Vecchia Mescita"*, *"va bene, vedi che devi fare, sennò devo vedere io come mi devo muovere, risolvo in altro modo"*) rivolta dal Moukhtari al Pennacchio dopo che quest'ultimo aveva evidenziato che non intendeva rinunciare al ricorso, e, quindi, avente le caratteristiche di una intimidazione idonea all'ottenimento di un vantaggio economico indebito, integri il delitto di cui all'art. 629 c.p., arrestatosi, tuttavia, allo stadio del tentativo.

Né possono nutrirsi dubbi, alla luce del chiaro tenore delle espressioni utilizzate dal Moukhtari, sulla riferibilità della condotta intimidatoria anche al Sabato, trattandosi, d'altra parte, del soggetto che dall'eventuale rinuncia al ricorso della MAPE s.r.l. avrebbe tratto vantaggio in via diretta ed immediata.

Verrà, invece, affrontata nel prosieguo la questione relativa all'ipotizzata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p.

*"L'attività di intercettazione telefonica ed ambientale ed i successivi riscontri documentali, hanno consentito anche di accertare come Nella Barbara, oltre che concorrere insieme a Sabato Salvatore ed altri nell'intestazione fittizia di società al fine di evitare eventuali aggressioni patrimoniali ad opera delle Autorità, abbia beneficiato indebitamente da agosto a dicembre 2018 dell'indennità "NASpI" ovvero del sussidio per la disoccupazione.*

*Preliminarmente occorre specificare che la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), istituita con il decreto legislativo nr. 22 del 4 marzo 2015, ha lo scopo di sostenere l'occupazione, anche con un aiuto economico ai disoccupati,*

*È dedicata ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro in "maniera involontaria" e si attiva attraverso un'istanza da presentare all'I.N.P.S.*

*La NASpl sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpl e MiniASpl in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015 e viene erogata su domanda dell'interessato.*

*La Naspi spetta ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione, con i seguenti requisiti:*

- stato di disoccupazione involontario;*
- sono esclusi, quindi, i casi di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (la procedura di conciliazione eventualmente messa in atto a seguito del licenziamento consente, comunque, di richiedere la Naspi).*

*Come già specificato in premessa, al contrario di quanto tipizzato per legge, Nella Barbara si licenziava, agevolata dalla propria qualifica di amministratrice di fatto, dalla società "Bar del Tribunale Srl" e dalla società "EsseEsse"<sup>56</sup>, approfittando dei ruoli di Sabato Salvatore e di Lovallo Donata Maria, per poter ottenere – illegittimamente – l'indennità di disoccupazione, così come può evincersi dalle seguenti conversazioni registrate.*

*In data 15.06.2018, Nella chiedeva a Sabato Salvatore di andare al patronato poiché doveva dichiarare di essere stata licenziata dalla società "EsseEsse" e poi dal Bar-Caffetteria, al fine di ottenere il sussidio di disoccupazione "...Possiamo dal Patronato, che io devo dare le dimissioni al bar. Eh, al bar... io devo dare le dimissioni a "Esse Esse" e poi mi devo far licenziare dal bar. Uhm. E scusa...mi conviene. Tengo la disoccupazione per un anno".*

*Questa intercettazione di particolare importanza costituisce un indiscutibile riscontro alla truffa commessa da Nella ai danni dell'I.N.P.S., oltre a confermare, ancora una volta, la qualifica di amministratori di fatto rivestita dalla stessa e dal compagno SABATO Salvatore, con cui gestisce uti dominus il fondo cassa del bar.*

*Nel corso della conversazione, la donna infatti dichiarava che, tramite l'incasso del bar, oltre a pagare gli stipendi dei dipendenti avrebbero potuto pagare anche la spesa per la propria famiglia "Okay. (continua a contare) Quanto abbiamo detto, settemila. E noi con questi soldi facciamo pure la spesa di casa. Con le spese che io metto nel bar, campiamo pure la spesa di casa nostra. Tanto non è chissà che spendiamo noi di spesa mò. è la verità. Che si spende di spesa dentro casa? Spendiamo 100, 150 euro al mese di spese?"- (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.141-RIT.474/2018- depositata dal CTU Lucia Tripaldi).*

*Anche telefonicamente, il 18.06.2018, Nella Barbara confermava alla sua interlocutrice, la consulente Rosa Orlando, che si era fatta licenziare da tutte le società, compreso il Bar-Caffetteria, e che doveva andare in un CAF per avviare le pratiche per la disoccupazione "no, mi sono pure licenziata... mi hanno, mi sono fatta licenziare... mi sono fatta licenziare, sì... e quindi mi vado ad iscrivere"- (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.191-RIT.480/2018 Allegato nr.17).*

*L'altro consulente di Nella, MARANO Leo, il 26.06.2018 confermava all'intercettata che la stessa fosse stata effettivamente licenziata e che non serviva sapere la data esatta dell'interruzione del rapporto di lavoro, in quanto le procedure venivano espletate telematicamente "ti ho licenziata giù... tu non hai letto il messaggio! (incomprensibile) forse già da giovedì, venerdì e comunque non hai bisogno di sapere*

<sup>56</sup> ESSEESSE GROUP SRLS con sede in Potenza in via del Gallitello civ.135 (C.F.: 01895920765)

la data nel senso che, quando vai al collocamento quella è una comunicazione telematica o la trovano o non la trovano quindi, se la trovano poi hanno tutti i dati se non la trovano infatti lo dico sempre di aspettare un giorno perché praticamente se lo fai lo stesso giorno la comunicazione telematica non fanno in tempo a vederla" (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.401-RIT.480/2018 Allegato nr.18).

La spregiudicatezza di Nella emergeva chiaramente il 09.07.2018 quando un impiegato del patronato, interpellato telefonicamente, rappresentava alla donna che la sua partita iva poteva essere un motivo ostativo alla concessione della indennità di disoccupazione. Di seguito la conversazione del 09/07/2018, ore 13:13:17, prog. 765, RIT 480/2018:

**NELLA:** pronto?

**IMPIEGATO:** pronto?

**NELLA:** si?

**IMPIEGATO:** è la signora Nella?

**NELLA:** si con chi parlo?

**IMPIEGATO:** eh! buon giorno, sono Rocco e chiama da Patronato Imec dove lei ha fatto la domanda di disoccupazione tramite Santarsiero

**NELLA:** sì, salve

**IMPIEGATO:** mh! le volevo dire che, purtroppo, l'Inps ci ha disposto lei è titolare di una partita iva?

**NELLA:** eh! si

**IMPIEGATO:** eh!

**NELLA:** però è chiusa cioè non è funzionante

**IMPIEGATO:** non c'entra niente che non è funzionante! voi non l'avete chiusa!

**NELLA:** ah ecco perfetto!

**IMPIEGATO:** e quindi dovrete passare di qua, dobbiamo fare un'auto certificazione, ma questo urgente sennò la disoccupazione è respinta perché per l'Inps lei ha un'attività autonoma quindi non può essere disoccupata

**NELLA:** ho capito!

**IMPIEGATO:** con la partita iva

**NELLA:** ho capito!

**IMPIEGATO:** quindi c'è necessità di questo

**NELLA:** va bene

**IMPIEGATO:** deve portare la dichiarazione dei redditi, lei che cosa ha, di che natura è questa partita iva, agricola?

**NELLA:** è, no no, è un'srl che ha funzionato fino a due anni fa mh! si (voci sovrapposte)

**IMPIEGATO:** ma non è chiusa la partita iva?

**NELLA:** no la partita iva è ancora aperta, però l'attività è ferma

**IMPIEGATO:** eh! non lo so se riusciamo, allora serve qualche documento

**NELLA:** è un'srl dove io sono la rappresentante, l'amministratore

**IMPIEGATO:** addirittura!

**NELLA:** ecco perché, si sono l'amministratrice al...al..., mha! non mi ricordo! non mi ricordo nemmeno!

**IMPIEGATO:** serve una visura camerale (incomprensibile) se era agricola era più facile furla ripartire così credo che avrà qualche problema perché essendo tutela.... lei l'amministratrice di una società ci sarà qualche problema, mi serve una visura camerale

**NELLA:** si

217

**IMPIEGATO:** e dove passa dobbiamo fare un'autocertificazione e tentare se riusciamo a sbloccarla

**NELLA:** e allora facciamo una cosa

**IMPIEGATO:** si

**NELLA:** lasciamo stare un attimo e vado, vedo un attimo di risolvere con la commercialista che mi dà spiegazioni mi dice (voci sovrapposte)

**IMPIEGATO:** (voci sovrapposte) voi parlate con la commercia.. parlate parlate con la commercialista, tenete presente che trascorsi poi trenta giorni dalla presentazione della domanda che è il due luglio

**NELLA:** si

**IMPIEGATO:** la disoccupazione è respinta eh!

**NELLA:** ah! quindi la disoccupazione viene respinta?

**IMPIEGATO:** esatto cioè già oggi l'Imps ci ha comunicato dicendoci che c'è questa cosa, non è stato indicato il reddito da lavoro autonomo però noi non so, non eravamo a conoscenza di questo e per questo stiamo contattando

**NELLA:** mh!

**IMPIEGATO:** così urgentemente in quanto l'Imps ci ha risposto dicendo "guarda che la signora è titolare" ecco tra la pratica naspi è evidente in quanto manca il reddito autonomo anno duemiladiciotto ci ha risposto l'Imps quindi c'è bisogno di fare questa comunicazione

**NELLA:** ho capito! quindi

**IMPIEGATO:** si

**NELLA:** adesso cosa dovrei fare? io dovrei chiamare la commercialista e e dirle?

**IMPIEGATO:** le da una copia, le dite che tenete una mail?

**NELLA:** si

**IMPIEGATO:** allora, se me la date io vi giro questa risposta

**NELLA:** puliexpress così come gli dico puli e ics pi erre e esse esse

**IMPIEGATO:** puli, puli? un attimo solo puli

**NELLA:** e di Empoli

**IMPIEGATO:** si

**NELLA:** ics

**IMPIEGATO:** si

**NELLA:** padova

**IMPIEGATO:** si

**NELLA:** roma empoli savona savona

**IMPIEGATO:** puliexpress

**NELLA:** si punto

**IMPIEGATO:** mh!

**NELLA:** punto

**IMPIEGATO:** si

**NELLA:** bm

**IMPIEGATO:** dm!

**NELLA:** bologna napoli

**IMPIEGATO:** si

**NELLA:** chiocciola

**IMPIEGATO:** si

**NELLA:** gi mail punto com

**IMPIEGATO:** punto com, perfetto! puliexpress punto bm chiocciola gi mail punto com

**NELLA:** si

**IMPIEGATO:** va bene! io gli giro questo, ripeto se quanto prima possiamo tentare qualche cosa

**NELLA:** va bene! io la ringrazio

**IMPIEGATO:** si ok!

**NELLA:** infinitamente grazie

**IMPIEGATO:** prego prego arrivederci

**NELLA:** arrivederci

Immediatamente dopo Nella telefonava alla sua consulente Enza Acerenza ed, in modalità ambientale, si rivolgeva alla persona che aveva accanto dicendole testualmente: "se non chiudo la partita iva faccio direttamente che te la intesti tu", dimostrando, ancora una volta, scaltrezza per eludere le Autorità.

Nel corso della conversazione la consulente Acerenza indicava a Nella quali strategie adottare per ottenere l'indennità di disoccupazione "si, sei soltanto, si però se gli dici che, gli devi dire che guadagni meno di quattromila, ma (incomprensibile) non aveva diviso l'utile, potresti furla, chi è che te l'ha fatta la domanda?... sì, va bene quello lo puoi però non solo non dividi gli utili eh! diciamo se tu guadagni più di quattromila, meno di quattromila puoi prendere la disoccupazione (incomprensibile)"- (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.765-RIT.480/2018 Allegato nr.19).

La soluzione arrivava il giorno dopo, ovvero il 10.07.2018, quando la consulente Rossella consigliava a Nella di by-passare il problema della partita iva con una autocertificazione in cui dichiarava di non produrre reddito "Scrivi, devi fare l'autocertificazione in cui si attesta che con la partita iva, non produci reddito" (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.814-RIT.480/2018 Allegato nr.20).

Per riscontrare le intercettazioni telefoniche ed ambientali, si acquisiva presso l'I.N.P.S. tutta l'istruttoria aperta a carico di Nella Barbara e si verificava che la stessa effettivamente avesse avanzato la richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito il 28.06.2018, simulando, in virtù della propria qualifica di amministratrice di fatto delle società Bar del Tribunale s.r.l. ed EsseEsse s.r.l., l'interruzione involontaria dal rapporto di lavoro subordinato, riuscendo a beneficiare fino al dicembre 2018 dell'indennità di disoccupazione per un importo di "4.109,07 euro" ai danni dell' Ente Previdenziale (indennità prevista fino al 01.10.2019), così come indicato dettagliatamente nella documentazione fornito dall'I.N.P.S. di seguito sintetizzata

08.08.2018 → indennità NASpl → € 363,58;
09.08.2018 → indennità NASpl → € 447,49;
10.09.2018 → indennità NASpl → € 839,04;
08.10.2018 → indennità NASpl → € 839,04;
09.11.2018 → indennità NASpl → € 819,88;
11.12.2018 → indennità NASpl → € 800,67.

La fittizietà dei licenziamenti è stata altresì accertata mediante i continui servizi di o.c.p. del 23.05.2018, 24.05.2018, 22.11.2018, 27.11.2018, 28.11.2018, 21.12.2018, 24.12.2018 nel corso dei quali si dimostrava che, contrariamente a quanto dichiarato all'INPS, Nella Barbara mantenesse un rapporto di lavoro continuativo all'interno del Bar-Caffeteria del Palazzo di Giustizia di Potenza.

219

*Infine, occorre osservare che, dall'esame dell'estratto c/c n. 424 (U.B.I. Banca)<sup>57</sup> e dell'estratto c/c n. 154635 acceso presso Banca Popolare Bari<sup>58</sup>, quest'ultimo intestato alla Bar del Tribunale s.r.l., non si rileva alcun addebito relativo a pagamenti di stipendio a favore di NELLA Barbara (già dipendente della ditta individuale Trepiccione Mirone Maria - dal 23.05.2017 al 13.12.2017 e successivamente della società Bar del Tribunale S.r.l., dal 29.01.2018 al 20.06.2018).*

*Sul punto, occorre osservare che la condotta posta in essere da Nella con l'ausilio di Sabato e della Lovallo integra pacificamente la fattispecie di cui all'art. 640, co 2 nr. 1), c.p. e non la fattispecie aggravata di cui all'art. 640 bis c.p.*

*Difatti, l'indebito conseguimento di rimborsi, conguagli di disoccupazione o altre elargizioni patrimoniali da parte dell'Inps è riconducibile all'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 640, co 2 nr. 1, c.p.*

*Invero, il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato richiamato dall'art. 640 bis c.p. non è assimilabile a quello di rimborsi e conguagli di disoccupazione ma va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico. Ne consegue che l'ipotesi di cui all'art. 640 bis c.p. è applicabile solo quando la fraudolenta captazione di una pubblica sovvenzione sia riferibile ad un'opera o a un'attività di interesse pubblico, mentre, per le restanti ipotesi di illecito conseguimento di pubblico denaro dovrà applicarsi l'ipotesi della truffa aggravata prevista dall'art. 640, co 2 nr. 1, c.p. (cfr. Cass. 4240/1999)."*

#### **Autonoma valutazione della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 23)**

Ritiene questo giudice che le emergenze investigative illustrate integrino indizio sufficiente secondo il grado di cui all'art. 273 c.p.p.

Il tenore delle conversazioni captate, infatti, non lascia residuare dubbi in ordine al fatto che la Nella, con l'ausilio del Sabato e della Lovallo, al fine di ottenere la "NASpI" si sia fatta licenziare, così traendo in inganno l'INPS e godendo, pure in assenza del presupposto rappresentato dallo stato involontario di disoccupazione, della relativa prestazione a partire dal mese di agosto e fino al mese di dicembre dell'anno 2018 per un complessivo importo di € 4.109,96.

**SABATO Salvatore – NELLA Barbara – LOVALLO Donata Maria – PACE Pasquale – GOBETTI Maurizio**


#### **Capo 24**

**LOVALLO Donata Maria – SABATO Salvatore**

#### **Capo 25**

<sup>57</sup> Periodo esaminato: dal 04.04.2017 al 29.06.2018.

<sup>58</sup> Periodo esaminato: 14.03.2018 - data di accensione - al 30.06.2018.

 220

In via preliminare, occorre chiarire che le condotte di cui ai capi 24) e 25) dell'imputazione provvisoria verranno esaminate congiuntamente, seguendo lo schema del PM, in quanto tutte relative alla gestione della Gioca e Vinci s.r.l.s.

Gli esiti dell'attività investigativa sono compendati nella C.N.R. n. 153/19 prot. del 22/01/2019 e nei relativi allegati, nella C.N.R. n. 1/107-3 prot. del 25/05/2019 e nei relativi allegati (denuncia a firma di Filippo De Luca, I.r.p.t. della HBG con allegati) nonché nella C.N.R. n. 5551/20 prot. del 24/01/2020 e nei relativi allegati, e devono essere valutati unitamente agli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali regolarmente autorizzate e disposte.

Orbene, la ricostruzione fattuale della vicenda, in quanto effettuata dal PM in aderenza alle predette emergenze investigative, scrupolosamente esaminate nella loro complessiva portata, verrà effettuata attraverso il richiamo della richiesta, il cui contenuto, al netto delle valutazioni, che verranno nel prosieguo autonomamente effettuate, con riferimento a ciascuna delle ipotizzate fattispecie criminose, si riporta di seguito integralmente:

***“Paragrafo 8. L'attività commerciale di gestione delle sale da gioco. La natura giuridica della Gioca e Vinci s.r.l. nella filiera del servizio pubblico del gioco e scommesse (Capo 14).***

*Dall'insieme degli elementi acquisiti attraverso il monitoraggio telefonico ed ambientale, come, del resto, dalle diverse attività di o.c.p. eseguite dalla polizia giudiziaria, emergeva la sistematicità con cui Nella e Sabato gestissero le proprie attività imprenditoriali fatte da una serie continuativa di intestazioni fittizie.*

*Difatti, i due coniugi, alla luce della precedente sentenza di condanna, al fine di evitare aggressioni patrimoniali da parte delle Autorità, amministravano di fatto non solo la Bar del Tribunale s.r.l. ma anche la Sala Slot & VLT "Gioca e Vinci" Srls in liquidazione<sup>59</sup> con sede a Potenza, loc. Marrucaro S.S. Basentana Autogrill, società relativa alla gestione telematica delle macchinette da gioco in qualità di sub-concessionaria della HBG, società a sua volta affidataria del servizio pubblico di gioco e scommesse, di cui si dirà approfonditamente a breve.*

*Dalla visita camerale della Gioca e Vinci, emergeva un ulteriore elemento di raccordo con le vicende del bar del Tribunale ovvero Lovallo Donata Maria, anche in quest'occasione amministratrice unica della società dal 29.10.2014, data di costituzione, al 1.10.2018, quando la Gioca e Vinci veniva messa in liquidazione e Sabato assumeva la carica di liquidatore.*

*Dunque, per l'ennesima volta, la Lovallo si rivelava il perfetto prestanome utilizzato dai coniugi Sabato-Nella con una certa abitudine in ogni attività economica gestita dagli stessi; dietro lo schermo legale della Lovallo, venivano gestite, letteralmente uti dominus, le casse societarie, con le gravissime conseguenze derivanti dalle condotte appropriative di denaro pubblico poste in essere dai due coniugi, i quali, alla luce della nuova nozione di Pubblica Amministrazione a "geometrie variabili", arrecavano non*

---

<sup>59</sup> P.I.V.A.: 01900060763, esercente l'attività di "gestione di apparecchi che consentono la vincita in denaro, funzionanti a moneta o gettone".

solo un consistente danno patrimoniale ma, soprattutto, un danno all'interesse al buon andamento della P.A.

Occorre soffermarsi sull'oggetto sociale della Giochi e Vinci al fine di ricostruire correttamente la proteiforme natura giuridica della società che, a seconda dell'attività svolta, assume la qualifica di ente pubblico oppure di società privata.

In particolare, ciò che rileva è l'esatta perimetrazione della natura giuridica dell'amministratore di diritto di società, come la Giochi e Vinci s.r.l., che si occupano della gestione telematica dei giochi, settore, com'è noto, inquadrato nella categoria di servizio pubblico per cui è necessaria la concessione dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e l'autorizzazione di Polizia, così come previsto dal T.U.L.P.S.

La circostanza che l'amministratore di diritto di una società sub-concessionaria, come appunto la Giochi e Vinci, del servizio di gioco sia incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. o sia inquadrato in ruoli prettamente civilistici, incide fortemente sia sulla corretta qualificazione giuridica della condotta appropriativa sia sulla disciplina del concorso dell'amministratore di fatto, extraneus, il quale, per le condizioni dell'amministratore di diritto, a seconda della natura giuridica che gli si voglia dare, risponde del medesimo reato secondo la disciplina di cui all'art. 117 c.p.

Dunque, come già anticipato, l'attività complessiva del gioco lecito sul territorio nazionale, implicando la raccolta di denaro pubblico che matura con il gioco, rientra nella nozione di servizio pubblico affidato in concessione, in seguito ad una articolata procedura di evidenza pubblica, alla società "HBG" con sede legale a Roma, alla Via Pascarella nr. 7.

Di conseguenza, HBG, in qualità di concessionario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la conduzione con la propria rete telematica e la gestione complessiva del gioco sul territorio nazionale, raccoglie denaro pubblico che matura con il gioco ed assume la qualifica di agente della riscossione e, quindi, di incaricato di pubblico servizio.

Difatti, l'attività di gioco ed, in particolare, l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro è notoriamente riservata allo Stato (d.lgs. 496/1948 art. 1) stante i rilevanti interessi pubblici coinvolti e tra loro interconnessi (tutela della fede pubblica, contrasto alla criminalità in considerazione dei rilevanti flussi di denaro).

La giurisprudenza, sia nazionale che comunitaria (c.f.r. ex multis Cons. Stato 2330/2004; Cass. S.U. 13330/2010; Corte di Giustizia UE C338/04, C359/04 e C 360/04), considera il servizio del gioco "servizio pubblico in gestione a terzi" che, mediante procedure ad evidenza pubblica, viene affidato dalla Pubblica Amministrazione a dei concessionari - tra cui, appunto, l'HBG - affidatari delle attività e delle funzioni connesse, tra cui la raccolta del denaro che proprio in funzione di tale rilievo pubblicistico, costituisce denaro pubblico.

Difatti, mediante lo strumento della concessione, lo Stato o un ente pubblico esternalizza la gestione del servizio, affidandola a società che, a differenza dell'appalto, vengono remunerate dagli utenti e che, seppur con una particolare autonomia, costituiscono una longa manus della Pubblica amministrazione.

La raccolta del denaro attraverso il servizio dei giochi e/o scommesse, proprio in funzione di tale rilievo pubblicistico, costituisce denaro pubblico, in quanto attraverso la raccolta dei giochi, lo Stato si procura un'entrata, avvalendosi del concessionario, il quale, a sua volta, si avvale degli altri soggetti della c.d. filiera del gioco con un

meccanismo affine a quello della riscossione delle entrate tributarie (cfr. Cons. Stato Sez. III, parere 15 maggio 2007, prot. nr. 1299/2007).

Dunque, HBG, nell'espletamento delle pubbliche funzioni svolte nel quadro del rapporto concessorio di gestione del pubblico servizio del gioco, si avvale solitamente per l'operatività delle macchine da gioco, le c.d. "VLT" (videolottery collegate alla rete telematica del concessionario stesso), dei gestori di sala ossia di titolari di sale di gioco dedicate, provvisti di certificazione di idoneità della stessa a parametri tecnici ed amministrativi fissati dalla normativa di riferimento.

Il gestore di sala è un ausiliario del concessionario che consente a quest'ultimo di seguire materialmente le attività connesse al gioco: tra le altre, la manutenzione fisica delle VLT, nonché la garanzia che le stesse restino costantemente collegate alla rete telematica per consentire la continua rilevazione di ogni giocata effettuata e soprattutto – ai fini che qui rilevano – che sia curata la raccolta del denaro pubblico delle giocate ed il suo immediato riversamento alla HGB.

La L. 266/2005 all'art. 1 co 533 ha imposto l'istituzione presso l'ADM di un apposito elenco comprensivo, oltre che dei concessionari come HBG, di ogni altro soggetto che svolge sulla base di rapporti contrattuali continuativi con il concessionario attività relative al funzionamento ed al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta ed alla messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.

In attuazione di tale normativa nazionale, con decreto direttoriale del 9 settembre 2011, il direttore generale dell'ADM ha dettato previsione di specificazione e dettaglio, prevedendo in particolare che "i concessionari per la gestione della rete telematica instaurano i loro rapporti contrattuali relativi alle attività comunque funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi e terminali da intrattenimento esclusivamente con coloro che risultino iscritti all'elenco". Si tratta dei c.d. terzi raccoglitori.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 49070/2017), il gestore è dunque un sub concessionario, pienamente partecipe della medesima natura giuridica di incarico di pubblico servizio propria del concessionario.

Dunque, con denuncia presentata il 25 maggio 2019, il rapporto legale della HBG connex s.p.a. rappresentava che tra i gestori convenzionati con HGB vi fosse proprio la Gioca e Vinci s.r.l. in liquidazione, in virtù del contratto stipulato nel 2014, acquisito in atti.

Come anticipato, compito del gestore è la raccolta del denaro delle giocate effettuate sulle VLT allocate nella propria sala, sulle quali maturano automaticamente (secondo una tracciatura operata in tempo reale proprio dalla rete telematica che confluisce direttamente all'amministrazione dei Monopoli di Stato) importi di pubblico denaro.

In particolare, si tratta:

-del prelievo erariale unico (PREU), come imposta diretta sul gioco;

-del canone di concessione dovuto all'ADM.

Più nel dettaglio, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 39 del d.l. 269/2003 conv. in L. 326/2003, "agli apparecchi e congegno di cui all'art. 110, co 6, del T.U.L.P.S., si applica un prelievo erariale unico e, a decorrere dal 26 luglio 2004, il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari (co 13)".

Il PREU – stabilisce il successivo co 13 bis – "è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo".

Con decreto ministeriale del 12 marzo 2004 nr. 86 è stato previsto che il concessionario tra i molteplici compiti "contabilizza, per gli apparecchi collegati alla rete telematica affidatagli, il prelievo erariale unico ed esegue il versamento del prelievo stesso, con modalità definite con decreto di AAMS".

Tanto chiarito sul PREU, uguale meccanismo di computo (ossia in misura percentuale al denaro giocato) connota il canone di concessione, previsto nella convenzione regolatrice dei rapporti tra l'amministrazione dei Monopoli ed i singoli concessionari.

Secondo il contratto di sub concessione, il gestore di sala deve provvedere (art. 4.1, lett. z) al riversamento al concessionario del c.d. importo residuo netto (ossia dell'importo delle giocate meno le vincite ma comprensivo di PREU e canone AAMS, nonché degli importi dovuti al concessionario in quanto tale) nella tempistica e con le modalità definite dai successivi artt. 7 e 8, senza in alcun modo poterlo trattenere.

Il gestore è, in altri termini, tenuto a fornire al concessionario la provvista per il versamento di tali poste pubbliche avendo incarico espresso alla raccolta di essa presso i vari esercenti.

Dunque, nella denuncia presentata presso la Procura della Repubblica di Potenza, il legale rappresentante dell'HGB riferiva che la Gioca e Vinci s.r.l., per quanto appena detto, avesse ommesso di versare all'HGB gli importi dovuti a titolo di PREU ed il canone ADM nonché l'aggio spettante al concessionario.

Nello specifico, il gestore avrebbe trattenuto, nonostante le ripetute diffide trasmesse dall'HGB ed acquisite agli atti, un importo pari a 12.211,17 euro, di cui 6.778,05 a titolo di PREU e 347,29 a titolo di canone AAMS.

Quanto dichiarato dal legale rappresentante della HGB veniva effettivamente riscontrato dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza con nota del 4 dicembre 2019, da cui emergeva che la Gioca e Vinci s.r.l. avesse trattenuto:

**1) dal 29 ottobre 2014 al 1 ottobre 2018**

• la somma di euro 7.125,34 (euro 6.778,05 a titolo di PREU ed euro 347,29 a titolo di canone ADM);

• la somma di euro 5.074,68 (euro 4.851,53 a titolo di quota di spettanza del concessionario; euro 72,49 a titolo di accantonamento jackpot; euro 99,66 a titolo di addizionale al 6%; euro 51 a titolo di ticket scaduti e non reclamati);

**2) dal 1 ottobre 2018, data in cui la Gioca e Vinci s.r.l. viene posta in liquidazione**

• la somma di euro 11,15, a titolo di ticket scaduti e non reclamati.

Sul punto, occorre rilevare che alla luce della natura proteiforme della Gioca e Vinci s.r.l., quale sub concessionario di un pubblico servizio e della conseguente qualifica di incaricato di pubblico servizio rivestita dall'amministratrice di diritto, Lovullo Donata Maria, la condotta di appropriazione del PREU e del canone di concessione integra pacificamente la fattispecie di cui all'art. 314 c.p.

Tale condotta configura, difatti, appropriazione di denaro pubblico da parte di un soggetto che deve senz'altro qualificarsi come incaricato di pubblico servizio in quanto, nella filiera del gioco che fa capo al concessionario, ha la materiale detenzione di tale denaro nel quadro del pubblico servizio svolto e nel contesto di una disciplina di ordine pubblico.

Sul punto, anche la Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass. 49070/2017 e Cass. 35373/2008 nonché la recentissima Cass. 18909/2018) secondo cui "il peculato

consegue all'omesso versamento nei termini previsti dal concessionario della rete della somma incassata a titolo di PREU sulle singole giocate. In quel momento interviene, infatti, l'interversione del possesso da parte del noleggiatore e dell'esercente che si appropriano dell'intero ricavato".

Pure di interesse, in questa ricostruzione, la sentenza della sesta sezione della Corte di Cassazione nr. 46954 del 21 maggio 2015 che, seppur con riferimento al distinto ma simile caso del titolare di una ricevitoria del lotto in regime contrattuale di concessione pubblica con l'amministrazione dei Monopoli, afferma che lo stesso, "in quanto investito dell'attività di raccolta delle giocate del lotto, è senz'altro qualificabile come persona incaricata di un pubblico servizio per gli effetti di cui all'art. 358 c.p. poiché svolge un servizio, quello del gioco del lotto, di natura pubblica, in quanto per legge riservato allo Stato e disciplinato, nei suoi aspetti esecutivi, da norme primarie di valenza pubblica".

L'attività del gestore è disciplinata in toto dal diritto pubblico ed il denaro incassato, per delega del concessionario e, dunque, dello Stato, appartiene a quest'ultimo. A nulla vale che il rapporto tra concessionario e gestore sia privatistico, perché è la natura dell'attività svolta, pubblicistica, che determina la configurazione di incaricato di pubblico servizio.

Si tratta, dunque, di attività regolate da norme di diritto pubblico e nell'interesse pubblico, finalizzata anche all'incasso di un tributo: dunque, il gestore di questa attività, è incaricato di pubblico servizio. In proposito, va osservato che il rapporto d'imposta ha pacificamente natura pubblica non solo nella fase di imposizione ma anche in quella di riscossione e ciò a prescindere dalla natura soggettiva del soggetto che provvede all'esazione. Il PREU è pacificamente entrata tributaria dello Stato perché è sostitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti.

È chiaro, dunque, alla luce dell'exkursus normativo e giurisprudenziale sin qui svolto, che la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta, in questo caso, all'amministratore di diritto, Lovallo Donata Maria.

Come già rappresentato in precedenza, la Lovallo, nella programmazione imprenditoriale dei coniugi Sabato/Nella, ha assunto negli anni il ruolo di abituale "testa di legno".

Sul punto, occorre osservare che, sul piano dell'elemento psicologico, la fattispecie di cui all'art. 314 c.p. richiede il dolo generico; basta, quindi, la volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui di cui l'agente ha il possesso per ragioni del suo ufficio di pubblico ufficiale, a nulla rilevando lo scopo che questi intende raggiungere né la non coscienza di offendere interessi privati o pubblici.

Quindi, proprio la qualifica oramai stabile della Lovallo quale schermo dei coniugi Sabato/Nella non la esime da profili di responsabilità penale.

Difatti, la donna, alla luce del suo ruolo abituale e stabile, non poteva assolutamente non rappresentarsi che le ripetute cariche amministrative conferitele nelle varie società, comportassero degli obblighi di garanzia, controllo e soprattutto delle responsabilità sul piano giuridico.

Il legame tra la Lovallo, Sabato e Nella è radicato, profondo, immutato nel tempo e ciò comporta, sul piano dell'elemento soggettivo, che la stessa fosse ben consapevole del ruolo assunto in tutte le società; ne discende che la circostanza per cui la stessa non gestisse direttamente le varie attività imprenditoriali non vale a renderla immune da profili di responsabilità penale.

*Del resto, il contratto con la HGB è stato stipulato dalla stessa personalmente, di conseguenza la donna ha avuto la possibilità, seppur sommariamente, di prendere cognizione del contratto e di rendersi conto che le somme ricavate dalle vincite sarebbero, perlomeno, dovute essere versate al concessionario.*

*Quindi, alla luce del proprio ruolo, la stessa si sarebbe dovuta interrogare e, soprattutto, avrebbe dovuto "ricordare" o perlomeno chiedere a Sabato Salvatore, come si vedrà, effettivo amministratore di fatto, circa le sorti del ricavato maturato dai giochi.*

**Paragrafo 9. L'infiltrazione di Sabato Salvatore e Nella Barbara nelle attività di gestione del gioco e delle scommesse. Il ruolo di Pasquale Pace. I Riscontri acquisiti attraverso gli accertamenti bancari ed intercettazioni telefoniche ed ambientali.**

*Dall'insieme degli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni telefoniche ed ambientali, come, del resto, dalle diverse attività di o.c.p. eseguite dalla polizia giudiziaria, emergeva la sistematicità con cui Nella e Sabato gestissero le proprie attività imprenditoriali caratterizzate da una serie continuativa di intestazioni fittizie.*

*Difatti, i due coniugi, alla luce della precedente condanna (sentenza n. 33/2015 del G.u.p. di Potenza confermata dalla Corte di Appello di Potenza con sentenza n. 594/2018) per concorso in estorsione, al fine di evitare aggressioni patrimoniali da parte delle Autorità, pur amministrandole di fatto, si premuravano di schermare non solo la Bar del Tribunale s.r.l. ma anche la Sala Slot & VLT "Gioca e Vinci Srls in liquidazione"<sup>60</sup> come detto società sub-concessionaria della HBG, società a sua volta affidataria del servizio pubblico di gioco e scommesse, di cui si dirà approfonditamente a breve.*

*Dalla visura camerale della Gioca e Vinci, emergeva un ulteriore elemento di raccordo con le vicende del bar del Tribunale ovvero la Signora Lovallo Donata Maria, anche in quest'occasione nominata quale amministratrice unica della società dal 29.10.2014, data di costituzione, al 1.10.2018, data in cui la Gioca e Vinci veniva messa in liquidazione e Sabato ne assumeva la carica di liquidatore.*

*Dunque, per l'ennesima volta, la Lovallo si rivelava la perfetta prestanome, utilizzata con una certa abitudine dai coniugi Sabato-Nella - questa volta con la partecipazione di una terza persona, Pasquale Pace - in ogni attività economica gestita dagli stessi: dietro lo schermo legale della Lovallo, venivano gestite, letteralmente uti dominus, le casse societarie, anche con gravissime conseguenze sul piano degli interessi pubblici connessi alla gestione del servizio di gioco e scommesse dovute alle condotte appropriative di denaro pubblico di cui si vedrà nel paragrafo che segue.*

*Ciò che qui interessa è l'evidenza probatoria finora acquisita da cui trae confroto quanto si sostiene sul ruolo di prestanome della Lovallo anche nella Sala Slot & VLT "Gioca e Vinci" di Potenza.*

*Dunque, la Gioca e Vinci s.r.l.s. veniva costituita il 29.10.2014 dinanzi al Notaio, dott. Francesco Paolo Zotta (si tratta dello stesso pubblico ufficiale cui le parti si sarebbero rivolte al momento della costituzione della società Bar del Tribunale) con un capitale sociale di € 900.00.*

<sup>60</sup> P.I.V.A.: 01900060763, esercente l'attività di "gestione di apparecchi che consentono la vincita in denaro, funzionanti a moneta o gettone".

La compagine societaria era così formata: Gobetti Maurizio, con una partecipazione di € 450,00 pari al 50% e Lovallo Donata Maria, intestataria del restante 50%; quest'ultima veniva nominata anche amministratore unico della società.

In sede di sommarie informazioni, il Notaio Zotta dichiarava: "Confermo di aver redatto l'atto costitutivo della società GIOCA E VINCI S.r.l.s. con la nomina della sig.ra LOVALLO Donata Maria come socio e amministratore unico unitamente all'altro socio, GOBETTI Maurizio. Il capitale sociale di € 900,00 risulta versato in contanti da entrambi i soci nella misura del 50% cadauno... (OMISSIS) ... ho avuto come referente per le due società (riferimento a Gioca e Vinci S.r.l.s. e Re Matto S.r.l.s., n.d.r.), il commercialista dott. Stefano BITETTI di Potenza".

Il ruolo meramente fittizio della Lovallo e l'effettiva governance della Gioca e Vinci in capo a Sabato e Nella emergeva, in realtà, dalla trascrizione di una serie di conversazioni registrate nel corso di intercettazioni telefoniche effettuate nel presente procedimento per gli episodi di cui ai capi a), b) e c), chiaramente utilizzabili anche per la fattispecie di cui al capo d) alla luce delle recentissime Sezioni Unite 51/2020.

Difatti, premessa la sussistenza dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni anche per il reato di cui al capo d), si individua chiaramente il legame sostanziale e l'esistenza di una connessione sotto il profilo oggettivo ai sensi dell'art. 12 co 1 lett. b) c.p.p. tra il contenuto dell'originaria notizia di reato per la quale venivano disposte le intercettazioni ed i reati per i quali si procede.

Dalle intercettazioni emerge un quadro indiziario senza alcun dubbio convergente a carico di Sabato Salvatore e Nella Barbara, i quali, questa volta con l'ausilio di Pasquale Pace di cui si analizzerà il ruolo, assumono la gestione di fatto dell'attività di gioco.

Dunque, il 10.07.2018, Barbara Nella, nel corso di una conversazione con il compagno Sabato, gli manifesta il timore di possibili sottrazioni di denaro da parte dei dipendenti della Gioca e Vinci, i quali si sarebbero appropriati di parte delle vincite derivanti dall'incasso dei ticket delle giocate: "Salvatore, io ti devo dire una cosa, ma tu ti devi tappare la bocca e devi far finta che io non ti ho detto niente e devi fermarti a riflettere, che dobbiamo capire che cosa stanno combinando Pasquale. Mi ha aperto gli occhi Teo. Teo tiene paura. Ha detto che si fanno i ticket dalle nove la mattina, se ne fanno... se li fanno da 150, 200 euro... 250...".

Indicativo era il fatto che i dipendenti avessero anche cancellato le immagini della videocamere di sorveglianza del sabato mattina "Fanno i ticket dalle nove la mattina e sabato...lui tiene una cosa che, che tu, non c'entro niente io e tu puoi farti. Hanno fatto cancellare le telecamere sabato" (Cfr. trascrizione integrale Prog. nr.1136-RIT.474/2018- depositata dal CTU Lucia Tripaldi).

Il ruolo chiave di Sabato e di Nella si percepisce chiaramente il 20.06.2018 quando la donna, telefonando Gobetti Maurizio, altro socio insieme alla Lovallo della sala giochi, gli chiedeva se all'interno della "Gioca e Vinci" potessero essere installati dei distributori automatici "noi potremmo ... mettere macchinette di distribuzione?... che cosa abbiamo nello statuto? possiamo vendere anche bevande?... nello statuto c'è qualcosa del genere... vero?", magari utilizzando licenze già esistenti per concorrere alla gara di appalto dell'Ospedale di Rionero in Vulture (PZ) - "eh... ma per caso abbiamo qualcosa per accertarci... perchè se no... partecipiamo... facciamo... partecipiamo alla ga... al bando della gara dell'ospedale a Rionero.. per mettere i distributori automatici! con la Gioca e Vinci!"- (Prog. nr.408- RIT. 462/2018).

Ed ancora, il 26.06.2018, Sabato Salvatore, veniva intercettato al telefono con Nella Vincenzo Antonio, il quale gli chiedeva se avesse bisogno di un dipendente in sala giochi "buongiorno! maa... a te ti serve sempre un ragazzo nella saletta?". Sabato però gli rispondeva che aveva appena assunto una persona "no...e l'ho preso adesso... ragazzo!" (Prog. nr.580- RIT. 462/2018).

Ulteriore dimostrazione dell'intestazione fittizia anche della sala slot Gioca e Vinci e dell'effettiva gestione a cura della premiata ditta "Nella/Sabato" avveniva il 15.07.2018 quando il consulente Marano Leo chiedeva a Nella Barbara ove poter recuperare denaro in monete "scusa se ti disturbo, una domanda, ma tu quando hai preso gli spiccioli dove li vai a prendere?" e la donna gli rispondeva di andare alla "sua" e del compagno sala giochi al Motel Agip - "eh! se ti servono da un euro e due euro vai alla sala mia, di mi ha mandato Barbara, mi devo cambiare venti euro una da un euro e venti da dieci da due euro" (Prog. nr.947- RIT. 480/2018).

Le conversazioni appena indicate, insieme ad altre conversazioni registrate sull'utenza in uso al Sabato, ne confermavano la gestione di fatto della Gioca e Vinci s.r.l. anche in data anteriore al suo formale ingresso come liquidatore (avvenuto solo il 1 ottobre 2018).

Infatti, nelle conversazioni esaminate si fa riferimento esplicito a fatti specifici dell'esercizio commerciale ed alla gestione dell'attività tipica delle sale da gioco.

In particolare, quelle contenute nei verbali delle seguenti conversazioni sembrerebbero di maggiore interesse:

Nr.	Progressivo	Data	Oru	Chiamante	Chiamato
1	437	20.06.2018	19:27:41	Sabato Salvatore	Gianluca <sup>61</sup>
2	500	22.06.2019	21:11:49	Sabato Salvatore	Gianluca
3	566	25.06.2019	19:33:50	Gianluca	Nella Barbara <sup>62</sup>
4	913	11.07.2018	09:46:13	Nella Barbara	Nella Caterina <sup>63</sup>
5	1444	01.08.2018	17:39:04	Gobetti Maurizio <sup>64</sup>	Sabato Salvatore
6	1529	06.08.2018	09:28:22	Sabato Salvatore	Gobetti Maurizio
7	1548	06.08.2018	17:50:27	Gobetti Maurizio	Sabato Salvatore
8	1585	08.08.2018	09:39:58	Gobetti Maurizio	Sabato Salvatore
9	1882	22.08.2018	10:09:06	Nella Caterina	Sabato Salvatore
10	1888	22.08.2018	10:27:37	Claps Teodosio <sup>65</sup>	Sabato Salvatore

<sup>61</sup> TOLVE Gianluca, nato a Potenza il 29.07.1975 e ivi residente in via Carlo Alianello, n. 12 - (C.F.: TLVGLC75L29G942C). Dipendente della società "Gioca e Vinci s.r.l.s." dal 08.11.2016 all'11.09.2018.

<sup>62</sup> NELLA Barbara, nata a Milano il 04.12.1979 e residente a Pietragalla (PZ) in via Arezzo, n. 06 - (C.F.: NLLBBR79T44F205Z).

<sup>63</sup> NELLA Caterina, nata a Potenza il 04.11.1987 e residente a Pietragalla (PZ) in via Arezzo, n. 06 - (C.F.: NLLCRN87S44G942P). Dipendente della società "Gioca e Vinci s.r.l.s." dal 05.06.2015 all'11.09.2018.

<sup>64</sup> GOBETTI Maurizio, nato a Potenza il 17.12.1991 e ivi residente in via Guglielmo Pepe, n. 07 - (C.F.:GBTMRZ91T17G942J). Ex dipendente della società "Gioca e Vinci s.r.l.s." nell'anno 2016.

11	1962	27.08.2018	09:44:00	Nella Caterina	Sabato Salvatore
12	1989	27.08.2018	13:54:51	Coviello Donato <sup>66</sup>	Sabato Salvatore
13	2319	09.09.2018	09:23:47	Sabato Salvatore	Nella Caterina
14	2333	10.09.2018	11:14:43	Pace Pasquale <sup>67</sup>	Sabato Salvatore
15	2335	10.09.2018	12:37:41	Nella Caterina	Sabato Salvatore

Nello specifico, si riporta lo stralcio delle conversazioni sopra elencate, nelle parti di interesse, estrapolate dai verbali di trascrizione integrali dalle quali si evince una sostanziale gestione della società da parte di SABATO Salvatore:

✓ **Nr. 1**

Gianluca: "oh...fratè..."

Sabato: "ma che hanno vinto...pure il jack-point?"

Gianluca: "sì...ma...aspè che esco...siccome l'ha vinto Pasquale....non si è fatto pagare! ha detto che lo cambiava poi domani con voi..."

Sabato: "ho capito..."

Gianluca: "e s'è fatto dare solo cento euro dalla cassa...però l'ha (incomprensibile) Pasquale...cioè..."

✓ **Nr. 2**

Gianluca: "oh...fratè...buona sera!"

Sabato: "oh...tutto a posto?"

Gianluca: "tutto a posto amico mio!"

Sabato: "uhè...ma pagano sembre queste macchine?"

Gianluca: "sì! oggi sì!"

Sabato: "oggi sì?"

Gianluca: "eh...oggi sì...mi hanno detto i ragazzi...sì...ehm...sto vedendo che pure ora stanno pagando!"

Sabato: "ancora stanno pagando?"

Gianluca: "uhm! sì..."

✓ **Nr. 5**

Sabato: "oh...Mauri..."

Maurizio: "ma passi per la sala?"

Sabato: "no ora stesso me ne sono andato Mauri..."

Maurizio: "no...eh...perchè si è bloccato il cambia monete...mi servivano le chiavi!"

Sabato: "e ma che cazzo...ora sono arrivato qua...ragazzo!"

Maurizio: "e vabbè lo sblocco domani mattina...dai...non ti preoccupare!"

<sup>65</sup> CLAPS Teodosio, nato a Potenza il 19.09.1987 e ivi residente in contrada Bucaletto P Api, n. 46 - (C.F.: CLPTDS87P19G942U). Dipendente della società "Gioca e Vinci s.r.l.s." dal 01.02.2017 all'11.09.2018.

<sup>66</sup> COVIELLO Donato, nato a Potenza il 19.02.1986 e ivi residente in via Ponticello, n. 80/D - (C.F.: CVLDNT86B19G942Z). Dipendente della società "Gioca e Vinci s.r.l.s." dal 15.06.2018 all'11.09.2018.

<sup>67</sup> PACE Pasquale, nato a Potenza il 05.04.1972 e ivi residente in via Graminacci, n. 36 - (C.F.: PCAPQL72D05G942J).

*Sabato: "eh...ma posso tornare...che prenditi...eh...non puoi da nessuna parte..."*  
*Maurizio: "si sono bloccati gli spiccioli sopra...la...gli spiccioli li possono prendere...non possono prendere i soldi di carta...!"*  
*Sabato: "ehm...ehm pazienza...Mauri..."*  
*Maurizio: "li prendono...li prendono in cassa e domani mattina cambiamo tutto..."*  
*Sabato: "e dopo...domani mattina cambiamo Mauri...ora sono arrivato a Cappelluccia...proprio ora stesso..."*

✓ **Nr. 6**

*Maurizio: "oh..."*  
*Sabato: "oh...tutto a posto?"*  
*Maurizio: "sì...sì...tutto a posto!"*  
*Sabato: "uhm! Vedi che...mi sa...che tre e cinque li ha tirati coso...?"*  
*Maurizio: "che cosa tre e cinquanta...?"*  
*Sabato: "diciamo...i soldi..."*  
*Maurizio: "ma da dove?"*  
*Sabato: "no dico...li ha tolti...da...da...dai conteggi!"*  
*Maurizio: "no...no...Gianluca no! dalla cassa tu dici?"*  
*Sabato: "sì...sono due giorni che hanno tolto...gli ho fatto togliere una volta duemila e una volta mille e cinque..."*  
*Maurizio: "ah...ok...mille e cinque...no...solo mille e cinque...ah...e duemila qua...ok...ok...ok e dove...dove li ha messi?"*  
*Sabato: "eh...non so dove li ha messi! Ora questo non lo so se li ha messi nella gallina...no lo so!"*

✓ **Nr. 7**

*Sabato: "oh...Mauri!"*  
*Maurizio: "ma domani mattina passate voi per la sala?"*  
*Sabato: "ah...tu ci sei?"*  
*Maurizio: "no...devo andare a Senise!"*  
*Sabato: "uhm...e poi...dovrei passare...dovrei passare io!"*  
*Maurizio: "vabbè dai meglio così!"*  
*Sabato: "eh...eh...perchè se no dopo vediamo come dobbiamo fare...non ti preoccupare!"*  
*Maurizio: "ah...pure che scassetti solamente...ehm...vabbè ma poi stanotte c'è Gianluca...può essere che scassta lui direttamente!"*  
*Sabato: "eh...direttamente...poi lo chiamo a Gianluca e gli dico...che lascia capito...mi scassta tutte cose assai...hai capito..."*  
*Maurizio: "eh...lascia la cassa a cinquemila...seimila! Vabbè...ok!"*  
*Sabato: "eh..."*

✓ **Nr. 8**

*Maurizio: "scusa...Teo non li ha tirati da sotto la gallina...quei soldi?"*  
*Sabato: "no...no..."*  
*Maurizio: "eh...e glieli vuoi far tirare che domani verso tutte cose...ora gli faccio il versamento stamattina..."*  
*Sabato: "uhm...e tanto venerdì...stiamo noi e facciamo tutte cose e venerdì li tiro...scusa..."*

*Maurizio: "ah...e vabbè...ora verso questi qua che ho messo da parte in questi due giorni...e gli altri poi li versiamo...dai..."*

*Sabato: "uhm..."*

*Maurizio: "vabbuò"*

*Sabato: "vedi che s'erano pure...non c'erano pure mille e cinque di più...là?"*

*Maurizio: "in che senso di più? quelli che ho messo ieri?"*

*Sabato: "e pure...c'erano pure quelli là dell'altro ieri! oppure li hai già..."*

*Maurizio: "mille e cinque...più mille e cinque...più mille e tre che mi sono preso ora!...sono tre...quattro...quattro e tre dovrebbero essere!"*

*Sabato: "uhm"*

✓ *Nr. 9*

*Sabato: "oh?"*

*Caterina: "uhè...dove sei?"*

*Sabato: "io sono qua...sono...sto lavorando!"*

*Caterina: "ah...ehm...capito...ehm...niente...avevo chiamato a Barbara...perchè serviva Barbara!"*

*Sabato: "e no...quella..."*

*Caterina: "ma non mi risponde..."*

*Sabato: "sta dormendo!"*

*Caterina: "eh!"*

*Sabato: "eh..."*

*Caterina: "ho capito!"*

*Sabato: "eh..."*

*Caterina: "vabbè!...ehm"*

*Sabato: "vabbè..."*

*Caterina: "mi devi lasciare tutte le chiavi che...dobbiamo andare a...uhm...a versare per forza!"*

*Sabato: "ah...quanto e quanto sono da versare?"*

*Caterina: "uhm...cinquemila e nove..."*

*Sabato: "ma ieri...eh...ma ieri gli abbiamo fatto il bonifico di ventiduemila!"*

*Caterina: "sì...sì...eh...non c'entra! quello là era quello che ancora ti...dovevi finire di pagare! Invece adesso..."*

*Sabato: "uhm"*

*Caterina: "ti scade oggi...ha chiamato...mi ha chiamato già quella...che devo pagare il periodo...trentotto! adesso ti dico subito..."*

*Sabato: "eh...ma ma..."*

*Caterina: "aspetta in linea...aspetta un attimo..."*

*Sabato: "eh...Ma... Maurizio..."*

*Caterina: "Maurizio... ha chiamato a questa qua...ha detto che mi deve chiamare a me!"*

*Sabato: "sì...no dico ma lui...lui...sa che dobbiamo fare...che dobbiamo fare questo periodo...trentotto?"*

*Caterina: "eh...sono cinquemila e sette!"*

*Sabato: "cinquemila e sette...io ieri non so quanto mise nella cassaforte...io...ci dovrebbe essere scritto!"*

*Caterina: "eh...duemila! ehm..."*

*Sabato: "eh..."*

*Caterina: "mi sa che ...ehm...mille già ci sono...e li dobbiamo togliere dalla cassa e li dobbiamo tutti versare...per arrivare a quella cifra!"*

*Sabato: "sì ma c'erano pure gli altri nella...nella...nella cosa..."*

*Caterina: "allora..adesso ti dico subito...ci sono millecentosettanta...più duemila e cento..."*

*Sabato: "eh..."*

*Caterina: "sono quattromila..."*

*Sabato: "sono tre e..."*

*Caterina: "sono quattromila e due! ci sono..."*

*Sabato: "eh..."*

*Caterina: "più devo togliere qualcosa dalla cassa..."*

*Sabato: "eh..."*

*Caterina: "per poter pagare i Rid...hai capito?"*

*Sabato: "eh! e sì...sì..."*

*Caterina: "eh..."*

*Sabato: "ho capito..."*

*Caterina: "va bene..."*

✓ **Nr. 10**

*Sabato: "Teo?"*

*Claps: "uhè...dimmi tutto!"*

*Sabato: "ma dove sei?...sei a Potenza?"*

*Claps: "eh...sì...sono qua...adesso..."*

*Sabato: "ma dove sei?...sei a Potenza?"*

*Claps: "eh...sì...sono qua...adesso..."*

*Sabato: "eh...eh...ma allora...sai che mi devi fare Teo?"*

*Claps: "ah..."*

*Sabato: "tu sei alla saletta adesso?"*

*Claps: "adesso sono vicino...eh...sto andando..."*

*Sabato: "eh...allora...tu mi...allora...vai da Caterina..."*

*Claps: "ah..."*

*Sabato: "ti da i soldi...mi devi and...mi devi andare...aspetta Donà(si rivolge ad altra persona vicino a lui ndr)...mi devi andare a versare i soldi...che devo pagare...che devo fare i bonifico all'HBC! e dopo me lo fai...tu..."*

*Claps: "e come si fa?...io non l'ho mai fatto!"*

*Sabato: "che..."*

*Claps: "ma alle poste?"*

*Sabato: "no alle poste...alla banca! Hai visto la banca sopra Potenza?...dov'è hotel...che è ...hotel...Vittoria...quell'hotel grosso!"*

*Claps: "ah"*

*Sabato: "girando che tu vuoi andare sopra Potenza...che adesso...che puoi andare fino a vicino...che c'erano...che c'è là...là che c'è?...san Gerardo...la mad...che è? San Gerardo là?"*

*Claps: "eh"*

*Sabato: "poco dopo più so..."*

*Claps: "come si chiama ...il Banco di Napoli?"*

*Sabato: "mi sa Banco di Napoli!"*

*Claps: "eh..."*

*Sabato: "e là...ti dà i così...vedi che nella cassetina..."*  
*Claps: "eh..."*  
*Sabato: "c'è la tessera...la...la...una tessera...c'è una tessera..."*  
*Claps: "eh..."*  
*Sabato: "che puoi versare!"*  
*Claps: "ah..."*  
*Sabato: "e il codice...penso che c'è tutto là dentro!"*  
*Claps: "ah...è tutto in saletta!...ma Caterina sa quanti è...sa più o meno?"*  
*Sabato: "a che cosa?"*  
*Claps: "come si fa...?"*  
*Sabato: "che poi male che va...vai là...domanda a qualcuno e dici "sono venuto a versare per l'HBC...e sono venuto a versare per Gioca e vinci...sono un operaio!"*  
*Claps: "ah...vabbè!"*  
*Sabato: "è proprio...è così...eh...vedi un poco! dai..."*  
*Claps: "tanto devo andare che devo andare...da là! dai..."*  
*Sabato: "eh...mi fai questa cortesia...così gli faccio il bonifico!"*  
*Claps: "eh...vabbè..."*  
*Sabato: "oh..."*  
*Claps: "ma quello...fino a che ora poi puoi fare?"*  
*Sabato: "il bonifico?"*  
*Claps: "eh..."*  
*Sabato: "che lo dobbiamo fare entro oggi! perché se no staccano la linea..."*

✓ **Nr. 11**

*Sabato: "oh...chicca..."*  
*Caterina: "oh senti un pò...vedi che ho fatto i conteggi..."*  
*Sabato: "ah..."*  
*Caterina: "allora...gli ho dato...tremila...novecento tredici a lui..."*  
*Sabato: "uhm..."*  
*Caterina: "e ottocento venticinque erano nostri..."*  
*Sabato: "sì..."*  
*Caterina: "no?"*  
*Sabato: "eh..."*  
*Caterina: "poi...ha trovato ci...cinquanta euro...quelli là che mancavano..."*  
*Sabato: "eh..."*  
*Caterina: "e poi io non gli ho fatto capire niente...però...ehm...ho trovato ehm...duecento...togli cinquanta euro...duecento venti euro in più!"*  
*Sabato: "uhm...e sì...è buono! E tu...no ora questi qua mettili tutti e quanti e facciamo tanto per uno..."*  
*Caterina: "eh...aspetta un attimo che mi sta chiamando Pasquale aspetta...vediamo che..."*  
*Sabato: "eh...vabbuò...vabbuò..."*  
*Caterina: "aspetta in linea..."*  
*Sabato: "ciao...ciao..."*  
*Caterina: "ciao..."*  
*(Caterina parla a telefono fisso ndr)*  
*Caterina: "uhè..."*  
*Sabato: "oh..."*

*Caterina: "ora mi ha chiamato...ha detto che quella cinquanta euro che abbiamo trovato in più...ha detto che la dobbiamo mettere nel cambiamonete!"*

*Sabato: "uhm...vabbè..."*

*Caterina: "quindi non si è scordato..."*

*Sabato: "e vabbè..."*

*Caterina: "però toltu...toltu quella cinquanta euro..."*

*Sabato: "eh..."*

*Caterina: "noi ci troviamo...sempre duecentoventi euro in più...quindi ce li teniamo io e te..."*

*Sabato: "eh...sì"*

*Caterina: "quella duecento ehm...e ottocento venticinque...ehm...perchè tanto lui non lo sa...perchè dei mille...in pratica nel cambiamonete..."*

*Sabato: "vabbè fai tu...fai tu"*

✓ **Nr. 12**

*La conversazione avviene tra NELLA Barbara (che ha in uso il telefono di Sabato Salvatore) e COVIELLO Donato.*

✓ **Nr. 13**

*Caterina: "pronto?"*

*Sabato: "oh...già hai aperto?"*

*Caterina: "sì...sì...sì..."*

*Sabato: "ah...apposto!"*

*Caterina: "vedi...vedi che ho tolto...mille euro!"*

*Sabato: "uhm! dovresti fare una cosa..."*

*Caterina: "eh..."*

*Sabato: "dovresti fare una cosa...dovresti mettere cinquanta euro a ogni macchina uhm (incomprensibile ndr) perchè dice che non hanno pagato niente!"*

*Caterina: "e ora le metto..."*

*Sabato: "a un euro..."*

*Caterina: "sì...ma...ehm...è già ch...è ancora chiuso!"*

*Sabato: "uhm!"*

*Caterina: "allora...ehm...vedi che...ho aperto con seimila...duecentonovantasette!"*

*Sabato: "eh!"*

*Caterina: "e ho tolto mille euro e me lisono messi in borsa...che le porto a casa!"*

✓ **Nr. 14**

*Sabato: "Pasquà?"*

*Pace: "uhè Salvatore!"*

*Sabato: "oh..."*

*Pace: "e che è successo stamattina? che novità ci sono? perché non mi sono arrivate...?"*

*Sabato: "e no...il fatto di quello là che teniamo da pagare il Rid...Pasquale!...e soldi non ce ne sono per pagare il Rid!"*

*Pace: "eh..."*

*Sabato: "quello che ti spiegavo l'altra volta che era successo alle macchine e la cosa...Maurizio scusa non ti ha spiegato?"*

*Pace: "no..."*

*Sabato: "ho detto "Mauri...o tu o cosa...me lo devi...quà io ho da pagare il Rid!"*  
*Pace: "ma...cinquemila euro di giocate...il sei per cento...sono trecento euro...Salvatore!"*  
*Sabato: "sono trecento euro?"*  
*Pace: "su sei per cento...quelli sono...su giocate..."*  
*Sabato: "uhm...vabbè tanto..."*  
*Pace: "su giocate si pagano...non è che si paga...ehm...su...sulla cosa..."*  
*Sabato: "eh sì..."*  
*Pace: "settecento euro di inserite...ha fatto cinquemila euro di giocate...il sei per cento sono trecento euro...non sono tremila euro!"*  
*Sabato: "e scusa...e io...a Ma...Maurizio ha fatto i conteggi...io che ne so!"*  
*Pace: "e quello deve versare la tassa stamattina...eh...se devo mettere pure io trecento euro...che voglio dire...quattrocento euro...eh...ma quelle sono! non sono quattromila euro! tu mi...fatevi i conti vostri..."*  
*Sabato: "e sì ora...ora..."*  
*Pace: "chiama a Maurizio...fate i conteggi un attimo e..."*  
*Sabato: "eh...quello gli ho detto co...ho detto pure con Mau... "fai i conti buoni...quanto è la cosa?"...che io ho da pagare il Rid...Pasquale...se no mi staccano la linea!"*  
*Pace: "sì...la tassazione...sì...la tassazione è al sei per cento! Se è vero che hanno fatto cinquemila euro di giocate...con i settecento euro di ticket...sono trecento euro!...se fai cinquemila euro di giocate...per sei per cento...sono trecento euro...non sono..."*  
*Sabato: "che trecento euro sono!"*  
*Pace: "sono quattrocento..."*  
*Sabato: "va bene...ora...ora e ora vediamo un attimo...cher tanto io sono qua ancora..."*  
*Pace: "eh...fai...perchè viene Maurizio...io devo pagare il Preul (fonetico ndr)"*  
*Sabato: "e fai...fai venire Maurizio...fai venire Maurizio!"*  
*Pace: "eh...fai...perchè viene Maurizio...io devo pagare il Preul (fonetico ndr)"*

✓ **Nr. 15**

*Sabato: "chicca..."*  
*Caterina: "uhè..."*  
*Sabato: "oh..."*  
*Caterina: "Salvatore...vedi che il cambiamonete è bloccato!"*  
*Sabato: "eh...l'hanno bloc...ehm..."*  
*Caterina: "(incomprensibile ndr)"*  
*Sabato: "uhm...e quello..."*  
*Caterina: "chi è che l'ha bloccato?"*  
*Sabato: "e quello...non ha pagato il Rid...e l'hanno bloccato!"*  
*Caterina: "e che c'entra il cambiamonete?"*  
*Sabato: "e che quello...il cambiamonete...se non pagano...le cose...è pure in affitto...quello là..."*  
*Caterina: "e portami...mi vuoi portare un po' di spiccioli che tieni?"*

*Alla luce delle conversazioni appena riportate non possono sussistere dubbi in relazione al ruolo di Sabato, effettivo dominus del sistema di gioco e scommesse. Sabato, infatti, si occupa dei conteggi, gestisce gli impiegati impartendogli direttive ben precise sia sulle macchinette da gioco sia sul flusso di denaro, stabilendo quanto debba*

*essere versato e come debba essere versato, spiegando, altresì, agli altri dipendenti come effettuare il bonifico all'HGB.*

*Dalle conversazioni esaminate emerge la figura di Pasquale Pace, legale rapp.te della "Win Better s.r.l.s" in liquidazione, società che riforniva e noleggiava alla Gioca e Vinci i macchinari VLT per la gestione del gioco e la riscossione delle vincite.*

*Difatti, dalle conversazioni di cui sopra, in più occasioni, il Pace si preoccupa del mancato versamento del PREU - prelievo erariale unico quale imposta diretta sul gioco - che gli deve essere consegnato dalla sub-concessionaria Gioca e Vinci in modo da consentirgli, in qualità di proprietario delle video-lottery, di poter effettuare il bonifico all'erario.*

*In realtà, il Pace ben lungi dall'essere solo mero fornitore della Gioca e Vinci, riveste un ruolo centrale, seppur parzialmente defilato rispetto a quello assunto dai coniugi Sabato/Nella, nella gestione di fatto della società.*

*Difatti, dalle sommarie informazioni assunte dai proprietari dei locali commerciali ove la Gioca e Vinci svolgeva la propria attività commerciale, si ricostruiva con maggiore chiarezza chi ne avesse curato la costituzione e, soprattutto, chi ne avesse l'effettiva gestione economica, contabile ed amministrativa.*

*Il 31.01.2020, il Sig. Giuzio Raffaele, rappresentante legale della Lucana Carburanti S.r.l., società proprietaria del locale commerciale di C.da Murrucaro concesso in locazione alla Gioca e Vinci S.r.l.s dichiarava: "Nelle fasi preliminari alla stipula del contratto di locazione, sono stato contattato da tale sig. PACE Pasquale, il quale mi ha chiesto di poter locare il locale ubicato nell'area di servizio presso l'Autogrill, per conto di una società che si occupava di giochi e scommesse. Di seguito abbiamo stipulato il contratto di locazione con una signora di Avigliano di nome Donata Maria LOVALLO e, nella circostanza, era presente il predetto Pace. Successivamente non ho avuto ulteriori contatti diretti con la sig.ra LOVALLO in quanto le pratiche legate alla locazione sono state gestite da un mio dipendente con il sig. PACE, mentre la sig.ra LOVALLO ci risultava irreperibile. Dopo alcuni anni anche Pace è risultato irreperibile e quindi abbiamo provveduto tramite un'azione legale a rescindere il contratto per morosità e per una scelta aziendale. Ciò è avvenuto nel corso dell'anno 2018. In occasione della restituzione del locale erano presenti oltre al sottoscritto, il mio legale, Avv. Angelo ZACCAGNINO, una sig.ra di cui non ricordo il nome ed un altro uomo, ossia il liquidatore, tale sig. SABATO Salvatore. Ad ogni modo è stato redatto un verbale datato 04.12.2018 che mi riservo di produrre successivamente a mezzo posta elettronica certificata. Ricordo che queste persone erano le stesse che allora gestivano il bar presso il Palazzo di Giustizia di Potenza, così come mi era stato riferito dal mio legale. Ho visto la sig.ra LOVALLO solo in occasione della stipula del contratto e successivamente non ho mai frequentato il locale".*

*Dunque, il Pace - assolutamente privo di qualsiasi carica societaria - s'interessava di trovare un locale commerciale da poter concedere alla Gioca e Vinci.*

*Si tratta di una circostanza apparentemente neutra ma che successivamente assume una connotazione diversa, in quanto il Pace - seppur "innocentemente" - si adoperava per la locazione e, poi, partecipa addirittura alla stipula del contratto, accompagnando la Lovallo e gestendo le vicende relative all'intero rapporto contrattuale.*

*La Lovallo, difatti, si presenta solo per la firma per, poi, uscire definitivamente di scena.*

Anche il Pace, in realtà, risulterà successivamente irreperibile ma, come si è visto, saranno proprio Sabato e Nella, privi di qualsiasi titolo, a gestire la risoluzione del contratto di locazione ed il conseguente sfratto per morosità.

Il Sig. Giudice riconosce chiaramente i due coniugi proprio perché noti gestori del bar all'interno del Tribunale.

Dato quest'ultimo che rivela ancora una volta l'effettiva portata, non solo economica, ma anche sociale derivante dalla gestione di un'attività commerciale inserita in un ambiente ad alto tasso di frequentazione come il Tribunale di Potenza e che rafforza, sul piano esterno, la proiezione del Sabato e, "de relato", del clan Riviezzi sul territorio cittadino.

Ancora, il 10.02.2020 veniva escusso anche il sig. Dragonetti Mario Vincenzo, rappresentante legale della Ludos D&D S.r.l.s. in liquidazione, società che, nel mese di dicembre 2015, concedeva in locazione alla Gioca e Vinci S.r.l.s. un locale commerciale sito in Senise (PZ). Contrada Mercato s.n.c.: "nel 2015 ho aperto un locale in Senise, Contrada Mercato snc, un locale afferente attività di giochi VLT e Slot machine. Dopo qualche mese ho deciso di dismettere tale attività; Pasquale PACE, con il quale avevo già un rapporto commerciale legato a due slot machine ubicate presso l'area di servizio di mia proprietà a Senise, mi propose di locare questo locale a terze persone".

La trattativa e la fase di formazione del contratto venne gestita con due persone, entrambi di circa trentacinque anni: "due persone, un uomo e una donna, di Potenza di circa 35 anni entrambi, di cui al momento non ricordo il nome, si presentarono da me per intavolare la trattativa di locazione del locale. Abbiamo convenuto un fitto mensile di 1.000,00 Euro. Abbiamo ufficializzato l'atto a Potenza presso un notaio donna di Potenza, se non erro nel mese di dicembre del 2015. Per qualche mese fui pagato a mezzo di bonifici e/o assegni, dopodiché iniziarono a non pagare. Pertanto, in maniera bonaria abbiamo deciso di rescindere il rapporto di locazione e sono rientrato in possesso del locale nel 2016, se non erro dopo cinque, sei mesi. (Omissis)..... davanti al notaio si sono presentate le stesse persone di cui ho riferito, insieme ad un'altra donna che era l'amministratore della società GIOCHI E VINCI Srls, di cui al momento non ricordo il nome. In merito alle due persone con cui ho contrattato la locazione, posso riferirvi che la donna aveva i capelli biondi mentre l'uomo era stempiato e aveva dei tatuaggi al braccio (...) la legale rappresentante della GIOCA E VINCI Srls l'ho vista solo il giorno della stipula dell'atto notarile mentre la coppia dei due giovani sono venuti a Senise da me in due, tre circostanze. Ricordo che in una circostanza, a Senise, la donna con i capelli biondi di cui ho detto mi firmò personalmente un assegno bancario relativo, se non erro, alla caparra o al primo mese di fitto".

Quest'ultima dichiarazione trova conferma negli accertamenti bancari effettuati sul conto corrente della Gioca e Vinci aperto presso l'istituto Banca Apulia s.p.a. da cui si rilevava l'effettiva emissione dell'assegno n. 77739881 di € 2.000,00 in favore della Ludos S.r.l.s., negoziato in data 30.06.2015 e versato sul c/c di quest'ultima società.

È assolutamente plausibile che le persone indicate dal Dragonetti fossero proprio Nella Barbara e Sabato Salvatore.

Difatti, è possibile escludere con certezza che i due trentacinquenni fossero il Gobetti e la Lovallo (soci della Gioca e Vinci), in quanto – dalle immagini estrapolate dalle videocamere installate all'interno del bar del tribunale – la descrizione fisica fornita dal legale rappresentante della Ludos D&D s.r.l.s. trova piena corrispondenza somatica con i tratti di Nella e di Sabato.

A ciò si devono aggiungere le dichiarazioni di Corbo Paolo Francesco, funzionario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Potenza addetto alle pratiche d'idoneità dei sistemi di gioco istruite presso i Monopoli di Stato dai concessionari di pubblico servizio e, nel caso di specie, dalla HBC Connex s.p.a. per conto della Gioca e Vinci s.r.l.s.

Il Corbo riferiva: "in occasione della verifica della idoneità della sala VLT, avvenuta in data 09/04/2015, erano presenti BOCHICCHIO Gabriele e PACE Pasquale, proprietario degli apparecchi di gioco installati. Ricordo che c'era anche un altro uomo, di circa trenta anni, un po' robusto, che si accompagnava con PACE, ma non ricordo altri particolari. Alla chiusura dell'attività, avvenuta nel 2018, per prassi vi è solo la comunicazione di cessazione telematica del sistema".

Dinanzi alla richiesta se nel corso dell'attività di verifica vi fosse anche Lovallo Donata Maria, il Corbo ne escludeva assolutamente la presenza.

Infine, alla domanda se conoscesse Gobetti Maurizio, socio della Gioca e Vinci S.r.l.s., il Corbo dichiarava: "Sì, credo di conoscerlo in quanto si accompagnava con Pace Pasquale, per richiesta di chiarimenti su pratiche gestite da questo Ufficio, ma non l'ho mai visto presso la sala di GIOCA E VINCI né tantomeno presso la sala di RE MATTO".

Dunque dalle sommarie informazioni si ricavava quanto segue: Pasquale Pace, semplice fornitore di macchinari e strumentazioni necessari alla Gioca e Vinci per la gestione del gioco e del flusso di denaro derivante dalle vincite, si occupa in prima persona di trovare un locale commerciale ove la società avrebbe svolto la propria attività commerciale.

La Lovallo, socia ed amministratrice unica della Gioca e Vinci, compariva solo per la stipula del contratto di locazione ad uso commerciale e, invece, di essere accompagnata dall'altro socio, Gobetti Maurizio, si presentava, senza alcun fondato motivo, con Pasquale Pace, per, poi, sparire definitivamente, lasciando la gestione del rapporto dapprima allo stesso Pace e, poi, a Sabato e Nella.

Anche Maurizio Gobetti, altro socio della Gioca e Vinci, non compariva in nessuna occasione, né per la stipula del contratto di locazione né per il controllo eseguito dall'Agenzia delle Dogane sulle macchine VLT.

Al contrario, in tutte queste occasioni, presenziava sempre il Pace.

Sul punto, il funzionario dell'Agenzia delle Dogane, Corbo Paolo Francesco, dichiarava, infatti, di aver conosciuto solo di vista il Gobetti e di non averlo mai visto fisicamente presso la sala giochi.

A ciò si aggiungano le conversazioni di cui sopra, da cui emerge con chiarezza come siano Nella e Sabato – ed in misura minore anche il Pace – ad amministrare di fatto la Gioca e Vinci.

Difatti, i due coniugi gestiscono la cassa societaria, dispongono i bonifici da fare, hanno la materiale disponibilità e custodia dei locali, si occupano delle assunzioni di nuovi impiegati ed utilizzano uti dominus gli incassi giornalieri, colmando, ora le lacune economiche della "Gioca e Vinci", ora i deficit della "Bar del Tribunale s.r.l.", ora le proprie finanze domestiche "portandosi dei soldi a casa", così come si vedrà più chiaramente nel paragrafo che segue.

Tale assunto accusatorio trovava piena conferma nell'acquisizione ed analisi della documentazione bancaria della Gioca e Vinci s.r.l.s. ed in particolare dei rapporti di conto corrente:

- c/c n. 2414647, acceso presso la BPER banca ed estinto in data 09.08.2017;

238

- c/c 0160432, acceso presso la Bancapulia ed estinto in data 23.12.2016;
- c/c n. 1000/6119, acceso presso il Banco di Napoli.

Dall'esame della movimentazione del conto corrente c/c 0160432 intestato alla Gioca e Vinci emergevano una serie di operazioni di rilievo, di seguito elencate, effettuate a favore di Sabato, Nella e Pace:

- 23.11.2015: disposizione di bonifico in favore di Nella Barbara, per un importo di € 201,00;
- 23.11.2015: disposizione bonifico in favore di Nella Barbara, per un importo di € 205,26;
- 23.11.2015: disposizione di bonifico in favore di Nella Barbara, per un importo di € 1.480,00;
- 05.11.2015: disposizione di bonifico in favore di Sabato Salvatore, per un importo di € 301,23;
- 13.10.2015, assegno n. 77062759, per un importo di € 600,00, in favore di Nella Barbara;
- 14.10.2015, assegno n. 77065951, per un importo di € 400,00, in favore di Nella Barbara;
- 27.10.2015, assegno n. 77065960, per un importo di € 3.301,00, in favore di Nella Carmine<sup>68</sup>, padre di Nella Barbara;
- 07.10.2015, assegni nn. 77062760 e 77062758, rispettivamente per un importo di € 400,14 e € 1.900,51, in favore di Pace Pasquale;
- 31.07.2015, assegno n. 77064596, per un importo di € 3.500,46, in favore di Nella Barbara;
- 18.08.2015, assegno n. 77064598, per un importo di € 1.600,49, in favore di Pace Pasquale;

Si tratta di operazioni prive di qualsiasi causale e titolo giustificativo, in quanto, com'è noto, Nella, Sabato e Pace non erano né soci né dipendenti della Gioca e Vinci s.r.l. Inoltre, neppure l'emissione di un assegno bancario di 1600,00 euro in favore del PACE risulta assistito da un qualche plausibile titolo giustificativo, non trovando corrispondenza nemmeno nelle fatture emesse nel 2015 dalla Win Better s.r.l. in liquidazione nei confronti della Gioca e Vinci per una somma pari a € 849,00 (I.V.A. compresa), in quanto nettamente inferiore a quella recata dall'assegno (quasi il doppio).

È chiaro, dunque, che anche in quest'occasione, sulla scia della ditta individuale Trepiccione e poi della società Bar del Tribunale s.r.l., Sabato e Nella, con la partecipazione straordinaria di Pasquale Pace, fossero i veri e propri amministratori di fatto progettando una, oramai facile e roduta, operazione di trasferimento fraudolento: la costituzione della società "Gioca e Vinci s.r.l." avveniva sempre dinanzi allo stesso notaio e sempre con la nomina della Lovallo quale amministratrice unica, la quale, dopo aver curato gli aspetti burocratici e formali (quali la firma del contratto di

<sup>68</sup> Nato ad Avigliano il 13.04.1953 (C.F.: NLLCMN53D13A519E).

locazione), usciva definitivamente di scena per lasciare spazio di manovra a Sabato e Nella che si occupavano delle vicende relative al contratto di locazione commerciale ma soprattutto gestivano e amministravano da qualsiasi punto di vista la società utilizzata quale provvista personale sia dai due coniugi che dal Pace, i quali, accedendo ai conti correnti societari, trasferivano denaro a proprio favore.

Sul punto, è ultroneo soffermarsi nuovamente sul ruolo di Lovallo Donata Maria, come detto ben consapevole del proprio ruolo di intestataria fittizia proprio alla luce dello stretto rapporto di collaborazione con i due coniugi e del suo ruolo oramai sistemico.

Stesso discorso può essere fatto in relazione al Gobetti, il quale – come visto nelle conversazioni telefoniche – gestisce insieme al Sabato la contabilità ed, anzi, fornisce all'uomo i dati economici e fiscali, i prospetti dei pagamenti, indica il flusso di denaro da incassare e da versare al Pace (quest'ultimo, a sua volta, invita Sabato a confrontarsi proprio con Gobetti sulle questioni economiche della società) e contatta Salvatore in ogni occasione in cui ha bisogno di assistenza ed ausilio circa le attività della Gioca e Vinci.

Valgono, dunque, sul piano giuridico, le stesse considerazioni svolte in precedenza circa la perfetta integrazione, sul piano materiale e psicologico, della fattispecie di cui all'art. 512 bis c.p.

#### **Autonoma valutazione della gravità indiziaria in relazione al reato di cui al capo 24)**

Orbene, ritiene questo giudice che le richiamate ed illustrate emergenze investigative, già di per sé dotate di capacità dimostrativa ed ulteriormente corroborate dagli esiti dei disposti accertamenti bancari e patrimoniali e dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali regolarmente autorizzate, integrino indizio sufficiente secondo il grado di cui all'art. 273 c.p.p. carico di tutti gli indagati.

Ed, invero, la vicenda, descritta nel capo di imputazione e dimostrata nel suo effettivo verificarsi, risulta avere tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma incriminatrice ed appare perfettamente collimante con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che "il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 integra un'ipotesi di reato a forma libera il cui tratto fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione, istantaneo con effetti permanenti, la cui consumazione si individua al momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, non rilevando a tal fine il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa" (Cass. pen, sez. I, n. 14373/13), precisando, altresì, dopo avere evidenziato che "Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le

*norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma.*" (Cass. pen., sez. II, n. 35826/19), che *"il dolo specifico - costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali - non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione.*" (Cass. pen., sez. II, n. 46704/19) e che *"Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall'art. 512-bis cod. pen.) integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen."* (Cass. pen., sez. III, n. 23097/19).

Orbene, nel caso di specie, anche con riferimento alla Gioca e Vinci s.r.l.s., le investigazioni hanno dimostrato in termini incontrovertibili una situazione di difformità tra titolarità formale (rispettivamente, in capo a Lovallo Donato Maria e Gobetti Maurizio), meramente apparente, e titolarità di fatto (in capo a Nella Barbara, Sabato Salvatore e Pace Pasquale, quest'ultimo non destinatario di richiesta cautelare), evidentemente finalizzata a ad eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale. Ed, invero, tenuto conto delle dichiarazioni rese da Zotta Francesco Paolo, Giuzio Raffaele, Dragonetti Mario Vincenzo e Corbo Paolo Francesco, puntualmente trascritte, non è allo stato ipotizzabile una diversa lettura delle conversazioni captate, il cui tenore conferma plasticamente l'ipotesi accusatoria.

Quanto all'aggravante di cui all'art. 416 *bis* c.p., contestata nella forma dell'agevolazione, la questione verrà affrontata nel prosieguo.

***"Paragrafo 10. Il Peculato. Il concorso dell'"extraneus" Sabato Salvatore nella gestione di fatto della "Gioca e Vinci s.r.l." e, quindi, nel peculato. Profili giuridici.***

*Quanto detto nei paragrafi che precedono deve necessariamente essere coordinato con l'evidenza probatoria appena acquisita.*

*Difatti, com'è noto, il peculato è un reato proprio che rientra in quella categoria di fattispecie che mutano la propria qualificazione giuridica a seconda della qualifica del soggetto attivo.*

*In effetti, la fattispecie di cui all'art. 314 c.p. può essere commessa solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio ma, se la condotta appropriativa è posta in essere dal quisque de populo si rientra nella corrispondente e meno grave fattispecie comune di cui all'art. 646 c.p.*

*È questo il motivo per cui, in casi del genere, di fondamentale importanza appare l'esatta perimetrazione della qualificazione giuridica, di natura pubblica o meno, del soggetto attivo del reato.*

*Superata in senso affermativo la questione circa la natura del gestore e sub-concessionario del servizio derivante dal gioco, è chiaro che l'incaricato di pubblico servizio nel caso della Gioca e Vinci s.r.l. non poteva che essere l'amministratrice di diritto, Lovallo Donata Maria che, sempre per quanto detto prima, per il suo ruolo stabile nell'organigramma imprenditoriale "Sabato-Nella" non poteva non essere a conoscenza, seppur prima facie, dei poteri e doveri derivanti dalla qualifica legale assegnatale.*

*Sabato Salvatore, in qualità di amministratore di fatto, sul piano concorsuale, s'inserisce quale extraneus, non rivestendo formalmente la qualifica di incaricato di pubblico servizio, nel reato commesso dalla Lovallo.*

*Con l'art. 117 c.p. si è inteso evitare che autori di un medesimo fatto venissero puniti a diverso titolo esclusivamente per l'interferenza di particolari qualità personali di un compartecipe.*

*Sul punto occorre osservare che, ai fini della configurabilità della responsabilità dell'extraneus per concorso nel reato proprio, è indispensabile, oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del reato, che l'intraneus sia riconosciuto responsabile del reato proprio.*

*Tale problematica è superabile, nel caso di specie, per quanto detto ovvero per la sistematicità dei rapporti tra la Lovallo ed i coniugi Sabato/Nella e per la sua continuativa qualifica di amministratrice di diritto nelle varie società degli indagati; circostanza che non lascia spazio ad interpretazioni alternative e che non consente di inquadrare la Lovallo quale testa di legno "improvvisata" assunta all'ultimo secondo, così come insegna la giurisprudenza in tema di amministratore di diritto fittizio nominato nelle società in prossimità della data del fallimento così da schermare sul piano penale l'amministratore che abbia fino a quel momento distratto i beni aziendali.*

*L'art. 117 c.p. ha, poi, da sempre posto problemi di responsabilità oggettiva occulta.*

*La giurisprudenza si è interrogata sulla necessità che vi fosse piena rappresentazione della qualifica soggettiva dell'intraneus proprio per evitare che al concorrente esterno venisse applicata una fattispecie punita con una pena più grave rispetto a quella "ordinaria".*

*Nel caso di Sabato e della Lovallo, per i dati emersi dalle intercettazioni, in cui l'uomo appare il vero "deus ex machina" non vi sono dubbi che lo stesso abbia il polso completo della situazione, inquadrando perfettamente che il titolare della sala da gioco, occupandosi della raccolta di denaro pubblico, sia incaricato di pubblico servizio.*

*Anzi, la piena consapevolezza di tale circostanza, presumibilmente, lo induceva per l'ennesima volta ad avvalersi dell'ausilio della Lovallo per schermarsi ulteriormente e gestire uti dominus il denaro e la cassa societaria.*

*Difatti, ai fini della configurabilità del concorso nel reato proprio dell'extraneus, la prova della collusione tra pubblico ufficiale ed il privato non può essere desunta da un comune interesse insito in vincoli interpersonali ma deve provenire da un quid pluris, ricavabile dalle modalità e dalle circostanze di fatto o dai rapporti personali intercorsi con le parti che dimostrino concretamente il raggiungimento di un'intesa con il pubblico ufficiale o quanto meno una pressione diretta a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illecito (cfr. Cass. 5447/2015).*

*Infine, occorre osservare come sia ormai pacifico che, nel caso di concorso di soggetti non qualificati nella commissione di un reato proprio, non è indispensabile che il ruolo di esecutore materiale dell'azione tipica sia rivestito dall'intraneo, nel caso di specie la Lovallo, ben potendo la stessa essere indifferentemente realizzata anche da altro concorrente purchè quello qualificato dia, secondo le regole generali, il suo contributo in qualsiasi forma, anche quella omissiva della volontaria e concertata astensione dall'obbligo di impedire l'evento (cfr. Cass. 4820/1990).*

*Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte si attaglia perfettamente al caso di specie ed al ruolo assunto dalla Lovallo sulla quale è stato, nel corso degli anni, cucito il titolo di perfetto prestanome o testa di legno, di cui la stessa è chiaramente consapevole e, accettando il prezzo, anche sul piano di eventuali responsabilità penali derivanti dalla propria condotta "remissiva", persevera nel tralasciare i propri doveri e poteri di amministratrice, lasciando ampio, se non assoluto, argine decisionale ai coniugi Sabato/Nella."*

#### **Autonoma valutazione della gravità indiziaria in relazione al reato di cui al capo 25)**

Orbene, ritiene questo giudice, ancorché abbia trovato riscontro quanto segnalato dal l.r.p.t. della H.G.B. in ordine al mancato versamento delle somme dovute da parte della Gioca & Vinci s.r.l.s., che il mancato versamento *de quo* non possa in alcun modo essere ricondotto a Lovallo Donato Maria, la quale, secondo la prospettazione offerta dall'accusa, condivisa da questo giudice, era completamente estranea alla gestione della società, rivestendo la qualità di amministratrice soltanto formale della stessa.

Non può, pertanto, ragionevolmente sostenersi che la Lovallo fosse nelle condizioni di controllare gli effettivi amministratori della società. Peraltro, le indagini hanno dimostrato la posizione di subordinazione della Lovallo alla Nella e al Sabato.

Le considerazioni svolte, poi, impongono di escludere che la condotta posta in essere dal Sabato sia idonea ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 314 c.p.

La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che *"Ai fini della configurabilità della responsabilità dell'"extraneus" per concorso nel reato proprio, è indispensabile, oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del reato, che l'"intraneus" esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità."* (Cass. pen., sez. II, n. 219/18).

**RUSSO Michele – RUSSO Gerardo – VACCARO Berardino**

#### **Capo 26**

Le emergenze investigative sono compendiate nella C.N.R. n. 1251/19 prot. del 19/04/2019 e nei relativi allegati (querela presentata da Capoluongo Domenico; annotazione di P.G.; referto del P.S.), nella C.N.R. n. 771/20 prot. del 27/02/2020 e nei relativi allegati nonché nella C.N.R. n. 1262/20 prot. del 5/05/2020 e nei relativi allegati

(C.N.R. n. 33/198/PG/2020 prot. del 17/04/2020; querela presentata da Vaccaro Berardino con allegati documenti e file audio; s.i.t. rese da Mattera Giovanni; fascicolo fotografico; verbali di trascrizione dei file audio consegnati da Vaccaro Berardino; annotazione di P.G. relativa ai tabulati delle utenze intestate a Vaccaro Berardino, Russo Michele e Russo Gerardo).

In particolare il giorno 15/04/2019, intorno alle ore 16:40, Capoluongo Domenico si presentava presso gli Uffici della Questura di Potenza per rappresentare una vicenda occorsagli nel corso della mattinata. Riferiva, in particolare:

*“Questo mattina verso le ore 12.50, circa, nel rientrare presso il mio ufficio di consulenza sito in questa Via Alianello nr. 06, notavo la presenza di alcune persone ferme nei pressi della fermata dell'autobus, tra di loro riconoscevo subito tale RUSSO Michele, persona che non ho mai frequentato direttamente ma so essere un pregiudicato di Potenza. Gli stessi dopo avermi visto si sono avvicinate chiedendomi se potevano entrare per discutere di una situazione. Dopo aver aperto l'ingresso li invitavo ad entrare, il RUSSO Michele dopo essere entrato ha precisato di essere cugino di tale Berardino VACCARO per conto del quale veniva a richiedermi il pagamento di una stufa a pellet acquistata da un mio cliente presso il suo negozio. Ho da subito precisato al RUSSO che personalmente non avevo nessuna esposizione nei confronti di Berardino VACCARO e che la somma di denaro che mi stava sollecitando, a saldo, doveva essere chiesta al mio cliente, SALINARDI Rocco di Avigliano, che lo scorso Febbraio aveva effettivamente acquistato una stufa a pellet presso il negozio di Berardino VACCARO. Nella circostanza aggiungevo che io mi ero soltanto occupato per conto del SALINARDI di elaborare i documenti necessari per ottenere il finanziamento regionale nella misura del 70 % sul valore d'acquisto. Ci tengo a precisare che mentre io e Michele RUSSO stavamo parlando di tale vicenda ho notato che all'interno dello Studio era entrata una quinta persona, che ho riconosciuto essere suo fratello Gerardo, ma non solo, uno dei suoi amici si era posto dinanzi alla porta d'ingresso, in modo tale che io non potessi uscire ma che nemmeno qualcuno potesse entrare. Di lì a poco, dopo aver fornito le mie giustificazioni, Michele RUSSO ha iniziato ad alzare il tono della voce, esigendo la somma di Euro 2.400,00, circa, e mi ha colpito in pieno volto con un pugno, è iniziata poi una colluttazione, a cui hanno preso parte anche gli altri amici di Michele RUSSO, mi sono difeso come meglio ho potuto, e quando è stato possibile ho guadagnato l'uscita colpendo la persona che si era posta dinanzi all'ingresso dello studio. Una volta fuori mi sono accorto che non mi sono venuti dietro ma si stavano adoperando a distruggere l' studio, buttando a terra i computer, spaccando la scrivania e mettendo a soqquadro l'archivio. Al momento non sono in grado di dire se abbiano asportato anche del materiale o della documentazione, poiché non ho avuto modo di fare un inventario dei danni. Spaventato da tale situazione contattavo telefonicamente mia sorella Rosaria sull'utenza nr. 3207745296, alle ore 13.14, a cui chiedevo di raggiungermi con urgenza presso lo studio, dopo qualche minuto giungeva sul posto mia sorella Ermenegilda, contattata da mia sorella Rosaria, con la quale mi allontanavo rapidamente dal posto per raggiungere la casa dei miei*

*genitori in questa Via Serre nr. 41; durante tale breve tragitto contattavo con il mio telefono cellulare il 113 rappresentando quanto successo e chiedendo l'intervento di una volante sul posto. Verso le ore 14.20, circa, presso l'abitazione dei miei genitori venivo contattato da personale della Polizia di Stato che si era recato in precedenza presso il mio Studio, dove avevano constatato i danni prodotti da Michele RUSSO e dai suoi amici. Sul posto gli agenti hanno rinvenuto, dietro la porta, le chiavi dello Studio, che mi hanno contestualmente restituito.*

*A D.R.: Prendo atto della sua domanda e le rispondo che nel gruppo di cinque persone ho riconosciuto soltanto Michele RUSSO e suo fratello Gerardo, persone a me note per essere dei pregiudicati, ma che non ho mai frequentato nè a livello personale e nemmeno per ragioni attinenti la mia professione.*

*A D.R.: Prendo nuovamente atto della sua domanda e le rappresento che ero a conoscenza che il mio cliente Rocco SALINARDI non avesse saldato del tutto il costo della stufa acquistata presso il negozio di Berardino VACCARO, ma da quello che so aveva chiesto allo stesso di pazientare in attesa della concessione del finanziamento della Regione Basilicata, la cui graduatoria di assegnazione dei fondi non è ancora uscita. Aggiungo che come CAF in queste mesi mi sono occupato di svariate partiche relative al finanziamento regionale per i contributi energetici, e allo stato queste del 2019 sono ancora in attesa di assegnazione, contrariamente a quelle istruite negli anni precedenti che sono già state liquidate.*

*A D.R.: Non mi sono ancora recato presso il locale pronto soccorso poiché ho in un primo momento atteso l'arrivo della Volante presso l'abitazione dei miei genitori e successivamente sono venuto in Questura per sporgere denuncia nei confronti del RUSSO Michele, di suo fratello Gerardo e dei loro tre amici che mi hanno aggredito. Ho intenzione però di recarmi appena possibile in Ospedale per i controlli del caso, perché a seguito dell'aggressione ho riportato la rottura del labbro superiore dal quale vi è stata una notevole fuoruscita di sangue.*

*L'Ufficio dà atto che il denunciante CAPOLUONGO Domenico presenta una ferita lacero contusa al labbro superiore.”.*

Quanto riferito dal Capoluongo trovava conferma negli esiti del sopralluogo effettuato nell'immediatezza dagli uomini della Polizia di Stato intervenuti su richiesta della vittima, che, oltre a rinvenire le chiavi dello studio dietro la porta, avevano modo di verificare lo stato in cui lo studio si trovava, documentandolo attraverso le immagini che di seguito si riportano:



247







I successivi accertamenti, tuttavia, non consentivano di pervenire all'individuazione di Salinardi Rocco, indicato dal Capoluongo come la persona che aveva acquistato la stufa a pellet alla quale Russo Michele, qualificatosi come cugino di Vaccaro Bernardino, aveva fatto riferimento nel corso dell'aggressione.

Le indagini, tuttavia, giungevano ad una svolta in seguito alla presentazione di una querela da parte del Vaccaro, il quale, portatosi presso gli Uffici della Questura di Potenza, riferiva:

*"Sono l'amministratore della società Vaccaro impianti s.r.l.s. e, unitamente a mio fratello Leonardo, mi occupo della vendita e assistenza post-vendita di camini e stufe a pellets/legna. Il 21 gennaio del 2019, in mattinata, si presentava presso la nostra sede sita in Potenza... un signore sui cinquant'anni, alto, capelli brizzolati ed occhi scuri, che accreditandosi per capoluongo Domenico era visibilmente interessato ad una stufa a pellets... in esposizione. Lo stesso, dopo aver chiesto le caratteristiche tecniche e il costo del prodotto, diceva di volerla acquistare poiché ne aveva urgente bisogno e mi rendeva edotto che sarebbe andato in banca immediatamente ed avrebbe effettuato il bonifico del prezzo concordato pari ad € 3150,00 iva compresa. Poche ore più tardi dello stesso giorno, il Capoluongo si presentava in ufficio, mostrando la ricevuta del bonifico bancario avente codice CRO 00000457675435274515432124531 dell'importo concordato a favore della nostra società e disposto del suo conto presso la Banca Stella (come da intestazione ricevuta). Dopo averne preso visione ed aver stilato la fattura di acquisto della stufa, intestata allo stesso e con allegati in copia fotostatica i suoi documenti di riconoscimento presentati in originale e con numero di telefono ed e-mail, aiutavamo la persona caricare in macchina (Lancia musa di colore giallo) la stufa*

fatturata. Dopo circa 10 giorni, ci rendevamo conto che la ricevuta di bonifico era falsa poiché contattando il nostro istituto bancario non avevamo riscontro dell'accredito. Prontamente telefonavamo al soggetto sull'utenza telefonica 3205701699, chiedendo spiegazioni e la restituzione della stufa, ma ci veniva "consigliato" dal Capoluongo di non continuare nelle richieste perché avremmo "rischiato" fisicamente, anzi alla mia ennesima richiesta...mi minacciava, dicendomi che non sapevo che avevo di fronte e che sarebbe stato meglio desistere o avrebbe coinvolto altre persone poco raccomandabili per "rompermi il naso". Insisteva, altresì, a sottolineare che, anche se non l'avesse montata, la stufa non l'avrebbe restituita perché ero "un pezzo di merda", reo, secondo il Capoluongo di averlo disturbato con le mie richieste. Atteso che la nostra società è relativamente giovane (due anni) e che io mio fratello siamo due persone perbene che ingenuamente si sono fidati di un soggetto che poi si è rivelato un lestofante, impaurito per l'accaduto, anche perché entrambi abbiamo famiglia con i figli piccoli, ed informato sul passato criminale del soggetto in questione, ho temporeggiato prima di denunciare il fatto. Domanda: può indicare persone informate sui fatti? Risposta: all'accaduto assistito un mio amico, Mattera Giovanni, cellulare 3284741974, significando che il Capoluongo ha interagito questa mattina con entrambi. Domanda: ha altro da aggiungere? Risposta: non ho altro da aggiungere e con la presente chiedo l'espressa punizione di Capoluongo Domenico...per tutti reati ravvisabili nei fatti esposti, significando che, a suffragio di quanto dichiarato allego alla presente 6 fogli in totale, riportanti rispettivamente la copia della fattura emessa, la copia dei documenti d'identità fronte retro...presentati in originale del Capoluongo e la ricevuta di bonifico rivelatasi falsa nonché un CD Rom contenente numero tre file audio delle telefonate intercorse con il Capoluongo ove vengo minacciato.". Venivano, pertanto, trascritti i file audio prodotti dal Vaccaro a corredo della querela, il cui contenuto si riporta di seguito:

conversazione nr. 1 intrattenuta tra **CAPOLUONGO Domenico** nato il 08:05:1972 a Potenza ed ivi residente in via Stigliani n°9 e **VACCARO Bernardino** nato il 08:10:1989 a Potenza ed ivi residente in via Madonna del Carmine n° 62

**VACCARO:** pronto?

**CAPOLUONGO:** sappi che io ho tutto registrato quando sono venuto nel negozio

**VACCARO:** si si

**CAPOLUONGO:** me la sono risentita la registrazione con la signorina

**VACCARO:** si si

**CAPOLUONGO:** non ho mai detto nemmeno a te che sono venuto a nome di Vito

**VACCARO:** no no, tu sei venuto a nome di Vito

**CAPOLUONGO:** no, ho la registrazione, se vuoi te la mando su Whats App così te la senti

**VACCARO:** va bene, ma a me sta, tu a me, personalmente hai detto che sei venuto a nome di Vito quindi io...

CAPOLUONGO: non ho mai, non ho mai detto, mai detto una cosa del genere perché è tutto registrato

VACCARO: *io, Vito me lo porterò perché Vito anche ha detto che doveva venire con me a testimoniare, non ci sono problemi quindi me lo porterò con me a testimoniare in Questura perché il problema per me è che i soldi ancora non sono arrivati, se tu avessi fatto il bonifico... dico io, scusa, uno si è preso una stufa, uno, da persone grandi*

CAPOLUONGO: si ma (voci sovrapposte)

VACCARO: perché penso che tu sei grande tu

CAPOLUONGO: allora è il modo in cui tu parli

VACCARO: ma io non parlo niente! (incomprensibile), ma fossi anche tu ascoltami

CAPOLUONGO: *tu prima ti sei permesso di dire a gente come te "la stufa non la do"*

VACCARO: *ma, ma normale non mi pagano! A me, fino ad ora, problemi non ne ho avuti perché la gente è tutta seria, perché a me, prima di prendersi la stufa, mi fanno il bonifico, io, non solo, ti ho dato una stufa, così senza che mi sono arrivati i soldi*

CAPOLUONGO: come ti permetti!

VACCARO: *ti ho dato una stufa*

CAPOLUONGO: come ti permetti

VACCARO: he!

CAPOLUONGO: ma tu come ti permetti

VACCARO: ma tu vuoi avere anche ragione dalla parte del torto vuoi avere anche ragione adesso! ah!

CAPOLUONGO: *ma tu come ti permetti di dire a gente come te "la stufa non la do"*

VACCARO: *è normale, non mi sono arrivati i soldi! è normale!*

CAPOLUONGO: (incomprensibile)

VACCARO: per me...

CAPOLUONGO: abbiamo mai mangiato insieme?

VACCARO: per me sei una nullità perché chi non mi paga a me, è una nullità perché io le cose, te l'ho data la stufa?

CAPOLUONGO: (incomprensibile) *pezzo di merda! che una stufa di tremila cento sessanta su internet, la stessa stufa tua, a duemila e duecento euro, pezzo di merda!*

VACCARO: e perché non l'hai presa su internet?

CAPOLUONGO: *pezzo di merda!* (voci sovrapposte)

VACCARO: e che significa parlare così?

CAPOLUONGO: (incomprensibile), *TU PUOI REGISTRARE COME VUOI! TI DEVO, IO TI DEVO FAR METTERE L'IMBOCCATURA AL NASO POI CAPISCI CHI SONO IO*

VACCARO: e a che serve, a cosa serve?

CAPOLUONGO: ok?

VACCARO: ti senti forte che fai così

CAPOLUONGO: (voci sovrapposte)

VACCARO: ti senti forte

CAPOLUONGO: *pezzo di merda* (incomprensibile)

VACCARO: *se tu sei un altro, fai il bonifico ed è a posto oppure torni la stufa indietro e non succede più niente, se sei un altro! mh!*

**CAPOLUONGO:** (incomprensibile) DARE A POSTA SAI PERCHÉ? PERCHÉ LA STUFA NON L'HIO NÉ INSTALLATA E NÉ MONTATA, MA NON TE LA DEVO DARE, TI DEVO FAR CREPARE, TE LA DEVO FAR SUDARE

**VACCARO:** *ma non, ma non ha senso! tanto io non ho bisogno di soldi, io, dei soldi tuoi, non ho bisogno*

**CAPOLUONGO:** *io non ho bisogno*

**VACCARO:** a punto, non hai bisogno e non paghi! Non hai bisogno e non paghi!

**CAPOLUONGO:** *ah! imbecille, vedi che io la stufa te la dovevo riportare l'altro ieri, incelofanata ancora con la carta!*

**VACCARO:** ma se a me non mi arriva la stufa, non è un problema, il problema è tuo perché andrai, perché c'è il video otto che ti sei caricato la stufa, a me c'è il bonifico falso quindi io, vado in Questura e ti e facciamo quello che dobbiamo fare anche se io non devo, fino ad ora ho temporeggiato

**CAPOLUONGO:** (incomprensibile)

**VACCARO:** io fino ad ora..

**CAPOLUONGO:** sai che devi fare? monti le stufe? e monta la stufa, fai fai l'operaio

**UOMO:** tu sei ladro

**VACCARO:** tu che fai il ladro? devi fare sempre il ladro? con me non lo fai il ladro

**CAPOLUONGO:** (bestemmia)

**VACCARO:** ah!

**CAPOLUONGO:** *quando ti prendo*

**VACCARO:** ah!

**CAPOLUONGO:** QUANDO TI PRENDO TI DEVO SCASSARE!

**VACCARO:** ah! addirittura!

**CAPOLUONGO:** E NON SONO CHIACCHIERE, NON SONO CHIACCHIERE

**VACCARO:** addirittura! Addirittura questa potenza hai! Addirittura!

**UOMO:** così forte

**VACCARO:** mh!

**CAPOLUONGO:** e TU INFORMATI E POI VEDI

**VACCARO:** MA SÌ! IO GIÀ MI SONO INFORMATO DA CHI MI DOVEVO INFORMARE, NON TI PREOCCUPARE

**CAPOLUONGO:** he! he!

**VACCARO:** non ti preoccupare tu

**CAPOLUONGO:** (incomprensibile) preoccupare

**VACCARO:** TU NON TI PREOCCUPARE PERCHÉ IO GIÀ MI SONO INFORMATO DA CHI DOVEVO ANDARE, NON TI PREOCCUPARE MH!

**MH!**

**CAPOLUONGO:** non ti preoccupare tu, stai tranquillo

**VACCARO:** tanto a me è tutto registrato, questo andrà tutto in tribunale perché a me non interessa

**CAPOLUONGO:** (incomprensibile) registrato quello che ti sei registrato

**VACCARO:** MH! E ALLORA, TU MI HAI DETTO CHE MI DEVI MASSACRARE, IO TI HO DETTO CHE NON TI DEVO MASSACRARE PERCHÉ SONO UNA PERSONA SERIA QUINDI

**CAPOLUONGO:** tu sei una persona seria? non mi sembra!

**VACCARO:** e perché? perché

**CAPOLUONGO:** MI SONO INFORMATO ANCHE IO DA CHI SO IO

VACCARO: ti ho mai fatto qualcosa a te? ti ho mai fatto qualcosa a te o io sono mai venuto a prendere qualcosa da casa a te? mai!

CAPOLUONGO: NO, MA QUALCUN ALTRO GLIEL'HAI FATTO QUALCHE COSA

VACCARO: io!

CAPOLUONGO: (incomprensibile)

VACCARO: e povero te, da me non avanza niente nessuno! anzi!

CAPOLUONGO: he!

VACCARO: si si!

CAPOLUONGO: no, lascia stare, lascia stare! Non ti preoccupare!

VACCARO: a me non interessa, a me non interessa proprio perché io, fino ad ora, non ha fatto niente a nessuno, vado a testa alta mh! vado a testa alta con tutti quanti, va bene comunque..

CAPOLUONGO: va bene

VACCARO: va bene a me, ma a me non interessa del fatto che tu devi massacrarmi o non massacrarmi, a me interessa solo del fatto che questa stufa è stata data

CAPOLUONGO: (voci sovrapposte) io faccio il consulente, non sono una persona violenta, però quando la gente si, quando la gente si pone e dice determinate cose..

VACCARO: e ma che cosa? ma ma cosa c'è di di fa, cosa c'è di di così che io mi sono posto, che cosa ti ho posto? Io ti ho fatto una semplice domanda, ti ho detto che i soldi non mi sono arrivati, la stufa "ma la puoi ripotare in dietro non ti vado a denunciare, non faccio niente?"

CAPOLUONGO: non hai capito

VACCARO: mh!

CAPOLUONGO: TU FORSE NON HAI CAPITO CHE IO LA STUFA CE L'HO BELLA E INCELOFANATA

VACCARO: he, ma io ti ho detto non c'è un problema, io non ti sono andato a denunciare, Capoluongo! Io non ti sono andato a denunciare io non ho fatto niente, sono passati già, sono passati venti giorni, non ho fatto niente, sto temporeggiando nella speranza che fai ho il bonifico o mi dai la stufa perché a me non piace denunciare le persone così quindi ho temporeggiato, non ho fatto niente, io a tutt'oggi non ho denunciato nessuno perché sono una persona corretta verso gli altri, però se tu mi vieni a dire che mi devi sfrac... mi devi picchiare, mi devi fare mi devi dire allora a me ste cose qua, he!

CAPOLUONGO: io allora, la mia reazione, Vaccaro

VACCARO: mh!

CAPOLUONGO: la mia reazione è come tu ti poni!

VACCARO: ma sì, ma io non ha mai detto che ti devo sfrecare! (picchiare)

CAPOLUONGO: (incomprensibile) come te

VACCARO: emme' e qual è il problema? Siamo parlando, non ti sto, non mi sto

CAPOLUONGO: (incomprensibile)

VACCARO: non sto usando violenza! Tu stai usando la violenza per telefono!

CAPOLUONGO: no, ma ascolta

VACCARO: io sto solo parlando!

CAPOLUONGO: (incomprensibile) tu, le parole offensive le hai utilizzate

VACCARO: ma non sono utilizzate, da persone come te, può essere anche il migliore al mondo

*In ambientale:* UOMO: (incomprensibile)

**VACCARO:** può essere anche il migliore al mondo, io ti sto dicendo, (incomprensibile) che una persona come te

**CAPOLUONGO:** no, tu l'hai detto (incomprensibile)

**VACCARO:** he! he!

*In ambientale:* **UOMO:** no, nel senso

**VACCARO:** nel senso buono, nel senso buono! come te, non ti ho detto che non sei una persona buona, anzi! Non è mai uscito da me che non sei una persona buona, ti ho solo detto "una persona come te" io ho tutte le ragioni perché io ci so parlare a telefono, non ti preoccupare

**CAPOLUONGO:** va bene

**VACCARO:** mh! non ti ho detto

**CAPOLUONGO:** (incomprensibile)

**VACCARO:** non ti ho detto "ti devo sfracanare! he!

**CAPOLUONGO:** NON TI PREOCCUPARE CHE TI PORTO LA STUFA INCELOPHANATA E IMBALLATA

**VACCARO:** ma allora, io, io sono stato, penso di essere stato una persona corretta, perché? Sono passati venti giorni, non ti ho denunciato, non ho fatto niente! ti ho sempre ti ho solo chiamato he!

**CAPOLUONGO:** (voci sovrapposte) però (incomprensibile) e tu dici che sono venuto a nome di Vito io c'ho il, la cosa registrata non so (incomprensibile)

**VACCARO:** ma tu sei venuto a nome di Vito, a nome di Vito! ah!

**CAPOLUONGO:** no, tu mi hai detto

**VACCARO:** ah!

**CAPOLUONGO:** "hai un idraulico che te la monta?" ho detto "sì, conosco Vito Lovallo" basta!

**VACCARO:** he! lui ha detto

**CAPOLUONGO:** (incomprensibile)

**VACCARO:** he! e sei venuto, a me mi devi (incomprensibile) altrimenti la stufa non la davo!

**CAPOLUONGO:** sono venuto a nome di Vito Lovallo, una cosa è venire e dire "mi manda Tizio e Caio" e una cosa è dire, sono venuto, tu mi hai chiesto "te la dobbiamo montare noi?" io ti ho detto "no perché c'ho l'idraulico di fiducia" e tu mi hai detto "chi è?" ho detto "è Vito Lovallo" basta tant'è che ti ho anche detto "non sapevo proprio (incomprensibile)

**VACCARO:** a punto! a me, a me Vito mi ha detto per il fatto che, dice "no, io lo conosco così, vagamente però se lui ha detto così è perché l'ho mandato io da voi, mi sono trovato a parlare è ho detto: vai dai ragazzi, vai là" ecco, per questo, Vito mi ha detto così he! questo è stato il motivo

**CAPOLUONGO:** se ti ha detto una cosa quella gente di certo non te l'ho detto io!

**VACCARO:** ah! e va bene, però io la stufa se te l'ho data è perché sei venuto a nome di Vito, solo per questo, però, ma a me il problema, a me non interessa il problema

**CAPOLUONGO:** domani

**VACCARO:** he!

**CAPOLUONGO:** domani ci vediamo che ti riporta la cosa, stai tranquillo!

**VACCARO:** a me non interessa il fatto, io io non voglio né violenza né niente io ti sto solo dicendo il fatto sono stato una persona corretta non sono andato a denunciare anche se sono venti giorni.... il bonifico non è stato fatto e niente, non c'è, non c'è niente di male a dire "o porti la, o mi porti la stufa in dietro e non succede niente" o...

CAPOLUONGO: (incomprensibile)

VACCARO: non c'è motivo di denunciarsi o no?

CAPOLUONGO: ci vediamo domani. te la riscendo domani non ti preoccupare perché

VACCARO: bhe!

CAPOLUONGO: come l'hai data così è rimasta

VACCARO: e ma io lo spero che sia così, io lo spero perché comunque

CAPOLUONGO: no, è così è così è così

VACCARO: he! va bene e lo spero! va bene

CAPOLUONGO: ok! ciao

VACCARO: ok! ciao

(Vds. Allegato nr. 08)

conversazione nr. 2 intrattenuta tra **CAPOLUONGO Domenico** nato il 08:05:1972 a Potenza ed ivi residente in via Stigliani n°9 e **VACCARO Bernardino** nato il 08:10:1989 a Potenza ed ivi residente in via Madonna del Carmine n° 62

CAPOLUONGO: ne parliamo domani mattina personalmente he!

VACCARO: e sì, no no, ma io in questo momento dovrei parlare con te!

CAPOLUONGO: no! non riesco ad essere là, domani mattina

VACCARO: sì, però deve essere domani mattina, non fare come l'altro giorno che hai detto alle dodici e non ti sei presentato!

CAPOLUONGO: nooo!

VACCARO: he!

CAPOLUONGO: se vuoi, ora, quando appena arrivo ci vediamo io e te da soli a qualche parte

VACCARO: ma io non mi devo vedere da solo a qualche parte, tu vieni al locale e ci vediamo, non c'è bisogno di vederci da soli

CAPOLUONGO: no no no, ci vediamo da soli a qualche parte poi, siccome ti nascondi dietro il telefono

VACCARO: ma io non mi nascondo! ma ti sto chiamando! io ti sto dicendo "vieni al mio locale!" non mi sto nascondendo!

CAPOLUONGO: (incomprensibile) a parlare

VACCARO: non mi sto nascondendo! sei tu che mi stai dicendo "vieni di nascosto" cosa vuoi fare mi vuoi sfrecare? che mi vuoi sfrecare? io non ne faccio queste cose, io parlo, io sono una persona retta e corretta, se tu sei un ladro io non ti posso fare niente, allora lo sai cosa faccio? domani mattina

CAPOLUONGO: (voci sovrapposte)

VACCARO: domani mattina ti vado a denunciare ti vado a denunciare perché c'ho il filmato della telecamera, c'ho il filmato della telecamera che tu mi hai rubato la stufa quindi domani mattina

CAPOLUONGO: pezzo di merda

VACCARO: in Questura

CAPOLUONGO: tu sei un pezzo di merda

VACCARO: in Questura ti porto, ti porto in Questura mh!

VACCARO: ripete la frase che ha proferito CAPOLUONGO "tu sei un pezzo di merda"

(Vds. Allegato nr. 09)

conversazione nr. 3 intrattenuta tra **CAPOLUONGO Domenico** nato il 08:05:1972 a Potenza ed ivi residente in via Stigliani n°9 e **VACCARO Bernardino** nato il 08:10:1989 a Potenza ed ivi residente in via Madonna del Carmine n° 62

**VACCARO:** molta pazienza!  
**CAPOLUONGO:** non ho capito? scusatemi  
**VACCARO:** ho detto "ho avuto molta pazienza"  
**CAPOLUONGO:** pronto  
**VACCARO:** pronto, sì, mi senti?  
**CAPOLUONGO:** vi sento  
**VACCARO:** oh! ho detto "voi dite abbi pazienza" io ho avuto molta pazienza, è più di un mese che stiamo facendo le tarantelle quindi penso che di tarantelle non ne dobbiamo fare più perché l'organetto lo sanno suonare tutti quanti quindi..  
**CAPOLUONGO:** allora (voci sovrapposte)  
**VACCARO:** vediamoci e parliamo he!  
**CAPOLUONGO:** allora, prima di tutto non mi dite queste cose telefonicamente perché non vi consento di dirmi queste cose telefonicamente  
**VACCARO:** va bene  
**CAPOLUONGO:** allora, io vi ho spiegato quel'è la situazione e vi ho detto...  
**VACCARO:** a me non interessa, la vostra situazione a me non interessa, perché io, la stufa ve l'ho data e delle vostre situazioni non mi interessa, a me serve, in questo momento mi interessa che mi arrivi o il bonifico o la stufa indietro, quello mio interessa in questo momento, delle vostre situazioni a me non interessa proprio poi sono problemi vostri la situazione ah! quindi se ci vediamo a quattr'occhi ne parliamo che è meglio, per telefono non mi conviene parlare quindi ci vediamo e parliamo ditemi voi dove siete che vengo io ah!  
**CAPOLUONGO:** allora fate una cosa, io sono impegnato con il trasloco, ci vediamo lunedì nello studio da me  
**VACCARO:** allora, io lunedì sono impegnatissimo perché lavoro giustamente  
**CAPOLUONGO:** eh lo so!  
**VACCARO:** se la gente come te non mi paga io devo vedere come recuperare i soldi quindi lunedì sono a lavoro quindi ci dobbiamo vedere oggi assolutamente, vengo io dove fa il trasloco, io ho la macchina sono munito e posso venire e vengo a parlare lì da te  
**CAPOLUONGO:** senti allora, ti dico una cosa  
**VACCARO:** sì  
**CAPOLUONGO:** ora stai sbagliando a parlare con me telefonicamente  
**VACCARO:** he!  
**CAPOLUONGO:** perché io sono una persona educata, ma stai sbagliando a parlare con me telefonicamente  
**VACCARO:** e per quale motivo che dovevo venire a casa tua?  
**CAPOLUONGO:** non sbagliare a parlare con me perché tu non sai chi tieni di fronte  
**VACCARO:** anche tu non sai chi tieni di fronte anche tu non sai chi tieni di fronte  
**CAPOLUONGO:** perfetto!  
**VACCARO:** he!  
**CAPOLUONGO:** (incomprensibile) non sbagliare a parlare con me a parlare  
**VACCARO:** anche tu non sbagliare a non fare i pagamenti

CAPOLUONGO: (voci sovrapposte)

VACCARO: non sbagliare a non fare i pagamenti!

CAPOLUONGO: allora quindi non sbagliare, io se ti ho detto lunedì è lunedì perché io, oggi, sono impegnato con il trasloco

VACCARO: ma io non posso stare ai tuoi comodi! Io non posso stare ai tuoi comodi!

CAPOLUONGO: ok? allora lunedì

VACCARO: sono stato fin troppo ai tuoi comodi!

CAPOLUONGO: lunedì mattina vengo io in negozio da te, non ti preoccupare

VACCARO: mi devo dare l'orario preciso perché mi devo far trovare io perché là ci sono le ragazze

CAPOLUONGO: ok allora (voci sovrapposte)

VACCARO: e loro non devono capire i miei servizi

CAPOLUONGO: (voci sovrapposte) a parlare con me telefonicamente

VACCARO: non ti preoccupare

CAPOLUONGO: (incomprensibile)

VACCARO: tanto è tutto registrato, io ho registrato la chiamata

CAPOLUONGO: perfetto

VACCARO: e vediamo se sbagliato ah!

CAPOLUONGO: non sbagliare a parlare con me

VACCARO: è tutto registrato ah!

CAPOLUONGO: allora se vuoi la puoi mettere su questo piano

VACCARO: mh!

CAPOLUONGO: IO IL BONIFICO TE L'HO FATTO, TU HAI DETTO CHE NON TI È ARRIVATO, VEDIAMO IL MOTIVO PERCHÉ NON TI È ARRIVATO IL BONIFICO

VACCARO: ok!

CAPOLUONGO: però io soldi in contanti in mano alla gente non ne dò

VACCARO: ma non ne voglio!

CAPOLUONGO: (incomprensibile) fare l'assegno circolare

VACCARO: sì

CAPOLUONGO: ok?

VACCARO: sì, io soldi in contanti non ne voglio perché noi abbiamo tutto fatturato contanti non ne accetto ah!

CAPOLUONGO: benissimo allora però non sbagliare a parlare con me

VACCARO: e io non ho sbagliato perché è tutto registrato, non ho sbagliato perché è tutto registrato

CAPOLUONGO: e pure a me è tutto registrato

VACCARO: he! quindi

CAPOLUONGO: non sbagliare però a parlare (voci sovrapposte)

VACCARO: non ti ho né minacciato... io ti ho solo detto che oggi avevo bisogno di vederti

CAPOLUONGO: ok!

VACCARO: he! non ti ho, non ho sbagliato

CAPOLUONGO: (voci sovrapposte) io ti sto dicendo che oggi sto facendo un trasloco

VACCARO: ok! allora io posso avere di pazienza fino a lunedì a lunedì anche arriva sia per me che per te

CAPOLUONGO: perfetto

VACCARO: eh!

**CAPOLUONGO:** lo so  
**VACCARO:** ok! perfetto  
**CAPOLUONGO:** ok!  
**VACCARO:** a lunedì  
**CAPOLUONGO:** se ci confrontiamo ci siamo (voci sovrapposte)  
**VACCARO:** ma tanto a me non interessa, a me interessa parlare perché io sono una persona per bene quindi se tu mi dici l'orario gentilmente  
**CAPOLUONGO:** (incomprensibile) non sbagliare (incomprensibile)  
**VACCARO:** ma io non ho sbagliato, ma dove ho sbagliato? ma dove ho sbagliato? dimmi tu dove ho sbagliato io, io non ho fatto niente, ti ho solo detto che ho bisogno di vederti ah!  
**CAPOLUONGO:** (incomprensibile) a nessuno, non è che mi devi dire "oggi ci dobbiamo vedere" (voci sovrapposte)  
**VACCARO:** ma perché tu, tu hai detto "ci vediamo sabato"  
**CAPOLUONGO:** he!  
**VACCARO:** e quindi  
**CAPOLUONGO:** perfetto  
**VACCARO:** mi hai detto "vieni qui da me, ci vediamo" sei tu che mi dici ci vediamo e non ci vediamo  
**CAPOLUONGO:** lunedì mattina a mezzo giorno sono da te nel tuo negozio  
**VACCARO:** a mezzo giorno  
**CAPOLUONGO:** non ti preoccupare  
**VACCARO:** perfetto!  
**CAPOLUONGO:** ok! ciao  
**VACCARO:** a mezzo giorno ci vediamo al negozio, ciao  
**CAPOLUONGO:** ciao

*(Vds. Allegato nr. 10)*

Veniva, poi, escusso a s.i.t. Mattera Giovanni, il quale riferiva:

*"Da circa due mesi lavoro presso la società Omnia Work, attraverso la quale mi occupo della manutenzione delle linee elettriche per conto della società ENEL S.p.A. Ed in precedenza ho lavorato presso la società Euro Sistem di Tito Scalo che si occupa della realizzazione di schede elettriche per convogli ferroviari. Conosco VACCARO Berardino di Potenza, rivenditore di stufe a pellet, presso il quale agli inizi del 2019, se non ricordo male tra il mese di gennaio e febbraio, ho svolto un tirocinio di lavoro per circa 10 giorni, in quanto era mia intenzione di iniziare a lavorare con lo stesso. Durante questo tirocinio è accaduto che un giorno, verso l'orario di chiusura, mi trovavo all'interno dell'esercizio commerciale del VACCARO Berardino insieme ad una ragazza a nome Antonella, compagna del fratello VACCARO Leonardo, pure lei dipendente dello stesso esercizio commerciale, quando siamo stati raggiunti da un signore a noi sconosciuto, il quale ha chiesto di acquistare una delle stufe a pellet che erano in esposizione. Ricordo che il predetto fu molto deciso e sbrigativo nella trattativa, nel senso che entrato nell'esercizio commerciale non esitò ad indicare immediatamente la stufa a pellet che gli interessava accettando senza alcuna richiesta di sconto il prezzo che la ragazza gli aveva indicato a pagamento della stessa. Ricordo che il predetto acquirente consegnò nell'immediatezza la copia della propria carta d'identità e dopo poco facendo ritorno al negozio consegnò alla ragazza la copia di un bonifico bancario che sosteneva di aver fatto a pagamento della stufa. A fronte di tali documenti la ragazza predispose la fattura di vendita ed io ed il*

*VACCARO Berardino sopraggiunto nel frattempo al negozio insieme a RUSSO Gerardo, altro lavorante presso lo stesso, ci prodigammo per aiutare il cliente a caricare la stufa a pellet sulla propria autovettura che ricordo era una Lancia Musa a doppio colore.*

*Dopo alcuni giorni la ragazza mi riferì che il bonifico che aveva ricevuto dal precitato cliente si era rivelato falso in quanto presso la Banca su cui si appoggiava il VACCARO non era arrivata alcuna somma di denaro a pagamento della stufa a pellet venduta. Per queste ragioni ricordo che la ragazza anche in mia presenza tentò più volte di contattare telefonicamente il cliente senza riuscire ad avere risposta.*

*Nei giorni seguenti ho interrotto il tirocinio lavorativo presso il VACCARO con il quale ho avuto un diverbio per questioni di lavoro, significando che lo stesso pretendeva che io che per mansioni mi occupavo del settore vendita dovevo provvedere a scaricare un carico di pellet per altro a fine giornata ed in una serata in cui avevo un impegno improcastinabile. Il giorno successivo a questa discussione è accaduto anche che mentre ero a lavoro sono stato raggiunto da RUSSO Gerardo il quale con il pretesto di contestarmi lo spargimento di alcune buste di plastica sul piazzale della ditta, mi minacciava assumendo che non gli dovevo rispondere e dovevo accettare supinamente le sue rimostranze. Sulla base di ciò, come ho detto prima, ho realizzato che non potevo continuare a lavorare in quell'ambiente e me ne sono andato.*

*Il cliente di cui ho parlato in precedenza è una persona a me sconosciuta ma che sarei in grado di riconoscere qualora lo dovessi rivedere anche in fotografia. Si tratta di una persona abbastanza alta, di corporatura robusta, con capelli bianchi, folti e lunghi, e con degli occhiali rossi che ha mantenuti inforcati per tutto il tempo che è stato nel negozio. Ho saputo successivamente quando la ragazza insisteva nel contattarlo telefonicamente che lo stesso aveva un'abitazione dalle parti di Contrada Malvaecaro a Potenza.”.*

Il Mattera, inoltre, sottoposto ad individuazione fotografica, riconosceva espressamente il Capoluongo quale autore della truffa della stufa Russo Gerardo come il dipendente presente quel giorno in negozio; quest'ultimo, tra l'altro, veniva descritto come una persona particolarmente violenta o meglio dedita ad atteggiamenti intimidatori che, difatti, spingevano il tirocinante ad abbandonare il lavoro.

Gli ulteriori accertamenti consentivano, poi, di accertare l'effettiva esistenza di rapporti di consocenza, oltre che lavorativi, tra il Vaccaro e i fratelli Russo.

In particolare, “...il consolidato rapporto di conoscenza tra i Russo ed il Vaccaro veniva definitivamente sancito dall'analisi del traffico telefonico sulle utenze in uso ai tre indagati da cui si rilevavano contatti quasi quotidiani (si parla addirittura di circa 266 telefonate nell'arco di due mesi).

Ciò che rileva, tra l'altro, è la circostanza che i Russo ed il Vaccaro (cfr. informativa della Squadra Mobile del 5 maggio 2020) avessero avuto contatti nel corso dell'intera giornata del 15 aprile 2019, giorno dell'aggressione al Capoluongo, ma, soprattutto, che l'utenza di Michele Russo risultava aver agganciato proprio la cella di C.da Malvaecaro di Potenza”.

Tanto premesso in punto di fatto, ritiene questo giudice che le illustrate emergenze investigative, in quanto dotate di capacità dimostrativa, integrino indizio sufficiente secondo il grado di cui all'art. 273 c.p.p. con riferimento a tutti i reati ipotizzati.

Ed, invero, ancorché la versione offerta dal Campoluongo sia risultata parzialmente non veritiera (il Campoluongo, in particolare, ha omesso di riferire la vicenda relativa al precedente acquisto, da parte sua, della stufa a pellet, dichiarando che l'acquisto *de quo* era stato effettuato da un suo cliente, tale Salinardi Rocco), non possono nutrirsi dubbi, in considerazione degli esiti del sopralluogo effettuato dagli uomini della Polizia di Stato intervenuti e di quanto dagli stessi direttamente verificato in ordine alle lesioni riportate dal Campoluongo (circostanza, quest'ultima, confermata dalla documentazione medica), in ordine al fatto che il medesimo sia stato effettivamente vittima di una "spedizione punitiva".

I fatti descritti, poi, sono certamente sussumibili nelle fattispecie di cui agli artt. 629, 582 e 635 c.p.

La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che "È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, in presenza di una delle seguenti condizioni relative alla condotta di esazione violenta o minacciosa di un credito: a) la sussistenza di una finalità costringitiva dell'agente, volta non già a persuadere ma a costringere la vittima, annullandone le capacità volitive; b) l'estraneità al rapporto contrattuale di colui che esige il credito, il quale agisca anche solo al fine di confermare ed accrescere il proprio prestigio criminale attraverso l'esazione con violenza e minaccia del credito altrui; c) la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del credito sia diretta nei confronti non soltanto del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale." (Cass. pen., sez. II, n. 11453/16). Orbene, nel caso di specie, è del tutto evidente l'estraneità di Russo Michele e Russo Gerardo nonché degli altri soggetti rimasti ignoti al rapporto contrattuale violentemente "azionato" ed è altrettanto evidente la riferibilità della condotta estorsiva anche al Vaccaro, nel cui interesse i Russo hanno agito.

Quanto al reato di cui all'art. 582 c.p., rileva il certificato del Pronto Soccorso che dà conto del verificarsi delle lesioni dal punto di vista oggettivo, e, quanto, al reato di cui all'art. 635 c.p. rilevano gli esiti del sopralluogo effettuato nell'immediatezza dagli uomini della P.S. intervenuti.

Considerato, tuttavia, che, con riferimento ai reati da ultimo richiamati (artt. 582 e 635 c.p.), non vi è richiesta di misura, non verrà, in questa sede cautelare, affrontata né la questione della riferibilità al Vaccaro delle relative condotte né la questione della sussistenza delle aggravanti (risulta, invero, contestata, con riferimento al reato di cui all'art. 582 c.p., l'aggravante della connessione teleologica)

Sussistono, inoltre, le aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, c.p. e di cui all'art. 416 bis I c.p. *sub specie* di "metodo mafioso".

La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che "Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia." (Cass. pen., sez. VI, n. 50064/15), aggiungendo, altresì, dopo aver premesso che "Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di

*cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991 è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente." (Cass. pen., sez. II, n. 45321/15), che "Ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), è del tutto irrilevante la formale contestazione al soggetto cui essa sia stata addebitata di ipotesi di reato associativo, in quanto la "ratio" sottostante al citato art. 7 non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata." (Cass. pen., sez. I, n. 16486/04) e che la circostanza aggravante de qua è configurabile anche "con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonchè nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo" (in termini, Cass. pen., sez. VI, n. 41771/17). Orbene, nel caso di specie il metodo utilizzato per commettere il delitto contestato rientra a pieno titolo nei parametri anzidetti, sia in relazione al calibro criminale dei soggetti coinvolti sia per il metus esercitato, evidentemente rispondenti a logiche tipiche della criminalità organizzata mafiosa. Verrà affrontata nel prosieguo la questione delle aggravanti, ugualmente contestate, di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, c.p. e di cui all'art. 416 bis l c.p. nella forma dell'agevolazione mafiosa.*

**RIVIEZZI Saverio – QUARATINO Angelo**

**Capo 27)**

Le emergenze investigative sono compendiate: nel verbale relativo alle dichiarazioni rese dal collaboratore Loncosolo Saverio il 17/07/2013, l'11/05/2020 e il 21/05/2020 (nel corso del confronto con il collaboratore Cacalano Adriano) nonché nel memoriale dal medesimo consegnato nel corso dell'interrogatorio reso il 23/09/2013; nel verbale delle dichiarazioni rese dal testimone di giustizia Stefanutti Natale il 19/06/2019; nel verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Cacalano Giuseppe il 20/02/2020; nei verbali delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Cacalano Adriano il 25/11/2011, l'11/04/2012 (quando veniva sentito, ex art. 197 bis c.p.p., nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 3294/06-21 innanzi al Tribunale di

Potenza), il 4/05/2015, il 3/03/2020, l'11/05/2020 e il 21/05/2020 (nel corso del confronto con il collaboratore Loconsolo Saverio) nonché nella missiva dal medesimo inviata alla Procura di Potenza e pervenuta all'attenzione degli inquirenti il 18/03/2020; nella C.N.R. 1210/20 prot. SCO del 30/04/2020 e nei relativi allegati.

Prima di procedere all'esame delle predette risultanze investigative e di valutarne la capacità dimostrativa in relazione all'ipotesi accusatoria, è opportuno ripercorrere sinteticamente i fatti, illustrando gli sviluppi processuali dei diversi procedimenti che si sono occupati della vicenda omidiciaria *de qua* e dai quali sono rimasti estranei gli odierni indagati.

La predetta ricostruzione verrà effettuata attraverso la trascrizione della richiesta cautelare, che costituisce il frutto dell'operazione di correlazione logica di tutti gli elementi investigativi emersi e acquisiti:

*"TETTA Giancarlo, soprannominato "Il cantante", era un esponente del clan "Di Muro-Delli Gatti" di Melfi che veniva assassinato in data 02.04.2008 in Melfi, nell'ambito di un agguato condotto da affiliati del clan "Cassotta", come si è già ampiamente detto, strettamente legato al clan "Riviezzi" di Pignola (Pz).*

*La dinamica dei fatti, il loro inquadramento in uno scontro fra contrapposte organizzazioni di stampo mafioso radicate nel Vulture Melfese (così come la mafiosità del clan Cassotta) sono oramai dati processualmente certi, che risultano da sentenze definitive passate in cosa giudicata. Così come è certificata da sentenza definitiva – peraltro di data relativamente recente – l'esistenza dell'associazione mafiosa Cassotta operante in Melfi che, da questa e numerose altre vicende, risulta strettamente alleata al Clan Riviezzi, che, addirittura, sembra avere, invero, una posizione di preminenza strategica sull'alleato sodalizio del Cassotta.*

*...omissis...*

*La sera del 02.04.2008, alle ore 23.00 circa, agenti della Squadra "Volante" del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Melfi si portavano in Traversa di via Mantova, dove era stata segnalata l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco.*

*Giunti sul posto, rinvenivano riverso per terra il cadavere di TETTA Giancarlo, cugino di primo grado del più noto DELLI GATTI Rocco (esponente apicale del medesimo ed omonimo sodalizio ucciso 6 anni prima in analogo agguato).*

*Il TETTA risultava attinto da colpi d'arma da fuoco e il suo cadavere si trovava al fianco della propria autovettura Audi A4 Avant targata CT 459 JV, come se stesse per entrare nella stessa o come se ne fosse appena uscito (particolare questo importante per poi apprezzare la piena attendibilità della successiva narrazione dei fatti da parte dei soggetti coinvolti).*

*Poco distante, i verbalizzanti rilevavano la presenza di n. 8 (otto) bossoli calibro 7,65 esplosi e di un revolver cal. 8 marca "GAMBA", con matricola abrasa, contenente n. 5 (cinque) proiettili inesplosi, che veniva sottoposto a sequestro probatorio (anche questi due particolari, ovviamente, saranno di assoluto rilievo per verificare ex post il racconto dei collaboratori di Giustizia).*

*Nell'immediatezza dei fatti, gli operanti, procedevano, poi, all'escussione della donna con la quale il TETTA Giancarlo teneva una relazione extraconiugale e dalla cui abitazione lo stesso era uscito poco prima di essere ammazzato.*

*Ecco le dichiarazioni della donna, Martino Milena, sentimentalmente legata al Trotta: verbale di s.i.t. rese da Martino Milena alle ore 01.00 del 03.04.2008.-*

262

" .. "dal mese di settembre 2007 ho intrecciato una relazione sentimentale con Tetta Giancarlo, già lo conoscevo di vista. Le nostre frequentazioni sono diventate più assidue proprio perché avevamo un progetto di fare un disco insieme, infatti abbiamo anche cantato assieme qualche volta presso locali pubblici. Sabato Prossimo avremmo dovuto ritirare, se pronto, un CD da noi inciso a Torre del Greco.

(...) .. "da settembre ad adesso ci vedevamo quasi tutte le sere e quando non ci vedevamo ci sentivamo via telefono.

(...) .. "Mio marito Saracino Carmine, non sapeva della mia relazione con Tetta. Sono separata da mio marito da febbraio 2007 e con lo stesso ho avuto uno screzio il 06.01.2008 quando mio marito pretendeva che i miei figli stessero ancora con lui oltre il tempo previsto. In tale occasione il Tetta è intervenuto prendendo le mie difese pur tuttavia non assumendo nei confronti di mio marito un atteggiamento violento, fornendo allo stesso dei fazzolettini per asciugarsi.

(...) .. "non ho mai visto il Tetta armato di pistola e ieri sera è venuto a trovarmi alle ore 21.30 circa e indossava una tuta da ginnastica composta da pantaloni e giacca con la zip, non ho visto alcuna pistola anche perché il Tetta è solito svuotare le sue tasche e riporre le chiavi, il telefono ed altri oggetti sul mio comò. A volte ripone invece un piccolo marsupio di colore verde idoneo a contenere piccoli oggetti, al massimo due telefoni cellulari. In particolare, il Tetta è venuto a casa mia ed io mi trovavo sul letto ed il Tetta si è spogliato levandosi i pantaloni e la giacca della tuta, ricordo che indossava una maglietta nera. Anche in questa occasione non ho notato alcuna pistola.

(...) .. "nonostante la nostra assidua frequentazione il Tetta non mi ha mai esternato alcuna preoccupazione riguardo eventuali problematiche che potessero affliggerlo, ad eccezione di quando mi ha riferito di aver perso il lavoro da circa un mese e mezzo. Nei miei confronti si mostrava sempre piuttosto premuroso e attento a quanto potesse preoccuparmi.

(...) .. "Il Tetta è uscito da casa mia intorno alle ore 22.30 del 02 aprile corrente, poi io sono andata in bagno e la finestra era semi aperta tanto che ho avuto modo di sentire degli spari, penso almeno cinque colpi, quindi, spaventata ho subito telefonato alle ore 22.56 circa dalla mia utenza nr. 3479422989 sul telefono cellulare del Tetta avente numero 3477005894, senza ricevere alcuna risposta. Penso di aver fatto anche un'altra telefonata, alla quale parimenti non ho ricevuto alcuna risposta. Non ricordo se il Tetta nel momento in cui è venuto a casa avesse o meno il cellulare su cui ho effettuato le chiamate.

(...) .. "Il Tetta utilizzava anche un'altra scheda telefonica, penso che sia della Wind, di cui al momento non ricordo il numero.

(...) .. "mio marito lavora presso l'Azienda Traficante acqua Sveva, fu anche dei turni notturni ma non so questa settimana a quale turno sia stato assegnato.

Si dà atto che la signora Martino ha consultato il registro delle chiamate effettuate del suo telefono cellulare, confermando l'orario della telefonata effettuata alle ore 22.56 di cui innanzi....."

Si procedeva, inoltre, all'esame testimoniale anche del CAPRARELLA Emilio Gerardo, esponente del clan "Di Muro-Delli Gatti" (cfr allegati provvedimenti giudiziari che sanciscono l'appartenenza del CAPRARELLA al sodalizio mafioso Delli Gatti), dunque sodale del defunto Tetta, che era stato notato, la mattina precedente insieme alla vittima nel bar "Valleverde" di Melfi.

In particolare il Caprarella riferiva :

Verbale S.I.T. Caprarella Emilio

"....Conoscevo Tetta Giancarlo da molti anni essendo lo stesso parente del più noto Delli Gatti Rocco. Con lo stesso mi sono incontrato questa mattina allorquando abbiamo preso un caffè al Bar Valleverde. Nella circostanza mi parlava del fatto che aveva sostituito l'autovettura, che aveva fatto nuove incisioni discografiche nonché che aveva subito da alcuni giorni una perquisizione ad opera del Commissariato in quanto sospettato di spacciare della droga. Nel confermarci che effettivamente aveva preso a spacciare mi assicurava che tuttavia dopo l'intervento della polizia aveva deciso di smettere. Circa due mesi e mezzo fa il Tetta Giancarlo mi chiese se avevo la possibilità di fornirgli qualche arma in prestito perchè aveva necessità di tutelarsi. Nella circostanza il predetto non mi specificava le ragioni che lo avevano spinto a farmi questa richiesta né io gli ho chiesto spiegazioni in merito. Posso aggiungere, inoltre, che nell'estate scorsa ebbe un violento litigio con Loconsolo Saverio, detto "Elio", in presenza di Navazio Gerardo, del cui comportamento il Tetta Giancarlo si lamentava anche di recente perchè sosteneva che quest'ultimo lo aveva incolpato di cose non vere e lo investiva di missiva che spediva dal carcere. In merito a questi fatti il Tetta mi riferiva di aver sporto regolare denuncia. Con riguardo al suddetto litigio devo aggiungere ancora che la mattina seguente allo stesso, il Tetta, il Loconsolo ed il Navazio si sono incontrati presso la piazza Mancini dove si sono chiariti. Questa circostanza mi è stata riferita dal Tetta stesso. Era contento dell'eliminazione del Cassotta Marco Ugo.

D.R.: Non ho assolutamente idea di possa aver ammazzato il Tetta Giancarlo. Questa mattina non mi è sembrato particolarmente preoccupato. Oltre alle cose che vi ho detto in precedenza, adesso che ricordo, mi ha parlato anche del fatto che Lo vecchio Antonio, imprenditore di Melfi, gli aveva dato di recente 2.000, 00 come contributo per la realizzazione del nuovo CD di canzoni. ---

Dunque, CAPRARELLA, evidentemente anche sulla spinta emotiva determinata dalla tragica scomparsa dell'amico/sodale, rivelava tre significative circostanze: 1) che il TETTA aveva preso a trafficare droga, dunque era pienamente attivo sul piano criminale; 2) che il TETTA, un paio di mesi prima, gli aveva chiesto un'arma in prestito in quanto temeva per la propria incolumità. Segno evidente che aveva ben chiare le dinamiche e le contrapposizioni criminali che si stavano sviluppando sul territorio melfese, sicchè il dato della prevedibilità dell'attacco confermava l'esistenza di schieramenti contrapposti in piena fibrillazione ; 3) che il TETTA Giancarlo, nell'estate precedente, aveva avuto, proprio a Melfi, un violento litigio con l'indagato LOCONSOLO Saverio. Che come poi vedremo era stato uno degli assassini di TETTA. Dato rilevante del racconto del CAPRARELLA era che il violento litigio era avvenuto alla presenza di NAVAZIO Gerardo, pregiudicato di Melfi che nei mesi successivi eseguiva l'omicidio di TARTAGLIA Mauro David, soggetto vicino ai Cassotta, che, infatti, veniva assassinato davanti all'autosalone gestito in quel periodo da CASSOTTA Marco Ugo (che in quella circostanza si trovava poco distante in compagnia di CACALANO Adriano, altro partecipe dell'omicidio).

Il racconto di CAPRARELLA, con riferimento al punto 3) trovava, in seguito, conferma nelle dichiarazioni rese dalla moglie del TETTA Giancarlo.

Tornando ora alla dinamica del fatto, la pg operante escuteva alcuni residenti in Via Mantova di Melfi (dove i fatti erano avvenuti).

In particolare, in primo luogo si acquisiva la relazione di servizio del Carabiniere Pasquale Patrissi che si trovava nelle vicinanze del luogo dei fatti, per le ragioni di seguito indicate :

*Nella serata di ieri, libero dal servizio mi trovavo all'interno dell'abitazione di mio fratello Giuseppe, abitante in Melfi alla via Traversa Mantova. Verso le ore 23,00, al termine della cena salivo a bordo della mia vettura, unitamente a mia moglie ed a mio figlio, nell'effettuare la svolta a destra per immettermi su via Mantova, notavo, dapprima una macchina rossa e contestualmente una persona riversa a terra, significando che in un primo momento sospettavo circa un malore in danno di un cittadino.*

*Nella circostanza, immediatamente scendevo dalla vettura e rilevavo una persona di sesso maschile coperta di sangue in pieno volto, riverso al marciapiede coperto tra il marciapiede ed una vettura in sosta tipo Audi S.W., di colore nero. Nelle vicinanze rilevavo al suolo la presenza di una pistola revolver, distante 7/8 metri dal corpo inanime. Immediatamente davo comunicazioni al 112. Rappresento di non aver notato nella circostanza, in detto luogo, persone o veicoli in atteggiamento sospetto ovvero in fuga.*

*In seguito, dai colleghi apprendevo che la vittima era tale TETTA Giancarlo, di anni 40 di Melfi.*

*Tanto per dovere d'Ufficio.*

Sulla scorta di tanto si procedeva all'escussione del fratello PATRISSI Angelo e della moglie CARAGNANO Vita Maria, entrambi in atti generalizzati, i quali rilasciavano le seguenti dichiarazioni testimoniali:

**Verbale S.I.T- PATRISSI Angelo.**

*Nella serata di ieri, unitamente a mio fratello Pasquale e mia cognata CARAGNANO Vilma sono andato a cena a casa di un altro fratello a nome Giuseppe che risiede in Melfi alla Traversa di Via Mantova Civico I, verso le ore 23,00/23,05, siamo usciti da casa del predetto Giuseppe e siamo scesi in strada, ci siamo messi in macchina e nell'andar via verso la strada che incrocia con Traversa di via Mantova, mio fratello che era alla guida della vettura di sua proprietà marca Wolksvagen Modello Passat, si accorgeva che per terra c'era una macchia bianca, contestualmente diceva che la macchia gli sembrava una persona stesa per terra. Ritenendo che potesse trattarsi di qualcuno che si era sentito male, ha fatto retromarcia con la vettura e si è fermato all'altezza della persona stesa per terra. Io e mio fratello Pasquale siamo scesi dalla macchina ed abbiamo constatato che si trattava di una persona con un indosso una maglia bianca con la faccia in una pozzanghera di sangue. Prontamente mio fratello mi incitava ad allontanarmi dal posto per evitare di compromettere la scena del ritrovamento del morto e chiamava immediatamente il "112". Nel frattempo guardandoci intorno abbiamo notato una pistola del tipo a tamburo a pochi metri di distanza dal corpo più o meno al centro della strada. Abbiamo atteso che arrivassero le forze dell'ordine e dopo che mio fratello ha fornito le proprie generalità ci allontanavamo.-----*

*A.D.R. nel momento in cui sono transitato con i miei congiunti sulla strada già menzionata non vi era la presenza di nessuno. Non ho notato nessuna macchina in movimento. Subito dopo quanto ho descritto, è iniziata a giungere qualche persona di cui non saprei riferire neanche il nome perché non vivo a Melfi dal 1972 e vi faccio rientro sporadicamente per far visita alla mia anziana madre. -----*

*A.D.R. Oltre a quanto già narrato non ho altro da aggiungere non avendo né visto né sentito di più di quanto riferito.*-----

*A.D.R. Non ho udito gli spari pur essendo la casa di mio fratello Giuseppe poco distante in linea d'aria dal luogo ove è stato rinvenuto il corpo esanime. Preciso che la cucina dove stavamo consumando la cena affaccia dal lato opposto rispetto alla citata via e probabilmente i rumori domestici non hanno consentito di udire quelli provenienti dall'esterno dell'abitazione. Non conosco la vittima e ne ho appreso l'identità dal Telegiornale di Telenorba.*

#### **Verbale di S.I.T. CARAGNANO Vita Maria**

*"...Sono andata a cena a casa di mio cognato PATRISSI Giuseppe che risiede in Melfi alla Traversa di Via Mantova, ivi ero giunta animante a mio marito PATRISSI Pasquale ed altro mio cognato a nome PATRISSI Angelo. Dopo aver consumato la cena, siamo andati via dalla casa di mio cognato, siamo scesi in strada e saliti in macchina. Dopo pochi metri nell'effettuare la manovra di svolta a destra mio marito che era alla guida della vettura diceva di aver notato una macchia bianca, che gli era sembrato una sagoma umana. Io invece che mi trovavo sul sedile posteriore lato destro non mi accorgevo di nulla.*

*Mio marito ritenendo che potesse trattarsi di una persona colta da malore, faceva retromarcia di qualche metro e scendeva a sincerarsi di che cosa si trattasse. Insieme a mio marito e scese dalla vettura anche mio cognato Angelo. I predetti avendo visto una persona con il viso in una pozza di sangue, mi hanno detto subito di non scendere dall'auto per evitare che la scena potesse disturbarmi.*

*Mentre io sono rimasta in macchina, mio marito ha avvertito il "112", dopo qualche minuto mio marito mi ha invitata a recarmi nuovamente a casa del cognato che ci aveva ospitati per la cena, cosa che facevo attendendo che venisse a chiamarmi per andar via.*

*A.D.R. Io non ho visto nulla direttamente, mio marito mi ha raccontato ciò che aveva visto in strada. Non so dire se vi fosse gente presente sui balconi. In strada sicuramente io non ho visto nessuno, ne ho notato macchine in movimento. Non conoscevo la vittima. Non ho altro da aggiungere...."*

*Contestualmente, la PG procedeva all'escussione dei testi SALVATORE Giulio, BEVILACQUA Liliiana, RUFINO Rocco e RUFINO Alessandro, residenti nei pressi del luogo ove era stato consumato il delitto (Traversa Via Mantova) i quali riferivano, rispettivamente, quanto segue:*

#### **Verbale S.I.T. SALVATORE Giulio.**

*"In data di ieri 02, c.m. verso le ore 22.55, mentre mi trovavo dentro la mia abitazione ho udito con chiarezza quattro o cinque colpi in sequenza erano colpi di arma da fuoco, ho subito detto a mia moglie che era accanto a me che si trattava di colpi di arma da fuoco e mi sono affacciato sul balcone della mia abitazione sito in traversa Via Mantova n° 20 al quarto piano. Dal balcone ho visto e udito un'autovettura che procedeva nella mia direzione e quindi in senso contrario al senso di marcia ed a fari spenti, partita a forte velocità, che dopo aver percorso circa cento metri arrestava brevemente la marcia esattamente sotto il mio balcone, per consentire ad una persona che mi è sembrata giovane per la movente e per la velocità con la quale salì a bordo a sedersi accanto all'autista dell'autovettura che ripartiva*

*immediatamente sempre a forte velocità e sempre a fari spenti tanto che non sono riuscito a riconoscere il modello dell'autorettura.-----*

*D.R. descriva l'autorettura?-----*

*Risposta Già dalla forma dei fari che erano spenti posso dire che doveva trattarsi di un modello non recente piuttosto vecchio, di colore grigio metallizzato chiaro, opaco tre volumi che poteva trattarsi di una vecchia audi o peugeot o audi 80 o anche Croma.-----*

*Preciso che non ho potuto vedere meglio in quanto il lampione sotto la mia abitazione era spento.*

*Ho visto la macchina percorrere Traversa Via Mantova tutta in senso contrario al senso di marcia dal mio punto di osservazione non ho potuto vedere se a bordo dell'autorettura a parte il conducente vi fosse qualcun altro però io mi sono affacciato immediatamente dopo aver udito gli spari e in quel momento la macchina partiva; la macchina era posizionata a pochi metri dal punto nel quale ho saputo poi essere stato rinvenuto un corpo pertanto ritengo che a bordo ci potesse essere una terza persona. Preciso inoltre di non aver notato nessuno percorrere di corsa il marciapiede, intendo dire che la persona che si trovava sotto il mio balcone potesse essere ferma ad aspettare. Ho cercato di notare qualche ulteriore elemento perché la mia intenzione era quella di dare più informazioni possibili alla Polizia quando telefonavo, ma non ho notato altro.*

*Domanda ha notato una persona attinta da colpi sul marciapiede.-----//*

*Risposta Non non ho visto nulla tanto da aver pensato che fosse una bravata.-----//*

*Domanda Che è successo successivamente?-----//*

*Risposta Sono rientrato dentro casa e poiché nella stanza vi era mia figlia e non volevo che si spaventasse sono entrato in bagno ho acceso il cellulare e ho effettuato la telefonata al 113, preciso di aver parlato con un operatore al quale ho detto brevemente quanto accaduto e che mi ha fatto specificare la via e ho detto ovviamente chi ero. Dopo aver chiuso, dopo alcuni minuti mi hanno telefonato nuovamente ed ho parlato con Cilenti, che conosco, il quale mi ha chiesto di specificare la dinamica di quanto avevo visto, cosa che ho fatto. Dopo un po' mi sono riaffacciato al balcone e mi sono accorto che c'era altra gente, qualcuno ha telefonato ai carabinieri. Dopo ancora un po' di tempo ho visto arrivare la volante della polizia, comunque era una stilo con i colori di istituto. Sono poi arrivati i carabinieri, l'ambulanza ed altre persone.-----//*

*Domanda: ha notato altre persone che erano affacciate o che sono scese in strada.-----//*

*Risposta subito dopo che mi sono affacciato ho notato la signora che abita di fronte al mio balcone che si affacciava unitamente ai figli. Preciso che la stessa signora successivamente è scesa in strada e questo è avvenuto dopo che io ho effettuato la telefonata sul 113 nel momento in cui mi sono riaffacciato sul balcone, in quel momento in strada vi erano altre persone, tra i quali uno parlando al telefono chiamava i carabinieri, lo confermo perché parlava a voce alta Aggiungo di essere convinto che nessuno dei presenti in strada si fosse accorto di una persona riversa in strada, io non so riferire chi e quando ha chiamato l'ambulanza.-----//*

*Posso affermare con certezza che l'autorettura che si allontanava a fari spenti fosse alimentata a benzina.-----//*

*Domanda: Ci descrive la persona che ha visto salire a bordo.----//*

*Risposta: Ho notato un giovane di corporatura media, di altezza 170 cm circa, priva di copri capo con capelli scuri che indossava un giubbotto o maglione che non era a tinta unita o scura, non riesco a focalizzare altro. Voglio però aggiungere che il mio balcone è sito al quarto piano la altezza è di 15 metri e pertanto non vorrei che falsassi l'altezza appena riferita. Sono a disposizione della polizia se volessi riferire altre dichiarazioni....."*

*Si tratta delle dichiarazioni rese dal teste oculare che più degli altri ha avuto modo di verificare cosa successe subito dopo il fatto.*

*Tali dichiarazioni appaiono di particolare rilievo ai fini della ricostruzione della dinamica del delitto che, come poi vedremo, valorizzano in epoca non sospetta, le dichiarazioni rese, molto tempo dopo, dai collaboratori di Giustizia che hanno riferito della vicenda o per avervi partecipato direttamente, o per averla organizzata, o, ancora, per averla appreso da terzi.*

*Viene in rilievo, con certezza, che il commando dei killer aveva utilizzato, una vettura a tre volumi grigia, assai verosimilmente una croma, che vi era un autista che aveva aspettato a qualche decina di metri di distanza dal luogo del fatto l'esecutore materiale, lo sparatore, che risultava essere uno solo, che dopo avere esplosi i colpi mortali, di corsa aveva raggiunto la vettura guidata dal complice per poi fuggire a grande velocità. Come vedremo, quella notte, venne trovata proprio una Croma Grigia bruciata a pochi chilometri di distanza dal luogo ove era stato consumato il delitto.*

#### **Verbale SIT BEVILACQUA Liliana**

*In data di ieri 02 c.m., verso le ore 22.50, mentre ero in casa insieme alle mie figlie ho udito tre spari e credendo che fossero mortaretti mi sono affacciata alla finestra della mia abitazione che era già aperta. Affacciandomi ho visto una persona correre molto velocemente in direzione della mia abitazione percorrendo traversa Via Mantova e un autovettura di colore grigio scuro, di grossa cilindrata che procedeva nella stessa direzione velocemente a fari spenti quest'ultima mi ha molto insospettito, ho chiuso subito la finestra gridando perché mi ero spaventata.-----//*

*Domanda Riesce a dare la descrizione di quello che ha visto correre.----//*

*Risposta: Ricordo soltanto che correva velocemente, era di corporatura snella, aveva capelli scuri e che indossava abiti non scuri, non so aggiungere altro perché lo visto per pochissimi secondi mi è sembrato che scappasse ho avuto la sensazione che l'autovettura si fermasse sotto casa mia ma a quel punto avevo già chiuso la finestra.*

*Non posso aggiungere altro con le mie figlie ci chiedevamo cosa fosse accaduto soltanto quando mi sono affacciata dal balcone ho visto delle persone che parlavano e subito dopo vedere arrivare la macchina della Polizia ho deciso di scender giù le mie figlie mi hanno seguito, restando vicino al portone d'ingresso dello stabile mentre io mi sono portata vicino l'agente della P.S. è ho chiesto cosa fosse successo, e li apprendevo che era TETTA Giancarlo che conoscevo ma prima di allora non aveva mai visto nel quartiere. In quel momento iniziava a piovere quindi mi sono ritirata.-----//*

*La mia abitazione è situata al secondo piano dello stabile....omissis"*

#### **Verbale S.I.T. rese da Rufino Rocco**

*"Abito In Via traversa Mantova al secondo piano di un condominio, nella serata di ieri sera sono rincasato dalle ore 21,00 per aver chiuso la mia attività commerciale*

sita in Via Floriano del Zio nr. 1. Sono rientrato a casa a bordo del mio furgone ho parcheggiato nella strada poco distante dall'ingresso del mio condominio. Quando sono rincasato nella Via antistante il mio condominio e cioè traversa di Via Mantova era tutto tranquillo non vi era nulla di strano, c'erano le solite auto parcheggiate, veicoli perlopiù in proprietà di coloro che abitano in quella Via. Non vi erano né macchine, né moto in movimento. Non c'erano neanche persone né in strada né ho visto alcuno affacciato a balconi e quant'altro. Rientrato in casa non c'era nessuno perché mia moglie CAPUTO Palmira, stava dalla vicina in quanto doveva praticarle una iniezione e mia figlia Giuseppina di anni 29, era uscita. Dopo aver cenato da solo è rientrata mia moglie che è rimasta in cucina e verso le 21,30/21,50 è rientrata anche mia figlia che si è messa a guardare la televisione in cucina con la madre. Io ho preferito guardare la televisione nel salone di casa che affaccia dal lato opposto rispetto alla Traversa di Via Mantova. Mentre stavo guardando un film d'azione che si non ricordo male si chiamava "L'ultima alba" più o meno verso le ore 22.30/22.35, preciso di non poter indicare l'ora esatta, ho sentito dei rumori che mi sono sembrati degli spari di arma da fuoco, non so indicare il numero degli spari sentiti credo che fossero 4 o 5 colpi. Sono rimasto a guardare la televisione, anche perché nel film che guardavo c'erano sparatorie e non ho capito subito se si trattasse di rumori provenienti dal televisore o dalla strada avendo udito i predetti colpi in maniera attutita, cioè non erano forti.

Dopo aver spento la televisione sono andato in camera da letto e nell'abbassare la tapparella ho visto in strada due ambulanze e la macchina dei Carabinieri. Quando mi sono affacciato ero già in pigiama e quindi non sono sceso in strada subito, ma dopo un quarto d'ora, vedendo dal balcone che la confusione aumentava. In strada sono sceso più per la curiosità ed ho visto un persona stesa con la faccia a terra tra una vettura lì parcheggiata ed il marciapiede. Ho visto un signore con una telecamera a nome Laviano che fu il cameramen e gli ho chiesto che cosa fosse accaduto, questi era intento a parlare a telefono e non mi ha neanche risposto. Quindi in considerazione del fatto che pioveva sono rientrato a casa. Nell'androne del palazzo ho incontrato mio figlio Alessandro ancora convivente con il mio nucleo familiare che mi ha detto: Papà ho sentito dire che si trattava di un certo Giancarlo TETTA". Non mi ha meglio precisato chi fosse questo Giancarlo TETTA. Mentre io sono risalito a casa mio figlio è rimasto nell'androne a guardare quello che accadeva in strada. Verso la mezzanotte è rincasato anche lui. Quando è rientrato mio figlio non ha aggiunto altro a quello che avevo già saputo. Io mi sono messo al letto, mia moglie e mia figlia che non sono scese in strada mi hanno chiesto cosa fosse accaduto ed io ho riferito solo che avevo appreso che TETTA Giancarlo era stato sparato. Alle ore 01,30 odierne circa sono stato contattato telefonicamente dal personale di Polizia che mi ha convocato nei vostri Uffici.

**Domanda:** Conosceva la vittima?

**Risposta:** Se si tratta di TETTA Giancarlo che so cantare alle feste ed ha l'età di 40/50 anni, sposato con figli posso affermare di averlo conosciuto e di averlo avuto anche come cliente presso la mia attività commerciale. Se si tratta della persona che ho appena descritto non so dire perché si trovasse in quella Via Traversa Mantova in quanto mi risulta che ivi né abitasse né avesse parenti

**Domanda:** Via Traversa Mantova è un punto d'incontro per i cittadini del paese?

**Risposta:** No assolutamente chi viene lì, non essendoci né bar né altre attività pubbliche ci viene a posta. Non posso ipotizzare perché questa persona si trovasse lì.

*il mio quartiere è una zona tranquilla, non è mai successo niente né mi risulta che vi abitino persone che hanno avuto problemi con la giustizia.*

*Domanda: sa chi frequentava il TETTA e che tipo era?*

*Risposta: lo conoscevo per persona divertente avvezzo a battute di spirito, ignoro se avesse frequentazione particolari.-----*

*Domanda:ricorda altro o vuole aggiungere altro?-----*

*Risposta: No non ho visto nulla e quindi non so aggiungere altro ..”*

**Verbale S.I.T. Rufino Alessandro**

*“Abito e lavoro in questa via Mantova. Ieri sera verso le 23.10 circa mentre mi trovavo al computer all'interno dello studio della mia attività di regia cinematografica, udiva dei colpi d'arma da fuoco provenire dall'esterno dello stesso locale, nell'ordine di cinque o sei, dal lato destro guardando il portone di ingresso dello stabile. Impaurito per quanto avvertito, ho atteso l'arrivo di mio padre, sceso dall'abitazione soprastante lo studio, e con lo stesso mi sono portato per strada e qui ho notato la presenza di una persona giacente per terra, sanguinante, priva di vita. Nel frattempo sopraggiungeva anche personale del 118 che tentava di prestare soccorso al malcapitato che individuavo trattarsi di TETTA Giancarlo, persona che io conosco da tempo, come tutti i miei concittadini. Non ho visto altre persone presenti, non ho visto soggetti, mezzi o autovetture allontanarsi dal posto.*

*Non ero a conoscenza che il sopramenzionato TETTA Giancarlo avesse una relazione con la signora Martino....”*

*Sempre nel corso dei primi accertamenti, la pg, subito dopo i fatti, in via Sandro Pertini di Melfi, a ridosso della statale SS.655 “Potenza-Melfi”, rinveniva un'autovettura Fiat Croma targata AK061LJ, completamente bruciata, asportata in Potenza il precedente 30.03.2008. Era sicuramente, sia per tempi, modi e circostanze del rinvenimento, che per quanto riferito, oltre che dai collaboratori di giustizia, anche dal teste SALVATORE, l'auto utilizzata dagli esecutori dell'omicidio per allontanarsi dal luogo dei fatti.*

*Con le perquisizioni locali e personali eseguite nell'immediatezza dei fatti a carico di CASSOTTA Massimo Aldo, CACALANO Adriano, LOCONSOLO Saverio, tutti abitanti nello stesso stabile (posto a poche decine di metri dal luogo dell'agguato) la Polizia Giudiziaria, procedeva, nei confronti dei medesimi, ai prelievi degli “Stub” a mezzo di personale tecnico del Gabinetto di Polizia Scientifica di Potenza.*

*Analogo prelievo veniva effettuato nei confronti di CASSOTTA Bruno Augusto (assassinato a Rionero in Vulture, pochi mesi dopo, vale a dire nell'Ottobre 2008, nel corso di un agguato, che era una chiara risposta all'omicidio del TETTA Giancarlo) nell'ambito della ormai perenne “faida” in atto tra il clan “Cassotta” ed il clan “Delli Gatti-Di Muro”.*

*I successivi accertamenti tecnico-scientifici delegati al Servizio di Polizia Scientifica di Roma, nell'ambito del procedimento penale n. 963/08-21 RGNR-DDA, consentivano di rilevare:*

*sul tampone relativo alla mano destra di Cacalano Adriano la presenza di una particella contenente piombo+antimonio+bario e di tre particelle contenenti antimonio;*

*sul tampone relativo alla mano destra di Cassotta Massimo Aldo la presenza di una particella contenente piombo+ antimonio+bario;*

270

*sul tampone relativo alla mano destra di Tetta Giancarlo la presenza di - una particella contenente piombo+antimonio+bario; su entrambi i tamponi relativi alle mani di Loconsolo Saverio, nulla di significativo.*

*Come noto, tutte le particelle rilevate appartenevano univocamente ed unicamente alla classe dei residui dello sparo di arma da fuoco.*

*Mai, come in questo caso, tuttavia – tenuto conto delle risultanze probatorie emerse in un secondo momento, dunque con il senno di poi - la prova scientifica doveva essere interpretata sia sulla base degli altri elementi indiziari e circostanziali acquisiti che con la necessaria considerazione delle variabili che possono incidere sulla sua formazione. E così il tampone positivo poteva essere conseguenza non della diretta esplosione dei colpi, ma dell'inquinamento conseguente al contatto con un soggetto che aveva da poco esplosi i colpi. E questo era chiaramente il caso di Cacalano Adriano e Cassotta Massimo che (ancorchè assolti in via definitiva dal fatto) sulla base di successivi e sopravvenuti elementi probatori (non utilizzabili nei loro confronti per il divieto di bis in idem) sono risultati, per un verso, organizzatori del delitto e, per altro verso, avevano incontrato, subito dopo i fatti, sia il Caggiano che il Lo Consolo – materiali esecutori dell'omicidio - per aiutarli a disfarsi della vettura e dell'arma utilizzata per il delitto, e, comunque, per ricondurli presso il luogo di dimora, occasione durante la quale evidentemente ed assai verosimilmente, si erano "inquinati" con le particelle univoche dello sparo. E così, mentre CAGGIANO Giuseppe condannato per il delitto in questione, con il ruolo di autista della vettura utilizzata per commettere l'omicidio e, quindi, quale complice del LOCONSOLO che esplose i colpi mortali dalla Corte di Appello di Potenza – sentenza che per vizi di motivazione è stata annullata con rinvio alla corte di appello di Salerno da parte della SC - non fu oggetto quella notte di rilievi dello stub, il LOCONSOLO, come vedremo, confessò e condannato in via definitiva, risultò negativo alla prova stub grazie ad un provvidenziale ed accurato lavaggio che eseguì dopo il delitto, ma prima di essere sottoposto al tampone, così come avrà modo di dichiarare nel corso della sua ampia confessione sulla vicenda in esame.*

*Sulla scorta degli elementi oggettivi complessivamente raccolti, in data 22.07.2008, gli indagati CASSOTTA Massimo Aldo e CACALANO Adriano venivano tratti in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Distrettuale di Potenza, su richiesta di codesta A.G., nell'ambito del procedimento penale n. 2256/08-21 RGNR-DDA, denominato "Cover", in quanto ritenuti gravemente indiziati dell'omicidio di TETTA Giancarlo, nonché della detenzione e porto illegale dell'arma da fuoco utilizzata per l'azione delittuosa.*

*L'ordinanza, emessa dal GIP con la riconosciuta aggravante ex art. 7 legge 203/91, veniva confermata dal Tribunale del Riesame di Potenza che rigettava il ricorso proposto dalle difese degli arrestati.*

*Con l'arresto di CASSOTTA Massimo Aldo e CACALANO Adriano, si registravano (nell'ambito del procedimento penale riguardante l'incendio del fuoristrada dell'imprenditore LOVECCHIO Antonio) due interessanti conversazioni c.d. "ambientali" intrattenute tra lo stesso e CAPRARELLA Emilio Gerardo, grazie alle quali si acquisivano elementi di conferma sulla partecipazione all'omicidio del TETTA*

Giancarlo anche dell'indagato LOCONSOLO Saverio, altro sodale del clan "Cussotta" che il successivo 03.10.2008 veniva tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Distrettuale di Potenza, sempre nell'ambito del procedimento penale n.2256/08-21 RGNR-DDA.

Tale secondo provvedimento cautelare, tuttavia era annullato dal Tribunale del Riesame di Potenza, che accoglieva il ricorso proposto dalla difesa dell'interessato disponendo la sua scarcerazione.

In data 05.06.2009, al termine delle indagini preliminari, questo Ufficio avanzava richiesta di rinvio a giudizio nei riguardi degli indagati CASSOTTA Massimo Aldo, CACALANO Adriano e LOCONSOLO Saverio, (procedimento penale n. 1800/08-21 RGNR-DDA al quale nel frattempo era stato riunito il procedimento penale n. 2256/08-21 RGNR-DDA) contestando agli stessi (anche) la consumazione dell'omicidio di TETTA Giancarlo, nonché la detenzione ed il porto illegale dell'arma da fuoco utilizzata per l'azione.

In data 18.12.2009 il Gip del Tribunale di Potenza pronunciava sentenza di condanna alla pena di anni 30 di reclusione nei riguardi degli indagati CASSOTTA Massimo Aldo e CACALANO Adriano che, in sede di udienza preliminare avevano richiesto il giudizio abbreviato, ritenendoli colpevoli dell'omicidio di TETTA Giancarlo e della detenzione e porto illegale dell'arma da fuoco utilizzata per l'azione, nonché delle imputazioni ex art. 416 bis c.p., 629 c.p. ed altro pure contestate nel decreto di rinvio a giudizio. (vds. allegato n. 1)

Emetteva, invece, in pari data, sentenza n. 233/09 di "non luogo a procedere" nei confronti dell'indagato LOCONSOLO Saverio, in merito all'omicidio di TETTA Giancarlo, per "non aver commesso il fatto", ed ancora contestuale di decreto rinvio a giudizio, innanzi al Tribunale di Melfi, per i restanti capi d'imputazione, tra cui quello riguardante l'art. 416 bis c.p., per il quale il predetto veniva condannato, con sentenza del 12.10.2011, alla pena di anni 10 di reclusione. (vds. allegato n. 2)

La Corte di Assise di Appello di Potenza, con sentenza del 13.07.2011, depositata in cancelleria l'08.02.2013, assolveva invece gli indagati CASSOTTA Massimo Aldo e CACALANO Adriano dalle imputazioni riguardanti l'omicidio di TETTA Giancarlo e la detenzione ed il porto dell'arma da fuoco utilizzata per l'esecuzione dello stesso, per "non aver commesso il fatto", confermando nel resto la sentenza appellata dagli stessi, nei riguardi dei quali rideterminava la pena, rispettivamente, per CASSOTTA Massimo Aldo ad anni 16 di reclusione e 2.000,00 di multa e per CACALANO Adriano ad anni 14 di reclusione. (vds. allegato n. 3).

L'avvio della collaborazione con la Giustizia da parte di D'AMATO Alessandro, esponente di rilievo del clan "Cussotta", autore di ben cinque omicidi, l'ultimo dei quali quello di CASSOTTA Marco Ugo segnava il "passaggio" al contrapposto clan "Di Muro-Delli Gatti", portava lo stesso a rivelare nel corso degli interrogatori resi anche fatti e circostanze riguardanti l'omicidio di TETTA Giancarlo, appresi proprio in virtù delle sue appartenenze e specifiche conoscenze criminali:

- verbale di interrogatorio del 20 luglio 2010, ore 12.00:

omissis

**OMICIDIO in pregiudizio di TETTA Giancarlo**

ADR: l'omicidio fu eseguito da CACALANO, LOCONSOLO, e il figliastro di CASSOTTA Massimo ( NdPM : si tratta di CAGGIANO Giuseppe). Questo fatto me lo disse Antonio CAPRARELLA, al quale lo aveva detto il figlio di "u' malament", che

272

era intimo amico di Umberto, figlio di Angelo **DI MURO**, che a sua volta lo aveva saputo dal figliastro di **CASSOTTA** Massimo, e a suo dire avrebbe portato la macchina utilizzata per l'omicidio.

Omissis

(vds. allegato n.4)

▪ verbale di interrogatorio del 27 luglio 2010:

omissis

Il figliastro di **CASSOTTA** Massimo Aldo, Elio **LOCONSOLO** ed Adriano **CACALANO** sono stati gli autori dell'omicidio di **TETTA** Giancarlo....omissis....”

L'attività d'indagine svolta sulla base delle dichiarazioni di **D'AMATO** Alessandro (che formava oggetto dell'informativa di reato depositata in data 15.10.2010) nell'ambito del procedimento penale n. 3081/10-21 **RGNR-DDA**, portava a sottoporre ad indagini per l'omicidio di **TETTA** Giancarlo, anche **CAGGLANO** Giuseppe, figlio della convivente di **CASSOTTA** Massimo Aldo, fortemente legato a quest'ultimo, attraverso il quale entrava a far parte del clan “Cassotta”.

Quanto a **CAPRARELLA** Antonio e a **DI MURO** Umberto, rispettivamente figlio di **CAPRARELLA** Emilio Gerardo e del più noto **DI MURO** Angelo,<sup>69</sup> esponente di vertice del clan “*Di Muro-Delli Gatti*”, gli stessi venivano compiutamente identificati per:

- **CAPRARELLA** Antonio, nato a Melfi (Pz) il 31.05.1981, residente a Melfi (Pz), in via E. Fermi nr. 7;

- **DI MURO** Umberto, nato a Melfi (Pz) il 23.10.1984, ivi residente in via Bainsizza n. 8.

Relativamente, invece, al figlio del c.d. “*u mulament*” alias di **FAINA** Antonio, lo stesso veniva identificato per:

- **FAINA** Pasquale, nato a Melfi (Pz) il 30.09.1988, ivi residente in via Livorno n. 1.

Quest'ultimo, imputato di recente nell'ambito del procedimento penale n. 843/13-21 **RGNR-DDA**, abitava nello stesso stabile in cui abitano **CASSOTTA** Massimo Aldo e **CAGGLANO** Giuseppe e, fin quando sono stati a Melfi, anche **CACALANO** Adriano e **LOCONSOLO** Saverio.

Successivamente a queste evidenze si aveva l'avvio della collaborazione con la Giustizia di **CACALANO** Adriano, affiliato al clan “*Cassotta*” insieme al defunto fratello **CACALANO** Antonio.

Il nuovo collaboratore, riferiva, anche, sull'omicidio **Tetta**, ma mentre complessivamente le sue dichiarazioni sulle dinamiche criminali melfitane risultavano attendibili, tuttavia, come vedremo, proprio con riguardo all'episodio delittuoso in trattazione, le stesse risultavano oscillanti, tanto che, proprio l'inattendibilità del **Cacalano** su tale vicenda, conduceva alla revoca del programma di protezione a suo tempo disposto in suo favore. A seguito di tale evento maturata una opportuna riflessione il **Cacalano**, come vedremo, forniva il suo apporto dichiarativo, anche con riguardo all'omicidio **Tetta**, con propalazioni univoche e precise.

---

<sup>69</sup> nato a Melfi (Pz) il 16.01.1963, ivi residente in via Bainsizza n. 8, in atto detenuto presso la casa circondariale di Viterbo;

✓ *Verbale d'interrogatorio del 25.11.2011 reso nell'ambito del procedimento penale n. 973/11 – 21 RGNR-DDA:*

**OMICIDIO TETTA**

*Quanto ho detto con riferimento a quello che ho fatto il giorno dell'omicidio è vero. La sera dell'omicidio, verso le ore 22.30 sono venuti a casa Loconsolo Saverio e Caggiano Giuseppe a chiedermi in prestito la macchina. Stavo per consegnargli le chiavi della Mercedes quando Loconsolo mi ha chiesto quelle della macchina di mia moglie. Mi sono così affacciato sulla porta ed è sopraggiunto Cassotta Massimo al quale ho consegnato le chiavi della macchina. Mi sono messo a mangiare e dopo circa un quarto d'ora Cassotta Massimo è rientrato a casa e mi ha consegnato le chiavi della macchina. Nella circostanza lo stesso era molto affannato e mi ha detto che erano venuti a prendere la macchina, assumendo "noi non ci siamo visti".*

*Alla notte sono stato svegliato dalla Polizia, perquisito ed accompagnato in Commissariato. Qui ho appreso della morte di Tetta. Al mattino sono stato rilasciato ed accompagnato da mio fratello Antonio e da Nino Ardoino, che in quel periodo lavorava con me, a casa.*

*Ho discusso con mio fratello delle vicende dicendogli quanto era accaduto la sera precedente con il Cassotta, il Loconsolo e il Caggiano. Mio fratello si è molto arrabbiato per questo in quanto sosteneva che noi dovevamo stare fuori da questi fatti. Aveva minacciato per questo di ammazzare il Cassotta e gli altri due perché mi avevano così coinvolto in un grave fatto di sangue. Abbiamo cercato il Cassotta per Melfi. Mio fratello voleva andare addirittura a casa. Lo abbiamo trovato ed abbiamo discusso della questione, per la quale Cassotta si giustificò dicendo che comunque era stata fatta una cosa pulita e che era stato necessario agire di fretta in quanto Tetta era seguito da Caggiano e sapevano che andava dalla sua amante.*

*L'altra macchina utilizzata per l'agguato era stata fornita da Saverio ( N.d.PM – si tratta di Riviezzi Saverio, come poi vedremo).*

*Ho parlato dell'omicidio Tetta sia con Cassotta Massimo che con Loconsolo Saverio, dai quali ho appreso come sono andate le cose.*

*Mi ha detto che con la mia autovettura Peugeot 106 sono andati a prelevare l'altra autovettura che avevano nei pressi della pizzeria Mario o dell'ospedale di Melfi. Loconsolo e Cassotta sono saliti a bordo di questo autoveicolo mentre Caggiano li seguiva con la mia macchina. Giunti sul posto, mentre Loconsolo attendeva alla guida del mezzo, Cassotta Massimo scendeva dallo stesso, si appostava dietro una siepe e sparava al Tetta uscito subito dopo. Ha utilizzato due pistole, una a tamburo, persa durante l'azione, ed una 7.65 utilizzata per ammazzare Tetta, avuta da Morelli Michele a conoscenza dell'omicidio.*

*Hanno incendiato l'autovettura e sono rientrati con la mia macchina: Cassotta ha lasciato Loconsolo e Caggiano nei pressi dell'ospedale rientrando così a casa da solo. I due sono rientrati a piedi per conto loro.*

*Oltre a quella persa nell'azione dell'omicidio di Tetta, Cassotta Massimo deteneva anche altre armi, in particolare una mitraglietta cal. 7.65, e tre pistole cal. 9, consegnate a mio fratello Antonio perché riparasse.*

*E' capitato, infatti, che Massimo Cassotta mi ha chiesto di andare con Caggiano Giuseppe a prendere un borsone da mio fratello Antonio. Siamo andati a casa di mio fratello con la mia macchina. Qui lo stesso ci ha consegnato il borsone con all'interno le armi che aveva avuto da Cassotta massimo: Ho quindi accompagnato Caggiano Giuseppe presso la zona di san Lorenzo a Melfi, dove lo stesso aveva disposizioni di*

occultarle. Lo stesso mi disse che le avrebbe nascoste in una cantina, credo di suo nonno paterno o di suo padre, entrambi abitanti in quella zona.

Qui sono occultate anche altre due pistole di Cassotta Massimo: una pistola a tamburo di grosso calibro ma di piccole dimensioni e una pistola dorata cal. 9, regalo di alcuni calabresi a Marco Cassotta.

Omissis

Dopo l'omicidio di Tetta mi è capitato di accompagnare nuovamente Cassotta Massimo presso Saverio di Potenza. Qui mentre stavo con il ragazzo della Golf che accompagnava Saverio, ho appreso dallo stesso che erano stati loro a fornire la macchina utilizzata per l'azione. Il ragazzo, infatti, complimentandosi per l'omicidio, mi chiedeva se l'autovettura era stata bruciata poiché temeva che potessero essere rinvenute loro tracce utili per il DNA.....omissis"

Ed è proprio in merito all'omicidio di TETTA Giancarlo, come anticipato, che CACALANO Adriano aveva fatto registrare, sin dal primo momento, seri dubbi sulla sua attendibilità, apparendo singolare, già da un punto di vista logico, un suo coinvolgimento ad un tempo così marginale e inutilmente rischioso, essendo tale la consegna/ricezione delle chiavi della macchina della moglie (facilmente a lui riconducibile) utilizzata pericolosamente, quella sera, secondo i suoi dicta, come auto d'appoggio per l'omicidio.

Dunque - a fronte di dati narrativi corretti, che potevano essere noti solo a chi aveva avuto un ruolo la sera dei fatti, quali il coinvolgimento di Caggiano Giuseppe, lo smarrimento di una pistola nel corso dell'esecuzione del delitto, l'uso della vettura fornita da Saverio, poi incendiata ed altri ancora - vi erano aspetti sottaciuti o riferiti in modo distorto che andavano chiariti e che, come vedremo, saranno in seguito definitivamente chiariti (cfr paragrafo 3)

Con la collaborazione con la Giustizia da parte di LOCONSOLO Saverio, materiale esecutore del delitto ed elemento di spicco del clan "Cassotta" di Melfi, non solo si chiarivano in modo nitido i fatti successi la sera del 2.4.2008, ma per Cacalano Adriano, i nodi venivano al pettine.

Le dichiarazioni del Lo Consolo sulla vicenda Tetta erano pure caratterizzate da una iniziale oscillazione. Le stesse, infatti, conoscevano un primo passaggio parzialmente inattendibile, ma, subito dopo, nel successivo interrogatorio, del tutto spontaneamente, venivano modificate tanto da risultare assolutamente attendibili come riconosciuto in via definitiva in sede giurisdizionale.

All'esito, come vedremo, risulteranno pienamente convergenti con quelle rese dal D'Amato Alessandro, dallo stesso Cacalano Adriano (nella sua, consolidata, versione definitiva), e da altri collaboratori che di seguito saranno esaminati.

Ecco, dunque, gli iniziali (e parzialmente inattendibili) dicta del Loconsolo sul delitto Tetta.

**Verbale di manifestazione della volontà di collaborare  
e contestuale interrogatorio**

**17.07.2013**

**reso nell'ambito del procedimento penale n. 789/45 DDA e n. 3081/10-21 RGNR-  
DDA**

omissis

1. persone e/o soggetti (endogene ed esogene), ruoli e gradi delle organizzazioni sopraccitate (omicidi, **DELLI GATTI, PETRILLI, TETTA**) -----//  
omissis

ADR: La Fiat Croma, utilizzata per l'omicidio del TETTA, l'avevamo nascosta dietro il distribuito della Esso. In un primo momento io e CACALANO ANTONIO dovevamo uccidere TETTA, ma quella sera non venne ucciso. In detta circostanza Cassotta si arrabbiò dicendo che non eravamo in grado di farlo.

ADR: La sera dell'omicidio ricordo che CASSOTTA venne in piazza a dirci che aveva visto la macchina del TETTA parcheggiata per cui aveva deciso che la sera stessa doveva essere fatto l'omicidio.

ADR: Siccome io non detti la disponibilità ci ritirammo tutti a casa ma dopo qualche minuto venni chiamato da CAGGIANO GIUSEPPE: mi recai pertanto dal CASSOTTA, il quale mi disse che si doveva fare l'omicidio. Vista la mia indisponibilità CASSOTTA disse che l'avrebbe fatto lui anche perché CAGGIANO aveva detto di aver visto la macchina del TETTA ancora parcheggiata sotto casa. CASSOTTA fece informare CACALANO ADRIANO di tenersi pronto.

ADR: Sul posto andarono CAGGIANO GIUSEPPE, che guidava la macchina, CACALANO ADRIANO e CASSOTTA MASSIMO ALDO che sparò il TETTA GIANCARLO.

ADR: CASSOTTA mi disse che si era nascosto dietro un cespuglio: quando TETTA uscì dall'abitazione, si avvicinò alla macchina e venne raggiunto da un colpo al petto e gli altri in faccia. Il CASSOTTA mi disse anche che nella circostanza aveva perso una pistola cal. 38.

Omissis...

In un successivo interrogatorio, l'indagato LOCONSOLO Saverio presa finalmente coscienza della propria situazione e dello status di collaboratore di Giustizia che aveva assunto, precisava meglio i fatti e le circostanze riguardanti l'omicidio di TETTA Giancarlo, ammettendo di essere stato lui l'esecutore materiale dell'azione delittuosa ai danni dello stesso che, peraltro, era stata tentata anche nei giorni precedenti, insieme al defunto CACALANO Antonio,<sup>70</sup> fratello maggiore di CACALANO Adriano:

**Verbale di interrogatorio di persona indagata**

**Del 24.09.2013,**

**reso nell'ambito del procedimento penale n. 843/13- 21 RGNR-DDA**

Omissis

A.D.R.- confermo preliminarmente le dichiarazioni sopra riportate fatte in occasione del precedente verbale di interrogatorio del 17.07.2013.

A.D.R. - preciso che rispetto a quanto detto nel precedente interrogatorio devo fare alcune precisazioni in merito all'omicidio di Tetta Giancarlo, delle quali non ho fatto menzione per lo stato di profonda preoccupazione che provavo per i miei familiari.

A.D.R. : Ad uccidere il TETTA siamo stati io e Caggiano Giuseppe.

<sup>70</sup> nato a Melfi (Pz) il 09.10.1961, deceduto in Melfi (Pz) per incidente stradale nell'ottobre 2010;

*A.D.R. – il mandante dell'omicidio di Tetta Giancarlo è Cassotta Massimo Aldo. In precedenza si era deciso che l'omicidio doveva essere effettuato da Antonio Cacalano, da me e da Caggiano Giuseppe. L'azione non venne fatta nella sera programmata in quanto Tetta si era accorto della nostra presenza. La sera dell'omicidio io mi trovavo in piazza unitamente a Cacalano Adriano, quando venimmo raggiunti da Cassotta Massimo intorno alle ore 21.00; nella circostanza ci informò che la macchina del Tetta era parcheggiata al solito posto. Poiché Cacalano Antonio non era disponibile, Cassotta chiese a me se di fare l'omicidio.*

*Io acconsentii e unitamente a Cacalano Adriano andammo a casa dove chiesi a mia moglie di preparare subito la cena in quanto dovevo andare via. Ricordo che mia moglie era al telefono con una sua amica. Io mi cambiai gli indumenti indossando degli abiti da lavoro e prendendo degli abiti di ricambio. Il Cassotta mi diede una 38 dicendomi che, qualora la 7,65 si fosse inceppata, avrei dovuto usare la 38. Dopo di ch , io, Caggiano e Cacalano con l'auto di quest'ultimo andammo a prendere la Fiat Croma. All'interno dell'auto vi era gi  una tanica di benzina. Ci portammo sul posto, io mi infilai in una siepe vicino la macchina del Tetta, in attesa che questi uscisse dall'abitazione. L  ho atteso circa 15 minuti dopo di ch  ho visto uscire Tetta dal portone. Quando il Tetta giunse vicino la macchina io uscii dalla siepe e dopo essermi avvicinato a lui sparai un colpo al petto. Il Tetta cadde per terra ed gli sparai altri colpi tutti in testa. Nel frattempo vedendo che il Caggiano non mi veniva incontro, mi allontanai dal posto correndo in direzione opposto a quella della mia abitazione: li incontrai il Caggiano con l'auto.*

*A.D.R. - Credo che il Caggiano fosse a conoscenza del fatto che dovevamo uccidere il Tetta.*

*A.D.R. - Cacalano Adriano era rimasto ad aspettarci sul luogo dove   stata trovata l'auto incendiata.*

*A.D.R. – non ricordo se l'auto fu incendiata dal Cacalano Adriano o da Caggiano.*

*A.D.R. – mi sono reso conto di aver perso la pistola cal. 38, solo nel momento in cui mi trovavo nella macchina.*

*A.D.R. - la pistola 38 era nuova con manico di legno e di colore argentato. Io ho sparato solo con la cal. 7.65. Io indossavo due paia di guanti.*

*A.D.R. – Nascondemmo la pistola prima del ponte posto nei pressi dello svincolo della strada Foggia-Potenza. Fu il Cacalano a nascondere la pistola cal. 7,65, in un cespuglio ivi esistente. Tornato a casa, comunicai al Cassotta l'esito dell'azione. Una volta a casa mi sono lavato.*

*A.D.R. - il Cassotta non mi ha dato niente, n  soldi n  gradi malavitosi, per l'omicidio. Mi era stato assicurato che mi avrebbero dato lo "sgarrista", ma non   mai stato fatto il rito.*

*A D.R. – Io dovevo partecipare anche all'omicidio di Rocco Delli Gatti, ma Cassotta Marco Ugo aveva deciso che siccome stavo vicino a lui non dovevo partecipare.*

*A D.R. - La pistola 7.65 venne successivamente prelevata da Cacciano Giuseppe....omissis"*

*A seguito di tale apporto dichiarativo, questo Ufficio richiedeva ed otteneva la revoca della sentenza n. 233/99 di "non luogo a procedere" emessa dal Gup del Tribunale di Potenza nei confronti del Lo Consolo in data 18.11.2014.*

Quindi, l'inclutato LOCONSOLO Saverio veniva rinviato a giudizio con richiesta avanzata da parte di questo Ufficio.

Ne seguivano la condanna del LOCONSOLO, con il riconoscimento della speciale attenuante ex art 8 DL 152/91, in tutti i gradi di giudizio ( cfr, infra sentenze allegate).

Da precisare che su delega di questo Ufficio e sulla base delle dichiarazioni del LOCONSOLO la Squadra Mobile di Potenza, in data 06.10.2013, depositava informativa di reato a carico di CAGGIANO Giuseppe e dei correi CASSOTTA Massimo Aldo, CACALANO Adriano e LOCONSOLO Saverio per le stesse imputazioni contestate in epigrafe, con richiesta di riapertura delle indagini preliminari nei confronti dell'indagato CAGGIANO Giuseppe, segnalato con informativa di reato depositata in data 15.10.2010 nell'ambito del procedimento penale n. 3081/10-21 RGNR-DDA.

...omissis...

in data 22.07.2008 si procedeva all'arresto di CASSOTTA Massimo Aldo e CACALANO Adriano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Distrettuale di Potenza nell'ambito del procedimento penale n. 2256/08-21 RGNR-DDA, in quanto ritenuti gravemente indiziati dell'omicidio di TETTA Giancarlo, nonché della detenzione e porto illegale delle armi da fuoco utilizzate per l'azione omicidiaria.

L'ordinanza cautelare emessa con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, veniva confermata in data 06.06.2008 dal Tribunale del Riesame di Potenza che rigettava il ricorso proposto dagli interessati.

Con l'arresto di CASSOTTA Massimo Aldo e CACALANO Adriano, si registravano due interessanti conversazioni ambientali (disposte nell'ambito di altro procedimento penale riguardante l'incendio di un Suv di Lovecchio Antonio) grazie alle quali si acquisivano ulteriori elementi di conferma sulla partecipazione all'evento omicidiario di LOCONSOLO Saverio, il quale il successivo 03.10.2008 veniva tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Distrettuale di Potenza, sempre nell'ambito del procedimento penale n.2256/08-21 RGNR-DDA.

Il provvedimento cautelare veniva tuttavia annullato dal Tribunale del Riesame di Potenza, che accoglieva il ricorso proposto dall'interessato disponendo la sua scarcerazione.

In data 05.06.2009, al termine delle indagini preliminari, questo Ufficio richiedeva il rinvio a giudizio di CASSOTTA Massimo Aldo, CACALANO Adriano e LOCONSOLO Saverio, con provvedimento emesso nell'ambito del procedimento penale n. 1800/08-21 RGNR-DDA – al quale nel frattempo era stato riunito il procedimento penale n. 2256/08-21 RGNR-DDA per l'omicidio di TETTA Giancarlo, nonché la detenzione ed il porto illegale delle armi da fuoco utilizzate per l'azione omicidiaria, aggravati ex art. 7 legge 203/91.

In data 18.12.2009 il Gip del Tribunale di Potenza pronunciava sentenza di condanna alla pena di anni 30 di reclusione nei riguardi di CASSOTTA Massimo Aldo e CACALANO Adriano che, in sede di udienza preliminare avevano richiesto il giudizio abbreviato, ritenendoli colpevoli dell'omicidio di TETTA Giancarlo e della detenzione e porto illegale delle armi da fuoco utilizzate per l'evento omicidiario.

Emetteva, invece, in pari data, sentenza di non luogo a procedere per "non aver commesso il fatto" nei riguardi di LOCONSOLO Saverio, per gli stessi capi

d'imputazione, all'epoca (nel 2009) raggiunto, per il fatto omicidiario, dal solo contenuto delle intercettazioni ambientali di cui sopra si è detto.

Successivamente, la Corte di Assise di Appello di Potenza, con sentenza del 13.07.2011, depositata in cancelleria l'08.02.2013, assolveva CASSOTTA Massimo Aldo e CACALANO Adriano dalle imputazioni riguardanti l'omicidio di TETTA Giancarlo e la detenzione ed il porto di armi da fuoco utilizzate per l'esecuzione dello stesso, per: **"non aver commesso il fatto"**. L'assoluzione diveniva definitiva e tale non poteva che rimanere anche a seguito delle nuove acquisizioni probatorie (in particolare le dichiarazioni accusatorie di Loconsolo).

Intanto a seguito della collaborazione di D'AMATO Alessandro e delle conseguente attività di riscontro, nel procedimento penale n. 3081/10-21 RGNR-DDA, come si è visto sopra, veniva sottoposto ad indagini, per la prima volta, anche CAGGLIANO Giuseppe, figliastro di CASSOTTA Massimo Aldo, affiliato all'omonimo clan mafioso, in forte contrapposizione con il clan "Di Muro-Delli Gatti".

Mentre, su questa attività investigativa, a seguito della collaborazione con la Giustizia di CACALANO Adriano - la cui attendibilità, su questa vicenda, come si è detto, era assai dubbia - si innestavano le attività di riscontro investigativo alle dichiarazioni del predetto collaboratore nell'ambito del procedimento penale n. 973/11-21 RGNR-DDA.

Tuttavia, sulla base del complesso degli elementi acquisiti e anche in considerazione della già evidenziata incongruenza delle (iniziali) dichiarazioni del Cacalano (che si ponevano, in buona parte, in contrasto con quelle rese da D'Amato Alessandro) non si avevano sviluppi e così la posizione del CAGGLIANO Giuseppe, segnalato con informativa di reato depositata in data 15.10.2010 nell'ambito del procedimento penale n. 3081/10-21 RGNR-DDA, veniva archiviata atteso che unica fonte di prova affidabile a suo carico rappresentata dalle accuse del D'Amato Alessandro.

Con la collaborazione con la Giustizia avviata successivamente anche da parte di LOCONSOLO Saverio, autore materiale dell'omicidio di TETTA Giancarlo, si registravano forti divergenze con quelle rese da CACALANO Adriano, per quel che riguarda la composizione del commando incaricato dell'azione omicidiaria e la responsabilità penale di quest'ultimo, mentre di contro le stesse convergevano totalmente con quelle rese da D'AMATO Alessandro in ordine, fra l'altro, alla presenza di CAGGLIANO Giuseppe.

Così questo Ufficio richiedeva la revoca della sentenza di "non luogo a procedere" pronunciata nei riguardi di LOCONSOLO Saverio dal Gup del Tribunale di Potenza (n. 233/09 del 18.12.2009), nonché la riapertura delle indagini preliminari nei confronti di CAGGLIANO Giuseppe, segnalato con informativa di reato depositata in data 15.10.2010 nell'ambito del procedimento penale n. 3081/10-21 RGNR-DDA.

Con la revoca della sentenza n. 233/99 di "non luogo a procedere" emessa in data 18.11.2014 dal Gup del Tribunale di Potenza, per come abbiamo visto in precedenza, LOCONSOLO Saverio veniva contestualmente rinviato a giudizio con richiesta avanzata da parte di questa Direzione Distrettuale Antimafia.

Il relativo procedimento penale si è concluso con sentenza di condanna in data 19.11.2015 a carico del predetto da parte del Gup Distrettuale del Tribunale di Potenza, con rito abbreviato, confermata dalla Corte di Assise di Appello di Potenza e dalla Corte di Cassazione.

Sulla base delle dichiarazioni del Loconsolo e delle relative indagini a riscontro, delle dichiarazioni del D'Amato Alessandro e con il supporto dato dall'avvio alla collaborazione con la Giustizia di D'AMATO Dario, fratello del più noto D'AMATO Alessandro, a seguito della revoca del decreto di archiviazione, nell'ambito del

*procedimento penale n. 3159/2015-21 RGNR-DDA, si procedeva contro CAGGLANO Giuseppe, per l'omicidio di TETTA Giancarlo,  
Con ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta in data 01.06.2016 dal Gip Distrettuale del Tribunale di Potenza, nell'ambito del predetto procedimento penale n. 3159/2015-21 RGNR-DDA, si procedeva all'arresto di CAGGLANO Giuseppe che rinviato a giudizio veniva condannato dal Gup del Tribunale di Potenza (n. 337/2017), con sentenza confermata dalla Corte di Assise di Appello di Potenza (n. 3/2018), annullata più di recente dalla Corte di Cassazione con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Salerno che in sta celebrando il giudizio di rinvio."*

In 21/07/2020, la Procura depositava il dispositivo della sentenza n. 8/2020, emessa il 13/07/2020 dalla Corte di Assise d'Appello di Salerno, a conclusione del predetto giudizio di rinvio, e depositata il 24/07/2020,

La predetta sentenza, di conferma della sentenza di condanna emessa dal GUP di Potenza a carico di Caggiano Giuseppe il 3/11/2017, veniva sottoposta all'attenzione di questo giudice il 30/09/2020.

La Corte di Assise d'Appello di Salerno, dopo aver evidenziato che *"...uno dei punti fermi della sentenza di annullamento è la ritenuta credibilità intrinseca del collaboratore di giustizia Loconsolo Saverio"* e dopo aver individuato il *thema decidendum* (*"È incontestabile che la Suprema Corte abbia inteso restringere la valutazione dell'attendibilità del Cacalano alla spiegazione della ritrattazione, ritenendo non appagante quella formale e sbrigativa resa dalla Corte territoriale"*), ha concluso, chiarendo che *"In definitiva, superata la fase di ripensamento delle accuse oggetto della missiva del settembre 2017 inviata dal Cacalano all'avv. Cassotta, riprende corpo il giudizio di attendibilità intrinseca del medesimo in uno a quello del Loconsolo già espresso dalla Suprema Corte e l'attitudine delle due chiamate a riscontrarsi quanto al ruolo del Caggiano"*.

Fatta questa necessaria premessa, si tratta, a questo punto, di valutare la portata delle emergenze investigative con riferimento alla posizione degli odierni indagati Riviezzi Saverio e Quaratino Angelo.

Gli approfondimenti investigativi, oggetto della presente indagine, hanno preso le mosse dalle dichiarazioni rese dal testimone di giustizia Stefanutti Natale, le cui dichiarazioni, come visto nella parte dedicata all'esame delle stesse, sono state oggetto di positivi riscontri ad opera della P.G. (C.N.R. n. 2155/19 prot. SCO e n. 65615/19 prot. GICO del 13/09/2019).

In particolare, con riferimento all'omicidio Tetta, lo Stefanutti, sentito il 19/06/2019, riferiva:

*"...Tenete presente che il Clan RIVIEZZI si faceva forte dei suoi stretti rapporti con il Clan CASSOTTA che opera nel Vulture Melfese, mentre, peraltro, il Clan di mio padre era legato ai DI MURO/DELLIGATTI acerrimi nemici dei CASSOTTA. In effetti i RIVIEZZI si facevano "belli" di questo rapporto, tanto che io ricordo, che a seguito di un omicidio di un appartenete ai DELLIGATTI o ai DI MURO avvenuto intorno al 2010, pochi anni prima o pochi anni dopo, io certamente gestivo il bar nel centro di*

Potenza, venne presso il mio bar **QUARATINO** Angelo, il quale con fare un po' shruffone, senza che ve ne fosse alcun motivo, mi disse commentando la notizia dell'omicidio che era stata pubblicata sul giornale che sperava che i "compari" avessero "pulito" per bene la macchina utilizzata dai killer in quanto era stato lui stesso a fornirla. Se non ricordo male la macchina in questione era stata trovata dalle forze dell'ordine ma solo parzialmente bruciata, ora che meglio ricordo la vittima era uno che chiamavano il cantante .....

Nella foto nr. 1 riconosco Angelo **QUARATINO**, affiliato al Clan **RIVIEZZI**, si occupa dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché molto legato a **RIVIEZZI** Saverio, del quale era il fidato autista. L'ufficio da atto che si tratta di Angelo **QUARATINO**, nato a Potenza, classe 1981. ...omissis. Nella fotografia nr. 3 riconosco perfettamente Saverio **RIVIEZZI**, che è l'indiscusso capo Clan. L'ufficio da atto che si tratta di Saverio **RIVIEZZI**, nato a Pignola, classe 1964.....omissis";

sentito nuovamente il 19/12/2019, riferiva:

"...omissis.....**ADR** : Con riferimento all'omicidio del "cantante", nel confermare che il Quaratino, in pratica, si era vantato con me di essere implicato nel delitto, preciso che il fatto che diceva di sperare che la vettura ritrovata fosse stata pulita bene dai compari, era legato alla circostanza che lui, stesso per come mi raccontò il fatto, aveva lasciato delle impronte sulla vettura, avendo fisicamente consegnato la macchina a quelli che lui chiamava i "compari di Melfi" che, poi, avevano eseguito materialmente l'omicidio del cantante.....omissis".

Orbene, quanto riferito dallo Stefanutti in merito al Quaratino, il quale, era stato già descritto come uomo di fiducia di Riviezzi Saverio, oltre che da Loconsolo Saverio e Cacalano Adriano, anche da D'Amato Alessandro e D'Amato Mario (si rimanda alle dichiarazioni già in precedenza trascritte), induceva gli investigatori ad approfondire il tema.

Veniva, poi, sentito, il giorno 20/02/2020, il collaboratore di giustizia Cacalano Giuseppe, il quale riferiva:

" ....omissis.....**A.D.R.**: Mi chiedete se sia conoscenza di elementi in ordine all'utilizzo di un'autovettura Fiat Croma per uccidere **TETTA** e vi rispondo che **CAGGLIANO** Giuseppe mi raccontò come ho già spiegato in un precedente verbale che il clan **CASSOTTA** di cui faceva parte ed il clan **RIVIEZZI** erano una cosa sola. In questo contesto il capo del Clan **RIVIEZZI**, Saverio **RIVIEZZI**, persona che io non conosco ma di cui ho sentito parlare ( io o conosciuto il figlio Vito presentatomi da **CAGGLIANO** Giuseppe a Potenza) in pieno accordo con i vertici del clan **CASSOTTA** aveva aderito alla decisione di uccidere il così detto "cantante", vale a dire **TETTA** Giancarlo. Per questa ragione, per come mi spiegò il **CAGGLIANO**, fu Saverio **RIVIEZZI** che trovò e mise a disposizione del clan **CASSOTTA** una macchina rubata per eseguire l'omicidio **TETTA**. Ovviamente non so dirle se fu personalmente Saverio **RIVIEZZI** a consegnare quest'auto rubata ai **CASSOTTA** o se si è servito di qualche suo uomo di fiducia per consegnare la macchina, ne so chi sia stato materialmente a rubarla, certo è che fu lui a procurarla ai **CASSOTTA** e che la macchina venne rubata nella zona di Potenza. Con

riferimento a questo specifica confidenza posso dire che il CAGGLIANO mi raccontò questo fatto pochi giorni o settimane dopo i fatti. Non ricordo esattamente dove per la prima volta mi raccontò questi fatti relativi all'omicidio TETTA ma è certo che me ne ha parlato più volte sia quando stavamo a casa sua o stavamo in piazza o in villa comunale. A vostra domanda chiarisco che ho conosciuto Vito RIVIEZZI in occasione di un'udienza del processo dell'omicidio TETTA, nello specifico eravamo all'interno di una pasticceria vicino la Questura di Potenza, indicata da Sergio CASSOTTA.

A.D.R.: A vostra domanda chiarisco che nel 2012 quando venni sottoposto al verbale illustrativo della collaborazione, di cui ora non ricordo francamente il contenuto, può anche darsi che mi sia sfuggito il nome, o comunque non ricordassi il nome di Saverio RIVIEZZI con riferimento al furto e alla consegna dell'autovettura utilizzata poi per l'omicidio TETTA, perché RIVIEZZI Saverio è persona che non ho mai visto e conosciuto e perché l'episodio non l'ho vissuto in prima persona e mi è solo stato riferito come spiegato. Dunque penso correttamente non venendomi quel nome non l'ho fatto, adesso però sono certo che fu proprio Saverio RIVIEZZI a consegnare l'autovettura utilizzata per l'omicidio. Dico questo sulla base del racconto fattomi dal CAGGLIANO Giuseppe, ma poi confermatomi anche da altri membri del clan tipo Sergio CASSOTTA che quando ascoltavano il racconto di CAGGLIANO Giuseppe non lo smentivano, ed anzi si vantavano di essere amici di Saverio RIVIEZZI...omissis

A.D.R.: Con riferimento al clan RIVIEZZI ribadisco di aver incontrato in una sola circostanza RIVIEZZI Vito con cui ho anche interloquito, ma si è trattato di un incontro isolato. Per quanto riguarda il padre, RIVIEZZI Saverio, l'ho visto in un'aula del Tribunale di Potenza, ma io ero già collaboratore di giustizia e pertanto con lui non ho avuto nessuna interlocuzione. Preciso comunque che in quella circostanza sia io che mio padre siamo stati fissati con insistenza dal RIVIEZZI Saverio durante tutto il tempo della nostra permanenza in aula, ricordo al riguardo un particolare, ovvero masticava nervosamente una gomma chewing-gum.

A.D.R.: Preciso che in quella circostanza non mi sono sentito intimidito, però faccio presente che il giorno stesso della pronuncia del dispositivo di condanna di CAGGLIANO Giuseppe in relazione all'omicidio TETTA, sono stati rotti i vetri della macchina di mia mamma. Un altro episodio intimidatorio subito da mia madre, avvenuto, poco dopo riguarda il ritrovamento di alcuni proiettili nella buca delle lettere. Non sono però in grado di correlare queste vicende in modo preciso a qualcuno, ritengo però che possano essere riconducibili alla famiglia CASSOTTA. Questi fatti sono stati già oggetto di denuncia da parte di mia mamma...omissis....".

Il giorno 03/03/2020 veniva sentito il collaboratore di giustizia Cacalano Adriano.

Prima di riportare le dichiarazioni rese dal Cacalano il 3/03/2020, è opportuno ricordare quanto il Cacalano, sempre in relazione all'omicidio Tetta, aveva dichiarato il 25/11/2011 e, poi, il 4/05/2015.

Orbene, sentito il 25/11/2011, Cacalano Adriano aveva riferito:

"Quanto ho detto con riferimento a quello che ho fatto il giorno dell'omicidio è vero. La sera dell'omicidio, verso le ore 22.30 sono venuti a casa Loconsolo Saverio e

Caggiano Giuseppe a chiedermi in prestito la macchina. Stavo per consegnargli le chiavi della Mercedes quando Loconsolo mi ha chiesto quelle della macchina di mia moglie. Mi sono così affacciato sulla porta ed è sopraggiunto Cassotta Massimo al quale ho consegnato le chiavi della macchina. Mi sono messo a mangiare e dopo circa un quarto d'ora Cassotta Massimo è rientrato a casa e mi ha consegnato le chiavi della macchina. Nella circostanza lo stesso era molto affannato e mi ha detto che erano venuti a prendere la macchina, assumendo "noi non ci siamo visti".

Alla notte sono stato svegliato dalla Polizia, perquisito ed accompagnato in Commissariato. Qui ho appreso della morte di Tetta. Al mattino sono stato rilasciato ed accompagnato da mio fratello Antonio e da Nino Ardoino, che in quel periodo lavorava con me, a casa.

Ho discusso con mio fratello delle vicende dicendogli quanto era accaduto la sera precedente con il Cassotta, il Loconsolo e il Caggiano. Mio fratello si è molto arrabbiato per questo in quanto sosteneva che noi dovevamo stare fuori da questi fatti. Aveva minacciato per questo di ammazzare il Cassotta e gli altri due perché mi avevano così coinvolto in un grave fatto di sangue. Abbiamo cercato il Cassotta per Melfi. Mio fratello voleva andare addirittura a casa. Lo abbiamo trovato ed abbiamo discusso della questione, per la quale Cassotta si giustificò dicendo che comunque era stata fatta una cosa pulita e che era stato necessario agire di fretta in quanto Tetta era seguito da Caggiano e sapevano che andava dalla sua amante.

L'altra macchina utilizzata per l'agguato era stata fornita da Saverio ( N. d.PM – si tratta di Riviezzi Saverio, come poi vedremo).

Ho parlato dell'omicidio Tetta sia con Cassotta Massimo che con Loconsolo Saverio, dai quali ho appreso come sono andate le cose.

Mi ha detto che con la mia autovettura Peugeot 106 sono andati a prelevare l'altra autovettura che avevano nei pressi della pizzeria Mario o dell'ospedale di Melfi. Loconsolo e Cassotta sono saliti a bordo di questo autoveicolo mentre Caggiano li seguiva con la mia macchina. Giunti sul posto, mentre Loconsolo attendeva alla guida del mezzo, Cassotta Massimo scendeva dallo stesso, si appostava dietro una siepe e sparava al Tetta uscito subito dopo. Ha utilizzato due pistole, una a tamburo, persa durante l'azione, ed una 7.65 utilizzata per ammazzare Tetta, avuta da Morelli Michele a conoscenza dell'omicidio.

Hanno incendiato l'autovettura e sono rientrati con la mia macchina: Cassotta ha lasciato Loconsolo e Caggiano nei pressi dell'ospedale rientrando così a casa da solo. I due sono rientrati a piedi per conto loro.

Oltre a quella persa nell'azione dell'omicidio di Tetta, Cassotta Massimo deteneva anche altre armi, in particolare una mitraglietta cal. 7.65, e tre pistole cal. 9, consegnate a mio fratello Antonio perché riparasse.

E' capitato, infatti, che Massimo Cassotta mi ha chiesto di andare con Caggiano Giuseppe a prendere un borsone da mio fratello Antonio. Siamo andati a casa di mio fratello con la mia macchina. Qui lo stesso ci ha consegnato il borsone con all'interno le armi che aveva avuto da Cassotta massimo: Ho quindi accompagnato Caggiano

*Giuseppe presso la zona di san Lorenzo a Melfi, dove lo stesso aveva disposizioni di occultarle. Lo stesso mi disse che le avrebbe nascoste in una cantina, credo di suo nonno paterno o di suo padre, entrambi abitanti in quella zona.*

*Qui sono occultate anche altre due pistole di Cassotta Massimo: una pistola a tamburo di grosso calibro ma di piccole dimensioni e una pistola dorata cal. 9, regulo di alcuni calabresi a Marco Cassotta.*

*Omissis*

*Dopo l'omicidio di Tetta mi è capitato di accompagnare nuovamente Cassotta Massimo presso Saverio di Potenza. Qui mentre stavo con il ragazzo della Golf che accompagnava Saverio, ho appreso dallo stesso che erano stati loro a fornire la macchina utilizzata per l'azione. Il ragazzo, infatti, complimentandosi per l'omicidio, mi chiedeva se l'autovettura era stata bruciata poiché temeva che potessero essere rinvenute loro tracce utili per il DNA.....omissis";*

*sentito il 4/05/2015, aveva riferito:*

*"Risposta : Mi sono ricordato che nelle precedenti dichiarazioni, rese al dott. Basentini Francesco, ho descritto i fatti relativi all'omicidio di Tetta Giancarlo in modo non preciso poiché, tale omicidio, doveva essere commesso con le modalità che ho illustrato e dalle stesso persone che ho indicato ma con ruoli differenti.*

*La sera del 02 Aprile 2008 verso le 22.30 circa, siamo partiti dal condominio dove abitavo io e dove abitano tuttora anche LO CONSOLE Saverio e CAGGIANO Giuseppe per compiere il detto omicidio. Nello stesso condominio abita anche Cassotta Massimo Aldo che non è venuto con noi in quanto allora sottoposto alla misura di Sorveglianza Speciale, l'azione è stata comunque decisa da tutti e quattro ma eseguita, come già detto solo da tre e cioè io, Lo Console Saverio e Caggiano Giuseppe.*

*Abbiamo utilizzato la mia macchina una Peugeot 205, di cui non ricordo la targa recandoci presso la pizzeria " Da Mario " alle spalle del distributore Esso di Melfi, dove avevamo parcheggiato una fiat Croma Rubata e là ho lasciato LO CONSOLE Saverio e Caggiano Giuseppe che con la Fiat Croma materialmente sono andati a compiere l'omicidio. Intanto io mi sono recato nel luogo dell'appuntamento, ovvero presso la salita della vecchia strada per andare alla chiesa dell'Incoronata di Melfi, dove è stata successivamente rinvenuta la Fiat Croma in questione che, dopo aver compiuto l'omicidio, abbiamo bruciato. A sparare è stato Lo CONSOLE Saverio con una pistola beretta 7.65 mentre il Caggiano Giuseppe attendeva in macchina, ricordo anche che la pistola di scorta, che per sicurezza il LO CONSOLE Saverio si era portato, nell'azione è caduta e si è persa, trattasi di una pistola di colore nero con il manico in legno datagli da CASSOTTA Massimo Aldo. Dopo l'omicidio Lo CONSOLE Saverio e Caggiano Giuseppe mi hanno raggiunto sul luogo anzidetto, concordato per l'appuntamento, dove abbiamo bruciato la Fiat Croma, dopo ho accompagnato Caggiano Giuseppe presso la discesa "Bagno di Melfi " , visto che lui doveva andare a dormire a casa di suo padre che è proprio al centro storico ed io e Lo CONSOLE ci siamo ritirati verso casa ma prima di arrivare ho lasciato LO CONSOLE presso i palazzi " dai balconi rotondi " che si trovano a circa 500 metri dalla nostra abitazione.*

284

*La Fiat Croma ci è stata procurata da Riviezzi Saverio, di Pignola (Pz), in quanto chiestagli da Cassotta Massimo, la pistola 7,65 che è stata utilizzata per l'omicidio ci è stata fornita da un nostro associato Morelli Michele che era a conoscenza dell'utilizzo che ne avremmo fatto. L'Omicidio del Tetta era già stato tentato, almeno in 2-3 occasioni, da LO CONSOLE Saverio, CAGLIANO Giuseppe e CASSOTTA Massimo Aldo ma senza successo, in un'ulteriore tentativo ho dato la mia macchina Peugeot 205 ai 3 sopra nominati che anche in questa occasione hanno fallito, nel frattempo io sono rimasto presso la mia abitazione. L'Omicidio del TETTA è stato voluto dal Cassotta Massimo, se io ho partecipato è stato perché nello spazio temporale compreso tra 10 giorni prima e un mese prima e un mese prima dall'omicidio, lo stesso Tetta mi ha incontrato nel bar della stazione di Melfi dove mi ha detto che io dovevo stare o con loro o di fatto ero contro di loro, pertanto sentendomi fortemente minacciato ho preso parte dell'azione su descritta in quanto sapevo di cosa lui e il suo Clan fossero capaci di fare ricordandomi dell'uccisione brutale di CASSOTTA Marco Ugo avvenuta in data 14 luglio 2007. Un ulteriore fattore che mi ha convinto a partecipare all'omicidio è stata una circostanza avvenuta alcuni giorni prima durante cui io mi trovavo fermo per parlare al telefono nei parcheggi della Despar a bordo della mia macchina, una Mercedes, verso le 20.00 circa ed ho visto passare TETTA Giancarlo con almeno altre tre persone a bordo di una macchina che vedendomi ha inchiodato il mezzo e tutti si sono voltati di scatto verso di me, a quel punto ho ingranato la prima e sono andato via di corsa...".*

Sui può, a questo punto, tornare alle più recenti dichiarazioni rese da Cacalano Adriano. In particolare, il 3/03/2020, il Cacalano, dopo che gli investigatori gli avevano dato lettura di alcuni estratti dell'interrogatorio da lui reso il 25/11/2011, riferiva:

*"(...) Dopo l'omicidio di Tetta, un paio di mesi, ho accompagnato a Massimo là che parlavano di fare queste estorsioni, quello e quell'altro...quando Massimo e Saverio parlavano di estorsioni, il fatto della strada di Rionero che vi ho elencato prima...di Alessandro e cose...io stavo seduto al tavolino con questa persona con il Golf...che c'ha il Golf. Loro si sono spostati perché si spostavano sempre, anche se si spostavano di pochi metri...però comunque noi magari a volte sentivamo, a volte sentivamo di più, a volte di meno. Questo ragazzo disse a me, oh, ci sentiamo il telegiornale, tutte cose, dice, avete fatto un bel servizio là. Lui aveva dato per scontato che io sapevo tutto, no? Questo ragazzo...forse si pensava che addirittura lo avevo fatto io, magari insieme a Massimo...questa persona che credo che sia il fratello di...di Saverio e mi disse, dice, Adriano, ma la macchina l'avete bruciata bene? Dice, che se là, ancora trovano il Dna nostro...ecco perché vi dico, già me l'hanno detto loro che la macchina...(...)*

*A.D.R.: Confermo le dichiarazioni di cui mi è stata data lettura, in buona sostanza Saverio RIVIEZZI ed il suo accompagnatore li rivedemmo successivamente all'omicidio TETTA e discutemmo della macchina che loro ci avevano dato appositamente per commettere l'omicidio. Faccio presente che nel corso di un'udienza dibattimentale non ricordo se di primo o secondo grado, ho riconosciuto questa persona - non molto alta, ben piazzata e con i capelli neri portati all'indietro - . Faccio presente ce per motivi*

*prudenziali non mi sentivo sicuro, ed erano passati molti anni, nel corso di questa udienza, che si è svolta intorno al 2013, non indicai, non riconobbi RIVIEZZI Saverio. Preciso meglio: mi fu chiesto, credo dal dott. BASENTINI se nell'aula era presente Saverio RIVIEZZI, io lo riconobbi al 99 % - non al 100% - come un detenuto rinchiuso nella prima gabbia verso la corte, più alto di me, più robusto, e con almeno dieci anni più di me. All'epoca poteva avere una cinquantina di anni. Insomma non me la senti di dire che era RIVIEZZI perchè non mi sentivo del tutto certo che fosse lui. Ma forse sarebbe stato meglio dire che lo avevo riconosciuto. Tenete conto che io RIVIEZZI nelle due occasioni in cui l'ho visto, è stato sempre di sfuggita. Viceversa il suo accompagnatore - tracagnotto - ho avuto modo di vederlo meglio in quelle due occasioni anche perchè avevo avuto modo di parlarci. Ora che ricordo bene il nome di questa persona è Angelo. Il mio ricordo deriva dal fatto che ci presentammo e lui mi disse che si chiamava Angelo. Non ricordo di aver sentito questo nome in udienza.*

**L'Ufficio da atto della sottoposizione in visione di un album fotografico predisposto dalla Squadra Mobile di Potenza, contenente nr. 17 fotografie.**

**CACALANO Adriano - nel prendere visione - risponde:** *Riconosco nella foto nr. 03 RIVIEZZI Saverio di cui ho parlato sopra. L'ufficio da atto che si tratta di RIVIEZZI Saverio nato a Pignola il 27.06.1964; Riconosco la persona nella foto nr. 01 ( che è uguale alla foto nr. 17) Angelo di cui ho detto sopra, che avevo riconosciuto in udienza, come la persona che accompagnava Saverio RIVIEZZI e che ho riconosciuto anche in udienza. Faccio presente che io lo ricordo con i capelli più lunghi e la barba nera ed incolta.*

**L'album fotografico esibito al dichiarante contenente nr. 17 fotografie - tra cui la nr. 01 e la nr. 03 e la nr. 17 recante la firma del CACALANO Adriano in corrispondenza delle effigi rispetto a cui ha effettuato il riconoscimento - viene acquisito agli atti del presente verbale di cui diviene parte integrante e sostanziale.**

**A.D.R:** *Mi chiedete di spiegare se sono a conoscenza delle modalità attraverso cui il mio gruppo di Melfi è entrato in possesso della Cromia bruciata rubata da RIVIEZZI Saverio ed Angelo, o comunque procurata tramite costoro, e vi rispondo che posso ricostruire senza averne però la certezza, quando assai verosimilmente e come venne ritirata questa macchina da parte del mio gruppo. In particolare un giorno, al massimo due giorni prima dell'omicidio TETTA, venni richiesto da CASSOTTA Massimo Aldo di accompagnare con la mia macchina, all'epoca una Mercedes, CAGGLIANO Giuseppe e LOCONSOLO Saverio verso Potenza ( loro mi avrebbero fatto strada) perchè avevano un incontro. Sembrò una cosa molto riservata perchè CASSOTTA non mi spiegò il motivo di questo incontro e durante il percorso in macchina ne CAGGLIANO e LOCONSOLO ne parlarono. Ricordo che arrivammo dalle parti del "Pantano" il laghetto, vicino Potenza, probabilmente comune di Pignola, ma non so, e andammo fino al cimitero presumo di Pignola. Ricordo che è una strada secondaria asfaltata con un dosso. Giunti davanti al cimitero la strada continua dritta, mentre sulla destra c'è una salita che all'epoca era sterrata. Sia CAGGLIANO e LOCONSOLO mi dissero di*

fermarmi perchè sul posto già c'era una Golf nera con a bordo Angelo ed un accompagnatore che quando uscì dalla macchina mi accorsi era molto alto. Io saltai e dopodiché CAGGLIANO e LOCANSOLO i dissero che potevo andarmene. Ritengo plausibile che in quell'occasione fu ritirata la macchina, e questo in base alle informazioni in mio possesso, ovvero che la macchina avrebbe dovuto darcela Saverio RIVIEZZI ed Angelo, che eravamo a ridosso dell'omicidio e che i due miei compagni si fecero lasciare appiedati lì, segno che dovevano tornarsene con un'altra macchina, probabilmente quella utilizzata per l'omicidio.

A.D.R.: Non ricordo esattamente la fisionomia dell'accompagnatore di Angelo e non credo che sarei in grado di riconoscerlo. Mi colpì che ero molto alto e più giovane di me.

A.D.R.: Oltre che naturalmente Saverio RIVIEZZI anche Angelo era perfettamente consapevole che la macchina serviva per fare l'omicidio, egli era presente insieme a me quando ne parlavano Saverio RIVIEZZI e CASSOTTA Massimo, e poi successivamente all'omicidio mi chiese spontaneamente se avevamo bruciato bene la macchina al fine di cancellare le impronte o eventuali tracce di DNA....omissis".

Il giorno 18/03/2020, poi, perveniva all'attenzione degli investigatori, per il tramite del Servizio Centrale di Protezione, una missiva del Cacalano con la quale il collaboratore forniva alcune precisazioni:

"All'Illustrissimo Signor Procuratore capo della D.D.A. presso il Tribunale di Potenza  
Dott. Francesco Curcio

All'Illustrissimo Signor Sost. Procuratore della D.D.A. presso il Tribunale di Potenza  
Dott. Gerardo Salvia

Io sottoscritto Cacalano Adriano nato a Melfi (PZ) il 29/05/1975 attualmente residente presso l'S.C.P. di Roma.

Con la presente voglio specificare due punti che durante l'interrogatorio avuto innanzi alla vostra Signoria in data 3/03/2020 presso gli uffici della D.N.A. di Roma per i fatti inerenti all'autovettura Fiat Croma utilizzata per l'omicidio di Giancarlo Tetta avvenuto il 02/04/2008, dove ho dichiarato che per andare a prendere la suddetta autovettura siamo andati io Loconsolo e Giuseppe Caggiano, con la mia macchina marca Mercedes.

Mentre mi sono ricordato che siamo andati con l'autovettura di Massimo Aldo Cassotta un Fiat Doblò di colore bianco, giunti sul luogo nei pressi di Pignola abbiamo incontrato all'appuntamento tale Angelo proprietario di un Golf nero accompagnato da un'altra persona di alta statura, lì è sceso solo Giuseppe Caggiano per prendere la Fiat Croma (e non anche Loconsolo come ho dichiarato durante l'interrogatorio), intanto io e Loconsolo a bordo del Doblò bianco ci siamo avviati verso Melfi, successivamente anche Giuseppe Caggiano con la Fiat Croma.

Dopo circa dieci giorni dall'omicidio di Tetta mi sono recato assieme a Massimo Aldo Cassotta nei pressi di Pignola dove ci sono i laghi, zona Pantano, lì Cassotta si è appartato con Riviezzi Saverio per discutere, mentre io sono rimasto accompagnato con tale Angelo proprietario del Golf nero che si è preoccupato di chiedermi se avevamo

*bruciato bene la Fiat Croma dopo l'omicidio, in quanto lo stesso temeva che ci potessero essere delle loro tracce del DNA o impronte digitali, in quanto era venuto a spaere del compimento dell'omicidio.*

*Cordiali saluti."*

Il giorno 11/05/2020 veniva sentito il collaboratore di giustizia Loconsolo Saverio, il quale riferiva:

*"A.D.R.: Mi chiedete di riferire circostanza in merito alla fase precedente l'omicidio di Giancarlo TETTA, nonché delle modalità di reperimento del veicolo che fu utilizzato per commettere l'omicidio. Vi rispondo che la macchina è stata ritirata da me e Giuseppe CAGGIANO a Pignola da RIVIEZZI Saverio, al quale il giorno precedente il ritiro della vettura io stesso avevo fatto personalmente la richiesta del veicolo, spiegandogli che ci sarebbe servita per uccidere Giancarlo TETTA. Saverio RIVIEZZI mi rispose ok, va bene, invitandomi a tornare il giorno seguente e che mi avrebbe fatto trovare la vettura.*

*A.D.R.: Andai a casa sua mi sembra lui fosse da solo ma non posso escludere la presenza di suoi sodali. Ricordo che mi disse non ti preoccupare, vieni domani. Questa sera mando i ragazzi e Giuseppe a rubarla.*

*A.D.R.: Mi chiedete se sapessi chi fosse il Giuseppe a cui RIVIEZZI fece riferimento e vi rispondo che si trattava di Giuseppe GIULLANO.*

*A.D.R. : Fu CASSOTTA Massimo Aldo a dirmi di andare a Pignola da RIVIEZZI Saverio per chiedergli di procurare una macchina da utilizzare per l'omicidio di TETTA Giancarlo. Per quanto ne so Saverio RIVIEZZI fino a quel momento non era informato dell'azione omicidiaria, fui io ad informarlo.*

*A.D.R.. Prendo atto della vostra domanda e vi rispondo che il giorno seguente ci recammo a Pignola per ritirare la croma con la Fiat Punto di ARDOINO Giovanbattista, che aveva prestato a me e a Caggiano.*

*A.D.R.: Prendo nuovamente atto della vostra domanda e vi rispondo che a Pignola andai io insieme a CAGGIANO Giuseppe, non era invece presente CACALANO Adriano. Almeno così io ricordo ma non posso escludere al 100% atteso il tempo trascorso anche la presenza del CACALANO. Del resto tre persone per prendere una vettura mi sembrano troppe. Non ricordo la presenza di un Fiat Doblo in tale circostanza. La Croma fu portata a Melfi da CAGGLANO Giuseppe io faceva la staffetta davanti con la macchina che ci aveva prestato ARDOINO.*

*A.D.R.: Quando ritirammo la macchina andammo direttamente a casa da Saverio RIVIEZZI. Siamo partiti da Melfi in direzione Pignola, giunti a casa di Saverio Riviezzi lo stesso era in compagnia di GIULLANO GIUSEPPE al quale ordinò di portarci a ritirare la vettura che avevano rubato per noi. Seguimmo il GIULLANO che guidava una sua vettura a bordi della predetta vettura dell'ARDOINO. Ricordo che facemmo qualche minuto in macchina e l'autovettura la ritirammo sopra una collinetta, dove ripeto arrivammo seguendo Giuseppe GIULLANO che ci faceva strada, come da indicazioni ricevute da Saverio RIVIEZZI.*

*A*  
388

*A.D.R.: Qualche tempo dopo l'omicidio ricordo che incontrai QUARATINO Angelo a PIGNOLA il quale mi chiese se era andato tutto bene con la Croma, mi disse, non ricordo con quali parole, ma mi fece intendere, nel corso di un dialogo fra noi due, che aveva partecipato al furto del veicolo e che a conoscenza che il veicolo era servito a noi. Non specificò altro.*

*A.D.R.: Massimo CASSOTTA non aveva la patente di guida, ma aveva la disponibilità di un Fiat Doblò bianco, che guidava quasi sempre o lui o la moglie.*

*A.D.R.: Il compito di CACALANO Adriano nell'omicidio di Giancarlo TETTA era quello di dar fuoco alla Fiat Croma dopo l'omicidio e riportarci alle nostre rispettive abitazioni con la sua vettura."*

Nella circostanza, LOCONSOLO Saverio veniva sottoposto a individuazione fotografica, riconoscendo correttamente all'interno dell'album fotografico che gli veniva esibito tra gli altri i volti di GIULIANO Giuseppe, QUARATINO Angelo, RIVIEZZI Saverio e CACALANO Adriano.

*L'Ufficio da atto che nel sito protetto è stato consegnato all'Ufficiale di P.G. che sovrintendente alle operazioni un album fotografico predisposto dalla Squadra Mobile di Potenza, contenente nr. 18 fotografie. LOCONSOLO Saverio - nel prendere visione - risponde: La foto nr. 1 nulla mi dice. Nella fotografia nr. 2 riconosco PESCE Maurizio, l'ufficio da atto che si tratta di PESCE Maurizio, nato a Potenza il 07.07.1978; Nella fotografia nr. 3 riconosco Giuseppe GIULIANO, l'ufficio da atto che si tratta di GIULIANO Giuseppe, nato a Potenza il 22.10.1978; non ho mai visto la persona effigiata nella fotografia nr. 4; la persona effigiata nella foto nr. 5 ha un viso familiare, ma adesso non ricordo il nome; nella fotografia nr. 06 non riconosco nessuno; Nella fotografia nr. 07 riconosco Domenico RIVIEZZI, detto Mimmo, l'ufficio da atto che si tratta di RIVIEZZI Domenico, nato a Pignola (PZ) il 07.01.1973; Nella fotografia nr. 08 anche se non si vede bene, potrebbe essere MARTORANO Renato, ma ne dubito, anzi non lo riconosco; Non ho mai visto la persona effigiata nella fotografia nr. 09; Non riconosco la persona effigiata nella fotografia nr. 10, Nella fotografia nr. 11 riconosco Nicola SARLI, l'ufficio da atto che si tratta di SARLI Nicola, nato ad Abriola (PZ) il 21.03.1970; Nella fotografia nr. 12 riconosco QUARATINO Angelo, l'ufficio da atto che si tratta di QUARATINO Angelo, nato a Potenza il 13.01.1981; Nella fotografia nr. 13 riconosco Saverio RIVIEZZI, l'ufficio da atto che si tratta di RIVIEZZI Saverio, nato a Pignola (PZ) il 27.06.1964; Nella fotografia nr. 14 riconosco CAGGLIANO Giuseppe, l'ufficio da atto che si tratta di CAGGLIANO Giuseppe, nato a Melfi (PZ) il 17.10.1989; Nella fotografia nr. 15 riconosco Vito RIVIEZZI, l'ufficio da atto che si tratta di RIVIEZZI Vito, nato a Potenza il 12.06.1984; Nella fotografia nr. 16 riconosco TETTA Giancarlo, l'ufficio da atto che si tratta di TETTA Giancarlo, nato a Melfi (PZ) il 29.10.1969 - deceduto; Nella fotografia nr. 17 riconosco CACALANO Adriano, l'ufficio da atto che si tratta di CACALANO Adriano, nato a Melfi (PZ) il 29.05.1975; non riconosco la persona effigiata nella fotografia nr. 18."*

Sullo stesso tema, sempre il giorno 11/05/2020, veniva sentito anche il collaboratore CACALANO Adriano, il quale riferiva:

*"A.D.R.: Confermo di aver personalmente scritto ed inviato la lettera di cui mi avete dato lettura a mezzo del personale del Servizio Centrale di Protezione.*

*A.D.R.: Mi chiedete se confermo le dichiarazioni che ho precedentemente reso innanzi a Codeste AA.GG. in merito alla mia partecipazione all'omicidio di Giancarlo TETTA, come ho detto insieme a LOCONSOLO Saverio e CAGGIANO Giuseppe mi recai a Pignola per ritirare la Fiat Croma utilizzata per l'omicidio. In tal senso mi rendo sin d'ora disponibile ad effettuare un confronto in merito a tale circostanza.*

*A.D.R.: Mi chiedete se quando abbiamo ritirato la Fiat Croma a Pignola qualcuno ci ha accompagnato e vi rispondo - come ho già detto in precedenza - che una volta giunti al cimitero di Pignola abbiamo incontrato Angelo QUARATINO che era in compagnia di una persona alta, ma di cui non conosco il nome, insieme al quale a bordo della sua Golf ci ha fatto strada fino a luogo in cui lasciai il LOCONSOLO Saverio ed il CAGGIANO Giuseppe, che una volta scesi si allontanarono insieme al QUARATINO Angelo e al suo accompagnatore.*

*A.D.R.: Fu Massimo CASSOTTA che organizzò il ritiro dell'autovettura Fiat Croma a Pignola.*


*A.D.R.: Mi chiedete se Massimo CASSOTTA si sia accordato personalmente con Saverio RIVIEZZI e vi rispondo che Massimo CASSOTTA raramente si incontrava con Saverio RIVIEZZI, in genere utilizzava quali intermediari o Giuseppe CAGGIANO o Saverio LOCONSOLO.*

*A.D.R.: Mi chiedete quando ci fu consegnata la Fiat Croma utilizzata per l'omicidio di TETTA Giancarlo e vi rispondo che da quello che ricordo il veicolo ci consegnato il giorno precedente l'omicidio o lo stesso giorno in cui Giancarlo TETTA fu ucciso. Non so dire quando il veicolo fu rubato. Preciso che la richiesta della macchina a Saverio RIVIEZZI da quello che so dovrebbe essere stata fatta nel giro di 10/15 prima dell'omicidio.*

*A.D.R.: Mi chiedete se sia a conoscenza di eventuali confidenze fute dal LOCONSOLO Saverio a QUARATINO Angelo in relazione all'omicidio di TETTA Giancarlo e vi rispondo che non ne sono a conoscenza."*

Nella circostanza CACALANO Adriano veniva nuovamente sottoposto a individuazione fotografica, riconoscendo nuovamente in modo corretto nella fotografia n. 12 del fascicolo esibitogli, il volto di QUARATINO Angelo, ed individuando altrettanto esattamente il volto degli altri protagonisti della vicenda, RIVIEZZI Saverio, CAGGIANO Giuseppe e TETTA Giancarlo.

*L'Ufficio da atto che nel sito protetto è stato consegnato all'Ufficiale di P.G. che sovrintendente alle operazioni un album fotografico predisposto dalla Squadra Mobile di Potenza, contenente nr. 18 fotografie. CACALANO Adriano - nel prendere visione - risponde: Nella fotografia nr. 12 riconosco Angelo QUARATINO, l'ufficio da atto che si tratta di QUARATINO Angelo, nato a Potenza il 13.01.1981; Nella*

  
290

*fotografia nr. 13 riconosco Saverio RIVIEZZI, l'ufficio da atto che si tratta di RIVIEZZI Saverio, nato a Pignola (PZ) il 27.06.1964; Nella fotografia nr. 14 riconosco Giuseppe CAGGLIANO, l'ufficio da atto che si tratta di CAGGLIANO Giuseppe, nato a Melfi (PZ) il 17.10.1989; Nella fotografia nr. 16 riconosco Giancarlo TETTA, l'ufficio da atto che si tratta di TETTA Giancarlo, nato a Melfi (PZ) il 29.10.1969 - deceduto; Nella fotografia nr. 17 riconosco la mia immagine, l'ufficio da atto che effettivamente si tratta di CACALANO Adriano, nato a Melfi (PZ) il 29.05.1975.*

Orbene, considerate le divergenze emerse in relazione alla presenza o meno del Cacalano all'atto della consegna della Fiat Croma (affermata dal Cacalano e smentita dal Loconsolo) e alla macchina utilizzata dai melfitani per recarsi a Pignola a ritirare la Fiat Croma (il Fiat Doblò di Cassotta Massimo Aldo secondo il Cacalano, la Fiat Punto di Ardoino Giovanbattista secondo il Loconsolo), gli investigatori decidevano di procedere a un confronto tra i due.

Si riporta, di seguito, il verbale relativo al predetto atto investigativo, al cui espletamento si procedeva il 21/05/2020:

*Cacalano Adriano: Mi chiedete di ricostruire le circostanze e le modalità del ritiro dell'autovettura Fiat Croma utilizzata per l'omicidio del TETTA Giancarlo e vi rispondo non ricordo se il giorno dell'omicidio TETTA o il giorno precedente sono stato contattato da Massimo CASSOTTA, CAGGLIANO Giuseppe e LOCONSOLO Saverio. Massimo CASSOTTA mi disse che avrei dovuto accompagnare a Pignola il CAGGLIANO Giuseppe e il LOCONSOLO Saverio. Cosa che in effetti feci alla guida di un Fiat Doblo bianco nella disponibilità di Massimo CASSOTTA. Giunti in prossimità di Potenza abbiamo preso la strada Basentana fino allo svincolo che ci ha portato in direzione Pignola, da quel momento in poi, siccome io non conoscevo la strada, fu il LOCONSOLO Saverio a darmi indicazioni sul percorso fino a raggiungere Pignola, precisamente siamo arrivati nei pressi del cimitero di Pignola, dove la strada proseguiva fino ad un bivio, con due intersezioni, una a destra ed una a sinistra. Se non sbaglio noi abbiamo proseguito impegnando la strada a destra, costeggiando una pineta, fino a raggiungere una strada secondaria non asfaltata, dove era presente anche una sbarra di ferro per interdire il passaggio. Dopo aver ritirato la macchina siamo rientrati a Melfi, CAGGLIANO Giuseppe guidava la Fiat Croma mentre io e Saverio LOCONSOLO facevamo da staffetta a bordo del Fiat Doblò che avevamo utilizzato all'andata. Non solo, ricordo anche che ad un certo punto il CAGGLIANO Giuseppe in un momento di spavalderia ci ha anche sorpassato e questa cosa fece arrabbiare molto il LOCONSOLO Saverio".*

La circostanza da ultimo richiamata innescava nel Loconsolo una parziale rettifica della precedente versione offerta.

*Loconsolo Saverio : Dopo aver ascoltato la ricostruzione del CACALANO Adriano, devo dire che mi ha colpito in maniera significativa il particolare del sorpasso effettuato da CAGGLIANO Giuseppe. E' un fatto assolutamente vero, lo ricordo con assoluta certezza, in quanto quella manovra di CAGGLIANO suscitò in me un'arrabbiatura notevole perché guidando in modo imprudente poteva attirare*

*l'attenzione delle forze dell'ordine e farsi "beccare" con un'auto rubata. del resto noi dovevamo stare avanti proprio per segnalargli l'esistenza di eventuali posti di blocco. Alla luce di questo particolare, che ricordo perfettamente, posso dire che sicuramente, al ritiro della Croma utilizzata per l'omicidio TETTA, era con me il qui presente CACALANO Adriano, che nell'occasione si trovava al mio fianco nell'autovettura che faceva da staffetta".*

Quanto, poi, all'autovettura utilizzata per portarsi da Melfi a Pignola, il Loconsolo, dopo aver sentito la versione del Cacalano, riferiva:

*"Sentendo il racconto del qui presente CACALANO Adriano confermo anche che l'autovettura fu ritirata in un bosco ad alta quota. Quanto al veicolo utilizzato per raggiungere gli affiliati di Pignola - del Clan Riviezzi - che ci avrebbero consegnato l'autovettura per uccidere il TETTA Giancarlo, non sono sicuro del modello dell'autovettura, che potrebbe essere stata il Fiat Doblò oppure un'altra vettura, in particolare quella Punto di cui ho detto in altra occasione. Sotto questo profilo potrei conservare un ricordo sbiadito, anche perché ero solito andare a Pignola varie volte a settimana, con mezzi diversi. Ricordo anche, e questo potrebbe confermare il particolare della Golf Nera ricordato dal qui presente CACALANO che la macchina che ci faceva strada per arrivare fino alla croma era molto più veloce della nostra, ed in fatti io spesso dicevo a CACALANO di correre di più se no li perdevamo... Anche alla luce di questo, pur non avendo un ricordo fotografico esatto non posso escludere assolutamente che Angelo QUARATINO fosse presente al momento della consegna della Fiat Croma. Come ho detto, del resto, Angelo QUARATINO dopo l'omicidio, in un successivo incontro mi fece una battuta con cui mi fece capire che lui era a conoscenza di tutti, e questo potrebbe spiegare che lui fosse presente anche alla consegna dell'autovettura Fiat Croma. Ribadisco con certezza che al momento della consegna della macchina era presente GIULIANO Giuseppe, che ho riconosciuto fotograficamente. Dunque con ogni probabilità stava a bordo dell'autovettura che ci aveva fatto strada fino al luogo in cui abbiamo ritirato la Fiat Croma".*

Nel corso del confronto, inoltre, veniva sottoposto all'attenzione del Cacalano e del Loconsolo un video realizzato dalla Squadra Mobile di Potenza relativo al verosimile percorso da loro seguito il giorno in cui erano andati a ritirare la Fiat Croma successivamente utilizzata per l'omicidio Tetta.

Si riporta, di seguito, lo stralcio del verbale:

*"A questo punto alle ore 17.15, per completare il confronto si procede alla visione di un video, che sarà allegato al presente atto, prodotto dalla Squadra Mobile di Potenza in occasione di un sopralluogo effettuato in data 15.05.2020 in località Pignola, sulla scorta delle dichiarazioni fornite dal LOCONSOLO e dal CACALANO in precedenza.*

*L'ufficio da atto che nel prendere visione del filmato tanto il CACALANO Adriano che il LOCONSOLO Saverio riconoscono lo svincolo autostradale in prossimità di Potenza che hanno utilizzato per raggiungere il comune di Pignola in occasione del ritiro del veicolo utilizzato per commettere l'omicidio TETTA.*

297

*Il LOCONSOLO Saverio riconosce al minuto 4'5 la strada che dalla Basentana porta al comune di Pignola.*

*L'ufficio dà atto che i due testi al minuto 06.18 riferiscono che di lì a poco dovrebbe vedersi un vagone ferroviario adibito a bar.*

*Il CACALANO Adriano al minuto 10 in prossimità di un incrocio che a sinistra porta a Pignola e destra prosegue in direzione del Pantano, ricorda che nei pressi è situata un'abitazione all'interno della quale ha incontrato il RIVIEZZI Saverio unitamente a Massimo CASSOTTA.*

*L'ufficio dà atto che al minuto 14.30 il video riprende un cartello stradale che indica il comune di Pignola oltre il quale inizia il centro abitato. LOCONSOLO Saverio ricorda il luogo e aggiungendo che poco dopo, oltre un distributore di benzina, si svolta a sinistra per andare in direzione dell'abitazione di Saverio RIVIEZZI.*

*In anticipo entrambi i testi al minuto 16.20 riconoscono la strada per andare al cimitero che effettivamente subito dopo viene inquadrato nelle immagini.*

*La riproduzione del video viene fermata al minuto 17.25 ed i due testi riferiscono all'unisono che quel giorno si avvicinarono al cimitero o dalla direzione impegnata dall'autovettura della Polizia o dalla strada che si trova sulla sinistra della strada percorsa dall'auto della Polizia immediatamente prima del cimitero. Quanto al luogo d'incontro con gli uomini di RIVIEZZI il CACALANO Adriano ricorda con precisione che è pochi metri dopo l'incrocio vicino al cimitero che si vede nel video, mentre il LOCONSOLO Saverio ricorda che l'incontro avvenne nei pressi del cimitero, ma non sa dire se prima o dopo l'incrocio.*

*Precisa il LOCONSOLO che comunque il cimitero è nei pressi dell'abitazione di Saverio RIVIEZZI e quindi era normale che il luogo d'incontro fosse in quel posto.*

*L'ufficio dà atto che al minuto 17.30 circa, la riproduzione video e la fono registrazione del confronto viene sospesa per problemi tecnici.*

*Si dà atto che alle ore 17.50 dopo aver risolto i problemi tecnici riprende la riproduzione video e la fono registrazione del confronto dal minuto 17 in poi*


*Al minuto 18.36 LOCONSOLO Saverio riconosce un ponticello dicendo siamo passati proprio di qui.*

*Al minuto 17.40 entrambi i testimoni concludono concordemente che quella era la zona raggiunta da loro due e dal CAGGIANO per ritirare l'autovettura fornita dal Clan RIVIEZZI ed utilizzata per l'esecuzione di Giancarlo TETTA.*

*L'ufficio dà atto che il supporto informatico contenete le immagini visionate dal CACALANO Adriano e dal LOCONSOLO Saverio viene allegato al presente verbale di cui diviene parte integrante e sostanziale.”.*

*Tanto premesso in punto di fatto, ritiene questo giudice che le illustrate emergenze investigative integrino indizio sufficiente secondo il grado di cui all'art. 273 c.p.p. a carico di entrambi gli indagati.*

*Si richiamano, in via preliminare, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.*

  
293

Orbene, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che, in tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue provalazioni. L'indagine sulla credibilità del collaboratore, pertanto, deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni" (in termini, Cass. pen., sez. VI, n. 43526/12).

Nella richiamata sentenza, la Corte ha provveduto a un completo *excursus* della materia e degli orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti negli anni. In primo luogo, facendo richiamo, quanto al controllo da operarsi in punto di credibilità della fonte, al rigoroso ordine logico da seguirsi, che esclude la possibilità di una valutazione unitaria e che, invece, impone di controllare anzitutto la loro attendibilità soggettiva, in relazione, tra l'altro, alla personalità, alle condizioni socio-economiche dei familiari, al passato dei provalanti, ai rapporti con i chiamati in correità o in reità e alla genesi remota e prossima della loro risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, di verificare l'attendibilità intrinseca delle relative deposizioni, saggiandone le caratteristiche alla luce di criteri quali tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità; infine di esaminare i riscontri c.d. esterni. Quanto alla attendibilità intrinseca, la Corte, in materia di valutazione della chiamata in correità proveniente da un soggetto che abbia reso dichiarazioni complesse, ricorda come oggetto della valutazione sia la dichiarazione globale del chiamante relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti soggettive ed oggettive e non ciascuno dei punti dallo stesso riferiti. Ne consegue che, per stabilire l'attendibilità di una dichiarazione concernente più chiamate fra loro strettamente collegate, si può tenere conto anche solo di alcuni aspetti significativi di essa, in modo che una volta effettuata l'operazione con esito positivo, il giudice di merito possa legittimamente riconoscere valore probatorio a tutta la dichiarazione e non solo a quella specificatamente riscontrata.

Appare poi criterio acquisito la necessità di distinguere tra le chiamate comunque dirette (in reità o in correità) da quelle indirette *de relato*, per le quali risulta necessario procedere al vaglio sia della fonte mediata che di quella diretta dell'informazione. Tuttavia, in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni *de relato* quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune almeno a un gruppo di affiliati in ordine ad associati e attività proprie della cosca mafiosa ovvero a vicende connesse all'operatività di un siffatto sodalizio criminale (in termini, Cass. pen., sez. I, n. 23242/10) né le dichiarazioni *de relato* aventi a oggetto le confidenze ricevute dall'imputato sono idonee a costituire un riscontro alla chiamata in correità del

medesimo, non essendo applicabile l'art. 195 c.p.p. con riferimento ad un soggetto, l'imputato, fonte originaria della conoscenza, che è naturalmente interessato a smentirle (in termini, Cass. pen., sez. I, n. 25/09).

Infine, con riguardo alla valutazione dei cosiddetti riscontri individualizzanti, va sottolineato che gli altri elementi di prova unitamente ai quali, ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., va valutata una chiamata in correità o in reità resa da un coimputato del medesimo fatto ovvero da un imputato in un procedimento connesso o collegato, devono consistere in riscontri individualizzanti - idonei cioè a collegare l'accusato ai fatti a lui attribuiti dall'accusatore - non necessariamente di natura predeterminata, ben potendo essere costituiti da elementi di prova sia logica che rappresentativa (in termini, Cass. pen., sez. I, n. 33398/12). Appare, poi, quasi ultroneo sottolineare come il riscontro alla chiamata non debba assumere, di per sé solo, valenza di prova. Ciò finirebbe, invero, per rendere inutile la stessa chiamata, risultando sufficiente che si sia di fronte ad un dato ulteriore, autonomo e distinto, in grado di suffragare la valenza della chiamata e di intensità variabile quindi anche a fronte della credibilità della fonte da cui proviene.

È, peraltro, pacifico che il riscontro a una chiamata possa essere costituito da altra chiamata (anche de relato), che consenta di collegare l'imputato ai fatti a lui attribuiti dal chiamante, anche se non con specifico riferimento al frammento di fatto cui quest'ultimo ha assistito (in termini, Cass. pen., sez. I, n. 1560/07). L'orientamento da ultimo richiamato è stato, poi, ribadito con sentenza n. 10734/13, la cui massima afferma come la dichiarazione di un collaboratore di giustizia possa essere utilizzata come conferma di una chiamata in correità solo se riguarda lo specifico fatto da provare.

Quanto poi alla valenza quale riscontro delle dichiarazioni de relato, il contrasto esistente è stato superato dalla Suprema Corte, che ha avuto modo di chiarire come la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti d'informazione diverse" (Cass. pen., SS.UU., n. 20804/12).

Orbene, ritiene questo giudice che le dichiarazioni rese da Cacalano Adriano e Loconsolo Saverio, costituenti le une riscontro delle altre, e riscontrate, nei termini che si andranno ad illustrare, dalle ulteriori emergenze investigative, siano certamente dotate

di capacità dimostrativa e consentano, pertanto, di condividere la ricostruzione accusatoria.

Occorre, innanzitutto, evidenziare che la circostanza relativa al coinvolgimento del Quaratino nella vicenda omicidiaria oggetto della presente richiesta emerge già dalle dichiarazioni rese dal testimone di giustizia Stefanutti Natale, le cui profferenze, come visto, hanno trovato riscontro negli accertamenti compendati nella C.N.R. n. 4285/19 prot. SCO del 21/12/2019 e nella C.N.R. n. 49/19 prot. SCO dell'8/01/2020.

Né può ritenersi, considerata la acclarata estraneità di Stefanutti Natale alle dinamiche criminali del padre, che il medesimo, nell'accusare il Quaratino di avere fornito la macchina agli esecutori materiali dell'omicidio del Tetta, abbia inteso perseguire finalità calunniatorie.

Le dichiarazioni rese dallo Stefanutti in merito al coinvolgimento del Quaratino nell'omicidio del Tetta, poi, corroborano la versione fornita dal Cacalano, le cui dichiarazioni risultano ulteriormente riscontrate da elementi di natura oggettiva.

Si riporta, con riferimento all'aspetto de quo, il relativo stralcio della richiesta cautelare, che dà conto delle verifiche effettuate, i cui esiti costituiscono altrettanti riscontri delle dichiarazioni rese dal Cacalano:

**“verbale reso in data 04.05.2015:**

*omissis*

*La sera del 02 Aprile 2008 verso le 22.30 circa, siamo partiti dal condominio dove abitavo io e dove abitano tuttora anche LOCONSOLE Saverio e CAGGLIANO Giuseppe per compiere il detto omicidio. Nello stesso condominio abita anche CASSOTTA Massimo Aldo che non è venuto con noi in quanto allora sottoposto alla misura di Sorveglianza Speciale, l'azione è stata comunque decisa da tutti e quattro ma eseguita, come già detto solo da tre e cioè io, LOCONSOLE Saverio e CAGGLIANO Giuseppe.*

*omissis*

L'assunto del CACALANO fornisce delle coordinate spazio-temporali del tutto compatibili con lo svolgersi dei fatti.

L'omicidio di TETTA Giancarlo, infatti, è avvenuto verso le ore 23.00 circa del 02.04.2008 in Melfi (Pz), in quella via Mantova, rione “valleverde”, dove interveniva personale della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Melfi, su segnalazione pervenuta al “113”, che indicava l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco provenienti da una autovettura transitata a fari spenti, che si dava alla fuga.

Effettivamente CACALANO Adriano, LOCONSOLE Saverio e CASSOTTA Massimo Aldo abitavano all'epoca dei fatti in Melfi, in via Livorno n. 1, all'interno di uno stabile dell'ATER, dove peraltro il CASSOTTA Massimo Aldo è tuttora residente insieme alla compagna ARDOINO Anna Maria, madre di CAGGLIANO Giuseppe all'epoca celibe ed abitante con la stessa e con il CASSOTTA Massimo Aldo.

Quest'ultimo era effettivamente sottoposto alla Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Melfi: era stato controllato presso la propria abitazione alle ore 22.00 del 02.04.2008 dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Melfi (Pz). (*vids. allegato n. 1*).

  
296

Lo stabile di via Livorno n. 1, luogo di residenza e abitazione dei predetti CASSOTTA, CACALANO e LOCONSOLO, dista circa 200 metri da quella via Mantova, luogo di esecuzione dell'omicidio.

L'assidua frequentazione del CASSOTTA Massimo Aldo con i sodali LOCONSOLO Saverio e CACALANO Adriano, oltre che dimostrata dagli elementi indiziari che hanno portato i predetti, unitamente ad altri affiliati ad essere condannati ex art. 416 bis c.p., con sentenza passata in giudicato, è viepiù riscontrata in termini oggettivi e di stretta pertinenza con l'epoca dell'omicidio del TETTA Giancarlo dai seguenti controlli del territorio:

- 06.02.2008, ore 12.09, in Melfi (Pz), in via Bagno, militari della Compagnia dei Carabinieri del posto, procedevano al controllo dell'autovettura Mercedes targata AN550FW, identificando a bordo della stessa CASSOTTA Massimo Aldo e CACALANO Adriano;
- 15.03.2008, ore 20.54, in Melfi (Pz), in via Piazza Umberto I, militari della Compagnia dei Carabinieri del posto, procedevano al controllo di CASSOTTA Massimo Aldo, LOCONSOLO Saverio, CACALANO Adriano e ARDOINO Giovanni Battista, fratello della compagna del CASSOTTA Massimo Aldo, altro associato al clan "Cassotta" di Melfi (Pz);

*omissis*

*Abbiamo utilizzato la mia macchina una Peugeot 205, di cui non ricordo la targa recandoci presso la pizzeria "Da Mario" alle spalle del distributore Esso di Melfi, dove avevamo parcheggiato una fiat Croma Rubata e là ho lasciato LOCONSOLE Saverio e CAGGLIANO Giuseppe che con la Fiat Croma materialmente sono andati a compiere l'omicidio. Intanto io mi sono recato nel luogo dell'appuntamento, ovvero presso la salita della vecchia strada per andare alla chiesa dell'Incoronata di Melfi, dove è stata successivamente rinvenuta la Fiat Croma in questione che, dopo aver compiuto l'omicidio, abbiamo bruciato.*

*Omissis*

Anche sotto questo profilo, la versione appare sostanzialmente rispondente a una serie di evidenze oggettive.

All'epoca dei fatti la moglie del CACALANO Adriano, CAPPIELLO Elisabetta aveva in uso un'autovettura Peugeot 106 targata PZ316193, che utilizzava anche il marito, oggetto di perquisizione in data 20.07.2007 da parte del Commissariato di P.S. di Melfi (Pz), conclusasi con l'arresto in flagranza dello stesso per detenzione illegale di una pistola e relativo munizionamento rinvenuta presso la propria abitazione. (*vs. allegato n. 2*).

A bordo della suddetta autovettura Peugeot 106, peraltro, CACALANO Adriano risulta essere stato controllato in data 13.01.2006, alle ore 13.00, in Melfi (Pz), in via Federico II di Svevia, da parte degli Agenti del Commissariato di P.S. del posto.

La pizzeria "da mario", sita in Melfi (Pz), via Lucca n. 2, è realmente ubicata alle spalle del distributore di carburanti "Esso", sito in quella via Aldo Moro, a circa 200 metri e meno di un minuto di strada (fonte Google maps).

L'omicidio di TETTA Giancarlo, compiuto materialmente da LOCONSOLO Saverio, è stato realmente eseguito con l'utilizzo di un'autovettura Fiat Croma di colore grigio, il cui conducente subito dopo gli spari aveva percorso quella via Mantova, a fari spenti, facendo salire a bordo un uomo, allontanandosi velocemente dal posto.

In tale direzione valgono, tra l'altro, le dichiarazioni rese dai testimoni SALVATORE Giulio e BEVILACQUA Liliana entrambi abitanti in quella via Mantova, già innanzi riportate.

L'autovettura Fiat Croma, per come vedremo anche specificamente in seguito, è stata rinvenuta bruciata, poco dopo, alle ore 23.30 circa, in Melfi (Pz), in quella via Sandro Pertini, nei pressi del punto vendita "Fiat Guantario", da personale dell'Arma dei Carabinieri di Melfi (Pz).

Il luogo corrisponde effettivamente con la salita della strada che in Melfi (Pz) porta alla chiesa dell'Incoronata, zona quest'ultima già utilizzata in passato dai killer del clan "Cassotta" per abbandonare veicoli utilizzati per azioni omicidiarie, segnatamente quella compiuta ai danni di DELLI GATTI Rocco (ottobre 2002) e quella consumata qualche mese dopo ai danni di PETRILLI Domenico (febbraio 2003), entrambi affiliati con ruoli di vertice al clan "Delli Gatti".

In relazione all'evento omicidiario e al rinvenimento del veicolo, completamente bruciato, utilizzato per l'esecuzione dello stesso, si allega copia di un articolo di stampa pubblicato il successivo giorno 03.04.2008 dal quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno", edizione di "Basilicata", rilevato in rete sul sito del giornale. (vds. allegato n.3)



*omissis*

*A sparare è stato LOCONSOLE Saverio con una pistola beretta 7.65 mentre il CAGGLANO Giuseppe attendeva in macchina, ricordo anche che la pistola di scorta, che per sicurezza il LOCONSOLE Saverio si era portato, nell'azione è caduta e si è persa. trattasi di una pistola di colore nero con il manico in legno datagli da CASSOTTA Massimo Aldo.*

*omissis*

...effettivamente l'omicidio del TETTA Giancarlo è avvenuto con una pistola semiautomatica cal. 7,65, i cui bossoli (otto) sono stati tutti rinvenuti nei pressi del cadavere. (vds. allegato n. 4)

Sul posto, inoltre, è stata effettivamente rinvenuta una pistola revolver cal. 38 marca "GAMBA", con matricola abrasa, con guancette di color legno, canna e castello di colore scuro, contenente n. 5 (cinque) proiettili inesplosi, con il cane alzato, pronta per lo sparo. (vds. allegato n. 5)



*particolare delle guancette color legno*

Oltre che dal personale di Polizia che procedeva al suo sequestro, la presenza della pistola-revolver sul luogo dell'agguato omicidiario, ad una distanza di 7/8 metri dal cadavere di TETTA Giancarlo, veniva rilevata anche da PATRISSI Pasquale, Carabiniere in servizio presso la Compagnia di Gioia del Colle (Ba), il quale redigeva la seguente annotazione di servizio:

*Annotazione di servizio - Patrisi Pasquale.*

*Nella serata di ieri, libero dal servizio mi trovavo all'interno dell'abitazione di mio fratello Giuseppe, abitante in Melfi alla via Traversa Mantova. Verso le ore 23,00, al termine della cena salivo a bordo della mia vettura, unitamente a mia moglie ed a mio figlio, nell'effettuare la svolta a destra per immettermi su via Mantova. notavo, dapprima una macchina rossa e contestualmente una persona riversa a terra, significando che in un primo momento sospettavo circa un malore in danno di un cittadino.*

*Nella circostanza, immediatamente scendevo dalla vettura e rilevavo una persona di sesso maschile coperta di sangue in pieno volto, riverso al marciapiede coperto tra il marciapiede ed una vettura in sosta tipo Audi S.W., di colore nero. Nelle vicinanze rilevavo al suolo la presenza di una pistola revolver, distante 7/8 metri dal corpo inanime. Immediatamente davo comunicazioni al 112. Rappresento di non aver notato nella circostanza, in detto luogo, persone o veicoli in atteggiamento sospetto ovvero in fuga.*

*In seguito, dai colleghi apprendevo che la vittima era tale TETTA Giancarlo, di anni 40 di Melfi.*

*Tanto per dovere d'Ufficio.*

*(vds. allegato n.6)*

Tali circostanze venivano confermate anche da PATRISSI Angelo, fratello del predetto, escusso a sommarie informazioni testimoniali nell'immediatezza dei fatti, pure transitato da quella via Mantova in auto, insieme al germano, al ritorno da una cena a casa di parenti. *(vds. allegato n. 7)*

*omissis*

*Dopo l'omicidio LOCONSOLE Saverio e CAGGLIANO Giuseppe mi hanno raggiunto sul luogo anzidetto, concordato per l'appuntamento, dove abbiamo bruciato la Fiat Croma, dopo ho accompagnato CAGGLIANO Giuseppe presso la discesa "Bagno di Melfi", visto che lui doveva andare a dormire a casa di suo padre che è proprio al centro storico ed io e LOCONSOLE ci siamo ritirati verso casa ma prima di arrivare ho lasciato LO CONSOLE presso i palazzi " dai balconi rotondi" che si trovano a circa 500 metri dalla nostra abitazione.*

*La Fiat Croma ci è stata procurata da RIVIEZZI Saverio, di Pignola (Pz), in quanto chiestagli da CASSOTTA Massimo, la pistola 7,65 che è stata utilizzata per l'omicidio ci è stata fornita da un nostro associato MORELLI Michele che era a conoscenza dell'utilizzo che ne avremmo fatto.*

*omissis*

L'autovettura Fiat Croma utilizzata per l'agguato omicidiario ai danni di TETTA Giancarlo, era targata AK061LJ, ed era stata asportata qualche giorno prima, in data 30.03.2008, in Potenza, in zona Montereale, ai danni di GIANNESI Angelo, già guardia particolare giurata.

Il veicolo rinvenuto dai Carabinieri di Melfi (Pz), in quella via Sandro Pertini, è risultato completamente bruciato, fatta eccezione per il vano motore, come documentato dagli accertamenti condotti sullo stesso, su richiesta di Codesta DDA.

Quanto al padre di CAGGLIANO Giuseppe, identificato in CAGGLIANO Alfredo, in atti generalizzato, lo stesso dall'08.11.2007, cinque mesi prima dell'omicidio del TETTA Giancarlo, risulta aver risieduto effettivamente in vico Giano n. 11, nella zona del centro storico di Melfi (Pz), denominato "Bagno". *(vds. allegato n. 9)*

Con riguardo, invece, all'associato MORELLI Michele, lo stesso si identifica per MORELLI Michele Gerardo, nato a Melfi (Pz) il 20.06.1980, attualmente detenuto San Gimignano (Si), affiliato al clan "Cassotta" sin dalla prima ora, coinvolto negli omicidi di PETRILLI Domenico e DELLI GATTI Rocco, delitto quest'ultimo per il quale è stato condannato dalla Corte di Assise di Appello di Potenza ad anni 30 di reclusione, con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione, divenuta esecutiva.

Transitato successivamente nel contrapposto clan "Delli Gatti-Di Muro" di Melfi (Pz), MORELLI Michele Gerardo è stato assolto dal Gup del Tribunale di Potenza per l'omicidio di CASSOTTA Bruno Augusto, consumato in concorso con PROTA Donato, in atti generalizzato, anch'esso già organico al clan "Cassotta", poi passato al clan "Delli Gatti-Di Muro", tuttora imputato per tale delitto con procedimento penale pendente innanzi alla Corte di Assise di Appello di Salerno, investita dalla Corte di Cassazione, a seguito dell'annullamento della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di Appello di Potenza.

Analogo rigore investigativo ha ispirato lo scrutinio di questa D.D.A. sulle più recenti dichiarazioni rese da CACALANO Adriano nel corso dell'interrogatorio del 03.03.2020 di cui, per comodità di lettura, si riportano i passaggi più rilevanti rispetto all'argomento in trattazione, nonché sulle ulteriori precisazioni contenute nella nota scritta a sua forma, trasmessa a quest'Ufficio il 18.03.2020, gli uni e l'altra poco prima richiamati.

L'assidua e risalente frequentazione tra QUARATINO Angelo e RIVIEZZI Saverio, in epoca precedente e successiva all'omicidio del TETTA Giancarlo, così come trapela dalle provalazioni del CACALANO, è dimostrata da una lunga serie di controlli del territorio:


- 04.07.2004, ore 12.47, in Pignola (Pz), in viale G. Marconi, militari della Stazione dei Carabinieri del posto, procedevano al controllo di RIVIEZZI Saverio e QUARATINO Angelo, mentre gli stessi erano intenti a conversare tra loro.
- 09.09.2005, ore 20.00, in Pignola (Pz), in viale Marconi, bar Bonansegni, militari della Stazione dei Carabinieri del posto, procedevano al controllo di RIVIEZZI Saverio, QUARATINO Angelo e SARLI Nicola, mentre gli stessi erano intenti a conversare tra loro.
- 20.10.2005, ore 20.30, in Pignola (Pz), all'interno del ristorante "Triangolo d'oro", militari della Stazione dei Carabinieri del posto, procedevano al controllo di RIVIEZZI Saverio, QUARATINO Angelo, SARLI Nicola, BRAIDICH Rocco, PESCE Maurizio, RIVIEZZI Vito e RIVIEZZI Francesco Michele, mentre gli stessi erano intenti a consumare la cena;
- 18.03.2006, ore 10.00, in Pignola (Pz), in largo Fontana, militari della Stazione dei Carabinieri del posto, procedevano al controllo di RIVIEZZI Saverio, QUARATINO Angelo e RIVIEZZI Vito, mentre viaggiavano a bordo dell'autovettura WV Golf di colore nero targata CL043KY;
- 19.09.2007, ore 13.00, in Pignola (Pz), in via Risorgimento, militari della Stazione dei Carabinieri del posto, procedevano al controllo di RIVIEZZI Saverio e QUARATINO Angelo, mentre viaggiavano a bordo dell'autovettura WV Golf di colore nero targata CL043KY;
- 25.09.2007, ore 09.25, in Pignola (Pz), in piazza Risorgimento, nei pressi dell'"Americanbar", militari della Stazione dei Carabinieri del posto, procedevano al controllo di RIVIEZZI Saverio e QUARATINO Angelo, mentre

*erano intenti a conversare tra loro.*

- 20.11.2008, ore 12.34, in Potenza, Ospedale Civile San Carlo, agenti in servizio presso il posto di polizia del precitato nosocomio, procedevano al controllo di QUARATINO Angelo, GIULLANO Giuseppe e RIVIEZZI Domenico, mentre facevano visita a RIVIEZZI Saverio ricoverato presso il reparto di "Oculistica",

I rapporti tra i due, in tempi più recenti, trovano riscontro nella riproduzione fotografica acquisita dalla PG e che ritrae lo stesso, insieme al RIVIEZZI Saverio, al figlio RIVIEZZI Vito, in occasione di un incontro conviviale.

Si reputa opportuno trasfondere nella presente richiesta la suddetta riproduzione fotografica, in quanto nel rendere visibile l'aspetto fisico e l'altezza del QUARATINO Angelo, la cui effigie è contraddistinta dal n. 3, appare utile al fine di valutare con i massimi margini di rigore possibili l'attendibilità descrittiva del CACALANO.



*(L'immagine è stata estrapolata e acquisita attraverso l'UR:  
<https://www.facebook.com/massimo.spera.3/posts/10203728566329933>)*

A quest'ultimo proposito deve farsi, altresì, riferimento alla ricognizione personale operata da parte del CACALANO Adriano in occasione procedimento penale n. 3294/06-21 RGNR-DDA, celebratosi dinanzi al Tribunale Collegiale di Potenza durante l'udienza dell'11.04.2012, nel corso della quale CACALANO Adriano veniva esaminato ex art. 197 bis c.p.p. (*vds. allegato n. 11*).

In particolare, durante l'esame il CACALANO, riferiva di riconoscere in aula *"soltanto una persona che rimaneva con me a parlare quando ho accompagnato Massimo Cassotta a parlare con Riviezz: Saverio, però Massimo Cassotta e Riviezz: si spostavano"*.

Il Presidente del Tribunale dava atto a verbale che il soggetto individuato dal CACALANO corrispondeva al QUARATINO Angelo, imputato presente in aula *"Si vuole alzare per cortesia? Come si chiama? Si dà atto che risponde Quaratino". "Diamo atto che Cucalano ha indicato il Quaratino in questa persona cui ha fatto riferimento"*.

Nella circostanza il CACALANO riferiva ulteriori particolari, quali l'utilizzo di una Golf e l'incontro in località Pantano di Pignola che, come già visto in precedenza, risulteranno ricorrenti nel suo racconto, a conferma dell'attendibilità intrinseca che gli va riconosciuta. *"Venivano con un Golf nero. Un paio di volte ci siamo incontrati. Quando magari aspettavo al bar questa persona. Riviezzi, veniva accompagnata da questo signore che sta nella gabbia, però lui aspettava con me in questo bar e loro due si spostavano a parlare per le cose loro e venivano con un Golf nero."*; *"Un paio di volte ci siamo incontrati in una zona dove vi sono dei laghi, a Bagnano (ndr evidentemente Pantano) se non mi sbaglio. Ci sono dei laghi, dei prati per andare a fare gite turistiche in famiglia, ci sono dei bar con le biciclette a quattro ruote che si affittano..."*

La certezza con cui CACALANO Adriano individuava QUARATINO Angelo trova riscontro nell'individuazione fotografica del successivo 03.03.2020 allorquando, come già fatto rilevare, ne riconosceva l'effigie in due distinte e diverse fotografie (nn. 1 e 17) affollate al fascicolo fotografico ed effettivamente ritraenti, entrambe, il volto del QUARATINO.

Sempre sotto il profilo dei riscontri, va poi evidenziato che sulla base delle risultanze investigative compendiate nella richiamata informativa di PG della Squadra Mobile di Potenza del 30.04.2020, lo stesso QUARATINO Aneglo risultava effettivamente all'epoca dei fatti aveva in uso un'autovettura WV Golf targata CL043KY, di colore nero, a bordo della quale veniva registrata peraltro in data 22.05.2008, poche settimane dopo l'omicidio del TETTA Giancarlo, una lunghissima conversazione fra presenti, tra lo stesso, il sodale BRAIDICH Rocco ed il capocosca RIVIEZZI Saverio, il quale bloccato sul territorio di Pignola (Pz) dagli obblighi della Sorveglianza Speciale, continuava ad esercitare il ruolo di leader criminale su quel centro, arrivando ad intimare a tale VERNUCCI Vincenzo di Tito (Pz), (ndr. *"occhio di linee"*), di non farsi più vedere a Pignola (Pz), non solo perché *"...andava rubando..."*, ma anche perché era stato l'autore di una presunta denuncia contro il BRAIDICH. (vds. Allegato n. 10)

*Con specifico riferimento, poi, al veicolo impiegato per andare a ritirare la Fiat Croma, tenuto conto delle rettifiche ricostruttive contenute nella nota pervenuta il 18.03.2020, con cui il CACALANO dava atto dell'utilizzo del mezzo FIAT Doblò anziché della Mercedes, ed a riscontro dell'attendibilità della versione da ultimo offerta rispetto a questo particolare, si esperivano apposite verifiche investigative che permettevano di rilevare che CASSOTTA Massimo Aldo nel periodo in questione (aprile 2008) risultava realmente avere in uso un veicolo Fiat Doblò..*

In particolare, si tratta di un Fiat Doblò Cargo Combi targato DK808PW, acquistato in data 27.09.2007 per un importo di 18.528.00 euro, insieme ad altre attrezzature e materiali vari, grazie al finanziamento ricevuto da *"Sviluppo Italia"* sulla scorta delle agevolazioni previste dal Bando per la concessione di piccoli sussidi adottato nell'ambito della Misura III.1.D.3 del Programma Operativo Regione Basilicata 2000/2006 – Azione 2 - del Fondo Sociale Europeo, prevedendo un investimento in beni ed attrezzature pari a 70.956,42 euro, di cui 42.236,42 da coprire con i contributi pubblici.

La disponibilità del veicolo in capo al CASSOTTA Massimo Aldo ma anche al figliastro CAGGIANO Giuseppe, è documentata dai seguenti continui controlli del territorio operati a carico degli stessi e di ARDOINO Anna Maria, compagna del CASSOTTA Massimo Aldo nonché mamma del CAGGIANO Giuseppe:

- 20.07.2008, alle ore 09.09, in Melfi (Pz). SS 655 Km 50+500, Agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Melfi (Pz) procedevano al controllo del Fiat Doblò targato DK808PV, identificando a bordo dello stesso CASSOTTA Massimo Aldo e ARDOINO Anna Maria, in atti generalizzata;
- 23.09.2009, alle ore 02.20, in Melfi (Pz), piazza Abele Mancini, i Carabinieri del posto procedevano al controllo del Fiat Doblò targato DK808PW, identificando a bordo dello stesso CAGGIANO Giuseppe, in compagnia di URBANO Giuseppe nato a Melfi il 08.03.1984 e CACALANO Giuseppe, in atti generalizzato, attualmente collaboratore di Giustizia;
- 13.10.2009, alle ore 17.28, in Melfi (Pz), via Stazione FFSS, Agenti del Commissariato di P.S. del posto procedevano al controllo del Fiat Doblò targato DK808PV, identificando a bordo dello stesso ARDOINO Anna Maria, in atti generalizzata;
- 23.11.2009, alle ore 23.15, in Melfi (Pz), via Foggia, i Carabinieri del posto procedevano al controllo del Fiat Doblò targato DK808PW, identificando a bordo dello stesso CAGGIANO Giuseppe in compagnia di BATTAGLIA Simone nato a Melfi il 22.02.1988;
- 21.01.2010, alle ore 23.44, in Melfi (Pz), piazza Abele Mancini, i Carabinieri del posto procedevano al controllo del Fiat Doblò targato DK808PW, identificando a bordo dello stesso CAGGIANO Giuseppe e URBANO Stefano, in atti generalizzato;
- 17.09.2011, alle ore 22.16, in Melfi (Pz), via Foggia, i Carabinieri del posto procedevano al controllo del Fiat Doblò targato DK808PV, identificando a bordo dello stesso CAGGIANO Giuseppe;
- 20.11.2010, alle ore 00.14, in Melfi (Pz), via Bologna, i Carabinieri del posto procedevano al controllo del Fiat Doblò targato DK808PW, identificando a bordo dello stesso CAGGIANO Giuseppe, in compagnia di Faina Pasquale, in atti generalizzato;
- 14.10.2011, alle ore 21.54, in Melfi (Pz), contrada Monte Lapis, i Carabinieri del posto procedevano al controllo del Fiat Doblò targato DK808PV, identificando a bordo dello stesso CAGGIANO Giuseppe.

Quanto, invece, alla località di Pignola (Pz) indicata dal CACALANO Adriano, come il posto d'incontro con QUARATINO Angelo ed un suo accompagnatore, dove aveva condotto il LOCONSOLO Saverio ed il CAGGIANO, su indicazione del CASSOTTA Massimo Aldo, va detto che la descrizione fornita corrisponde realmente allo stato dei luoghi riscontrato sul posto dalla PG operante nel corso di un recente sopralluogo. (*vids. allegato n. 11*)."'

Occorre, inoltre, evidenziare le plurime convergenze emerse sin da subito tra la versione offerta da Cacalano Adriano e quella offerta da Loconsolo Saverio, che consentono di ritenere le dichiarazioni rese dall'uno riscontro delle dichiarazioni rese dall'altro e viceversa.

In particolare, entrambi i collaboratori hanno riferito, in termini del tutto collimanti:

- che la Fiat Croma utilizzata per l'omicidio era stata fornita da Riviezzi Saverio;

- che la predetta autovettura era stata ritirata a Pignola a ridosso dell'omicidio e che in quell'occasione erano certamente presenti il Loconsolo e il Caggiano;
- che la Fiat Croma era stata riportata in Melfi dal Caggiano, mentre il Loconsolo aveva svolto le funzioni di "staffettista";
- che oltre al conducente dell'autovettura, che li aveva condotti nel posto in cui si trovava la Fiat Croma, vi era un altro uomo. L'uomo in questione veniva descritto dal Cacalano come "una persona alta" e indicato dal Loconsolo come Giuliano Giuseppe.

Quanto, poi, alle divergenze, gli esiti del confronto operato il 21/05/2020, già in precedenza illustrati, consentono certamente di superarle, avendo il Loconsolo:

- ✓ chiarito, in termini del tutto ragionevoli, le ragioni per le quali non ricordava con quale autovettura si erano recati a Pignola (*"ero solito andare a Pignola varie volte a settimana, con vari mezzi"*);
- ✓ indicato nell'episodio dell'azzardato sorpasso effettuato dal Caggiano (riferito dal Cacalano) l'elemento che aveva rievocato i suoi ricordi con riferimento alla fase del ritiro dell'autovettura;
- ✓ precisato, quanto alla presenza del Quaratino, di non poterla escludere, sia perché, per come aveva riferito, *"...Angelo Quaratino dopo l'omicidio, in un successivo incontro mi fece una battuta con cui mi fece capire che lui era a conoscenza di tutti, e questo potrebbe spiegare che lui fosse presente anche alla consegna dell'autovettura Fiat Croma"* sia perché l'autovettura che li precedeva *"era molto più veloce"* e *"questo potrebbe confermare il particolare della Golf Nera...io spesso dicevo a Cacalano di correre di più se no li perdevamo"*.

Nemmeno può ritenersi, tenuto conto delle rispettive posizioni processuali (il Cacalano, ancorché certamente coinvolto nell'omicidio del Tetta, è stato, comunque, assolto con sentenza passata in giudicato; il Loconsolo è stato, invece, condannato con sentenza, ugualmente passata in giudicato, quale esecutore materiale dell'omicidio del Tetta e ha già beneficiato dell'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152/91), che il Cacalano e il Loconsolo, attraverso le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti di Riviezzi Saverio e Quaratino Angelo, abbiano inteso perseguire finalità ulteriori e diverse rispetto a quella rappresentata dall'accertamento della verità, in assoluta coerenza, peraltro, con la scelta di entrambi di collaborare. Né sono emerse situazioni che possano far ritenere che siano stati mossi da astio nei confronti dei chiamati in correità, avendo entrambi descritto, da intranei al clan Cassotta, come rapporti di collaborazione quelli esistenti tra il clan del quale facevano parte e i Riviezzi.

Conclusivamente, alla luce delle illustrate emergenze investigative, deve ritenersi che Riviezzi Saverio e Quaratino Angelo, così come ipotizzato dagli inquirenti, abbiano fornito ai Cassotta la Fiat Croma utilizzata dal commando che eseguì materialmente l'omicidio del Tetta.

Né possono nutrirsi dubbi, alla luce delle convergenti dichiarazioni rese da Cacalano Adriano e Loconsolo Saverio, in ordine al fatto che Riviezzi Saverio e Quaratino

Angelo fossero perfettamente consapevoli dell'uso che i "melfitani" avrebbero fatto dell'auto da essi loro procurata.

In particolare, il Cacalano riferiva: *"Dopo l'omicidio di TETTA, un paio di mesi, ho accompagnato a Massimo là che parlavano di fare queste estorsioni, quello e quell'altro ... quando Massimo e Saverio parlavano di estorsioni, il fatto della strada di Rionero che vi ho elencato prima ... di Alessandro e cose ... io stavo seduto al tavolino con questa persona con il Golf ... che c'ha il Golf. Omissis...Questo ragazzo disse a me, oh, ci sentiamo il telegiornale, tutte cose, dice, avete fatto un bel servizio là. Lui aveva dato per scontato che io sapevo tutto, no? Questo ragazzo ... forse si pensava che addirittura lo avevo fatto io, magari insieme a Massimo ... questa persona che credo che sia il fratello di ... di Saverio e mi disse, dice, Adriano, ma la macchina l'avete bruciata bene? Dice, che se là, ancora trovano il Dna nostro ... ecco perché vi dico, già me l'hanno detto loro che la macchina ... (...)"*

**A.D.R.:** *Confermo le dichiarazioni di cui mi è stata data lettura, in buona sostanza Saverio RIVIEZZI ed il suo accompagnatore li rivedemmo successivamente all'omicidio TETTA e discutemmo della macchina che loro ci avevano dato appositamente per commettere l'omicidio.*

**A.D.R.:** *Oltre che naturalmente Saverio RIVIEZZI anche Angelo era perfettamente consapevole che la macchina serviva per fare l'omicidio, egli era presente insieme a me quando ne parlavano Saverio RIVIEZZI e CASSOTTA Massimo, e poi successivamente all'omicidio mi chiese spontaneamente se avevamo bruciato bene la macchina al fine di cancellare le impronte o eventuali tracce di DNA....omissis"* e il Loconsolo aggiungeva: *"Vi rispondo che la macchina è stata ritirata da me e Giuseppe CAGGLIANO a Pignola da RIVIEZZI Saverio, al quale il giorno precedente il ritiro della vettura io stesso avevo fatto personalmente la richiesta del veicolo, spiegandogli che ci sarebbe servita per uccidere Giancarlo TETTA. Saverio RIVIEZZI mi rispose ok, va bene, invitandomi a tornare il giorno seguente e che mi avrebbe fatto trovare la vettura."*

D'altra parte, la circostanza che Riviezzi Saverio e Quaratino Angelo avessero piena consapevolezza dell'uso che i "melfitani" avrebbero fatto dell'autovettura che avevano loro procurato trova conforto in ulteriori argomentazioni di ordine logico, che corroborano ulteriormente le provalazioni del Cacalano e del Loconsolo.

Deve, invero, certamente escludersi, in considerazione dei rapporti esistenti tra i Cassotta e i Riviezzi, così come emersi dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Loconsolo Saverio, D'Amato Dario e Cacalano Adriano, e dal testimone di giustizia Stefanutti Natale, che Cassotta Massimo Aldo possa aver deciso di coinvolgere Riviezzi Saverio e i suoi in un grave fatto di sangue senza metterlo al corrente di ciò così come deve ugualmente escludersi che Riviezzi Saverio abbia aderito alla richiesta di Cassotta Massimo Aldo di rubare una macchina nella zona di "competenza" di esso Riviezzi senza informarsi sulle ragioni della richiesta.

Né, nel caso di specie, possono nutrirsi dubbi sulla configurabilità del concorso.

La giurisprudenza, infatti, doo aver chiarito che *"In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificaione del fatto criminoso."* (Cass. pen., sez. I, n. 15860/14), ha avuto modo di precisare che *"...la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.* (Cass. pen., sez. I, n. 7643/14), aggiungendo, altresì, che *"In tema di concorso di persone nel reato, il successivo accertamento della partecipazione di un agente ulteriore rispetto ai soggetti per i quali è stata già esercitata l'azione penale, non dà luogo ad un potenziale contrasto tra giudicati, neppure in modo virtuale ed in astratto, tenuto conto del diverso stadio in cui pendono i procedimenti e della piena conciliabilità dei fatti storici, nè dispiega preclusione alcuna nel procedimento successivamente instaurato, mentre consente in quello pendente l'introduzione di una diversa configurazione dei ruoli tra i concorrenti.* (Cass. pen., sez. V, n. 34853/20).

Orbene, nel caso di specie, la condotta posta in essere dal Riviezzi e dal Quaratino, tradottasi nel reperire, rubandola, una macchina da utilizzare per l'omicidio del Tetta e nel metterla a disposizione dei Cassotta, con la consepevolezza dell'uso che questi ultimi ne avrebbero fatto, integra certamente gli estremi del concorso in omicidio, in quanto evidentemente idonea ad agevolare la preparazione e la consumazione del programmato delitto.

Sussiste, altresì, la contestata aggravante, essendo stato giudiziariamente accertato (si vedano sentenze allegate) come l'omicidio del Tetta sia maturato nel contesto di una vera e propria guerra per il controllo del territorio, che ha visto coinvolti, quali avversari, i Cassotta da un lato e i Delli Gatti/Di Muro dall'altro.

La giurisprudenza, d'altra parte, ha avuto modo di chiarire che *"La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa secondu evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di*

*contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen.*" (Cass. pen., sez. II, n. 27548/19), precisando, altresì, che *"La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe."* (Cass. pen., SS.UU., n. 8545/19).

Orbene, nel caso di specie non possono nutrirsi dubbi in ordine al fatto che il Riviezzi ed il Quaratino, con la condotta posta in essere, abbiano inteso contribuire all'attività di un gruppo operante in un contesto mafioso (circostanza, altresì, avvalorata dal riconoscimento, in sede giudiziaria, del clan Cassotta).

### **Il clan "Riviezzi"**

Prima di verificare se le illustrate emergenze investigative siano idonee ad integrare indizio sufficiente, secondo il grado di cui all'art. 273 c.p.p., in ordine al reato di cui al capo 1) della provvisoria imputazione, è opportuno individuare, attraverso il richiamo dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

La giurisprudenza, in particolare, ha avuto modo di chiarire che *"L'associazione di tipo mafioso si connota per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo che si manifesta internamente attraverso l'adozione di uno stretto regime di controllo degli associati, ma che si proietta anche all'esterno attraverso un'opera di controllo del territorio e di prevaricazione nei confronti di chi vi abita, tale da determinare uno stato di soggezione e di omertà non solo nei confronti degli onesti cittadini, nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa, ma anche nei confronti di coloro che abbiano intenti illeciti, costringendoli ad aderire al sodalizio criminale."* (Cass. pen., sez. II, n. 18773/17), precisando, altresì, che *"Il reato previsto dall'art.416-bis cod. pen. è configurabile non solo in relazione alle mafie cosiddette "tradizionali", consistenti in grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma anche con riguardo alle c.d. "mafie atipiche", costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi del metodo "mafioso" da cui derivano assoggettamento ed omertà, senza, peraltro, che sia necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento."* (Cass. pen., sez. V, n. 44156/18) e che *"Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, con riguardo ad una struttura autonoma ed originale operante in un territorio limitato (c.d. mafia locale), è necessaria la dimostrazione in concreto della forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo, che si caratterizza per la sua "forma libera", potendo essere diretta a*

*minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto le condizioni esistenziali, economiche o lavorative di determinati soggetti, attingendo i diritti inviolabili, anche di tipo relazionale, delle persone, che vengono coattivamente limitate nelle loro facoltà.*" (Cass. pen., sez. II, n. 10255/19).

In estrema sintesi, perché un'associazione per delinquere possa essere ritenuta mafiosa, devono sussistere i seguenti requisiti:

la forza intimidatrice, che deve manifestarsi, come evidenziato "verso l'esterno", in modo da incutere timore nel contesto di riferimento, nel quale viene avvertita, non solo dalle vittime, ma anche da soggetti terzi e, in ultima analisi, dalla collettività, come concreta possibilità del ricorso a ritorsioni, rappresaglie o atti di coercizione fisica;

la condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dalla forza intimidatrice;

le finalità, che devono essere rappresentate, oltre che dall'immediato illecito guadagno derivante dai reati realizzati anche dal controllo del territorio, attraverso l'infiltrazione nel tessuto economico.

Orbene, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, le emergenze investigative, rappresentate dai contributi dichiarativi e dagli esiti delle indagini svolte con riferimento a ciascuno degli ulteriori reati ipotizzati, valutate nella loro complessiva portata, consentano senz'altro di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p.

Occorre, innanzitutto, evidenziare come il gruppo Riviezzi sia stato descritto dai diversi collaboratori (Loconsolo Saverio e D'Amato Dario), dal dichiarante (D'Aversa Antonio) nonché dal testimone di giustizia (Stefanutti Natale) come un'organizzazione di tipo verticistico, nell'ambito della quale Riviezzi Saverio occupa una posizione di sovaordinazione.

La circostanza *de qua*, riferita in termini chiari e univoci di predetti Loconsolo, D'Amato e Stefanutti, trova conferma nel ruolo rivestito dal Riviezzi nell'omicidio del Tetta, ancorché realizzato, il delitto *de quo*, in un periodo coperto dal giudicato di assoluzione. La circostanza che i Cassotta, al fine di procurarsi un'autovettura da utilizzare in occasione dell'omicidio del Tetta, si siano rivolti proprio a Riviezzi Saverio, consente di ritenere che il Riviezzi era, sin da allora, considerato il riferimento del territorio in cui operava.

Che il gruppo Riviezzi sia dotato di una organizzazione di tipo verticistico emerge, altresì, dalle dichiarazioni rese da D'Aversa Antonio, il quale ha riferito di essersi rivolto, per il tramite di Russo Michele, a Riviezzi Vito, evidentemente in grado di intervenire in relazione alla posizione ricoperta nell'ambito dell'organizzazione, per far sì che cessassero le aggressioni perpetrate dal Moukhtari in danno di Santarsiero Rocco. Diverse, poi, sono le vicende, penalmente rilevanti e no, di cui si è dato conto, dimostrative della forza intimidatrice esterna del gruppo facente capo a Riviezzi Saverio.

Rilevano, sotto, il profilo *de quo*:

l'estorsione in danno di Cuzzo Antonio, il quale pure in assenza di azioni intimidatorie violente, oltre a richiedere l'intervento di Telese Ottavio affinché questi, legato a

Rviezzi Saverio da buoni rapporti, lo tutelasse da eventuali ritorsioni, decideva, comunque, sempre al fine di evitare problemi, di lasciare della legna a Riviezzi Vito e Moukhari Abdelkebir;

la tentata estorsione perpetrata in danno di Cerullo Roberto, titolare della gioielleria "18 karati", il quale, pure in assenza di azioni intimidatorie violente, decideva, dopo aver ricevuto la "visita" di Riviezzi Saverio, di rinunciare a riscuotere il credito vantato nei confronti di Pepe Carmela per paura di ritorsioni;

la decisione di Bartolo Santoro di rinunciare a riscuotere il credito vantato nei confronti di Riviezzi Vito per paura di ritorsioni;

la decisione di Triunfo Carmela di rinunciare a riscuotere il credito vantato nei confronti di Moukhari Abdelkebir dopo aver appreso della sua vicinanza ad ambienti criminali e, quindi, sostanzialmente, per paura di ritorsioni.

Orbene, le predette vicende costituiscono la dimostrazione plastica della percezione esterna della forza intimidatrice esercitata dal gruppo facente capo a Riviezzi Saverio, capace di determinare una condizione di assoggettamento e, quindi, di omertà. Sotto il profilo *de quo*, è sufficiente evidenziare che nessuna delle vittime ha inteso denunciare.

Quanto alle finalità perseguite dal gruppo facente capo al Riviezzi, nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che le stesse siano, innanzitutto, rappresentate dall'immediato illecito guadagno derivante dai reati realizzati.

Sotto il profilo *de quo* assume rilevanza il tenore della conversazione intercorsa il giorno 01.07.2017 tra PISCOPO Giovanni e MOUKTARI Abdelkebir, nel corso della quale, quest'ultimo, rivolgendosi al primo, diceva: "quando arrivano i soldi se li vogliono spartire tutti... Quando arriva una mille lire se la "spartono...tutti quanti... Uno deve andare sotto e cento devono spartire, manco è buono." Orbene, la frase *de qua*, il cui tenore è quanto mai univoco, è evidentemente idonea a disvelare l'importanza di determinate attività delittuose nell'economia del gruppo sotto il profilo del sostentamento dello stesso.

Né possono nutrirsi dubbi in ordine al fatto che attraverso le attività delittuose poste in essere il gruppo facente capo a Riviezzi Saverio persegua la diversa ed ulteriore finalità di controllare il territorio.

Sotto il profilo *de quo* rilevano le condotte delittuose di cui ai capi 19) e 24), poste in essere, tra gli altri, da Sabato Salvatore, in quanto evidentemente idonee, oltre che a palesare l'interesse del gruppo ad insinuarsi nel tessuto economico (vicenda relativa alla "Gioca e Vinci s.r.l.s."), anche l'ulteriore interesse ad avere basi logistiche in strutture che rivestono, nella realtà economico-sociale del territorio di riferimento, una importanza strategica (vicenda relativa alla "Bar del Tribunale s.r.l.").

Sintomatica dell'interesse da ultimo individuato è, d'altra parte, anche la tentata estorsione perpetrata in danno di Pennacchio Davide, connessa alla vicenda relativa alla "Bar del Tribunale s.r.l." e finalizzata a sbaragliare la concorrenza.

Ugualmente sintomatiche della finalità di ottenere il controllo del territorio sono la vicenda legata alla tentata estorsione perpetrata in danno di Capoluongo Domenico e la vicenda legata all'estorsione perpetrata in danno di Cerullo Roberto. Ed, invero,

attraverso gli interventi *de quibus* (il primo, riconducibile, tra gli altri, al sodale Russo Michele, finalizzato ad un recupero crediti; il secondo, riconducibile direttamente a Riviezzi Saverio, finalizzato ad ottenere la rinuncia a fare valere un credito), il gruppo persegue, con tutta evidenza, l'obiettivo di accreditarsi presso la collettività al contempo determinando una condizione di assoggettamento.

Le considerazioni svolte consentono, in conclusione, di condividere la ricostruzione accusatoria, non potendosi, alla luce delle emergenze investigative, nutrire dubbi in ordine alla connotazione mafiosa del gruppo facente capo a Riviezzi Saverio.

Sotto il profilo *de quo*, devono essere, altresì, valorizzati i legami dei Riviezzi con altri gruppi la cui mafiosità è stata oggetto di accertamento giudiziale (si pensi ai legami, riferiti dal Loconsolo, dal D'Amato e dallo Stefanutti, non soltanto con il clan Cassotta, ma anche con clan calabresi, che hanno, altresì, costituito oggetto di approfondimenti investigativi di cui si è dato conto).

Si tratta, a questo punto, di individuare i componenti del clan ed il ruolo da ciascuno di essi ricoperto. Si impongono, tuttavia, alcune precisazioni preliminari.

La giurisprudenza, infatti, dopo aver precisato che quando si tratta del delitto di partecipazione ad una associazione per delinquere, la conferma dell'attendibilità di una accusa mossa da un collaboratore di giustizia può provenire anche da un altro collaboratore di giustizia che riferisca un fatto diverso, ma comunque indicativo e significativo della partecipazione all'associazione, a nulla rilevando che sia collocabile in altra epoca, sempre ovviamente compresa nel periodo indicato nella contestazione del reato di partecipazione all'associazione, in quanto in tema di reati associativi il "*thema decidendum*" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, con la conseguenza che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare attività attribuite all'accusato, giacché il fatto da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (in termini, Cass. pen., sez. II, n. 23687/12), ha avuto modo di chiarire che "*In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicitazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che non sia necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poichè il sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale ed all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, sicchè le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa).*" (Cass. pen., sez. V, n. 6882/15) e che "*In tema di chiamata in correità relativa al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, i rapporti - consistenti in contatti, relazioni e frequentazioni - del chiamato con altri esponenti della*

*organizzazione criminale e con i soggetti posti in posizione verticistica, sono, in principio, inidonei, da soli, a fondare la pronuncia di responsabilità per il suddetto reato; tuttavia, in presenza di una chiamata ritenuta intrinsecamente attendibile ed in mancanza di un possibile significato alternativo, le relazioni qualificate costituiscono elementi idonei a rappresentare riscontro esterno individualizzante ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ed a fondare la pronuncia di affermazione di responsabilità.” (Cass. pen., sez. II, n. 18940/17).*

Orbene, tanto premesso, occorre innanzitutto riportare le dichiarazioni rese, con riferimento all'aspetto *de quo*, dai collaboratori di giustizia Loncosolo Saverio e D'Amato Dario nonché quelle rese dal dichiarante D'Aversa Antonio e dal testimone di giustizia Stefanutti Natale.

In particolare,

Loconsolo Saverio ha riferito: *“Il clan Riviezzi è capeggiato da Saverio gli altri affiliato sono RIVIEZZI Domenico, Angelo QUARATINO, Angelo NOLE, Maurizio PESCE, Nicola SARLI, quest'ultimo Saverio non sapeva se ammazzarlo o no perché faceva il doppio gioco, RIVIEZZI sapeva che alcune volte si incontrava con COSSIDENTE Antonio all'insaputa di Saverio poi ci sono MANCINO Franco e TROLA Carlo e un uomo fidato di RIVIEZZI Saverio si chiama Giuseppe di cui non ricordo il cognome ha una panda celeste e qualche volta lo vedevo con una Punto grigio metallizzata di cui mi aveva detto che era della sorella. Giuseppe so che ha una cooperativa non so di pulizia di tutto fare ha fatto anche un annuncio sul giornale dove diceva di non appartenere al clan RIVIEZZI perché qualche giorno prima sopra un giornale uscì ora non ricordo bene qualche articolo che parlava di lui che apparteneva al clan RIVIEZZI, o della cooperativa che lui era un prestanome comunque posso garantirvi che è l'uomo di fiducia di RIVIEZZI. Poi c'è anche un altro che appartiene al clan Riviezzi si chiama Franco non ricordo il cognome ma lo chiamano “sing sing”;*

D'Amato Dario ha riferito: *“Incontrammo Saverio RIVIEZZI, a Pignola in un bosco. Ricordo che ogni volta che dovevamo vederlo era un problema perché dovevamo inerpicarci in questi boschi dove tagliava la legna. Per individuarlo in mezzo a questi boschi ci accompagnava o QUARATINO Angelo, affiliato ai RIVIEZZI oppure SARLI Nicola, detto Sciassi, altro affiliato al Clan RIVIEZZI. In una circostanza per trovare Saverio RIVIEZZI mio fratello si rivolse al fratello di Saverio RIVIEZZI, Domenico, che a detta di mio fratello ma anche di Saverio RIVIEZZI, di QUARATINO e di SARLI, era anch'esso affiliato al Clan RIVIEZZI. In quel periodo in cui ho frequentato i RIVIEZZI, Domenico non era particolarmente operativo, almeno in occasione delle mie visite. Oltre ai soggetti che ho già nominato del Clan RIVIEZZI ho conosciuto in quegli anni certo Rocco BRADICHI. Costui mi venne presentato da Saverio come suo affiliato e persona di fiducia. Faceva parte del Clan ma non so che specifico ruolo gli fosse assegnato. Ho conosciuto anche un figlio di Saverio RIVIEZZI. Non ricordo il nome di questo figlio, all'epoca già spalleggiava il padre, anche se non era affiliato a tutti gli effetti. Questo ragazzo all'epoca era un'adolescente, certamente meno di 18 anni. Dunque era molto giovane e non poteva essere considerato un componente del Clan” e.*

dopo aver visionato un fascicolo fotografico predisposto dalla P.G., ha dichiarato: "Nella foto nr. 1 riconosco con certezza Angelo QUARATINO, di cui ho detto in precedenza. L'ufficio da atto che si tratta di Angelo QUARATINO, nato a Potenza, classe 1981. La fotografia nr. 2 sembra il predetto BRAIDCH, ma non ne sono sicuro, se non è lui è comunque una persona che ho visto girare intorno ai RIVIEZZI. L'ufficio da atto che si tratta di PESCE Maurizio. Ora che sento il nome confermo che si tratta di un affiliato al Clan RIVIEZZI, assomiglia a BRAIDCH ma non è lui, l'ho visto nei boschi proprio insieme a Saverio RIVIEZZI ed è uno a sua disposizione a cui Saverio dava ordini. La foto nr. 3 è proprio Saverio RIVIEZZI. L'ufficio da atto che si tratta di Saverio RIVIEZZI, nato a Pignola, classe 1964. La foto nr. 4 è una persona che ho visto a Pignola ma non so dirvi il nome. L'ufficio da atto che si tratta di BRAIDCH Rocco, nato a Frosinone, classe 1961. Confermo il riconoscimento, tenete conto che sono passati 12 anni, ora che ne sento il nome vi ribadisco che si tratta della persona che ho detto in precedenza e che ho indicato come affiliato dei RIVIEZZI. La foto nr. 5 è il figlio di Saverio RIVIEZZI, che io ho conosciuto da adolescente, in questa foto mi sembra più grande, ma è proprio lui. L'ufficio da atto che si tratta di Vito RIVIEZZI, nato a Potenza, classe 1984. Si è lui è Vito, forse quando aveva 20 anni o 21 sembrava più piccolo di quello che era, ricordo che accompagnava il padre che lo trattava come un "principino". Nella fotografia nr. 6 è persona che non ricordo. L'ufficio da atto che si tratta di RUSSO Vito. La foto nr. 7 non la riconosco. L'ufficio dà atto che si tratta di SPERA Massimo. La Fotografia nr. 8 non la riconosco, prendo atto che si tratta di PECORARO Savino. La foto nr. 9 dovrebbe essere Mimmo RIVIEZZI fratello di Saverio che ho visto una sola volta, e che comunque mi è stato detto dovrebbe essere affiliato al clan RIVIEZZI. L'ufficio da atto che si tratta di RIVIEZZI Domenico, nato a Pignola, classe 1973. Non riconosco nessuno nella foto nr.10. L'ufficio da atto che si tratta di LAMA Gerardo, nato Pignola, classe 1965. Nella foto nr. 11 la riconosco. L'ufficio da atto che si tratta di MOUKHTARI Abdel Kebir, nato a Potenza, classe 1990. Nella foto nr. 12 non riconosco nessuno. L'ufficio da atto che si tratta di Michele RUSSO, nato a Potenza, classe 1992. Nella fotografia nr. 13 riconosco un viso per me noto che ho visto nella zona di Potenza o di Pignola ma non so chi sia. L'ufficio da atto che si tratta di Vincenzo BARRA nato a Potenza, classe 1969. Non riconosco la persona ritratta nella fotografia nr. 14. L'ufficio da atto che si tratta di FRANCO Giacomo, nato Potenza, classe 1994. Nella fotografia nr. 15 non riconosco nessuno. L'ufficio da atto che si tratta di RUSSO Gerardo, nato a Potenza, classe 1996. Nella fotografia nr. 16 riconosco Nicola SARLI, appartenente al Clan RIVIEZZI. L'ufficio da atto che si tratta di SARLI Nicola, nato ad Abriola, classe 1970. L'ufficio da atto che viene mostrata al D'AMATO Dario la foto di SABATO Salvatore e non la riconosce....omissis";

D'Aversa Antonio ha riferito: "No, non appartengo a nessun gruppo criminale. Io conosco tale Rocco SANTARSIERO di Potenza detto Pupetto, che ha avuto dei problemi con un certo Kebir di Pignola che è legato a Vito RIVIEZZI di Pignola. Rocco SANTARSIERO è stato più volte picchiato da Kebir. Rocco SANTARSIERO comprava

la droga da Kebir, e a seguito dei problemi che aveva con quest'ultimo, mi chiese di parlare con Vito RIVIEZZI che io conosco per via della comune passione per le corse automobilistiche, dopo aver parlato con Vito RIVIEZZI quest'ultimo mi assicurò che non avrebbe più toccato il SANTARSIERO, un giorno dopo aver risolto la questione incontrammo Michele RUSSO che disse al SANTARSIERO che se voleva continuare a lavorare (vendere la droga su Potenza) doveva comprarla da loro, fino a quel momento il SANTARSIERO comprava la droga a Napoli. Il SANTARSIERO rispose che andava bene ma che lui doveva ancora pagare alcuni quantitativi di droga che aveva acquistati a Napoli omissis...mi recai di persona a Pignola per incontrare Vito RIVIEZZI, lo stesso, dopo un lungo convincimento da parte mia nel mettere pace tra il SANTORO, RIVIEZZI e il Kebir mi garantiva che al SANTARSIERO da lì in poi non gli sarebbe accaduto più nulla, a patto che il SANTARSIERO doveva tenere la bocca al proprio posto è che non doveva parlare di loro né di bene né di male. Poco più di un mese, non ricordo con precisione, ma dopo aver messo pace tra i Pignolesi e il SANTARSIERO, mentre io e il SANTARSIERO ci stavamo portando presso la sua abitazione in Bucaletto, venivamo fermati da Michele RUSSO, nostro amico comune, ma soprattutto amico di KEBIR e Vito RIVIEZZI, che ci riferiva che il KEBIR mandava a dire al SANTARSIERO che, in merito alla lettera la questione era chiusa e che poteva stare tranquillo, ma nel contesto mandava anche a dire, che se il SANTARSIERO voleva continuare a lavorare la sostanza doveva prenderla anche da loro, doveva fare un pò e un po', altrimenti poteva farsi le valige e andarsene da Potenza, perché su quel fronte comandavano loro è non i Napoletani, il SANTARSIERO per evitare discussioni è per paura accettò, ma disse al RUSSO di riferire al Kebir, che lui non sarebbe mai salito a pignola per acquistare la sostanza ché, dovevano essere loro a trovare il modo per come fargliela arrivare, gli disse anche che non poteva prenderla sempre, in quando l'altro fornitore oltre ad avanzare dei soldi per le sostanze precedentemente acquistate da lui, lo stesso gli faceva anche credito, alchè il RUSSO si riceva nuovamente dal Kebir per riferirgli ciò che il SANTARSIERO gli aveva detto, dopo qualche ora il RUSSO si ripresentava nell'abitazione del SANTARSIERO in Bucaletto, dove gli riferiva che il Kebir era d'accordo è che ogni volta che doveva acquistare la sostanza ci avrebbe pensato lui, cioè il RUSSO, ad andarla a prenderla e portargliela, in più gli riferiva che casomai qualche volta gli sarebbero mancati i soldi per acquistarla, purchè si trattasse per poco tempo, anche loro erano di disposti a fargli credito. Omissis"; Stefanutti Natale ha riferito: "Salvo ad indicarvi nel corso del presente atto ulteriori soggetti affiliati a questo Clan che noi chiamavamo i Pignolesi (a volte veniva usato il soprannome di Fischietta) erano Saverio RIVIEZZI, capo indiscusso, Vito RIVIEZZI, che era il figlio di Saverio, ed aveva un ruolo importante nel sodalizio in quanto era la persona di fiducia di suo padre e lo sostituiva in tutto e per tutto nei periodi di detenzione. Inoltre vi è il fratello di Saverio RIVIEZZI che si chiama Domenico che pure è uno dei capi dell'organizzazione, tutte e tre queste persone son in grado di riconoscerle e le ho viste in più circostanze. Devo poi rappresentare che vi è un altro soggetto importante in questo Clan, che si chiama Kebir, persona di massima fiducia

della famiglia RIVIEZZI, che pure ho visto e sarei in grado di riconoscere. Lo conosco da quando era ragazzino poiché frequentava il bar di mia proprietà nel centro storico di Potenza... a proposito del Clan RIVIEZZI ricordo che un uomo di Vito RIVIEZZI, tale Sabato, che mio padre chiamava il ragnetto in quanto aveva sul collo il tatuaggio di una ragno o di una ragnatela, venne a casa mia e si incontrò accompagnato da uno spacciatore dei RIVIEZZI che si chiama Luigi MIGLIONICO di Potenza. Questo MIGLIONICO sia detto per inciso oltre che spacciare gestiva le sale giochi insieme ad ABRUZZESE e a tale Michele LAGUARDIA, circostanze che conosco bene in quanto mio padre aveva forti interessi in questo settore, interessi che poi sfociarono nell'omicidio di Donato ABRUZZESE. Tornando all'incontro di cui sopra lo stesso si svolse non in mia presenza, tuttavia quando se ne andarono da casa MIGLIONICO e SABATO, sentii i commenti di mio padre e di Donato LORUSSO, che sostanzialmente erano assai soddisfatti in quanto dicevano di aver sistemato finalmente la situazione. In pratica compresi dal loro discorso che SABATO era venuto a chiedere a mio padre e a LORUSSO Donato di poter continuare a lavorare presso l'Ospedale di Potenza, se non sbaglio con la società Kuadra. Non ricordo se il SABATO fosse stato proprio licenziato o se gli avessero ridotto i compiti, certo è che mio padre diceva che gli aveva opposto un rifiuto e non era possibile per lui avere lo stesso incarico di prima. Compresi, ma questa per la verità è un mia deduzione, mentre il resto l'ho sentito direttamente, che l'arrivo del MIGLIONICO era stato preceduto da una "ambasciata" del Vito RIVIEZZI di cui il SABATO era un uomo fidato, il quale voleva intercedere presso mio padre per "apparare" la situazione. Certamente ricordo che sia mio padre che LORUSSO dicevano che SABATO era uomo di Vito RIVIEZZI ma che non gliene importava nulla perché a Potenza comandavano loro, e soprattutto in Ospedale comandavano loro... Tenete presente qual'era l'atteggiamento di massima di Donato LORUSSO e di mio padre verso i RIVIEZZI: ritenevano che si trattasse di un Clan in cui le persone veramente affidabili "serie" fossero poche e cioè i tre RIVIEZZI, il QUARATINO Angelo, il KEBIR, Maurizio PESCE e qualcun altro ancora, poi avevano intorno una serie di ragazzi sicuramente fidelizzati ma che facilmente si lasciavano andare ad eccessi che li portavano a creare confusione e a richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine".

Orbene, non può non rilevarsi l'assoluta convergenza delle riportate dichiarazioni in ordine alla posizione verticistica di Riviezzi Saverio, il cui diretto coinvolgimento in alcune delle vicende estorsive descritte rileva quale elemento di riscontro.

Rilevano, altresì:

quanto a Riviezzi Vito, le dichiarazioni rese da D'Amato Dario, D'Aversa Antonio e Stefanutti Natale, che, oltre a riscontrarsi reciprocamente, trovano conferma nel diretto coinvolgimento di Riviezzi Vito in alcuni dei reati-fine. Per quanto concerne, poi, il ruolo rivestito, sono decisive le dichiarazioni rese da D'Aversa Antonio, dalle quali emerge una posizione di sovraordinazione, verosimilmente legata al suo rapporto con Riviezzi Saverio (Riviezzi Vito è il figlio di Riviezzi Saverio), in quanto riscontrate dagli accertamenti operati dalla P.G.:

quanto a Moukhtari Abdelkebir, le dichiarazioni rese da D'Aversa Antonio e Stefanutti Natale, che oltre a riscontrarsi reciprocamente, trovano conferma nel diretto coinvolgimento del Moukhtari nella maggior parte dei reati fine. Tale coinvolgimento è, altresì, idoneo a disvelarne il ruolo di fiduciario di Riviezzi Saverio;

quanto a Quaratino, le dichiarazioni rese da Loconsolo Saverio, D'Amato Dario e Stefanutti Natale, che costituiscono le une riscontro delle altre e trovano granitica conferma nel diretto coinvolgimento del Quaratino nell'omicidio di Tetta Giancarlo. L'omicidio *de quo*, infatti, ancorché realizzato in un periodo coperto dal più volte richiamato giudicato di assoluzione, è, comunque, idoneo a disvelare la vicinanza del Quaratino a Riviezzi Saverio;

quanto a Pesce Maurizio, con riferimento al quale, tuttavia, non vi è richiesta di misura cautelare, le dichiarazioni rese da Loconsolo Saverio e Stefanutti Natale, che costituiscono le une riscontro delle altre;

quanto a Braidich Rocco, con riferimento al quale, tuttavia, non vi è richiesta di misura cautelare, le dichiarazioni rese da D'Amato Dario e Stefanutti Natale, che costituiscono le une riscontro delle altre;

quanto a Giuliano Giuseppe, con riferimento al quale, tuttavia, non vi è richiesta di misura cautelare, le dichiarazioni rese da Loconsolo Saverio e Cacalano Adriano, che costituiscono le une riscontro delle altre;

quanto a Russo Michele, le dichiarazioni rese da D'Aversa Antonio e Stefanutti Natale, che costituiscono le une riscontro delle altre;

quanto a Sabato Salvatore, le dichiarazioni rese da Stefanutti Natale, che trovano significativa conferma nel coinvolgimento del medesimo in molteplici reati fine;

quanto a Campanella Giuseppe, rileva il diretto coinvolgimento del medesimo nei gravi reati contro il patrimonio di cui si è dato conto (la tentata rapina e il furo aggravato), che costituisce indice sintomatico di partecipazione criminosa;

quanto a Lama Gerardo, rileva il ruolo dal medesimo svolto in relazione al circolo ricreativo denominato "Il dopo lavoro", che, come si è avuto modo di evidenziare, è nella completa disponibilità del gruppo criminale, fungendo da base logistica di Riviezzi Saverio e dei suoi sodali. Rilevano, in particolare, le dichiarazioni rese da Telesca Cristiano e Marsico Vito.

Diversamente, ritiene questo giudice che gli elementi raccolti non siano sufficienti per sostenere l'intraneità al sodalizio di Russo Gerardo, Russo Vito, Riviezzi Francesco Michele e Barra Michele.

Ed, invero:

quanto a Russo Gerardo e Russo Vito, di essi riferisce esclusivamente Stefanutti Natale, il quale tuttavia fa generico riferimento ai fratelli Russo. Peraltro, Russo Vito non risulta direttamente coinvolto in alcuno dei reati fine e il coinvolgimento di Russo Gerardo nel reato di cui al capo 26) della provvisoria imputazione potrebbe trovare spiegazione nel suo rapporto di collaborazione con Vaccaro Bernardino;

quanto a Barra Vincenzo, il quale non risulta coinvolto in alcuno dei reati fine, del medesimo riferisce esclusivamente Stefanutti Natale Michele;

quanto a Riviezzi Francesco Michele, il quale non risulta coinvolto in alcuno dei reati fine, non viene menzionato né dai collaboratori né da D'Amato Dario né, tantomeno, da Stefanutti Natale.

Peraltro, a parere di questo giudice, la circostanza che il Riviezzi sia il capo del sodalizio di matrice mafiosa operante nella provincia di Potenza ed avente base operativa in Pignola, la cui esistenza è emersa dal complesso delle emergenze investigative esaminate, consente di riferire al medesimo anche le condotte delittuose di cui ai capi 8) e 9) della provvisoria imputazione, non potendosi ragionevolmente sostenere che fatti tanto gravi, anche in relazione alle conseguenze che potrebbero derivarne, vengano realizzati senza l'autorizzazione del capo.

Si tratta a questo punto di verificare se sussista l'aggravante di cui all'art. 416 bis1 c.p., contestata nella forma dell'agevolazione con riferimento ai reati di cui ai capi 7), 12), 19), 22), 24) e 26) della provvisoria imputazione, nonché se sussista l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3. c.p., contestata con riferimento ai reati di cui ai capi 3), 8), 22) della provvisoria imputazione.

Quanto alla circostanza da ultimo richiamata, il ruolo di capo di Riviezzi Saverio (capi 3 e 8) e di Riviezzi Vito (capo 3) e il ruolo di partecipi di Riviezzi Domenico (capo 3), di Moukhtari Abdelkebir (capi 3, 8 e 22), di Campanella Giuseppe (capo 8) e di Sabato Salvatore (capo 22) consentono certamente di ritenerla integrata.

La giurisprudenza, d'altra parte, ha avuto modo di chiarire che *"Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen., non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante."* (Cass. pen., sez. II, n. 33775/16).

Risulta integrata anche la circostanza dell'agevolazione mafiosa.

La giurisprudenza, infatti, oltre ad aver chiarito che *"La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe."* (Cass. pen., SS.UU., n. 8545/19), ha avuto modo di precisare che *"La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen."* (Cass. pen., sez. II, n. 27548/19).

Orbene, nel caso di specie, le emergenze investigative complessivamente valutate consentono di ritenere che i reati di cui ai capi 7), 12), 19), 22), 24) e 26) della

provvisoria imputazione sono stati posti in essere al fine di agevolare il controllo del territorio da parte di Riviezzi Saverio e dei suoi sodali.

Ritiene, invero, questo giudice:

quanto ai reati di cui ai capi 7) e 26), che attraverso le relative condotte il gruppo si sia sostanzialmente accreditato presso la collettività, determinando, contestualmente, una condizione di assoggettamento;

quanto ai reati di cui ai capi 19), 22) e 24), che attraverso le relative condotte il gruppo, oltre che inserirsi nel tessuto economico, si sia anche garantito uno punto di osservazione privilegiato all'interno del Palazzo di Giustizia, così ulteriormente affermando una posizione di forza sul territorio di riferimento;

quanto al reato di cui al capo 12), che attraverso la relativa condotta il gruppo abbia, comunque, rimpinguato le proprie risorse economiche.

&&&&&&

#### RICHIESTA DEPOSITATA IL 30/05/2020

##### A) PREMESSA

In via preliminare, si impongono alcune precisazioni di ordine metodologico. Ed, invero, atteso che la richiesta del P.M. è davvero puntuale nella ricostruzione fattuale e nella indicazione degli elementi investigativi posti a fondamento delle conclusioni cautelari, ritiene questo giudice di poterla integralmente richiamare, al netto delle valutazioni, che verranno nel prosieguo autonomamente effettuate ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c, c.p.p.

Sulla legittimità di una tale tecnica motivazionale non possono, d'altra parte, nutrirsi dubbi. La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che *“È evidente che una lettura ragionevole, ed epistemologicamente corretta, della nuova formulazione della norma impone di ritenere che valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme. L'autonomia valutazione, dunque, è compatibile con la tecnica di riduzione «per incorporazione» allorquando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale, eventualmente anche sotto il profilo della graduazione delle misure o del rigetto parziale di alcune richieste; soprattutto nei casi di richiamo diretto (evidenziato dall'utilizzo delle virgolette), «per incorporazione», della richiesta del P.M., e allorquando questa contenga prevalentemente, come sovente si registra, una esposizione delle fonti di prova, la cui valutazione è rimessa all'efficacia c.d. «autoevidente», il controllo giurisdizionale del giudice della cautela deve consistere in una argomentata, per quanto succinta, valutazione in ordine alla connessione degli elementi probatori ed alla loro efficacia dimostrativa”* (Cass. pen., sez. III, n. 28958/16), precisando che *“la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza è osservata anche quando il giudice riporta nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, anche mediante il rinvio per relationem al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un*

*effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto*" (Cass. pen., sez. III, n. 840/15); che *"è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del PM che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica"* (Cass. pen., sez. II, n. 3289/15) e che *"il requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice l'obbligo del vaglio critico delle risultanze investigative tramite un'attività ricostruttiva ed esplicativa, che, tuttavia, non implica, con riferimento all'esposizione della parte narrativa del provvedimento, la necessità di una riscrittura originale del testo della richiesta del P.M."* (Cass. pen., sez. III, n. 48962/15).

#### **B) RICHIESTA DEL P.M. (integralmente trascritta)**

...Gli interessi illeciti che orbitano attorno alla società *"Bar del Tribunale srl"*, affidataria della gestione dell'esercizio bar-caffetteria presso il Palazzo di Giustizia di Potenza e già oggetto delle contestazioni di cui ai capi 19-20-21-22 della richiesta cautelare, continuano tuttora a rivestire un'allarmante portata criminogena, come da ultimo desumibile dalla denuncia querela sporta il 27 novembre u.s. da LOVALLO Donata Maria per un'estorsione di cui è rimasta vittima il precedente 24 novembre.

Si rammenta che, come ampiamente argomentato nella richiesta cautelare, la LOVALLO fino a quel momento era stata impiegata come *"testa di legno"* della predetta società, al cui interno rivestiva le cariche di amministratore unico e rappresentante legale, a fronte della gestione materiale ed effettiva concentrata nelle mani di SABATO Salvatore e NELLA Barbara la quale, il 14.12.2017, aveva ceduto alla prima il 90% del capitale sociale.

In sede di denuncia querela, la prefata LOVALLO riferiva, in sintesi, di essere stata costretta da SABATO Salvatore, dietro minaccia formulata nei seguenti termini: "se parli o se mi vai a denunciare ti taglio la testa!!!!" a firmare la scrittura privata di cessione dell'intera sua quota di partecipazione della società *"Bar del Tribunale srl"*, venendo condotta, a tal fine, presso l'Area di Servizio Autogrill al Km. 49+550 carr. sud. dove sopraggiungevano, a bordo di una vettura dalla stessa indicata in una Fiat 500 di colore rosso, due soggetti che la donna indicava in un tale Riccardo e in D'ANIELLO Gennaro il quale le sottoponeva dei fogli per la firma, profferendo le seguenti espressioni "Firma qua, così esci dal bar e non hai più nessun problema, sei libera, sei fuori!!".

Di seguito si riportano i passaggi rilevanti della denuncia/querela.

(...) *"Premetto di essere amministratore unico dell'attività commerciale denominata "Bar del Tribunale Srl" con sede in Potenza via Nazario Sauro snc, precisamente questo bar si trova all'interno del Tribunale di Potenza e attualmente io vado qualche volta a dare una mano se serve ma vi lavorano due dipendenti fissi: Terminio Michele e la mia amica Nella Barbara.*

*Ho preso in gestione questo bar dal 2017, ma non ricordo bene la data, infatti è la mia amica Nella Barbara che si occupa di tutta la gestione del bar. Lei si occupa di tutta l'attività commerciale del bar, fa tutti i conti, nel senso che tiene anche la contabilità e paga anche i dipendenti, io non sono pratica di tutte queste cose, lei*

prepara le carte poi io le firmo. In data 24.11.2020 alle 16.00 circa, mentre mi trovavo a casa ad Avigliano, ho ricevuto una telefonata sul mio vecchio numero di cellulare di cui non ricordo l'utenza, da parte di SABATO Salvatore, nato il 29.8.1973 a Bella e residente a San Cataldo di Bella, ex compagno della mia amica Nella Barbara con la quale ha anche avuto un figlio, che ha il seguente numero 3487450028, il quale mi diceva che sarebbe venuto a prendermi per fare un servizio, senza specificare oltre. Alle ore 17.00 passava da casa mia con una autovettura Mini Cooper di colore nero, ed insieme partivamo per andare a Potenza. Voglio precisare che il Sabato Salvatore oltre ad essere un mio amico e anche il mio titolare di lavoro perché ha una impresa di pulizie, ed io spesso lavoro come dipendente per lui, infatti pulisco condomini, uffici, appartamenti. Durante il tragitto mi diceva che dovevamo fare questa cosa e mi diceva in maniera molto decisa, testualmente: "se parli o se mi vai a denunciare ti taglio la testa!!!!", dopo questa frase mi sono molto spaventata. Arrivati, alle 19.00 circa, nel parcheggio dell'"Area di servizio dell'Autogrill" al km 49+550 carr. sud, ci fermavamo e restavamo in macchina ad aspettare degli amici che dovevano arrivare da Napoli. Verso le 20.00 circa, arrivavano sul posto con una macchina, tipo una fiat 500 di colore rosso, ma non sono sicura, e scendevano da questa due persone, uno sulla cinquantina di nome Riccardo alto 1.60 con pochi capelli rasati di colore castano con un giubbino di pelle bordeaux e l'altro DANIELO Gennaro alto 1.80 circa con capelli brizzolati all'indietro, entrambi avevano delle valigette. La mia amica NELLA ha anche i loro numeri di telefono. Dopo Gennaro prendeva dei fogli dalla sua valigetta e poggiandoli sulla sua macchina, dal lato bianco del foglio, perché le altre pagine erano scritte, mi diceva: "Firma qua, così esci dal bar e non hai più nessun problema, sei libera, sei fuori!!". Dopo aver apposto la mia firma su tre o quattro pagine dal lato bianco dei fogli, siamo andati a prendere insieme un caffè all'autogrill. Poi alle ore 20.30 circa venivo riaccompagnata a casa da SABATO Salvatore, anche se io ero sconvolta ed impaurita per tutto quello che era successo. Non ho altro da aggiungere"(...)

A riscontro di quanto denunciato da LOVALLO Donata Maria, si procedeva all'acquisizione delle immagini delle videocamere di sorveglianza, all'acquisizione dei dati di traffico telefonico ed allo svolgimento di verifiche documentali presso la Camera di Commercio di Potenza.

Con specifico riferimento al primo profilo d'indagine, preliminarmente, grazie alle interrogazioni effettuate in banca dati (SDI) si accertava che in data 27.04.2020 l'indagato D'ERCOLE Riccardo era stato controllato alla guida dell'autovettura Opel Adam di colore rosso, targata FF688VG.

Occorre da subito precisare, *incidenter tantum*, che, come noto, tale vettura per sagoma, dimensioni, segmento e *desing*, appare del tutto simile alla FIAT 500, indicata in denuncia dalla LOVALLO – che, per altro, sul punto così riferiva: "(...) arrivavano sul posto con una macchina, tipo una fiat 500 di colore rosso, ma non sono sicura (...)" - di tal che la palese somiglianza dei due modelli di vettura appare del tutto idonea ad ingenerare una fisiologica confusione in soggetti non particolarmente esperti di automobili.

Del resto a fugare ogni dubbio sull'attendibilità della LOVALLO, sotto quest'aspetto, soccorre la corrispondenza del colore (rosso) del mezzo.

Assodato, dunque, che il D'ERCOLE avesse in uso la vettura Opel Adam di colore rosso, targata FF688VG, la successiva verifica in banca dati "SCNTT" – Sistema

Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti, quale primo riscontro della ricostruzione fatta dalla LOVALLO, consentiva di accertarne il transito in data 24.11.2020 sul territorio del Comune di Potenza, in quanto alle ore 12.21.25 la stessa veniva registrata sulla SS 407 "Basentana", all'uscita di contrada Bucaletto, in direzione Taranto, al quale seguiva alcuni minuti più tardi, alle 12.23.15, un ulteriore transito sempre in contrada Bucaletto, innesto SS 407 "Basentana".

Tali evidenze venivano ulteriormente corroborate dall'acquisizione delle immagini delle video camere di sorveglianza attive presso l'area di servizio del "Motel Agip" di Potenza, sito sulla SS 407 "Basentana", che consentivano di riscontrare visivamente l'incontro del 24.11.2020 su cui ha riferito la LOVALLO nella denuncia querela del 27.11.2020.

Di seguito si riporta la ricostruzione dei segmenti dell'incontro, come immortalato dalle suddette immagini, nei termini in cui è stato ricostruito dalla PG operante.

*"Tali evidenze investigative venivano ulteriormente riscontrate ed arricchite, in termini oggettivi, con l'acquisizione delle immagini delle video camere di sorveglianza attive presso l'area di servizio del "Motel Agip" di Potenza, sito sulla SS 407 "Basentana", dalla cui analisi era possibile rilevare alle ore alle ore 12.00.57 (ndr. ovvero le 11.28 vedasi annotazione di servizio) circa l'arrivo dell'autovettura Opel Adam targata FF688VG di colore rosso (cfr. fotogramma nr.01) che sosta innanzi l'ingresso dell'Autogrill con il conducente che scende dal veicolo qualche secondo dopo (cfr. fotogramma nr.02)*

*I frames che seguono, estrapolati dalle immagini video in questione, rendono immediatamente visibile il dato investigativo e di riscontro acquisito, sia con riguardo alla presenza dell'autovettura Opel Adam in uso all'indagato D'ERCOLE Riccardo che con riferimento al luogo (ndr. "Motel Park") indicato dalla denunciante LOVALLO Donata Maria, come quello nel quale era stata portata dal SABATO Salvatore.*

*Le riproduzioni fotografiche consentono, inoltre, di rilevare la presenza di due soggetti, identificabili negli indagati D'ERCOLE Riccardo e D'ANIELLO Gennaro che scesi dal mezzo facevano ingresso nel bar dell'Autogrill dell'area di servizio (cfr. fotogramma nr.03):*

*Subito dopo, alle ore 12.29.10 circa, nella parte superiore del lato sinistro dell'immagine si scorgevano altre due persone, un uomo e una donna, identificabili questi ultimi negli indagati SABATO Salvatore e LOVALLO Donata Maria, che pure facevano ingresso nel bar dell'Autogrill dell'area di servizio, con il SABATO Salvatore che stringeva tra le mani alcuni fogli di carta:*

*Dopo circa venti minuti, alle ore 12.52.16 (ndr. ovvero le 12.20 circa reali) circa, le telecamere dell'area di servizio, facevano registrare l'uscita dell'autovettura Opel Adam targata FF688VG di colore rosso in uso all'indagato D'ERCOLE Riccardo che guadagnava la corsia d'immissione sulla SS 407 "Basentana", in direzione Matera, contestualmente si registra la stessa manovra da parte dell'autovettura Mini Cooper di colore nero targata CD668TG in uso a SABATO Salvatore che segue a breve distanza la Opel:*

*Seguita, alcuni secondi dopo, alle ore 12.52.24 circa, dall'autovettura Mini Couper targata CD668TG in uso all'indagato SABATO Salvatore".*

La ricostruzione dei transiti di quel giorno, consentiva di accertare che il suddetto veicolo era partito alle ore 09:25 da Pianura di Napoli, transitando prima per l'autostrada "Napoli/Salerno" poi per l'autostrada "Salerno/Reggio Calabria" e dopo aver raggiunto la città di Potenza, faceva rientro a Napoli percorrendo all'inverso le stesse arterie autostradali.

Le verifiche più ad ampio raggio svolte dalla PG operante hanno consentito di accertare ulteriori transiti della vettura OPEL Adam tg. FF688VG nella città di Potenza avvenuti nei giorni seguenti, ed in particolare nell'arco temporale compreso fra il 26.11.2020 ed il 11.12.2020, come analiticamente indicati alle pagg. 9-10 dell'informativa del 16.12.2020 a cui si fa integrale rinvio.

Un ulteriore versante debitamente scrutinato a riscontro dei fatti di cui alla denuncia querela proposta da LOVALLO Maria Donata è quello relativo al traffico telefonico ed alle celle di aggancio delle utenze in uso a D'ANIELLO Gennaro e D'ERCOLE Riccardo la cui disamina ha restituito un quadro degli spostamenti e dei contatti pienamente sovrapponibile a quello che è stato possibile ricostruire dalla visione delle immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza dell'area di servizio del "Motel Agip" di Potenza, sito sulla SS 407 "Basentana".

In estrema sintesi, il tracciamento telefonico ha confermato, da un lato, i contatti che ambedue i soggetti campani, D'ERCOLE Riccardo e D'ANIELLO Gennaro, nella giornata del 24.11.2020, hanno intrattenuto tra di loro, con TREPICIONE Mirone Armando e con SABATO Salvatore e, dall'altro, i loro spostamenti geografici, di andata e ritorno, fra Campania e Basilicata. Più nel dettaglio, con riferimento all'utenza nr. 3896625562 intestata ed in uso a D'ANIELLO Gennaro, in data 24.11.2020 venivano rilevati contatti telefonici con l'utenza nr. 3487450028 intestata a SABATO Salvatore, con l'utenza nr. 3923076063 intestata a D'ERCOLE Riccardo e con l'utenza nr. 3332778924 intestata a TREPICIONE MIRONE Armando.

A fini di riscontro della versione della LOVALLO, si è proceduto, altresì, ad analizzare i dati relativi alla localizzazione che hanno consentito di accertare che il D'ANIELLO alle ore 10.45.18, veniva contattato da TREPICIONE MIRONE Armando, nel mentre il suo cellulare agganciava cella telefonica di Via G. Palumbo sul territorio di Cava dei Tirreni. A distanza di poco più di due ore, segnatamente alle 12.52.07 si registrava un nuovo contatto telefonico fra i due, in occasione del quale l'utenza del D'ANIELLO Gennaro agganciava la cella telefonica in Località Fosso in agro del Comune di Sicignano degli Alburni, posto in corrispondenza dello svincolo autostradale per Potenza.

In sostanza, dalla disamina dei dati di aggancio delle celle telefoniche è possibile stabilire che la mattina del 24.11.2020 il D'ANIELLO Gennaro sia partito da Mugnano di Napoli dirigendosi in direzione Reggio Calabria, percorrendo l'autostrada Napoli/Salerno e successivamente l'autostrada Salerno/Reggio Calabria. Tale percorso risulta perfettamente sovrapponibile a quello effettuato dall'autovettura Opel Adam targata FF688VG nella giornata del 24.11.2020 rilevato a mezzo del Sistema Centralizzato Targhe e Transiti in uso alle forze di Polizia posto che alle ore 10.40.53 viene rilevato il transito in località Nocera Inferiore svincolo Km 36+500 direzione

322

Salerno. Qualche ora più tardi, dopo aver raggiunto e transitato sul territorio di Potenza il predetto veicolo alle ore 13.39.26 viene rilevato in transito in località Nocera svincolo Km 36+500, direzione Napoli. Nella tabella di seguito riportata vengono sintetizzati i contatti telefonici, a cui prima si è fatto cenno, intercorsi il 24.11.2020 fra l'utenza nr. 3896625562 in uso all'indagato D'ANNIELLO Gennaro e l'utenza nr. 3487450028 intestata ed in uso all'indagato SABATO Salvatore.

DATA	ORA	DURATA	CHIAMANTE	CELLA INIZIO CHIAMANTE	CHIAMATO	CELLA INIZIO CHIAMATO
24/11/2020	14 25 17	122	3487450028 SABATO SALVATORE	78174 42 PZ AVIGLIANO Località Quattrocchi	3896625562 D'ANNIELLO GENNARO	78436 41 NA VOLLA VIA L'FRANO 14
24/11/2020	14 54 27	0	3487450028 SABATO SALVATORE	78174 42 PZ AVIGLIANO Località Quattrocchi	3896625562 D'ANNIELLO GENNARO	75236 52 NA MELITO DI NAPOLI c/o Stazione Radio Base
24/11/2020	14 59 00	95	3487450028 SABATO SALVATORE	45066 931 PZ AVIGLIANO Località Quattrocchi - UMTS Sett 7	3896625562 D'ANNIELLO GENNARO	75236 52 NA MELITO DI NAPOLI c/o Stazione Radio Base
24/11/2020	17 43 52	0	3487450028 SABATO SALVATORE	78174 52 PZ AVIGLIANO Località Quattrocchi	3896625562 D'ANNIELLO GENNARO	
24/11/2020	18 12 58	70	3487450028 SABATO SALVATORE	45066 926 PZ RUOTI Contrada Incasciature - UMTS Sett 9	3896625562 D'ANNIELLO GENNARO	78207 54 NA MUGNANO DI NAPOLI Via Aldo Moro,51 c/o centrale TELECOM
24/11/2020	18 45 06	174	3896625562 D'ANNIELLO GENNARO	78207 54 NA MUGNANO DI NAPOLI Via Aldo Moro,51 c/o centrale TELECOM	3487450028 SABATO SALVATORE	78533 32 PZ RUOTI Contrada Incasciature

Analogamente, per quanto attiene all'utenza n. 3923076063, intestata ed in uso a D'ERCOLE Riccardo, l'analisi dei dati di traffico telefonico del 24.11.2020 ha consentito di rilevare contatti telefonici con l'utenza nr. 3487450028 intestata a SABATO Salvatore e con l'utenza nr. 3896625562 intestata a D'ANNIELLO Gennaro. Per quanto attiene alla localizzazione, è emerso un contatto delle ore 10.49.20 con SABATO Salvatore, in occasione del quale l'utenza in uso a D'ERCOLE Riccardo risultava agganciare la cella telefonica di L.go Plebiscito n.6 in agro del Comune di Salerno.

Alle successive ore 13.48.47 la medesima utenza risulta agganciare una cella sul territorio di Torre Annunziata e alle ore 14.39.27 si registra un contatto telefonico con l'utenza in uso a SABATO Salvatore.

L'attività di localizzazione dell'utenza in uso a D'ERCOLE Riccardo ha consentito di stabilire che quest'ultimo, nella giornata del 24.11.2020, sia partito da Bologna alla volta di Napoli, verosimilmente in aereo, per poi dirigersi a Potenza insieme a D'ANIELLO Gennaro a bordo della vettura OPEL Adam tg. FF688VG con cui faceva dapprima ritorno a Napoli per poi portarsi nuovamente a Bologna, dove veniva localizzato alle ore 21.05 circa.

Per quanto attiene ai contatti telefonici intercorsi il 24.11.2020 fra D'ERCOLE Riccardo e SABATO Salvatore, gli stessi sono sintetizzati nella tabella esplicativa di seguito riportata.

		DURATA	CHIAMANTE	CELLA INIZIO CHIAMANTE	CHIAMATO	CELLA INIZIO CHIAMATO
		20	3487450028 SABATO SALVATORE	79580 13 PZ POTENZA c.da Botte via Piani del Mattino c/o SR3 H3G	3923076063 D'ERCOLE RICCARDO	79241 31 SA SALERNO Largo Plebiscito 6 - SALERNO
24/11/2020	14:24:11	0	DATA	ORA	3923076063 D'ERCOLE RICCARDO	
24/11/2020	14:24:45	1	24/11/2020	10:49:20	3923076063 D'ERCOLE RICCARDO	
24/11/2020	14:39:27	46	3923076063 D'ERCOLE RICCARDO		3487450028 SABATO SALVATORE	78174 52 PZ AVIGLIANO Località Quattrocchi
24/11/2020	17:37:25	54	3923076063 D'ERCOLE RICCARDO	69898 43 RM ROMA Via Polense, 480	3487450028 SABATO SALVATORE	75081 31 PZ POTENZA Ripetitore RAI - C.da La Botte Comune di Potenza
24/11/2020	18:27:12	322	3487450028 SABATO SALVATORE	78533 52 PZ RUOTI Contrada Incasciatura	3923076063 D'ERCOLE RICCARDO	65501 43 VT CIVITELLA D'AGLIANO loc.PURCINO PIANO

Con specifico riferimento alle verifiche documentali svolte a riscontro della cessione delle proprie quote sociali estorta alla LOVALLO, venivano effettivamente rinvenute due richieste di aggiornamento registrate ai protocolli nr. 42046/2020 del 24.11.2020 e nr. 42256/2020 del 26.11.2020 presentate in modalità telematica alla Camera di Commercio di Potenza dal dott. commercialista CESA Fulvio, iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord.

Da un'analisi della predetta documentazione è stato pertanto possibile accertare che, in effetti, proprio il 24.11.2020 veniva trasmessa alla Camera di Commercio di Potenza (atto n. 42046/2020) la scrittura privata di cessione delle quote della società "BAR DEL TRIBUNALE S.r.l." con la quale LOVALLO Donata Maria, in qualità di cedente, trasferiva il diritto di proprietà del 90% del capitale sociale in favore del cessionario, tale D'ERCOLE Riccardo, nato a Napoli il 12.12.1977, residente a Minturno (LT) in Via Peccennone.

Due giorni più tardi, sempre in modalità telematica (atto n. 42256/2020), veniva trasmesso alla camera di Commercio di Potenza il verbale dell'assemblea ordinaria della società "Bar del Tribunale" S.r.l. fittiziamente tenutasi a Potenza il 25.11.2020 (per come si vedrà diffusamente in seguito -cfr. Capo 31), nell'ambito della quale la LOVALLO Donata Maria - alla presunta presenza dei soci D'ERCOLE Riccardo e TREPPICIONE MIRONE Maria - rassegnava con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore della società.

L'assemblea, nel prendere atto delle dimissioni della LOVALLO Donata Maria, conferiva all'unanimità l'incarico di amministratore unico al signor D'ERCOLE Riccardo, nato a Napoli il 12.12.1977.

In altre parole, la condotta coercitiva di cui la LOVALLO, con la denuncia querela del 27.11.2020, ha riferito essere stata vittima il precedente 24.11.2020, ha trovato ampi e convergenti profili di riscontro nei termini sin qui descritti.

La *demitutio patrimonii* che la LOVALLO è stata costretta a subire, per vero, affiora *per tabulas* dalla semplice lettura del testo della scrittura privata in cui si indica il corrispettivo in € 2.250,00 a fronte di un valore complessivo della quota di partecipazione ceduta, pari ad € 9.000,00.

Oltre a tale s evidente proporzione tra il valore delle quote e il corrispettivo indicato, che già di per sé milita a ulteriore suffragio della natura estorsiva della condotta, in quanto idonea ad integrare gli estremi dell'ingiusto profitto patrimoniale per il soggetto agente e del corrispettivo danno per la vittima, appare altrettanto palese la fittizietà del corrispettivo indicato.

In tal senso depone, in primo luogo, la laconicità del testo contrattuale, secondo cui "Il prezzo della suindicata cessione è concordato e liquidato in Euro 2250.00 (duemiladuecentocinquanta/00) di cui con la presente si rilascia ampia e liberatoria quietanza", senza alcuna specificazione sulla data del versamento del corrispettivo, ovvero sulle modalità di pagamento, ovvero sul/sui conto/i da cui sia stata - in ipotesi - attinta la provvista di denaro e di quello/quelli su cui - in ipotesi - il denaro sia eventualmente confluito.

Si tratta di tali indicazioni di tracciabilità strettamente indispensabili, tenuto conto della vigente soglia di € 1.999,99 fissata per i pagamenti in contati, come stabilita dalla Legge di Bilancio per il 2020, la cui mancanza, nel testo del contratto, rappresenta un chiaro indice sintomatico della fittizietà del versamento.

In secondo luogo, concorre a suffragare ulteriormente l'assunto, il contesto in cui è avvenuta la stipula della cessione, perfezionatasi sulla base di una fulminea sottoposizione alla firma della LOVALLO del lato bianco dei fogli, senza che la donna fosse stata concretamente messa in condizione di avere contezza o comunque di leggerne il contenuto. "(...) Dopo Gennaro prendeva dei fogli dalla sua valigetta e poggiandoli sulla sua macchina, dal lato bianco del foglio, perché le altre pagine erano scritte, mi diceva: "Firma qua, così esci dal bar e non hai più nessun problema, sei libera, sei fuori!!". Dopo aver apposto la mia firma su tre o quattro

pagine dal lato bianco dei fogli, siamo andati a prendere insieme un caffè all'autogrill. (...)".

Appare dunque chiara, ai fini che qui rilevano, la permanenza degli affari criminosi sottesi alla gestione della società "Bar del Tribunale srl" che, di fatto, continua a costituire il fulcro di ulteriori condotte illecite, trasmodate, nel caso di specie, in una vera e propria condotta estorsiva commessa ai danni di LOVALLO Maria Donata, come contestata **sub Capo 28**).

I profili di disvalore penale di tale condotta, tuttavia, non si esauriscono nella sola estorsione ai danni di LOVALLO Maria Donata, ma si dipanano in altre traiettorie criminose, a partire dal trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis c.p. (**Capo 29**).

A tal riguardo, nel richiamare integralmente la contestazione di cui al Capo 19 della richiesta cautelare che afferisce a due distinte fasi, ovvero l'intestazione fittizia a TREPICCIONE MIRONE Maria della omonima ditta individuale aggiudicataria dell'affidamento in concessione per anni 6 del locale sito all'interno del Palazzo di Giustizia di Potenza destinato a Bar-Caffetteria, e la cessione a LOVALLO Maria Donata del 90% del capitale sociale della società "Bar del Tribunale s.r.l." medio tempore subentrata alla prima nella gestione dell'attività, l'una e l'altra di fatto amministrata da NELLA Barbara e SABATO Salvatore, l'operazione del 24.11.2020, viene a collocarsi nell'alveo della stessa, vasta ed articolata, strategia criminosa perseguita attraverso un nuovo ed ulteriore atto di interposizione per effetto del quale si assiste ad un terzo *turn over* delle cd. *teste di legno*, con il subingresso di D'ERCOLE Riccardo a LOVALLO Donata Maria, ferma restando, saldamente nelle mani di SABATO e NELLA, la gestione materiale della società.

In primo luogo, come si evince dal racconto della LOVALLO, il regista delle manovre criminose tese a schermare la reale gestione del Bar-Caffetteria presso il Palazzo di Giustizia di Potenza continua ad essere SABATO Salvatore che nella giornata del 24 novembre raggiungeva la donna presso la sua abitazione per condurla *manu militari* e dietro minaccia presso l'area di servizio "Motel Agip" dove, con la complicità di D'ANIELLO Gennaro e D'ERCOLE Riccardo, ivi sopraggiunti, la costringeva a firmare la cessione delle sue quote societarie in favore di quest'ultimo.

Gli approfondimenti investigativi sulla consistenza economico-finanziaria dei suddetti D'ERCOLE Riccardo e D'ANIELLO Gennaro hanno restituito ulteriori elementi di conforto alla fittizietà dell'operazione.

Con specifico riferimento a D'ERCOLE Riccardo, viene innanzitutto in rilievo una sostanziale incapacità reddituale, in quanto lo stesso, a far data dall'anno 2013, non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi.

Del pari, non risulta a suo favore alcuno specifico *know how* nel settore commerciale bar-ristorazione, in quanto dal 02.02.2015 a tutt'oggi, risulta rivestire il ruolo di rappresentante legale, socio amministratore della società "LA STELLA DEL SUD SAS" - P. IVA 07989511212, con sede legale in Via dei Pini nr. 54 a Giuliano (NA), attiva nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria, mentre dal 11.11.2005 al 01.09.2020, ha rivestito il ruolo di rappresentante legale, socio amministratore della società "QUINTO CONSULENT FINANCIAL" SNC di Anselmo Salvatore e D'Ercole Riccardo - P. IVA 05244001219, con sede nel centro direzionale isola A3 di Napoli, attiva nel settore delle attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria, soggetto giuridico estinto in data 01/09/2020.

Anche dalla posizione lavorativa INPS, sintetizzata nel prospetto di seguito riportato, affiora un profilo soggettivo che appare del tutto incompatibile rispetto ad una situazione di attualità produttiva utile a restituire all'operazione commerciale della cessione delle quote di maggioranza del bar del Tribunale srl una concreta o quanto meno plausibile logica economica.

DAL	AL	TIPOLOGIA RAPPORTO	REDDITO O RETRIBUZIONE	CODICE MATRICOLA	DENOMINAZIONE
01.01.2002	31.12.2002	Titolare di Impresa commerciale	5.130,02	27919337FP	D'ERCOLE RICCARDO
01.01.2003	31.12.2003	Titolare di Impresa commerciale	21.457,50	27919337FP	D'ERCOLE RICCARDO
01.01.2004	31.12.2004	Titolare di Impresa commerciale	30.543,00	27919337FP	D'ERCOLE RICCARDO
01.01.2005	31.12.2005	Titolare di Impresa commerciale	47.418,00	27919337FP	D'ERCOLE RICCARDO
01.01.2006	31.12.2006	Titolare di Impresa commerciale	7.123,17	27919337FP	D'ERCOLE RICCARDO

Emergenze non dissimili si delineano anche con riferimento alla posizione di D'ANIELLO Gennaro che non risulta dichiarare redditi dal lontano 2008, risulta rivestire cariche in società attive in settori completamente diversi da quelli di bar-ristorazione ed ha una posizione lavorativa INPS che copre un arco temporale che va dal 2005 al 2009, come da prospetti che di seguito si riportano.

- dal 13/03/2007 al 13/01/2011 e dal 20/01/2015 tutt'oggi - rappresentante legale, socio amministratore della società "YLARY & J." S.R.L. - P.IVA 05694781211 - avente sede legale ed operativa in Via Pietro Nenni nr. 24 a Mugnano di Napoli (Na), attiva nel settore del commercio all'ingrosso di cuoi e di pelli grezze lavorate;
- dal 5/12/2005 a tutt'oggi - rappresentante legale, negoziante o di fatto, socio amministratore della società "FIDIA" SRL - P. IVA 05260821219 - avente sede legale ed operativa in Via Magellano nr. 11 a Giuliano (NA), attiva nel settore dei lavori generali di costruzioni di edifici;
- dal 22/01/2004 a tutt'oggi - rappresentante legale, socio amministratore del "CONDOMINIO CORSO EUROPA 57" - P.IVA 95041730631 -, avente sede legale in Corso Europa nr. 57 a Melito di Napoli (NA).

DAL	AL	TIPOLOGIA RAPPORTO	REDDITO O RETRIBUZIONE	CONTRIBUTI SOGGETTIVI	
				DOVUTO	VERSATO
01.01.2005	31.12.2005	Libero professionista	Dichiarazione all'Ente non dovuta	1.267,80	0,00
01.01.2006	31.12.2006	Libero professionista	Dichiarazione all'Ente non dovuta	2.487,80	0,00
01.01.2007	31.12.2007	Libero professionista	Dichiarazione all'Ente non dovuta	2.535,80	0,00
01.01.2008	31.12.2008	Libero professionista	Dichiarazione all'Ente non dovuta	2.577,80	0,00
01.01.2009	31.12.2009	Libero professionista	Dichiarazione all'Ente non dovuta	1.586,97	0,00

Da ultimo, il servizio di OCP espletato dalla PG operante all'interno del locale bar-caffetteria del Palazzo di Giustizia di Potenza, gestito dalla società "Bar del Tribunale srl", in data 11.12.2020, e dunque all'indomani della cessione della maggioranza del pacchetto a D'ERCOLE Riccardo e della sua nuova investitura nel ruolo di amministratore unico, non ha fatto altro che ritrarre un quadro del tutto convergente rispetto a quello già più volte emerso in passato nel corso dei numerosi OCP svolti dalla PG operante fra il maggio e il dicembre 2018 e delle attività di intercettazione telefoniche, audio e video ambientali.

Ora come allora, infatti, è stato possibile riscontrare il concreto ed attivo coinvolgimento nella gestione dell'esercizio commerciale sia di SABATO Salvatore che di NELLA Barbara, entrambi impegnati dietro il bancone di mescita, con la seconda attiva anche nelle operazioni di pagamento e gestione della cassa.

Ne consegue, dunque, un quadro d'indagine che consente di ritenere come, per effetto della cessione di quote del 24.11.2020 da LOVALLO Donata Maria a D'ERCOLE Riccardo, sia stata perpetrata una nuova ed ulteriore condotta di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis c.p.

*omissis*

Va aggiunto che le particolari modalità criminose che hanno connotato la condotta del SABATO, spalleggiato proprio dal D'ERCOLE e dal D'ANIELLO, ed in particolare la propedeuticità rivestita dalla coartazione della LOVALLO, rivelatasi strumentale all'ulteriore condotta di interposizione fittizia nella intestazione della società "Bar del Tribunale", costituisce un ulteriore risvolto criminoso dei fatti che, per tale via, si prestano contestualmente ad essere sussunti nella fattispecie criminosa di cui all'art. 611 c.p. (Capo 30) alla cui autonoma configurabilità non osta la contestazione dell'art. 629 c.p., reato con il quale concorre senza restarne assorbita.

*omissis*

*Incidenter tantum*, giova evidenziare che gli approfondimenti investigativi hanno, altresì, consentito di fare luce su un'ulteriore quota di elargizioni pecuniarie, pari ad € 2.799,09 indebitamente percepite da NELLA Barbara, fino al maggio 2019, a titolo di indennità di disoccupazione, oltre a quella di € 4.109,07 già oggetto di contestazione al Capo 23 dell'originaria richiesta che, per tali ragioni, viene integrata nei termini di seguito precisati.

A tal fine, oltre a richiamare le risultanze delle attività di OCP a cui in precedenza si è fatto cenno, come corroborate anche dalle evidenze intercettive, ci si limita a richiamare quanto riferito in sede di denuncia querela da LOVALLO Donata Maria a proposito della NELLA

*" (...) Ho preso in gestione questo bar dal 2017, ma non ricordo bene la data, infatti è la mia amica Nella Barbara che si occupa di tutta la gestione del bar. Lei si occupa di tutta l'attività commerciale del bar, fa tutti i conti, nel senso che tiene anche la contabilità e paga anche i dipendenti, io non sono pratica di tutte queste cose, lei prepara le carte poi io le firmo.(...)"*

Ne consegue che il Capo 23 deve intendersi integrato come di seguito:

**SABATO Salvatore, NELLA Barbara, LOVALLO Donata Maria**

**23) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 640 co 1 e 2 nr. 2) c.p.**, perché, in concorso e previo accordo tra loro, Nella Barbara, quale amministratrice e gestrice di fatto della "Bar del Tribunale s.r.l.", con socio e amministratore unico Lovallo Donata Maria, e della "ESSEESSE GROUP s.r.l.s.", con sede legale in Potenza in via del Gallitello civ.135, P.IVA. 01895920765, con socio e amministratore unico Sabato

Salvatore – entrambe società in cui la stessa risultava, invece, assunta formalmente quale lavoratrice dipendente – con artifici e raggiri consistiti nel farsi licenziare dalla Lovallo e dal Sabato in qualità di amministratori delle predette società, mantenendo, invece, la qualifica di amministratrice ed impiegata di fatto, così come risulta dalle seguenti intercettazioni telefoniche *“passiamo dal patronato, che io devo dare le dimissioni al bar. Eh, al bar... io devo dare le dimissioni da “Esse Esse” e poi mi devo far licenziare dal bar. Uhm. E scusa...mi conviene. Tengo la disoccupazione per un anno”* (conversazione con Sabato Salvatore - Prog. nr.141-RIT.474/2018): *“no, mi sono pure licenziata... mi hanno, mi sono fatta licenziare... mi sono fatta licenziare, si... e quindi mi vado ad iscrivere”* (conversazione con la consulente Rossella Orlando prog. nr.191-RIT.480/2018) ed, ancora, nel presentare all'INPS una falsa autocertificazione in cui attestava di essere titolare di partita IVA senza produrre alcun reddito, così come emerge dalle seguenti conversazioni *“N: se non chiudo la partita iva faccio direttamente che te la intesti tu”*; *“A: si, gli devi dire che guadagni meno di quattromila (...) diciamo se tu guadagni più di quattromila, meno di quattromila puoi prendere la disoccupazione”* (conversazione con la consulente Acerenza Vincenza prog. nr.765-RIT.480/2018); *“O: Scrivi, devi fare l'autocertificazione in cui si attesta che con la partita iva, non produci reddito”* (conversazione con la consulente Rossella Orlando prog. nr.814-RIT.480/2018) presentava la richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito in data 28.06.2018 e, per quanto detto sopra, inducendo in errore l'IN.P.S. in merito alla genuinità del licenziamento ed alla sussistenza dei requisiti per la nuova indennità di disoccupazione, conseguiva l'ingiusto profitto di **“4.109,07 euro”** cifra complessiva erogata dall'ente previdenziale a titolo di NASpI, con conseguente danno dell'INPS che così corrispondeva l'indennità:

- in data 08.08.2018, indennità NASpI di € 363,58;
- in data 09.08.2018, indennità NASpI di € 447,49;
- in data 10.09.2018, indennità NASpI di € 839,04;
- in data 08.10.2018, indennità NASpI di € 839,04;
- in data 09.11.2018, indennità NASpI di € 819,88;
- in data 11.12.2018, indennità NASpI di € 800,67;

nonchè l'ulteriore ingiusto profitto di € 2.799,09 cifra erogata fino al 21.05.2019.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto a danno di un Ente Pubblico

**Fatto commesso in Potenza fino al 21.05.2019**

Un altro aspetto di rilievo penale restituito dagli approfondimenti investigativi scaturiti dalla denuncia querela sporta da LOVALLO Donata Maria, a cui prima si è fatto cenno, attiene alla falsità del verbale di assemblea ordinaria della società *“Bar del Tribunale” s.r.l.* apparentemente tenutasi a Potenza il 25.11.2020, nell'ambito della quale la LOVALLO Donata Maria – alla presunta presenza dei soci D'ERCOLE Riccardo e TREPPICIONE MIRONE Maria - rassegnava con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore della società. L'assemblea, nel prendere atto delle dimissioni della LOVALLO Donata Maria, conferiva all'unanimità l'incarico di amministratore unico al signor D'ERCOLE Riccardo, nato a Napoli il 12.12.1977.

La falsità ideologica da cui è inficiato tale verbale risiede nell'assenza di D'ERCOLE Riccardo certificata dall'analisi della localizzazione della sua utenza telefonica n. 3923076063 che ha consentito di accertare come lo stesso, in data 25.11.2020, non si sia

329

mai recato presso il capoluogo lucano, in quanto da Bologna, città che raggiungeva la sera stessa del 24.11.2020 di ritorno da Potenza, si recava in Svizzera ove permaneva dalla mattina al pomeriggio, in quanto l'utenza veniva localizzata in territorio elvetico dalle ore 11.36.27 alle ore 17.24.30.

Alle successive ore 20.21.03 – ovvero a distanza di poco più di venti minuti dalla chiusura del verbale di assemblea ordinaria tenutasi a Potenza - l'utenza in argomento risulta agganciare una cella telefonica ubicata in località Cadorago, sita in provincia di Como, il che rende del tutto incompatibile, dal punto di vista oggettivo, la sua presenza a Potenza nell'arco temporale compreso fra le ore 18.00 e le ore 20.00 a cui si riferisce il verbale di assemblea in argomento.

Ne discende la falsità ideologica del suddetto verbale che, pur a fronte della sua natura privatistica, assurge a rango di rilievo penale per effetto della sua trasmissione per via telematica alla Camera di Commercio di Potenza (**Capo 31**).

In questo senso si richiama la statuizione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: *"Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e non il più grave delitto di cui all'art. 479 cod. pen., la predisposizione da parte del presidente del consiglio di amministrazione di una società dell'elenco riepilogativo dei soci presenti, da allegare al verbale di assemblea redatto dal notaio, contenente indicazioni mendaci o false firme di delega. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elenco dei soci presenti assolve alla specifica funzione di attestare al notaio la composizione dell'assemblea al fine di consentire il controllo della validità delle deliberazioni assunte)"* (Cass. Sez. VI, 22.06.2017 – dep. 13.09.2017, n. 41768).

Del resto, sia pur al solo fine di connotare il contesto delinquenziale che fa da sfondo alla vicenda, e pur non disponendo di evidenze utili ad imputare, quanto meno in punto di dolo, la condotta anche al CESA Fulvio, commercialista che ha curato la trasmissione telematica alla Camera di Commercio di Potenza dell'atto di cessione prima e del verbale di assemblea successivamente, è utile evidenziare che quest'ultimo, come precisato nell'informativa di PG del 16.12.2020, *"era stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, unitamente ad altre nove persone di nazionalità ucraina, per le ipotesi di reato ex artt. 110, 416 bis e 629 c.p., messa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale diversificazioni d n. 22100/05-21 RGNR-DDA*.

*Qualche anno più tardi, in data 03.11.2016, lo stesso veniva raggiunto da un avviso di conclusioni delle indagini emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, nella qualità di presidente del collegio sindacale della società "FRIGO SERVICE Srl", si rendeva responsabile nell'ambito del procedimento penale nr. 13918/2015 Mod.21 RGNR dei delitti ex artt. 81 e 110 c.p., 4,5 e 10 d.lgs 74/2000".*

### **C) AUTONOMA VALUTAZIONE IN PUNTO DI GRAVITÀ INDIZIARIA**

In via preliminare, si precisa che la valutazione della gravità indiziaria verrà effettuata esclusivamente con riferimento ai reati in relazione ai quali vi è richiesta di misura cautelare.

Orbene, a parere di questo giudice, le risultanze investigative, compendiate nella C.N.R. n. 4974/20 prot. del 2/12/2020 e nei relativi allegati (denuncia-querela formalizzata da

Lovallo Donata Maria; relazione di servizio; copia scrittura privata di cessione di quote sociali; esiti accertamenti documentali; copia verbale di assemblea ordinaria) nonché nella C.N.R. n- 5174/20 prot. del 16/12/2020 e nei relativi allegati (dal n. 1 al n. 15), consentono senz'altro di condividere la ricostruzione accusatoria, sussistendo, in capo agli indagati, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., esclusivamente in ordine ai reati di cui ai capi 29) e 30) dell'imputazione provvisoria, in relazione ai quali vi è richiesta di misura.

La piattaforma indiziaria si basa, invero, essenzialmente sulle dichiarazioni rese da Lovallo Donata Maria. Tuttavia, le dichiarazioni *de quibus*, non prestandosi a censure di inattendibilità, in quanto precise, circostanziate, scevre da contraddizioni e corroborate dagli accertamenti effettuati dagli investigatori, e non manifestando palesi intenti calunniosi (basta, sotto tale ultimo profilo, evidenziare che entrambe le donne hanno precisato che a partire dal 2009 i maltrattamenti, che in passato si erano tradotti in vere e proprie aggressioni fisiche, oltre che in minacce e vessazioni varie, si erano limitati a violenze psicologiche ed hanno richiamato, quasi a voler giustificare l'indagato, la sua abitudine di eccedere con l'alcol) integrano indizio sufficiente, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p.

Quanto alla qualificazione giuridica, tuttavia, occorre fare alcune precisazioni.

Ritiene, invero, questo giudice che le condotte descritte ai capi 28) e 30) della provvisoria imputazione (nel capo 30 è stata richiamata la condotta intimidatoria già descritta al capo 28) siano idonee ad integrare esclusivamente la fattispecie di cui all'art. 611 c.p., ancorché nessun dubbio possa nutrirsi in ordine al fatto che i reati di cui all'art. 629 c.p. e 611 c.p. possano concorrere.

La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che *"Il delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato e quello di estorsione possono formalmente concorrere perché essi, data la diversità delle condotte finalistiche e dei beni tutelati, non sono in rapporto di specialità."* (Cass. pen., sez. II, n. 40837/08).

Orbene, nel caso di specie, è stata posta in essere una condotta complessivamente intimidatoria finalizzata ad indurre la Lovallo, certamente consapevole della accertata situazione di difformità tra titolarità formale (rispettivamente, in capo a Trepiccione Maria e ad essa Lovallo), meramente apparente, e titolarità di fatto (in capo a Nella Barbara e Sabato Salvatore), prima a cedere le sue quote di partecipazione nella Bar del Tribunale s.r.l. a D'Ercole Riccardo (si veda scrittura priva di cessione del 24/11/2020) e, poi, a dimettersi dalla carica di l.r.p.t. della società *de qua* (in data 25/11/2020, all'unanimità, veniva nominato amministratore unico il predetto D'Ercole), e, quindi, a porre in essere una condotta idonea ad integrare gli estremi del concorso nel reato di cui all'art. 512 *bis* c.p., ma non può ragionevolmente sostenersi che, per effetto della descritta condotta, la Lovallo abbia subito una *deminutio patrimonii*. Sotto il profilo *de quo* è sufficiente richiamare le considerazioni svolte dal PM alla pag. 295 dell'originaria richiesta.

È, invece, certamente idonea ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. la vicenda descritta al capo 29) della provvisoria imputazione e dimostrata nel suo

effettivo verificarsi, che presenta tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma incriminatrice ed appare perfettamente collimante con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e già richiamati con riferimento alla vicenda di cui al capo 19) della provvisoria imputazione della richiesta originaria.

Attraverso la condotta complessivamente descritta, infatti, è stata mantenuta, con riferimento alla Bar del Tribunale s.r.l., all'evidente fine di eludere la normativa in materia di misura di prevenzione patrimoniale (il Sabato risulta avere riportato una condanna per il delitto di cui all'art. 629 c.p.), una situazione di difformità tra titolarità formale (rispettivamente, in capo a Trepiccione Maria e a D'Ercole Riccardo), meramente apparente, e titolarità di fatto (in capo a Nella Barbara e Sabato Salvatore).

Quanto alla circostanza che la titolarità di fatto della società sia rimasta in capo al Sabato e alla Nella, si richiamano gli esiti dei servizi di o.c.p. effettuati dagli investigatori. Ritene, inoltre, questo giudice che la illecita finalità perseguita sia resa ulteriormente palese dalle modalità utilizzate per indurre la Lovallo ad aderire alla richiesta.

Quanto al reato di cui al capo 23) della originaria richiesta, si ribadiscono le considerazioni già svolte, rafforzate dagli ulteriori elementi acquisiti ed illustrati.

&&&&&

#### **ESIGENZE CAUTELARI**

La valutazione del quadro cautelare verrà effettuata con riferimento a ciascuno dei soggetti destinatari della richiesta cautelare con riferimento ai quali è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria.

#### **RIVIEZZI Saverio**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione ai reati di cui ai capi 1), 3), 7), 8), 9), 12), 13), 15), 16), 17) e 27) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Sussistono, altresì, esigenze cautelari che fanno ritenere concreto ed attuale, il pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa, evidenziate, in particolare, dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti per cui si procede, che consentono di apprezzare la pericolosità della condotta - desunta, in particolare, dal carattere stabile e continuato, nonostante i sofferti periodi di detenzione, dell'adesione all'associazione, peraltro in posizione verticistica -, che appare grave proprio perché abituale e, quindi, sintomatica di una significativa inclinazione al crimine, nonché la personalità dell'indagato, già connotata in termini negativi dai precedenti emergenti dal certificato del casellario in atti, ulteriormente sintomatici dell'esistenza di un *habitus delinquendi*,

c, quindi, di condividere, anche con riferimento all'aspetto *de quo*, le valutazioni effettuate dal P.M.

Si impone, pertanto, l'applicazione, nei confronti di Riviezzi Saverio, di una misura cautelare coercitiva, non potendosi, d'altra parte, ritenere idoneo ad elidere in radice il *periculum libertatis* l'attuale stato di detenzione dell'indagato, atteso che il vigente ordinamento penitenziario non prevede titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà.

Quanto alla scelta della misura, ritiene questo giudice che le evidenziate esigenze di tutela della collettività possano essere adeguatamente assicurate solo con l'applicazione della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere.

Ricorre, d'altra parte, una delle ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., caratterizzate dalla presunzione di adeguatezza (ancorché relativa) della misura carceraria, il cui superamento è consentito unicamente laddove siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con l'applicazione di misure meno gravose.

Orbene, nel caso di specie, ribadito quanto già evidenziato in ordine alla sussistenza del pericolo di recidivanza, ritiene questo giudice che non siano emersi elementi che consentano di ritenere idonea a fronteggiare la ritenuta esigenza di cautela sociale una misura meno afflittiva. Al contrario, le emergenze investigative compendiate nella C.N.R. n. 4971/20 prot. dell'1/12/2020, dimostrano l'assoluta inidoneità di qualsivoglia misura diversa dalla custodia cautelare in carcere.

La custodia cautelare in carcere, infine, risulta proporzionata all'entità dei fatti e alla sanzione irrogabile all'esito del giudizio (prevedibilmente superiore a tre anni).

#### **RIVIEZZI Vito**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 3) della richiesta. Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Sussistono, altresì, esigenze cautelari che fanno ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa, evidenziate, in particolare, dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti per cui si procede, che consentono di apprezzare la pericolosità della condotta - desunta, in particolare, dal carattere stabile e continuato dell'adesione all'associazione, peraltro in posizione verticistica (è emerso, invero, che Riviezzi Vito fa le veci del padre durante i periodi di detenzione del medesimo - che appare grave proprio perché abituale e, quindi, sintomatica di una significativa inclinazione al crimine, nonché la personalità dell'indagato, già negativamente connotata dal precedente emergente dal certificato del casellario in atti,

e, quindi, di condividere, anche con riferimento all'aspetto *de quo*, le valutazioni effettuate dal P.M.

Si impone, pertanto, l'applicazione, nei confronti di Riviezzi Vito, di una misura cautelare coercitiva, non potendosi, d'altra parte, ritenere idoneo ad elidere in radice il *periculum libertatis* l'attuale stato di detenzione dell'indagato, peraltro in forza di titolo cautelare.

Quanto alla scelta della misura, ritiene questo giudice che le evidenziate esigenze di tutela della collettività possano essere adeguatamente assicurate solo con l'applicazione della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere.

Ricorre, d'altra parte, una delle ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., caratterizzate dalla presunzione di adeguatezza (ancorché relativa) della misura carceraria, il cui superamento è consentito unicamente laddove siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con l'applicazione di misure meno gravose.

Orbene, nel caso di specie, ribadito quanto già evidenziato in ordine alla sussistenza del pericolo di recidivanza, ritiene questo giudice che non siano emersi elementi che consentano di ritenere idonea a fronteggiare la ritenuta esigenza di cautela sociale una misura meno afflittiva. Al contrario, le emergenze investigative compendiate nella C.N.R. n. 4971/20 prot. dell'1/12/2020, dimostrano l'assoluta inidoneità di qualsivoglia misura diversa dalla custodia cautelare in carcere.

La custodia cautelare in carcere, infine, risulta proporzionata all'entità dei fatti e alla sanzione irrogabile all'esito del giudizio (prevedibilmente superiore a tre anni).

#### **RIVIEZZI Domenico**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione al reato di cui al capo 1) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Sussistono, altresì, esigenze cautelari che fanno ritenere concreto ed attuale, il pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa, evidenziate, in particolare, dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti per cui si procede, che consentono di apprezzare la pericolosità della condotta - desunta, in particolare, dal carattere stabile e continuato dell'adesione all'associazione - che appare grave proprio perché abituale e, quindi, sintomatica di una significativa inclinazione al crimine, nonché la personalità dell'indagato, già connotata in termini negativi dai precedenti emergenti dal certificato del casellario in atti.

Si impone, pertanto, l'applicazione, nei confronti di Riviezzi Domenico, di una misura cautelare coercitiva.

Quanto alla scelta della misura, ritiene questo giudice che le evidenziate esigenze di tutela della collettività possano essere adeguatamente assicurate solo con l'applicazione della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere.

Ricorre, d'altra parte, una delle ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., caratterizzate dalla presunzione di adeguatezza (ancorché relativa) della misura carceraria, il cui superamento è consentito unicamente laddove siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con l'applicazione di misure meno gravose.

Orbene, nel caso di specie, ribadito quanto già evidenziato in ordine alla sussistenza del pericolo di recidivanza, ritiene questo giudice che non siano emersi elementi che consentano di ritenere idonea a fronteggiare la ritenuta esigenza di cautela sociale una misura meno afflittiva.

La custodia cautelare in carcere, infine, risulta proporzionata all'entità dei fatti e alla sanzione irrogabile all'esito del giudizio (prevedibilmente superiore a tre anni).

#### **QUARATINO Angelo**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 27) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Sussistono, altresì, esigenze cautelari che fanno ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa, evidenziate, in particolare, dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti per cui si procede, connotati da estrema gravità, che consentono di apprezzare la pericolosità della condotta - desunta, in particolare, dal carattere stabile e continuato dell'adesione all'associazione - che appare grave proprio perché abituale e, quindi, sintomatica di una significativa inclinazione al crimine, nonché la personalità dell'indagato, già connotata in termini negativi dai precedenti emergenti dal certificato del casellario in atti.

Si impone, pertanto, l'applicazione, nei confronti di Quarantino Angelo, di una misura cautelare coercitiva.

Quanto alla scelta della misura, ritiene questo giudice che le evidenziate esigenze di tutela della collettività possano essere adeguatamente assicurate solo con l'applicazione della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere.

Ricorre, d'altra parte, una delle ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., caratterizzate dalla presunzione di adeguatezza (ancorché relativa) della misura carceraria, il cui superamento è consentito unicamente laddove siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con l'applicazione di misure meno gravose.

Orbene, nel caso di specie, ribadito quanto già evidenziato in ordine alla sussistenza del pericolo di recidivanza, ritiene questo giudice che non siano emersi elementi che consentano di ritenere idonea a fronteggiare la ritenuta esigenza di cautela sociale una misura meno afflittiva.

La custodia cautelare in carcere, infine, risulta proporzionata all'entità dei fatti e alla sanzione irrogabile all'esito del giudizio (prevedibilmente superiore a tre anni).

#### **MOUKHTARI Abdelkebir**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione ai reati di cui ai capi 1), 3), 8), 9), 12), 13), 15), 16), 17) e 22) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Sussistono, altresì, esigenze cautelari che fanno ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa, evidenziate, in particolare, dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti per cui si procede, che consentono di apprezzare la pericolosità della condotta - desunta, in particolare, dal carattere stabile e continuato dell'adesione all'associazione e dal coinvolgimento in molteplici reati finché appare grave proprio perché abituale e, quindi, sintomatica di una significativa inclinazione al crimine, nonché la personalità dell'indagato, già connotata in termini negativi dal precedente emergente dal certificato del casellario in atti.

Si impone, pertanto, l'applicazione, nei confronti di Moukhtari Abdelkebir, di una misura cautelare coercitiva, non potendosi, d'altra parte, ritenere idoneo ad elidere in radice il *periculum libertatis* l'attuale stato di detenzione dell'indagato, peraltro in forza di titolo cautelare.

Quanto alla scelta della misura, ritiene questo giudice che le evidenziate esigenze di tutela della collettività possano essere adeguatamente assicurate solo con l'applicazione della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere.

Ricorre, d'altra parte, una delle ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., caratterizzate dalla presunzione di adeguatezza (ancorché relativa) della misura carceraria, il cui superamento è consentito unicamente laddove siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con l'applicazione di misure meno gravose.

Orbene, nel caso di specie, ribadito quanto già evidenziato in ordine alla sussistenza del pericolo di recidivanza, ritiene questo giudice che non siano emersi elementi che consentano di ritenere idonea a fronteggiare la ritenuta esigenza di cautela sociale una misura meno afflittiva.

La custodia cautelare in carcere, infine, risulta proporzionata all'entità dei fatti e alla sanzione irrogabile all'esito del giudizio (prevedibilmente superiore a tre anni).

### **RUSSO Michele**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 26) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Sussistono, altresì, esigenze cautelari che fanno ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa, evidenziate, in particolare, dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti per cui si procede, che consentono di apprezzare la pericolosità della condotta - desunta, in particolare, dal carattere stabile e continuato dell'adesione all'associazione - che appare grave proprio perché abituale e, quindi, sintomatica, a dispetto della formale insensuratezza, di una significativa inclinazione al crimine, nonché la personalità dell'indagato, emergente dalle già richiamate modalità della condotta.

Si impone, pertanto, l'applicazione, nei confronti di Russo Michele (quanto al capo 26, limitatamente alla tentata estorsione), di una misura cautelare coercitiva.

Quanto alla scelta della misura, ritiene questo giudice che le evidenziate esigenze di tutela della collettività possano essere adeguatamente assicurate solo con l'applicazione della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere.

Ricorre, d'altra parte, una delle ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., caratterizzate dalla presunzione di adeguatezza (ancorché relativa) della misura carceraria, il cui superamento è consentito unicamente laddove siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con l'applicazione di misure meno gravose.

Orbene, nel caso di specie, ribadito quanto già evidenziato in ordine alla sussistenza del pericolo di recidivanza, ritiene questo giudice che non siano emersi elementi che consentano di ritenere idonea a fronteggiare la ritenuta esigenza di cautela sociale una misura meno afflittiva.

La custodia cautelare in carcere, infine, risulta proporzionata all'entità dei fatti e alla sanzione irrogabile all'esito del giudizio (prevedibilmente superiore a tre anni).

### **RUSSO Gerardo**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione al reato di cui al capo 26) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

### **Il quadro cautelare**

Sussistono, altresì, esigenze cautelari che fanno ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa, evidenziate, in particolare, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che, nel caso di specie, consentono anche di apprezzare la personalità dell'indagato. La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che *"In tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p. tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato"* (Cass. pen., sez. II, n. 51843/13). Orbene, l'indagato non ha esitato a prendere parte ad una vera e propria *"spedizione punitiva"*, peraltro realizzata con le modalità di cui all'art. 416 *bis*1 c.p. al solo fine di consentire ad un terzo di recuperare un credito, dimostrando una allarmante spregiudicatezza e una significativa predisposizione al crimine, considerato quale valido ed alternativo sistema di vita. La personalità del medesimo risulta, inoltre, ulteriormente connotata in termini negativi dal precedente emergente dal certificato del casellario giudiziale.

Si impone, pertanto, l'applicazione, nei confronti di Russo Gerardo, limitatamente alla tentata estorsione, di una misura cautelare coercitiva.

Quanto alla scelta della misura, ritiene questo giudice che le evidenziate esigenze di tutela della collettività possano essere adeguatamente salvaguardate mediante l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di allonarsi dal domicilio e di portarsi presso le relative pertinenze (balconi, terrazzi, giardini, cortili, portici e garage inclusi) e con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo (anche telematico, informatico, digitale) con persone diverse dai conviventi (ad eccezione dei difensori). La misura degli arresti domiciliari, oltre che idonea a contenere il rilevato pericolo di recidivanza, appare proporzionata alla gravità dei fatti e, conseguentemente, alla sanzione che si ritiene irrogabile all'esito del giudizio. Ed, invero, tenuto conto di quanto evidenziato, non è possibile, allo stato, formulare una prognosi favorevole in ordine alla probabilità che l'indagato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, sicché non ricorre neppure, sotto quest'ultimo profilo, la causa ostativa prevista dall'art. 275, comma 2-bis, c.p.p. né appare necessario individuare particolari modalità di controllo ex art. 275 *bis* c.p.p.

### **CAMPANELLA Giuseppe**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione ai reati di cui ai capi 1), 8), 9), 12), 13), 15), 16) e 17) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero

della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Sussistono, altresì, esigenze cautelari che fanno ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa, evidenziate, in particolare, dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti per cui si procede, che consentono di apprezzare la pericolosità della condotta - desunta, in particolare, dal carattere stabile e continuato dell'adesione all'associazione nonché dalla partecipazione a molteplici reati fine - che appare grave proprio perché abituale e, quindi, sintomatica, a dispetto della formale insensuratezza, di una significativa inclinazione al crimine, nonché la personalità dell'indagato, la cui pericolosità emerge dalla scelta di mettersi a disposizione del clan fornendo informazioni logistiche di cui dispone grazie al suo lavoro.

Si impone, pertanto, l'applicazione, nei confronti di Campanella Giuseppe, di una misura cautelare coercitiva.

Quanto alla scelta della misura, ritiene questo giudice che le evidenziate esigenze di tutela della collettività possano essere adeguatamente assicurate solo con l'applicazione della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere.

Ricorre, d'altra parte, una delle ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., caratterizzate dalla presunzione di adeguatezza (ancorché relativa) della misura carceraria, il cui superamento è consentito unicamente laddove siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con l'applicazione di misure meno gravose.

Orbene, nel caso di specie, ribadito quanto già evidenziato in ordine alla sussistenza del pericolo di recidivanza, ritiene questo giudice che non siano emersi elementi che consentano di ritenere idonea a fronteggiare la ritenuta esigenza di cautela sociale una misura meno afflittiva.

La custodia cautelare in carcere, infine, risulta proporzionata all'entità dei fatti e alla sanzione irrogabile all'esito del giudizio (prevedibilmente superiore a tre anni).

#### **PISCOPO Giovanni**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione ai reati di cui ai capi 8), 9), 12), 13), 15), 16) e 17) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Sussistono, altresì, esigenze cautelari che fanno ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa, evidenziate, in particolare, dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti, che, nel caso di specie, consentono anche di

apprezzare la personalità dell'indagato. La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che *"In tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p. tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato"* (Cass. pen., sez. II, n. 51843/13). Orbene, l'indagato non ha esitato a prendere parte a diversi e gravi reati contro il patrimonio, dimostrando una allarmante spregiudicatezza e una significativa predisposizione al crimine, considerato quale valido ed alternativo sistema di vita.

Si impone, pertanto, l'applicazione, nei confronti di Piscopo Giovanni, di una misura cautelare coercitiva.

Quanto alla scelta della misura, ritiene questo giudice che le evidenziate esigenze di tutela della collettività possano essere adeguatamente assicurate solo con l'applicazione della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere, apparendo assolutamente inadeguata qualsivoglia misura meno afflittiva, ivi compresa quella degli arresti domiciliari, ancorché con gli strumenti di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p., per l'assenza di elementi dai quali desumere la possibilità di instaurare con gli indagati un rapporto fiduciario, fondato sulla possibilità di confidare in atteggiamenti collaborativi e/o resipiscenti, necessariamente sotteso all'opzione per gli arresti domiciliari.

La custodia cautelare in carcere, d'altra parte, risulta proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione irrogabile all'esito del giudizio (prevedibilmente superiore a tre anni), che, tenuto conto dei precedenti, non potrà essere condizionalmente sospesa.

#### **FRANCO Giacomo**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione al reato di cui al capo 7) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Ritiene questo giudice, ferma restando la gravità delle condotta posta in essere, che non sussistano le esigenze cautelari cui è stata ancorata la richiesta.

Ed, invero, il contesto in cui è stata posta in essere la condotta delittuosa consente di ritenere l'episodio un *unicum* – circoscritto nello spazio, nel tempo e nelle ragioni che lo hanno determinato – dovendosi, pertanto, certamente escludersi il pericolo di recidivanza.

Nemmeno sono emersi elementi che consentono di ritenere sussistenti le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell'art. 274 c.p.p.

### **PEPE Carmela**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione al reato di cui al capo 7) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Ritiene questo giudice, ferma restando la gravità delle condotta posta in essere, che non sussistano le **esigenze cautelari** cui è stata ancorata la richiesta.

Ed, invero, il contesto in cui è stata posta in essere la condotta delittuosa consente di ritenere l'episodio un *unicum* – circoscritto nello spazio, nel tempo e nelle ragioni che lo hanno determinato – dovendosi, pertanto, certamente escludersi il pericolo di recidivanza.

Nemmeno sono emersi elementi che consentono di ritenere sussistenti le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell'art. 274 c.p.p.

### **LAMA Gerardo**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione al reato di cui al capo 1) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Sussistono, altresì, *esigenze cautelari che fanno ritenere concreto ed attuale, il pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa, evidenziate, in particolare, dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti per cui si procede, che consentono di apprezzare la pericolosità della condotta - desunta, in particolare, dal carattere stabile e continuato dell'adesione all'associazione - che appare grave proprio perché abituale e, quindi, sintomatica di una significativa inclinazione al crimine, nonché la personalità dell'indagato, già connotata in termini negativi dai precedenti emergenti dal certificato del casellario in atti.*

Si impone, pertanto, l'applicazione, nei confronti di Lama Gerardo, di una misura cautelare coercitiva.

Quanto alla scelta della misura, ritiene questo giudice che le evidenziate esigenze di tutela della collettività possano essere adeguatamente assicurate solo con l'applicazione della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere.

Ricorre, d'altra parte, una delle ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., caratterizzate dalla presunzione di adeguatezza (ancorché relativa) della misura carceraria, il cui

superamento è consentito unicamente laddove siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con l'applicazione di misure meno gravose.

Orbene, nel caso di specie, ribadito quanto già evidenziato in ordine alla sussistenza del pericolo di recidivanza, ritiene questo giudice che non siano emersi elementi che consentano di ritenere idonea a fronteggiare la ritenuta esigenza di cautela sociale una misura meno afflittiva.

La custodia cautelare in carcere, infine, risulta proporzionata all'entità dei fatti e alla sanzione irrogabile all'esito del giudizio (prevedibilmente superiore a tre anni).

### **SABATO Salvatore**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione ai reati di cui ai capi 1), 19), 22), 23), 24), 29) e 30) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

### **Il quadro cautelare**

Sussistono, altresì, esigenze cautelari che fanno ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa, evidenziate, in particolare, dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti per cui si procede, che consentono di apprezzare la pericolosità della condotta - desunta, in particolare, dal carattere stabile e continuato dell'adesione all'associazione e dal coinvolgimento in molteplici reati fine - che appare grave proprio perché abituale e, quindi, sintomatica di una significativa inclinazione al crimine, nonché la personalità dell'indagato, già connotata in termini negativi dal precedente emergente dal certificato del casellario in atti.

Si impone, pertanto, l'applicazione, nei confronti di Sabato Salvatore, di una misura cautelare coercitiva.

Quanto alla scelta della misura, ritiene questo giudice che le evidenziate esigenze di tutela della collettività possano essere adeguatamente assicurate solo con l'applicazione della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere.

Ricorre, d'altra parte, una delle ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., caratterizzate dalla presunzione di adeguatezza (ancorché relativa) della misura carceraria, il cui superamento è consentito unicamente laddove siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con l'applicazione di misure meno gravose.

Orbene, nel caso di specie, ribadito quanto già evidenziato in ordine alla sussistenza del pericolo di recidivanza, ritiene questo giudice che non siano emersi elementi che consentano di ritenere idonea a fronteggiare la ritenuta esigenza di cautela sociale una misura meno afflittiva.

La custodia cautelare in carcere, infine, risulta proporzionata all'entità dei fatti e alla sanzione irrogabile all'esito del giudizio (prevedibilmente superiore a tre anni).

#### **NELLA Barbara**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagata in relazione ai reati di cui ai capi 19), 23) e 24) della richiesta richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagata tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Sussistono, altresì, esigenze cautelari che fanno ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa, evidenziate, in particolare, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che, nel caso di specie, consentono anche di apprezzare la personalità dell'indagata. La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che *"In tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p. tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato"* (Cass. pen., sez. II, n. 51843/13). Orbene, l'indagata ha posto in essere plurime condotte delittuose con assoluta spregiudicatezza, dimostrando, a dispetto della formale incensuratezza, un'allarmante predisposizione al crimine, considerato quale valido ed alternativo sistema di vita, idonea a connotarne in termini negativi la personalità.

Si impone, pertanto, l'applicazione, nei confronti di Nella Barbara, di una misura cautelare coercitiva.

Quanto alla scelta della misura, ritiene questo giudice che le evidenziate esigenze di tutela della collettività possano essere adeguatamente salvaguardate mediante l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di allonarsi dal domicilio e di portarsi presso le relative pertinenze (balconi, terrazzi, giardini, cortili, portici e garage inclusi) e con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo (anche telematico, informatico, digitale) con persone diverse dai conviventi (ad eccezione dei difensori). La misura degli arresti domiciliari, oltre che idonea a contenere il rilevato pericolo di recidivanza, appare proporzionata alla gravità dei fatti e, conseguentemente, alla sanzione che si ritiene irrogabile all'esito del giudizio. Ed, invero, tenuto conto di quanto evidenziato, non è possibile, allo stato, formulare una prognosi favorevole in ordine alla probabilità che l'indagata si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, sicché non ricorre neppure, sotto quest'ultimo profilo, la causa ostativa prevista dall'art. 275, comma 2-bis, c.p.p. né appare necessario individuare particolari modalità di controllo ex art. 275 bis c.p.p.

### **LOVALLO Donata Maria**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagata in relazione ai reati di cui ai capi 19), 23) e 24) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Ritiene questo giudice, ferma restando la gravità delle condotte poste in essere, che non sussistano le **esigenze cautelari** cui è stata ancorata la richiesta.

La Lovallo, invero, ha operato sotto le direttive del Sabato e della Nella, rispetto ai quali è risultata priva di qualsivoglia autonomia decisionale, ed è stata, comunque, estromessa dalla Bar del Tribunale s.r.l.

Non sono, d'altra parte, emersi elementi che consentano di ritenere che l'indagata possa perpetrare le stesse condotte in altri contesti né sono emersi elementi che consentano di ritenere sussistenti le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell'art. 274 c.p.p.

### **TREPICCIONE MIRONE Armando**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione ai reati di cui al capo 19) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Sussistono, inoltre, **esigenze cautelari** che fanno ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa, evidenziate, in particolare, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che, nel caso di specie, consentono anche di apprezzare la personalità dell'indagato. La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che *"In tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p. tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato"* (Cass. pen., sez. II, n. 51843/13). Orbene, l'indagato, già coinvolto nella vicenda relativa alla Bar del Tribunale s.r.l., non ha esitato a rendere possibile l'ulteriore illecita interposizione, così come emerge dalle investigazioni compendiate nella C.N.R. n.

344

4974/20 prot. del 2/12/2020 e nei relativi allegati nonché nella C.N.R. n- 5174/20 prot. del 16/12/2020 e nei relativi allegati, dimostrando un'allarmante predisposizione al crimine, considerato quale valido ed alternativo sistema di vita. La personalità dell'indagato, peraltro, risulta negativamente connotata anche dal precedente emergente dal certificato del casellario giudiziale in atti.

Alla stregua di tali considerazioni, si impone l'applicazione, nei confronti di Trepiccione Mirone Armando, di una misura cautelare coercitiva.

La misura che allo stato appare idonea ed oggettivamente adeguata, in relazione all'esigenza cautelare in concreto ricorrente, nonché proporzionata alla gravità dei fatti e, conseguentemente, alla sanzione che si ritiene irrogabile all'esito del giudizio, risulta essere la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.

#### **TREPICCIONE MIRONE Maria**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagata in relazione al reato di cui al capo 19) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Sussistono, inoltre, esigenze cautelari che fanno ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa, evidenziate, in particolare, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che, nel caso di specie, consentono anche di apprezzare la personalità dell'indagata. La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che *"In tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p. tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato"* (Cass. pen., sez. II, n. 51843/13). Orbene, l'indagata, già coinvolto nella vicenda relativa alla Bar del Tribunale s.r.l., non ha esitato a rendere possibile l'ulteriore illecita interposizione, così come emerge dalle investigazioni compendiate nella C.N.R. n. 4974/20 prot. del 2/12/2020 e nei relativi allegati nonché nella C.N.R. n- 5174/20 prot. del 16/12/2020 e nei relativi allegati, dimostrando, a dispetto della formali incensuratezza, un'allarmante predisposizione al crimine, considerato quale valido ed alternativo sistema di vita.

Alla stregua di tali considerazioni, si impone l'applicazione, nei confronti di Trepiccione Mirone Maria, di una misura cautelare coercitiva.

La misura che allo stato appare idonea ed oggettivamente adeguata, in relazione all'esigenza cautelare in concreto ricorrente, nonché proporzionata alla gravità dei fatti

e, conseguentemente, alla sanzione che si ritiene irrogabile all'esito del giudizio, risulta essere la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.

#### **GOBETTI Maurizio**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione al reato di cui al capo 24) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Ritiene questo giudice, ferma restando la gravità delle condotte poste in essere, che non sussistano le **esigenze cautelari** cui è stata ancorata la richiesta.

Il Gobetti, invero, ha operato sotto le direttive del Sabato e della Nella, rispetto ai quali è risultato privo di qualsivoglia autonomia decisionale.

Non sono, d'altra parte, emersi elementi che consentano di ritenere che l'indagato possa perpetrare le stesse condotte in altri contesti né sono emersi elementi che consentano di ritenere sussistenti le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell'art. 274 c.p.p.

#### **RIVIEZZI Valerio**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione al reato di cui al capo 3) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Sussistono, inoltre, **esigenze cautelari** che fanno ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa, evidenziate, in particolare, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che, nel caso di specie, consentono anche di apprezzare la personalità dell'indagato. La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che *"In tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p. tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato"* (Cass. pen., sez. II, n. 51843/13). Orbene, l'indagato non ha esitato a rivolgersi al Cuozzo per ottenere indebiti vantaggi, dimostrando un'allarmante predisposizione al crimine, considerato quale valido ed alternativo sistema di vita, idoneo a connotarne in termini negativi la personalità..

346

Alla stregua di tali considerazioni, si impone l'applicazione, nei confronti di Riviezzi Valerio, di una misura cautelare coercitiva.

La misura che allo stato appare idonea ed oggettivamente adeguata, in relazione all'esigenza cautelare in concreto ricorrente, nonché proporzionata alla gravità dei fatti e, conseguentemente, alla sanzione che si ritiene irrogabile all'esito del giudizio, risulta essere la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.

#### **VACCARO Berardino**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione al reato di cui al capo 26) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Ritiene questo giudice, ferma restando la gravità delle condotta posta in essere, che non sussistano le esigenze cautelari cui è stata ancorata la richiesta.

Ed, invero, il contesto in cui è stata posta in essere la condotta delittuosa consente di ritenere l'episodio un *unicum* – circoscritto nello spazio, nel tempo e nelle ragioni che lo hanno determinato – dovendosi, pertanto, certamente escludere il pericolo di recidivanza.

Nemmeno sono emersi elementi che consentono di ritenere sussistenti le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell'art. 274 c.p.p.

#### **D'ERCOLE Riccardo**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione ai reati di cui ai capi 29) e 30) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Sussistono, altresì, esigenze cautelari che fanno ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa, evidenziate, in particolare, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che, nel caso di specie, consentono anche di apprezzare la personalità dell'indagato. La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che *“In tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti*

dall'art. 133 c.p. tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato" (Cass. pen., sez. II, n. 51843/13). Orbene, l'indagato ha posto in essere le descritte condotte delittuose con allarmante spregiudicatezza, dimostrando, a dispetto della formale incensuratezza, un'allarmante predisposizione al crimine, considerato quale valido ed alternativo sistema di vita, idonea a connotarne in termini negativi la personalità.

Si impone, pertanto, l'applicazione, nei confronti di D'Ercole Riccardo, di una misura cautelare coercitiva.

Quanto alla scelta della misura, ritiene questo giudice che le evidenziate esigenze di tutela della collettività possano essere adeguatamente salvaguardate mediante l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di allonarsi dal domicilio e di portarsi presso le relative pertinenze (balconi, terrazzi, giardini, cortili, portici e garage inclusi) e con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo (anche telematico, informatico, digitale) con persone diverse dai conviventi (ad eccezione dei difensori). La misura degli arresti domiciliari, oltre che idonea a contenere il rilevato pericolo di recidivanza, appare proporzionata alla gravità dei fatti e, conseguentemente, alla sanzione che si ritiene irrogabile all'esito del giudizio. Ed, invero, tenuto conto di quanto evidenziato, non è possibile, allo stato, formulare una prognosi favorevole in ordine alla probabilità che l'indagata si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, sicché non ricorre neppure, sotto quest'ultimo profilo, la causa ostativa prevista dall'art. 275, comma 2-bis, c.p.p. né appare necessario individuare particolari modalità di controllo ex art. 275 bis c.p.p.

#### **D'ANIELLO Gennaro**

Ricorrono, come detto, gravi indizi di colpevolezza, secondo il grado richiesto dall'art. 273 c.p.p., a carico dell'indagato in relazione ai reati di cui ai capi 29) e 30) della richiesta.

Non risulta dagli atti che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che sussista una causa di estinzione del reato ovvero della pena irroganda né si rilevano elementi favorevoli all'indagato tali da determinare una diversa lettura delle risultanze investigative.

#### **Il quadro cautelare**

Sussistono, altresì, esigenze cautelari che fanno ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa, evidenziate, in particolare, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che, nel caso di specie, consentono anche di apprezzare la personalità dell'indagato. La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che *"In tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p. tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato"*

(Cass. pen., sez. II, n. 51843/13). Orbene, l'indagato ha posto in essere le descritte condotte delittuose con allarmante spregiudicatezza, dimostrando, a dispetto della formale incensuratezza, un'allarmante predisposizione al crimine, considerato quale valido ed alternativo sistema di vita, idonea a connotarne in termini negativi la personalità.

Si impone, pertanto, l'applicazione, nei confronti di D'Aniello Gnenaro, di una misura cautelare coercitiva.

Quanto alla scelta della misura, ritiene questo giudice che le evidenziate esigenze di tutela della collettività possano essere adeguatamente salvaguardate mediante l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di allonarsi dal domicilio e di portarsi presso le relative pertinenze (balconi, terrazzi, giardini, cortili, portici e garage inclusi) e con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo (anche telematico, informatico, digitale) con persone diverse dai conviventi (ad eccezione dei difensori). La misura degli arresti domiciliari, oltre che idonea a contenere il rilevato pericolo di recidivanza, appare proporzionata alla gravità dei fatti e, conseguentemente, alla sanzione che si ritiene irrogabile all'esito del giudizio. Ed, invero, tenuto conto di quanto evidenziato, non è possibile, allo stato, formulare una prognosi favorevole in ordine alla probabilità che l'indagata si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, sicché non ricorre neppure, sotto quest'ultimo profilo, la causa ostativa prevista dall'art. 275, comma 2-bis, c.p.p. né appare necessario individuare particolari modalità di controllo ex art. 275 bis c.p.p.

**La richiesta di sequestro preventivo (artt. 321, comma 2, e 104 bis disp.att. c.p.p.)**

Ritiene questo giudice che la richiesta sia certamente meritevole di accoglimento.

Sussiste, invero, il *fumus* degli ipotizzati reati, essendo sufficiente, sotto il profilo *de quo*, richiamare le valutazioni effettuate in punto di gravità indiziaria con riferimento ai reati di cui ai capi 19) e 24) della richiesta.

Le società oggetto della richiesta di sequestro, poi, sono certamente confiscabili ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p.p.

Evidente, infine, è il *periculum* sotteso alla richiesta del P.M. Non possono, infatti, nutrirsi dubbi in ordine al fatto che la libera disponibilità, dal punto di vista della gestione, delle società oggetto della richiesta di sequestro possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati ovvero agevolare la commissione di altri reati, in quanto è idonea a consentire la protrazione dell'attività criminosa e il conseguente consolidamento della lesione dei beni-interessi protetti dalle norme incriminatrici in contestazione.

Né costituisce ostacolo al sequestro la circostanza che la "Gioca e vinci s.r.l.s." sia stata posta in liquidazione.

La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che *"In tema di sequestro preventivo, la messa in liquidazione della società, le cui quote ed i cui beni costituiscano oggetto della misura cautelare reale, non esclude il pericolo di protrazione e aggravamento delle conseguenze del reato, ben potendo i liquidatori*

*esercitare poteri di gestione del patrimonio sociale e lo stato di liquidazione essere revocato ovvero evolvere in una ripresa dell'attività."* (Cass. pen., sez. I, n. 51462/17).

**P.Q.M.**

visti gli articoli 273, 274 lett. c), 282, 284, 285 e 292 c.p.p., 91 e 94 disp. att. c.p.p.

**APPLICA**

a **RIVIEZZI Saverio** [limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 3), 7), 8), 9), 12), 13), 15), 16), 17) e 27)], **RIVIEZZI Vito** [limitatamente ai reati di cui ai capi 1) e 3)], **RIVIEZZI Domenico** [limitatamente al reato di cui al capo 1)], **QUARATINO Angelo** [limitatamente ai reati di cui ai capi 1) e 27)], **MOUKHITARI Abdelkebir** [limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 3), 8), 9), 12), 13), 15), 16), 17) e 22)], **RUSSO Michele** [per i reati di cui ai capi 1) e 26), limitatamente alla tentata estorsione], **CAMPANELLA Giuseppe** [limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 8), 9), 12), 13), 15), 16) e 17)], **PISCOPO Giovanni** [limitatamente ai reati di cui ai capi 8), 9), 12), 13), 15), 16) e 17)], **LAMA Gerardo** [limitatamente al reato di cui al capo 1)], **SABATO Salvatore** [limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 19), 22), 23), 24), 29) e 30)], come sopra generalizzati, la misura cautelare coercitiva della custodia in carcere, disponendo che i predetti rimangano ristretti in tale stato a disposizione dell'Autorità giudiziaria procedente presso la Casa Circondariale più vicina al luogo dell'arresto e che copia della presente ordinanza di custodia cautelare venga trasmessa ai Direttori delle Case Circondariali perché provvedano, a norma dell'art. 94, comma 1 *bis*, disp. att. c.p.p., ad inserirla nelle cartelle personali dei detenuti;

autorizza, sin d'ora, contatti fonici e visivi con familiari e difensori, nei limiti di legge;

**APPLICA**

a **RUSSO Gerardo** [limitatamente alla tentata estorsione quanto al reato di cui al 26)], **NELLA Barbara** [limitatamente ai reati di cui ai capi 19), 23) e 24)], **D'ERCOLE Riccardo** [limitatamente ai reati di cui ai capi 29) e 30)], **D'ANIELLO Gennaro** [limitatamente ai reati di cui ai capi 29) e 30)], come sopra generalizzati, la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari, disponendo che rimangano ristretti in tale stato presso il domicilio che ciascuno di essi avrà cura di indicare all'atto dell'esecuzione della presente ordinanza, con divieto di allontanarsene e di portarsi presso le relative pertinenze (balconi, terrazzi, giardini, cortili, portici e garage inclusi) senza l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente e con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo (anche telematico, informatico, digitale) con persone diverse da quelle che con essi convivono (fatta eccezione per i difensori).

Delega per i necessari controlli i Carabinieri territorialmente competenti;

**APPLICA**

a **TREPICCIONE MIRONE Armando** [limitatamente al reato di cui al capo 19)], **TREPICCIONE MIRONE Maria** [limitatamente al reato di cui al capo 19)], **RIVIEZZI Valerio** [limitatamente al reato di cui al capo 3)] la misura cautelare

350

coercitiva dell'obbligo di presentazione alla P.G., diponendo che i medesimi di rechino presso la Questura territorialmente competenze per tre volte alla settimana, nei giorni ed all'orario che la P.G. vorrà individuare;

**RIGETTA**

nel resto la richiesta di applicazione di misura cautelare personale;

**&&&&&**

visti gli artt. 321, comma 2, e 104 disp. att. c.p.p.,

**DISPONE**

il sequestro preventivo di quanto di seguito indicato:

- 1) quote e complesso aziendale riferibili alla "Bar del Tribunale s.r.l.";
- 2) quote e complesso aziendale riferibile alla "Gioca e vinci s.r.l.s.";

considerato che per le aziende oggetto di sequestro preventivo occorre nominare un amministratore giudiziario ex art. 104 bis disp. att. c.p.p.;

**P.Q.M.**

nomina amministratore giudiziario, per la gestione del compendio dei beni aziendali sequestrati, il dott. Antonino DATTOLA, con studio in Reggio Calabria (tel. 329.9542232). Il nominato amministratore si atterrà alle disposizioni tutte di cui al libro I Titolo III del D.Lgs. 159/2011;


fissa, per la comparizione del nominato amministratore presso quest'ufficio GIP, al fine di regolarizzare la nomina e le dichiarazioni di legge, la data del 4/05/2021, ore 12:00;

riserva di autorizzare l'amministratore ad avvalersi di coadiutori e/o tecnici previa istanza del medesimo ed acquisizione di dichiarazione dello stesso di non versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico;

dispone che l'amministratore si coordini con la P.G. per quanto necessario e che rediga relazione di immissione in possesso nei termini e nei modi di legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Potenza, 22/04/2021



Il G.I.P.  
Teresa Reggio

TRIBUNALE DI POTENZA  
SEZIONE G.I.P.

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale.

Potenza, il **23 APR. 2021**

Il Presidente giudiziario  
Nicolina Di Giovanni



